DELLE COSE
DEL
PORTOGALLO
E DELLA
FRANCIA
RAPPORTO
A' PP. GESUITI
E LORO ESPULSIONE PERPETUA DA QUESTI REGNI

O SIA RACCOLTA de' più scelti MONUMENTI, Novamente riordinati, e ristampati su quest' importante sogetto, e ve ne sarà aggiun[illegible] di nuovi. Opera sin' ora ridotta in vo[illegible] mi XVIII.

VOLUME UNDECIMO.

IN LUGANO, MDCCLXV.

Con Licenza de' Superiori.

Si vende in Venezia da GIUSEPPE BETTINELLI.

TAVOLA

Delle cose contenute in questo Volume Undecimo.

LETTERE
AD UN MINISTRO DI STATO
SOPRA LE MORALI DOTTRINE
DE' MODERNI CASISTI
E i gravissimi danni, che ne risultano al Pubblico bene, alla Società civile, e ai diritti, autorità, e sicurezza de' SOVRANI.

OPERA
D' EUSEBIO ERANISTE
Seconda Edizione riveduta, e accresciuta dall' Autore.

VOLUME PRIMO.

IN VENEZIA, MDCCLXIII.
Appresso Giuseppe Bettinelli.
Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

PREFAZIONE

N questi ultimi anni, ne'quali si riaccese un' aspra letteraria guerra sulle materie del Probabilismo, e delle rilassate opinioni, parecchie persone, che non capivano punto la grande importanza della questione, biasimarono fortemente la condotta del P. Daniello Concina Domenicano, per aver prodotti alla luce i due famosi Tomi della sua *Storia* a confutazione di

quel sistema novello d' opinare, comunque a a pubblicarli ne fosse stato stuzzicato con maniere insultanti, ed improprie dall' Autore della *Difesa della dissertazione dei Signori Copelloti, e Casali*. Si davano esse a credere, che trattandosi di una questione di nessuno, o di poco rilievo, doveva egli dissimulare l' insulto, e tacere, anzichè suscitare di nuovo una controversia, che pareva da lungo tempo sopita, e turbare la pace, e concordia, che regnava nelle scuole cattoliche, con poca edificazione di molti, che osservavano ardere litigj, e dissensioni tra que' medesimi, che dovrebbero più d' ogn' altro detestarle, e abborrirle. Quanto fosse irragionevole, e mal fondato questo loro sentimento, e quanto mal si apponessero nel giudicare di nessuna, o di poca importanza l' argomento, che avea preso a trattare, e discutere il P. Concina, è stato già dimostrato in più Opere a difesa sua divulgate con ragioni le più evidenti, e capaci di trar d' inganno chiunque lasciato si fosse sorprendere da un motivo in apparenza onesto, e lodevole. Contuttociò ecco presentarmisi fuor d' ogni mio pensiero l' occasione di aggiugnerne una novella riprova forse di tutte l' altre, se mal non mi avviso, più sensibile, e convincente per accidentale incontro di certa conversazione avuta con un Personaggio di alta sfera, e di grande autorità nello Stato.

Men-

Mentre un giorno mi tratteneva con seco lui di varie cose favellando, cadè per avventura il discorso sopra le morali dottrine de' moderni Casisti, di cui aveva già da altri sentito a parlarne, ed avendogli io motivato, che molte se ne trovavano nei loro libri, le quali erano non solo di grave danno alle coscienze de' Fedeli, ma ancora al ben pubblico degli Stati, alla società umana, e ai diritti del Principato, e del Trono, e datone qualche legger saggio di esse, siccome alla memoria mi risovvennero; egli s'invogliò di averne una più chiara, ed esatta contezza, e mi sollecitò ad esporle al pubblico colle stampe con qualche ordine delle materie, che potevano appartenere ad un tal argomento. Alle pressanti insinuazioni, e premure di questo Cavaliere, quelle si aggiunsero parimente di tre altri di ugual grado, e autorità nella civile Repubblica, i quali vie più fortemente m' animarono ad assumere con tutto il coraggio codesta fatica, col rappresentarmi, che molto contribuire poteva al pubblico bene: cosicchè non trovai mezzo, onde potessi ricusarla senza offesa di chi risguardare io doveva i voleri, come risoluti comandi.

Questo dunque è il motivo, che mi diede l' impulso, e mi determinò a lavorare questa Opera, nella quale non imprendo a riferire, e mettere in vista generalmente le false dottrine de' Casisti moderni, ma quella sola

la particolare porzione di esse, che reputo di grave pregiudizio al ben comune degli Stati Temporali, ed ai diritti, e podestà de' Sovrani, e de' Principi, affinchè questi sappiano, quanto venga in tal genere permesso da loro come lecito, e onesto colle dottrine, che insegnano appoggiate massimamente al novello sistema del Probabilismo: e tutti poi riconoscano i gravissimi danni, che dalle medesime autorizzate in tal foggia ne resultano al Pubblico. Ed ecco il piano della presente Operetta da me distribuita in dodici lettere dirette ad un *Ministro di Stato*. Nella prima lettera io formo il ritratto del sistema Probabilistico, e mostro la sua connessione colle perniciose dottrine de' Casisti. Veramente su questo sistema tanto si è scritto, e in altri, e in questi ultimi tempi, che sembrerà per avventura soverchio il parlarne di vantaggio. Nulladimeno ho creduto giovevole, e necessaria cosa il darne anche quì una qualche idea per tutti coloro, che o non tenessero, o non avessero letti gli altri libri, o non fossero stati per anche persuasi del maligno veleno, che contiene, e del corso libero, e spedito, che dà alle più perniciose opinioni, le quali poi vengo ad esporre nelle altre lettere. Quindi considerando, che il ben pubblico, e la pubblica tranquillità, di cui i Principi sono i manutentori, e custodi, consiste principalmente in quelle esteriori

azio-

azioni, che appartengono alla giustizia commutativa, distributiva, e legale, e sono comprese ne' 4. precetti del Decalogo: *non occides: non moechaberis: non furtum facies: non dices falsum testimonium*; comincio a parlare sull' omicidio, e nella seconda, e terza lettera descrivo le licenze abbominevoli, che si permettono come lecite da' Casisti riguardo la vita de' nostri prossimi: nella quarta, quinta, e sesta quelle rapporto, che accordano intorno l'onore, la fama, e la roba altrui. E queste sei lettere formano la prima parte dell'Opera. Nella seconda poi riferisco primieramente le dottrine loro alla umana società dannosissime circa gli Equivoci, restrizioni mentali, e locuzioni materiali, e le permissioni, che danno a certi generi determinati di persone in pregiudizio del retto ordine, e del ben comune. E passo in seguito a descrivere le perniciose sentenze, che risguardano più da vicino l' autorità, e diritti inviolabili de' Sovrani rispetto alle leggi, che promulgano, e ai tributi, che impongono, ed esigono da i loro vassali, e rispetto eziandio la sicurezza della reale lor podestà, e delle medesime sacre loro persone. E conchiudo in fine con alcune osservazioni, a mio parere, importanti sopra le di già riferite materie.

Affine di eseguire nella miglior maniera l' impegno, che mi son preso, ho creduto necessa-

cessario di esporre nella relazione delle nocive dottrine, e gli autori, ed i libri, onde le ho ricavate: poichè, se qualche riguardo mi avesse trattenuto dal nominarli, non si saprebbono dalla massima parte le sorgenti del male, nè potrebbe applicarvisi l'opportuno rimedio. Per altro, purchè sempre si scusi, siccome io fo sinceramente, l' intenzione di quei, che le insegnarono, che si dee presumere retta, e pia, non veggo, come alcuno possa con ragione dolersi, che siano a comune vantaggio pubblicati gli errori, in cui innocentemente cadettero. Di ciò ne convengono quei medesimi, che maggior premura dimostrano per la gloria, e riputazione dei loro Scrittori, ed accordano di buon grado, che trattandosi del pubblico bene si possa, e si debba fare codesto discuoprimento, senza che abbia veruno giusto motivo di aggravarsene, o chiamarsene offeso. Così infatti protesta nella *Spiegazione* il P. Giacomo Sanvitali, dicendo, *che si può dai libri stampati, e ristampati estrarre le proposizioni cattive per disinganno dei Lettori, senza violare la carità, ed offendere la fama del Prossimo*. E nella *Raccolta* pag. 187., approva per ragionevole la massima, *che la carità verso il bene comune de' Fedeli comanda la manifestazione degli Autori delle false opinioni contro le leggi della morale*. La protesta medesima ha fatta più diffusamente il P. Gasparo Giuseppe

ne Gagna sì nella *Prefazione*, che nella pag. 135. delle sue lettere: e queste sono in compendio le massime sue, „ che possa uno Scrit-
„ tore adoperarsi al disinganno del Pubblico
„ con rilevare le altrui biasimevoli dottrine:
„ che non debba condannarsi chi le false, e
„ perniciose opinioni di chiunque elle siano,
„ ricordi e sveli, quando massimamente ciò
„ esiga il bene comune: che chi pretendesse
„ non doversi palesare gli Autori delle me-
„ desime, difenderebbe una causa falsa, e mo-
„ strerebbe di preferire al disinganno del Pros-
„ simo la vana, e falsa stima di alcuni Ca-
„ sisti: Che insomma non si deve in grazia
„ di alcuno far un vil sacrificio della verità,
„ e del pubblico bene", e convien, secondo S. Tommaso, e i Teologi, *manifestare gli Autori delle erronee dottrine, quando questo anche pregiudicasse alla loro riputazione*: perchè è debito di antiporre al ben de' privati la comune salute de' popoli.

Ma se per questo capo non può veruno dolersi giustamente di me, potrassi almeno ascrivermi a colpa l'aver io raccolta la maggior parte delle ree dottrine, che riferisco, da Autori della venerabile Compagnia di Gesù? Ben preveggo non esservi per mancare più d' uno, che si lagni perciò della mia condotta, e reo mi accusi di biasimevole parzialità. Ma prima di condannarmi, io prego ognuno ad ascoltare con animo indifferente

le

le ragioni, che a ciò fare m' indussero, e tali sono, per mio credere, che possono giustificarmi pienamente in qualunque tribunale di persone disappassionate, e saggie. In primo luogo qual è il disegno, o scopo, che mi prefigo nel dare alla luce quest' Opera in ubbidienza degli altrui comandi? Altro desso non è, se non se di far comprendere nel modo più valevole i danni gravissimi, che risultano, o possono di leggieri risultare agli Stati temporali de' Principi dalle false dottrine de' moderni Casisti. Per tal effetto è necessario, che quelle sole dottrine trascriva, ed esponga in veduta, le quali o sono credute, o possono credersi lecite, e sicure nella pratica, in vigore spezialmente di qualche sistema, che le autorizzi per tali. Imperocchè, qualora esse o vengano giudicate, o non possano se non giudicarsi da tutti illecite e peccaminose, o non recano alle timorate conscienze verun pregiudizio, o il danno, che ne deriva, non è considerabile. Questo sistema di opinare, che rende lecite, e sicure in conscienza quelle stesse dottrine, che si reputano false, e contrarie alle legge divina, si è il Probabilismo, regola, siccome la chiama l'Esparza presso il P. Lacroix, universalissima, che tutte risguarda le conclusioni pratiche della Morale Cristiana, *universalissima regula circa omnes conclusiones practicas*: e regola ancora che nella guisa, che viene

spie-

ſpiegata, ſtabilita, e propoſta da quei, che ſcriſſero ultimamente ſulla medeſima, apre un vaſto campo alle opinioni più rilaſſate, e nocevoli. Ora chi è tra tanti Ceti religioſi, e ſecolari, almen di preſente, che ſoſtenga in corpo queſto pericoloſo ſiſtema, ſe non i Padri della Compagnia di Gesù? I Padri Domenicani lo hanno abbandonato ſolennemente fino dalla metà del Secolo ſcorſo, e già l'ha confeſſato lo ſteſſo P. Gagna, e devono tutti confeſſarlo con eſſo lui, per eſſere un fatto troppo luminoſo e patente. Così pure l'hanno abbandonato i PP. Benedettini, Agoſtiniani, Cappuccini ed altri ſacri Ordini di maniera che appena qualche privato ſcrittore ſi ritrova preſentemente tra eſſi, che ancor lo difenda. Non è così dei Religioſi della Compagnia. Non ſolo queſti ſoſtengono il Probabiliſmo, ma lo ſoſtengono con tutto l'ardore, e l'impegno, quaſi ſi trattaſſe di ſoſtenere una ſentenza lor propria, benchè per tale non l'abbia mai dichiarata la Compagnia. E queſto era ciò, che fin da' principj di queſto Secolo deplorava amaramente nella ſua Religione il pio, e dottiſſimo Geſuita P. Ignazio de Camargo, nè ſapeva comprendere, *qua providentia*, ſono parole ſue (a), *aut occulto judicio Dei ſane terribili factum*

(a) Nel Memoriale preſentato alla Santità di Papa Clemente XI.

ctum est, (quod incredibile videretur), ut nova hæc Theologia, adeo invisa sedi Apostolicæ, adeo Christianis moribus noxia, Jesuitis communiter ita placuerit, ut illam etiam nunc fere jam NULLIBI CONSISTERE PASSAM, *non alienam utique, & degenerem prolem, incaute & infeliciter quondam admissam, verum etiam communibus quasi studiis adhuc pergant tueri, immo ut doctrinam propriam Societatis non pauci eorum sustinendam contendant*. Di fatto lo stesso confessano, e pubblicamente dichiarano varj Probabilisti Scrittori della Compagnia, i PP. Fibo, e Perea, che attestano essere difensori di questo sistema *omnes scriptores societatis*, il P. Lacroix *fere omnes*, e il P. Giacomo Sanvitali, *che i Gesuiti lo insegnano da tutte le Cattedre, e scuole d' Italia*, e dicasi pure il medesimo delle Cattedre, e scuole di Germania, di Spagna, e di altri Regni. E donde però rilevar più doveva le conseguenze maligne di un tal sistema, se non dove regna trionfante, e pacifico?

La seconda ragione, che conferma maggiormente, e dichiara la precedente, si è, che i Padri della Compagnia non solo difendono il Probabilismo, ma essi sono ancora principalmente, che *probabili* rendono, e in conseguenza, atteso il generale sistema, lecite, e sicure nella pratica, quelle opinioni, che sono in realtà pregiudiciali al pubblico, e pri-

vato

vato bene, per l'alta grandiosa idea, che si formano dei loro Autori, e procurano con tutto lo sforzo parimente sia formata dagli altri. Basta leggere i sublimi encomj, che fanno dei Sanchez, dei Vasquez, dei Molina, dei Lessj, dei Viva, dei Tamburini, dei Castropalai ec. per quindi doverne inferire, siccome in effetto lo inferiscono eglino stessi, che tutti questi, ed altri autori comunicano una vera e soda *probabilità* alle loro sentenze, comecchè l' une all' altre spesse fiate contrarie, sicchè divengano, giusta il sistema, sicure regole delle umane azioni. Per questo il Cardenas, il Lacroix, ed altri li dichiarano Autori *Classici*, *di approvata autorità*, *e superiori ad ogni eccezione*. Per questo il Sanvitale ne stende elogj magnifici, e giugne fino a dire del Sanchez, autore erudito bensì, ma che molto ha allargata la morale Cristiana, che *la Compagnia di lui si compiace, come d' uno degli ornamenti più illustri dell' ordine, onde chi scredita Sanchez, scredita la Compagnia*: e così pure in altri loro Scrittori, e nelle Bibliografie della Società se ne esaltano altamente l'eccellenze, ed i pregj, e si propongono quasi personaggj d'una sfera differente da tutti gli altri e meritevoli degli applausi, ed acclamazioni universali. Quindi è che, per sentimento tra loro comune pretendesi, che Autori sì gravi, sì accreditati ed autorevoli sian quelli principalmente, che rendono

no

no *probabili*, e ſicure le opinioni, che inſegnano, ſecondo i principj, e le regole probabiliſtiche. Da loro perciò eſtrarre maſſimamente ſi devono le falſe pernicioſe dottrine per dar meglio a conoſcere i graviſſimi danni, che ne reſultano al pubblico.

Dall' alto credito (ſiccome io voglio ſupporre, anzichè da altri principj), in cui i Padri della Compagnia ſopra degli altri tengono i proprj Scrittori, ſe ne deduce un terzo motivo, onde debbaſi fare ſpeziale oſſervazione ſu le loro falſe dottrine, cioè l' attaccamento grande, che dimoſtrano ad eſſe, e l'impegno coſtante, e oſtinato in ſoſtenerle, comunque veggano, che i Religioſi degli altri Ordini ſacri o le hanno abbandonate, o le vanno abbandonando in folla, non oſtante eziandio, che ſiano ſtate inſegnate da' Dottori delle loro ſcuole. Non ſi può negare, anzi ſenza contraſto l'accordo, che varj Teologi dell' ordine di San Domenico, abbiano inſegnate nella Morale delle maſſime rilaſſate: ma eſſi, dopo maſſimamente il Capitolo Generale del 1656, ſcopertane la falſità, e inſuſſiſtenza, le ripudiarono, e ſi riſolſero d' abbracciare più ſane dottrine: e lo ſteſſo altresì fecero i Religioſi di altri ſacri Iſtituti. Ma all'oppoſto noi veggiamo, che nè i clamori, e i lamenti di tanti, e tanti Perſonaggi zelanti della purità della Morale Criſtiana, nè le cenſure di tanti illuſtri Prelati del

paſſa-

passato secolo, e dell' Assemblea del Clero Gallicano del presente, sono state finora valevoli ad impegnare i Gesuiti a seguire un esempio di somma edificazione dato loro dall' Ordine Domenicano, e dagli altri. *Non v'ha alcuno*, riflette qui opportunamente un gran Prelato de' nostri tempi (*a*), *che ignori questo lodevole accordo, per cui i Professori di San Domenico, di Sant' Agostino, ed altri hanno abbracciato ai nostri giorni le opinioni più sicure. Ma i Gesuiti non hanno creduto dover imitare questi gloriosi esempj, a cagione del loro attaccamento dichiarato al Probabilismo, che hanno sempre ostinatamente sostenuto*: e a cagione ancora, aggiugnerò, della estimazione eccedente, che hanno dei proprj Autori, per cui non sanno indursi a credere, che abbiano insegnate dottrine false, improbabili, e degne della comune riprovazione; ma le risguardano con tutta la venerazione, e rispetto, e quasi altrettanti canoni, o regole infallibili delle coscienze, venute dal Cielo. Quest' è il motivo, a mio parere, per cui il P. Segneri, uomo per altro sì pio, scrisse nella sua lettera sul Probabile, *che Toledo, Suarez, Sanchez, Azzore, Lessio, Laimano, Valenza, ed altri moltissimi, mai non*

(a) Monsignor Vescovo di Leyria nella Pastor. Istruz.

non danno dottrine larghe; e si protesta di essere per difendere fortemente questa proposizione contro chiunque l' oppugni con casi particolari. Dove per l' opposto attribuisce il dar larghe dottrine ad Autori di altre scuole rinomatissimi, al Gaetano, al Gersone, al Tabiena, al Soto, a S. Antonino, al Turrecremata, al Paludano, e Pietro di Tarantasia, che fu sommo Pontefice, e ad altri. E per lo stesso motivo si danno essi a credere, che siano imposture, e calunnie, quante dai loro Autori più favoriti si estraggono, e si mettono in luce perverse sentenze. In questi stessi giorni, che io scrivo, che hanno pubblicato due Autori Gesuiti a lor difesa nel Tomo XI. della *Raccolta* del Zatta? Che le Opere uscite contro di loro *sulla materia della Teologia morale non sono in sostanza altro, se non repertorj di tutte le maldicenze, imposture, e calunnie, che gli Eretici, ed i maligni hanno sparso in tanti libri contra la Compagnia*. Così l' Autore del *Reo ec.* e l' Autore della *Dimostrazione Apologetica* francamente dichiara alla pag. 143., che *sono i Gesuiti innocenti delle cotante imputazioni che loro si fanno in materia di perversa morale: che sarebbe un traviar troppo importunamente il voler discendere al particolare di queste imputazioni, e dimostrarne la calunnia: che potrà essere fatica di altro tempo, e si potranno far vedere maligni-*

lignità così inaudite, che gli uomini savj ne trasecoleranno, e dubiteranno, che sia uscito dall' inferno il Demonio medesimo Padre de' calunniatori, ec. Per tal guisa, se parlano con ingenuità, e buona fede, vanno ingannando miseramente se stessi, deludono la credulità della gente semplice, e idiota, e continuando a seguire i loro Dottori *classici*, *infallibili*, *e di autorità superiore ad ogni eccezione*, riempiono delle loro ree perniciose dottrine il Mondo. Per il che non può se non essere cosa sommamente giovevole, e necessaria il mettersi a convincere di falsità i vani loro divisamenti, ed esporre in comparsa gli errori di quei sì applauditi, e venerati Scrittori, in cui sono realmente caduti: e di essi un saggio non picciolo ne ha dato, oltre moltissimi altri, il P. Daniello Concina nella Raccolta diretta al P. Noceti di sopra trecento proposizioni false, e scandalose, cui nulla han saputo replicare finora: e ne darò io stesso nelle presenti lettere sopra di alcune sole particolari materie.

L' ultimo motivo, e forse il più urgente di tutti gli altri, di trascrivere specialmente da' Gesuiti le perniciose morali dottrine è questo: che da loro resulta il maggior danno, che ne prova la Cristiana Civile Repubblica. Se i loro libri di Morale ne stessero, come quei di molti altri, chiusi, e sepolti in qualche angolo delle librerie, forse sareb-

be miglior consiglio lasciarli ivi godere dei sempiterni loro riposi, senza prendersi gran pena degli errori, che contengono: poichè non sarebbero di nocumento. Ma la cosa non passa ella così. Siccome i Padri della Compagnia hanno scritto più di tutti gli altri sulle materie di Teologia Morale, e con miglior ordine, e maggior estensione trattate le questioni, che ad essa appartengono, così i loro libri più girano per le mani di tutti, e più sono comunemente letti, e studiati. Essi sono i più d'ordinario citati nelle Opere de' Moralisti per dar maggior peso alle opinioni colla loro autorità. Con essi s'istruiscono i Parrochi, e Confessori per l'esercizio de' sacri loro ministerj: con essi si decidono i casi, che sogliono occorrere alla giornata, e si formano da altri Somme, Compendj, e volumi di questo genere: colle loro dottrine si allevano i giovani ne' Collegj, e si ammaestrano ecclesiastici, e secolari ne' Seminarj, e nelle scuole. Queste si difendono nelle molte Università, di cui hanno i Gesuiti il governo: e queste servono alla direzione de' Grandi del secolo, e alla condotta di una grandissima parte del popolo Cristiano, il quale abbagliato dal lustro, e splendore della Compagnia, riceve le dottrine de' suoi Scrittori, come altrettanti oracoli, e come sicure regole dei costumi. Io qui nulla avanzo, che non sia pur troppo vero, e di cui i Gesuiti mede-

desimi non ne convengano pienamente, anzi non se lo ascrivano a gloria. Così il P. Moja vanta nella Prefazione del suo libro pubblicato col nome di *Amadeo Guimenio*, che *Jesuitarum doctrinæ lacte omnes fere Theologiæ Professores a tyrocinio mulcentur*. Così il P. Escobar *in idea operis*, affine di rendere più rispettabili le sue risoluzioni, protesta di nulla avere scritto nell' Opera sua morale, *quod Societatis Jesu non acceperit a Doctore*, ovvero *ex Societatis Schola*. Così il P. Balla nella prima sua lettera suppone qual cosa certa, e fuori d' ogni dubbio, che i libri Morali de' Gesuiti *son quelli, che hanno spaccio, che vanno per le mani di tutti, e di cui valgonsi comunemente i Parrochi, e Confessori*. E così per lasciar da parte simili altre loro testimonianze, il P. Giacomo Sanvitale racconta con gloria gli applausi, e le lodi, onde sono accolti dal Pubblico *i PP. Sanchez, Castropalao, Lessio, Laimano, ed altri simili*, con aggiugnere, *che si proseguisce più che mai dai Legali, dai Canonisti, dai Professori della Morale ad istruirsi ne' libri de' Gesuiti, e produrli nella decisione de' casi, che si fanno correre per la decisione delle controversie*. Or posto ciò non è egli più che evidente, che per dar saggj di pericolose dottrine, da questi Autori specialmente si devono prendere, che più corrono per le mani, che sono più letti, e

più ben accolti dal Mondo [a], e con ciò spargono più facilmente il contagioso veleno, affinchè il pubblico abbia a guardarsene con diligenza, e da chi si deve, possa applicarvisi l' opportuno rimedio per impedirne gli effetti maligni, che ne derivano?

Tali sono i principali motivi, che giustificano pienamente, per quanto posso credere, la mia condotta su questo particolare, e i quali mi persuado, che saranno riconosciuti per fondati e legittimi da' saggi lettori, e dagli stessi Gesuiti almeno più moderati, e discreti. Tuttavia, se altri di questo illustre Corpo nulla troveranno di sodo per contraddirvi; ben ho fondamento di temere, che non lascieranno di trattarmi coi più aspri modi, considerando ciò, che hanno fatto sul lo stesso argomento per il passato con altri, che esposero le false, e corrotte dottrine dei loro Autori, e ciò, che fan di presente negli Opuscoli, che van pubblicando. Ella è cosa per verità degna non solo di biasimo, ma

[a] Quei, che vorranno cavillare su tutto, forse mi opporranno alcuni testi di Gesuiti Scrittori da me in qualche luogo recati, che non vanno per le mani del comune. Ma, oltre che questi son pochissimi in paragone di tanti, e tanti altri, la materia trattata mi diede motivo di non trasandarli.

fina di essere ancora compianta con amare lagrime, il vedere persone Cristiane, e Religiose acciecate a tal grado dall' impegno di sostenere la gloria, e il decoro de' proprj Scrittori, che per quanto siano chiare, e lampanti le ree sentenze, che hanno insegnate, e si espongono al Pubblico, non vogliono mai indursi a farne l' umile, e schietta confessione; anzi grandemente s' infuriano contro quei, che le producono alla luce, si scagliano pieni di cruccio, e di dispetto sopra di loro; e con tuono di voce il più risoluto, e più franco gli trattano *da nemici pessimi della Compagnia, agitati dalle più furiose passioni di astio, e livore, da uomini empj, e iniquissimi, da calunniatori maligni, da impostori sfrontati, che ingiuriano, e scrivono con mala fede, che impongono testi tronchi, alterati, corrotti*, senza averne di ciò altro fondamento, se non se quello, che si fingono a capriccio, o lor rappresenta la passione di far ad essi perdere ogni credenza nel pubblico di quanto sinceramente, e fedelmente rapportano. Tanto hanno fatto con moltissimi nel passato, e nel presente secolo, e ultimamente col P. Concina, e con tutti quei, che condannarono le loro opinioni; e ne abbiamo un fresco chiarissimo esempio negli Opuscoli, che stampano di presente. Laonde non posso promettermi, che non siano per fare lo stesso con me. Ma io, senza punto sgomentarmi, lascierò

che essi dicano quanto lor piace, e rimetterò al giudizio del Pubblico la mia causa, e solo gli avvertirò di alcune cose, che stimo necessarie, affinchè non abbiano qualche apparente motivo di accusarmi, o farmi rimproveri. La prima è questa. Per quanto la mia coscienza rende testimonianza a me stesso, io posso assicurare in qualunque miglior maniera, ed essi, ed il Pubblico di avere trascritte le sentenze, che rapporto, con tutta la buona fede, e sincerità dell' animo mio; nè ho preteso mai di punto alterare le dottrine degli Autori, da cui le ho prese, ma di esporle unicamente giusta quel senso, che naturalmente presentano a chi legge, e alla mia mente comparve essere di loro proprio, e legittimo. A tal oggetto ho poste nel fine della pagina le sentenze latine degli Autori, che nel corpo recito d' ordinario in linguaggio italiano. E' vero, che nella traduzione, non istò sempre attaccato alle materiali parole del testo latino: sempre però conservo il sentimento dell' Autore, che o resulta dalle sue parole, o è tale, posto il sistema probabilistico da lui adottato. Per non rendere troppo prolissa, e nojosa la relazione, mi astengo spesse fiate dal recitarli interamente, e produrre le ragioni, dovendo bastare ad ognuno, che cerchi la verità, e non i vani e soverchj litigj, che nessuna sentenza all' Autore si ascriva, la quale non sia stata da lui

lui veramente insegnata. So che gli Avversarj sogliono quindi prender occasione di avanzare mille soffisticherie sulla mente degli Autori, onde si studiano d' imbrogliare il senso loro naturale, e legittimo. Ma io consapevole della mia buona fede nella recita sufficiente de' testi, ho giudicato meglio di non badarvi, che renderne sommamente tediosa, e stucchovole la narrazione. Per lo stesso motivo ritrovando in essi altri Autori citati, come suol farsi ne' libri de' Casisti a conferma delle opinioni, io mi attengo d' ordinario alle loro citazioni, senza farne l' esame, che stimo superfluo all' effetto da me preteso: poichè, comunemente parlando, non v'ha tra i lettori, chi le ponga in dubbio, e non le riceva come sincere, e fedeli. Ben è vero, che qualche volta ne avverto la falsità, e specialmente trattandosi delle citazioni dell' Angelico Dottor S. Tommaso, di cui si fa un grande abuso da' Probabilisti. In somma su questo punto importantissimo della *sincerità*, e *fedeltà* ho tutta la sicurezza di avere adempito al mio dovere: nè gli avversarj possono darmi accuse su d' esso, se non con una somma ingiustizia, e aggiugnerò ancora, se non con riputarmi un insensato, ed un pazzo da catena: attesochè tale esser dovrei in realtà, se, mentre mi è noto lo studio attentissimo, che usano, per disaminare, e squittinare ogni sillaba delle sentenze, che si rife-

riscono, volessi a bello studio alterare o falsificare qualche testo, che mi sarebbe infallibilmente da loro opposto, e reso al Mondo palese con estrema mia confusione, e vergogna, e con evidente pregiudizio di tutti gli altri fedelmente trascritti.

Così pure mi persuado di non aver mancato ad un altro dovere, cioè di adoperare la diligenza, e attenzione necessaria per assicurarmi e de' testi, e della mente degli Autori, per non aggravarli contro ragione di false perniciose dottrine. L' Autore *del Reo ec.* va dicendo nella Prefazione, che *quando si tratta di screditare i Gesuiti*, *si ricorre al solito arsenale delle lettere Provinciali*, *e di qualche altro libro di questo carattere*. E lo stesso dicono parimente altri di loro. Intorno Pascale pretendono gli Scrittori della Compagnia, che sia stato infedele nella relazione de' testi, e si sforzano di farlo comparire un calunniatore. Ma la verità è, che su questo particolare non han fondamento di così trattarlo, ed io per la verità del fatto ho recati nel 5. *Tomo delle lettere*, *lettera* 35. riprove sì convincenti, che non ammettono risposta, nè in fatti veruna finora se n' è assegnata. Tuttavia non ho voluto fidarmi di lui in alcuni testi spettanti alla materia che tratto, i quali sapeva essere pure stati da lui mentovati, ma ho giudicato di dovere consultare i fonti, leggere, ed esaminare i testi, e rilevare

qual

qual fosse realmente la lor dottrina. Laonde, se alcuni testi ritrovano in Pascale, da me altresì riportati, tengano per sicuro, che da lui non gli ho presi, ma dai libri originali, che ho letti: e dalla conformità del rapporto ricavino anzi un nuovo argomento della fedeltà di Pascale. Io non nego però, anzi ingenuamente il confesso di averne riferiti alcuni sull' altrui fede: Ma questi sono assai pochi; nè gli ho riferiti, se non da Autori, della cui fedeltà, e diligenza non può dubitarsene, o dopo di essermi col riscontro di altri pienamente assicurato, che nulla imponevano, che fosse alterato. Nulladimeno, se o in questi pochi, e negli altri moltissimi da me veduti *in fonte* fossi caduto in qualche sbaglio, o non mi fossi apposto al senso legittimo, io di presente gli ritratto, e prontissimo mi dichiaro a ritrattarli più solennemente, quando si discopra l'errore, siccome feci nel fin della Lettera 38. T. 5. sopra uno sbaglio innocentemente commesso nel riferire un testo di Bannez, il quale fu da me corretto, tosto che me ne avvidi, senza che mi fosse stato prima rinfacciato da alcuno.

Sopra di ciò mi occorre di avvertire un' altra cosa, ed è quella medesima, che ricercò il P. Balla da me, e non adempì poscia egli stesso, comunque io l'avessi onninamente ubbidito, cioè che volendo qualcuno rispondere a questa mia Opera, non si trattengano

a li-

a litigare su qualche fatto di poco, o nessun conto, su qualche espressione forse non ben misurata, o su qualche circostanza, che non varia il sentimento dell'Autore: e così pure, se per avventura riuscisse a taluno di ritrovare qualche fallo da me accidentalmente commesso, non si creda egli perciò, nè pretenda di dare a credere agli altri, che desso sia *bastante a dover far perdere ogni credito a queste mie Lettere*. Tanto per appunto pretese in altra occasione il mentovato Scrittore, dopo di avere rilevato un errore da lui supposto, il quale non era in effetto, siccome ho mostrato, se non una certissima verità. Ma se anche lo sbaglio fosse vero, e reale, ed io avessi, per cagion di esempio, mal inteso, o spiegato il sentimento di qualche Autore, questo non può recar pregiudizio all'Opera intera: ed è necessario per rispondere adequatamente, che disaminati o tutti, o almeno la maggior parte de' passi principali dell'Opera, provino, e diano a conoscere con prove convincenti d'avere in essi traviato dal vero, e imputati agli Autori que' sentimenti, che non ebbero pensiero di esprimere. Imperocchè se in due o trecento testi, che apporto riuscisse loro di rinvenirne anche otto, o dieci non esposti a dovere, chi non vede che gli altri, su cui nulla poterono essi fondatamente replicare, sarebbero più che sufficienti a dimostrare il danno gravissimo, che resulta al ben pubbli-

co,

co, e agli Stati dalle dottrine de' Casisti?

Finalmente se i miei Avversarj tentar volessero l'impresa di confutare queste lettere, e difendere il credito degli Autori, che si figurassero per esse pregiudicato, io quanto so e posso gli prego, che nell'esame, e discussione de' testi, o delle osservazioni, che vo tal volta facendo, procedano senza artificj, doppiezza, dissimulazioni, e raggiri, ma con quella schiettezza, e sincerità, che deve essere il carattere proprio di persone oneste, e Cristiane, e spezialmente Religiose. Io lo dirò liberamente, perchè ne son convinto dall' evidenza de' fatti: In parecchj dei loro libri, che o diedero, o vanno dando alla luce, non vi ritrovo nè candore, nè buona fede, nè amore del vero: ma unicamente una passione, uno studio continuato di travisare le cose, di supplire coll' arte alla ragione, di sorprendere la mente degl' ignoranti, di soverchiare in qualunque modo venga lor fatto, i pretesi loro avversarj, e per tal guisa sostenere il decoro e l' onore, come si danno a credere, della Compagnia. *Tutte le ragioni che apportano*, dirò col Venerabile Monsignor di Palafox (a) *sono formate non già da un discorso retto, e legittimo, ma dalla passione, e dal disgusto, che provano, per il quale, siccome cade in perso-*

(a) Lettera al P. Orazio Carochi.

sone di sottile intelletto, vanno cercando ragione all' inganno: e prima concepiscono avversione, e abborrimento a chi contraddice alle loro idee; e poscia si adoprano a ricercare ragioni; e perchè lor mancano quelle, che naturalmente suggerisce la verità, si appigliano alle sofistiche, e con fallacie, cavillazioni, finzioni, e simili altri artifizj i più sconvenevoli, procurano d' ottenere l' intento, che si sono prefisso, almeno presso il comun della gente, la quale non è capace di discernere il vero dal falso così colorito, e mascherato. Di questi loro artificj, onde ricoprono l' inganno, io ne ho dato saggi bastanti ne' sei Tomi delle mie lettere, e ne' due delle *Osservazioni*, spezialmente nella *Prefazione*, a cui rimetto il Lettore. Onde altro quì non farò se non rinnovare ad essi la mia preghiera di non prevalersi dei medesimi, volendo rispondere a queste lettere, le quali, siccome furono certamente scritte da me con sincerità, e buona fede; così è ben dovere, che colla medesima sincerità, e buona fede siano impugnate da loro.

Nota

Nota di alcuni de' Principali Autori riportati nell' Opera presente, e delle edizioni dei loro Libri.

P. Thomæ Sanchez *Oper. Moral. in Præcepta Decalogi*. Parm. 1723. ex Typogr. Pauli Monti.
Joannes Azorius *Institutiones morales* edit. Lugduni 1625. & Cremonæ 1622.
Leonardus Lessius *de Justitia, & jure*, edit. Lugd. 1653. & Venet. 1617.
Ludovicus Molina *De Justitia, & jure*, Colloniæ Allobrogum 1733.
Ferdinandus Castropalao, *Opus Morale*, Lugduni 1669. e 1682.
Franciscus Suarez &c. Ven. ap. Sebast. Coleti 1740.
Gabrielis Vasquez *Opera Moralia*, Lugduni Sumptibus Jacobi Cardon 1631.
Paulus Layman, Venetiis 1662. e 1706.
Thomas Tamburinus &c. *Explicatio Decalogi &c.* Venetiis 1707. Sumptibus Societatis. A questa edizione vanno pure annessi varj Opuscoli; *De Confessione, de Communione &c.*
Gregorius de Valentia &c. Ven. apud Juntas 1608.
Antonius de Escobar *Universa Theologia Moralis*, Editionis Lugduni 1659.
Ejusdem *Summa &c.* Venetiis apud Paulum Balleonium 1645. Alle volte ho seguita l' edizione di Lione. Si rifletta che in circa 50. edizioni, che fatte furono di tal Somma, vi sono state fatte variazioni ec.
Hermanus Busembaum, & Claudius la Croix &c. Venetiis apud Nicolaum Pezzana 1718. 1734. & ex nova ultima editione Veneta.
Francisci Amici *Theologia &c.* Editionis Duaci, & Antuerpiæ.
Patritius Sporrer &c. Ven. ap. Nicol. Pezzana.

Ca-

Carolus Antonius Casnedi, *Crisis Theologica*. Ulissipone 1711.

Vincentius Filliucius, *Moralium Quæstionum &c.* Edition. Coloniæ 1729. & Lugdun. 1633.

R. P. Salmaticenses &c. *Cursus Theologiæ Moralis*. Antuerpiæ apud Jacobum Meursium 1682. & Venet. apud Nicolaum Pezzana 1714.

Dominicus Viva. *Trutina Theologica &c.* Patavii ex Tipographia Seminarii 1709.

Matheus Moja sub nomine *Amadei Guimenii*. Valentiæ, & Lugduni.

Ejusdem *Quæstiones selectæ*. Colon. Agrip. 1702.

Honoratus Fabri, *Apologeticus Societatis*. Coloniæ 1672. & Lugduni 1670. Questa edizione è mancante di molto.

Apologia de' Casisti (del P. Pirot) edizione di Parigi, che fu la prima, e poi di Colonia.

Giacomo Sanvitali. *Spiegazione breve ec.* Luc. 1745.

Dello stesso, *Raccolta di varie proposizioni ec.* in Aquileja 1748.

Lettere di Eugenio Apologista, cioè del Padre Gasparo Giuseppe Gagna. Lubiana 1745.

Ne tralascio molti altri: e solo avvertirò, che nella relazione di tanti Autori, e spezialmente nella citazione de' Capi, e de' Numeri ec. potrebbe essere succeduto qualche sbaglio innocente o dell' Autore, o del Copista, o dello Stampatore.

TA-

TAVOLA DELLE LETTERE

ED ARGOMENTI DELLE MEDESIME.

VOLUME PRIMO.

LETTERA PRIMA,

ARGOMENTO.

Ritratto del Sistema Probabilistico, e della sua connessione colle larghe, e perniciose Dottrine de' Casisti.

NOBILISSIMO SIGNORE.

18. Marzo 1760.

I. BEn m' avvidi della forte impressione, che produsse nell' animo di V. S. Illustrissima il discorso, che ebbi l'onore di farle nel prossimo passato mese di Febbrajo intorno i gravissimi danni, che risultano alla Civile Repubblica dalle rilassate dottrine de' moderni Casisti: e la premura grande, che dimostraste, di averne una più esatta, e distinta contezza, pienamente mi persuase di non potervi far cosa più gradevole, e di vostra maggiore soddisfazione, quanto di dichiarar alquanto più le materie, soltanto allora di fuga, e confusamente accennate, e stenderle sopra di alcuni fogli, affinchè poteste coll' alta mente vostra meditarle a bell' agio, e farvi quelle serie riflessioni, che giudicaste più opportune e necessarie per impedire dal vostro canto il corso a tali perniciose dottrine. Eccomi dunque tutto disposto ad appagare queste giustissime brame vostre, anzi, dirò meglio, ad ubbidire ai vostri venerati comandi: giacchè per tali riconosco, e devo riconoscere, anche i semplici vostri desiderj a me con quella gentilezza, che è di voi propria, significati. L'impresa, cui perciò mi accingo, non può veramente non essermi di grande applicazione, e fatica, attesi i molti, e molti libri, che a tal effetto convienmi di leggere, ed esaminare attentamente, per assicurarmi e delle sentenze, e della mente degli Autori, e non attribuire ad alcuno,

se non se quello, che abbia realmente insegnato. Ma tal fatica dolce, e leggiera me la rende il pensiero d' incontrare il genio di V. S., e il riflesso da voi stesso suggeritomi, che possa riuscire di qualche utilità al pubblico bene dello Stato. A scemarmi eziandio in parte codesta fatica servirà il ragguaglio, che si è dato delle large, e perniciose dottrine de' Casisti nel fine del primo Tomo del *Trattato della Regola prossima delle azioni umane*, nel quale, oltre le molte proposizioni scandalose, e lasse, che sono di un sommo pregiudizio alle coscienze, e al bene spirituale de' fedeli, non poche altresì ne furono distese pregiudiziali al ben pubblico, alla società umana, e ai diritti inviolabili de' Sovrani. Su d' esse, benchè già da due anni siano passate sotto gli occhi del Pubblico, e de' medesimi avversarj, non v' è stato, che io sappia, alcuno, che abbia contraddetto, o creduto di poterle criticare, siccome alterate in qualche conto, o non esposte con tutta la debita fedeltà. E questo loro silenzio dà un sodo fondamento di credere, che l' attenzione, e diligenza, che ha usato l' Autore nell' esporle, abbia avuto l' effetto da lui preteso, sicchè nessuno degli Autori citati sia stato indebitamente aggravato. La stessa diligenza, e attenzione procurerò di usare in tutte quelle, che sono per produrre di nuovo, premendomi sommamente di nulla esporvi, che non corrisponda esattamente alle parole, e al senso dagli Autori preteso, quantunque per evitare la noja, che recano i lunghi testi, non sia spesse fiate per trascriverli intieramente.

II. Ma quali saranno principalmente gli Autori, donde sono per estrarvi le Dottrine, che giudico di gravissimo danno allo Stato? Io vel dirò, Signore, con tutta la schiettezza, e libertà. Quando io trattar voglia a dovere l' argomento, che prendo per le mani, mi trovo astretto da una precisa necessità di produrvele massimamente dagli Autori di un Ceto Religioso, che io per altro venero, e stimo per molti titoli. Confesso ingenuamente, che eziandio molti altri Autori d' ogni Ceto, Domenicani, Francescani, Carmelitani, ed anche del Clero secolare, hanno inse-

grate,

gnate, almeno in parte, le medesime perniciose dottrine. Contuttociò motivi urgentissimi, che già altrove ho divisati ampiamente, (*a*) non già astio o passione alcuna mi obbligano a recarle dai libri di loro, anzichè d'altri, cioè, per quì darvene un cenno, prima, perchè essi sono, che sopra degli altri moderni si vogliono *Classici*, *gravi*, *e idonei a costituire probabili*, e lecite le opinioni, che insegnano: Secondo perchè in altri Ceti non si scorge quell'ardore ed impegno, che vedesi ne' Religiosi della Compagnia per la difesa dei loro Scrittori, e delle larghe dottrine, da essi insegnate, che anzi gli altri o hanno di già abbandonate, o vanno abbandonando in folla per seguire più giuste, e sane dottrine. Terzo, perchè i libri dei Teologi Moralisti della Compagnia sono quelli, che più vanno per le mani di tutti, e più sono letti, e studiati per la direzione della propria, e delle altrui coscienze: onde il contagio delle perniciose loro sentenze più facilmente propagasi, e reca maggiori danni. E finalmente perchè, almen di presente, non v'ha altro Corpo Religioso, o secolare, se non la Compagnia, che sia impegnato a difendere, e sostenere quel generale sistema, che dà alle larghe opinioni corso e vigore, e le rende nella pratica lecite e oneste; del quale perciò è necessario, che io ve ne dia una breve bensì, ma insieme chiara, e distinta notizia, prima di esporvi sotto gli occhi le particolari dottrine, che sono di pregiudizio al bene dello Stato.

III. Questo generale sistema, *Probabilismo* comunemente si appella; sistema, che Personaggi i più dotti e più ragguardevoli del Mondo Cristiano hanno riconosciuto e dichiarato *la radice*, *e l'origine delle maggiori corruttelle: un veleno universale delle rilassate opinioni: un principio sedizioso, che induce disordini immensi nello Stato, e società civile, la Madre sciagurata degli altri errori de' Casisti, sorgente pestilenziale, donde prendono corso le più ree e strane sentenze, pianta la più mortifera, massima la più empia, dottrina, che non è, nè di Dio, nè di Gesù Cristo, nè degli*

 Appo-

(a) Nelle Lett. *Teolog. Morali*.

Appostoli, *nè della Chiesa* (*a*). Questo è quel sistema, dice il sapientissimo Tirso Gonzalez Generale della Compagnia, che *promptum omni ferme licentiæ præstat patrocinium*. Senza di esso, soggiugne un altro P. Gesuita (*b*), le ree sentenze, che si affacciano ne' libri de' Casisti, non sarebbono di grave danno per ciò, che riguarda la pratica, *non magnopere nocerent in praxi*: attesochè non altri ardirebbero di praticarle, se non coloro, che le giudicassero vere, i quali sarebbono assai pochi. Ma animate dallo spirito del *Probabilismo*, pronte si rendono, ed espedite alla pratica, presso eziandio di coloro, che le giudicano *false*, ad essi bastando, che siano *probabili*: poichè dai Probabilisti odono assicurarsi, che ogni opinione *probabile* sia lecita, e sicura in coscienza. *At animatæ anima illa expeditæ sunt ad praxim, etiam apud illos, qui judicant esse falsas*: *quandoquidem eas saltem probabiles vident*: & *omne sic probabile esse usu licitum audiunt*. Giacchè dunque sì grande è la connessione di questo maligno sistema colle particolari opinioni perniciose allo Stato, che son per esporvi, soffrite, Signor mio, che ve ne premetta brevemente una semplice veridica notizia, e ne formi il naturale ritratto con quel pennello, e colori, che mi somministrano i più applauditi tra i Probabilisti della Compagnia.

IV. Qualora trattandosi di qualche o pubblico, o privato vostro affare, vi si presentano alla mente da una parte, e dall' altra fondamenti, o ragioni di ugual peso, e importanza, che fate voi, Signor mio, in questo caso? Qual dimanda! Parmi di sentirvi rispondere con isdegno. Ella è cosa troppo evidente, che sospendo allora, e devo sospendere il mio giudizio, fintanto che non abbia ritrovati più forti, e pesanti motivi, i quali mi determinino all' una piuttosto, che all' altra parte: e sarei un imprudente, e mentecatto se operassi altrimenti. Voi la pensate bene, Signo-

(a) Queste e altre son tutte espressioni, onde hanno caraterizzato il Probabilismo i Prelati più dotti e pii della Francia, Fiandra, Spagna ec. Vegganfi i libri citati.

(b) Il P. Egidio Estrix.

Signore. Ma non così la pensano i difensori del moderno sistema. Essi tutti d'accordo insegnano, che concorrendo uguali fondamenti in due contradditorie opinioni circa l'onestà dell'azione possa ognuno appigliarsi a quella parte, che più gli aggrada; non solo senza peccato, ma ancora con merito dinanzi a Dio: *ut quamcumque duarum viarum* [dice l'Escobar (*a*)) *primo diversarum homines inierint, recta tendant ad superos*.

V. Questo tuttavia è poco. Imperocchè vogliono parimente lecita ed onesta l'azione pratica al confronto eziandio della sentenza contraria, benchè questa sia più probabile, e più probabile con evidenza: *licitum esse*, dice il P. La Croix cogli altri comunemente, (*b*) *operari secundum probabilem, licet evidens sit oppositam esse probabiliorem, uti habet communis*. Mi spiegherò con un esempio. Si tratta, se un privato possa levare dal mondo o col ferro, o col veleno, chi insidia o alla sua vita, o alla sua riputazione, o alla sua roba. (Non vi stupite, Signore, se di tal esempio mi servo: poichè questa di fatto è una delle questioni, che trattansi da moderni Casisti con varietà di opinioni). Or dunque fingiamo, che taluno disaminandola, conosca e si persuada essere, non che soltanto in qualche guisa *probàbile, ma evidentemente più probabile*, di non potere in coscienza togliere la vita all'insidiatore; ei nondimeno può seguire la sentenza contraria, ed ucciderlo senza scrupolo di peccato.

VI. Oltre questa un'altra conseguenza ne cava il P. La Croix, che è pur comune tra i Probabilisti, cioè, che ad ognuno sia lecito di andare in traccia, e consultare più persone riputate *dotte e pie*, finchè qualcheduna ne ritrovi che *probabilmente* lo scusi dall' obbligazione, per esempio di restituire. 2. *licitum esse cuivis consulere plures homines, qui habentur communiter probi, & docti, inquirendo, an forte inventurus sit aliquem PROBABILITER excusantem v. g. ab obligatione restitutionis*. E ciò, che

(a) T. I. Theol. Mor. in Prolog.
(b) Lib. de Consc. n. 101.

dice *della restituzione*, si estende a tutti gli altri casi, intorno i quali, dopo di avere ritrovati più Teologi, che non sono favorevoli al genio suo, uno finalmente ne incontra, il quale pratico dei libri de' Casisti, e delle opinioni *probabili*, glieli dà *probabilmente* per leciti, e onesti. Laonde nel caso proposto, troverà senza dubbio qualcuno, che giudicherà essere *probabilmente* lecito l' omicidio per la conservazione del suo onore, e della sua riputazione; e però potrà sulla sua parola francamente, e senza scrupolo ridurlo all' esecuzione.

VII. Ma ecco un' altra conseguenza della generale dottrina del Probabilismo, rapportata dal P. La Croix al *n.* 371., che possa ognuno variare a talento nella scelta delle contrarie opinioni probabili: lo che dichiara coll' esempio di qualche tributo imposto dal Principe, circa la giustizia del quale siavi opinione *probabile* dall' una, e dall' altra parte. In tal caso, se alcuno sia insiememente esattore dei Tributi, e negoziante, può in qualità di *Esattore* seguire la sentenza di coloro, che *giusto* l' affermano di esigerlo dagli altri: e in qualità di *negoziante*, seguire l' opposta, che *ingiusto* lo crede, e lasciar di pagarlo. *V.g. si probabile sit vectigal esse injuste impositum; si simul sit & exactor vectigalium & mercator, dicunt te posse vectigal ab aliis exigere, veluti juste impositum; & tamen te ipsummet non teneri solvere, tamquam injuste impositum*. Il P. Tamburino dichiara lo stesso con due altri esempj nel *lib.* 1. *in Decal. cap.* 3. §. 5., ove dimanda, *an liceat modo unam, modo alteram sententiam in eadem materia sequi*: „ E' probabile, dice, che si possa compensar „ col danaro l' infamia ricevuta: posso io, che oggi „ vengo da un altro infamato, pretendere, e volerne „ da lui la compensazione in danaro: e dimani, o pur „ anche oggidì, io stesso, che infamo un altro, ricusar di compensare col danaro la fama, che ho tolta. „ E' probabile altresì, che essendo la causa *semiplene* „ *probata in judicio*, sia lecito al Reo di rispondere al „ Giudice con equivoco, o restrizione, ed eludere per „ tal guisa la sua dimanda: è probabile ancora non es-

„ sere

„ ser ciò lecito : posso io che son *reo*, valermi oggi „ dell equivoco, e restrizione : e dimani, essendo per „ avventura creato *Giudice*, costringere il reo a non ris- „ pondere equivocamente, ma confessare con ischiettez- „ za la verità ? „ *Hæc*, soggiunge poi, *& innumerabilia ejusdem generis hic in controversiam vocantur :* E cosa risponde per risolvere la controversia? Che può farsi tal variazione a suo piacimento con alcune condizioni, che assegna, e non cangiano lo stato della questione : perchè è in nostro arbitrio seguire qualunque opinione praticamente *probabile*, *in nostra libertate est sequi quamcumque opinonem practice probabilem* : e seguendola sempre si opera prudentemente.

VIII. Vi sembrerà questa facilmente, Signore, una assurdità di opinare la più biasimevole. Ma che direte se il moderno sistema vi permettesse di seguire l' opinione, che vo stesso giudicate esser *falsa*, e falsa vela dimostrano motivi i più convincenti, e più forti, purchè da altri sia riputata *probabile* ? Di tanto ve ne assicura il P. La Croix, e vi suggerisce il modo, onde formare il dettame di coscienza, ed operare prudentemente, e senza peccato. Eccolo : „ io veramente giudico che que- „ sta opinione sia *falsa* : nulladimeno non essendo ciò „ certo, ed insegnandola Autori più sapienti di me, „ che possono rendere le opinioni loro *probabili*, mi ac- „ comoderò in questo caso al loro parere, senza riguardo „ a quanto io stesso ne penso (*a*). „ Laonde nel caso addotto, comunque taluno sia persuaso esser falsa l' opinione, che fa lecito di togliere dal mondo, chi insidia o al suo onore, o alla sua roba, potrà tuttavia formando il detto dettame, ridurla lecitamente alla pratica.

(a) *Judico quidem opinionem illorum esse falsam : quia tamen hoc mihi incertum est, & Authores me sapientiores, qui opinionem possunt reddere certo probabilem, dicunt illam esse veram; ego quoad hanc opinionem me accomodabo illis, & interea præscindam a directa opinione mea. Ita absolute tenent Azorius, Vasquez &c. n.* 377.

tica. A conferma della sua risoluzione apporta il La Croix l'autorità de' piu accreditati Probabilisti, dell' Azorio, del Vasquez, del Lessio, del Valenza, del Sanchez, del Tamburino, del Salas &c. *aliique plurimi*, aggiugne, *& gravissimi Authores &c.*

IX. Giacchè però fa egli menzione speciale dei P. P. Sanchez, e Tamburino, piacciavi, Signor mio, di ascoltare su questo soggetto le loro parole. Il P. Tommaso Sanchez dopo di avere nel *lib. 1. c. 9. in Decal. n. 6.* definita *l' opinione probabile* esser quella, *quæ ratione alicujus momenti nititur, ita tamen ut pro opposita parte nihil convincens sit*, soggiugne tosto col P. Valenza, che l'opinione rimanga *probabile*, quando ancora aluno si persuadesse, che le sue contrarie ragioni fossero onninamente insolubili; perchè non deve col privato suo giudizio stimare *improbabile* l' altrui sentimento, mentre, dice, succede di sovente, che si trovino soluzioni, e risposte, che parevano affato impossibili. „ Licet quis rationem „ peculiarem habeat contra oppositam sententiam, quam „ ipse solvere nequit, & sibi solvi non posse videatur; „ non ideo censere debet oppositam aliorum sententiam „ *improbabilem esse, ut eam sequi nequeat*: quia solo suo „ judicio non debet aliorum sententiam improbabilem „ judicare. Eo vel maxime, quod sibi persuadere debet „ quotidie contingere subito invenire solutionem ratio„ num quas quis ineluctabiles putabat, aut ab aliis faci„ le solvi. „ Per tal guisa, Signore, non v' ha motivo sì efficace, e sì convincente, che possa indurvi ad abbandonare come false ed improbabili le opinioni favorevoli alle vostre voglie, e inclinazioni, quando sianvi Autori che le sostengano: poichè sempre vi potrete persuadere, che questi sapranno applicarvi la risposta, che voi affatto ignorate, anzi giudicate *impossibile*.

X. Lo stesso insegna, oltre parecchi altri, il P. Tamburino nel capo cit. §. 3. parlando di un Dottore, il quale dia per probabile qualche sentenza con ragione di nessun peso. „ Si hujusmodi Doctor, dice, *ratione alicujus* „ *momenti non fulciatur*, idque doctus animadvertat, „ non

„ non valet illius sententiam *regulariter* excipere, cum ta-
„ men possit *indoctus*... Dico *Regulariter*. Nam potest
„ contingere, ut ille rem serio tractans sit adeo doctus,
„ ut tibi liceat prudenter judicare rationem illius firmam
„ esse, sed minus a te penetratam, vel notam: & item
„ judicare ipsum rationem in contrarium tibi probatissi-
„ mam facile posse diluere. In hoc enim eventu ejus opi-
„ nionem, utpote *extrinsece probabilem*, si amplectaris,
„ prudenter ages.„ Comecchè adunque la ragione recata
da qualche Autore a favore di una opinione sia creduta
frivola, e di nessuna importanza, l' uomo *imperito*, che è
a dire la massima parte del Mondo, potrà con franchezza
abbracciarla, e praticarla: l' uomo *dotto* poi non potrà
seguirla *regolarmente*. Tuttavia si rifletta bene, dice Tam-
burino su quel *regulariter*, riguardo dello stesso uomo *dotto*:
perocchè può accadere, che quell' Autore goda tal credito
di dottrina, e tratti seriamente la questione, che ezian-
dio l' uomo *dotto* possa formare un giudizio, che la sua
ragione sia ferma, e robusta, benchè vacillante gli paja,
e rovinosa: e persuadersi altresì, che i suoi argomenti
creduti *insolubili*, possano essere da lui facilmente disciolti:
e in tal caso potrà egli stesso seguire la di lui opinio-
ne, non ostante il privato suo giudizio, che gliela rap-
presenta *improbabile e falsa*. Con tal dottrina vi sarà appe-
na un solo tra gl' ignoranti, e tra' dotti, che abbracciare
non possa le rilassate opinioni, che s' incontrano ne' libri
di rinomati Casisti: e così si potranno lecitamente segui-
re da tutti le perniciose massime, che questi insegnano in-
torno gli omicidj, le calunnie, le compensazioni occulte,
gli equivoci, e restrizioni mentali, e giuramenti falsi, e
mille altre materie, quantunque sembrino assurde, ed im-
probabili. Poichè chi sarà mai, che voglia credersi più
dotto di un Sanchez, di un Vasquez, di un Lessio, di
un Viva, e simili altri Dottori, che le hanno insegnate?

XI. Il Tamburino medesimo ce ne porge di ciò un
esempio molto notabile nel §. 4. del detto libro *n*.7. Pro-
pone egli la questione, se litigando due persone sul posses-
so o diritto di qualche stabile, o fondo, e producendo a-

men-

mendue ragioni, e fondamenti uguali, possa il Giudice in questo caso decidere la lite a favore di un suo amico in pregiudizio dell' altra parte. Chi non dirà, che il far ciò sia contro le regole della giustizia, e della ragione naturale? Così in fatti l' intende il P. Tamburino: onde risolve qual cosa certa ed evidente, che il Giudice sia obbligato in tal caso a comporre amichevolmente le parti, o dividere ugualmente la cosa, giusta l' ugual diritto, che hanno: *Judex non potest, ut ego* CERTUM *puto, rem, cui maluerit, adjudicare, sed modo antedicto debet rem dividere. Ratio efficax mihi videtur &c.* Adunque, dirà taluno, Tamburino, dopo tal decisione da lui riputata *certa ed appoggiata ad una ragione efficace*, non potrà più giudicare *probabile*, e sicura in coscienza l' opinione contraria. Chi così la discorre, non comprende il sistema probabilistico. Udite ciò, che egli immediatamente soggiugne: *Dixi, ut ego* certum puto. *Nam propter extrinsecam bonorum doctorum authoritatem asserentium in hoc casu posse judicem pro suo amico, si maluerit, sententiam pronunciare, potes id ut probabile, si velis, amplecti.* E gli Autori da lui citati sono il P. Sanchez, Francesco de Lugo, Tezeda con altri, di cui non fa il nome. Sicchè a nulla serve pel Tamburino, che il suo giudizio della *falsità* di questa opinione sia *certo* e fondato sopra di una *ragione efficace*: poichè trovandosi Autori, che le difendono, tanto basta, perchè sia lecito di sottomettervisi, e seguire il loro parere, reso da essi *probabile*, e sicuro. Ritorniamo al P. La Croix.

XII. Due altre dottrine sul nostro argomento avanza quest' Autore, che scrisse per altro dopo le proposizioni dannate dalla Chiesa, e in un tempo, in cui si pretende il Probabilismo *moderato*, e *ristretto tra giusti confini*. Non solamente riconosce per sicura regola del costume l' opinione, che sia *certamente probabile*, ma quella ancora, che è soltanto *probabilmente probabile*, cioè, la cui *probabilità* se le nega da molti Probabilisti, benchè se le accordi dagli altri. Imperocchè avendo egli proposta *num.* 368. la questione: *utrum licitum sit sequi sententiam, quæ probabili-*

liter tantum est probabilis? Risponde, che tanto affermano, oltre i citati dal Tamburino, cioè Salas, Vasquez, Merola, Bardi, l'Ilsung, Banoltz, l'Ardeschino, Tamburino stesso, che assolutamente la difende *in omnibus casibus*; e conchiude in fine essere questa opinione probabile: *hæc sententia est probabilis*: e *probabile* la vuole altresì il P. Viva, e *probabile* pure deve ammettersi da tutti in generale i Probabilisti: perchè gli Autori, che la sostengono, sono tali e tanti, che rendono certamente *probabili* le loro sentenze. Si può mai di vantaggio estendere la probabilistica benignità, e libertà, che i moderni Casisti concedono nella scelta delle opinioni? Sì, ancora di più viene estesa.

XIII. Voi per avventura non ignorate, che Papa Innocenzo XI. condannò la sentenza, che asseriva poter essere regola delle azioni umane anche la *tenue probabilità*. E se bramaste sapere, qual s'intenda essere l'opinione *tenuamente probabile*, vel dirà il P. La Croix al *n. 366.*, cioè esser quella, che si appoggia ad un motivo sì leggiero, che non è degno dell'assenso dell'uomo saggio. *Tenue motivum non est prudens, nec dignum assensu viri prudentis*. Se è così, voi direte, dovrà il P. La Croix co' suoi probabilisti risolvere non esser mai lecito in caso veruno di seguire, e praticare siffatte opinioni indegne dell'assenso di un uomo prudente. Adagio, Signor mio. Risolve, è vero il P. La Croix, attesa la proposizione dannata, che non si possono seguire; ma vi aggiugne un *per se*: e questo *per se* vuol dire lo stesso, che si danno certi casi, in cui si possono mettere in pratica, malgrado la condanna del Papa, e l'imprudenza nell'abbracciarle da lui stesso riconosciuta. *Dixi, per se loquendo. Nam in gravissima necessitate, & quando opinio tutior non potest reduci ad praxim, licitum esset operari secundum opinionem tenuiter probabilem: neque ab Innocentio damnatur, uti recte notat Cardenas &c. quia necessitas gravissima quodammodo auget probabilitatem*. Laonde, secondo questa nobile decisione sarà lecito di seguire in certi casi un'opinione indegna dell'assenso dell'uomo saggio.

XIV.

XIV. „ Qual adito (esclama quì a tutta ragione un illustre consesso di Vescovi della Spagna riflettendo su tali massime insegnate da altri Casisti (*a*)) „ Qual vasto cam-
„ po non aprono mai codeste dottrine alla pratica delle
„ più improbabili, e stravaganti opinioni? Non è que-
„ sto un rendere lecito l' uso di tutte le proposizioni vir-
„ tualmente condannate dalla Chiesa, le quali non si
„ appoggiano, se non se a deboli e leggerissimi motivi?
„ Ammesso, che in casi di gravissima necessità si possa
„ abbracciare l' opinione anche *tenuamente probabile*, quai
„ disordini non ne son per seguire, non solo qualche
„ volta, ma ancora frequentissimamente: *immo frequen-*
„ *tissime*? Imperocchè costituito l' uomo giudice di se stes-
„ so, qual cosa più facile, ch' ei si persuada di ritrovar-
„ si *in urgentissima necessitate*, per cui possa seguire e pra-
„ ticare con sicura coscienza anche l' opinione di *tenue*
„ *probabilità*, specialmente che questi casi sono assai fre-
„ quenti ai tempi nostri, in cui tanto si teme di far cosa
„ dispiacevole alle persone potenti con qualche suo danno,
„ o si prevedono gravi pregiudicj o nell' onore e fama,
„ o ne' beni temporali? „

XV. Voi vi credete, Signore, che tutto v' abbia esposto il ritratto del sistema probabilistico: eppure non è così; mentre vi rimane ancora da riflettere ad alcune massime, o principj stabiliti da' Casisti, che lo rendono per mio credere, vieppiù velenoso, e nocivo sì al privato, che al pubblico bene. Dal fin quì detto, avrete di leggieri osservato, come la *Probabilità*, che nulla curando la verità, sola ricercano i moderni Casisti nelle opinioni, per essere regola delle azioni umane, tutta poi finalmente risolvesi nell' autorità dei Teologi, che la insegnano, siccome più distesamente altrove si è provato (*b*). Ma quanti devono essere, secondo essi, gli Autori per rendere l' opi-

[a) Nel Memoriale presentato alla Sede Appostolica. Vedi il *Trattato della Regola &c.*

[b) Nel Tratt. &c. parte prima &c.

opinione *Probabile!* Non vi pensaste, che ne richiedano qualche gran numero. Tre o quattro ne bastano contro eziandio il parere di tutti gli altri: anzi ne basta anche un solo, quando sia Classico, e di gran riputazione tra loro. Eccone la conferma dalla loro medesima bocca. Il P. Antonio Terillo, che si può chiamare il Principe de' Probabilisti Moderni nel *Trattato de Conf. q. 6. n. 7.* stabilisce la seguente regola: *omnis opinio, quam tres quatuorve viri doctrina, & pietate præstantes post diligens examen absolute tradunt ut veram, aut, etsi teneant oppositam, docent esse probabilem, est certo probabilis: modo nemo doctrina, & pietate celebris talis opinionis probabilitatem in dubium revocet; licet alii communiter ut falsam rejiciant.... Demonstratur assertio, quæ in confesso est apud omnes*, supplite *Probabilistas*. Qualora dunque tre o quattro Autori *dotti e pii*, dopo un esame diligente, che già si presume, (quando non siano meri raccoglitori, o sommisti), o insegnano come vera, o giudicano *probabile* qualche sentenza, benchè e da loro, e dagli altri sia comunemente rigettata come falsa, *licet alii communiter ut falsam rejiciant*, ella è *certamente probabile*, e in conseguenza sicura regola dell' azione. E avvertite, che tre o quattro ne ricerca il P. Terillo seguito dal torrente de' Probabilisti, affinchè sia *certa la probabilità* dell' opinione presso di tutti: poichè per una probabilità minore, che pure si crede sicura regola, come poc'anzi abbiamo osservato, ne è bastante anche un solo, e lo insegna altrove egli stesso.

XVI. Il P. Tommaso Sanchez celebratissimo Probabista *lib. 1. in Dec. c. 9.* propone il dubbio, *an authoritas unius Auctoris probi, & docti reddat opinionem probabilem?* E risponde di sì: *Respondeo reddere*. E la ragione, che assegna, si è; perchè *Authoritas viri docti, & pii non est leve fundamentum*. E nel *n. 9.* addotto il parere di coloro, che negano potersi abbandonare l' opinione comune, se non *per qualche ragione certa, e convincente;* giudica migliore il sentimento del Vasquez, e dell' Azorio, che non la intendono con tanto

rigore. *At melius Vasquez & Azorius dicunt licere.*

XVII. Il P. Laimano pur celebre Probabilista, determinando la *grave autorità*, cui deve essere appoggiata l' opinione per essere *probabile*, decide, che *Authoritas gravis hoc loco censeri debet, quæ est saltem unius viri docti, & probi*; qualora abbia abbracciata una tal dottrina *non inconsiderate, & temere, sed post perspecta rationum pondera, quæ in oppositum afferri possunt*: del che però non è necessario di averne la notizia, bastando che possa presumersi: *quod quidem factum fuisse alii plerumque præsumere possunt, præsertim qui indocti*: ed in favore di tal dottrina allega Vasquez, Sanchez, ed Azorio. E lo stesso dicono il Filliuccio, l' Escobar, il Moja, il de Rhodes, Martinone, ed altri.

XVIII. Per non arrecarvi, Signore, tedio soverchio con lunghi testi, non farò, che accennarvi ciò, che dicono due altri Autori più recenti, e ultimamente ristampati, La Croix e Viva. Il primo nel luogo citato *num.* 153. proposta la questione, *an Authoritas unius faciat opinionem esse certo probabilem*, la risolve con dire, che se egli è un Dottore ordinario, e dozzinale, non è per tal effetto bastante, a motivo della proposizione dannata dal Papa Alessandro VII. Ma potrà renderla *certamente probabile*, se l' Autore sia *Classico e superiore ad ogni eccezione*, e concorrano certe condizioni, che assegna, benchè contraddica alla comune degli altri. E lo conferma coi suffragj di moltissimi Autori, che ivi possono leggersi. Questo istesso insegna il P. Domenico Viva nel commentario della detta proposizione dannata, dicendo: *in eo dumtaxat casu admitti potest ut probabilis non solum plurium, sed etiam unius, etiamsi adversus communem aliorum sentiat, quoties Author est omni exceptione major &c.* E dichiarasi poi abbastanza essere su questo del parere del Vasquez, dell' Azorio del Tamburino, e di altri che riferisce ed approva. Onde ne inferisce *posse aliquem consulere plures viros doctos, donec inveniat aliquem, qui ab obligatione v. g. restituendi, vel jejunandi illum excuset, ut docent Sanchez, Palaus, Zumel, & alii non pauci apud Machado.*

XIX.

XIX. Ma chi sono poscia, voi con ansietà mi chiedete, questi Autori *Classici*, questi dottori sì accreditati, e sapienti, ciascuno de' quali basta a rendere *probabile*, *e lecita* l'opinione, che insegna, comecchè contraddetta comunemente dagli altri? Sapete chi sono? Ve lo dirà il P. La Croix, che dietro il Cardenas disamina questo punto nel luogo citato. Protesta egli che troppo lunga e nojosa cosa sarebbe il riferirli tutti; onde non ne riferisce, se non se alcuni pochi. Voi per avventura crederete, che il P. la Croix dia la preminenza, ed annoveri sopra degli altri i Santi Padri della Chiesa, che sono i primarj, e veraci Maestri dei Cristiani costumi, i Girolami, gli Ambrosj, gli Agostini, i Basilj, i Crisostomi, i Bonaventura, i Tommasi d' Aquino, ed altri simili. Ma v' ingannate: anzi di questi non ne nomina un solo. I Dottori *Classici & omni exceptione majores* presso lui e presso i Probabilisti, sono tutti di fresca data e non oltrepassano i due ultimi secoli. Sono Sanchez, Vasquez Suarez, Valenza, Molina, Lessio, Azorio, Navarro, tutti Gesuiti a riserva dell' ultimo: ed aggiugne il La Croix averne di assai più sicura notizia. Ma odiosa cosa ella sarebbe, riferirne alcuni, e tralasciarne poi altri di merito uguale: *Longe plures scio: sed invidiosum foret aliquos referre, & alios omittere.* Laonde collocate pure nella classe medesima senza timore d'ingannarvi, il de Lugo, il Filliuccio, il Laimano, il Tamburino, il Castropalao, l' Escobario, il Terillo, il Salas, il Dicastillo, l' Amico, il Busembaum, lo stesso P. La Croix, il Leandro, il Diana, il Viva, e simili. Ognuno per tanto di questi Autori, che insegnano o come vera, o come *probabile* qualche opinione, benchè sia contrario egli, la rende *probabile*, sicchè, malgrado che voi, e gli altri la giudichino *falsa*, potete abbracciarla come lecita e sicura.

XX. Che se pur, Signor, dubitaste ancora di ciò, che per altro è indubitabile ne' principj de' Probabilisti, ogni dubbio dilegueranno dalla mente vostra le testimonian-

nianze, e gli elogj, che formano di questi Autori: e qualche esempio sarà bene di addurvene, da cui rileverete con più di chiarezza, che tutte le dottrine perniciose al ben pubblico, che vi descriverò in altre mie lettere, tutte sono *probabili*, e possono ridursi alla pratica senza scrupolo di peccato. Il P. Cardenas Autor preteso *gravissimo* e de' più applauditi, e seguitati, tratta del presente argomento nella sua Crisi &c. Disput. 57., e nel capo 3. venendo a descrivere i pregi singolari di quegli Autori che dà per *Classici & omni exceptione majores* comincia dal P. Tommaso Sanchez, di cui riferisce amplissimi encomj, e tra gli altri quello della Biblioteca degli Scrittori della Compagnia, che vien chiamato *passim scriptor gravissimus, eruditissimus, illustrissimus, Moralium scriptorum Princeps, splendidissimum Moralis Theologiæ lumen, tantæ authoritatis, & æstimationis Author, ut apud Tribunalia, & jurisperitos, sine alio adminiculo, & Authorum censu, lumen adferat veritati, decisionem causis, terminum litigiis*. Chi può mettere in contesa, che questo sì accreditato *Dottore*, *probabile* renda ogni sua dottrina *sine alio adminiculo, & doctorum censu*? E pure quante ne ha insegnate di false, e scandalose, offensive ancora del ben comune della Repubblica! Che scrive il Cardenas del P. Francesco Suarez? Che tanto è il suo credito e la sua sapienza, che noi possiamo seguire con totale sicurezza tutte le sue opinioni, *ut omnes ejus opiniones securissime possimus amplecti*: sicchè non ve ne ha ne' suoi scritti una sola, che non sia *sicurissima* in coscienza. E lo stesso afferma del P. Vasquez, che fuor di ogni dubbio si debba mettere tra gli Autori di prima Classe, *inter Doctores primæ Classis*, la cui dottrina possiamo sicuramente abbracciare, *cujus doctrinam tuto possimus amplecti*. Che dice poi del P. Lessio, di cui avrò a riportarvi parechie ree, e perniciose sentenze? Che non vi sia dottrina morale più vera, e sicura tra i Teologi, che scrissero da trecent' anni in quà: *nullam doctrinam moralem veriorem, & securiorem esse inter Theologos, qui a tercentum annis scripserunt. Nam ita solide, & rationabiliter discur-*

currit, ut in omnibus videatur, fere moralem evidentiam facere. Così del P. Azorio, che la sua dottrina è ricevuta con grande approvazione degli uomini sapienti, *magna sapientium virorum approbatione recepta est ab anno salutis* 1600., *cujus opiniones utpote cum ingenti judicii maturitate discussæ non sine veneratione ab auctoribus citantur*. E così dei P. P. Gregorio di Valenza, e Lodovico Molina esalta il sublime merito, ed ampie lodi racconta. E poco diversi sono gli encomj, che si fanno del de Lugo, del Tamburino, (*a*) del Laimano, del Busembaum, del La Croix, del Viva, e di altri, cosicchè in vigore di essi, dobbiamo ricevere senza contraddizione quanto asserisce di moltissimi Probabilisti il P. Segneri, e protestasi *di essere per difenderlo fortemente*, che tutte sicure siano le loro opinioni, *e non mai diano dottrine larghe*.

XXI. Che ne dovete inferire da ciò, Signor mio? Eccone tra le altre le conseguenze legittime, necessarie, che negar non si possono rovinare, e distruggere le massime del novello sistema. 1. Qualora ritrovasi in alcuno di codesti applauditi Dottori qualche opinione, che da lui sia insegnata, potete con franchezza seguirla senza timor di peccato, e seguirla, quando anche sappiate, che gli Autori siano di contrario parere, e la rigettino come ripugnante alla legge di Dio: perchè è sempre, a detta loro, *probabile*.

2. Voi potete far lo stesso, benchè l'Autore, che leggete, o consultate, non la insegni, o non la giudichi vera, ma tuttavolta la chiami *propabile*, *o non improbabile*.

(a) Odansi tra gli altri encomj di questo rilassato scrittore, alcuni versi, onde viene paragonato a Moisè.

Te decadem legis methodo, ac ratione docentem,
Quis renuat rursus Mosis obire vicem? . . .
Si Numen digito chartam, non marmore signat,
Nil vetat æternum quin tibi vivat opus.
Quæ novus ille suis Moses jessicius afflat,
Vatibus, interitum jure subire vetat.

bile. E se di ciò non fosse per anche interamente persuaso, ogni dubbietà vi toglie dall'animo il P. Tamburino, il quale coi più chiari termini, e col sentimento de' Probabilisti così assicura i suoi leggitori: „ Cum sententiam quampiam *probabilem*, seu, quod idem est, *non improbabilem*, in his in Decalogum libris, ut & alibi appello, illud dico, te *sine peccati scrupulo* amplecti, atque *in praxi* sequi posse. Ejusmodi locutionem communem esse *bonis Doctoribus* ex illo principio: quia *qui probabiliter agit, prudenter se gerit*; probe nosti. „ Verum in mentem id revocare ad omnem hæsitationem removendam operæ pretium fuit. „

XXII. 3. Non è necessario, che l'Autore, che studiate, chiami l'opinione o *probabile*, o *più probabile* l'una dell'altra, affinchè possa seguirsi, bastando a tal effetto, che si alleghino Dottori per l'una, e l'altra parte. Imperocchè essendo *gravi*, *e pii* (doti, che già a nessuno si contrastano, nè a me è accaduto di vederle contrastate ad un solo) rendono *probabili* le loro opinioni, e molto più, senza il menomo dubbio, se in tal numero qualcuno citato ne sia di quei, che si pretendono *Classici*, & *omni exceptione majores*. Laonde per risolvere qualunque vostro caso può bastarvi il P. La Croix, la cui opera vien detta la *Storia delle opinioni probabili*, o qualche buon sommista fedele nella citazione degli Autori, per esempio il Diana, il Busembaum, e scegliete la sentenza favorevole al genio vostro, che vedete spalleggiata da qualche Autore *Classico*, cioè o dal Sanchez, o dal Lessio, o dal Molina, o dal Castropalao, o da altro simile.

XXIII. 4. Un Teologo, o Confessore interrogato su qualche morale questione, può rispondere a talento di chi lo consulta, or secondo una opinione, or secondo la contraria, purchè l'una, e l'altra siano *probabili*, o, che è lo stesso, si diano per l'una, e per l'altra Autori *gravi*, che le sostengano. Non vi può essere difficoltà nell'ammettere questa conseguenza, che espressamente è dedotta da un Autore *maggior di ogni eccezione*, cioè dal P.

San-

Sanchez nel luogo citato *n.* 19. e confermata con altri Autori parimente *Classici*, *& omni exceptione majoribus*: „ Quarto deducitur, scrive egli, licite quoque viros do- „ ctos posse contra propriam opinionem aliis consulere, „ sequendo alienam, quam *probabilem* esse putat. Sic „ Vasquez &c. Salas, Sayrus. Immo & ipsis Confessa- „ riis hoc licet, „ anzi è lecito di far il medesimo agli stessi Confessori. E aggiungo inoltre, segue egli, che operaranno essi pure prudentemente, consigliando alle volte l'opinione *meno probabile*, qualora siano per credere, che l'opinione *più probabile* sarà difficile nella pratica al penitente, o a chi dimanda consiglio; *prudenter facient quandoque minus probabilem opinionem consulendo, quando probabiliorem difficilem fore pœnitenti, vel consilium petenti prudenter judicaverint*. Per il che [è sempre il Sanchez, che parla] e i Confessori, e i Consultori potranno rispondere or secondo un'opinione, or secondo la sua contraria. *Quare poterunt modo juxta unam, modo juxta contrariam opinionem consulere*. Benchè però sia miglior cosa l'essere sempre uniformi ne' consigli, e massimamente, quando si danno *in iscritto*, per non soffrire la confusione, che lor ne verrebbe, se si scoprisse la loro incostanza e varietà nel consigliare, che è a dire il loro vergognoso Pirronismo: *Quamvis melius sit semper juxta eamdem, & maxime in scriptis* (consulere), *ne varii deprehendantur*. E questa istessa dottrina insegnano Laimano, Tamburino, de Rhodes, Cardenas, tutti in somma i Probabilisti, che parlano coerentemente al loro sistema.

XXIV. Finalmente per non infastidirvi di vantaggio colla recita di altre non meno strane conseguenze; ammesso il novello sistema, tutte, quante mai sono, le opinioni probabili controverse tra gli Autori, divengono comuni, e sicure a que' medesimi, che le impugnano, o che sono moderati ed anche severi nella scelta delle dottrine, che abbracciano, e difendono; di maniera che non v'ha opinione per quanto stravagante ed assurda possa mai essere, la quale, se venga insegnata da qualche Au-

tore *Classico* de' già accennati, o da tre, o quattro *dotti e pii*, non debba essere riconosciuta per *regola sicura* della azione da quegli stessi, che persuasi sono della sua falsità. La ragione del fin qui detto è evidente: perchè, essendo in tal caso *probabile*, ella deve essere giudicata da tutti i Probabilisti per innocente, e per lecita nella pratica, quantunque specolativamente la rigettino come illecita, e come tale la propongano nei loro libri: e l' esempio mentovato di sopra della sana sentenza intorno il Giudice, che il P. Tamburino giudica *certa*, e ad ogni modo conoscere la sua contraria *praticamente probabile*, ce lo comprova invincibilmente. Io vi prego, Signore, di fare speziale attenzione su questa conseguenza, legittimamente dedotta dal Sistema probabilistico. Perchè è succeduto, e succede assai di sovente, che qualora si oppongono ai PP. della Compagnia opinioni assurde, e scandalose dai loro Autori insegnate, che non possano negare; essi tosto ricorrono a quegli altri, che hanno pensato, e scritto più sanamente sulle materie medesime, e ne stendono de' testi ne' loro cataloghi, e ne fanno gran pompa, credendoli bastevoli per loro giustificazione, e difesa. Ma questo, Signor mio, non è altro in realtà, che gettar polvere sugli occhi degli ignoranti, e sorprendere la buona fede dei poco esperti nelle massime del sistema generale. Imperocchè questo rendendo comuni a tutti i Probabilisti le rilassate opinioni degli altri, e a quei medesimi, che non le adottano nei libri; finchè essi non ripudiano il *Probabilismo*, sono costretti dai loro stessi principj a confessarle *probabili*, e *sicure in coscienza*. Ed io potrei convincere, a segno che non avesse ad aprire la bocca, qualunque Probabilista più moderato, e più rigido nelle sue massime, che egli in vigore del suo Sistema può praticare, e consigliare lecitamente le opinioni più larghe, e perniciose del Sanchez, del Vasquez, del Lessio, del Valenza, e simili altri pretesi *Classici* Autori, che ei per avventura giudica false, e forse anche nell' animo suo, e colla lingua eziandio riprova, e detesta. Laonde è necessario conchiudere, che tutta la seve-

rità,

rità, e rigore, che un Probabilista alle volte dimostra, non è che apparente, e nella sola teoria. Ma quanto al fondo, e alla sostanza, che concerne la pratica, sono tutti tra loro d'accordo, e tutti possono abbracciare, e seguire senza scrupolo le opinioni degli altri.

XXV. Tale, Signor mio, espresso in pochi tratti di penna è il vero naturale ritratto del *Probabilismo di oggidì*, che voi, se vi aggrada, potrete vedere più accuratamente divisato, ed esposto in altri miei libri, a cui vi rimetto. Non dovete per tanto lasciarvi ingombrare la mente da que' vanti speziosi, onde si lasciano sedurre i semplici, e idioti, e voi avrete uditi più volte dalla bocca de' moderni *Probabilisti*: „ che il *Probabilismo* da loro sostenuto è diverso da quello, che in altri tempi „ insegnavasi: che moderato, e ristretto dentro quei con„ fini, *quos ipsi*, dice il P. Zaccheria, *statuerunt Jesui„ tarum Primores*, è un sistema innocente, il quale nè „ partorisce, nè può partorire alcun danno: che essi non „ ammettono opinione, che non sia *sodamente probabi„ le*: che rigettano tutte quelle, che sono contrarie, o „ a qualche principio naturale evidente, o alla divina „ Scrittura, e tradizione de' Padri, o a qualche defini„ zione della Chiesa, e cose simili. „ Molte riflessioni mi sarebbe agevole di fare su questi loro vanti, e protèste, che le dimostrano affatto inutili e vane, e già altrove le ho fatte (*a*). Ma questo solo di sapere vi basti, che qualora l'opinione è insegnata, o riputata probabile da Suarez, da Lessio, da Sanchez, da Vasquez, da La Croix, da Viva, e da simiglianti Dottori, ella gode in effetto di tutte quelle prerogative, che tanto decantano. Ella è *sodamente probabile*: ella *non è ripugnante* a verun principio naturale evidente, alla scrittura divina, alla tradizione de' Padri, alle definizioni della Chiesa. Ella non è rilassata, scandalosa, e perniciosa al pubblico, e privato bene; ella finalmente si trova dentro i giusti confini della Probabilità, *quos ipsi statuerunt Je-*

 sui-

(a) *Nelle Lettere Teologiche*, e altrove.

suitarum Primores: poichè, se tai pregi non avesse, Dottori sì gravi, sì Classici, di tanta sapienza, e pietà, di tanta perspicacia di mente dotati, non l'avrebbero giammai insegnata, o creduta *probabile*: non vi ammetto per questo, che le opinioni insegnate da tali Dottori abbiano realmente que' pregi: ma voglio dire soltanto, che essendo da tali Autori insegnate, sono *probabili*, *e probabili praticamente*, sicchè possano ridursi alla pratica senza scrupolo di peccato, benchè in realtà non godano di quelle prerogative. Quindi il P. Carlo Antonio Casnedi, probabilista de' più recenti, che ha scritto di proposito su questa materia, osserva „ darsi di fatto molte opi-
„ nioni *prudentemente probabili*, benchè siano contrarie
„ alle *regole delle divine Scritture*, e alle altre *infalli-*
„ *bili verità della Chiesa*: purchè la divina Scrittura, e
„ le dette regole infallibili, dopo un esame diligente sia-
„ no invincibilmente ignorate, e le dette opinioni ab-
„ biano grave fondamento di ragione, ovvero di autori-
„ tà, cioè, siano insegnate da que' dotti Scrittori (*a*) „.

XXVI. Una cosa sola potrebbe loro accordarsi, giacchè chiaramente la esprimono, cioè, che più non ammettano come *probabili* le opinioni, che furono condannate dai Sommi Pontefici, e dalla Chiesa. Ma se ben riflettiamo alle loro condotte, nè pur questo possiamo loro, almeno generalmente, concedere. In fatti come può dirsi, che in verità le rigettino, se quelli, che hanno scritto dopo le proposizioni dannate, hanno inventate tante sottigliezze, tanti raggiri, tante spiegazioni capricciose, che rendono vane, ed inutili le condanne? Se si continua a dire col P. Segneri, che *Toledo*, *Suarez*, *Sanchez*, *Azorio*, *Lessio*, *Laimano*, *Valenza*, *ed altri moltissimi Probabi-*

(a) *De facto dantur plures opiniones prudenter probabiles, licet sint contra Scripturam aliasque infallibiles Ecclesiæ regulas: dummodo Scriptura, & dictæ regulæ post diligens veritatis examen sint invincibiliter ignoratæ, & dictæ opiniones habeant pro se grave rationis, vel authoritatis fundamentum*. Tom. 1. Disp. 4. Sect. 1. §. 3. n. 53.

babiliſti, mai non danno dottrine larghe, con impegno di ciò difendere fortemtnte da chi l'oppugni con caſi particolari da lui prodotti? Se il P. Viva, che ſcriſſe ſulle dette propoſizioni, non vuol accordare mai, o quaſi mai, che ſiano ſtate inſegnate da Autori della Compagnia, comecchè molte eſpreſſe ſiano coi loro medeſimi termini? Se finalmente rigettandoſi le propoſizioni dannate eſpreſſamente, ſe ne ritengono i principj, e le conſeguenze non meno velenoſe e maligne, le quali, ſe formalmente fulminate non furono ne' Decreti Appoſtolici, ſono ad ogni modo virtualmente in eſſe contenute, e però ravvolte nella ſteſſa condannazione? Tra mille eſempi, che addurvi potrei, ne accennerò queſto ſolo, che è de' più recenti. Nel Trattato *della Regola proſſima* &c. ſi è dimoſtrato con ogni maggior evidenza, che il *Probabiliſmo* in tutta la ſua eſtenſione ſia *implicitamente, e virtualmente* condannato dalla Chieſa, cioè compreſo nella condanna delle quattro prime propoſizioni del Decreto di Papa Innocenzo XI. Credereſte? Un moderno Probabiliſta è uſcito ultimamente in campo con una lettera, nella quale accordando, che il Probabiliſmo di fatto ſia *virtualiter, & implicite* condannato, pretende ad ogni modo, che ſia ancora lecito di ſeguitarlo, perchè non è condannato *formaliter, & expreſſe*; ed altri poi vogliono, che per non eſſere così condannato, debba anzi conchiuderſi, che ſia *dalla Chieſa approvato*. Or dunque argomentate da ciò, che lo ſteſſo diranno di tante, e tante perniciofe dottrine contenute nelle propoſizioni proſcritte, ma che non compariſcono *eſpreſſamente dannate* ne' Pontificj Decreti. E queſti ſono i motivi, per cui un ſaggio, e piiſſimo Geſuita (*a*), che ben conoſceva del novello ſiſtema i venefici ſfrutti, ebbe a dire, che malgrado le proibizioni di Roma, le rilaſſatezze di opinare rimanevano nello ſtato di prima, *in priori ſtatu*; ed

(a) P. Alfaro.

zelante Vescovo de' tempi nostri (*a*) si è fortemente sdegnato per vedere sparse nella sua Diocesi quelle massime ree, che furono già condannate, e proscritte dalla Sede Appostolica.

Io vi chieggo, Signore, perdono del tedio, che vi hò per avventura recato con queste mie riflessioni sul novello sistema di opinare da' moderni inventato. Ma non poteva far di meno di premetterle, troppo essendo esse necessarie, affinchè possiate appieno comprendere i gravissimi danni, che risultano al pubblico bene (giacchè questo solo ora ho in veduta) dalle dottrine de' Casisti, le quali son per esporvi nelle seguenti mie lettere. E frattanto con tutto il rispetto sono &c.

LETTERA SECONDA.

ARGOMENTO.

Licenze vituperevoli, che accordano i Casisti ai Privati intorno l'Omicidio, perniciose al pubblico bene dello Stato.

NOBILISSIMO SIGNORE.

15. Aprile 1760.

I. DAlla prima mia lettera avrete, Signore, con ogni chiarezza rilevata la connessione strettissima, che ha il sistema Probabilistico con tutte le più larghe, e perniciose opinioni, che inventate furono da' Casisti, e rese probabili, e lecite colla loro autorità. Ora in adempimento de' comandi vostri vengo a queste descrivere, o per dir meglio, a darvene un qualche saggio, su quelle materie unicamente fermandomi, che il comun

(a) Monsig. Giovanni di Nostra-Dama &c. Vescovo di Leiria nella sua *Istruzione Pastorale &c.*

comun bene risguardano della Repubblica, e si contengono spezialmente ne' quattro precetti del Decalogo, *non occides: non moechaberis; non furtum facies: non dices falsum testimonium*, cogli altri, che spettano alla soggezione de' Vassalli verso dei loro Sovrani.

II. Su questo v'è duopo, Signore, di prima osservare un generale disordine introdotto dai Casisti colle loro dottrine, e propagato nel mondo. Il ben pubblico, siccome voi sapete, dipende massimamente dalla concordia, e armonia delle parti tra se medesime, e dalla subordinazione ed ubbidienza de' vassalli alle sovrane Podestà, che furono costituite dal sommo Dio per mantenere la pace, e l'unione tra i popoli, per amministrare la giustizia col mezzo de' Magistrati, i quali sono i Depositarj della loro autorità, per giudicare dei litigj e contrasti, che insorgono, delle calunnie, frodi, prepotenze, soverchierie, e simili eccessi prodotti dalle umane passioni, per dare ad ognuno quello, che è suo, per contener in dovere i rivoltosi, che attentano contro la vita, l'onore, e la roba degli altri, e punire i malfattori co' meritati castighi: coi quali mezzi si viene a mantenere, e conservare il riposo, e la tranquillità pubblica. Questo è l'ordine, che stabilì il supremo Provvisore dell' universo, siccome dichiarano in più luoghi le divine scritture: e perciò diede ai Sovrani l'autorità, e la forza, o per valermi delle parole dell' Appostolo S. Paolo, pose nelle mani loro *la spada, che non portano senza giusta ragione, ad vindictam malefactorum*, siccome aggiugne S. Pietro, *laudem vero bonorum*. Per il che riflette saggiamente l'Angelico Dottor *S. Tommaso*, che quantunque appartenga a ciascun cittadino di far ciò, che ridonda nel comune vantaggio; se però si tratta di azioni, che sono di pregiudizio, o nocumento ad altrui, a quel solo appartiene di farle, il quale ha la cura della comunità, a cui spetta di giudicare cosa debba sottrarsi alle parti per il bene del tutto. (*a*)

III.

(a) *Facere aliquid in utilitatem communem, quod nul-*

III. Ora quest'ordine sì importante, e necessario per il ben pubblico viene ad essere affatto sconvolto, e confuso dalle dottrine de' moderni Casisti, per la libertà, e diritto, che concedono in mille casi alle private persone di farsi giustizia da se medesime, il quale non compete se non alle Podestà sovrane, e ai Magistrati da loro deputati per avere la cura del ben comune. Essi, siccome diceva un gran Vescovo del secolo passato (*a*), *innalzano un altro Tribunale della stessa autorità, e giurisdizione con quello dei Re, e de' Principi*: pongono in mano ai particolari il pugnale, e la spada per difendere non solo la propria vita, ma eziandio la roba, l'onore, e la riputazione: permettono le calunnie, i furti, le compensazioni occulte, le frodi, e gli inganni col mezzo degli equivoci, e restrizioni mentali: dispensano facilmente dal pagare le gabelle, e i tributi, che sono il nervo del Principato, dalla osservanza delle leggi politiche, e dall'adempimento dei doveri, e obbligazioni più importanti, e più necessarie pei vantaggj, e sicurezza dello Stato, e del Trono, costituendo giudice sì nella propria causa, che nell'altrui, la ragione naturale di ciascheduno, e sottraendo il popolo dalla dipendenza, che deve avere da coloro, che sono i soli veri Giudici delle cause de' privati, ed a' quali appartiene per diritto inviolabile l'amministrare la giustizia nelle differenze, che occorrono nella Repubblica. Non è già questa, Signore, una mia immaginazione: ma una massima costante approvata da mille Casisti, e sostenuta dal loro famoso *Apologista* il P. Pirot, ed io vengo a dimostrarvela in questa lettera nella materia dell'omicidio, che è una di quelle più riserbate al giudicio de' pubblici Tribunali.

IV.

---

li nocet, hoc est licitum cuilibet personæ. Sed si sit cum nocumento alterius, hoc non debet fieri, nisi secundum judicium ejus, ad quem pertinet æstimare quid sit subtrahendum partibus pro salute totius. S. Th. 2. 2. q. 84. art. 3. ad 3.

(b) Monf. del Bene Vescovo di Orleans nella sua Pastorale contro l'*Apologia de' Casisti*.

IV. L'Angelico Dottore poc'anzi mentovato (la cui dottrina Dio volesse, che fosse la regola di tutti i Teologi); parlando nell'aurea sua Somma dell'Omicidio, insegna „ esser lecito il togliere la vita ad un malfatto-
„ re, in quanto che ciò è ordinato alla salute, o al bene
„ della Comunità: per il che appartiene *solamente* a co-
„ lui, al quale *è commessa la cura di conservare la Co-*
„ *munità*. Or questa cura, dice il Santo, del ben co-
„ mune non compete, se non ai Principi, che hanno
„ la pubblica autorità. Laonde ad essi solamente è leci-
„ to di uccidere i malfattori, e non già alle persone pri-
„ vate (*a*). „ Questa è la soda e vera dottrina del Santo Maestro, per cui, come in appresso vedrete, non fa lecito ad un privato di avere intenzione di uccidere colui, che ingiustamente attenta contro la stessa sua vita. Ma quanto è mai diversa su questo la dottrina de' moderni Casisti! Udite, come favella il citato loro Apologista. Voi volete, dice egli a' suoi avversarj con aria insultante, [*b*] „ che si creda . . . ., che il potere che
„ hanno i Sovrani di punir colla morte i rei, sia loro
„ stato dato da Dio . . . Ma ove è scritta questa per-
„ missione, che Dio abbia dato ai Sovrani, e alle Re-
„ pubbliche di metter i rei a morte? Si trova ella nel-
„ la Santa Scrittura? L'abbiamo dalla tradizione? E' un
„ articolo di fede? . . . Se voi non giustificate meglio
„ quanto ci dite della permissione data da Dio ai Sovra-
„ ni di togliere agli scelerati la vita; Se il solo lume
„ della ragione ha indotti i Monarchi alla punizione de' mal-

---

(a) *Occidere malefactorem licitum est, in quantum ordinatur ad salutem totius communitatis: & ideo ad illum solum pertinet, cui committitur cura communitatis conservandæ . . . Cura autem communis boni commissa est Principibus habentibus publicam Authoritatem: & ideo eis solum licet malefactores occidere, non autem privatis personis*. Loco cit. in corp.

(b) Pag. 85. ec. dell'edizione di Parigi: ma in quella di Colonia vi è variazione nei numeri delle pagine.

„ malfattori ; lasciate, che noi ci serviamo della ragione „ medesima per giudicare, se un particolare possa am„ mazzare chi l' attacca non solo nella sua vita, ma an„ cora nel suo onore, e ne' suoi beni. „ *Fatemi vedere, che Iddio comandi* (a' privati) *di risparmiare la vita ad un ladro, e ad un temerario, che oltraggia con indegne maniere un uomo di onore. Fatemi vedere, che noi non dobbiamo regolarci col lume della ragion naturale per discernere, quando sia permesso, o vietato l' omicidio. Siccome* (notate) *i Monarchi, e Regi si sono serviti della sola ragion naturale, per prendersi l' autorità di punire i malfattori; così la medesima ragion naturale deve servire ad un privato per giudicare, se possa ammazzare colui, che l' attacca non solo nella sua vita, ma ancora nel suo onore, e nella sua roba.* Quindi rispondendo alla proibizione fatta da Dio nel quinto comandamento del Decalogo, *non occides*, a nome di tutti i Casisti, *noi crediamo*, dice, *di aver giusto motivo di esentare da questo divino precetto tutti coloro, che commettono l' omicidio per conservare il loro onore, e riputazione, come altresì i loro beni*. Che vi pare, Sig. mio, di queste massime dell' *Apologista* de' Casisti? Non è evidente, che gli innalza, siccome poc' anzi diceva, nelle private persone *un altro Tribunale della stessa autorità, e giurisdizione con quello de' Re, e de' Principi sovrani?* Non è necessario, che da esse ne risultino i disordini più ferali, ed orribili nello Stato, e nell' umana società? Imperocchè la privata ragione, essendo offuscata da folte nebbie di passioni disordinate, e persuadendosi di leggieri ciascuno di conservare la propria vita, il proprio onore, i proprj beni contro degl' ingiusti aggressori, pronuncia d' ordinario la sentenza a suo favore, e si dà perciò a credere, che gli sia lecito di toglier dal mondo, chi l' offende, o gli insidia, senza attendere, che gli sia fatta giustizia da' pubblici Magistrati.

V. Che questo Apologista null' altro abbia procurato difendere, se non quanto hanno realmente insegnato, ed insegnano tuttora i Casisti, chiaramente apparisce dal-

le opinioni, che s'incontrano ne' libri de' principali tra loro, e che hanno maggior credito, e stima. E per cominciare da quelle, che risguardano la difesa della propria vita, San Tommaso sempre saldo, e uniforme nelle sue dottrine insegnò, non essere mai lecito di aver intenzione, o volontà di uccidere alcuno, se non a chi ha in mano la pubblica autorità. Laonde non permette ad un privato d'intendere nè tampoco l'uccisione di un ingiusto invasore della sua vita, il quale colla spada sguainata tenta attualmente di rapirgliela; ma la sola propria necessaria difesa, da cui, fuori della sua intenzione, può succederne la morte dell'iniquo assalitore (*a*). Per il che quando si possa, in qualunque modo si sia, schivare la di lui uccisione, sempre v'è grave obbligazione di farlo, e non facendosi, l'azione è sempre illecita, e rea nel Tribunale di Dio. Non così la sentono più comunemente i moderni Casisti. Il P. Claudio La-Croix, che riferisce questa sentenza del Santo Dottore, e di altri, al più le accorda, che sia *probabile*: ma soggiugne tosto, „ che la sentenza contraria, che sia lecito ad un
„ privato di intendere, o volere direttamente la morte
„ altrui, sostenuta da molti Autori riferiti, e seguiti dal
„ Lessio, dal Diana, dal Lugo, è la più comune ed
„ *abbastanza probabile* „ (*b*).

VI. Nè vi paja, Signor mio, di poco conto questa *sentenza più comune* de' Casisti contraria a quella di San Tommaso; perchè forse è, per mio credere, la radice prin-

---

(a) *Quia occidere hominem non licet, nisi publica authoritate, illicitum est, quod homo intendat occidere hominem, ut seipsum defendat, nisi ei, qui habet publicam authoritatem: quia occidere hominem non licet, nisi publica authoritate*. S. Th. 2, 2. q. 64. art. 7.

(b) *Probabile est nunquam licere privato directe intendere mortem alterius. Ita S. Tho. Cajet. &c. Opposita tamen sententia plurimorum, quos referunt, & sequuntur Lessius &c. Diana &c., Lugo &c. est communier, & satis probabilis.*

principale delle maggiori rilassatezze scritte da loro sul presente argomento, e rese *probabili*, e lecite colla loro autorità. Il P. Leonardo Lessio, la cui dottrina si pretende, e si vanta *per la più sicura tra i Teologi, che scrissero da trecento e più anni, nel lib. 2. de just. c. 9. dub. 8.* non solo insegna, che si possa *intendere direttamente*, e procurare l'uccisione di colui, che è nell'attuale aggressione di torci la vita, ma quello eziandio, che viene per ferirci, qualora non si possa fuggire con pericolo, o anche *soltanto con ignominia*: che seppure non vi sia nel fuggire nè pericolo nè ignominia, non vi sarà altra obbligazione, che di carità, di appigliarsi a tal partito: *si accedas ad feriendum, nec possim evadere, nisi vel fugiam, vel te præveniam. Et quidem si possim absque periculo, vel ignominia declinare, vel fugere, teneor ex charitate &c.* Anzi si può secondo lui prevenire col dare a morte chi soltanto è apparecchiato, e disposto ad assalirci, comecchè sia lontano: *si nondum accedis, tamen instructus es ad invadendum, nec possim evadere nisi præveniam. Tunc enim possum prævenire ut iidem doctores docent.* In oltre se tu abbia stabilito di uccidermi, per mezzo di un servo, o di un sicario, nè vi sia speranza di scampo, anche in questo caso è lecito il prevenire, quando il pericolo sia presente. *Si per famulum vel sicarium me statueris occidere, nec alia sit spes evadendi; hoc etiam in casu videtur licitum prævenire; si periculum sit præsens.* Che se il pericolo sia lontano, egli è vero, non ne approva la pratica di tal Sentenza: ma ad ogni modo accenna autori, che la sostengono, i quali colla loro autorità la renderanno *probabile*.

VII. Il P. Giovanni de Lugo Autore di somma estimazione presso i Casisti sostiene la stessa sentenza, e la conferma coll'autorità di un Autore gravissimo, qual è il P. Molina, nel T. 1. Disp. 10. Sect. 6. n. 161. colla seguenti parole: „ Da ciò si ricava in primo luogo, „ cosa debba dirsi, quando sai che alcuno tende insidie „ contro la tua vita, ed essere convenuto con altri di „ ucciderti, nè puoi scampare, senza prevenirlo : : : :

(cioè

[cioè che puoi farlo: e all'esempio di David, che ricusò d'imbrattarsi le mani nel sangue di Saule, che lo cercava a morte, soggiugne) „ Tutti non sono Santi, „ come Davide, che essendo perseguitato ingiustamente „ da Saule per dargli morte, volle piuttosto astenersi dal „ porre in lui le mani, mentre poteva farlo impune- „ mente: „ e il Molina etc. universalmente insegna, esser lecito di ammazzare colui, che ha decretato di ucciderci, quando non vi sia altra via di sfuggire il grave pericolo, che ci sovrasta. (*a*) Lo stesso poi al n. 163. risolve come probabile in riguardo di colui, il quale opera presso del Giudice al fine medesimo colle calunnie: „ Di quel- „ lo, dice, che con calunnie, e false testimonianze cer- „ ca di ammazzarti per mezzo del Giudice, se possa „ ammazzar prima lui . . . la sentenza affermativa è „ abbastanza *probabile, che sia lecito di uccidere il calunniatore*, quando non si presenti altra via allo scampo, o questo fosse mezzo efficace per evitare il danno ec. (*b*).

VIII. Giacchè il P. Molina vien addotto qual fautore di questa sanguinaria opinione, convien, che vi rapporti le precise parole di un Autore sì grave, che anche solo rende le sue opinioni *probabili*. Nel Tom. 3. Disp.

(a) *Hinc infertur 1., quid dicendum sit, quando scis aliquem petere tuam vitam, & convenisse cum aliis, ut te ex insidiis occidat, quas aliter effugere non poteris, nisi illum ipsum, quis per assassinos te vult delere, interfici cures . . . Nec omnes sancti sunt sicut David qui Saule ipsum injuste ad necem persequente, maluit ab ejus cæde abstinere, cum impune posset eum occidere: & Molina &c. universaliter docet, fas esse interficere decrevit, quando aliter non patet via grave periculum mortis evadendi, quod nobis ex illo decreto imminet.*

(b) *De eo, qui falsis calumniis, & testibus contendit te per judicem interficere, an possis eum occidere . . . probabilis est satis sententia affirmans licere illum calumniatorem occidere: quando non esset alia via evadendi, & hæc esset efficax ad illud damnum evitandum &c.*

D. p. 12. p. 17. 58. dell' Edizione di Anversa (*a*), propina il dubbio: „ se qualora alcuno non per anco aggre„ disca l'ingiusto omicidio „ ma abbia decretato di ese„ guirlo, sia lecito di previamente ucciderlo, quando se „ così non l'uccida, la sua vita corre pericolo, perchè „ o dappoi non iscamperà la morte, o il pericolo di non „ sfuggirla è gravissimo „ ec. E porta l'esempio „ di chi sa „ certamente avere alcuni determinato di accusarlo falsa„ mente di un delitto, per cui *probabilmente* sia per es„ sere punito con pena di morte, nè gli si presenta al„ tra strada di scansarla, ed è gravissimo il pericolo, che „ gli sovrasta, se non li previene ammazzandoli, sia le„ cito allora di così prevenirli ec. (*b*). E cosa risponde? Dopo alcune osservazioni, così risolve: „ Penso doversi ris„ pondere esser lecito generalmente di ammazzare colui, „ che ha stabilito di far lo stesso con noi, qualora non veg„ gasi altra via di evitare la morte, che per sua malizia per „ un tal decreto ci sovrasta [*c*].

IX. Sull'autorità di Lessio, di Molina, ed altri il P. Ermanno Busembaum nel *dub.* 3. *sul* 5. *Precetto* del Decalogo, stabilisce le seguenti massime riguardo la difesa della

---

(a) Nell'edizione di Colonia si legge nel T. 4. dello stesso Trattato &c.

(b) Dubium est, num quando aliquis nondum aggreditur homicidium injustum, aggredi tamen, ac exequi illud decrevit: quia, vel postea non effugiet eam mortem, vel maximum est periculum, quod eam non effugiat . . . Vig. Certo scit aliquis *quosdam decrevisse falso ipsum accusare de crimine, unde probabiliter morte est plectendus; neque ei occurrit alia via eam mortem evadendi, maximumve illius periculum quod ita injuste ipsi imminet, nisi illos interficiendo; fasne tunc illi erit eos interficere, antequam id aggrediantur &c.*

(c) *Dicendum . . . arbitror, fas universim esse interficere eum, qui nos interficere decrevit, quando aliter non patet via evadendi mortem, graveve periculum mortis, quod nequitia illius ex eo decreto nobis imminet.*

della vita con privata autorità: e prima pianta questo principio generale: „ il diritto di natura permette di „ ripulsare la forza colla forza, e *prevenire*, *ed uccide-* „ *re* l'aggressore, che iniquamente tenta di levarti la „ vita, *o quelle cose, che a te son necessarie per vivere* „ *onestamente, come sono i beni temporali, gli onori, la* „ *pudicizia, l'integrità de' tuoi membri*; di maniera pe- „ rò, che ciò tu eseguisca con animo di difenderti, e „ con moderazione di una difesa non colpevole, cioè „ non inferendo un danno maggiore, nè valendoti di „ maggior forza di quella sia necessaria per tener lon- „ tana l'ingiuria (*a*). Da ciò ne ricava al *n.* 8. che „ per la difesa della vita, e dell'integrità de' suoi mem- „ bri sia lecito ad un figlio, ad un Religioso, ad un „ suddito difendersi, e se è d'uopo, eziandio di ammaz- „ zare il Padre, l'Abate, il Sovrano, se però non si „ dasse il caso, che per la morte di questo fossero per „ seguire troppo gravi incomodi, come guerre ec. (*b*).

(a) *Jus naturæ permittit, ut vim vi repellas, & aggressorem, qui inique eripere tibi conatur vitam, aut quæ ad eam honeste agendam tibi sunt necessaria, ut bona temporalia, honores, pudicitiam, membrorum integritatem, prævenias, & occidas: ita tamen, ut id fiat animo te defendendi, & cum moderamine tutelæ inculpatæ, hoc est non inferendo majus damnum, nec utendo majore vi, quam necessarium est ad arcendam injuriam. Ita communiter*. Per tal principio cita il Busembaum anche S. Tommaso: ma egli apertamente si abusa della di lui autorità: perchè il Santo Dottore null'altro ha insegnato sul presente argomento, se non quanto abbiam detto qui sopra: nè mai ha estesa la licenza d'uccidere a que' casi, cui l'estendono col Busembaum i moderni Casisti: nè mai intesa la moderazione *tutelæ inculpatæ* in quell'ampio senso, in cui essi l'intendono.

(b) *Ad defensionem vitæ, & integritatis membrorum licet etiam filio, religioso, & subdito se tueri, si opus* *sit,*

„ E nel *num.* 9. scrive : E' lecito parimente di ucci-
„ dere colui, del quale certamente consta, che di fatto
„ prepari insidie alla tua vita „ (*a*): e cita per fauto-
ri di questa sentenza il Navarro, il Lessio, il Filliuc-
cio.

X. Su questo tuttavia, Signore, forse vi darà maggior lume un altro celebre Probabilista, le cui opere dopo tante altre edizioni, sono state ultimamente ristampate in Venezia, cioè il P. Tommaso Tamburino. Questi *lib. 6. in Decal. c.* 1. dopo di aver premesso il generale principio, *esser giusto, ed esente da ogni peccato* (non mancava se non che ancora aggiugnesse, che è *pio, e santo*) *l'omicidio commesso eziandio di propria autorità*

---

sit, cum occisione, contra ipsum parentem, abbatem, Principem: nisi forte propter mortem hujus secutura essent nimis magna incommoda, ut bella &c. Sylv. Bonnac.

(a) *Licet quoque occidere eum, de quo certo constat, quod de facto paret insidias ad mortem.* Il Busembaum con altri porta l'esempio di una donna, che sappia il pericolo, che le sovrasta, di essere la notte uccisa dal Marito, alla quale perciò permette di prevenirlo coll' ammazzare lui stesso, se non possa scampare: ma come mai può saperlo di certo? Forse perchè il marito tien preparate le armi? Ma quanti altri motivi può avere di prepararle! Forse perchè ha palesato l'iniquo suo proponimento? Ma la volontà dell'uomo non è ella in ogni momento mutabile! anzi non ha perciò la donna molti mezzi per iscansare la morte, se non altro quello della fuga, senza avanzarsi all'orrendo attentato di uccidere il marito. Ma oltre ciò quali inconvenienti non nascono da sì falsa dottrina, la quale però fu censurata dall' Assemblea del Clero Gallicano dell'anno 1700. come *juri naturali, divino, positivo, & gentium contraria, nefandis cædibus, & phanatismo viam sternens, societatis humanæ perturbativa, Regibus quoque præsentissimum periculum creans.*

tà per la difesa della vita, dei beni, e dell'onore (*a*); ed avere risolto nel §. 1. *colla dottrina comune, che per difendere la sua vita, si può levar dal mondo chiunque ci aggredisce ingiustamente, benchè sia il Padre, il figliuolo, il fratello, il Padrone &c.* (*b*); nel *num.* 15. fa la questione: se si possa lecitamente prevenire ammazzando colui, che si prepara ad uccidermi: *an possim licite prævenire occidendo eum, qui me parat occidere?* e risponde doversi qui distinguere due cose, l'una delle quali gli apparisce certa; l'altra poi incerta, e pericolosa. Qual è la certa? *Che si possa colla moderazione detta più volte* (la quale non è in verità, che apparente, e illusoria) *toglier di vita chi prossimamente e da vicino si prepara ad aggredire ingiustamente* (*c*): il che dichiara cogli esempj di una donna, che si persuade d'essere nella notte uccisa dal marito: di chi va a sciorre dalla catena un cane contro di alcuno, che non può fuggire: di un servo, che alla presenza e per comando del Padrone è per tentare l'altrui omicidio: e finalmente di chi ha preparato il veleno, che non possa evitarsi, se non col darglielo con qualche artificio a berre a lui stesso. In questi e simili casi dunque stima il

(a) *Justum, & sine peccato est Homicidium, si (etiam authoritate propria) fiat ob defensionem vitæ, bonorum, honoris.*

(b) *Ut vitam meam defendam [non vero ut vindictam sumam] communis est doctrina posse a me occidi eum, qui me injuste aggreditur, etiam intendendo ejus mortem, ut medium vitæ meæ, licet sit meus Pater, filius, frater, Dominus, Conjux, Sacerdos, Religiosus &c.*

(c) *Certum videtur posse a me, cum moderamine toties dicto, interfici eum, qui proxime, & in procinctu parat me injuste aggredi. Ita Navarr. &c. Sylvester &c. Bannes &c. Lessius &c. Ratio est, quia illa propinquitas periculi est moraliter actualis aggressio. Dari solent exempla &c.*

Tamburino con altri essere *certamente* lecito il dar la morte all' ingiusto aggressore. Ma cosa poi gli è incerta? se sia lecito di ammazzare colui, *qui veluti remote parat me de medio tollere*. Per cagione di esempio se il mio nemico cerchi l' opportunità di uccidermi: se dia ordine a' suoi servi di circonvenirmi per tal effetto: se si porti dinanzi il Giudice, e procuri con falsi testimonj d' impormi un delitto, o di propalarne un occulto, per cui mi sovrasti la morte; posso io in tali casi prevenire, quando si creda non esservi altro scampo, ammazzando il nemico, i servi, il Padrone, i testimonj, l' avversario, ed anche lo stesso Giudice, se di lui pur consti, che sia per proferire una ingiusta sentenza? La stessa questione fa poi, quando si tratta non della vita, ma della perdita dell' onore, e dei beni temporali. E su questo risponde esservi autori, che tutto ciò accordano lecito, come il Bannes, e *probabile* lo crede Pietro Navarro, il P. Dicastillo, il P. Sanchez riguardo l' accusatore, e manda pur a leggere il Laimano. Egli tuttavia comunque specolativamente gli apparisca *probabile*, non lo ammette nella pratica (*a*). Ma qual pro, Si-

---

(a) *Alterum incertum: an liceat interficere eum, qui veluti remote parat me de medio tollere? Varia afferuntur exempla. Inimicus meus quærit opportunitatem me occidendi: an antequam illam inveniat, possim ego illum interficere? Idem præcipit suis famulis, ut ii me circumveniant, occidantque: an possim famulos, vel Dominum præveniendo occidere? Meus adversarius adit judicem, nec desistere vult, tentatque falsis testibus mihi delictum imponere, vel omnino occultum propalare, ut sic ego injusta morte puniar, possum ne vel testes, vel adversarium occidere, vel etiam ipsum judicem, quando aliam evadendi viam non habeo, & mihi clare constat ipsum injustam scienter sententiam in me esse prolaturum &c. Dico, quamvis aliqui id concedant, ut Bannes, probabi-*

Signor mio, di questa sua risoluzione; se supposto il sistema probabilistico, quella sentenza è *probabile*, e però lecita tanto nella specolativa, che nella pratica, sì perchè gli Autori da lui allegati rendono *probabili* le loro opinioni, sì perchè giudicandola egli *incerta*, attesi i suoi principj, non v'ha legge, che induca obbligazione di non far ciò, che essa permette.

XI. E in fatti, oltre i riferiti, vi sono altri Autori gravi, che l'hanno insegnata: cioè il P. Valerio Reginaldo, il P. Tannero, ed Emmanuele Sà, la cui somma, come si scrive, costò all'Autore 40. anni di seria meditazione. Udiamo le parole del primo, siccome vengono rapportate dal P. Daniele ne' suoi trattenimenti. *Se io m' incontro, dice, in taluno, che vada a deporre in giudizio contro di me una falsa accusa, per cui verrò condannato a morte* (e chi v'è d'ordinario, che non giudichi *false, ovvero ingiuste* le accuse, che se gli appongono, e non ne tema la morte?) *nè vi sia per me alcuno scampo, nec alia est ratio effugii* (quasi che non vi fosse nel mondo giustizia per gl'innocenti) *io lo posso lecitamente uccidere qual ingiusto invasore della mia vita. Imperocchè cosa importa, che io la perda, anzichè per le sue mani, per quelle del Carnefice.* Questa pure è la conseguenza, che a rapporto del Busembaum *ne inferiscono* altri, come il P. Sanchez (cioè il Principe de' Teologi Morali &c.) *che sia lecito di ammazzare colui, il quale con una accusa, o testimonianza falsa opera presso del Giudice in maniera, che ti sovrasti di certo la perdita della tua vita, o di qualche membro, o anche* [*lo che altri più difficilmente concedono*] *de' beni temporali, degli onori &c.: poichè in tal caso*

 non

---

bileque putet Petrus Navarrus &c. Dicastillus mox citandus, & quoad accusatorem Sanchez in Decalog. Lege item Layman: Ego cum aliis sic pronuncio, licet speculative hæc fieri posse probabile appareat, tamen in praxi nullo modo sunt excipienda. Ita Sotus &c.

non è già questa un' invasione, ma una giusta tua difesa, possochè ti sia manifesta l' ingiuria, che l' altro ti fa, nè vi sia altro modo di evitarla (*a*). Il P. Fagundex più chiaramente dichiarasi nel *T.* 2. *l.* 8. *c.* 32. *n.* 5. in riguardo del Giudice: „ se il Giudice, scrive, „ fosse iniquo, ed avesse sentenziato senza osservare l' „ ordine di giustizia, allora potrebbe onninamente il „ reo diffendersi con offesa, anzi coll' *uccisione del Giu-* „ *dice:* perchè . . . . nemmen si può allora chiamar „ Giudice, ma un ingiusto invasore, e tiranno „ (*b*). Sicchè, Signore, giusta queste risoluzioni rese probabili dal sistema, basta che taluno, siccome succede assai di sovente, vivamente apprenda inevitabile il pericolo della perdita o della vita, o dell' onore, o de' beni temporali, che gli sovrasta o da un nemico, o da un falso accusatore, o da un ingiusto testimonio, o da un iniquo Giudice, o Magistrato, perchè possa tutti ammazzarli con sicurezza di coscienza, e senza scrupolo di verun peccato. Vi confesso, Signor mio, che io non vorrei mai essere nè accusatore, nè testimonio, nè Giudice, quando dalla apprensione altrui, che gli sia fatta ingiuria, la mia vita dipenda.

Ma voi, Signore, che per l' officio, che amministrate

(a) *Hinc etiam dicunt alii, ut Sanchez* 2. *Moral. cap.* 39. *& alii, licere occidere eum, qui apud judicem falsa accusatione, aut testimonio &c. id agit, unde certo tibi constet, quod sis occidendus, vel mutilandus, vel etiam* (*quod alii difficilius concedunt*) *ammissurus bona temporalia, honores &c. quia hæc non est invasio, sed justa defensio, posito quod de alterius injuria tibi constet, nec sit alius evadendi modus*. Busemb. loc. cit. n. 10.

(b) *Si judex iniquus esset, & processisset, juris ordine non servato, tunc omnino posset reus se defendere, cum judicis etiam læsione, immo &* OCCISIONE: *quia . . . . nec tunc judex dici potest, sed injustus invasor, & tyrannus*.

te dovete spesse fiate decidere della vita de' Rei, potete con tali dottrine tenervi in sicurezza della vostra, quando essa dipenda dalla persuasione, che taluno concepisca falsamente, che gli fate ingiustizia condannandolo a morte? A voi rimetto il giudicarlo.

XII. Ma sono forse in maggior sicurezza della loro vita que' poveri Ministri della Giustizia, i quali per obbedire agli ordini di Giudice, o del Magistrato, eseguiscono la sentenza, o si portano a far la cattura del reo? No certamente, poichè basta, che alcuno si persuada di essere innocente, e che l' innocenza sua sia tanto luminosa, che debba essere nota agli stessi Ministri di giustizia, per poterli lecitamente ammazzare quanti mai sono per sua difesa: e il P. Onorato Fabri altro Apologista della Compagnia *Tom.* 1. *pag.* 108. conviene questa essere l' opinione del Molina e della comune degli Autori, pronunciata che abbia il Giudice l' ingiusta sentenza. E lo stesso poscia soggiugne: ,, che ,, se è lecito trattare in tal forma i Ministri della Giu- ,, stizia dopo la sentenza, con più ragione sarà lecito ,, ad un innocente far il medesimo prima della condan- ,, na e del giudizio ,, (*a*). E questa decisione si legge altresì presso il P. La Croix (*b*). E lo stesso afferma disputarsi tra gli Autori se possa fare un Bandito, *an possit se defendere, & aggressorem occidere* (*c*): onde

C 4 la

(a) *Excipit de Lugo casum illum, quo satellites Ministri judicis, licet innocentiam rei cognoscerent, vellent adhuc capitalem pœnam, & sententiam judicis in reum exequi: posset enim reus illis resistere, etiam occidendo, ut cum communi Doctorum docet Molina . . . . Si hæc autem licent post latam sententiam a judice, ante illam potiori jure licebunt.*

(b) *Innocens qui ad mortem capiendus est a satellitibus scientibus ipsius innocentiam, potest se defendere etiam, si opus sit, occidendo satellites.* In V. Præcep. n. 815.

(c) Num. 816.

la sentenza, che possa farlo è *probabile*, e però sicura.

XIII. Che se pur bramaste di udire qualcuna delle dottrine medesime espresse con più brevi, e succose parole, consultate il famoso P. Antonio Escobar, che si protesta di nulla avere scritto, se non quanto ha ricavato da' Dottori della sua Compagnia (*a*); e le vedrete proposte e risolte nella seguente maniera Tract. 1. ex 7. cap. 3. n. 34. *Può alcuno lecitamente ammazzare l'invasore? Risponde il Molina potere l'assalito per se intendere la morte dell'assalitore, quando vede esser ciò necessario ad evitare l'assalimento* (*b*) n. 35. *Sono obbligato a fuggire? Signor no, se sei Nobile, se sei soldato.* (*c*) n. 36. *E' lecito di gettar morto a terra colui, che non assalisce attualmente, ma solo ha decretato di assalire? Insegna il Molina, che si può prevenire, quando per tal decreto sia esposta la tua vita ad un pericolo massimamente capitale.* (*d*)

XIV. Voi per avventura, Signor mio, rimanete sorpreso

(a) *Hoc ingenue profiteor me nihil toto in libello scripsisse, quod societatis Jesu non acceperim ex Doctore. Quas enim proprias passim resolutiones innuo, ex schola Societatis aperte deductas existimaverim.*

(b) *Invasorem quis potest occidere? Respondet Molina &c. posse aggressum per se intendere mortem aggressori, quando videt id necessarium esse ad illius impetum evadendum.*

(c) *Teneorne fugere? Non, si nobilis, si miles es.*

(d) *Licet ne occidere eum, qui non invadit actu, sed decrevit invadere? Docet Molina T. 4. Tract. 3. disp. 12. n. 2. posse præveniri, quando ex aggressionis decreto vita tua periculo maxime capitali est obnoxia.* Avverto su queste, e su tutte l'altre sentenze, che son per recare dell'Escobar, che essendosi fatte più di 40. e 50. edizioni dell'Opera, vi sono state in diverse fatte delle variazioni, o cambiamenti.

preso in udire dalla bocca di Autori Cristiani e Religiosi codeste massime sì inumane: ma sospendete pure la maraviglia, che ne sentirete di assai peggiori. La vita propria finalmente è un bene sì pregevole ed importante, che può somministrare qualche apparente motivo, onde giustificarne l'altrui omicidio per la sua difesa ne' casi addotti. Ma che dovrà poi dirsi, se pari libertà si conceda da' Casisti per difendere beni di lunga mano inferiori, quali sono l'onore, la riputazione, la roba? Già qualche cenno ne avete potuto ravvisare ne' testi riferiti: ma è necessario di darvene maggiore contezza. E per cominciare dalla difesa dell'onore, e di quell'onore, avvertite bene, che non è vero onore, ma un idolo vano, fabbricato dalle idee fallaci del mondo ingannato: di questo parlando, eccovi di bel nuovo in campo a favorirci delle sue esimie dottrine le *più sicure tra i Teologi, che scrissero da trecent' anni*, il P. Lessio. Questi *lib.* 2. *de just. C.* 9. *D.* 12. *n.* 77. insegna *esser lecito ad un uomo onorato* (e chi è, che non si creda d'essere uomo onorato?) *di ammazzare, chi tenta di dargli uno schiaffo, o un colpo di bastone a sua ignominia, se in altra guisa non può scansarla.* (*a*)

XV. Prima di lui il famoso P. Vasquez, le di cui opinioni si pretendono tutte *sicure*, e la cui autorità vale sola per quella di mille Autori; *unus pro mille in moralibus*, avea insegnata la stessa dottrina negli opusculi Morali C. 2. §. 1. *dub.* 9. *n.* 34. colle seguenti parole: *omnes fatentur, quod licitum est invasorem, qui fuste, aut alapa minatur malum contra honorem, occidere, si alius non sit sufficiens modus defensionis*: tutti confessano, che sia lecito di ammazzare l'aggressore, che minaccia (badate, che basta a lui anche la sola *minaccia*) o colla fuste, o con uno schiaffo, di offenderci

(a) *Fas est viro honorato occidere invasorem, qui fustem, vel alapam nititur impingere, ut ignominiam inferat; si aliter hæc ignominia vitari nequit,*

derci nell' onore, quando non siavi altra maniera sufficiente alla nostra difesa.

XVI. L'Azorio similmente, che pure è Autor Classico, *cujus doctrina magna sapientum commendatione recepta est*, dice il P. Cardenas; avea data la sentenza medesima per *probabile*. Imperocchè avendo fatta la questione p. 3. Instit. Moral. lib. 2. p. 105. *se sia permesso ad un uomo di onore di ammazzare colui, che gli vuol dare uno schiaffo, o un colpo di bastone*: e riferita la sentenza di quei Teologi, che ciò negano, per la ragione, che la vita del prossimo è più preziosa del nostro onore, oltre la crudeltà, che sembra d' esservi nell' uccidere un uomo per un solo schiaffo; rapporta poi la sentenza degli altri, che tanto permettono, e soggiugne: „ questo certamente è probabile; quando non „ si può in altra maniera difendere il suo onore: altri- „ menti l' onore degl' innocenti sarebbe esposto al pe- „ ricolo per la malizia degli uomini. „ *Certe hoc videtur probabile, cum alio modo suum honorem defendere non potest: aliter enim ex malitia hominum honor innocenti passim tolli posset*. E questa sì inumana opinione è stata poi seguita e insegnata da molti altri, cosicchè il Busembaum, che altresì l' adotta, ne apporta quatordici fautori della medesima (a) a' quali si possono parimente aggiugnere i PP. Salmaticensi (b), il P. Tamburino, che cita ancora l' esimio Dottore P. Suarez, il

Bon-

(a) *Licere tamen* (occidere) *si aggressor fustem, vel alapam viro valde honorato impingere conaretur, quam aliter avertere non posset, docent cum Diana, Lessius, Hurtadus, & alii* 12. loc. cit. dub. 3. numero 2.

(b) *Si quis conetur proximum aliquem inhonorare percutiendo fuste, aut alapa, tunc si aliter hanc percussionem vitare nequit, poterit injustum invasorem occidere*. Salmant. Tr. 25. C. 1. pun. 4. §. 3.

Bonnacina, il Coninch, *&* *passim*, dice, *apud Dianam* (*a*).

XVII. Ma se per avventura riuscisse all'invasore di scaricare o il colpo, o lo schiaffo, e di ciò contento si dasse ratto alla fuga, che si potrà fare lecitamente in tal caso? L'Apologista de' Casisti alla *pag.* 91. ce ne allega il parere de' Teologi, che difende. *Più di questi*, attesta egli, *non giudicano altrimenti dell'onore &c. poichè essi credono, che si può ammazzare colui, che sen fugge dopo di aver dato uno schiaffo, o un colpo di bastone, stante che, giusta il loro sentimento, l'onore non si può ricuperare se non per questa via*. In fatti così han giudicato *più di loro*, di modo che la sentenza è *probabile* secondo il sistema. Vogliono però, che tanto si operi non per ispirito di vendetta, ma pel solo motivo di difendere il suo onore: anzi sentite come Reginaldo fu sollecito nell'avvisare su questo punto dell' obbligazione, che ha ogni Cristiano di non vendicarsi:
„ E' proibito [scrive *in Praxi lib.* 21. *n.* 62.] ad un
„ particolare il vendicarsi: attesochè l'Appostolo San
„ Paolo dice chiaramente *non rendete male per male*:
„ e nell'Ecclesiastico leggiamo: *chi vorrà vendicarsi*,
„ *trarrà sopra di se la vendetta del Signore*, oltre i te-
„ sti, che abbiamo nel Santo Vangelo di dover per-
„ donare le offese „. Ma dopo questi Cristiani documenti, che conchiude Reginaldo? Che debba ognuno soffrire in pace, quel torto, che gli vien fatto? Eh no, Signore, ecco quanto soggiunge: „ Da tutto ciò
„ apparisce che un uomo di milizia può sull'ora istes-
„ sa inseguire colui, che l'ha percosso, non per veri-

tà

(a) *Honestus vir, ne alapa v. g. percutiatur, honestaque mulier ex Cajet. &c. Sylv., ne impudicam maculam patiatur, occidere, etiam sine timore irregularitatis, invasores possunt, quando aliter consulere sibi nequeunt. Ita Suarez, Bonnac. Coninch, & passim apud Dianam.* Tambur. loc. cit. §. 3. n. 1.

„ tà con intenzione di rendere male per male , (che
„ sarebbe vendetta) ma di conservare il suo onore:
„ *non ut malum pro malo reddat* , *sed ut conservet ho-*
„ *norem sibi ablatum*: „ che è lo stesso, che il dire :
può fare tutto quello, che farebbe , volendosi vendicare:
ma non deve avere questa intenzione , che sola è
proibita dalla Legge, e dal Vangelo . E così oltre l'
Urtado di Mendozza, il Figliuccio, il Beccano insegna
l'Henriquez *lib.* 14. *cap.* 10. *num.* 3. con dire : „ se
„ alcuno dopo di aver dato lo schiaffo, non si avanza di
„ più, o si metta a fuggire, un uomo Nobile ovvero
„ onorato così oltraggiato può sul fatto ripercuoterlo, o
„ anche, se fugge, tenergli dietro, e scaricargli addosso
„ tante percosse o ferite , quante ei crede necessarie a
„ ricuperare il suo onore. „

XVIII. Il P. Escobar, che abbraccia questa sentenza,
come poi vedrete, e cita per essa il detto P. Henriquez
, ne adduce la ragione , la quale è veramente
maravigliosa : „ La ragione, dice, è questa : perchè fin
„ a tanto che il danno inferito resta sospeso , sempre v'
„ ha luogo alla difesa, siccome è manifesto in colui, che
„ tiene dietro ad un ladro per ricuperare la roba invo-
„ lata. E' vero, che l'onore non si trova presso chi ha
„ data la percossa, come la cosa rubata presso del ladro:
„ con tutto ciò si può esso ricuperare , come le cose
„ rubate, dimostrando segni di un cuor magnanimo , e
„ procacciandosi la stima degli uomini. „ Ne dubitate
voi forse? Rispondetemi, se pur potete : „ non è egli
„ vero, che chi è stato percosso con uno schiaffo si com-
„ puta per un uomo disonorato, fintantochè non isten-
„ da morto a terra l'avversario ? „ (*a*) che si può,
Si-

---

[a] *Ratio est: quia quandiu damnum illatum est in suspenso, semper est locus defensioni, ut patet in eo, qui furem insequitur ad recuperandum ablatum. Nam quamvis honor non sit apud percussorem, sicut ablata res apud fu-*

Signor mio, replicare a questa ragione sì anticristiana, e sì apertamente contraria a quell' insegnamento Evangelico: *non reddentes malum pro malo, nec maledictum pro maledicto, sed è contrario benedicentes?* La replica l'ha già fatta l'Apologista de' Casisti col protestarsi pag. 81. *che in tutta questa dottrina dell' omicidio non vi sarà uomo di buon senso, che giudichi esservi cosa ripugnante alla ragione*, comunque poi sia del Vangelo. Laonde e voi, ed io, e quanti mai riprovano codeste massime contrarie al Vangelo, *non siamo uomini di buon senso.*

XIX. Il P. Lessio sul caso presente sembra di parlare con qualche maggior moderazione: ma in realtà poi conviene cogli altri. Primieramente riferisce esservi *molti Dottori*, che sostengono la mentovata sanguinaria opinione. Ed egli poscia risolve, che *specolativamente è probabile:* tuttavia in pratica non si deve facilmente permettere: *hæc sententia est speculative probabilis: tamen in praxi non videtur facile permittenda* (a). Mentre egli dice, che nella pratica non si deve *facilmente* permettere, voi ben vedete, Signore, che viene a concedere, che si diano de' casi, ne' quali può permettersi nella pratica: siccome chi dicesse, che non si devono permettere *facilmente* gli adulterj, le fornicazioni, gl' incesti, non verrebbe a condannare per illecita in ogni caso la pratica. E da ciò, Signor mio, osservate una volta per sempre il senso legittimo di quella distinzione di *specolativo*, e di *pratico*, di cui e quì, e in qualche altro luogo si serve il P. Lessio, e con esso lui altri Autori: e colla quale si pretende non di rado da alcuni di ricoprire l'orrore delle più scandalose opinioni. Quan-

---

furem; potest tamen, non secus ac res furtivæ, recuperari, ostendendo signa excellentiæ, & æstimationem apud homines captando. An non alapa percussus censetur tandiu honore privatus, quandiu adversarium interimit?

(a) Lib. 2. de just. cap. 9. dub. 12. 79. e 80.

Quando i Casisti chiamano talvolta qualche opinione probabile *specolativamente*, non altro pretendono, nè possono pretendere, se non se, che considerata la cosa, o l'azione in se medesima, non ha deformità veruna, che la renda illecita, e contraria alla Divina Legge: ma perchè nel metterla in pratica sogliono spesso occorrere certe circostanze, come di odio, di vendetta, di abusi, o simili, che la rendono prava, per questo l'accordano *praticamente* illecita. Laonde se desse siano separate dall'azione, siccome possono separarsi, questa conserva la sua onestà, e si può ridurre lecitamente alla pratica. Così nel caso presente chi inseguisce colui, che l'ha percosso per ferirlo, non con ispirito di vendicarsi, ma colla intenzione di ricuperare l'onore offeso, e si persuada non essere per seguirne abusi, o disordini, non vien a commettere peccato alcuno: perchè l'azione, che *specolativamente* è lecita, separata dalle ree circostanze tale pure si mantiene ridotta alla pratica. Perciò il P. Vasquez, l'Escobar, ed altri hanno risolto con ragione, che tutte le opinioni *speculative* probabili, lo siano altresì *practice*, se non varìansi le circostanze (*a*): e per questo ancora il P. Lessio, che decide *speculative* probabile la sentenza, di cui parliamo, non disse assolutamente, che *in praxi non sit permittenda*; ma che non debba permettersi *facile*, facilmente. Onde l'Urtado, ed altri presso il Tamburino (*b*) la concedono lecita in *praxi*, *& sine limitatione*: e il P. Diana attesta, *id pios, & doctissimos viros docuisse*. Ma proseguiamo il nostro argomento.

XX. Il P. Azorio nel luogo sopracitato, dimanda, se lecito sia di ammazzare alcuno per difesa del proprio onore? *An licitum sit occidere aliquem pro defensione pro-*

(a) Chi bramasse maggior notizia su questa distinzione di *specolativo*, *e pratico*, può consultare il mio Primo Tomo delle Lettere, Lettera 7. e il primo Tomo del *Trattato della Regola &c.*

[b] Loc. cit. §. 3.

proprii honoris? E reca in esempio chi assalito da un altro, può sfuggire l'incontro: *V.g. invadit aliquis alium, & invasus potest fuga evadere, an teneatur tunc fugiendo sibi consulere, etiamsi fuga sit illi ignominiosa, an vero licite possit occidere invasorem ad evitandam fugam dedecorosam?* E riferita la prima opinione, che sia tenuto a fugire, soggiugne: „ la seconda opinione è di quel„ li, che affermano, esser lecita in quel caso l'uccisio„ *per diritto naturale, e divino* „: e questa è giudicata da lui più probabile: *opinio secunda est asserentium, licitum esse jure naturali, & divino tunc occidere . . . Et ita secunda opinio est probabilior.* Questo istesso Autore sì grave poco innanzi avea detto esser lecito di ammazzare il Giudice, o i suoi ministri, o i testimonj, se contro la giustizia tentassero di torre la vita a un innocente: *si judex, aut ejus Ministri, aut testes contra justitiam invaderent innocentem ad occidendum eum contra justitiam, tunc licitum esset occidere.*

XXI. Se è cosa esecrabile far lecito l'omicidio per uno schiaffo, o per un colpo di bastone, quanto più lo sarà permetterlo per sole parole d'ingiuria, o di contumelia! E pure tanto inoltrati si sono i Casisti. Il P. Lessio nel luogo citato *n.* 78. così riferisce: „ se il di„ sonore sia recato o con parole, o con segni contu„ meliosi; in tal caso v'è il diritto della difesa. Im„ perocchè per sentenza *comune, anzi di tutti*, è leci„ to di levare dal mondo la persona contumeliosa, quan„ do altrimenti non possa tenersi lontana l'ingiuria, „ (comecchè non vi sia pericolo, che assalti colle armi) „ dice Pietro Navarra [*a*]. „ Basta questa sola testimonianza per potersi dire *probabile*, e più che *probabile* tal

(a) *Si contumeliis afficias sive per verba, sive per signa; hic etiam est jus defensionis. Nam ex sententia OMNIUM licet contumeliosum occidere, quando aliter ea injuria arceri nequit [quamquam ipse armis non invadat], ait Petrus Navarra*, Lib. 2. c. 3. n. 376.

tal sentenza, e che si possa ammazzare per sole parole, o segni di contumelia. Atteso che, se tre o quattro Autori, ed anche un solo *Classico*, rende *probabile* un' opinione, che dovrà poi dirsi di una sentenza difesa da tutti: *ex sententia omnium licet contumeliosum occidere?* Nè vi pensiate esser questa una esagerazione del Lessio: mentre, da quanto ho potuto vedere, vien tal sentenza, almeno *comunemente*, sostenuta tra i Probabilisti per attestazione di loro stessi.

XXII. Il P. Francesco Amico *de just. & jur. disp.* 36. *sect.* 7. *n.* 106. così scrive: „ Convengono i Dottori mentovati di sopra esser lecito per tener da me „ lontana l'ignominia, che tenta qualcuno recarmi, di „ prevenirlo col torgli la vita: siccome è permesso per „ non soggiacere alla morte, che mi è macchinata da „ un ingiusto invasore, di ammazzarlo, prima che m' „ inferisca la morte, o il troncamento di un membro (*a*). Lo stesso attesta il P. Patricio Sporer *Tract.* 5. *in Decal. c.* 11. *sect.* 3. §. 4.: „ Eziandio per difesa „ dell'onor necessario, insegnano *comunemente quasi tutti i Dottori* esser lecito ad un uomo onorato di am„ mazzare un aggressore ingiusto, e contumelioso. E „ senza dubbio ciò è verissimo nella supposizione, che „ l'uomo onorato in qualche caso non possa altrimente „ ripulsare l'ignominia, o la contumelia, nè difendere „ l'onore esposto a pericolo, senon colla morte di chi „ l'ingiuria. „ (*b*) E prima dello Sporer il P. Matteo

---

(a) *Conveniunt supradicti Doctores fas esse ad propulsandam ignominiam, quam mihi aliquis inferre conatur, illum præveniendo occidere: sicut fas est ad declinandam mortem, quam mihi injustus invasor molitur, illum occidere, antequam mihi mortem, vel mutilationem inferat.*

(b) *Etiam ad honorem necessarium tuendum viro honorato licere occidere injustum, & contumeliosum aggressorem docent DD. communiter fere omnes, & sine dubio verissi-*

teo Moja nelle questioni scelte 3. q. 3. §. 2. con molti avea detto, potersi far il medesimo per una *mentita*, che qualcuno pervicacemente desse in faccia di un altro, siccome parimente contro chi persiste nel proferire contumeliose parole, nè si può con altre parole raffrenare, o reprimere. (*a*) Così il Marito potrà ammazzare la moglie, che persiste, nel dirgli parole d'ingiuria, e vicendevolmente la Moglie il Marito, che per raffrenarla proferisce improperj contro di essa: e lo stesso dite voi dei fratelli, e di tante, e tante altre persone, che seguono a dirsi contumeliose parole, senza che uno voglia cedere all'altro.

XXIII. Voi vedete da tutto ciò, Signor mio, qual conto si faccia, e in quanta estimazione si abbia da' Casisti *l'onore*, che si viene a preferire alla vita medesima del prossimo: e quell'onore, che è meramante mondano, e consiste unicamente nella idea fallace, o fantasia depravata degli uomini. Forse più ad ogni modo vi darà a conoscere quanto sia grande la stima, che essi fanno di questo onore immaginario, il caso risolto da due Autori *Classici*, e le cui sentenze si vogliono *sicurissime*. Il P. Lessio parlando della difesa della roba risolve non potersi ammazzare un ladro per cose di poco momento: imperocchè, dice, è cosa molto iniqua, che si tolga la vita ad alcuno per conservare un *pomo*, o una *moneta d'oro: est enim valde iniquum, ut pro pomo, vel etiam*

---

rissimum est in hac suppositione, quod vir honoratus in aliquo casu aliter ignominiam, vel contumeliam repellere honoremque sibi aliter tueri non possit, nisi occidendo aggressorem contumeliosum.

(a) *Licitum est ad eum* (che persiste nel dire *mentiris*) *propulsandum, quando aliter non potest, persistentem percutere, &, si opus sit, occidere. Idemque dicendum, si in contumeliosis verbis iterandis persistat, nec aliis possit verbis cohiberi: quia id non est vindicta injuriæ illatæ, sed inferendam repellere.*

uno aureo servando alicui vita auferatur. Fin quì nulla v' ha da ridire sulla sua risoluzione. Ma andiamo innanzi, che troveremo cosa, che ci sorprenderà grandemente: „ si avverta però, soggiugne, che qualora si trattasse, non della sola perdita di un pomo, o di un „ oro, ma del disonore o vergogna, che risultar te ne „ potrebbe, se non sapessi tenerlo ben saldo in mano, „ o custodirlo contro l' altrui rapacità, in tal caso ti sa„ rebbe permesso d' immergere un pugnale nel petto di „ chi tenta rapirtelo. „ *Si tamen tibi verteretur probro, nisi rem furi extorqueas, posses conari, &, si opus esset, etiam occidere* (*a*). Voi fate le maraviglie, Signore: ma sappiate, che lo stesso dicono il gran P. Vasquez, ed altri Autori accreditati. Il Vasquez nel luogo citato degli Opuscoli Morali *dub.* 8. *n.* 32. così scrive: „ quan„ tunque la cosa rubata sia di poco prezzo, se però non „ ritogliendola il Padrone dalle mani del ladro, gli fosse „ di disonore, ed egli sia persona degna di stima, allora „ può ammazzare il ladrone, quando non vi resta altro „ remedio, come insegna Mercado, poichè in tal caso „ difende non la cosa, ma il suo onore (*b*). „ Il Tamburino parimente abbraccia la sentenza medesima, e ne dà per fautore il P. Molina: sicchè abbiamo per essa, oltre altri, tre Autori certamente *Classici*, *& omni exceptione majores*, ognuno de' quali anche solo, basterebbe a renderla *sodamente probabile*. Le parole del Tamburi.

(a) Lib. 2. c. 9. D. XI. qui il Lessio dà per malevadore della risoluzione il Soto; *juxta Sotum*. Ma il Soto non ha mai insegnata sì scandalosa dottrina, siccome ho provato nel *T*. 4. delle Lettere *Lettera* 38.

(b) *Licet sit res parvi pretii; si tamen ex eo quod Dominus illius non eripiat illam e manibus latronis, illi vertatur dedecori, & ille sit homo honore dignus in populo, potest ipsum occidere, cum aliud non restat remedium, ut docet Mercado: quia tunc tuetur suum honorem, non res*.

burino sono le seguenti prese del *lib. 6. in Decal. cap.* 1. §. 2. *n.* 3. „ Io non riprovo la tesi di Molina contra Baldo ed altri, che quantunque la cosa sia del valore di un oro, o anche di minor prezzo, se alcun la volesse rapire al Padrone, o al custode, che vi resiste, si possa ammazzare, quando in altra guisa scacciar non si possa: perchè allora costui non è soltanto ingiusto, ma gravemente contumelioso: e il Lessio perciò aggiugne, che può farsi altrettanto, benchè si possa ricuperare la cosa col mezzo del Giudice (*a*) „.

XXIV. A questo proposito mi sovviene, Signore, che ragionando in un giorno con un Cavaliero di gran merito, e per le rare sue doti, e singolare integrità di costumi impiegato di sovente nella amministrazione della giustizia, e attualmente giudice nelle cause criminali, cadè il discorso sopra le sentenze rilassate de' Casisti; di cui avendogliene accennate alcune con grande sua ammirazione, finalmente gli dissi: „ che farebbe V. E. nel caso, che presentato fosse al suo Tribunale taluno, che avesse ferito a morte chi tentava di rapirgli con violenza di mano un pomo, o simil cosa, e allegasse per sua discolpa di aver ciò fatto per lo sfregio, che a lui ne risultava dal non ritenerlo, o non ritorglielo, se gli fosse già stato rapito? Che farei? mi rispose egli in atto sdegnoso, che farei? *Lo manderei senza indugio alla forca*. Vorrebbe dunque (io

---

(a) *Illud Molinæ (loc. cit. n. 7.) contra Baldum, aliosque non reprobo: licet res est unius (aurei) aut minoris valoris, si illam quis resistente Domino vel custode vellet auferre &c., posse interfici, si aliter repelli nequeat: quia non injustus solum, verum etiam contumeliosus graviter est (ut supponi omnino debet) contra præsentem dominum is, qui sic tentat alienum arripere. Addit Lessius &c. ex Covaru: etiamsi deinde recuperare per judicem posset.*

„ gli soggiunsi) condannare a sì grave pena un inno-
„ cente, che non ha reato di sorta alcuna ? No certa-
„ mente. Sappia dunque V. E., che vi sono Teolo-
„ gi, e non già dozzinali, o di poco credito, ma di
„ alta sfera, e *Classici*, le cui dottrine si vogliono si-
„ cure, i quali lo dichiarano innocente, e l'assolvono
„ da ogni reato di colpa. *Che dottrine di Teologi!* re-
„ plicò egli più sdegnato di prima, *che risoluzioni di*
„ *Autori Classici! Alla forca, alla forca andar egli do-*
„ *vrebbe*. Assai maggior conto doveva egli fare della
„ vita altrui, che è un bene tanto prezioso, che di un
„ disonore o sfregio sì ridicolo e vano. „ E quì si parlò molto su questa massima, ed altre simili de' Casisti, molto diverse da quelle, che osservano i Giudici ne' Tribunali, diretti anche dal solo lume della ragione. Rientriamo nella materia.

XXV. Se tanta stima, a detta de' Casisti, far possono dell'onore le persone del secolo, non dovranno per lo meno farne altrettanta i Chierici, e Religiosi, che già hanno abbandonato il mondo, e le sue massime, e fanno professione speziale di umiltà, e della moderazione prescritta nel Santo Vangelo. Così per appunto sembra, che insegnino varj Teologi, e quasi che i prescritti Evangelici non obbligassero ugualmente tutti i Cristiani, non accordano nella difesa dell'onore alle persone Ecclesiastiche, e Religiose quelle licenze, che concedono alle secolari. Nulladimeno si è lasciata anche ad esse aperta un'ampia porta, onde difendere il proprio onore coll'uccisione eziandio di chi cerca macchiarlo. Il P. Francesco Amico, che compose la sua Teologia *juxta scholasticam hujus temporis Societatis Methodum*, nella *Disp.* 36. *de just. n.* 118. con maniera risoluta, e franca insegna la seguente dottrina: „ Non si può ne-
„ gare, che i Chierici, e Religiosi possano, e spesse vol-
„ te debbano, *ac sæpe debeant*, difendere giustamente al-
„ meno quell'onore, e quella fama, che nasce dalla
„ virtù, e dalla sapienza, e che è il vero onore: es-
„ sendo questo proprio della loro professione, perdendo
„ il

„ il quale, vengono a perdere un bene massimo. Im-
„ perocchè per esso si rendono grandemente stimabili,
„ e ragguardevoli presso de' secolari, che possono colla
„ loro virtù dirigere, e giovare: tolto il quale non po-
„ tranno più farlo. Adunque potranno i Chierici di-
„ fendere *cum moderamine inculpatæ tutelæ*, almen quest'
„ onore *eziandio colla morte* di chi attenta contro di es-
„ so, *etiam cum morte invasoris*. Anzi aggiungo, che
„ per quanto apparisce, sono essi obbligati a così di-
„ fenderlo, almeno per legge di carità, qualora per la
„ violazione della propria fama ne resti infamata l'in-
„ tiera Religione „ (*a*). Essendo stata questa dottrina censurata dalla Università di Lovagno, e proibita dal Consigiio supremo del Brabante, il P. Amico, affine di sostenerla, scrisse in Germania una lettera al P. Zergol Teologo di Gratz, affinchè rintracciasse patrocinatori della medesima per opporli ai Teologi di Lovagno; e il P. Zergol ritrovò fra gli altri il famoso Caramuele, che impegnossi nella sua difesa, e diede questa risoluzione: „ Che tutti gli uomini dotti giudicavano essere la dottrina del P. Amico la sola vera, e l'opposta improbabile: *Doctrinam Amici solam esse veram, & oppositam improbabilem, censemus OMNES DOCTI*. Se

 ella

(a) *Negari non potest, quin saltem honorem, famamque illam, quæ ex virtute, ac sapientia nascitur, quique verus honor est, juste defendere Clerici, & Religiosi valeant, ac SÆPE DEBEANT: cum hic sit proprius professionis ipsorum, quem si amittant, maximum bonum amittunt. Nam per hunc redduntur summopere æstimabiles, & conspicui sæcularibus, quos sua virtute dirigere ac juvare possunt: quo sublato nec illos dirigere, nec juvare poterunt. Ergo saltem hunc honorem poterunt Clerici cum moderamine inculpatæ tutelæ, etiam CUM MORTE invasoris defendere. Quin interdum, lege saltem charitatis, videntur ad illum defendendum teneri, si ex violatione propriæ famæ integra Religio infametur.*

ella è così, son io, Signore, sicuro della mia vita, dopo di essere stato dichiarato *nemico pessimo della Compagnia?* (a)

XXVI. Non ostante questo giudizio di *tutti gli uomini dotti*, il Sommo Pontefice Alessandro VII. condannò la dottrina del P. Amico espressa in questi termini: *è lecito ad un Religioso, o ad un Chierico di togliere dal mondo un calunniatore, che minaccia di spargere gravi delitti di lui, o della sua Religione, quando non occorra altro modo di difendersi, siccome sembra non esservi, se il Calunniatore sia disposto d' imporre o al Religioso, o alla sua Religione gravi delitti, pubblicamente, e alla presenza di persone gravissime, se non si prevenga coll' ammazzarlo*. (b) La proposizione in questi termini non più si ritrova in varj esemplari del P. Amico, perchè vi fu cancellata: ma ben sussiste ancora in tutti gli esemplari la sentenza, che ho trascritta, e la quale, siccome è visibile, contiene tutto il veleno della proposizione espressamente dannata. Ma affinchè qui abbiate un esempio della maniera, onde si eludono le condanne più espresse delle proposizioni, del che poi avrò a parlarne più distesamente, il P. Martin Torrecilla commentando alla *pag.* 471. *n.* 14. la detta proposizione, vi fa queste leggiadre osservazioni: „ Nella propos. 17. „ (che è la presente) si diceva esser lecito ai Religiosi, o Sacerdoti l' uccidere i calunniatori, che lor minacciavano gravi danni nella reputazione, ogni qualvolta non vi fosse altro mezzo per evitarli. Non ve-

„ do

[a] Il P. Sanvitale *Lettere &c.*

(b) *Licitum est Religioso, vel Clerico calumniatorem gravia crimina de se, vel de sua Religione spargere minantem occidere, quando alius modus defendendi non suppetit: uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus vel ipsi Religioso, vel ejus Religioni publice, & coram gravissimis viris prædicta impingere, nisi occidatur.* In Decreto Alex. VII.

„ do però condannato il dirsi, essere ad essi lecito l'uc-
„ cidere i medesimi calunniatori, quando stiano attual-
„ mente pronunciando contro di loro parole offensive
„ della loro fama, se in altra guisa evitarsi non possa un
„ sì gran male. „ E continuando il suo commento nel *num.* 22. conchiude: „ pertanto nè tampoco è condan-
„ nato l'asserire circa la detta proposizione, che l'ucci-
„ dere il calunniatore sia solamente peccato veniale „ (*a*): lo che pure afferma spiegando la proposizione dannata 18. „ che si possano ammazzare il falso accusato-
„ re, il falso testimonio, e il Giudice, qualora il dan-
„ no, che è per risentirsene, si creda inevitabile „. E così non essendo in tal senso condannate queste proposizioni, si potrà eseguir l'omicidio ne' casi espressi senza altro scrupolo, che di un peccato veniale. Per tal guisa si riducono al nulla le più precise e formali condanne delle malvagie proposizioni. Voi, Signor mio, ben ne vedete le conseguenze funestissime, che nascono da tali risoluzioni: e quante persone anche delle più rispettabili, e di più sublime carattere nella Repubblica, e fin le Sovrane, siano perciò esposte a pericolo della vita per opera degli stessi Ecclesiastici, e Religiosi. Imperocchè se essi per difesa del loro onore e fama di virtù, e di sapienza, possono, e spesso devono, *valent, ac sæpe debent* macchinare la morte di chi gli offende, e spezialmente se l'infamia del privato ridondi nella Comunità, basterà, che apprendano, o si persuadano di essere calunniati, o infamati, perchè abbiano a mandar ad effetto senza timor di colpa l'iniquo attentato.

XXVII. Su questo dovete udire proposto, e risolto un altro caso, che vi riuscirà nuovo, nè avreste pensato, che potesse giammai proporsi da verun Teologo. L'Autore, che per la prima volta, che io sappia, l'ha messo in campo, è lo stesso P. Francesco Amico, il

D 4 qua-

(a) Nel Memoriale de' Vescovi di Spagna *p.* 48.

quale lo risolve affermativamente, cioè che possa un Religioso ammazzare una femmina di bassa condizione, con cui ha peccato, qualora essa *honori ducens se prostituisse tanto viro*, pubblicasse il fallo commesso, e per tal guisa venisse ad infamarlo. Non è questa una nobile questione, e una più nobile risoluzione, che decora sommamente la Morale di Gesù Cristo? Parliamo con serietà: non è cosa da piangere con amare lagrime, veggendo la Teologia Cristiana sì indegnamente profanata con tal sorta di proposizioni? Ora a difesa di questa tesi comparirono altri Teologi, e con quai fondamenti, o motivi? Con questo, che la decisione era già stata avanzata, e pubblicata; e però bisognava sostenerla, e non ebbero tampoco rossore di così dichiararsi, siccome consta dal Caramuele nella sua *Teologia fondamentale* fund. 55., ove rapporta l'altrui opinione su questo caso, la quale merita di essere considerata, *poteva*, *dice*, *il P. Amico tralasciare questa risoluzione: ma giacchè una volta l'ha impressa, deve sostenerla, e noi dobbiamo difenderla, perchè è probabile; onde se ne può il Religioso valere all'occasione, ed ammazzare la donna, che ciarla* (*a*). Con ragioni di tal peso si rendono *probabili* dottrine sì orribili: delle quali con verità dicono il Caramuele, ed altri moderni non trovarsene vestigio nella Teologia de' Padri, e degli Antichi. E qui, Signo-

(a) *Legisti hanc doctrinam, & inquiris an homo Religiosus, qui fragilitati cedens fœminam vilem cognovit, quæ honori ducens se prostituisse tanto viro, rem enarrat, & eumdem infamat, possit illam occidere? Quid scio? At audivi ab eximio Patre N. S. Theologiæ Doctore, magni ingennii & doctrinæ viro: potuisset Amicus hanc resolutionem omisisse. At semel impressam debet illam tueri, & nos eamdem defendere. Doctrina quidem est probabilis: qua potest uti Religiosus, & pellicem occidere.* Caram. loc. cit.

gnore, permettetemi, giacchè la materia troppo lungi mi porta, di fare un poco di pausa, e riservarmi a riferirvi altre dottrine sul medesimo argomento in altra mia lettera, che non mancherò d'inviarvi fra pochi giorni. E frattanto con pieno sentimento di osequio mi protesto &c.

LETTERA TERZA.

ARGOMENTO.

Continuazione della lettera precedente delle licenze vituperevoli, che permettono i Moderni Casisti circa gli omicidj perniciose al pubblico bene degli Stati.

NOBILISSIMO SIGNORE.

26. Aprile 1760.

I. CI rimane ancora, Signor mio, da parlare dell'omicidio da Casisti permesso per la difesa della roba. Sopra di che il P. Lessio nel *lib.* 2. *de just. c.* 9. *dub.* 11. dimanda, *utrum liceat occidere furem in defensionem suarum facultatum*: se sia lecito di ammazzare il ladro in difesa delle sue facoltà. E risponde in primo luogo, esser ciò lecito ai laici, se quelle facoltà siano di gran momento, nè vi sia speranza probabile di ricuperarle (*a*). Questa decisione vien da lui provata con più ragioni, nella prima delle quali v' in-

---

(a) *Dico primo, Laicis id esse licitum, si illæ facultates sint magni momenti, nec sit probabilis spes illas recuperandi.*

inserisce un periodo, che merita qualche osservazione.
„ Chi ammazzasse, scrive egli, un ladrone, il quale
„ non si difende con armi, nel foro esterno, che è a
„ dire, ne' *tribunali del mondo*, non verrebbe scusato
„ dall'omicidio. Ma scusato bensì sarebbe egli nel *foro*
„ *della coscienza*, se non v'era speranza probabile di
„ ricuperare la cosa rubata, o se la ricupera non era
„ certa, ma dubbiosa, come dice il Soto. „ (a) Sicchè le leggi civili, che si fondano sull'equità naturale, e la legge ancor di Mosè, non iscusano da delitto, ma condannano, e puniscono l'omicidio di un ladro, che non insidia alla vita, nè si difende con armi: e per opposto la Legge di Gesù Cristo, che è legge di amore!, e di mansuetudine, lo concede per lecito, e onesto. Questo è il sentimento, che ha il Lessio, ed hanno pur altri, della nostra Santa Legge. Andiamo innanzi.

II. Dichiara quindi il Lessio le condizioni, che apposte avea nella Tesi, e così spiega la prima: „ ho detto
„ nella proposizione, se quelle cose siano *di gran mo-*
„ *mento:* perocchè per cosa minima non sembra essere
„ conceduto il diritto di tale difesa con tanto danno
„ dell'altro. „ *Dixi in propositione*, si res illæ sint magni momenti: *quia pro re minima non videtur concessum jus defensionis cum tanto alterius malo*. E quivi avanza la dottrina di sopra osservata, che si possa ammazzare eziandio per un pomo, o per una moneta, quando vi fosse disonore in lasciarla. Vien poi in seguito a dichiarare la seconda condizione in tal guisa: *Dixi*, nec sit probabilis spes aliter recuperandi: *quia si possit aliter recuperari v. g. per judicem, SÆPE erit contra charitatem*

(a) *Qui furem diurnum non se telo defendentem interficeret, non excusaretur ab homicidio, in foro tamen conscientia excusaretur, si non erat probabilis spes recuperandi, vel si recuperatio non erat certa, sed dubio, ut Satus ait.*

tem pro illius defensione occidere, ut si fur re ablata fugiat. „ Ho detto, *se speranza non siavi di ricuperare*
„ *altrimenti la cosa:* perchè se tale speranza vi sia, al-
„ lora l'uccisione del ladro non sarà, è vero, contro la
„ giustizia (questo chi lo vuol pretendere, se non qual-
„ che Rigorista ?) ma sarà almeno contro la carità.
„ Non vi dico però, che sarà *sempre* contro la carità
„ l'ammazzare chi si porta via la roba nostra, benchè
„ speranza siavi di ricuperarla: ma, *Sæpe*, spesse vol-
„ te: laonde si daranno dei casi, in cui ammazzando-
„ lo, nè tampoco resterà offesa la carità, comecchè ria-
„ vere si possa la roba o per via di Giustizia, o in al-
„ tra maniera.

III. Ma v'è ancor di vantaggio. Imperocchè il P. Lessio colla sua seconda asserzione rende ugualmente lecita anche a' Chierici e Religiosi la stessa sanguinaria difesa della roba. *Dico secundo*, scrive egli, *idem licitum esse Clericis pro defensione rerum suarum &c.* Quinci al quesito, che propone „ se il Chierico, o il Laico con-
„ tragga l'irregolarità ammazzando per la difesa delle co-
„ se sue „: Risponde con brevità, „ che il Laico non
„ è irregolare: e che *probabilmente* non lo sia neppure
„ il Chierico, se ha fatto l'omicidio colla dovuta mo-
„ derazione: „ *breviter dico, laicum non esse* [*irregularem*]. *Idem probabiliter de Clerico, si id fecerit cum debito moderamine*. Per la qual cosa, se quanto il Lessio ha insegnato riguardo a' Laici, fa comune anche ai Chierici, e Religiosi, secondo lui potrà un Ecclesiastico o Religioso (che sono persone certamente *onorate*) bruttarsi le mani nel sangue di chi tentasse rapirgli con violenza dalle mani o *un pomo*, *una moneta*, o cosa simiglievole, qualora venisse in realtà ad attribuirsegli a vergogna, o disonore il non saperla ben custodire o difendere: e di più ei similmente non verrà (almeno qualche volta) a far azione contraria alla carità, non che alla giustizia, uccidendo chi gl'invola la roba, comecchè ricuperarla potesse per le vie giuridiche, o in altra ma-

maniera. E il caso è succeduto dentro l'anno presente in un pover uomo, che ritrovato in una vigna a pigliarsi cose, che per altro certamente non erano *magni momenti*, e su cui pretendeva di aver diritto a motivo, che gli era stato il podere poc'anzi [come ei credeva] ingiustamente usurpato, per ordine del custode, Religioso probabilista, gli fu scaricato alla vita un archibuggio, che lo ferì malamente, e l'obbligò per più mesi a letto.

IV. Bramate ancora di più? Eccolo. Introduce il Lessio la questione sul soggetto medesimo, fin dove si estenda questa sorta di difesa: *Difficultas est, quousque se extendat hæc defensio*: e la risolve coll'esporre le varie maniere, onde alcuno può invadere le altrui sostanze. „ Primieramente, dice, se tu procuri per te stesso „ di togliere la roba, e ti difenda contro chi l'impedisce; in questo caso è comune sentenza, che si possa eseguire l'omicidio. „ *Primo, si per te nitaris auferre, teque defendas contra impedientem. In hoc casu est communis sententia posse interfici*. Secondariamente: „ „ se tolta la cosa ti metti a fuggire, allora ti posso inseguire, e ferirti, ovvero, se è necessario, trapassarti „ da lontano con una saetta. „ *Secundo, si re accepta fugias, tunc possum insequi, & ferire, vel si necesse sit, eminus telo petere*. Non basta: „ se tu attenti contro „ le cose mie col mezzo di un servo, o del Demonio „ per arte magica, nè possa in altro modo impedirlo, „ che colla tua morte: se tu abbia conspirato ne' miei „ danni: se impedisca ingiustamente i miei creditori di „ darmi soddisfazione: se con una falsa accusa, o con „ un falso testimonio tu cerchi privarmi delle mie fortune, nè siavi altra via di scansare il mio danno: „ in tutti questi casi ho diritto di ucciderti, e posso farlo lecitamente: *Si invadas res meas per famulum, vel arte magica per Dæmonem, nec alia ratione, quam nece tua possit impediri: si conjuraveris in mea damna: si impedias inique meos creditores, ne mihi satisfaciant: si falsa*

sa accusatione, vel falso testimonio me fortunis coneris avertere, nec alia ratio impediendi suppetat. Tali sono le decisioni del Lessio sulla difesa della roba.

V. Ma non è il solo Lessio, che insegni massime tanto crudeli. L'Apologia de' *Casisti* le dà per comuni. Il Molina, il Tannero, il Reginaldo, il Becano, il Laimano le accordano agli stessi Chierici, e Religiosi per difesa dei loro beni, o della loro comunità. Il Tamburino generalmente parlando scrive così nel luogo cit. §. 2. *n.* 6.: „ confesso essere probabile col Vasquez ed altri presso il Diana, col Lessio, e Reginaldo presso il Bonnacina: qualora non vi sia speranza di di ricuperare la roba, o si temesse di ricuperarla con grande difficoltà, che si possa tentare di ripigliarla, sia poi mobile, sia immobile [se sussista individualmente]. Che se il ladro faccia forza per ritenerla, e cerchi di custodirne il possesso, potersi in tal caso ammazzare: perchè allora ingiustamente impedisce, ed è moralmente, o equivalentemente aggressore „ (*a*). E poc'anzi nel *num.* 1. avea stabilito „ qual cosa certa per gius di natura e civile esser lecito di uccidere chi vuole occupare ingiustamente i beni altrui di *qualche momento*, se non si possano altramente difendere, estendono il diritto medesimo a' Chierici, e ai Religiosi senza timore d'irregolarità. „ [*b*]

VI.

(a) *Fateor esse probabile cum Vasquez aliisque apud Dianam, Lessio, & Reginaldo, apud Bonnac., si non est spes aliter recuperandi, vel esset timor recuperandi cum magna difficultate, posse te tentare rem tuam, sive immobilem sive mobilem (si extat in individuo) resumere. Quod si fur contra renitatur, indebitamque suam possessionem custodire contendat, posse occidi: quia tunc injuste te fur impedit, & moraliter, sive æquivalenter aggreditur &c.*

(b) *Licere occidere volentem mea bona alicujus momen-*

VI. Forse v' insorgerà, Signor mio, nell' animo una difficoltà su quelle parole del Lessio, il quale per uccidere lecitamente il ladro ricerca, che i beni siano *magni momenti*, e dal Tamburino, che si contenta, che siano *alicujus momenti:* e mi chiederete di qual prezzo o valore debba essere, a parere de' Casisti, la roba, affinchè possa procedersi all' omicidio. Su questa vi dà qualche soddisfazione il Tamburino medesimo riportando le sentenze di alcuni Autori. „ Il Molina, dice „ egli nel T. 4. *tract.* 3. *disp.* 16. *n.* 6., crede non „ essere bastante il valore di tre, quattro, o cinque „ Ducati. Il Dicastillo *lib.* 2. &c. esige, che sia molto „ maggiore quantità di quella, che nel furto basta al „ peccato mortale. Nelle annotazioni all' Aretino ec. „ presso il Diana si dà l' avvertimento, che non deb„ ba essere cosa di minor valore di due ori. „ Il Tamburino però senza determinare precisamente questo punto, afferma doversi ponderare le circostanze per farne un saggio giudizio: „ perchè, scrive, uno, o due „ ori saranno di gran momento per un povero, che „ altro non abbia: e per l' opposto dieci o vinti saran„ no di poca rilevanza per un Sovrano, o per un uo„ mo assai ricco. In somma conchiude, la cosa, per „ difesa della quale si deve, o si può ammazzare, deve „ essere di gran momento o per se stessa, o nella sua „ estimazione, o per qualche danno, che ne segua. “ (*a*) Se non vi credete soddisfatto abbastanza, e qualche cosa

---

menti injuste occupare, si aliter ea defendere nequeam, certum est tum jure naturæ, tum civili &c. Quo jure fruuntur etiam Clerici, Religiosique sine periculo irregularitatis, n. 1.

(a) *Molina T.* 4. *tract.* 3. *disp.* 16. *n.* 6. *non satis esse (putat) valorem trium, quatuor, vel quinque Ducatorum. Dicastill. lib.* 2. *de just. tract.* 2. *disp.* 10. *D.* 5. *n.* 5. *longissime majorem quantitatem requiri, quam ea,*

cosa ricercaste di più preciso, vi dirò di vantaggio, che quantunque il Molina, come udiste dal Tamburino, creda non esser bastevole la somma di quattro o cinque Ducati, per potersi torre di vita lecitamente un uomo; se però non sia semplice furto ma rapina, basta pure la cosa del valore di un oro, ed anche meno [a]: dal che

---

ea, quæ in furto est sufficiens ad peccatum mortale. Annotationes ad Aretin. de Malef. apud Dianam q. 5. tract. 4. resol. 18. monent non debere esse minoris valoris, quam duorum aureorum. Sed profecto censeo debere ex circumstantiis id expendi: unus enim, vel alter aureus erit magni momenti pro eo inope cujus integrum patrimonium in illo aureo residet. Contra, decem, vel viginti erunt exigui ponderis pro Rege, vel valde divite. In summa, res propter cujus defensionem est quis interficiendus, debet esse magni momenti, vel ex se, vel in sui æstimatione, vel ex aliquo damno consequente &c.

(a) *Quando quis injuste aggrederetur usurpare rem etiam valoris unius aurei, vel minoris adhuc valoris, resistente Domino, aut custode illius; certe neque ad culpam, neque ad pœnam auderem condemnare, qui illum defendendo, interficeret cum moderamine inculpatæ tutelæ injustum aggressorem.* T. 4. Tract. 3. disp. 16. d. 6. L'ho detto, e lo replico, che nessuno si lasci ingombrare la mente da quella condizione *cum moderamine inculpatæ tutelæ*, che si trova nelle resoluzioni de' Casisti, perchè questi l'estendono a lor talento, e se ne abusano grandemente. Il Molina citato tra gli altri ibid. disp. 11. n. 5. scrive così: *servatur autem moderatio inculpatæ tutelæ, quamvis arma capiantur adversus eos, qui armis carent, aut etiam sumantur validiora. Scio dissentire nonnullos* (*questi nonnulli* sono S. Tom. e gli antichi): *Sed ego ipsorum opinionem, etiam in foro exteriori non probo.* Laonde, secondo loro, anche chi dà il veleno ad un nemico, che insidia &c. serba *moderationem inculpatæ tutelæ.*

che l'Escobar formò una proposizione generale, che regolarmente si possa ammazzare per la conservazione di un oro. *Regulariter possum occidere furem pro conservatione unius aurei*. E il P. Urtado giudica, che se uno Scudo fosse necessario al sostentamento della mia vita, potrei uccidere chi vuol rubarmelo: e per lo stesso motivo un calzolajo potrebbe ammazzare colui, che gli togliesse quell'ago, con che lavora per sostentarsi, e non ha comodità di comprarsene un altro. (*a*)

VII. Che più, Signor mio? Non solo i Casisti permettono l'omicidio per la difesa delle cose, che attualmente possediamo: ma di quelle eziandio, che abbiamo speranza di possedere. Il P. Francesco Amico insegnò questa micidale dottrina nel *lib. cit.*, e noi la riferiremo come fu esposta in due proposizioni dai Teologi di Lovagno, e che fu poi condannata da Papa Innocenzo XI. La prima è: „ non solamente è lecito difendere „ ciò, che attualmente possediamo, ma quelle cose ancora, sulle quali abbiamo qualche diritto anche soltanto *incoato*, e che speriamo di essere un giorno per „ godere. Per il che è lecito ugualmente all'Erede, „ che al Legatario difendersi (colle armi) contro di „ colui, che ingiustamente lo impedisce dall'entrare al „ possesso dell'eredità, o dall'ottenere il pagamento del „ legato, che gli fosse stato lasciato. E così parimente, chi crede di aver diritto ad una cattedra, o ad „ una Prebenda, può valersi di siffatta difesa contro colui, che ingiustamente gliela impedisce. (*b*) L'altra

[a] In proposit. 31. ex damnatis.

(b) *Infertur tertio non solum licitum esse defendere, quæ actu possidemus, sed etiam ad quæ jus inchoatum habemus, quæque nos possessuros speramus. Quare licitum erit tam hæredi, quam legatario contra injuste impedientem ne vel hæreditas adeatur, vel legata solvantur se defendere, sicut & jus habenti in cattedram, vel Præbendam contra earum possessionem injuste impedientes* n. 131.

tra poi, che si legge nel *n.* 132. è concepita in questi termini. (*a*) „ Si deduce da ciò, che sebbene un creditore valer non si possa di questo genere di difesa di privata autorità contro il suo debitore, e senza prima chiamarlo in giudizio &c.; può tuttavia prevalersene contro di coloro, che impedissero, che pagato non fosse dal suo debitore, quando non avesse altro mezzo, e corresse pericolo, che a motivo di questo impedimento perdesse il pagamento dovutogli. „ Questa istessa dottrina sostiene, e dichiara l'Urtado con altro esempio: „ Vi sarà, scrive, un povero, che campa la vita colle elemosine di un ricco: se un invidioso distogliesse questo ricco dal sovvenire liberalmente il povero, o l'impedisse dal chiedere la carità; sembra allora cosa certa, che possa tal violenza reprimersi colla forza medesima, con che è permesso di conservare i beni temporali di sommo momento, e quei massimamente, la cui perdita si equipara alla morte, e renderebbe la vita amara, laboriosa, e difficile. Ora per la conservazione di questi beni si può lecitamente giugnere fino all'omicidio del violento aggressore, quando sia mezzo efficace ad evitare il nostro danno, e mancano gli altri; adunque nella guisa stessa sarà lecito difendere quelle speranze del povero. (*b*)

(a) *Infertur quarto non posse creditorem contra debitorem sibi debita non solventem, etiamsi dicat se nolle solvere, propria authoritate extra judicium agere: posse tamen agere contra impedientem, ne debitor sibi debita solvat, quando aliud medium non suppetit, & periculum est, ne per tale impedimentum mea credita amittam.* n. 132.

(b) *Si injustus aggressor per vim impediret diviti, ne liberaliter daret eleemosynam pauperi, aut pauperi ne peteret; certum apparet vim illam propulsari posse eadem* vi,

VIII. Voi, Signor mio, avrete osservato sì in questa, che in altre risoluzioni, che i Casisti per legittimare l'omicidio per la difesa sì della roba, che dell' onore, e della vita, ricercano, che manchino altri mezzi opportuni alla conservazione di tali beni. Ma se tra questi mezzi si riputasse necessario il duello, potrebbe allora alcuno valersi di esso? Il *Prencipe de' Teologi Moralisti*, cioè il P. Sanchez risolve questo caso dietro altri Autori da lui allegati, nel *lib. 2. in Decal. c. 39. n.* 7. affermativamente, dicendo: „ esser lecito ad un in„ nocente non solo l'accettare, ma anche provocare al „ duello per difesa *della vita*, *dell' onore*, *e delle cose* „ *familiari* in quantità notabile: quando consta, che l' „ attore procede affatto ingiustamente, e calunniosa„ mente; ed è certo, che sia per seguirne la perdita „ di que' beni, nè siavi altro rimedio. Imperocchè se „ codesto duello veste la ragione di difesa moderata e „ senza colpa, siccome confessano i Dottori della secon„ da sentenza, tal difesa diventa lecita per conservare „ sì la vita, che l'onore, e la roba. E così tengono „ questa sentenza il Bannez, il Manuel, il Navarra, „ che rigetta a ragione la limitazione del Cajetano, che „ ricerca il consenso del Principe. Attesochè tal licen„ za già gli vien data dal gius di natura. „ Nulladimeno meglio poi riflettendo vi fa egli pure col Navarra alla sua dottrina una limitazione, che è stupenda, cioè „ non essere quel tale tenuto ad accettare, o „ intimare all'avversario il duello, se *possa ammazzar-*

lo

---

vi, qua defenduntur bona temporalia summi momenti, & ea maxime, quorum amissio æquiparatur morti, & vitam amaram redderet, laboriosamque, ac difficilem. Atqui ob bona ista recte perveniri potest usque ad defensionem occisivam violenti aggressoris: quando occisio est medium efficax ad damnum nostrum vitandum, & alia media deficiunt; idem igitur licebit ad defendendas spes illas pauperis. In prop. 32. e 33. Disser. 19. n. 65.

„ *lo occultamente:* perchè così ammazzandolo fa due
„ gran beni: prima viene ad iscansare il pericolo di re-
„ stare esso lui nel duello ammazzato: e in secondo
„ luogo impedisce il peccato di chi offre, o accetta il
„ duello. „ [*a*] La sentenza di Sanchez quanto al duello è difesa, oltre i citati da lui, dal P. Lessio, dal Castropalao, dal Diana, dai PP. Salmaticensi, i quali attestano, *neminem dubitare de istius duelli justitia*.

IX. Ma non è questo il solo caso, in cui da' Casisti permettesi il duello con tanto rigore vietato non solo dalla Legge Divina, ma ancora dalle umane, civili, ed Ecclesiastiche. Il Vasquez, il Filluccio, il Tamburino, il Dicastillo, l'Urtado, i Salmaticensi, lo Sporer, tutti in somma i Casisti, chi più, chi meno, accordano in questa materia licenze le più vituperevoli. Io non ve ne riferirò, che due proposizioni del Laimano, Autore tanto letto, e stimato. „ Se un Cavaliero scrive *lib.* 3.

E 2 „ *tract.*

(a) *Sed melius alii dicunt licere huic innocenti duellum ad vitam, honorem, & res familiares in notabili quantitate tuenda; quando constat omnino injuste, & per calumniam Actorem procedere: & certum omnino est fore, ut innocens hæc amittat, nec aliud sibi evadendi remedium suppetat. Quia, si hoc duellum rationem defensionis cum moderamine inculpatæ tutelæ induit, ut Doctores secundæ sententiæ fatentur, ea defensio contra invasorem est licita & pro vita, & pro honore, & pro rebus etiam tuendis. Atque ita hanc sententiam tenent Bannes &c. Manuel &c. Navarra lib. 2. &c., ubi merito rejicit limitationem Cajetani petentis consensum Principis. Nam defensio jure ipso naturali absque alicujus licentia conceditur . . . Immo bene Navar. n. 290. ait, teneri innocentem non acceptare duellum, nec indicere: si potest occulte illum occidendo, id vitæ, honoris, rerum familiarium periculum evadere: quippe sic proprium vitæ periculum in duello imminens vitabit, & peccatum actoris offerentis, aut acceptantis duellum.*

„ *tract.* 3. *c.* 3. dovesse per sospetto di poltroneria restar privo nella corte dell' officio, dignità, o del favore del Principe, quando non si presenti a chi lo provoca a duello, io non ardisco condannarlo, se per sua difesa condescende all' invito. (*a*) Questo istesso deve giudicarsi di chi provocando un altro al duello, aggiunga frequenti parole contumeliose, dalla cui molestia, e disonore, che in lui ridonda, liberar non si possa altrimente, se non prendendo l' armi per combattere con seco lui. Imperocchè se per la difesa dei beni è lecito, quando sia di bisogno, sarà pur lecito per difendere l' onore, che è di maggior prezzo, che i beni di fortuna &c. (*b*).

X. Per non attediarvi di troppo, tralasciando i testi, e le ragioni, che sogliono addursi dagli altri Casisti a giustificare il duello per difesa della vita, e della roba, non vi addurrò se non quelle, che apporta il Filliuccio per riguardo all' onore, che è il più ordinario motivo dei duelli: da cui scorgerete più chiaro qual sia la rilassatezza di opinare de' Casisti. Egli dunque nel *T.* 1. *tract.* 19. *c.* 8. a favore del duello in difesa del idolo immaginario e vano dell' onore, arreca le seguenti ragioni

(a) *Si vir equestris in aula regia officio dignitate, Ducis, aut Principis favore ob ignaviæ suspicionem excidere debeat, nisi identidem provocanti* (ad Duellum) *se sistat, non audeo damnare eum, qui meræ defensionis gratia paruerit.*

(b) *Idemque sentiendum, si ad pugnandum lacessens alterum crebra convicia, & contumelias adjiciat, a qua ille molestia, & subeundo dedecore aliter liberare se non possit, nisi armis congrediatur. Nam si ob defensionem bonorum hominem mutilare, vel occidere fas est; multo magis, si ita necesse sit, ad defendendum honorem, vel avertendam contumeliam. Quandoquidem honor pluris valet, quam fortunæ bona, & injuria personæ major est, quam fortunarum damnum.* Ibidem.

gioni per le quali, dice, *videri posse propabile*, benchè ei lo rifiuti. „ Prima dice, perchè, quando non possa
„ altrimenti provedersi alla conservazione dell'onore, se
„ non se togliendo di vita l'invasore, è lecito senz'
„ altro di toglierla. Adunque anche di far il duello.
„ 2. perchè l'assalito può lecitamente uccidere l'aggres-
„ sore, quando la fuga è a lui ignominiosa, come di
„ sopra abbiam detto. Or così è, che è maggior igno-
„ minia ricusare il duello intimato. Adunque &c. 3.
„ Per qual motivo non si potrà in tal caso accettare
„ il duello, non con animo di ammazzare il provocan-
„ te, ma solo di comparire nel luogo stabilito per non
„ perdere la fama di uomo valoroso (o come dice un
„ altro, per non essere trattato da poltrone, e tenuto
„ per una *Gallina*, e non un uomo di valore, *Vir*,
„ *non gallina* [*a*]): la qual fama è tanto cara alle
„ persone nobili, quanto la stessa vita. 4. se alcuno vo-
„ glia togliere la vita, e i beni, nè si possano in altra
„ guisa difendere, che accettando il duello, si può sen-
„ za dubbio accettarlo. Perchè dunque non potrà far-
„ si lo stesso per conservare l'onore, e la fama? 5. fi-
„ nalmente, l'accettare il duello, e comparire nel luo-
„ go appuntato, non è cosa intrinsecamente cattiva,
„ ma indifferente, che si può fare e bene e male: per-
„ chè dunque, se siavi causa giusta, qual'è l'estima-
„ zione dell'onore, non si potrà fare lecitamente? „ (*b*)

(a) Urtado de Mendoza presso il Diana *par.* 5. *tract.* 16. *Misc.* 2. *Resol.* 99.

(b) 1. *Quia quando non potest aliter honori consuli, nisi invasorem occidendo, licet utique occidere. Ergo &c. 2. quia invaso fas est invadentem occidere, quando fuga sibi ignominiosa est, ut supra diximus. At major ignominia est illatum duellum respuere. Ergo &c.* 3. *Cur in tali eventu non potest acceptari duellum, non animo provocantem occidere, sed tantum comparendi in loco condi-*

cto,

XI. Tutte queste risoluzioni, Sig. vi sembreranno senza dubbio assai strane, ed abbominevoli: ma non meno abbominevole, e strana vi sembrerà un' altra, che abbiamo presso il P. Egidio Trulenco intorno la permissione degli aborti per conservare non che la vita, anche l' onore. Egli la espone *T.* 5. *in Decal. lib.* 5. *c.* 1. *dub.* 4. in tal forma: „ alcuni pensano, se non „ siavi altro rimedio, esser lecito di procurare l' aborto „ del feto non per anche animato, per evitare il peri- „ colo della vita, e della infamia della fanciulla gravi- „ da, siccome abbiam detto esser lecito per evitare la „ morte naturale. Questa opinione non piace affatto al „ Diana, e meritamente: ma tuttavia non sembra *im-* „ *probabile*. „ E per più confermarla apporta l' auto- „ torità di un dottissimo Teologo della Compagnia, il „ quale consultato su questo caso, [*a*] rispose come so- „ pra.

---

cto, ne famam strenui viri, quæ nobilibus æque cara est, ac ipsa vita, amittat? 4. Si quis velit adimere vitam, vel bona, nec possit aliter ea tueri, quam acceptando duellum, potest acceptare. Cur ergo non etiam ad servandum honorem, & famam poterit duellum acceptare? 5. acceptare duellum, & comparere in tali loco, non est intrinsece malum, sed quoddam indifferens, quod bene vel male fieri potest. Cur ergo, si justa causa subsit, qualis est honoris æstimatio, non possit licite fieri?

(a) *Aliqui existimant, si aliud non suppetat remedium, licere procurare abortum fœtus inanimati, ad evitandum periculum vitæ, & infamiæ puellæ prægnantis, sicut diximus licere ad evitandam mortem naturalem. Hæc autem opinio non omnino placet Dianæ, & merito. NON tamen videtur IMPROBABILIS. Non desinam hic admonere, quod consultus de hoc casu a viro nobili, & fide digno, testatus est mihi doctissimum Theologum Societatis Jesu, quem ego scio, respondisse, ut supra dictum est, &c.*

„ pra. " E il P. Hereau ne' ſuoi ſcritti ſul Decal. atteſta difenderſi la ſteſſa opinione da molti: *poteſt illum* (fœtum) *excutere, ut multi volunt, ne honorem inde ſuum amittat, qui illi multo pretioſior eſt ipſa vita*. Che ſe poi il pericolo della vita naſca da cagione intrinſeca ſono tanti gli Autori, che permettono di procurare, anche direttamente, l'aborto, che il P. Viva ebbe a chiamare tal opinione *la più comune* (*a*).

XII. Ma perchè meglio conoſciate qual conto ſi faccia da certi Caſiſti dalle condanne di Roma, vi recherò quello che dopo di eſſe inſegna ſu tal propoſito di procurare l'aborto un recente ſcrittore, cioè il P. Giovanni Maria. Queſti nel T. 3. della ſua *Teologia ſpecolativa e morale Trat.* 23. *de matrim. Diſp.* 8. *ſect.* 5. *num.* 63. *e ſegg.*, confeſſa prima eſſere ſtata meritamente condannata da Innocenzo XI. la ſentenza, che diceva: *licet procurare abortum ante animationem foetus, ne puella deprehenſa gravida occidatur, aut infametur*. Ma nella ſpiegazione, che fa? Dopo di aver detto, non eſſere ſoggetto alla condanna, chi inſegna, *ſive bene, ſive male opinetur, licere directe procurare abortum foetus inanimati, ad vitandum certum periculum matris morituræ ex morbo, ſi gravitas ulterius progrediatur &c.*, aggiugne: „ „ Anzi forſe ſi può ammettere la dottrina della propoſi„ zione dannata per evitare l'infamia nel caſo che ciò „ foſſe mezzo unico, e neceſſario ad occultare il delit„ to, e ſcanſare l'infamia „. Nè pago di tal limitazione che manda in aria la condanna della propoſizione, ne aggiugne un'altra. „ E forſe non ſoggiace alla proſcri„ zione Pontificia, il dire, eſſere lecito (l'aborto) non „ per evitare l'infamia propria; ma per evitare l'in„ famia di una Comunità Religioſa „ (*b*). Non è

E 4 queſta

(a) Viva in prop. 34. Innoc. XI. n. 13.

(b) *Imo forte poſſet admitti doctrina propoſitionis damnatæ ob vitandam infamiam, caſu quo hoc eſſet medium uni-*

questa una dottrina, che elude apertamente la proibizione della Sede Apostolica, ed apre una via lunghissima a mille aborti, col pretesto dell' infamia, che ne risulta dalla gravidanza di una fanciulla, o ad una Casa, religiosa, o nobile &c.?

XIII. Voi avete, Sig., udite fin' ora le licenze perniciose e biasimevoli, che da' più celebri Casisti si accordano per la difesa dell' onore, e della roba: ma perchè molte son esse, ed esposte alquanto diffusamente; voglio presentarvele, almeno per la maggior parte, espresse con più ristretta, e chiara maniera, (come ho già cominciato a farlo), da chi le ha estratte e compilate da' suoi *quattro animali*, e *ventiquattro Seniori* della Compagnia, già m' intendete del P. Antonio Escobar. Eccole colle sue dimande. „ E' lecito ad un uomo nobile „ di ammazzare colui, che attenta di percuoterlo o con „ uno schiaffo, o col bastone? E' lecito, e lo afferma „ il P. Lessio &c. perchè in alcuni paesi è un gran di„ sonore lasciare *senza vendetta* gli schiaffi, e le percos„ se „ (*a*). Almeno l' Escobar parla con maggior simplici-

unicum, & necessarium ad occultandum delictum, & vitandam infamiam &c. n. *66. Et forte non subiacet damnationi, dicens, licere, non ob vitandam infamiam propriam, sed ob vitandam infamiam Communitatis Religiosæ.* num. 67.

(a) *Aggreditur quis virum nobilem seu alapa, seu baculo percutere, licebitne ei prius occidere aggressorem? Affirmat Lessius lib. 2. cap. 9. dub. 12. num. 77. quia maximum in aliquibus regionibus dedecus est, alapas, vel baculi verbera ABSQUE VINDICTA, relinquere. Limito tamen sententiam ad viros nobiles.* Tract. 1. Ex. 7. c. 3. n. 46. La vendetta anche presso i Gentili era considerata come cosa detestabile; e Seneca ebbe a chiamarla *inhumanum verbum*. Ma quest' Autore, che ha espresso col suo vero termine ciò, che gli altri vogliono sia detta meramente *difesa*, la fa lecita nell' addotto caso tra gli stessi Cristiani.

plicità, e schiettezza, chiamando *vendetta* quella, che altri cercano di palliare sotto i termini di *difesa:* „ sono „ tenute le persone di vil condizione a fuggire, piutto- „ sto che uccidere, chi le assalisce? Secondo il Suarez „ e il Lessio sono tenute se possono comodamente: ma „ secondo altri tenute non sono. Io penso, che la opi- „ nione de' primi sia più probabile &c. ma confesso di „ pendere più nella seconda, perchè in ogni genere di per- „ sone, siano nobili (delle quali non v'è dubbio, che „ *non tenentur*), siano ignobili, è sempre cosa infame il „ fuggire &c. Tuttavia non mi partirò dalla sentenza „ de' primi. „ [a] Ma ciò nulla giova, poichè anche la sentenza de secondi è lasciata probabile in vigor del sistema.

XIV. „ E' lecito, ricevuto già lo schiaffo, d'inse- „ guire chi ha percosso, ed ucciderlo? Alcuni lo negano „ &c. Ma il Lessio lo afferma lecito speculativamente, „ ma da non consigliarsi nella pratica per il pericolo di „ odio, di vendetta, e di eccesso di stragi in danno del- „ la Repubblica. Altri poi tolti questi pericoli l'hanno „ giudicata sentenza *probabile*, e sicura nella pratica. „ Henriquez lib. 14. c. 10. n. 3. Ibid. n. 47. (*b*)

„ E'le-

(a) *Tenentur fugere, si commode possint. Sic Suarez &c. Lesius &c. Fugere non tenentur* (secondo altri). *Existimo primam sententiam esse probabiliorem .... At in secundam fateor me propendere: quia in omni genere personarum, sive nobilium, sive ignobilium, infamia est fugere, &c. Nihillominus tamen a mei Suarii, & Toleti, ac Lessii mente non recedam.* Tom. 4. lib. 3. sect. 2. num. 162., 163., 164.

(b) *An liceat post impactam alapam percutientem insequi, & interimere? Aliqui negant &c. At Lessius licere affirmat speculative, sed in praxi non consulendum ob periculum odii, vindictæ, & excessuum pugnarum, & cædium in Reipublicæ perniciem. Alii seclusis iis periculis, in praxi probabilem, & tutam judicarunt.* Henriquez loc. cit.

„ E' lecito ad una persona onorata l' ammazzare un con-
„ tumelioso, o che le dice in faccia, *mentiris?* L' Azo-
„ rio lo nega &c. Ma Baldello *lib.* 3. *disp.* 24. *n.* 24.
„ pensa esser lecito l' omicidio del contumelioso nel ca-
„ so, che non possa altrimente reprimersi: affinchè non
„ sia data la licenza alla malvagità degli uomini di of-
„ fendere le persone ottime con contumelie, che rie-
„ scono più acerbe de' fatti stessi. (*a*) ibid. n. 48. „
Non è questa un' *ottima* ragione? „ Sarà lecito anche
„ ai Chierici, e Religiosi l' omicidio di chi gl' infama?
„ Sarà lecito; perchè siccome essi per difesa delle loro
„ facoltà possono ammazzare un ladro, quando non ri-
„ manga altro mezzo di salvarle, così potranno am-
„ mazzare in difesa del loro onore. „ (*b*)
Essendo permessa l' uccisione per difesa della roba „
„ farò una dimanda, di quanto valore debba essere la
„ cosa, per la conservazione della quale posso ammaz-
„ zare il ladro? Rispondo, non dover essere cosa di po-
„ co conto, se non quando il ladro per difenderla, vo-
„ glia aggredire chi la ripete: ovvero la cosa fosse ben-
„ sì di poco momento in se stessa, ma grande in vir-
„ tù, per cagione di esempio una pietra medicinale, o
„ venisse tolta con ingiuria. Così il Lessio. Regolar-
„ mente poi il Molina *T.* 4. *de just. tract.* 3. *disp.* 16.
„ *n.* 7. assegna una moneta d' oro „ per avanzar questo
passo di cacciare un uomo dal mondo. (*c*)

„ Un

(a) *Num liceat contumeliosum, seu profantem, mentiris, honorato viro internecare? Negat Azorius . . . At Baldellus lib.* 3. *disp.* 24. *n.* 24. *putat licitum esse occidere contumeliosum, sed in casu, quo aliter arceri non potest, ne detur licentia improbitati optimos viros contumeliis afficiendi, quam facta, acerbioribus.* n. 48.

(b) *Licitum est Clericis, & Religiosis in tutelam suarum facultatum furem occidere, quando alius modus non suppetat: Ergo & in tutelam honoris.* Ibid. n. 54.

(c) *Quæsierim, quanti valoris debeat esse res, pro cujus*

„ Un ingiusto accusatore colle sue calunnie mi fa reo
„ di morte, sarammi lecito di provocarlo a duello?
„ Senza dubbio, se non v'è altra strada di scampare la
„ morte: perchè il provocarlo in tal caso ha luogo di
„ difesa non colpevole. Imperocchè nulla monta, che
„ l'accusatore mi aggredisca per se stesso, o col mezzo
„ del Giudice. Così l'Urtado &c. Aggiunge il San-
„ chez &c. esser lecito in questo caso di privar di vita
„ occultamente l'accusatore. „ [*a*]

„ Si può accettare il duello in difesa de' beni tempo-
„ rali? Si può, se non v'è altra via di conservarli, sia
„ poi il duello purgativo, o non sia purgativo: perchè
„ ciascheduno ha diritto di conservare i suoi beni anche
„ colla morte del nemico. „ (*b*)

„ Può un uomo nobile accettare il duello in difesa
„ della

---

jus conservatione possum furem occidere? Non debet esse res parva, nisi ut defendat fur rem parvam, velit repetentem invadere: vel res parvi momenti in se, magna sit in virtute, v. g. Lapis medicus, vel tolleretur cum injuria. Lessius. Regulariter autem Molina T. 4. de just. tract. 3. disp. 16. num. 7. unum aureum assignat. Ibid. num. 43.

(a) *Accusator injustus me calumniis efficit morti addici, licitumne eum ad certamen provocare? Ita quidem, si non est alia via injustæ mortis evadendæ: quia hujusmodi provocatio locum habet inculpatæ tutelæ. Nihil enim refert, quod accusator non per se, sed per judicem aggrediatur. Ita Hurtado &c. Addit Sanchez &c. in tali casu licere accusatorem occulte occidere.* Ibid. cap. 3. num. 96.

(b) *An duellum possit acceptari in temporalium bonorum defensionem? Potest, si non adest alia via tuendi, sive duellum sit purgativum, sive non purgativum. Quia unusquisque habet jus sua bona tuendi etiam cum inimici internecione.* Urtado de Mendoza &c. ibid.

,, della sua Nobiltà? Lo può, qualora dal ricusare il
,, duello fosse per perdere l'onore, o i pubblici impie-
,, ghi. Pietro Urtado &c. ,, (*a*)

XV. E' manifesto, Signor mio, da queste risoluzioni dell'Escobar, e il legittimo sentimento degli Autori, che allega, e la conferma, che vi aggiugne egli stesso colla sua autorità. Ma per cumulo delle rilassatezze di questi Teologi, osservar ci conviene eziandio, che quanto essi permettono agli uomini per difesa de' proprj loro beni o di vita, o di fama, o di roba, altrettanto concedono potersi fare da un altro a loro vantaggio, che volesse esercitare per essi quest'opera di carità di uccidere l'aggressore per salvare i beni dell'amico, del congiunto, del benefattore &c.: e ne fa fede il Busembaum assistito da Autori Classici. ,, Ogni qualunque
,, volta, dice egli nel *uogo cit. n. ult.* ne' casi soprad-
,, detti alcun ha diritto di ammazzare chiunque; un al-
,, tro può eseguire l'omicidio in vece sua: poichè così
,, detta, e persuade la *carità*. Filiuccio, Tannero,
,, Molina. Che se brami sapere, se, e quando siavi ob-
,, bligazione di adempiere questo caritatevole officio, ve-
,, di il Lessio, e il Diana (*b*). ,,

XVI. Su questa stessa legge della Santa *carità* fondato il P. Sporer Tract. 5. *in* 5. *præc. Decal. c.* 2. *sect.* 3. manda molti a praticarla allegramente *nel nome del Signore* coll'ammazzare, chi insidia alla vita, o all'onore,

(a) *Poteſtne vir Nobilis acceptare duellum in nobilitatis defenſionem? Poteſt, ſi ex illius recuſatione honorem, aut munia publica eſſet amiſſurus*. Petrus Hurtado.

(b) *Quandocumque quis juxta ſupradicta habet jus alium occidendi, id poteſt etiam alius pro eo præſtare, cum id ſuadeat Charitas. Filliuc. Tann. T.* 3. *dub.* 4. *q.* 8. *Molina diſp.* 18. *An autem, & quando ad hoc teneatur, vide Leſſium lib.* 2. *c.* 9. *d.* 13. *Dian. p.* 5. *T.* 4. *R.* 6. 14. 20.

re, o alla roba di qualche suo prossimo, o presente, o lontano: e lo prova con un argomento, che non ammette risposta: perchè, dice, se è lecito di uccidere in tal caso a colui, che è l'offeso, sarà pur lecito di far lo stesso ad un altro per usar carità col suo prossimo [*a*]. E ben si rifletta, che attesa la massima stabilita dallo Sporer, e da altri, cioè, *lege caritatis licet pro alio facere, quod pro se ipso quoque potest*; non sarà lecito l'omicidio per far servizio ad un altro solamente in que' rari casi, che adduce in esempio lo Sporer, ma ancora in tutti quelli, che abbiam riferiti: poichè il sistema probabilistico rende comuni a tutti le sentenze degli altri Casisti *dotti*, *e pii*. Laonde sarà lecito ad un altro di ammazzare *in nomine Domini*, chi dà uno schiaffo all'amico, o al suo prossimo: chi l'oltraggia, o disonora: chi ha risolto di fargli grave danno; chi tenta rapirgli di mano qualche cosa con sua vergogna; in somma chi pratica contro di lui qualcuna delle azioni mentovate: mentre in vigore della permissione accordata da' Casisti, può ognuno valersi per se stesso di questa micidiale difesa.

XVII. Piacciavi su questo punto di ascoltare un Autore lodato sì dal P. Alegambe, che dal P. Sotuel nelle loro biblioteche dei scrittori della Compagnia, cioè il P. Stefano Fagundez sopra i precetti del Decalogo *T.* 1. *l.* 4. C. 4., il quale nel n. 1. così scrive: „ sia „ per conclusione: è lecito a tutti, eziandio ai Chie-

„ rici,

(a) *Lege charitatis licet pro alio facere, quod pro se ipso quoque potest. At licet cuique occidere, vel mutilare injustum aggressorem propriæ vitæ, bonorum, vel pudicitiæ: ergo idem licet ex charitate facere pro proximo, nec tantum præsente, ut in defensione vitæ a latrone; verum etiam absente, ut si vicini tui absentis facultates injuste diripiendæ, domus incendenda, uxor violenter opprimenda sit &c., id nec aliter impedire potes, nisi occidendo invasorem*, OCCIDE IN NOMINE DOMINI.

„ rici, e Religiosi ammazzare un altro per difesa della
„ vita del prossimo, quando non possano in altra guisa
„ difenderla, osservando la debita moderazione *inculpatæ*
„ *tutelæ*: nè perciò si viene ad incorrere o qualche ir-
„ regolarità, o qualche scomunica, sia poi che si am-
„ mazzi un Religioso, o un Chierico, o qualsisia altra
„ persona. Così insegnano il Lessio &c., il Suarez &c.
„ (Autori entrambi più che classici). La qual senten-
„ za è tanto vera, che ha luogo secondo il Lessio,
„ quantunque il nostro prossimo non voglia essere così
„ difeso. Imperocchè non essendo egli padrone della sua
„ vita, non può proibire, o impedire gli altri, che non
„ la difendano . . . Cosa, che a me non dispiace „ (*a*).
Stabilisce quindi la seconda Conclusione con dire: „ lo
„ stesso si deve intendere riguardo la difesa dei beni
„ del prossimo quando siano di qualche momento, e
„ della difesa della pudicizia, e castità: e lo stesso pure
„ della difesa dell'onore del prossimo „ confermando la
sua dottrina coi medesimi due gravissimi Autori, tragli
altri, Lessio, e Suarez. (*b*) Ma quello, che è più am-
mira-

(a) *Prima Conclusio sit: licitum est omnibus etiam Clericis, & Religiosis, alium occidere pro defensione vitæ proximi, quando aliter illam defendere non possunt, servato debito moderamine inculpatæ tutelæ: & ob id neque irregularitas, neque excomunicatio aliqua incurritur, sive Clericum, sive Religiosum, sive quemcumque alium invasorem occidant. Ita Lessius &c. Suarez &c. Quæ sententia adeo est vera, ut procedat etiam juxta Lessium allegatum, etiamsi proximus nolit, ut dictum non defendamus: quia cum non sit Dominus vitæ suæ, non potest aliis prohibere, ne illam defendant . . . Quod mihi non displicet.*

(b) *Secunda Conclusio: idem dicendum est de defensione bonorum proximi, quando sunt alicujus momenti: & de defensione pudicitiæ, & castitatis . . . .* ibidem n. 3.

mirabile, si è quanto poi aggiugne nel n. 11. Eccolo: „ colui, che non difende la vita del prossimo, l'onore, la pudicizia, o i beni di fortuna di gran momen- „ to, quando può lecitamente, e lecitamente difenderli, „ anche colla morte dell'ingiusto invasore, quando non „ può in altra maniera difenderli, *pecca mortalmente* „ *contro la carità*, purchè possa far ciò senza notabile „ suo danno. „ Se ella è così: se tutti Secolari, e Religiosi hanno questo debito per difesa della vita, dell'onore, de'beni di fortuna del suo prossimo, di ammazzare chi ingiustamente l'offende in qualcuno di quei tre beni, e debito, che obbliga sotto peccato mortale contro la carità, *peccat mortaliter contra charitatem*; converrà, Signor mio, che i Magistrati diano a tutti Secolari, Chierici, Religiosi la facoltà di portar adosso armi da fuoco, o da taglio, affinchè possano adempiere un sì grave precetto, mettendo a morte chiunque s'incontrano di vedere o sapere, che offende ingiustamente o la vita, o l'onore &c. del suo prossimo: poichè il caso di doverlo adempire non è raro, ma frequentissimo, mentre assai di frequente non v'ha altromezzo di difenderlo, se non la morte dell'invasore.

XVIII. Parmi di leggere nella fronte di V. S. l'orrore, che concepisce alla recita di opinioni cotanto abbominevoli. Ma forse durerete fatica a persuadervi, che ancora si difendano, dopo spezialmente che la Cattolica Chiesa ha preso in mano i fulmini per esterminarle dal mon-

---

n. 3. *Tandem idem dicendum est de defensione honoris proximi . . . Lessius &c. Suarez &c.* ibid. n. 6.

Qui vitam proximi, honorem, pudicitiam, vel bona fortunæ magni momenti non defendit, cum licite, & juste potest defendere, etiam cum morte injusti invadentis, quando aliter defendere non potest, PECCAT MORTALITER contra charitatem, modo absque notabili detrimento aut damno suo id possit efficere. Ibid. n. 11.

mondo, condannandone gran parte colle più pesanti censure, nelle quali sono per necessaria illazione ravvolte anche l'altre, che non furono espressamente dannate. Io compatisco, Signore, la vostra ripugnanza nel darvi a ciò credere: ma tuttavia la cosa pur troppo passa ella così, e già vell' accennai nella precedente mia lettera, che malgrado le proibizioni più formali della Chiesa, ancora s'insegnano, e ancor si difendono, con qualche riserva bensì, e limitazione per mostrare rispetto ai sovrani decreti: ma che in realtà non è, che apparente, e lascia intatto il pessimo fondo della rea dottrina, donde derivano, e si rendono *probabili* e lecite le più perverse e scandalose opinioni: siccome hanno osservato a' giorni nostri i zelanti Arcivescovi, e Vescovi della Spagna. L'alto concetto, che i moderni si sono formati di quegli Autori riputati *Classici, e Superiori ad ogni eccezione*, non permette loro di credere, che siano caduti in errori dannati: onde seguono a ristamparli colle medesime dottrine da loro prima della condanna insegnate: seguono a chiamare tutte le loro sentenze *probabili*, e *sicure*: seguono a comporre le loro morali Teologie su i loro libri, e adottare i loro principj: da cui poi ne traggono, alquanto bensì palliate, ma però, quanto alla sostanza, le conseguenze medesime. Tanto si scorge nelle opere dei più recenti Scrittori, del Torecilla, del Urtado, del Taberna, del Difensore di Taberna, del Gobat, dello Sporer, del Lumbier, del La-Croix, del Viva, e di altri. Ed io, Signore, per assicurarvi della verità di questo fatto, voglio darvene qualche saggio con alcune poche proposizioni di tali Autori.

XIX. Il P. Domenico Viva, che scrisse l'opera sua non solo dopo le proposizioni dannate, ma sulle stesse proposizioni dannate, pretende di librarle *juxta pondus Sanctuarii:* perilchè, afferma di lui il P. Giacomo Sanvitali, *si è fatto ammirare da tutti per Teologo di primo grido*: egli dunque commentando la seconda proposizione proscritta nel Decreto di Alessandro VII. „ è

„ vero,

„ vero, dice, presso gli uomini sensati essere ignominio„ sa la fuga ad una persona Cavaleresca: laonde non „ è tenuta a fuggire, se venga aggredita (*a*). „ E lo stesso più chiaramente esprime sopra la proposizione 17. con dire: „ Un uomo Cavaleresco, secondo la dottrina „ comune presso del Lessio, non è tenuto a fuggire l' „ aggressore con suo disonore, ma può difendersi dallo „ stesso, eziandio ammazzandolo (*b*). „ Osservate, Signor mio: la proposizione dannata è questa: *Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne timiditatis notam incurrat*. Non è evidente, che tal condanna porta seco per necessaria conseguenza anche quella della riferita proposizione? Ma non la vide il P. Viva prevenuto dall' alta stima del P. Lessio, e di altri Autori, che hanno insegnata una dottrina certamente antievangelica, e tutta conforme alle false massime del mondano onore: e non la vide altresì, per lasciarne molti altri, il P. Casnedi, che pure scrisse dopo i Decreti, il quale *Disp.* 12. *sect.* 3. *n.* 15. attesta „ essere dot„ trina ammessa da tutti i Teologi, che un uomo no„ bile (quasi che per esser nobile, più non fosse *Cri„ stiano*) non è obbligato a fuggire, sicchè non possa „ per difesa del suo onore esporre a morte la sua vita, „ ed uccidere l'aggressore (*c*): „ che è lo stesso, che esporre entrambi al pericolo manifesto della dannazione eterna per difesa dell' idolo immaginario dell' onore.

(a) *Verum est apud cordatos fugam esse ignominiosam viro equestri: & ideo non tenetur fugere, si invadatur*. num. 7.

(b) *Vir equestris ex communi doctrina apud Lessium, non tenetur fugere aggressorem, sed potest ab illo se defendere defensione occisiva*. n. 5.

(c) *Antecedens ab omnibus Theologis admittitur, nempe, quod vir nobilis non teneatur fugere, quin possit pro sui honoris tuitione vitam suam morti exponere, & occidere aggressorem*.

XX. Ma uditene due o tre altri egregj commentarj dello stesso *Teologo di primo grido*, la cui *Trutina* gira per le mani di tutti, e che dopo tante altre edizioni fu ultimamente ristampata in Venezia. Sulla proposizione 17. condannata così scrive. „ Può certamente un „ uomo nobile impedire colla spada in mano chi vuol „ dargli uno schiaffo, e, come molti insegnano presso il „ Diana, difendersi anche coll' immergerli la spada in „ petto, e stenderlo morto a terra „ (*a*). Questa già si vede essere del medesimo carattere della prima. Ma eccone due altre di ugual tempra. E' dannata la proposizione: *regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei*. Qual giudicio ne ha formato il P. Viva? „ Questa proposizione, dice *num.* 10. viene attri„ buita al P. Molina, e al Bonnacina, i quali però so„ lamente l' ammettono per vera, se al furto si aggiun„ ga grave contumelia, e violenza, così che sia *rapi*„ *na*, e non mero furto: nel qual caso l' ammette ezian„ dio il Cardinal de Lugo: perlocchè, acciò questa ra„ pina rechi grave contumelia, deve farsi contro di un „ uomo nobile, e non di un plebeo „ (*b*). Così s' interpreta la dannata proposizione, e si bilancia *juxta pondus sanctuarii*: nel *n.* poi 12. pretende esser cosa da non mettersi in dubbio „ potersi ammazzare *cum mo*„ *deramine inculpatae tutelae* l' invasore della vita, della „ pu-

(a) *Potest quidem vir nobilis volentem impingere alapam, gladio impedire, & ut multi docent apud Dianam, etiam defensione occisiva se defendere*. n. 9.

(b) „ Regulariter occidere possum furem pro conser„ vatione unius aurei „. *Haec propositio tribuitur Molin. & Bonnac.*, *qui tamen hoc solum admittunt, si furto addatur magna contumelia, ac violentia, ita ut rapina sit, non furtum, in quo casu id etiam admittit* Card. Lugo. *Propterea ut rapina ista inferat magnam contumeliam fieri debet adversus virum nobilem non plebejum*.

„ pudicizia, dell'*onore*, e de' beni esterni di gran valo-
„ re, non solo proprj, ma ancora del suo prossimo (*per*
„ *esercitare l'atto di carità*), siccome comunemente in-
„ segnano col Filliuccio il Molina, l'Azorio &c. „ (*a*).
Per non parlare sul caso dell'invasore della *pudicizia*, sopra cui sarebbero da farsi varie riflessioni, qui il P. Viva stabilisce generalmente parlando qual cosa manifesta un'orribile rilassatezza, cioè che si possa ammazzare chi invade, o tenta denigrare il *nostro onore*, o anche del prossimo nostro: ed anzi che confessare ingenuamente, che abbiano in ciò errato gli Autori, che cita, segue egli stesso gli erranti.

XXI. Troppo a lungo dovrei trattenervi, Signore, se volessi recarvi le spiegazioni, sottigliezze, e raggiri, onde deludono i Pontificj Decreti gli altri Autori qui sopra mentovati. Onde tutti gli altri lasciando, qualche cosa dirò solamente dei sentimenti del P. *Claudio La Croix* Autore tanto usuale, e tanto insieme accreditato presso de' Probabilisti, intorno la difesa dell'onore, e della roba. Ei dunque, dopo tutte le proposizioni dannate, nel *lib. cit. n.* 803. insegna cogli altri non v' essere alcun debito di fuggire l'invasore, se fuggendo si venga ad incorrere grave ignominia: *non teneris fugere invasorem, si per hoc incurras gravem ignominiam*: e ci attesta essere questa opinione comunissima tra gli Autori, a segno che il difensore del P. Gobat ne annovera a *nonanta sei*, ed altri ancora sono riferiti dal Difensore di Taberna, e da lui stesso. Figuratevi, Signor mio, se un'opinione assistita dall'autorità di sopra cento Dottori, possa non essere *probabile*, e non mantenersi vigorosa in piedi contro tutte le scosse, che le danno le proibizioni di Roma. E qual'è il principale fondamen-

 to,

(a) *Constat occidi posse cum moderamine inculpatæ tutelæ invasorem vitæ, pudicitiæ, honoris, bonorum externorum magni valoris, & quidem etiam proximi, ut docent communiter cum Filliuc. Molin. Azor. &c.* n. 12.

to, cui essa si appoggia? Sapete qual'è? quel medesimo, che lo stesso P. La Croix avea poc'anzi rovinato e distrutto, dicendo, che non si poteva ammazzare per ingiurie ricevute: *perchè l' infamia è un torto accidentale, ed una perdita, che può facilmente ripararsi*. Onde insegnando, che si possa attendere il suo aggressore senza sfuggire l'incontro per evitare l'infamia di essere stimato un uomo timido e poltrone, viene ad affermare bastantemente, che *la reputazione di bravura sia un bene essenziale, la cui perdita è irreparabile*, e deve preferirsi alla vita propria, ed altrui, contro ciò, che avea detto. Ma che importa, che egli si contraddica? Cento e più Autori, che difendono questa sentenza, sono più che sufficienti per sostenerla immobile nella sua *probabilità*.

XXII. La contraddizione del P. La Croix si rende maggiormente sensibile nel discorso, che aggiugne sugli Ecclesiastici, e Religiosi. Egli risolve di questi, che nel caso esposto dell'invasore, ordinariamente debbano piuttosto appigliarsi al partito di fuggire: *ordinarie debent potius fugere*: e ne rende la ragione, perchè a loro non è tanto indecorosa la fuga, nè devono far sì gran conto dell'umano giudicio, essendo essi seguaci della mansuetudine di Cristo, e professando la Cristiana umiltà: *quia illis non ita est indecorum, nec debent tanti facere humanum judicium, qui Christi mansuetudinem sectantur, & humilitatem imitantur*. Dal che chiaramente apparisce, che a parere del P. La Croix, gli altri Cristiani possano fare gran caso del fallace umano giudicio, nè abbiano obbligazione veruna d'imitare la mansuetudine ed umiltà di Cristo Signor nostro. Tuttavia riflettete a quell'*ordinarie*, trattandosi degli stessi *Chierici e Religiosi*: perchè neppur essi sono tenuti *sempre* ad imitare la mansuetudine, ed umiltà di Cristo: ma possono alle volte far quel conto medesimo del giudizio umano, che ne fanno le persone del secolo, e senza appigliarsi al mezzo pronto della fuga, starsene fermi sul campo contro dell'aggressore, e difendersi anche col

tor-

torgli la vita. E allora sarà il caso, quando dal far altrimenti ridondasse in essi loro grave infamia. *Dixi* ordinarie: *quia Felinus, Filliucius, & Lugo tenent, si spectatis circumstantiis etiam in illos redundaret gravis infamia, non teneri fugere: tunc enim justa causa esset se ibi defendendi.* „ Quale spettacolo, (esclama inor-
„ ridito in leggere questa massima il gran Vescovo di
„ Leiria Monsignor Giovanni (*a*)) più scandaloso, che
„ vedere una persona Ecclesiastica, o Religiosa, la qua-
„ le dovrebbe essere il modello della pazienza Cristia-
„ na, armata di una spada, o di una pistolla attendere
„ ferma chi vuole investirla: e per questo solo motivo,
„ che nessuno possa dubitare del suo valore, divenire
„ omicida del suo prossimo, e precipitare l'anima sua
„ negli abissi dell'inferno? „

XXIII. Se la dottrina riferita del P. La Croix, attesa l'autorità dei gravi Dottori, che la spalleggiano, sarà presso de' Probabilisti certa, e sicura; quella, che rapporta in appresso al *n.* 804. dovrà dirsi perlomeno *probabile*, e in conseguenza non men sicura; cioè, che sia lecito d'inseguire chi ci ha percosso, e rendergli la pariglia con altrettanti colpi, quanti son necessarj alla riparazione dell'onore offeso. *Oppositam sententiam tenent Henriq. & alii, quos refert Cardenas n. 64., qui dicunt licitum esse repercutore, aut insequi ad repercutiendum, quantum necesse est ad tuendum honorem: quæ sententia etiam videtur probabilis, saltem speculative* (ricordatevi di quanto abbiam detto su questo *speculative*): *quia non est opus id fieri ex vindicta, sed potest esse intentio defendendi honorem, alioquin magis perdendum in æstimatione hominum, vel etiam reparandi æquivalenter.* Si può mai credere, che chi fa tanta stima della sua riputazione, che giunge per fino a preferirla all'altrui

 vita,

(a) Nella sua Istruzione Pastorale ultimamente pubblicata.

vita, abbia la vera idea della dottrina evangelica, e della legge stessa della natura?

XXIV. Riguardo poi la difesa della roba non è meno liberale il La Croix dietro la scorta, che gli fanno i suoi *Classici Dottori*, nel permettere l'omicidio. Nel *num.* 808. dopo di aver detto col P. Cardenas: *licere* (occidere) *si res sit magni momenti, nec possit aliter servari, aut recuperari, eamque actu invadat fur, vel raptor; docent authores communissime, quorum plures quam centum adductis locis, & verbis enumerat enumerat Vindex Tabernæ &c.* dopo questa tesi comune, dimanda, quale potrà stimarsi cosa *magni momenti*: e risponde, che il Cardenas pensa esser cosa di gran momento, e assolutamente, e rispetto a tutti (che è a dire rispetto ancora i più ricchi, e ricchissimi) quella, che è del valore di 40. imperiali, e quella, che è di minor valore, crede essere assolutamente di poco momento. *Rem autem magni momenti absolute, & respectu omnium putat Cardenas esse valorem* 40. *imperialium & quod minus est, putat esse absolute parvi momenti*. Laonde la vita di un uomo nulla più vale *di quaranta imperiali*: e per salvare questo danaro si potrà ucciderlo, e cacciarlo a casa del Diavolo *cum moderamine inculpatæ tutelæ*, anche da chi ha per ufficio di attendere alla salute dell'anime. Non vi persuadeste però, che la vita sua non possa ancor valer meno *di quaranta imperiali*, secondo il P. Lacroix, e i *pii*, *e dotti* Juniori. Poichè, se *assolutamente*, *e rispetto a tutti* quei soli bastano per levarla ad un ladrone, rispetto tuttavia a qualcuno, che non sia ricco, ma povero, è sufficiente minor quantità, ed anche uno o due Scudi. *Posset tamen*, soggiugne egli, *res minoris valoris esse magni momenti respective, v. g. ad pauperem, cui sublata minore quantitate, tollerentur necessaria ad vitam. Hinc putat Tamburin., Peterch., Sporer unum vel alterum aureum esse magni momenti respectu pauperis: e contra* 20. *aureos esse exigui momenti respectu divitis*.

XXV. Ma si dovrà poi concedere lo stesso diritto di ucci-

uccidere per difesa della roba ugualmente anche ai Chierici, e Religiosi? Chi può dubitarne? Risponde il La Croix *num.* 809. mentre questa è sentenza del Lugo, del Diana, e di altri molti, che la comprovano con due robustissime ragioni: „ Sì perchè, dice, questa difesa „ conviene a tutti per gius di natura, nè mai loro è „ stata tolta dal gius Ecclesiastico: si ancora perchè nè „ il Chierico, nè l'ordine Religioso rinuncia al dirit„ to, che ha sopra de' beni suoi, de' quali abbisogna „ per sostentare la vita: adunque gli possono difendere „ nella guisa stessa, che possono difendersi i Laici „ coll'archibugio, o col ferro. *Tum quia hæc facultas de jure naturæ competit, neque jure Ecclesiastico est sublata: tum etiam quia Clericus, vel Religiosus ordo non renunciat juri, quod habet ad bona sua, quibus etiam ad vitam indiget. Ergo possunt defendere, uti laici.* Quindi, segue il La Croix, per la facoltà, che conviene in tal genere ugualmente ai Chierici, che ai Secolari, siccome questi a giudicio di molti e gravissimi Autori, possono tener dietro al ladro, che fugge colla roba loro di gran momento, e trafiggerlo da parte a parte, se non possano altrimenti recuperarla; così pure poterlo fare similmente i Chierici, lo insegnano il Moja, il Diana, che più altri Autori riferiscono del parere medesimo. *Licere occidere* (n. 810.) *furem fugientem cùm re mea magni momenti, si aliter recuperari non possit, docent plurimi, & gravissimi Authores.* . . . . *Et idem licere Clericis, docent Moja, Diana* &c. Laonde attesa la quantità *assoluta è respettiva* stabilita, affinchè la cosa sia di *gran momento* potrà nel caso addotto un Chierico, o un Religioso col pugnale in mano inseguire il ladro, che gli porta via roba del valore di 40. *imperiali*, ed assai meno ancora, se non sia ricco, e ficcarglielo nella schiena, sicchè cada morto a terra. Questa dottrina, siccome pur l'altra riferita quì sopra, non è ella, Signore, affatto conforme all'insegnamento di Cristo in San Matteo al c. 5. *Ego autem dico vobis non resistere malo: sed si quis te percusserit in dexteram*

maxillam tuam, præbe illi & alteram: & ei, qui vult tunicam tuam tollere dimitte ei & pallium?

XXVI. Del rimanente io non vi recherò, Signor mio, maggior noja col trascrivervi dal P. La Croix sul presente argomento altre false e perniciose sentenze: che egli, doppo tutte le condanne della Chiesa, o adotta, o almeno lascia *probabili*, e però lecite, secondo il sistema novello. E solo, conchiudendo questa mia lettera, vi prego a riflettere posatamente al numero innumerabile di omicidj, di cui si riempirebbono le Città e gli Stati, quando avessero corso sì depravate dottrine, e la vigilanza de' Principi e Magistrati non ne impedissero gli effetti ferali e maligni, che infallibilmente produrrebbero. Richiamatele tutte e quante mai sono sotto gli sguardi della mente vostra, contemplatele tutte con serietà, e vedrete, che ridotte, che fossero in pratica, siccome, atteso il sistema, possono ridursi con sicura coscienza, e senza scrupolo di grave, o anche leggiero peccato; nessuno, o quasi nessuno potrebbe viver sicuro della vita sua: perchè questa dipenderebbe dal giudicio, o apprensione degli uomini di esser o insidiati nella lor vita, o pregiudicati ingiustamente nel loro onore, nella loro riputazione, o ne' beni temporali: e voi ben vedete quanto sia facile ad ognuno il darsi a credere di esser aggredito, e aggredito ingiustamente. Quella sola dottrina già riportata, che il P. Sporer, ed altri attestano essere comune tra i Dottori senza dubbio *probabilisti*, che *si possa ammazzare colui, che ingiuria con parole contumeliose, o offendere in altra simil guisa il nostro onore:* questa dottrina, dissi, a quanti omicidj non apre un campo vastissimo? Imperocchè qual caso più frequente, che si dicano in faccia a persone, che o sono, o si pensano *onorate*, parole ingiuriose, o lesive dell' onore? Qual caso più frequente, che il concepire di essere infamato a torto, o calunniato presso persone di riguardo, di essere esposto al pericolo di grave ignominia, o di qualche grave danno? E lo stesso voi dite di molti altri, che abbiamo mentova-

tova-

tovati. Se dunque è lecito in tali casi l'ammazzare, non è manifesto, che non potranno essere se non frequentissimi gli omicidj, e diventare le Città stesse più colte, quasi altrettante foreste, dove le fiere altro non fanno, che attizzarsi l'una contro dell'altra, addentarsi, sbranarsi, e saziare la lor crudeltà nell'altrui sangue? Voi tutto ciò ben comprendete, e comprendete ancora a qual pericolo per le dette sanguinarie dottrine sia esposta la vita stessa de' Sovrani, e di tutte le persone, che godano nello Stato pubblica autorità. Ma su questo punto, che è rilevantissimo, forse avrò a trattenervi a parte in qualche altra mia lettera &c.

XXVII. Ma un'altra osservazione parimente mi preme, che sia fatta da voi. Siccome udiste fin da principio, l'Angelico Dottor San Tommaso non permette ad alcuno l'omicidio con autorità privata, ma solamente con autorità pubblica, la quale discende da Dio medesimo, che costituì i Principi, e le Repubbliche Sovrane per amministrare la giustizia, e punire, eziandio colle morte, i malfattori, che turbano la pace, e la tranquillità de' Vassali. Ora qual'è la condotta, che tengono i Sovrani, e i Magistrati depositarj della loro autorità, allorchè si tratta di condannare alla morte, chi se la meritò co' suoi misfatti? Voi lo sapete, Signore, assai meglio di me, quanti passi premetano prima di giugnere a questa estremità, quante diligenze adoprino per assicurarsi del commesso delitto, e quante riserve e cautele usino per non cadere in qualche abbaglio ed errore, affinchè l'autorità donata loro da Dio, non venga impiegata, se non per quel giusto fine, per cui la ricevettero, di mantenere colla punizione de' malvagi, il riposo, e la sicurezza nel Pubblico. Essi prima fanno formare con tutta l'esattezza possibile il processo delle reità, ascoltano le deposizioni de' testimonj, accordano a' rei le difese, e se idonei non sono per farle da se medesimi, stabiliscono loro Avvocati, esaminano con tutta accuratezza le prove, che dal processo risultano, ricercano la confessione dei delitti, e se per avventura

trar-

trarla non possono dalla bocca loro, vogliono che tali fondamenti per lo meno concorrano, per cui rimangano convinti. E quando pure costretti si trovano dall' evidenza de' fatti, e dalle ordinazioni delle Leggi a sottoscrivere la sentenza di condanna non vi si inducono, se non con grande orrore dell'animo, colle lagrime agli occhi, e colla mano tremante: e giacchè la giustizia richiede, che sia lasciato nelle mani del Carnefice il corpo del delinquente, la pietà loro adopra ogni mezzo per provvedere agl' interessi dell' anima, assegnandogli, e tempo necessario a tal fine, e ministri spirituali saggi, e zelanti, che gli prestino ogni ajuto necessario alla sua eterna salvezza.

XXVIII. Tale è la condotta, che tengono i Sovrani, ed i Giudici da loro stabiliti, che hanno l'autorità dal sommo Dio di dare a morte i colpevoli. Ma tale è altresì la condotta di que' privati, i quali, non avendo autorità nè da Dio, nè dalle Leggi, ma dai soli Casisti di uccidere il loro prossimo, lo mettono a morte per una apprensione, che questi gl' insidj alla vita, per difesa di un onore immaginario, per uno schiaffo, o un colpo di bastone, per un affronto, per una mentita, per una violenza, per il danno di pochi danari, e per simili altri già accennati motivi? Confrontatela in grazia, Signor mio, e vedrete, quanto mai sia ella diversa, e vituperevole. Quì non v'ha forma giuridica, che si osservi, non si ascoltano testimonj, non si esaminano le ragioni, non si accordano difese, non si dà luogo alla ponderazione delle circostanze. Il processo è già fatto. Quegli, che è l'offeso, o per offeso si crede, è insieme l'attore, il testimonio, il giudice, che pronuncia su due piedi la ferale sentenza di morte, ed insieme il Carnefice, che sul fatto l'eseguisce senza dar tempo o spazio all'offensore di ravvedersi, e provvedere all'anima sua, e per tal modo priva il corpo di vita, e caccia l'anima all'inferno. Che ne dite, Signore, di siffatta condotta autorizzata dalle Casistiche dottrine? Non vi sembra ella la più barbara, la più inumana, la più

ri-

ripugnante alle divine, ed umane Leggi, e degna soltanto dei Popoli più selvaggi della Laplanda, da non tollerarsi in guisa alcuna in nessun Regno Cristiano, e molto meno in quello Stato sì colto, e civile, di cui avete l'onore di essere primario Ministro? Consideratela attentamente, e frattanto con sentimento il più ossequioso dell'animo mi protesto &c.

LETTERA QUARTA.

ARGOMENTO.

Dottrine de' Moderni Casisti perniciose al ben pubblico intorno l'onore, e la fama dei prossimi. Saggio premesso circa altre materie.

NOBILISSIMO SIGNORE.

18. Maggio 1760.

I. PRoseguendo la intrapresa fatica di riferirvi le Dottrine de' Moderni Casisti pregiudiciali non solo alle coscienze, ma eziandio al pubblico bene dello Stato, dietro le materie spettanti al quinto precetto del Decalogo, *non occides*, dovrei parlare di quelle, che appartengono al sesto, sopra cui mi si aprirebbe un vasto campo, per estendermi, e farvi una prolissa descrizione delle abbominevoli licenze, e laidezze, che i Casisti permettono in questo genere: donde poi nascono mille e mille disordini a gran pregiudizio, non che soltanto delle anime, della medesima civile Repubblica. Tuttavia io giudico cosa decente di non trattenermi qui troppo per la ripugnanza, che provo nel mettere in vista i misterj d'iniquità, che ha saputo su questo inventare l'umana malizia, e che vengono diffusamente spiegati da' Casisti, su i quali sono discesi a partico-

ticolarità tanto scandalose, ed hanno avanzate massime tanto libertine, che non si possono nè leggere, nè udire senza offesa del pudor naturale. Se qualche contezza delle ree opinioni, che hanno autorizzate in questa materia i Moderni, bramaste averne, Signor mio, voi potete scorrere coll'occhio le varie raccolte, che ne furono fatte sì nel passato, che nel presente secolo. Confrontate poi questi estratti colle proposizioni condannate dalla Chiesa nei Decreti de' sommi Pontefici Alessandro VII. e Innocenzo XI. e nella censura dell'Assemblea Generale del Clero Gallicano dell'anno 1700. Indi prendetevi il pensiero di leggere la denunzia fatta al Vescovo di Tournai nel 1709. di varie proposizioni da' Casisti insegnate: e rimarrete sorpreso insiememente e convinto, che Autori anche di maggior credito, e stima, hanno insegnati errori vergognosi, e detestabili, che la Chiesa ha proscritto, e che in onta di tutte le proibizioni si è continuato, e si continua a difendere. Per tacere dell'altre voi già sapete, Signore, la famosa proposizione sui tatti mamillari con iscandalo universale insegnata; e, malgrado i divieti di Roma, e l'orrore del pubblico, sostenuta con tanto impegno da più scrittori, fino a volere alcuni (a) quei tatti esenti per se stessi da ogni colpa, quantunque praticati colle Vergini a Dio consegrate.

II. Io pertanto mi spedirò con tutta brevità dalle dottrine insegnate da' Casisti su tal argomento, e solo ve ne accennerò alcune, che possono meno offendere la verecondia: e queste istesse nella lingua latina, lasciando di farne la traduzione Italiana, a riserva unicamente della prima, che segue, la quale non può contaminare l'orecchio. Questa è del Tamburino riguardo la licenza, che accorda ai figliuoli, e figliuole circa il matrimonio, in pregiudizio della paterna autorità. Do-

(a) L'Autore del *juditium &c.* l'Autore della *Dottrina di San Tommaso &c.*

Dopo di aver egli detto nel *lib.* 5. *in Decalog. c.* 2. §. 3., che i figliuoli, e le figliuole possono congiungersi in matrimonio con porsone degne, anche contro la volontà dei genitori, passa nel *n.* 5. a discutere la questione, se possano contrarlo lecitamente colle *indegne*, malgrado il dissenso espresso del Padre, o della Madre: *an cum indignis possint filii licite contrahere, Patre, vel Genitrice dissentientibus?* Sopra di che riferisce la sentenza negativa di alcuni, del Soto, del Corduba, del Navarro, del Sanchez, del Bellarmino, e di altri: e benchè egli stesso la tenga per assai probabile, ad ogni modo protesta essere parimente *probabile e sicura* l'affermativa, che possa da loro contrarsi. E la ragione principale, che lo muove „ si è, che il figliuolo in questo „ affare è onninamente libero, nè soggetto ad alcuno: „ onde il Sanchez rettamente insegna godere in ciò „ tanta libertà la figliuola, che prima ancora del vigesimo quinto anno può prendere marito, benchè *inde-* „ *gno, e senza il consenso del Padre;* affinchè altrimen- „ te non s'impedisca la libertà del Matrimonio, e si „ dia alle fanciulle motivo di peccare occultamente (*a*) „

II. Ma sarà almeno convenevole, che su tal affare si dimandi consiglio dal Padre? „ Questo non si nega, „ risponde il Tamburino, senza però obbligazione di „ seguire il consiglio suo. E sebbene il Sanchez pensi, „ che

---

(a) *Et quidem licet aliquibus videatur non posse, idque sub mortali: quod certe valde probabile est: ita Sotus, Corduba, Navarrus, aliique, Sanchez quibus adde Bellarminum; fateor tamen probabile item esse, ac tutum, quod possunt. Ratio præcipua est modo dicta, filium scilicet omnino liberum esse, nec alicui subjici hac in re.... Et recte docet Sanchez adeo filiam liberam esse, ut etiam ante vigesimum quintum annum nubere valeat, etiam indigno, & sine Patris consensu, ne alias Matrimonii libertas impediatur, deturque puellis ansa occulte delinquendi.*

„ che mortalmente pecchino i figliuoli, i quali nella
„ scelta de' Matrimonj non ricercano verun consiglio da'
„ Genitori; io però, dice, sia con buona pace di tan-
„ to uomo, non mi sottoscrivo al suo parere „: e ad-
dottane la ragione, „ aggiungi, dice, che trattando noi
„ di presente, e lo stesso P. Sanchez, di figliuoli, che
„ vogliono contrar matrimonio con persone *indegne*,
„ se noi gli obbligassimo sotto peccato mortale a ri-
„ cercare il consiglio del Padre, gli esporremmo, re-
„ golarmente parlando, in pericolo di risse, e discor-
„ die. Sembra pertanto miglior cosa far in modo, che
„ il Padre nulla sappia del trattato, che si maneggia,
„ affinchè venendolo a sapere, la sua autorità non sia
„ disprezzata „ (*a*).

IV. Voi non resterete meno sorpreso della seguente risoluzione, che leggesi presso il P. La Croix *lib.* 3. *p.* 1. *n.* 957. in questi termini: *Taberna dicit non peccare puellam, si ob periculum ingentis infamiæ non adhibeat omnia media ad depellendum stupratorem .... secluso tamen periculo consensus; & licet hanc propositionem editis libris teneant Authores plures, quam quinquaginta*, (chi potrà negare *probabile* una sentenza difesa da più di cinquanta Autori, se un *Classico*, o al più tre o quattro *Dotti*, e *pii* bastano a costituirla tale?]

---

[a] *Illud adverto esse conveniens, ut saltem a Patre consilium petatur &c. licet sine obligatione sequendi. Et quamvis Sanchez arbitretur peccare mortaliter filios, si in matrimoniis eligendis a Parentibus ejusmodi consilium non exposcant; Ego tamen pace tanti viri, huic sententiæ non assentior .... Adde, cum nos, & ipsemet Sanchez agamus in præsentia de filiis volentibus contrahere cum indignis, si sub mortali obligaremus filios ad Patris consilium exposcendum, illos regulariter conjiceremus in periculum rixarum .... Satius ergo fore videtur curare, ut ignoret Pater, quam ut noscat, & coram ejus authoritas despiciatur*. Num. 6.

le?] *tamen non expedit eam publice proponere, aut defendere: quia apta est causare abusus, præsertim apud rudes*. Con tal sentimento ebbe a scrivere il celebre P. Cornelio a Lapide nel *capo* 12. di Daniele, *potuisse Susanam in tanto metu infamiæ, mortisque, negative se habere, ac permittere in se eorum* (senum) *libidinem, modo actu interno in ea non consensisset, sed eam detestata, & execrata fuisset: quia majus bonum est vita, & fama quam pudicitia . . . Itaque non tenebatur ipsa exclamare: sed poterat dicere: non consentio actui, sed patiar, & tacebo, ne me infametis, & adigatis ad mortem*.

V. Lasciando da parte altre dottrine pubblicate nella presente materia ne' libri de' Casisti, permettetemi, Signore, di qui solamente recarvi qualcuno de' molti *problemi*, che trovansi nella Teologia morale del gran Padre *Escobar*, per intelligenza de' quali m'è duopo di premettervi quella osservazione, che premise egli stesso nella *Prefazione* alla sua Opera. Voi spesso in essa, qualora vi compiacciate di leggerla, v' incontrerete in certe proposizioni, che vi parranno a prima vista contraddittorie, cioè, *est & non est. Licet, & non licet. Peccat, & non peccat. Tenetur, & non tenetur. Permittitur, & non permittitur*, e simili. Ma contraddittorie realmente non sono, nè altro si vuol significare con esse, se non la diversità di opinioni contrarie *probabili*, a cui può ognuno appigliarsi con sicurezza di coscienza: e lo avvertì l'istesso Escobar (*a*). Onde si de-

(a) „ Ad hæc monuerim Problematum titulos pri-
„ mo aspectu quamdam veluti contradictionem objice-
„ re, v. g. *est, & non est: sufficit, & non sufficit:*
„ *potest, & non potest: excusat, & non excusat: in-*
„ *fert, & non infert*: Hujusmodi contradictionis spe-
„ ciem non facit mea sentiendi inconstantia: sed Autho-
„ rum *probabiliter opinantium* diversitas. Unde sic sem-
„ pre

devono intendere così: *est*, *&* *non est*: questa sentenza è conforme alla legge di Dio, secondo alcuni Teologi: e non è conforme secondo altri. *Licet*, *&* *non licet*: è lecita questa azione a parere di tre o quattro Autori, non è lecita a giudizio di altri dieci, o dodici. *Peccat*, *&* *non peccat*. Pecca chi fa la tal cosa per sentimento di Suarez, di Valenza, non pecca per quello di Vasquez, di Sanchez, del Lessio &c. Tanto pretese significar l' Escobario co' suoi *problemi*, ne' quali, siccome osservò l' Elizalda, tutto si comprende lo spirito, e l' essenza del Probabilismo; *animam*, *&* *quasi totam essentiam Probabilismi extraxit in lucem*.

VI. Or dunque supposta questa notizia, uditene, Signore, sull'argomento nostro alcuni pochi di questi problemi, de' quali, se vi dispiacerà la dottrina, vi sarà almen di piacere, e divertimento la maniera graziosa di esporla. Così pertanto scrive *libro* 32. della sua Teolog. *sect.* 2. *de sexto præcept. Decal.* c. 13. *Probl.* 1. „ „ Fornicatio simplex, seclusa Dei proibitione, ex natu„ ra sua *est*, *&* *non est* peccatum mortiferum. „

Probl. 2. „ Simplex fornicatio *est*, *&* *non est* gra„ vius peccatum furto. „

Probl. 3. „ Publici, & notorii Concubinarii *sunt*, „ *&* *non sunt* hodie ipso facto [de jure suspensi: & „ *fiunt*, *&* *non fiunt* irregulares, si actum sacri Ordinis exerceant. „

Probl. 6. „ Concubinatus crimen *est*, *&* *non est*, „ mere Ecclesiasticum. Judices sæculares ex officio illud „ *possunt*, *&* *non possunt* punire. „

Probl. 7. „ Clericorum concubinæ *possunt*, *&* *non* „ *possunt* a judice sæculari puniri. „

Probl.

„ per propositio illa, quæ contradictionem importare vi„ detur, separanda tibi est: *Est*, *sufficit*, *potest*, *excu*„ *sat*, *infert* in aliquorum sententia. *Non est*, *non suf*„ *ficit*, *non potest*, *non excusat*, *non infert* in aliorum „ opinionem. „

Probl. 8. „ *Possunt*, *&* *non possunt* occulte Clerico-
„ rum concubinæ apud Tribunal sæculare accusari, &
„ puniri. „

c. 14. *Probl.* 9. „ Virgo consentit in defloratione sub
„ cura Parentum existens: tunc *datur*, *&* *non datur*
„ stuprum. „

Probl. 10. Stuprum *committitur*, *&* *non committitur*
„ etiam in viduam honestam. „

Probl. 12. „ Deflorator Virginis sponte consentientis
„ *tenetur* *&* *non tenetur* in conscientia restituere illius
„ parentibus damnum inde eis resultans, supplendo aug-
„ mentum dotis, quo fœmina deflorata indiget. „

Probl. 14. „ Puella vi deflorata *tenetur*, *&* *non te-*
„ *netur* defloratorem æqualis qualitatis paratum, acce-
„ ptare in maritum: sed *potest*, *&* *non potest* dotem
„ postulare. „

Probl. 19. „ Quando quis ficte fœminę æquali nu-
„ ptias promisit serio promittenti, haud copula secuta,
„ *tenetur*, *&* *non tenetur* fictus promissor in foro con-
„ scientiæ cum illa conjugium inire. „

Probl. 24. „ Qui filium suscepit ex adulterio, illum-
„ que reliquit inter filios legitimos mariti adulteræ,
„ præter alimenta, *tenetur* etiam, *&* *non tenetur* occur-
„ rere damno hæreditatis, quæ legitimis hæredibus adi-
„ mitur, & damno dotis, quam Pater putativus tradi-
„ dit, credens eam esse propriam filiam. „

Probl. 24. „ Adultera conjux *tenetur*, *&* *non tenetur*
„ Marito pecunias ex adulterio acquisitas restituere. „

c. 19. *Probl.* 49. „ Ut incurrantur pœnæ juris ca-
„ nonici, & Tridentini contra raptores fęminarum,
„ *necesse est*, *&* *necesse non est*, ut fiat raptus causa
„ matrimonii. *Sufficit*, *&* *non sufficit fieri* causa libi-
„ dinis. „

Probl. 53. „ *Est*, *&* *non est* raptus pœnis Conci-
„ lii, & juris communis obnoxius, si fœmina sui juris
„ consentiat, quamvis raptor impedientibus vim in-
„ ferat. „

Probl. 55. Si parentibus invitis, & resistentibus, fę-

„ mina raptui consentiat, raptor *subest*, *&* *non subest*
„ Tridentini pœnis. „

VII. Questi soli Problemi, ovvero risoluzioni dall' una, e l' altra parte *probabili*, vi bastino per saggio delle altre molte, che tralascio, e contengono laidezze nefande, le quali neppur nominar si dovrebbero tra' Cristiani, *sicut decet Sanctos*, come dice l' Apostolo. E passo ad un' altra materia, che più prossimamente risguarda la pubblica tranquillità, e riposo, cioè la licenza perniciosa, che si permette intorno la calunnia, e la dettrazione dell' altrui fama, che è un bene tanto apprezzato dagli uomini. L' Angelico Dottor S. Tommaso parlando delle calunnie, e ingiuste accuse, onde s' infama il prossimo, saggiamente osserva, che „ colui, „ il quale commette questo delitto, pecca, sì contro la „ persona dell' accusato, sì contra la Repubblica civile: „ onde merita punizione per l' uno, e per altro capo. „ *Qui male accusat, peccat & contra personam accusati, & contra Rempublicam. Unde propter utrumque punitur*. E lo prova col testo del Deuteronomio al *capo* 9. ove prima si stabilisce la pena, che merita l' ingiusto accusatore per l' ingiuria, che fa alla persona privata: e quanto poi all' ingiuria, che fa alla Repubblica, si aggiugne dover essere punito dai Giudici, o Magistrati, affinchè quei, che veggono il castigo, ne concepiscano timore, e non ardiscano di commettere un tal misfatto: *Et quantum ad injuriam Reipublica subditur, & auferes malum de medio tui, ut audientes cæteri timorem habeant, & nequaquam talia audeant facere*. E di fatto ne' Governi ben regolati, e nella Chiesa furono in ogni tempo tassate severe pene contro de' calunniatori, e ingiusti detrattori dalla fama de' prossimi. Ma nè questi castighi stabiliti dalle Leggi: nè l' aborrimento, che il lume solo della ragione ha mai sempre inspirato ne' pagani stessi per questo delitto: nè i gravi disordini che da esso ne derivano nella società civile, sono stati bastevoli d' impedire i Casisti dall' iscusarlo, e permetterne ai Cristiani la pratica, almeno in varie occorrenze.

VIII.

VIII. Parlando primieramente in genere della detrazione, o diffamazione, il P. Leonardo Leffio *lib.* 2. *de just. c.* 11. *dub.* 5. *n.* 130. insegna: „ se alcuno t'infama, nè possa in altra guisa tener da te lontana l' „ infamia, se non rivelando gli occulti suoi difetti (o „ delitti, siccome li chiama nella prima ragione, *criminibus ejus patefactis*) puoi rivelarli, per torgli il cre„ dito. Così Soto, ed altri comunemente: per cagion „ di esempio puoi dire, non doversi a lui prestar fede, „ poichè altre volte fu trovato menzognero o spergiuro.„ (*a*) E nel *n.* 133.: „ se tu hai infamato ingiustamen„ te un altro, il quale innanzi ti aveva infamato, non „ sei obbligato a restituirgli la fama, se egli non vo„ glia restituirla a te stesso: ma puoi servirti della com„ pensazione, conservando, quanto si può, l'uguaglian„ za. Contro questa sentenza sono il Navarro, il Ca„ jetano, e Pietro Navarra: ma è la più vera. „ (*b*) Per tal guisa ogni particolare viene a costituirsi giudice in causa propria, determinando sulla giustizia, o ingiustizia delle accuse fatte contro di se, e del compenso, che ha da prendersi contro l'accusatore, quasi non fosse cosa ordinaria all' accusato il presumere sempre ingiusta, e calunniosa l'accusa, per quanto ella sia giusta, e legittima.

(a) *Dico secundo. Si quis te infamet, nec possis infamiam alia ratione avertere, potes aliquos defectus illius occultos aperire, ne ipsi fides adhibeatur. Ita Sotus supra, & alii passim: V. g. potes dicere, isti fidem non esse habendam, eo quod alias in mendacio, vel perjurio sit deprehensus.*

(b) *Si tu alium injuste infamasti, qui te antea infamaverat, non teneris ei ad restituendum, si ipse tibi restituere nolit: sed potes uti compensatione, servata tamen aequalitate, quantum fieri potest. Est contra Navar., Cajet., & Pet. Navarra: sed nostra sententia est verior &c.*

IX. Le massime stesse del Lessio sono insegnate dal Busembaum in *Octav. præcept. Decal. dub.* 3. colle seguenti parole: „ Se alcuno ingiustamente offende la tua „ fama, e non puoi in altra forma difenderla o ricu„ perarla, se non col denigrare la di lui fama, lecita„ mente puoi farlo: purchè sia vero ciò che dici, e lo „ faccia tanto, quanto è necessario a conservar la tua „ fama, e non offenda di più, confrontando la tua col„ la persona dell'altro. Lugo &c. „ (*a*) colla qual dottrina se due femine maritate di ugual condizione avranno occultamente violata la fede al marito, ed una diffami l'altra su tal misfatto; potrà questa, non vedendo altro mezzo per conservare la sua riputazione, diffamare l'altra del delitto medesimo: e lo stesso si applichi a due figliole, che siansi lasciate entrambe corrompere, ed a mille altri casi. Nel luogo stesso il Busembaum approva l'altra massima di Lessio, e di altri con dire: „ se colui, cui hai detratta la fama, abbia simil„ mente detratta la tua, nè voglia restituirla, ti puoi „ servire del diritto della compensazione, o retenzione: „ purchè l'infamia non ridondi in altri. Così la sen„ tenza più probabile del Toleto, Lessio, Silvio, Mal„ dero, Diana, Molina contro il Cajetano, Tannero, „ Lugo. „ (b)

X.

(a) *Si quis injuste lædit famam tuam, nec potes eam tueri, nec recuperare alia via, quam imminuendo quoque famam illius; id licet, dummodo falsa non dicas, in tantum, quantum ad tuam famam conservandam necesse est, nec magis lædas, quam lædaris, collata tua, & alterius persona. Lugo &c.*

(b) *Si is, cui detraxisti, tibi similiter detraxerit, nec velit restituere, potes jure compensationis, seu retentionis uti, dummodo infamia illata non redundet in alios. Ita probabilior Tolet. Less.. Sylv.. Malder. Diana, Molina. Contra Cajet. Taner. Lugo.*

X. Forſe ancor più vi riuſcirà, Signore, diſpiacevole la maſſima che ſtabiliſce Buſembaum al *n.* 18., che pure è inſegnata da altri: „ che ſia lecito l'infamare altrui per evitare gravi tormenti, qualora il delitto, „ che ſi rivela, ſia vero. Perchè, dice, non fa in tal „ caſo ingiuria all'altro, avendo diritto di manifeſtarlo, „ occorrendo la neceſſità. „ (*a*) Quivi, ſiccome dalle circoſtanze del caſo rilevaſi, ſi tratta di chi infama una perſona col rivelare un delitto, che ha bensì commeſſo, ma che tuttavia è occulto, nè è venuto alla cognizione di alcuno, nè con eſſo è rimaſa pregiudicata la fama, o l'onore di chi lo rivela. Non è dunque una patente ingiuſtizia diffamare come reo di grave misfatto chi compariſce preſſo del mondo innocente, per mettere al coperto ſe ſteſſo?

XI. Se non che eccovi preſſo del P. La Croix un' altra dottrina che vi parrà più ſtrana, e di grave danno alla Repubblica. „ Se un reo (ſcrive ſull'ottavo „ precetto del Decal. n. 1211.) legittimamente interrogato dal Giudice, neghi di aver commeſſo un de„ litto, che realmente ha commeſſo: e perciò ne ri„ dondi nell'accuſatore l'infamia di averlo calunniato, „ il Gaetano, il Molina, ed altri preſſo il Diana dico„ no, che a coſtui ſi fa ingiuria. (E chi può dubi„ tarne?): atteſochè il reo negando il delitto, vien „ ad affermare implicitamente di eſſere ſtato da lui fal„ ſamente, e calunnioſamente accuſato: e però è ca„ gione ingiuſta della di lui infamia. Con tutto ciò di„ verſamente la ſentono il Fabri, il Diana, il Lugo, „ il Dicaſtillo, l'Aunoldo, lo Sporrer *più probabilmen*„ *te* „: e uditene la ragione, che è mirabile: „ per„ chè il reo (benchè legittimamente interrogato dal

 „ Giu-

(a) *Quæres, an liceat alium infamare ad tormenta gravia vitanda. Resp. licet, ſi crimen ſit verum: quia nullam alteri facit injuriam cum habeat jus ad illud in neceſſitate revelandum.*

„ Giudice) „ non è obbligato per giustizia di confes-
„ sare il suo delitto , e molto meno di far cosa, che
„ giovi all' accusatore , e operare contro di se stes-
„ so . „ (*a*)

XII. Veniamo finalmente alla formale calunnia , che è *una falsa e maliziosa imputazione di un grave delitto*. A difesa di questo sì abbominevole , ed esecrabile eccesso, che tanto danno apporta all'umana società, ci si presentano prima le tesi famose sostenute in Lovagno nello scorso secolo dai Padri della Compagnia di Gesù, nelle quali dicevasi non essere, se non peccato veniale il calunniare, o apporre falsi delitti a coloro, che sparlano malamente di noi. *Quid non nisi veniale peccatum est detrahentis authoritatem magnam falso crimine elidere*. Il P. Pirot nella sua *Apologia de' Casisti p.* 127. fa menzione di queste tesi, e conviene di essere esse state pubblicate in Lovagno dai Gesuiti , e difesane la dottrina dal P. Dicastillo, che ivi dimorava con due condizioni, dalle quali risulta ammettersi da lui per lecite quelle calunnie solamente, che utili sono, o giovevoli alla propria riputazione. E in tal guisa approvandole lo stesso P. Pirot, così giustifica il Dicastillo : *poste queste cose ogni uomo di buon senso troverà , che Dicastillo è ben più dolce ed umano contro i calunniatori di molti eccellenti Teologi, i quali nel caso, in cui Dicastillo permette la calunnia, essi accordano l' omicidio dell' infamatore*. Quin-

---

(a) *Si reus legitime interrogatus neget verum crimen, & ideo infamia redundet in accusatorem , Cajet. Molin., aliique apud Dianam , dicunt huic fieri injuriam: quia negando crimen implicite dicit , eum falso, & columniose accusare: ergo est causa injusta illius infamiæ. E contra Faber, Diana, Lugo, Dicastil., Haunol., Sporrer probabilius negat: quia reus non tenetur ex justitia fateri crimen, multo magis jure accusatorem, vel contra se ipsum agere.*

Quindi a conferma della malvagia dottrina si prevale di un falso principio con dire: *mi si mostri, che un calunniatore abbia diritto alla sua fama, quando ha pregiudicato all'altrui:* quasi che le leggi inviolabili della carità non dovessero aver luogo verso chi ci fà male: e Cristo Signor nostro non avesse detto: *Orate pro persequentibus, & calumniantibus vos.*

XIII. Questa dottrina, siccome favorevole e conforme agli umani appetiti, si sparse ben presto, e si propagò in ogni parte, a segno che giunse eziandio nel palazzo dell'Imperatore in Vienna, ove le Damigelle di Corte istruite nella medesima, se ne prevalsero disseminando l'una contro dell'altra tali calunnie, che in breve lo riempirono tutto di confusioni, di romori, e disordini. Laonde il P. Guiroga Cappuccino, che ne fu fatto consapevole, credette esser suo dovere d'insorgere contro la rea dottrina, impugnarla come detestabile, e disingannare, chi riputandola lecita, la riduceva alla pratica. Ma che ne seguì? Il P. Dicastillo se ne aggravò di tale impugnazione, e prese l'armi contro di lui per sostenerla, e difenderla fortemente. Noi abbiamo la Storia di questa disputa dallo stesso P. Dicastillo nel suo *lib.* 2. *de just. tract* 2. *disp.* 12. *num.* 404. ove con insulto e disprezzo così parla del Cappuccino impugnatore. „ Certo Religioso di piedi nudi, incappucciato, „ *cucullatus*, *gymnopoda*, ebbe la temerità di screditare „ re questa opinione tra femmine ignoranti, sed avanzare „ zare, ch'era perniciosa e scandalosa, contro i buoni „ costumi, contro la pace degli Stati, e della società „ civile, e ripugnante alla dottrina cattolica. Ma io ho „ sostenuto, ed ancor lo sostengo, che la calunnia, allorchè „ si adopera contro di un calunniatore, benchè „ sia una menzogna, non è però peccato mortale, nè „ contro la giustizia, nè contro la carità: e per provarlo „ io gli ho opposta una moltitudine de' nostri „ Padri, e di Università intiere, di cui sono composte, „ e tra gli altri del P. Giovanni Gam Confessor dell'

 „ Im-

„ Imperadore (ed altri , che ivi nomina) di tutti i
„ Professori pubblici, ed ordinarj , delle Università di
„ Vienna, di Gratz, di Praga , (tutte governate dai
„ Gesuiti) delle quali ho presso di me le approvazio-
„ ni scritte e segnate di loro proprio pugno , insieme
„ coi Cancellieri di quelle Università , i quali tutti in-
„ sieme sono diecisette , a cui si possono aggiugnere al-
„ tri Dottori, e per innanzi Professori : „ *quorum omnium censuras , & subscriptiones apud me habeo simul cum Cancellariis earum Universitatum ;„ qui omnes sunt septemdecim , quibus annumerari possunt alii Doctores, & olim Professores .*

XIV. Una sentenza avvalorata dall'autorità di tanti Dottori, Professori, e Teologhi chi potrà mai negare, che sia *sodamente , e più che sodamente probabile ?* In fatti il celebre P. Caramuele considerando le testimonianze di tanti soggetti riguardevoli per il posto, che occupavano, ebbe a dire, che se tal opinione non era *probabile*, non v'era appena in tutta la Teologia opinione, che potesse credersi probabile . Ecco l'argomento, con che lo prova Fund. 53. §. 6. *Probo esse probabile non peccare mortaliter , qui imponit falsum crimen alteri, ut suam justitiam , & honorem defendat . Quia illud est probabile, quod asseritur a viris doctis , probisque : & hæc doctrina habet pro se viginti , aut plures viros magnos & doctos : qui si dicantur non sufficere , vix erit ulla opinio probabilis in Theologia* . Ma nessun Probabilista può dire, che non bastino, perchè , se un Dottor *Classico* , *o tre o quattro dotti , e pii* , atteso il sistema , sono bastanti a rendere *probabile* l'opinione , quanto più basteranno vinti e più *viri magni* , *& docti ?* Il P. Matteo Moja sotto il nome di Amadeo Guimenio, supponendo la *probabilità* di questa rilassata dottrina, forma un argomento *a majori ad minus* per provarne un'altra, dicendo : *Qui imponit falsum testimonium alicui , ut suam justitiam & honorem defendat , non peccat mortaliter . Cur ergo peccabit ex eo, quod*

con-

convicianti dicat, Mentiris? (a) La stessa *probabilità* viene ad accordarle, benchè rigetti la dottrina, il P. Escobar con uno de' suoi problemi, che è il decimo terzo del lib. citato octavo præcep. Decal. „ *è lecito*, *e non* „ *è lecito* l'apporre al prossimo un falso delitto per evi- „ tare la tortura nel tribunale, o fuor di giudicio, „ qualche grave danno: „ *licet*, *& non licet crimen falsum proximo affingere ad torturam in judicio, vel, extra illud, grave damnum vitandum*.

XV. Sopra gli altri Dottori però ha voluto segnalarsi il P. Tamburino, togliendo per fino dalla calunnia la ragione di peccato veniale, che gli altri vi avevano lasciata, a cagione della bugia, che necessariamente contiene. Egli è sì stravagante, ed orribile quanto ha scritto in tal materia, (che comparisce eziandio nelle ultime edizioni), che intero intero, benchè lungo, voglio recarvi questo passo, e voi dovete, Signore, aver la pazienza di ascoltarlo. Nel *lib. 9. in Decal. c. 2. §. 2. n. 1.* suppone questo generale principio, che ciascheduno abbia il diritto di difendersi spezialmente con quel medesimo genere d'armi, onde è oppugnato: *quilibet jus se tuendi habet cum justo moderamine præsertim eodem genere armorum quo oppugnatur*: che è lo stesso, che il dire, potersi rendere male per male, calunnia per calunnia, affronto per affronto &c. Con questo principio in mano stabilisce primamente le due false massime di sopra addotte da altri Casisti. Imperocchè dimandando nello stesso *n.* 1. „ se possa il delinquente, affi- „ ne

[a] Quest' Autore, che è de' più rilassati, e proibito per ben tre volte, anche con particolare Pontificia Costituzione, a detta del P. Sanvitale nella Raccolta, pag. 33. *è uno de più seguiti nella Compagnia*. Circa la sincerità del testo addotto pretese litigare il P. Balla. Ma la cosa è stata da me posta in tal evidenza nel 5. *Tomo delle Lettere*, che non ha più replicato una parola, nè v'ha in effetto replica, che possa farsi.

„ ne di snervare l' autorità de' falsi testimonj, rivelare
„ i loro occulti delitti? Risponde, che, non occorren-
„ do altro mezzo comodo per debilitare la forza del te-
„ stimonio, può certamente farlo, abbiano poi i testi-
„ monj fatta l' attestazione o di spontanea lor volontà,
„ ovvero obbligati dal Giudice. Così il Lessio &c. „
(*a*). E si osservi, che dice generalmente *occulta crimina*, con che comprende ogni sorta di delitto occulto, la cui manifestazione possa essere di giovamento. Da ciò ne ricava, „ che colui, il quale viene accusato di
„ un delitto, che dall' accusatore non possa giuridica-
„ mente provasi, non solo può negare il delitto (ben-
„ chè l' abbia realmente commesso) ma dire eziandio
„ dell' accusatore, che lo calunnia, e smentisce. Così
„ Pietro Navarra. „ (*b*): e manda ancora su questo a leggere San Tommaso 2. 2. q. 69. art. 2., il quale nemmeno per ombra insegna, o accenna tal dottrina: anzi stabilisce apertamente la contraria. (*c*)

XVI. Venendo quinci nel *n*. 4. al caso della calunnia formale, scrive in tal foggia: „ Le cose dette van-
„ no già per la bocca di tutti: il caso che veramente
„ è singolare, e difficile, è: se non potendosi alcuno
„ in

(a) *Potestne reus ad enervandam falsorum testium authoritatem eorum occulta crimina revelare? Resp. si alia via non datur, qua comode testimonium infirmet, sane potest, sive sponte, sive compulsi a judice testes illi testati fuerint. Ita Lessius lib. 2. c. 31. &c.*

(b) *Hinc sequitur primo eum, qui accusatur de crimine, quod juridice ab accusatore probari nequit, non solum posse negare crimen, sed etiam dicere accusatorem calumniari, & mentiri. Ita Petrus Navarra.*

(c) *Non licet alicui vel falsitatem dicere, vel veritatem tacere, quam confiteri tenetur: neque etiam aliquem dolum, vel fraudem adhibere, quia fraus & dolus vim mendacii habet: & hoc est calumniose se defendere. S. Th. loc. cit.*

„ in altro modo difendere da un testimonio ingiusto (si
„ noti, che dice *ingiusto*, con che comprendesi anche
„ chi testifica il vero, ma indebitamente), possa leci-
„ tamente imputargli delitti falsi tanti, quanti bastino
„ alla sua giusta difesa: „ *An si alio modo te ab inju-
sto teste tueri nequeas licite falsa crimina illi possis ob-
jicere, quanta sufficiunt ad tuam justam defensionem?*
Sopra di che due cose risponde, una, che gli è bastan-
temente *probabile*: l'altra, che giudica incerta: *Duo
assero, unum mihi satis probabile, alterum satis incer-
tum*. Qual è quella, che gli è abbastanza *probabile?*
Che costui, ciò facendo, non pecchi contro la giustizia,
nè abbia obbligazione alcuna di restituire: *probabile mi-
hi est, te, si id facias, non peccare contra justitiam,
unde nec obbligari ad restitutionem*. E cita per fautori
di tal sentenza sulla fede del P. Lugo, il Bannez, il
Ledesma, Giovanni de la Crux, il Dicastillo: e il P.
Tamburino la conferma con questa ragione: „ perchè,
„ dice, siccome se per difendere la tua vita contro di
„ un invasore, procurassi con bugie, e stratagemmi,
„ che quegli per esempio cadesse in una fossa; saresti
„ bensì menzognero, ma non ingiusto, avendo tu,
„ quanto alla giustizia, il diritto di difenderti in tutte
„ le maniere, così è parimente nel caso nostro. (*a*) „
Questa dunque è la parte che è *satis probabile* al Tam-
burino: onde non si può dubitare, atteso il sistema,
che non sia sicura in coscienza. Veniamo a quella, che
gli è incerta, sulla quale egli ha prodotti nuovi lumi
ignoti per l'addietro agli altri Teologi, che almeno vi
riconoscevano in tal fatto certamente un peccato venia-
le di bugia (*quid? nonnisi veniale peccatum est &c.*).

„ Mi

(a) *Ratio est: quia sicuti si ad defendendam tuam
vitam contra invadentem, mendaciis, & stratagematis
curares, ut ille in foveam v. g. caderet; mendax quidem
esses, sed non injustus: cum (quoad justitiam) habens
jus te defendendi omnibus viis, ita in casu nostro &c.*

„ Mi è cosa incerta, scrive, se ciò possa farsi senza
„ neppure peccato veniale. Il P. Lugo veramente così
„ parla: *E' cosa certa, che non è lecito, perchè almeno
„ sarà bugia, la quale non è mai lecita.* E dopo quat-
„ tro linee interposte soggiugne: *questo delitto falso at-
„ tribuito al testimonio dovrà provarsi per altri testimo-
„ nj, i quali essendo costretti a giurare, commetteran-
„ no un peccato mortale di spergiuro: e in conseguenza
„ sarà similmente mortale l'esortagli a questo &c.* (a).
„ Io veggo benissimo tal dottrina, ripiglia Tamburino:
„ ma giacchè tutta la colpa si riduce alla bugia, e allo
„ spergiuro, ne segue primieramente, che dicendosi la
„ bugia, senza confermarla col giuramento, non si vien
„ a commettere peccato mortale, ma soltanto veniale,
„ perchè quantunque codesta menzogna sia assolutamen-
„ te di un male grave contro il prossimo, però, essen-
„ do un danno recato da me giustamente, non dovreb-
„ be imputarmisi a grave colpa. „ (b). Ma forse ti
fa paura lo stesso peccato veniale? Ecco la maniera,
che ti suggerisco in secondo luogo per iscansare anche
questo, ed eziandio, se fosse duopo, lo spergiuro. „ An-
„ che dovendo fare il giuramento, potrebbe adoperarsi
„ l'

(a) *Incertum mihi est, an id possit fieri sine ulla cul-
pa. Et quidem De Lugo in sect. 2. n. 25. sic habet:*
certum est non licere: quia ad minus erit mendacium,
quod nunquam licet: *Et post quatuor interjectas lineas:*
„ hoc falsum, *ait*, crimen testis erit probandum per
„ testes alios, qui cum debeant jurare, committent
„ peccatum mortale, & per consequens eos ad hoc hor-
„ tari erit mortale &c.

(b) *Sed quoniam tota culpa refunditur in mendacium,
& perjurium, sequitur primo, si solum esset mendacium
sine juramento, non esse mortale: quia quamvis hoc men-
dacium sit absolute de malo gravi contra proximum; ta-
men, cum juste a me hoc damnum inferatur, non esset
mihi imputandum ad grave &c.*

„ l'equivoco sì da me, che dagli altri, presso de' quali
„ è certa la mia innocenza, e per tal guisa evitare lo
„ spergiuro, o la bugia: per cui unicamente negano i
„ Dottori, e lo stesso P. de Lugo questa sentenza: on-
„ de, tolto di mezzo coll'equivoco, codesto ostacolo,
„ non sono più essi contrarj a tal dottrina. Per altro
„ che io mi possa lecitamente valere di un giuramento
„ equivoco, eziandio in Giudizio, se non sia legitti-
„ mo, lo insegna con altri il Castropalao. Adunque
„ potrà similmente valersene in quel giudizio, in cui
„ il testimonio è ingiusto. Per il che potrà sembrar ad
„ alcuno, che si possa evitare il peccato mortale da chi
„ nel caso predetto impone delitti falsi ad un testimo-
„ nio pur falso, e illegittimo „ (a); e in conseguen-
za della sua dottrina anche il veniale nel caso, che non
vi sia giuramento, ma sola bugia.

XVII. Nulladimeno, soggiugne Tamburino, affermo ancora essermi incerta la verità di tal decisione: *adhuc tamen incertum id esse pronuncio*. Imperocchè, se per convenevolmente difendermi sia di mestieri provare, che quel testimonio sia reo di nefando peccato, se un esco-municato, se un Eretico, potrà avanzarsi cotanto la calunnia. *Ut quid enim? Si sodomitam oportet probari esse illum testem, si excommunicatum, si hæreticum?* Che male vi sarebbe? risponderà taluno. Il falso testimonio ha

(a) *Secundo etiam accedente juramento, posset adhiberi æquivocatio tum a me, tum ab iis, quibus est certa mea innocentia: & sic vitari perjurium, seu mendacium, quo solo posito, negant communiter Doctores, & ipse de Lugo hanc sententiam. Si igitur hoc tollatur, non sunt huic doctrinæ contrarii. Juramento autem æquivoco etiam in judicio, si id illegitimum sit, me licite uti posse docet Castropalao cum aliis &c. Ergo etiam in judicio, ubi injustus est testis. Videbitur igitur alicui vitari posse mortale ab eo, qui in prædicto casu falso, vel illegitimo testi falsa crimina impingit.*

ha da imputare a se stesso, se così vien trattato. *Sibi testis falsus id imputet, respondebit aliquis*. Io ascolto con piacere questa risposta: contuttociò me ne sto ancor vacillante, nè so risolvermi. *Audio, sed adhuc hæreo*. „
„ Perchè sentite: se fosse perciò necessario di falsifica-
„ re, o infingere scritture pubbliche, potrebbe indursi
„ un pubblico Notajo a far questo, quando a lui con-
„ stasse la mia innocenza? *Quid enim? si sit necesse publicas Scripturas ementiri, posset Notarius publicus ad hoc induci, si Notario constaret mea innocentia?* „ Perchè no? mi risponderai. *Quid ni? respondebis*: „ stan-
„ te che l'effettuare tal cosa, non è essere infedele al-
„ la Repubblica, „ ma anzi fedelissimo alla medesima: *id enim non est esse infidelem Reipublicæ, sed maxime fidelem: dum ejusdem Reipublicæ innocentes sic defenduntur*, con indurre un Notajo ad infingere scritture pubbliche. Ma se si viene, segue il Tamburino, ad aprire questa porta, che sarà poi de' pubblici giudicj? *Verum si aperiatur hujusmodi ostium, quomodo stabunt publica judicia?* Si ritrovino, mi dirai, testimonj veraci, siccome esige la santità de' tribunali: *inveniantur, respondebis, testes veri, ut sancta requirunt tribunalia*: attesochè, mentre i testimonj falsi si rigettano con qualunque arte si sia (anche colla calunnia, e coll'infingimento di scritture pubblice), i giudicj pubblici non si snervano, ma si confermano: *dum enim falsi testes QUACUMQUE ARTE repelluntur, publica judicia firmantur potius, non infirmantur*. Io torno a ripetere, conchiude Tamburino, che ascolto tutto ciò: ad ogni modo, perchè dura mi sembra la decisione, mi riservo a sciorre questo nodo in altro tempo. *Sed ego iterum audio: quia tamen adhuc audio, libenter nodum hunc in aliud tempus evolvendum reservo*.

XVIII. Quì, siccome Signor voi vedete, il P. Tamburino lascia incerta la decisione del caso proposto, dopo averne a suo favore recati, i più forti motivi, che seppe inventare colla sua mente, senza disciorli, e farne comparire l'insussistenza: il che soltanto basterebbe, per-

chè

chè condannar si dovesse di gravissimo errore. Perchè il solo dubitare di cose sì evidentemente false, e dalla sacra Scrittura, e dalla tradizione chiaramente riprovate, non può essere senza errore contro la fede: siccome errore contro la fede sarebbe il solo mettere in dubbio l'esistenza reale di Cristo nel Sacramento della Eucaristia. Ma che sarebbe poi, se il Tamburino avesse in altro luogo risolta la questione, e colla dottrina probabilistica reso praticamente sicuro in coscienza, che si possa imporre ad un testimonio ingiusto qualche calunnia. Attento, Signore, e vedrete, se io vel dimostro con ogni chiarezza, e legittimamente lo conchiudo dalle dottrine, che insegna spiegando il sistema probabilistico. Leggete il *cap. 3. del lib.* 1. *de conscientia*, ove per via di alfabeto fa l'applicazione dei principj probabilistici alle materie particolari: E *V. Lege*, *&* *præcepta*, troverete la dottrina seguente: „ se tu dopo di avere usata diligenza dubiti, se vi sia qualche legge, che imponga precetto: ovvero, se la detta Legge si estenda a qualche caso, o sia promulgata, non sei obbligato ad osservarla (*a*): „ massima fondata su quel principio comune tra i Probabilisti: che *le leggi dubbie non sono leggi, e non obbligano*. Adunque, eccone la conseguenza necessaria: se al Tamburino *è incerto*, che siavi legge, *an sit aliqua lex*, dopo averla ricercata, la quale proibisca nel caso addotto l'imporre falsi delitti: se *è incerto*, che la legge, che vieta il falso testimonio, si estenda a questo caso dell'ingiusto accusatore, o sia promulgata a sufficienza; in vigore della sua dottrina, e de' principj probabilistici riflessi, sarà certo, che essa non obbliga, e che nessuno sia tenuto ad osservarla, nem-

---

(a) *Si adhibita diligentia dubites, an sit aliqua lex excommunicationem v. g. vel præceptum imponens, de quo Thomas Sanchez lib. 2. de Matrim., Sà V. dubium: vel, an dicta lex ad aliquem casum se extendat, de quo Thom. Sanchez ibid., vel an sit usu recepta, vel non fuerit promulgata &c. non teneris ad illam.*

nemmeno ſotto peccato veniale : *non teneris ad illam*, dice Tamburino. Ma perchè nomino ſolo il Tamburino? Sarà certo, che eſſa non obbliga nemmeno ſecondo gli altri Autori da lui citati, *Doctores communiter*, tra i quali il Cardinal de Lugo; anzi generalmente ſecondo tutti i Probabiliſti, i quali d'accordo ammettono riguardo a tutte le leggi, delle quali ſi dubita, quel principio, che *la volontà ſia in poſſeſſo di fare ciò, che più le aggrada*.

XIX. Ed ecco, Signor mio, nel caſo preſente un nuovo ſenſibile eſempio delle orrende rilaſſatezze perniciosiſſime allo Stato, in cui precipita il Probabiliſſimo. A giudizio del Tamburino, del Diſcaſtillo, del Cardinal de Lugo &c. *& communiter Doctorum*, è ſentenza *ſatis probabilis*, che non ſi pecchi contro la giuſtizia, nè s'incorra colpa mortale (quando non v'intervenga lo ſpergiuro) imponendo calunnie ad un teſtimonio ingiuſto: e però eſſendo grave preſſo de' Probabiliſti la loro autorità, tutti, che parlano coerentemente al ſiſtema, dovranno ammettere, che poſſa ridurſi alla pratica, aſſolutamente parlando, ſenza timore di peccato mortale. Ma queſto non è il tutto. Secondo lo ſteſſo Tamburino, che cita altri Autori, almeno come non contrarj, col mezzo di un equivoco, o reſtrizione mentale, ſi potrà nel detto caſo evitare anche il *peccato veniale, e lo ſpergiuro*, ſe di giurare ſia duopo: e quella ſteſſa incertezza, in cui moſtra di eſſere ſu tal dottrina, diventa per forza del ſiſtema una pratica certezza, che eſenta da ogni colpa anche veniale la calunnia. E quindi per l'iſteſſa ragione ſi potrà, ſecondo lui, non ſolo imporre la calunnia ad un ingiuſto accuſatore, ma eziandio, occorrendo il biſogno, indurre un Notajo ad infingere ſcritture pubbliche favorevoli alla propria difeſa. (*a*). Dimando: può idearſi dottrina più ſcandaloſa,

(a) A ciò dovea riflettere, chi fece le *Vindicie* di Tamburino, e non avventarſi contro il P. Vincenzo Ba-

sa, detestabile, diabolica di questa, che mette sossopra l'umana società, e riempie gli Stati di menzogne, spergiuri, e disordini perniciosissimi? Imperocchè chi è mai, cui l'amor proprio non persuada di leggieri, quando viene accusato, che ingiuste, e illegittime sono le accuse? Chi è, che non creda, qualora si racconta qualche cosa di offesa sua, di non essere aggravato, o perseguitato a torto, e senza giusta ragione? Adunque, se in questi casi vien permessa per sua difesa la calunnia, senza incorrere neppure un peccato veniale, non è necessario, che il mondo riempiasi di calunnie, e di calunniatori con danno gravissimo dello Stato? Il togliere la vita, che pure si permette ne' detti casi, siccome nella precedente abbiam detto, è, non v' ha dubbio, un delitto assai più enorme: ma finalmente il timore almeno della giustizia umana, la vigilanza, e attenzione, che hanno i Magistrati in punire tal sorta di delitti impediscono, almeno in grandissima parte gli effetti funestissimi, che ne verrebbero dalle permissioni accordate dai Casisti. Non è così della calunnia, che essendo un eccesso meno strepitoso, e sonoro, il quale sfugge facilmente dall' attenzione di chi ha la cura del comun bene, e riposo, qualora siane tolto il freno, che la Legge di Dio v' impone, non è di mestieri, che prenda un corso libero dietro la passione, che fa credere ad ognuno, siccome ingiuste le offesse, così necessaria la difesa del proprio onore, della riputazione, e di altri beni?

XX. E quì, Signor mio, dar mi dovete la licenza di farvi una osservazione, che servirà di conferma di

---

Baron, che aveva notata la falsa dottrina; dicendo, che a lui *videtur difficilis determinatio*: che *hæret ad argumenta &c.* si uniscano le massime di questo rilassato scrittore: e si vedrà, che quantunque *hæreat ad argumenta*, cogli altri principj rende *certa* la scandalosa dottrina.

quanto vi espongo. Quante calunnie non si sono sparse, non vi dirò ne' tempi passati; ma a' giorni nostri, e sotto de' nostri occhi con gravissimo danno della fama del Prossimo, ed anche di personaggi Sovrani! Che esse siano state realmente calunnie già tutto il savio mondo n'è persuaso, e convinto, e i fatti già l' hanno dimostrato con evidenza. Ma chi fu che le sparse, e propagò tra la gente! Ah, Signor mio, bisogna dirlo liberamente, poichè la cosa è troppo notoria, e comprovata con argomenti certi, e irrefragabili. Furono Religiosi della Compagnia di Gesù, e loro parziali: nè essi potranno negarlo, qualora non vogliano pur negare, che risplenda il Sole nel più sereno meriggio. Imperocchè, per lasciar altri fatti, potranno essi negare di essere stati gli Autori, e propagatori del *libello famoso della Ritrattazione solenne di Fra Concina*, che tante enormi atrocissime calunnie comprende, per cui fu tosto con Decreto speziale proibito, e condannato dalla Sede Apostolica, e nondimeno anche dipoi ristampato? potranno, dissi, negare un tal fatto, dopo che sono stati obbligati a confessarlo, dopo che è notorio, che si vendeva alle porte della loro casa Professa di Venezia a soldi 25. la Copia, dopo che ognuno sa, che essi lo divulgavano per l' Italia, lo regalavano, e davano a quei medesimi, che non si curavano di averlo, e dopo tante altre circostanze, che pongono il fatto nella luce più chiara, che possa mai figurarsi? Se questo fatto dunque non possono negare, neppure dovranno negare altri fatti simiglievoli o attestati da Personaggi superiori ad ogni eccezione, o confermati coi più autentici documenti, di calunnie da loro inventate, e sparse contro tutti quelli, che apprendono pregiudicare ingiustamente all' onore della Compagnia: le calunnie, che sparsero contro il Venerabile Servo di Dio Giovanni di Palafox da lui stesso riferite (a): contro il Santo Vescovo

(a) Si vegga la lettera scritta da lui medesimo al P. Ora-

ſcovo del Paraguai Bernardino di Cardenas (*a*): contro il celebre Cardinal di Tournon (*b*): contro il medeſimo loro Reverendiſs. Generale Gonzalez, che procurava a tutto potere l'eſtirpazione del Probabiliſmo dalla Società (*c*): e per nulla dire di moltiſſimi altri, che potrei allegare, contro Sua Maeſtà Fedeliſſima il Re di Portogallo e ſuoi Miniſtri, come atteſta egli ſteſſo, sì nella *Legge dell' eſpulſione &c.* che nelle *Iſtruzioni* al ſuo Ambaſciatore di Roma (*d*): e generalmen-

Orazio Carochi Rettore &c.; e l'altra al P. Andrea de Rada Provinciale, e quelle ſcritte a Papa Innocenzo X.; tutte già ſtampate.

(a) Si vegga la *Relazione &c.* pure ſtampata in molti luoghi, ma ſpecialmente al n. 190.

(b) Lettera ſcritta a ſuo fratello da Macao gli 11. Decembre 1707.; ove tra le altre coſe ſi duole in tal forma: *Chi direbbe, che Religioſi da me, e dalla mia Caſa tanto amati mi aveſſero a tirare tanto alla vita, come all' onore in queſte parti? E pure vi aſſicuro, che dal loro canto hanno fatto, quanto potevano con calunnie, con iſtrattagemmi, e con tutte le diaboliche invenzioni in una Corte Gentile per oſcurare le mie azioni.* Queſte ſteſſe calunnie eſpone il Santo Cardinale in altre lettere ſcritte alla ſagra Congregazione *de Propaganda*, e ad altri Soggetti riſpettabili.

(c) Si leggano i documenti recati nel fine del Seſto Tomo delle *Lettere Eraniſtiche*, e del ſecondo delle *Oſſervazioni*, ove tra le altre calunnie gli Aſſiſtenti della Compagnia ſi avanzarono a dire di lui in un Memoriale preſentato al Papa, che *jam a duobus annis, & amplius totam Societatem laceſſit*: che *libellos famoſos, & incredibiliter maledicos ſpargit, & per ſuos fautores ſpargere pergit contra noſtram ſocietatem*, e coſe ſimili evidentemente falſe.

(d) Nella *legge &c.* dice così, *dopo di avere attentato contro la mia vita, paſſarono ad attentare contro la mia*

mente contro tutti i pretesi loro Avversarj, che spacciano con franchezza per *Giansenisti*, per *Eretici*, *per calunniatori iniqui*, *e maligni* con altri titoli obbrobriosi, onde cercano d'infamargli presso la gente. Or dunque con quai principj, e con quali dottrine si possono essi far lecito di spargere tali calunnie, se non con quelle, che abbiamo addotte del Dicastillo, del de Lugo, del Tamburino, e di altri Autori, che le rendano presso di loro *probabili*? Imperocchè, quantunque la Chiesa le abbia già condannate, tuttavia sanno essi trovarvi (non parlo mai di tutti; perchè son persuaso che molti degni membri di quell'Illustre Corpo ne riprovino e le dottrine, e la pratica), sanno, dico, essi trovarvi tali spiegazioni, e interpretazioni, per cui pensano di sfuggire le condanne di Roma: siccome hanno prima trovata la maniera di spiegare a lor talento il Decalogo, ed il Vangelo, che chiaramente proibiscono la calunnia. E questa, dissero nel medesimo stesso proposito gl'illustri Parrochi di Parigi, (*a*) *è la più favorevole interpretazione*, *che possa darsi alle loro imputazioni calunniose*. In conferma di che noi abbiamo il testimonio di Monsignor di Alexis Vescovo di Miranda di questi ultimi tempi, il quale ci attesta, che nella sua Diocesi insegnavasi da loro tra le altre, anche questa dottrina: *tu puoi lecitamente togliere la fama*, *e l'onore a colui*, *che vuole farti perdere il tuo*, *se non puoi ristabilire altrimente la tua riputazione* (*b*).

XXI.

---

mia fama a faccia scoperta, *macchinando*, *e diffondendo per tutta l'Europa gl'infami aggregati di deformi*, *e manifeste imposture &c.* E nella istruzione &c. *con calunniose imputazioni rovinarono la fama di tanti fedeli Ministri*, *ingannando &c.*, *senza altra colpa di questi*, *che di avere esposta la verità &c.*

(a) Nel nono scritto, ovvero secondo al P. Annato Gesuita.

(b) Nella Istruzione, o Lettera Pastorale &c.

XXI. Dopo questa breve digressione, ritorniamo, Signore, sulla nostra carriera: e giacchè il P. Tamburino accenna il caso di falsificare scritture, misfatto tanto orribile, udite su questo particolare la dottrina insegnata da parecchi Casisti riferiti, e approvati da Amadeo Guimenio, o sia P. Matteo Moja pag. 111. e 112. della edizione di Valenza, e di Lione. Il titolo della proposizione è questo: „ colui, che ha perduta una pub-„ blica Scrittura, può falsificarne un'altra simile. „ *Qui Scripturam publicam amisit, potest aliam similem falsare &c.* E quella, che poscia Guimenio approva dal P. Sà, e questa. „ Non è nè falsificare, nè peccato „ mortale, avendo perdute scritture riguardo l'eredi-„ tà o nobiltà, farne, e sostituirne un'altra simile: „ poichè non si fa ingiuria ad alcuno. „ *Falsare non est, nec peccatum mortale, ammissa scriptura de hæreditate, aut nobilitate, aliam similem efficere: nulli enim fit injuria:* e il Guimenio adduce in conferma altri Scrittori. Quindi un'altra simile ne riferisce dal P. Diana senza rigettarla: onde secondo le regole della *probabilità* vien ad ammetterla, almeno come *probabile*, ed è la seguente: „ si noti ora, che se alcuno falsifi-„ casse qualche privata scrittura, o quietanza, da cui „ constasse di aver soddisfatto a certa quantità impre-„ stata, per averne perduta un'altra legittima ricevuta „ dal creditore, nè potesse in altra guisa provare il pa-„ gamento, non lo condannerei reo di grave peccato: „ perchè falsificazioni di tal sorta non sono così per-„ niciose alla Repubblica. „ (*a*)

(a) *Nota modo, quod si quis privatam aliquam scripturam, aut syngraphem, aut Apocham, qua constaret se certæ quantitatis pecuniæ mutuo acceptæ satisfecisse, falsificaret, quia aliam legitimam a creditore confectam amisisset, nec alio modo probare posset solutionem, non damnarem peccati mortalis: quia falsificationes hæ privatarum videlicet scripturarum, non sunt ita reipublicæ perniciosæ &c.*

XXII. Se non siete abbastanza annojato di tali dottrine, date orecchio eziandio ad alcune altre, che vengo ad esporvi innanzi di chiudere la lettera. E prima sentite tre o quattro dei gustosi problemi del P. Escobar sull' ottavo precetto del Decalogo. „ *Pecca*, dice „ egli nel Probl. 9. e *non pecca* mortalmente contro „ la giustizia, chi senza causa legittima infama di bel „ nuovo colui, che avea già riacquistata la fama per„ duta prima per sentenza del Giudice, o per pubbli„ co fatto: ovvero i delitti del quale erano già sepolti „ nell' oblivione (*a*). „ *Probl.* 17. „ *Sarà*, e *non sa„ rà* grave peccato aprire senza animo di nuocere per „ curiosità le altrui lettere (*b*). „ *Probl.* 20. „ E' *pec„ cato mortale*, e *non peccato mortale*, infamare se stes„ so senza causa, stando precisamente nella propria ra„ gione d' infamia [*c*]. „ *Probl.* 24. „ è lecito, e non „ è lecito col mezzo di sussurazioni escludere un altro „ dall' amicizia del Principe, che tu ambisci di ottene„ re, v. g. narrando soltanto alcuni difetti naturali di „ colui, che intendi di escludere (*d*).

XXIII. Il P. Dicastillo, di cui vi ho riferito quì sopra la dottrina intorno la calunnia, nel medesimo *lib. tract.* 1. *Disp.* 8. *d.* 7. *e tract.* 2. *disp. l.* 1. muove

ve

(a) *Peccat, & non peccat lethaliter contra justitiam, qui sine legitima causa iterum infamat illum, qui publice criminosus fuerat judicis sententia, vel per publicum factum, sed tamen jam erat bonam famam assecutus, aut illius delicta oblivioni erat tradita.*

(b) *Erit, & non erit lethale piaculum alienas litteras sine nocendi animo ob curiositatem aperire.*

(c) *Lethale est, & non est seipsum sine causa infamare, stando pracise in propria infamia ratione.*

(d) *Licet, & non licet per susurrationem alium excludere ab amicitia, quam ipse tibi ambis inire cum Principe, v. g. narrando tantum aliquos naturales defectus illius, quem intendis excludere.*

ve un'altra quiſtione, ſe ſia obbligato alcuno „ a ri-
„ trattare il falſo ſuo teſtimonio, quando l'innocente
„ corre perciò il pericolo di eſſere condannato a mor-
„ te, comunque al teſtimonio, che ſi ritratta, ſovraſti
„ un ſimile danno. „ La ſua riſoluzione è, „ che ſe
„ egli non peccò mortalmente, dicendo la falſità, non
„ è obbligato a ritrattarſi con tanto incomodo dopo di
„ avere conoſciuta la verità (*a*). „ Ben ſi vede l'aſ-
ſurdità di queſta dottrina di laſciar andare alla morte un
innocente, e perdere per tal guiſa e la fama, e la vi-
ta. In conſeguenza di tal dottrina un'altra ne inſegna
non men aſurda, cioè, „ che a niente ſia tenuto co-
„ lui, il quale ha detto un falſo teſtimonio per igno-
„ ranza, o per inavvertenza, quantunque accada, che
„ in vigore di tale teſtimonianza venga condannata la
„ perſona innocente [*b*], „ ne adduce in conferma l'
autorità del Leſſio. Ma quello, che più vi ſorprenderà,
ſi è la ſua conchiuſione eſpreſſa con queſte parole:
„ Queſta ſentenza è ſicura nella pratica; la contraria
„ però ſembra più conforme alla ragione. „ *Hac ſen-
tentia in praxi tuta eſt; ſed prior magis videtur conſona
rationi.* Se la contraria ſentenza ſi confeſſa più confor-
me alla retta ragione, dunque è neceſſario, che pure ſi
confeſſi l'altra più repugnante alla retta ragione; e con
tutto ciò ſi vuoe queſta ſicura nella pratica, *in praxi*

(a) *An teneatur quis retractare ſuum falſum dictum, quando ex eo inferenda eſt alteri mors, ſeu mutilatio, etiamſi teſti ſe retractanti reſultet ſimile damnum. Exiſtimo, ſi non peccaverit mortaliter, dicendo illam falſitatem, non teneri cum tanto ſuo incomodo cognita veritate dictum retractare.*

(b) *Ad nihil tenetur is, qui falſum teſtimonium dixit ex ignorantia, vel inadvertentia, etiamſi ex illo teſtimonio contingat aliquem damnari. Leſſ. c. 3. d. 7. Hac ſententia in praxi tuta eſt: ſed prior magis videtur conſona rationi.*

tuta est. Ma chi tal sicurezza concede, se non il Probabilismo, che rende le sentenze medesime riconosciute più ripugnanti alla ragione per *probabili e lecite?*

XXIV. Quì sopra udiste, Signore, dall Escobario, *essere, e non essere peccato grave l'infamare se stesso, fermandosi nella precisa ragione d'infamia*: Ma questa licenza d'infamarsi da altri moderni si estende ancora di più, cioè anche quando dall'attribuirsi un delitto non commesso, dovesse seguirne la morte. Il Busembaum riferisce nel luogo citato *n.* 18. tal opinione approvata dal Lessio, e dal Filliucio, e l'approva egli stesso in questi termini: „ Non è peccato mortale per evitare „ gravi tormenti l'imporre a se stesso un falso delitto, „ da cui sia per seguirne ancora la morte . . . nè questo tale dovrà dirsi perciò, che venga ad uccidere se „ medesimo, ma solamente, che si espone alla morte „ con giusto motivo (*a*). „ La stessa opinione insegna il Tamburino *lib.* 9. *c.* 3. §. 6. ed essendogli stata opposta come una rilassatezza scandalosa di opinare; ne fece la difesa in *Vindic. c.* 16. coll'addurre altri Autori, che la sostengono, conchiudendo che „ questa „ opinione è favorevole a molti miserabili, i quali al- „ trimente perirebbero col corpo, e col'anima confes- „ sando delitti falsi per timore de' tormenti &c.: il che „ pur giudica vero, benchè confermi l falsa imputazio- „ ne col giuramento (*b*). „ Il P. L. Croix *n.* 1523. crede *più probabile* la sentenza opposta: e benchè questo

---

(a) *Non est mortale ad vitanda gavia tormenta falsum crimen sibi imponere, ex quo etiam mors sequatur. . . Nec talis dicetur se interficere, sed tantum ex justa causa vitam morti exponere. Lessius, Filliucius &c.*

(b) *Favet hac opinio multis miseris, qui alioquin non solum corpore, sed etiam anima perirent, confitendo crimina falsa metu tormentorum &c. quod etiam verum judico, licet falsam sibi impositionem juret &c.*

sto solo basti per dire, che riconosce anche l'altra come *probabile*, e lecita, a maggior confermazione di questa apporta tanti Autori, che sono più che sufficienti, secondo il sistema, a comunicarle soda probabilità. (*a*).

XXV. Su questo stesso argomento mi sarebbe facile, Signor mio, di produrvi altre ree opinioni de' Casisti. Ma le riferite bastar vi possono per comprendere, che in vigor delle loro dottrine, non è meno esposta la vita civile degli uomini, che nella buona fama consiste, di quello sia la vita naturale, alle altrui immaginazioni, ed attentati: e rilevare in conseguenza sempre più i gravissimi danni, che da esse risultano nella umana società, e nella civile Repubblica. Vedrò nella susseguente di farvi eziandio conoscere i danni, che procedono dalle medesime riguardo alla roba, o ai beni temporali. Frattanto pieno di ossequio e di stima mi do l'onore di protestarmi &c.

LET-

(a) *Busembaum dicit non videri mortale, si quis ut tormenta gravia evitet, sibi imponat falsum crimen, ob quod morte plectatur: & id præter citatos ab ipso, nempe Ang. Silv. Less., reputant probabile Azorius, Valent., Layman &c. dicentes practice teneri posse.*

LETTERA QUINTA.

ARGOMENTO.

Ingiustizie, che si permettono da' Casisti riguardo la roba altrui, che ridondano in grave danno del ben pubblico.

NOBILISSIMO SIGNORE.

26. Giugno 1760.

I. L'Argomento, sopra cui son per parlarvi, Signore, nella lettera presente è per se stesso assai vasto, e comprende moltissimi capi, circa i quali si permettono da'Casisti licenze le più pregiudicievoli al comun bene e riposo, rese dal lor sistema *probabili*, *e lecite* nella pratica. Io tuttavia, per non attediarvi di troppo, mi restringerò ad alcuni punti principali, e non farò, se non se darvi un cenno degli altri, che troppa prolissa cosa sarebbe l'esaminarli con accuratezza. Il Sovrano Signore e colla legge sua divina naturale, e colla positiva ha intimato agli uomini quel gran precetto, che è il settimo del Decalogo, *non rubare*; precetto, con cui proibisce tutte le ingiustizie, che si possono commettere in ordine alla roba, o beni temporali del prossimo. Affinchè queste restassero impedite, e dato fosse ad ognuno quello, che è suo, incaricò spezialmente i manutentori, e custodi del ben pubblico, che sono i Sovrani, e Magistrati da loro deputati di usar vigilanza, e attenzione, e stabilire tali regole, e leggi, per cui si prevenissero, più che alla prudenza umana è possibile, quei disordini, che nella moltitudine de' popoli di leggieri succedono, e che è difficilissimo di affatto evitarli. Queste regole, o statuti, che formarono a tal effetto tutte le ben regolate Re-

Repubblice, obbligano di maniera la coſcienza de' ſudditi, che l'Angelico Dottor S. Tommaſo ebbe a ſcrivere, che pecca eziandio contro la comune giuſtizia colui, che prende di naſcoſto la roba ſua ritenuta ingiuſtamente da un altro, non perchè aggravi l'iniquo detentore, ma perchè ſi uſurpa il giudicio della coſa ſua, ſenza oſſervare l'ordine nel pigliarſela. *Qui furtim accipit rem ſuam apud alium injuſte detentam, peccat quidem, non quia gravet eum, qui detinet ..., Sed peccat contra communem juſtitiam, dum ipſe ſibi uſurpat ſuæ rei judicium, juris ordine prætermiſſo* (*a*). Ma a queſta dottrina nemmen per ombra atteſero i moderni Caſiſti. Dio voleſſe però, che queſto ſolo foſſe il lor reato. Eſſi tanto ſi ſono avanzati nelle permiſſioni, che danno colle loro ſcandaloſe, e pernicioſe dottrine, che ſe foſſero comunemente praticate, gli Stati ripieni ſarebbero di ruberie, e di confuſioni.

II. Io non vi dirò, Signore, che eſſi inſegnino apertamente, che ſia lecito il rubbare. Queſto troppo offende l'orrecchio, e troppo orrore cagiona. Dicono tuttavia, che ſi poſſa prendere occultamente l'altrui roba in tante occaſioni, e ſono tante ſu queſto le opinioni credute *probabili*, che ſe non annullano affatto il precetto, lo corrompono almeno, e depravano in gran parte. E primieramente il P. Leſſio inſegna, „ che ſia „ probabile pigliar di naſcoſto dalle perſone ricche non „ ſolamente nella eſtrema, ma eziandio nella *grave* ne„ ceſſità di malattia, di fame, di povertà, ſe in altra „ guiſa non ſi poſſa rimediarvi. (*b*) „ E dietro lui il ſuo fedele diſcepolo l'Eſcobar, che la dà per *probabile ſe-*

condo

(a) S. Th. 2. 2. q. 66. art. 5.

(b) *Probabile eſt non ſolum in extrema, ſed etiam in gravi neceſſitate morbi, famis, nuditatis, poſſe te clanculum ſurripere ab opulentis, ſi aliter grave illud malum avertere nequeas. Lib. 2. de juſt. c. 12. dub. 12. n. 71.*

condo la pratica della scuola della Compagnia di Gesù (*a*). Il Lessio afferma, come vedete, soltanto *probabile* tal opinione: ma al Tamburino sembra anche *certa*, e la conferma coll' autorità di Autori Classici. „ Pres-
„ so di me, scrive *lib.* 8. *tract.* 2. *c.* 6. §. 1. *n.* 2. è
„ certo, che si debba dire l' istesso (cioè che si possa
„ togliere la roba altrui, siccome avea detto parlando
„ della necessità estrema) in assai grave necessità. Co-
„ sì il Castropalao, il Vasquez ed altri riferiti dal de
„ Lugo, e Dicastillo, che ne cita degli altri. La ra-
„ gione è, che v' ha un egual dettame inserito in noi
„ dalla natura, di provvedere in qualsisia modo ai gra-
„ vi nostri bisogni, che possono facilmente divenire
„ estremi (*b*). „ E nel num. 4. afferma similmente certo: „ che siccome può l' indigente nel detto caso
„ rubbare per se medesimo, così possa un altro adem-
„ piere questo *uffizio di carità*, rubbando per lui (*c*). „

III. Questa sola dottrina non apre, Sig. mio, una larghissima porta ad infiniti latrocinj, che verrebbero cer-

---

(a) *Dixisti in gravi necessitate non licere aliena occulte furari, num probabilis contraria sententia? Ex doctrina Lessii probabilem existimo: quia sicut dives in gravi necessitate tenetur dare, ita pauper potest accipere absque injuria*. Tract. 1. ex. 9. c. 4. Praxis &c.

(b) *Certum mihi est secundo, idem esse dicendum in valde gravi necessitate, quod in extrema. Ita idem (Castrop.) Lessius, Vasquez, aliique, quos refert de Lugo contra Turr. Azor. Cajet. ab eodem relatos, Dicastillus alios citans. Ratio est: quia pari modo naturæ inditum est, ut gravem necessitatem, quæ facile vergit ad extremam, a se quisque, quoquo modo potest, avertat*.

(c) *Cetum est tertio: sicuti potest indigens in prædictis casibus pro se; sic etiam alium pro ipso surripere in iisdem casibus, si alius non habeat, unde possit de suis indigentem sublevare. Ratio est, quia tunc is surripit nomine indigentis, & ut ejus instrumentum &c.*

certamente puniti ne' civili tribunali? Imperocchè qual cosa più frequente, che per *gravi*, ed *assai gravi* si apprendano i bisogni, che noi soffriamo? Se dunque in tutti questi ci è lecito di pigliarci l'altrui roba, è necessario, che si riempia il mondo di furti. La Chiesa pertanto, vedendo gli inconvenienti, che quindi nascevano, proibì, e condannò tal dottrina in quella proposizione: *permissum est furari non solum in extrema, sed etiam in gravi necessitate*. Ma qual profitto, Signore? Se i Casisti posteriori mandano in fumo la condanna coll'aggiunta di un termine, che non cangia realmente la proposizione dannata. Il P. Domenico Viva, quel *Teologo di primo grido*, che esaminò le proposizioni proscritte *juxta pondus Sanctuarii*, pretende essere bensì dannato il furto nella semplice necessità *grave*, non già però se sia *valde gravis*, che è il termine, di cui sul principio usò altresì il Tamburino, ma in progresso non ne fece verun conto. Quindi il Viva spiegando qual debba intendersi necessità *valde gravis*, nel Commentario della detta proposizione 36. d'Innocenzo XI. nel *num.* 2. rapporta prima *plures*, & *graves Doctores* presso il Diana, „ che sembrano, dice, averla „ insegnata, tra i quali vien annoverato il Lessio con „ altri. Ma, soggiugne a lor difesa, se attentamente „ si leggano il Lessio, il Tamburino, e gli altri co„ munemente collo stesso Diana, non ammettono leci„ to il furto in qualunque grave necessità, ma in que„ la, che è assai grave, cioè che è equivalente all'estre„ ma. „ Questa è una falsità del Viva, e da essa ne seguirebbe aver dannata la Chiesa una sentenza, che inventò ella stessa a capriccio, e che non esisteva in alcun Autore. E il medesimo Viva colla ragione, che apporta viene a stabilire maggiormente la dannata opinione. „ Imperocchè, dice, essendo una vita misera„ bile peggiore della stessa morte, giusta il detto dell' „ Ecclesiastico, *melius est mors, quam vita amara*; „ perciò, siccome per evitare la morte nell'estrema ne„ cessità è permesso il rubbare; così per sentenza di
„ que-

„ questi Dottori, si crede permesso il rubbare, per non „ soffrire questa vita tanto miserabile peggiore della „ stessa morte, in tal necessità assai grave: il che non „ è compreso nella tesi proscritta dalla Chiesa: *quod in* „ *hac thesi non proscribitur* (*a*). „ Secondo questa spiegazione voi ben vedete, Signore, che resta in piedi salda e vigorosa la proposizione dannata, e sussiste con essa il disordine, e il danno, che ne risulta alla Repubblica: attesochè tutti, o quasi tutti coloro, che sono in gran povertà [e sono innumerabili] apprendono di leggieri, la vita loro peggiore della morte, che giungono alle volte per fino a bramarsi. Laonde, se in tali casi è lecito loro il latrocinio per sollievo della lor miseria, non può esso non essere, che frequente, ed ordinario.

IV. Il P. La Croix, che pure disamina la dannata proposizione, si è prevaluto di un altro termine, onde rende inutile e vana la proibizione. Affinchè possa rubarsi in grave necessità, vuole che questa sia *urgente*: *Si necessitas gravis*, scrive lib. 3. p. 1. n. 957. *sit urgens*, *recte docent*, rettamente insegnano, *Lugo*, *Lessius*, *Haun.*, *Sporer*, *Cardenas*, *privato esse licitum surripere necessaria ad illam sublevandam* . . : *Hanc sententiam dicit esse certam Tamburinus*. Che ne segue da ciò? Che ognuno, che concepisca essere *urgente* il suo grave bisogno, potrà rubbare con franchezza senza il menomo scrupolo: e così potran rubbare francamente tutti coloro, cogli esempj de' quali dichiara il La Croix, qual sia *grave* necessità *lib.* 2. *n.* 196. cioè „ esser in „ ne-

(a) *Cum enim vita miserrima sit ipsa morte deterior juxta illud Eccl.*: Melius est mors, quam vita amara; *idcirco, sicut ad declinandam mortem in extrema necessitate permissum est furari; ita ex istorum DD. sententia permissum videtur furari ad declinandam hanc vitam miserrimam morte ipsa pejorem in necessitate hac valde gravi: quod in hac thesi non proscribitur.*

„ necessità *grave* colui, che per difetto delle cose necessarie è in pericolo di cadere in grande miseria, che „ rende la sua vita notabilmente nojosa, come sarebbe „ di chi caduto da uno stato comodo, fosse obbligato a „ vivere di solo pane, e legumi: quello, che fosse pri- „ vo talmente di vesti, che o ne risultasse per ciò a lui „ grande ignominia, ovvero gli sovrastasse pel freddo „ pericolo di grave malattia: quello, cui attesa la sua „ sanità, e le sue forze, fosse troppo molesto di sem- „ pre dormire o sul pavimento, e sulle tavole: quello „ finalmente, che o è esposto ad una dura schiavitù, „ o sta chiuso per lungo tempo in carcere troppo spia- „ cevole „ (*a*): casi tutti, i quali, siccome ognun vede, sono frequentissimi, e però dovranno per conseguenza essere anche frequentissimi i latrocinj permessi, quando si apprenda per *urgente* il bisogno.

V. Prima di riferirvi altre dottrine sulle necessità, gravi, udite due risoluzioni dello stesso P. La Croix, e degli Autori da lui citati riguardo l'*estreme*, parlando del furto nell' *addenda al dub.* 1. La prima: „ Il Povero nel- „ la necessità estrema può pigliarsi dagli altri ciò, che „ gli è necessario . . . Aggiungono il Corint &c., il „ Lessio &c., il Dicastillo &c., il Tamburino &c. po- „ tere un tal povero anche ammazzare colui il quale im- „ pedisse siffatto latrocinio, siccome da quanto si è det- „ to,

---

(a) *Necessitas gravis universaliter dicitur, quando quis ex defectu rerum necessariarum est in periculo incidendi in miseriam magnam, quæ reddat vitam notabiliter molestam, uti esset ille, qui a statu comodo delapsus cogeretur victitare solo pane, & oleribus: qui ita esset nudus, ut vel illi inde esset ignominia magna, vel præ frigore impenderet periculum gravis morbi: cui spectata valetudine, ac viribus, esset nimis molestum semper super pavimento, aut tabula dormire: qui duram subit captivitatem: qui diuturno tempore detinetur in carcere nimis molesto.*

„ to, può uccidersi il ladrone, che toglie i beni almen
„ necessarj di gran momento, o con violenza i ritie-
„ ne „ . . . . La seconda: „ E' più probabile, che
„ un privato non possa in estrema necessità rubbare
„ una cosa assai preziosa, per cagion di esempio tre mil-
„ le ori, specialmente se tal somma fosse necessaria al
„ mantenimento dell'altrui stato, come nota il Lugo:
„ ovvero se l'altro per tal motivo dovesse incorrere ma-
„ li gravi, come dice il Tamburino. Ma nondimeno
„ anche l'altra sentenza è *probabile*; onde potrebbe un
„ povero, cha la tenesse per tale, togliere anche cose
„ preziose, come sentenza *hic & nunc* bastantemente
certa: e così per l'opposto un Ricco, seguendo l'altra sentenza, lecitamente negherebbe le cose medesime: nè perciò ne verrebbe, che sì dasse guerra *giusta* dall'una, e l'altra parte *materialmente*, e *assolutamente*, ma solo formalmente, e supposte le diverse contrarie opinioni *probabili*; nel che non v'ha assurdità veruna (*a*). Ritorniamo alle necessità gravi.

VI.

(a) *Extreme pauper potest surripere sibi necessaria &c. . . . Addunt Con. &c. Lessius &c. Dicastil. &c. Tambur. &c. a tali paupere posse etiam occidi eum, qui impediret, quominus ipse arriperet rem sibi ita necessariam: sicuti raptor, qui bona magni momenti saltem necessaria tollit, vel violente retinet potest occidi secundum dicta. &c. . . .*

Probabilius est, quod privatus non possit in extrema necessitate surripere rem valde pretiosam, V. g. ter mille aureos, maxime si summa illa esset necessaria ad sustinendum statum alterius; uti notat Lugo . . . Aut si alter ideo esset in gravia mala lapsurus, uti habet Tambur. . . . Cum tamen contraria sententia etiam sit probabilis, posset pauper hanc tenens, veluti sibi hic, & nunc satis certum, surripere etiam pretiosa: & vicissim Dives se-

cun-

VI. Ma se colui, che trovandosi *in grave necessità*, ha tolta la roba altrui, ritornasse poi in miglior fortuna, sicchè avesse tutta la comodità di restituire la roba tolta, sarebbe egli obbligato a farne in tal caso la restituzione? Non te ne prendere travaglio alcuno, risponde il Tamburino: mentre io ti assicuro *non essere improbabile* la sentenza, che ti libera dal peso della restituzione, quantunque avessi pigliata la roba con reato di colpa prima di cadere nella grave necessità, in cui la consumasti (*a*).

VII. Ma se, anche fuori di grave necessità, avessi bensì rubbata una quantità notabile di roba, ma a poco a poco con furti piccioli, verresti a contrarre colpa grave, ed obbligazione di restituire? Ti dirò, risponde l'Escobar, *hai contratto, e non hai contratto grave colpa, e sei obbligato, e non sei obbligato alla restituzione sotto la colpa stessa*. Laonde essendo l'una e l' altra sentenza *probabile*, puoi appigliarti alla seconda, che ti è più comoda, e ti esenta da grave peccato, e dalla obbligazione nojosa di restituire sotto scrupolo grave (*b*). E lo stesso ancora ti dico, se hai rubbata co-

---

cundum alteram licite negaret. Neque ideo dabitur bellum utrinque justum materialiter, & absolute, sed tantum formaliter, & ex suppositione diversarum opinionum probabilium, in quo non est inconvenientia ulla.

(a) *Furatus es decem aureos nudius tertius, utique cum peccato: verum hodie existens in gravi necessitate, puta in gravi morbo, sine ulla spe habendi pecuniam, illos ad vitam conservandam expendis, obligarisne ei ad meliorem fortunam rediens ad restitutionem? &c. Non est improbabilis sententia te nunc liberans ab omni restitutione.* Lib. 8. c. 6. §. 2. n. 3.

(b) *Omnia rerum minimarum furta, etiamsi notabilem constituant quantitatem, sunt & non sunt mortalia: obligant, & non obligant ad restitutionem sub mortali.* Lib. .. de sept. Præc. Decal. sect. 2. c. 8. &c. Probl. 8.

ſa di poco conto, benchè tu ſappia, che ella è grandemente ſtimata dal Padrone, e per la cui privazione ſia per concepirne grande angoſcia o triſtezza (*a*). Io aggiungo due altre dottrine di tua conſolazione, ripiglia Emanuel Sà: la prima che conſideri bene,, ſe pigliando „ la coſa altrui, abbia recato danno al Padrone, che „ forſe non ſe ne ſerviva: perchè in tal caſo, non ſei „ obbligato a reſtituirla (*b*): " l'altra poi, che ſe hai pigliato coſa, di cui dubitavi, ſe foſſe tua, ovvero di qualcun altro, te la ritega in pace, mentre vi ſono Autori, che di tanto ti aſſicurano, e ti aſſicurano con quel principio certiſſimo, che *è migliore la condizione di chi poſſiede* (*c*). Anche io, dice il Leſſio, voglio ſuggerirti una dottrina di tuo conforto, ſe foſti per avventura, benchè colpevolmente, fallito, cioè, che puoi metter da parte a tuo pro tanti beni, quanti giudichi neceſſarj al tuo non indecoroſo mantenimento, benchè appartengano a' tuoi creditori (*d*). Ed io dico di più, aggiugne l'Eſcobario, che puoi farlo con ſicura coſcienza, ben-

---

(a) *Peccant, & non peccant mortaliter, qui rem parvam furantur, quam ſcit magni a Domino pendi, ob idque magno angore afficiendum.* Ivi probl.21.

(b) *Qui damnum nullum dedit, rem alienam accipiens, quia ea Dominus non utebatur, non tenetur reſtituere, ſi nulli eſt Domino uſui futura.* V. furtum.

(c) *Si accepiſti, quod dubitas, an tuum eſſet, debere te reſtituere quidam ajunt, alii negant: quia in dubio melior eſt conditio poſſidentis.* Ibid.

(d) *Maxime quoad ea bona, quæ poſt ceſſionem acquivit* [il fallito], *de quibus is, qui debitor eſt, etiam ex delicto, poteſt retinere, quantum neceſſarium eſt, ut pro ſua conditione non indecore vivat. Petes, an leges id permittant de bonis, quæ tempore inſtantis ceſſionis habebat? Ita videtur colligi ex D. L. qui bonis.* Lib. 2. de juſt. cap. 16. n. 45.

benchè gli avessi guadagnati con ingiustizie, e notorj delitti: e solo ti avverto, che non puoi in tal caso ritenere tutta quella quantità, che altrimenti potresti (a): Che se poi il furto fosse troppo manifesto; nè vi fosse maniera di esimere il ladro dall'obbligo della restituzione; ecco un' ottimo artificio suggerito dal P. Amico; per non essere obbligato a questo peso; almeno sotto colpa grave: si vegga quanta sia la somma rubbata necessaria per incorrere il peccato mortale; e si restituisca solo quel tanto; che basta ad estrarla da questa classe; per cagion di esempio; se la materia notabile del furto sia un fiorino; basterà per evitare il peccato mortale restituire quattro, o cinque grossi; con chè viene a cessare il danno notabile recato al Padrone col furto: e per tal guisa non sarà; se non colpa leggera: (b)

VIII. Di tal sorta, Signore, sono le permissioni, che accordano liberalmente i Casisti di pigliarsi la roba altrui; o che è lo stesso, di *rubbare*, benchè si astengano d'ordinario da questo termine, che presso la gente rende un troppo cattivo suono: e così pure permettono ad una Donna maritata di prendere contra la volontà del marito del danaro di casa per impiegarlo nel giuoco, e in altri usi decenti

 al

(a) *Tuta conscientia id fieri potest, licet debita, pro quibus fit cessio bonorum, contracta sint ex injustitia, & delicto notorio: quamvis tunc tantum retineri non possit, quantum alias.* Tract. 3. Ex. 2. n. 163.

(b) *Infertur, qui notabilem quantitatem furatus est, non teneri sul mortali totum restituere, sed sat esse, si restituatur, quantum sufficit ad tollendum notabile damnum illatum proximo: ut si notabilis materia furti sit unus florenns; non tenetur sub mortali far integrum florenum restituere, sed sat erit restituere quatuor, aut quinque grossos, quibus tollitur notabile damnum per furtum illatum:* T. 5. Curs. Theol. Disp. 38. sect. 4. §. 2. num. 47.

al suo stato (*a*): ai figliuoli di famiglia, che s' impiegano in servigio del Padre, di appropriarsi occultamente quel tanto, onde pagherebbe uno straniero (*b*): ai servi, e alle serve di pigliarsi dalla cassa, o guardaroba del Padrone da mangiare, e da bere a piacimento senza grave peccato, comunque giungano colla frequenza a somma considerabile (*c*): ad un amico, che gli fu donato dall' altro, quantunque sappia, che questi l' abbia guadagnato ingiustamente, giuocando con carte false (*d*); ovvero che si rende impotente a pagare i suoi debiti (*e*): a chi

(a) *Potest etiam uxor* [invito viro] *ludere*, *&* *pecuniam accipere ad tuendum*, *dandumque pauperibus intra limitem*, *&* *decentiam status*. Escobar tract. 1. Ex. 9. c. 3.

(b) *Filius familias serviens Patri potest*, *&* *non potest clam accipere*, *quantum pro eo servitio extraneo cuidam esset impendendum*. Idem Theol. Mor. lib. 24. Sect. 2. c. 10. tract. 16.

(c) *Adverte furta esculentorum*, *&* *poculentorum*, *quæ committuntur a famulis*, *&* *ancillis*, *etiamsi sensim perveniant ad notabilem quantitatem*, *non esse peccata mortalia*, *si furentur ea*, *ut ipsimet consumant*. Lessius lib. 2. cap. 12. D. 8. n. 48. e l'Escobar l'approva trat. 1. ex. 9. n. 25.

(d) *Aliquis ludendo falsis aleis pecunias lucratus est*, *earumque partem aliquam socio suo donavit*, *quamvis SCIENTI*, *tamen non cooperanti ad fraudem committendam*; *recte dici potest socium ad nullam restitutionem obligari*, *si lusor ille pecunias ludo iniquo acceptas cum propriis miscuerit*. Laym. lib. 3. de just. tr. 4. c. 17. §. 3.

(e) *Si non inducis illum ad donandum*, *vel ad alienandum*, *sed ipse sponte tibi donat*, *vel vendit*, *aut emit*, *non teneris ad restitutionem in foro conscientiæ*, *etiamsi scias ipsum per hoc fieri impotentem ad solvendum*. Less. loc. cit. c. 20. dub. 19. num. 168. Navarra, Molina &c.

a chi ha ſtabilito di rubbare ad un povero conſigliarlo, o perſuaderlo a rubbare a queſto o quel ricco determinatamente [*a*], e così altri ſimili licenze concedono.

IX. Tutte queſte perniciose opinioni, Signore, da me di fuga accennate, più e meno vi colpiranno la mente. Ma quelle che ſon per narrarvi, vi faranno a mio credere, maggior impreſſione per le circoſtanze, che hanno del lepido inſieme, e del ſorprendente. Io vi dimando, che direſte di un Giudice, che peſando le ragioni, che arrecano due litiganti ſopra di un fondo, e giudicandole affatto uguali, eſigeſſe da una parte una buona ſomma di danaro per dar a favor ſuo la ſentenza; potrebbe egli ritinerſela con ſicura coſcienza? Voi mi riſpondete di no: e riſpondete beniſſimo, perchè vi regolate coi ſemplici e puri lumi della ragione: ma i Caſiſti, che ſi regolano colle ſpecolazioni, e ſottigliezze probabiliſtiche, mi riſpondono di sì: e il P. Leſſio ne aſſegna per tutti gli altri i fondamenti ſodiſſimi di tal riſpoſta: „ ſe il Giudice, dice *lib.* 2. *c.* 14. *dub.* 9. *n.* „ 68. riceve qualche coſa, per dar ragione piuttoſto a „ queſta, che a quella parte, per mio parere, non pec- „ ca. . . Imperocchè non è tenuto determinatamente ad „ una parte, ma ha libertà di ſeguire quella, che più gli va „ a grado. Adunque ſe piglia il regalo per ſeguire piut- „ toſto l'una che l'altra, non fa ingiuria ad alcuno. La „ conſeguenza è chiara: perchè, quando la coſa non è „ dovuta, non è contro la giuſtizia, conſiderando il ſo- „ lo jus di natura, l'eſigere per eſſa il prezzo, ſe per „ altro ſia col prezzo ſtimabile: e aggiungo un'altra ra- „ gione: perchè il Giudice in tal caſo non riceve il „ prezzo per la giuſtizia della ſentenza, ma perchè in

---

(a) *Poteſt ei, qui paratus eſt furari a paupere, perſuaderi, ut furetur a divite tali determinato &c.* Vaſque apud Caſtropalao *T.* 1. *tract.* 6. *dub.* 6. e dietro loro Eſcobar.

„ questa causa preferisce una opinione ad un' altra : al
„ che non era obbligato. Or questa preferenza è *pretio*
„ estimabile, sì perchè è utilissima ad una parte; sì per-
„ chè seguendo questa opinione, tralascia di favorire la
„ parte avversaria, cui avrebbe potuto far cosa gratis-
„ sima " (*a*). E voi dovete, Signore, malgrado le idee vostre contrarie, rassegnarvi di buon cuore a questa risoluzione: poichè è di un Autore, *di cui non v' ha da trecent' anni tra Teologi dottrina più vera, e più sicura*.

X. Io mi avanzo a farvi un' altra dimanda: che direste di due parti litiganti, che entrambe offrissero al Giudice medesimo un buon regalo, l' una perchè pronunciasse la sentenza a favore di chi ha ragione, e reputa giusta: l' altra a favore di chi ha torto, e reputa *ingiusta*? Potrebbe il Giudice riceverlo dall' una, e dall' altra senza debito di restituire? Parmi di udire la risposta vostra, che non può ricevere verun regalo per dare sentenza o *giusta* o ingiusta: tuttavia quando si abbia a fare il confronto, vi sembra, che molto meno possa ricevere regali per la sentenza *ingiusta*, che per la *giusta*, e ricevendoli, che sia obbligato a non ritenerli.

Non

(a) *Si aliquid accipiat* [judex] *ut hanc potius, quam illam in judicando sequatur, videtur non peccare . . . . . quia non tenetur ad alteram determinate, sed liberum ei est sequi quam maluerit. Ergo si aliquid accipiat, ut hanc sequatur potius quam illam non facit ulli injuriam. Consequentia patet: quia cum res non est debita, non est contra justitiam, si solum jus naturæ spectemus, exigere pro ea pretium, si alioquin pretio sit æstimabilis. Tertio, quia non accipit pretium pro justitia sententiæ; sed quia in hac causa hanc opinionem præfert isti; ad quod nullo modo tenebatur. Hoc autem est pretio æstimabile, tum quia utilissimum parti, tum quia sequendo hanc opinionem, omittit favorem alterius partis, cui potuisset gratificari.*

Non è così? Ma voi, perdonate, se il dico, siete in errore: perchè anzi i Casisti assicurano, che per proferire una *giusta* sentenza, nulla possa ricevere il Giudice; ma bensì per proferirne un' *ingiusta*, cioè a favore di chi giudica aver torto: cosicchè possa ritenersi il danaro con pieno riposo di sua coscienza. E li Dottori, che tal dottrina insegnano sono tutti *Classici*, vedete, *& omni exceptione majores*; sono per testimonio di uno dei loro più celebri Apologisti i P. P. Lessio, Turriano, Azorio, Tamburino, Dicastillo, Laimano, Busembaum [a]. Che se almeno di qualcuno di loro bramaste sapere, come l'esponga, prendete il primo, cioè il P. Lessio, e consultate il *lib.* 2. *c.* 14. *dub.* 8. *n.* 55., e vedrete, come sciolga bravamente l' autorità di S. Agostino *Epis.* 54. *ad Macedon.*, che si oppone in contrario: „ Dirai, scrive egli, con S. Agostino, essere „ cosa più scellerata ricevere danaro per una sentenza „ *ingiusta*, che per la *giusta*, per un testimonio falso, che „ per un testimonio vero, *sceleratius accipi pecuniam pro* „ *sententia injusta quam pro justa &c.* Ora si deve restituire il danaro ricevuto per una sentenza *giusta*: „ adunque eziandio per l'*ingiusta*. Così il Soto. Io „ nego la conseguenza, risponde Lessio: imperocchè non „ per esser cosa più scellerata ricevere danaro per un „ *ingiusta* sentenza, per questo vi è o uguale, o maggior obbligo di restituire. Attesochè questa obbligazione non seguita la grandezza della scelleraggine, ma „ il danno, che si reca coll' ingiuria. Or chi riceve „ il danaro per una sentenza ingiusta, non fa alcuna „ ingiuria a chi lo dà" (b) con quello che segue, che

[a] Honoratus Fabri in Apologia Soc. p. 275.

(b) *Dices: D. Augustinus epist.* 54. *ad Maced. ait*: sceleratius accipi &c. *Atqui pecunia accepta pro sententia justa est restituenda: ergo & pro sententia injusta. Ita Sotus. Resp. nego consequentiam. Non enim quia aliquid est*

a voi lascio di leggere nel suo istesso idioma latino. E col medesimo principio alla mano ne avea prima dedotta la diversità, che passa circa la restituzione del prezzo del peccato tra una femmina prostituta, e una Matrona, o una figlia reputata onesta, che io trascriverò in lingua latina. *Quod hac ratione est acceptum, non est restituendum, nisi forte quis communem æstimationem excesserit, ut si meretrix, quæ usuram sui concedere solet uno aureo, ab aliquo juvene estorserit quinquaginta tamquam pretium. Hoc tamen locum non habet in ea, quæ putatur honesta: ut si matrona aliqua vel filia centum aureos pro usura corporis accipiat ab eo, qui dare poterat, retinere potest: Nam tanti & pluris potest suam pudicitiam extimare.* E lo stesso giudizio fa l' Escobar del danaro ricevuto per commettere un assassinio, un peccato nefando, ed altre simili azioni vergognose ed infami.

XI.

---

est sceleratius, ideo magis, vel æque obligat ad restitutionem. Hæc enim obligatio non sequitur magnitudinem sceleris, sed damnum per injuriam datum. At qui accipit pro sententia injusta, nullam infert injuriam danti, sicut is, qui pro justa. Porro illud est sceleratius, quam hoc: tum quia prius est ferre sententiam injustam (ad quam ferendam jam habet animum, qui pecuniam accipit) propter injuriam, quæ fit alteri parti, quam accipere pecuniam pro sententia justa ferenda: tum quia (ut ibidem Augustinus ait) sceleratius datur pro injusta, quam pro justa, quamvis detur voluntarie, & libenter. Loquitur enim de sententia ferenda. Adde ibidem Augustinum significare pecuniam istam, etsi sceleratius acceptam non esse, opere impleto, restituendam, dum dicit datam a volentibus: volenti enim non fit injuria: secus si data sit pro sententia justa: quia censetur data coacte, metu sententiæ injustæ. Quì si rifletta, che quantunque i buoni Autori, che hanno meglio disaminata la cosa, dicano non potersi ritenere l' iniquo Giudice il danaro ricevuto per una sentenza ingiusta; non vogliono tuttavia, che si debba restituire a chi lo diede, ma impiegarsi in quegli usi, che prescrivono le leggi.

XI. Se troppo, Signore, non vi son molesto, permettetemi di farvi un'altra dimanda. Qual giudizio fareste voi di un Astrologo, o di un Mago, il quale s'ingerisce nell'indovinar cose occulte, ed eccedenti la sua cognizione? Sarebbe egli obbligato a restituire il danaro guadagnato con questa professione, onde inganna la gente? Voi dite incontanente di sì, non è vero? Ma il *Principe de' Teologi Moralisti: il lume splendidissimo della Morale Teologia*, il P. Tommaso Sanchez, voi, ripiglia, precipitate troppo presto il giudicio. Imperocchè bisogna distinguere: „ o che l' Astrologo ha impiegata l'opera sua per sapere col mezzo dell' arte „ del Diavolo quelle cose, che non poteva saper in „ altra guisa, o non l'ha impiegata. Se non l'ha impiegata, o succeda, o non succeda la cosa, è obbligato a restituire: se poi l'ha impiegata a dovere, e „ per arte del Diavolo succedette la cosa, come aveva „ predetto, non ha tal obbligazione: perchè ha fatto „ dal canto suo quel, che poteva; ed ognun sa, che „ il prezzo ricevuto per una cura o fatica, benchè turpe non va soggetto a restituzione. „ Nè son io solamente che così risolva: perchè lo stesso insegnano il „ Navarra, il Manuel, il Salas, i quali veramente vogliono, senza far distinzione, che sia l'Astrologo tenuto a restituire il prezzo, quando l'effetto non corrispose alla predizione: ma io non credo esservi questo debito, quando egli abbia usata coll'arte del Diavolo la diligenza necessaria per venire in cognizione „ dell' effetto preteso . . . . . perchè una tal diligenza „ è *pretio* estimabile. Onde solamente vi sarà il debito, „ quando o non usò diligenza, o si pose a far l' indovino, mentre non era ancora ben istruito nell' arte „ magica „ [*a*]. Sicchè, Signor mio, per non avere que-

(a) *Si nullam operam apposuit, ut arte Diaboli id sciret Astrologus ille, quod nullo alio pacto sciri potuit, sive*

questo peso tanto gravoso di far la restituzione del danaro guadagnato con questo nobile mestiero, bisognerà essere un Mago ben esperto e perito nel medesimo, e diligente ed accurato nel suo esercizio.

XII. Vengo ora, Signore, a parlarvi di un altro genere di latrocinj alquanto più onorati degli altri, voglio dire delle *compensazioni occulte*, per qualche credito, che si ha, o si crede di avere con altri. I moderni Casisti, quasi che non vi fossero Magistrati nel mondo, ai quali ricorrere, per ottenere dai debitori la soddisfazione, o il pagamento di quanto sono tenuti di contribuire, accordano generalmente le *occulte compensazioni*, per redintegrarsi di quanto è dovuto, o si pretende dovuto a ciascheduno. Prescrivono tuttavia alcune condizioni per moderarne la pratica, che noi prenderemo dal P. Tamburino, il quale le raccolse dai Dottori principalmente della Compagnia. Questo Autore dunque nel *lib.* 8. *in Decal. c.* 5. §. 1. stabilisce primieramente „ essere oggidì già cosa certa presso di tut-
„ ti [e cita il Molina, il Lessio, il De Lugo, il Di-
„ castillo &c.], che in coscienza non è ladro colui,
„ il

---

sive eventus evenerit, sive non, tenetur pretium restituere danti . . . Si vero Astrologus ille, vel divinator operam suam apposuit, & arte Diaboli res ita evenit, non tenetur pretium restituere: quia ipse suam operam, etsi turpem apposuit, & acceptum pro opere turpi non est obnoxium restitutioni juxta veriorem sententiam. Atque hæc omnia docet Navar. &c. Manuel, Salas &c., adduntque indistincte teneri pretium restituere. Sed id non credo, quando ipse diligentiam adhibuit arte Diaboli ad eum effectum necessariam . . . quia diligentia a Mago apposita est pretio æstimabilis. Nec in hoc casu tenetur damna & expensas consulenti restituere, sed tantum, quando nullam operam impendit, aut ejus Diabolicæ artis ignarus erat. Lib. 2. in Decalog. c. 38. n. 96.

„ il quale si compensa prendendo occultamente ciò „ che se gli deve; che non pecca, che non incorre la „ scomunica contro de' ladri fulminata, e che può an- „ che affermare con giuramento dinanzi al Giudice di „ non aver preso cosa veruna, intendendo con restri- „ zione mentale, *che non fosse a lui dovuta*; quantun- „ que la cosa fosse stata a lui consegnata dal creditore „ in deposito „ (*a*). Quindi assegna tre condizioni da osservarsi. La prima, che il debito sia certo. La seconda, che o non si possa, o non si possa *facilmente* ricuperare il suo col mezzo della Podestà pubblica. La terza, che si rimuova il pericolo, che il debito non sia pagato due volte: il che, dice il Tamburino, potrà farsi fingendo una condonazione, o con altro simiglievole equivoco: *quod fiet, fingendo condonationem, vel simili alio æquivocationis modo.*

XIII. Abbenchè, Signor mio, io non approvi la *compensazione occulta*, anche supposte queste condizioni, osservate ad ogni modo, come i Casisti, e lo stesso Tamburino, le vanno estenuando, e riducendo, direi quasi, al nulla. E quanto alla prima, che il debito sia *certo*,

(a) *An sit fur, qui per occultam acceptionem compensat id quod sibi debetur? Non esse in coscientia furem, nec peccare, nec in excommunicationem incidere, quæ forte sit contra furantes imposita, & posse jurare etiam coram judice, se nihil accepisse, intelligendo,* quod sibi non deberetur, *certum jam hodie est apud omnes, etiamsi res, quam usurpat, fuerit ipsi in depositum a debitore consignata. Vide Molinam, Lessium, de Lugo, aliosque mox citandos, quibus adde Dicastillum &c.* Ha fatto bene il Tamburino ad apporvi quell' *hodie*, e doveva anche aggiugnere all' *omnes, Probabilistas:* poichè nè per il passato correva tal dottrina, nè corre altresì di presente presso i Dottori, che seguono più sane regole nelle decisioni morali.

certo, sappiate, che tal certezza non deve, secondo loro, essere infallibile: ma basta, che sia conceputa *humano modo*, cosicchè prudentemente non temasi dell'opposto. Onde il P. La Croix *lib.* 3. *p.* 1. *n.* 962. approva la sentenza del Rebello, e Dicastillo, che tanto affermano [*a*]: e i PP. Salmaticensi *T.* 3. *tract.* 13. *c.* 1. §. 3. *n.* 319. stabiliscono una dottrina generale, che nei casi particolari basti, che si abbia da una parte opinione, *probabile*, che sia dovuta qualche cosa, benchè ve ne sia dall' altra un' opinione *ugualmente probabile*, che non sia dovuta. Che se poi il debito sembri *più probabile*, allora può farsi la compensazione in tutti i casi [*b*]: dottrina, che anche sola riempie d'infiniti latrocinj gli Stati, attesa la facilità di formarsi un' opinione *probabile*, e più *probabile*.

XIV. Quanto alla seconda condizione, il Tamburino la distrugge al tempo stesso, che pretende di stabilirla, coll' aggiugnere incontanente: „ ma questa con„ dizione solamente nota l'ordine da tenersi ragionevol„ mente, senza però obbligazione di peccato grave, co„ me dicono il Molina, e il Diana. Ma nella pratica „ appena ha luogo in questa nostra età. Imperocchè „ sempre è difficile ricuperare il suo col mezzo della „ pub-

(a) *Recte notant Rebellus, & Dicastillus &c., non requiri infallibilem certitudinem* (de debito), *sed humano modo, itaut viri prudentes non dubitent, nec dubitem posse hic, & nunc prudenter dubitari de opposito.*

(a) *Pro omnibus casibus licitum non est uti compensatione occulta, cum solum datur opinio probabilis pro utraque parte, debitoris scilicet, & creditoris: sed in casibus particularibus id licet. Et etiam licet in omnibus, quando datur major probabilitas ex parte creditoris, quod etia debitum sibi debeatur.*

„ pubblica autorità „ (*a*). Convien dire che Tamburino fosse persuaso, che nella *nostra età* non vi sia nè Giustizia, nè Magistrati, che la rendano: e per questo abbia detto di sopra, che *oggidì* è certo presso tutti, *hodie certum est apud omnes*, che sia lecita la compensazione occulta, senza bisogno di altri ricorsi. E questa sentenza di Tamburino è comunemente seguita dagli altri Casisti.

XV. Quanto poi alla terza condizione, che sia rimosso *il pericolo, che il debito si paghi due volte*; udite la questione, che tosto introduce il Tamburino: „ che si potrà fare, dice, nel caso, che siavi realmen- „ te codesto pericolo, nè apparisca via da scamparlo „? *Quid, si adsit ejusmodi periculum, sed non appareat modus illud evadendi?* „ Rispondo col de Lugo, che non „ essendo tu obbligato a impedirlo per legge di Giu- „ stizia, ma solo di carità; perciò, se tu puoi facil- „ mente impedirlo, ti corre quest' obbligo: ma senza „ però il debito di restituire: mentre a quello non „ obbliga se non la Giustizia. Che se potessi impedire „ bensì il duplicato pagamento, che ti fa il creditore, „ ma con difficoltà, o con tuo grave incomodo; allo- „ ra non impedendolo, non peccherai nè contro la „ Giustizia, onde non avrai debito di restituzione, nè „ contro la carità, perchè questa non ti obbliga con „ grave tuo incomodo. E per la medesima, anzi mag- „ gior ragione, io non ti obbligo regolarmente [fatta „ che tu abbia la compensazione occulta] ad avvisar- „ ne il debitore, o a fingerne una condonazione, affin- „ chè questo credendo di non aver pagato, resti colla „ co-

(a) *Verum hæc conditio solum notat,* [*sed sine obligatione mortali ex Molina &c. & Diana &c.*] *ordinem rationabiliter tenendum: at in praxi vix nostra hac ætate locum habet: nam semper est difficile suum recuperare per authoritatem publicam.*

„ coscienza di peccato mortale: Non ti obbliga, dico,
„ perchè non potresti ciò eseguire, se non con difficol-
„ tà: al che la carità non ti astringe „ (*a*). Cosa potete pensar voi, Signor mio, di condizioni così spiegate? se non che ad altro non servano, che a ricoprire alquanto l'orrore, che naturalmente cagiona la dottrina generale delle compensazioni occulte.

XVI. Perchè tuttavia meglio riconosciate, quanto tal dottrina sia assurda insieme, e perniciosa al ben pubblico, comportate, che io vi accenni varj casi, ai quali sogliono applicarla, e in quante maniere l'estendano. I PP. Salmaticensi, giusta la dottrina quì sopra recata, affermano *n.* 318. esser lecito di servirsi del mezzo della occulta compensazione colla sola *probabilità* del debito non solo *intrinseca*, ma ancora *estrinseca*, in tutti que' casi, ne' quali Dottori bastanti a rendere *probabile* qualche opinione, asseriscono *probabile* il credito, che può avere taluno con altri. (*b*) Posto ciò voi vedete

---

(a) *Respondeo cum de Lugo, cum ad illud* (periculum) *cavendum non obligemur ex justitia, sed solum ex charitate &c., ideo si facile possis cavere, obligaris: quod si non caveas, peccabis quidem, sed sine onere restitutionis: quia id solum requiritur ad peccatum contra justitiam. At si cum difficultate, seu cum tuo gravi incomodo posses, tunc nec peccares, nec obligationem restitutionis contraheres, si non caveres. Ratio est &c. . . . Propter eamdem, immo majorem rationem non te regulariter obligo ad admonendum debitorem, vel ad fingendam condonationem, ne is credens non solvisse, maneat in conscientia peccati mortalis &c.*

(b) *Et ideo assero, quod probabilitate extrinseca desumpta ex doctorum authoritate, licitum est in casibus illis, in quibus dantur Authores Classici sufficientes ad efficiendam opinionem probabilem, compensatione uti cum probabilitate debiti.*

dete quanti mai siano i casi, ne' quali si moltiplicano da' Casisti *probabilmente* i creditori, e i debiti. V'è alcuno, che ha ricevuta una ingiuria o nell' onore, o nella fama da un altro, il quale o non pensa, o anche non può risarcirlo, e dargli la soddisfazione conveniente, che si può fare in tal caso? Rubbare occultamente a chi l' offese tanta quantità di roba, quanta crede corrispondere alla qualità dell' ingiuria: attesochè ella è opinione *probabile*, che l' offesa nell' onore, o nella fama possa compensarsi col danaro, o colla roba dell' offensore. Di tanto ce ne assicura il P. Lessio, il quale avendo mosso il dubio *lib.* 1. *c.* 2. *d.* 25. *n.* 136., se l' infamia possa compensarsi col ritenersi occultamente, o pigliarsi i danari di chi infamò, *utrum compensari infamia possit occulta pecuniarum retentione, vel subreptione?* Risponde di sì: perchè è *probabile* la sentenza, che afferma doversi compensare l' infamia col danaro, quando la fama non si restituisca' (*a*): e lo stesso insegnano il Dicastillo, il de Lugo, e con altri il Tamburino nel *lib.* 1. *cap.* 3. §. 3. *n.* 25., ove chiaramente afferma essere probabile, che l' infamia si debba compensare col danaro, *probabile est infamiam compensari debere pecunia, quando alius modus non suppetit:* dal qual principio ne ricava, che se colui, che infamò, o non vuole, o non può, *vel non vult, vel non potest*, risarcire il danno della fama, l' infamato può compensarsi, negando all' infamatore il danaro di sua ragione, che tiene presso di se, *negando pecuniam ipsi infamanti, quam infamatus apud se habet.* E questo può farlo non solo con buona coscienza, ma ancora senza timore alcuno de' Giudici, che sapendolo lo punirebbero come un ladro: mentre

(a) *Probabile est hanc compensationem fieri posse: quia probabilis] est ea sententia, quæ asserit infamiam pecuniam esse compensandam, quando in suo genere non restituitur.*

tre il Tamburino ha già suggerito il rimedio di evitare questa disgrazia, e rimedio certo al giorno d' oggi presso di tutti: *certum est hodie apud omnes*, cioè, che essendo chiamato in tribunale, faccia dinanzi al Giudice un giuramento solenne, di nulla aver tolto, o ritenutosi, col sotto intendere, che non gli fosse dovuto, *quod sibi non deberetur*: e in tal guisa è salvo avanti Dio, e avanti gli uomini.

XVII. Ma se per avventura chi m' ingiuriò nell'onore, o nella fama pronto fosse a risarcirmi nell' uno, o nell'altra, e per altro fosse a me di maggior comodo, e piacere l'averne la soddisfazione in danaro; potrei allora esigerla in tale specie, e farmela pagare in contanti? Non ti ricordi, risponde Tamburino, che già questa difficoltà fu da me risolta nel §. 5. *del lib.* 5. *cap.* 3., ove dimando, se sia lecito seguire or l'una, or l'altra sentenza *probabile* nella stessa materia, *an liceat modo unam, modo alteram sententiam in eadem materia sequi?* E questo esempio per appunto proposi tra gli altri colla decisione affermativa „ che essendo *probabile*, „ che si possa compensare col danaro l'infamia ricevuta, „ puoi oggi, che sei da un altro infamato, pretendere, „ e volerne da lui la compensazione in danaro, e di- „ mani o pur anche oggidì tu, che infami l'altro, ri- „ cusare di compensar col danaro la fama, che hai „ tolta. „ Quando dunque più premura hai del danaro, che della fama, esigila pure dall' offensore, che puoi farlo *tuta conscientia*: e guardati solo, che non venga alla di lui cognizione la contraria sentenza *probabile*, affinchè esso non te l'abbia a negare, come potresti negarlo tu stesso.

XVIII. Voi udite, Signore, con ammirazione queste bellissime dottrine. Ma forse non pensate alla conseguenza, che quindi ne viene naturalmente. E qual'è questa conseguenza? Che i vostri servitori e serve possono in meno di un anno spogliarvi tutta la casa di quanto avete con buona coscienza. Come ciò? voi ripigliate sopraffatto a tal nuova. Come? Eccovelo.

Quan-

Quantunque io vi ſupponga moderato ne' voſtri affetti, e nel reprimere maſſimamente la collera; ſono ad ogni modo tanti e tanti gl' incontri, che ſuccedono alla giornata, che gli ſteſſi animi più regolati non ſanno trattenerſi dal prorompere contra de' ſervitori in parole d' ingiuria, d' improperio, di villania, onde eſſi ſi reputano offeſi, ed aggravati. Che far dunque eſſi poſſono lecitamente, non rendendo voi loro ſoddisfazione per le medeſime? Poſſono far un calcolo della qualità delle ingiurie, che avete loro dette, colla quantità della roba, che preſſo a poco può ad eſſe corriſpondere in compenſo, e quindi rubbarvela occultamente, e per tal modo prenderſi la ſoddisfazione, che loro è dovuta. Voi direte, che lo ſcherzo, e che tal dottrina, la quale manderebbe preſto in rovina le caſe di molti Padroni, non può eſſere inſegnata da alcuno: Ma io parlo del più buon ſenno: e voi potete facilmente conoſcere eſſere queſta una conſeguenza legittima, e neceſſaria de' teſti recitati, ai quali v' aggiungo quello di un altro Autore de' più Claſſici, e accreditati, cioè del Molina: „ quando, ſcrive *T.* 4. *de* „ *juſt. Diſp.* 49. *n.* 5., ſe alcuno ha ingiuſtamente in- „ famato un altro, nè voleſſe, come era tenuto, re- „ ſtituirgli quella fama, allora l' infamato ingiuſta- „ mente, che non aveſſe fatto danno all' altro nella „ fama, potrebbe compenſarſi *in danaro* del danno ri- „ cevuto: e ciò non ſolo non pagando qualche debi- „ to occulto, per quanto ſi giudicaſſe baſtante all' u- „ guaglianza di una compenſazione competente, ma „ ancora pigliando occultamente di nuovo, quanto ba- „ ſtaſſe alla compenſazione medeſima: purchè non v' „ interveniſſe ſcandalo, e non poteſſe in altra guiſa otte- „ nere comodamente la reſtituzione della ſua fama &c. „ (*a*)„. Non è evidente, Signore, la conſeguenza,

---

(a) *Quando unus alterum injuſte infamavit, neque,* *ut*

che denigrando i Padroni con parole contumeliose la fama de' servi, e non restituendola, siccome mai non succede, questi per redintegrarci nell'offesa lor fatta, possono occultamente rubbare ai Padroni tanta roba, o danaro, quanta giudicano essere equivalente all'ingiuria.

XVIII. Ma non è questa la sola via, che i Casisti aprono a i servi, e alle serve di rubbare francamente e senza scrupoli della roba dei lor Padroni: un' altra ne insegnano, che se è di gran vantaggio e piacere di quelli, ben vedete non poter essere se non se di gran pregiudizio, e disgusto di questi: Ed è la dottrina delle compensazioni occulte per il salario creduto inferiore alle opere e fatiche del loro servigio. Su questo primieramente il P. Pirot Autore dell' *Apologia de' Casisti* ci accorda alla *pag.* 80., tale essere la dottrina insegnata da loro, che possano i servi, e le serve nel caso, che giudicano il loro servizio superiore al salario, compensarsi occultamente colla roba appartenente ai loro Padroni: e pretende che quando questi siano *buoni Padroni*, debbano dissimulare, e tacere: poichè, *nulla v' ha*, dice, *in questa compensazione di odioso o di strano, nulla che debba scandalezzarli*. Io però credo, che

---

ut tenebatur, vellet eam famam illi restituere, tunc injuste infamatus, qui damnum in fama alteri non dedisset, posset in pecunia compensare damnum famæ, in quo est, idque non solum non solvendo debitum aliquod occultum, quantum ad æqualitatem sufficere judicaretur ad competentem compensationem famæ in qua est, sed etiam occulte accipiendo de novo, quantum sibi satis esset ad eamdem compensationem: dummodo non interveniret scandalum, & aliter commode obtinere non posset restitutionem suæ famæ, & denique dummodo intervenirent conditiones omnes requisitæ & licite in conscientiæ foro fiat occulta compensatio debiti.

che di questi sì *buoni* Padroni non se ne diano al mondo: e voi certamente, Signore, nulla vi curate di siffattà *bontà*. Giacchè dunque l'Apologista conviene, tale essere stato il sentimento de' Casisti, di cui fà la difesa; io non istancherò la vostra pazienza colla recita dei loro testi sul presente soggetto. Anzi perchè veggo, che troppo lungi mi porta l'argomento, che tratto, farò qui breve pausa, e mi riservo a parlarvi sul medesimo in un'altra mia lettera, che vedrò di sollecitamente trasmettervi nella ventura settimana: e frattanto mi protesto &c.

LETTERA SESTA.

ARGOMENTO.

Si continua a parlare sul soggetto dell'ultima Lettera; cioè delle ingiustizie, che si permettono da' Casisti riguardo la roba altrui, le quali ridondano in grave danno del ben pubblico.

NOBILISSIMO SIGNORE.

5. Luglio 1760.

I. SEnza premettere altri esordj vengo, Signore a proseguire l'argomento dell'ultima mia lettera, e riportarvi le altre dottrine de' moderni Casisti sul soggetto dei danni nell'altrui roba, che essi permettono, cominciando dal P. Domenico Viva, la cui dottrina è tanto da' moderni applaudita, che il P. Giacomo Sanvitale ha avuto il coraggio di scrivere, *che non può sulla presente materia parlarsi meglio, e più saviamente di lui*. (a) Condannò S. Chiesa la proposizione, che segue: *famuli & famulæ domesticæ possunt occulte heris suis*

(a) Raccol. p. 194.

suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod recipiunt. „ I servi e servi e le serve di casa possono pigliarsi occultamente roba da' suoi Padroni per compensare l' opera sua, che giudicano maggiore del salario, che ricevono „. Su questa proposizione fa il suo Comento il P. Viva nella *Trutina*, e subito decide nel *n.* 1. che la proscritta tesi in questo consista; „ che possano i servi e le ser„ ve compensarsi della roba de' Padroni perciò, che e„ glino stessi giudicano doversi loro in giusto salario. „ *Quod in hac thesi proscribitur est, posse famulos occulte compensare, id quod ipsi judicant ex justitia sibi deberi*. Ma se al giudizio del servo si aggiunga eziandio quello di un uomo dotto perito, e disappassionato, la compensazione occulta allora sarà lecita, e onesta: e i *buoni* Padroni dovranno restarne soddisfatti, e contenti. *Ad occultam hanc* (così nel n. 7.) *compensationem faciendam requiritur judicium viri docti simul ac periti, & passione denudati, qui spectatis omnibus judicet moraliter certum esse, quod majus salarium debeatur*. Sicchè in tal caso una persona privata avrà quella autorità, che non si arrogano nemmeno i Tribunali supremi, di giudicare *inaudita parte*, che tanta roba dei Padroni è dovuta ai servidori, quanto basta per compensare, non il prezzo patuito d'accordo tra il Padrone, ed il servo, ma il prezzo tassato dal perito Teologo. Siete voi pago, Signor mio, di questa risoluzione? Per quanto concetto io abbia della vostra *bontà*, non credo, che vogliate esser sì *buono* di accomodarvi lo stomaco, e riceverla con quella venerazione e stima, che si pretende doversi avere *per chi si è fatto sempre conoscere Teologo di primo grido*. Anzi mi direte, che dessa sia ingiusta, e perniciosa al ben comune, che riempirebbe di ladronecci gli Stati, i quali senza riguardo alle dottrine de' Casisti, verrebbero a severamente punire tai Servitori. (*a*)

II.

---

[a] Essendo che questa dottrina del P. Viva è stata ulti-

II. Bramate, Signore, udirne dall'Autore medesimo un' altra non men leggiadra risoluzione, e risoluzione *co-*

ultimamente sostenuta dai PP. Sanvitale, Noceti, e Zaccaria, piacemi di quì riportare l'osservazione da me fatta contro di loro nel Tomo 4. delle *Lettere &c.*, ed esporla sotto degli sguardi de' leggitori nel suo nativo sembiante, affinchè contemplandola a bell'agio, abbiano a rettamente giudicarne. Ecco dunque esposta in un caso la dottrina del Padre Viva. *Sempronio* dimanda di essere ammesso al servizio di un Cavaliere, che nomineremo *Cajo*. Contrastano insieme circa il salario convenevole, pretendendo *Sempronio* trecento scudi all'anno, che giudica doversi al suo servizio, e ricusando *Cajo* di ammetterlo a questo prezzo, che reputa eccedente. Finalmente dopo varie altercazioni, convengono insieme *Cajo* di dare, e *Sempronio* di ricevere per suo stipendio dugento e cinquanta scudi, e per tal modo si stipula il contratto. Ma dopo tal accordo *Sempronio*, cui sembra il pattuito salario non corrispondere agli incomodi, e fatiche del suo servizio, che fa? Va a trovare un Confessore, o un Teologo che crede uomo *dotto*, *perito*, e *disappassionato* (e di qual Confessore o Teologo non si hanno a presumere tali doti?) e tanto gli esagera i disagj, che soffre nella Casa del Cavaliero, le fatiche, e i disturbi continui, cui deve soggiacere, che il Confessore forma un giudizio, che a lui sembra *moralmente certo*, che se gli debbano i trecento scudi, che dimandava da prima: Per il che gli permette di potersi ogni anno compensare colla roba del Padrone pel valore di cinquanta scudi: e *Sempronio* assicurato da tal giudizio, così fedelmente eseguisce, di modo che nello spazio di 20. anni viene a pregiudicare il Padrone per un migliajo di Scudi. Questo è per appunto il caso del P. Viva. Or voi, saggi Lettori, al cui Tribunale il

munissima sullo stesso soggetto de'servi, dal *n.* 7. passate al 12. ed ivi leggerete risolta la questione di quanto possono lecitamente compensarsi i servi, quando dalla propria miseria vengano indotti a servire: *si propria miseria ad id adiguntur*; quasichè ve ne fossero, che vanno a servire per bel diporto, o piacere, potendo vivere

---

Censore di buon grado rimettesi, qual giudizio ne formate? Sembravi giusta e legittima tal compensazione? Ah! parmi di udirvi rispondere risolutamente che no: e che anzi vi maravigliate, che sianvi Dottori, che concedano ad un Teologo, sia quanto si voglia dotto, perito, e spassionato, l'autorità di decidere, senza udire la parte contraria, della roba altrui, cosa che nè tampoco fanno i Magistrati: e che se *Sempronio* credeva doversegli stipendio maggiore pel suo servigio, non dovea patteggiare, e convenire nel prezzo dal Padrone col di lui assenso accordato: che se parevangli i dugento e cinquanta Scudi salario inferiore al merito delle fatiche in quella casa incontrate, dovea farne parola, non con Teologo, che non può disporre dell'altrui roba, ma col Cavaliero Padrone: e posto che questi non si volesse indurre ad accrescerlo, licenziarsi dal suo servigio, e andarsene in traccia di qualcun altro, che lo pagasse a dovere: che questo è un aprire l'adito alle frodi, agli inganni, e rubberie de'servidori, i quali non mai si contentano del patteggiato salario, e che finalmente venendo il Padrone in notizia della pretesa compensazione, che *Sempronio* va occultamente facendo, lo tratterebbe con ragione da ladro, e potrebbe meritamente sgridarlo con dirgli: *servo ribaldo, serve nequam, nonne de denario convenisti mecum? Perchè dunque contro l'accordo di pari consenso stabilito, ti fai lecito di prendere la roba mia?* E quinci chiamarlo dinanzi al Tribunal competente, il quale nonostante il giudizio del *dotto, perito, e spassionato Teologo*, condannerebbe

vivere agiatamente, e senza i disturbi, ed aggravj, che seco porta l'altrui servizio. „ In questa questione, di„ ce, i PP. Lessio, Suarez, Molina, Dicastillo (po„ tete mai desiderarne di più autorevoli, e Classici?)
„ ed altri comunissimamente insegnano potersi i Servi,
„ e le serve compensare (dei beni del Padrone) senza
„ veruna ingiustizia fino al prezzo *infimo*, quando la
„ propria loro miseria gli astringa a servire. Che se poi
„ siano obbligati a dare il loro consenso in un salario
„ disuguale al loro merito, non già dalla propria in„ digenza, ma da qualche violenza o paura, che lor
„ venga fatta; oh allora avvertisco col Molina, e col
„ Dicastillo, che possono supplire alla mancanza del sa„ lario dovuto col mezzo della compensazione occulta,
„ non solamente fino al prezzo giusto *infimo*, ma fino
„ al prezzo giusto *mezzano*. „ (*a*) Con qual regola, e con qual diritto possano i Casisti determinare sì per minuto il prezzo, cui può giungere l'occulta compensazione, lasciamolo indovinare a loro soli: mentre di ciò non ne ha mai fatta parola la savia antichità, la

be colui alla galera, o alla frusta, e l'obbligherebbe a restituire il mal tolto. Non è questo il giudizio, che ne formano i saggi discreti lettori, ripudiando come troppo dannosa la dottrina del P. Viva, malgrado tutti i titoli, onde si studia di decorarlo, e accreditarlo?

(a) *Qua in re Lessius, & Suarez, Molina, Dicastillus, & alii comunissime docent posse circa injustitiam sibi compensare usque ad pretium justum infimum, si ipsi propria miseria ad id adiguntur. Quia &c. nu.* 14. *Illud adverto ex Molina, & Dicastillo, quod si famulus non a propria indigentia, sed ab extrinseco, idest vi, aut metu compulsus consentiat in salarium inaequale, possit occulta compensatione supplere defectum, non solum usque ad pretium justum infimum, sed etiam usque ad pretium justum medium.*

quale anzi ha generalmente riprovate simili compensazioni. Ma voi frattanto, Signore, tenete ben custodita la roba vostra, perchè, sebbene non violentate veruno ad entrare al vostro servigio, non può essa, se non facilmente mancarvi per cagione dell' altro capo *dell' indigenza*, che avrà indotto i Servi, e Serve vostre a soggettarsi a tal peso, che forse crederanno superiore al loro salario, e del *pio*, *dotto* Teologo, che saprà compatirli, e favorire le loro pretensioni.

III. Il caso della violenza, o della paura, che può essere appresa, più frequentemente succede ne' servizj pubblici, che ingiungono per comando del Principe, o de'Magistrati i loro Ministri, da' quali o la gente di villa, o gli artieri, o simili persone sono obbligate ad impiegarsi in certi lavori con uno stipendio o disuguale, o creduto disuguale alle loro fatiche. Queste dunque, giusta la riferita dottrina, potranno compensarsi *usque ad pretium justum medium*, fino al giusto prezzo di mezzo. Ma in qual maniera potranno mai farlo, se il Principe non vuol dare di più di quanto ha prescritto? O in qual maniera! risponde il Tamburino: non la vedete Voi, che ella è facile, ed ovvia, e nelle mani di ognuno? Che defraudino al Principe le gabelle, che ha loro imposte fino a quella misura, che corrisponda al pagamento del debito, e così potranno compensarsi *usque ad pretium justum*: e questa non è già sentenza soltanto *probabile*, ma *certa*, di cui non può esservi dubbio di sorta: e la ragione è più che evidente: perchè così facendo, prendono la roba, che loro è dovuta (*a*). Ma spesse volte succede, che le Ga-

(a) *Huc facit vulgaris dubitatio de creditore Principis, an scilicet possit sibi compensare id, quod a Principe sibi certo debetur, fraudando ipsius Gabellas? In qua re certum est primo posse, si Gabellæ non sunt aliis locatæ &c., quia creditor sumit ex bonis*

Gabelle siano affitate ad un terzo: che si potrà dunque fare in tal caso, mentre non più appartengono a chi è il debitore, ma ad un altro, che nulla ha da fare con voi? Non v'inquietate per questo, soggiunge il Tamburino, e defraudatele pure senza tanti scrupoli: perchè v'è una sentenza *probabile*, che vi mette al coperto (*a*) e la sicurezza medesima dà altresì il P. La Croix con molti Autori, che arreca, più bastanti a rendere *probabile* la loro opinione. (*b*)

IV. Non vi deste già a credere, Signore, che sia terminata la recita delle perniciose dottrine de' Casisti circa l'occulta compensazione. Altre ne restano non men perniciose, ed assurde; di alcune delle quali ne darò qualche notizia, passandone altre sotto silenzio. E prima quanto permettono a'Servi, e alle Serve, vogliono si debba pure estendere a tutti gli altri stipendiati di qualunque sorta essi siano: e fino ai Sacerdoti, che

---

nis sui debitoris. Tambur. lib. 8. in Decal. Tract. 2. C. 5. §. 5. n. 4.

(a) *Sed quid, si sint locatæ? Negant nonnulli propter hanc rationem: quia tunc Gabella non est in bonis Principis, qui supponitur esse debitor. Ita Joannes de Graffis &c. Concedunt alii: quia conductores Gabellarum, dum sciunt fraudari communiter Gabellas, & tamen eas conducunt, videntur, seu præsumuntur non esse inviti in tollerandis iis fraudibus: & fortasse propter hanc causam multo minoris, quam valeant, solent eas conducere &c. Ita Petrus Navar. Lessius, Bonacina, Vasquez, Molina, aliique quos citat, sequiturque Diana &c. Utraque sententia est PROBABILIS*. Ibid.

(b) *Occurrit dubium: Si Cajus non possit debitum a Principe obtinere, an possit illud sibi compensare, v. g. defraudando Gabellas, licet has conduxerit, vel emerit Titius? Posse affirmant Sylv., Sanch., Bonnac., aliique cum Onnate, & Lugo*. La Croix lib. cit. n. 969.

che celebrano la Santa Messa, qualora lor non sia dato per celebrarla mercede giusta, e approvata dalla legge, o dalla consuetudine: di modo che dando voi per cagione di esempio ad un Sacerdote mille Messe da celebrare collo stipendio di soldi 20, l'una, mentre il consueto o tassato è di trenta, si può egli compensare occultamente della roba vostra per 500. lire (*a*). Così parimente possono nella guisa stessa compensarsi tutti coloro, ai quali non siano pagati dall' Erede *ab intestato* quei legati, che erano loro stati lasciati (*b*). Su questo vi riuscirà piacevole la decisione del P. Viva, parlandosi di legati lasciati con testamento, cui manca le condizioni prescritte dalle leggi civili. „ Molti, scri-
„ ve *T*. 1. *p*. 3. *q*. 6. *art*. 5. insegnano col Lessio,
„ Molina, Granados, ed altri, che colui, il quale
„ deve avere un legato in virtù di un Testamento
„ meno solenne, possa ritenerselo, se già lo possiede,
„ e se ancora non n' è in possesso procacciarsi equiva-
„ lente col beneficio della compensazione occulta: at-
tesochè

(a) *Quæ de famulis diximus, & ad quosvis alios stipendiarios extendimus, servata proportione, locum habent in Sacerdotibus, qui Missas celebrant. In vinea namque Domini operantur, & sicut alii operarii, digni sunt sua mercede. Quapropter si merces justa, & recepta lege, consuetudine, aut conventione taxata eis non persolvatur, optimo jure se se compensare poterunt, & quod justo deest sibi occulte accipere ex aliis pecuniis ejus, qui ipsis Missas comendavit, servatis his, quæ in ipsis compensationibus ab aliis servari debent.* Urtado de Mendoza Theol. Reform. disp. 23. c. 5. n. 4.

(b) *Si Heres ab intestato retineat hæreditatem, & legata, possunt illi, quibus aliquid per tale testamentum erat relictum, uti occulta compensatione. Nam revera res illæ erant ipsorum. Silves. V. Hereditas.* Lessius lib. 2. c. 19. dub. 3. n. 12.

„ tesochè è *probabile* la sentenza, che per jus di na-
„ tura sia valido un tal testamento, e però nel foro
„ della coscienza, se gli debbano i legati in esso fat-
„ ti; benchè sia pur *probabile*, e abbastanza comune
„ l'opinione contraria. „ Ma questa probabilità della sentenza contraria non sarà di giovamento alcuno all'Erede? anzi di molto: perchè segue il Viva, „ il Lessio insegna, che anche l' Erede *ab intestato*, potrà
„ valersi dell' occulta compensazione contro di chi pos-
„ siede beni del Defunto, per un Testamento meno
„ solenne: onde essendo *probabile*, che tali beni sian
„ dovuti all' Erede, potrà conformarsi a questa opinio-
„ ne (*a*). „ Colla qual dottrina è chiaro darsi *bellum ex utraque parte justum* di compensazioni scambievoli tra il Legatario, e l' Erede: e questo potrà pigliare la roba di quello, e quello vicendevolmente di questo, e quindi compensarsi l' uno per le compensazioni, che l'altro si è fatto, e così per opposto, senza finirla mai più, col solo vantaggio di chi saprà meglio rubbare.

V. Ma ecco un'altra questione risolta colla *probabilità* della sentenza. Vi sarà taluno, che tenendo *probabile*, e *più probabile*, che debbasi fare la compensazione in danaro per l'offesa fatta nell'onore, o nella fama,

---

(a) *Docent multi cum Lessio, Molina, Granados, & aliis, quod qui ex testamento minus solemni habere debet legatum, possit sibi illud retinere, vel compensationem facere, eo quod probabilis sit sententia, quod jure naturæ hujusmodi testamentum sit validum, atque adeo in foro conscientiæ debeantur legata in eo facta: quamvis contraria opinio sit satis communis, & probabilis. Quarto docet Lessius posse hæredem ab intestato uti compensatione occulta contra eum, qui bona defuncti possidet ex testamento minus solemni: quia probabilis est sententia, quod ea bona debeantur hæredi ab intestato, cui opinioni potest se conformare.*

fama, non può comodamente andarſene dal Giudice per chiederne una tal ſoddisfazione; potrà egli compenſarſi occultamente, col preſumere, che eſſendo il Giudice obbligato a ſeguire la opinione *più probabile*, ſenza dubbio darebbe in ſuo favore la ſentenza? La coſa è *probabile*, riſponde il P. Viva dietro la ſcorta del P. de Lugo, quando non manchino le altre condizioni (*a*), e atteſa queſta probabilità non vi può eſſere dubbio, che poſſa farſi, giuſta il ſiſtema. Il P. Tamburino non pretende ſe non *probabile* l' opinione della compenſazione nel caſo addotto. Il P. Viva, e il de Lugo la vogliono *più probabile*, e ſu queſta maggior probabilità immaginaria la rendono lecita: perchè il Giudice è tenuto a ſentenziare ſecondo eſſa. E queſta iſteſſa maſſima deve intenderſi di tutti gli altri ſimili caſi, poichè il caſo accennato non è che un puro E. G.

VI. Può ſuccedere, che il creditore per l' offeſa fatta nella fama, o per altro titolo, abbia impreſtato, o tenga depoſitata preſſo il preteſo debitore o una gioja, o un vaſo d'argento: potrà queſti ritenerſelo in compenſo, ſenza volergliel o reſtituire? Veramente riſponde il La Croix „ in una legge civile *c. bona fides de* „ *Depoſitis* s'ordina, che tali impreſtiti o depoſiti non „ ſi poſſano ritenere per compenſazione, *non poſſe re-* „ *tineri*

(a) *Addit Lugo videri probabile, quod poſſit ab aliquo fieri compenſatio occulta (dummodo adſint conditiones requiſitæ) quando judex, qui tenetur opinionem probabilem circa jus ſequi, procul dubio ſententiam ferret in ejus favorem, v. g. quia probabilius videtur, quod debeat fieri compenſatio in pecunia ab eo, qui non poteſt famam reſtituere, & judex teneretur juxta hanc probabiliorem ſententiam judicare; ideo putat loco citato Card. de Lugo probabile eſſe, quod poſſit fieri in hoc caſu occulta compenſatio, quando non poteſt comode adiri judex*. Viva in Prop. 37. damn. n. 8.

„ *tineri pro compensatione*. Ma molti l' intendono „ per riguardo al foro esteriore „ (quasi che la *buona fede* non dovesse aver luogo nel foro della coscienza). „ Laonde, segue il La Croix, poter- „ si ritenere in coscienza lo insegnano il Navar- „ ro, il Sà, il Tannero, il Lessio, il Dicastillo, „ lo Sporer &c. (*a*).

VII. Ma se questo vaso di Argento, la veste, o cosa simile depositata fosse presso di una terza persona, rimanendo la proprietà, l' uso, e l' amministrazione al suo debitore, potresti occultamente rubbargliela, e per tal guisa compensarti del debito? Lo potrai senza alcun dubbio, rispon- de il Tamburino: perchè poco importa, dove materialmente si ritrovi la cosa, purchè ella sia del tuo debitore, e non appartenga ad altri (*b*). Ma se la cosa non potesse rubbarsi senza il pericolo, che taluno ne soffrisse grave danno, e fosse anche per sentenza del Giudice obbligato a pagare quello, che hai tolto? Io, ripiglia Tamburino, non ti posso condannare, se pigli il tuo, anche in tal caso: perchè allora la necessità ti scu- sa

---

(a) *Si debitor rem suam tibi commodavit, aut apud te deposuerit*. C. bona fides de Depositis, *dicitur*, non posse retineri per compensationem: *quod multi intelligunt tantum pro foro externo*. [*Unde retineri posse pro foro conscientiæ, docent Navar., Sà, Tann., Lessius, Dicastil., Sporrer &c.* La Croix lo. cit. n. 964.

(b) *Quid si Petrus, tuus nempe debitor, haberet in deposito apud Antonium vas argenteum, vestem, vel quid simile, quod totum tum quoad proprietatem, tum quoad usum, & administrationem esset Petri? Respondeo: tunc sane posses quia dummodo res sit Petri tui debitoris, nec ad alium pertineat, parum facit, ubi materialiter inveniatur*. Tambur. loc. oit. §. 4. n. 3.

sa da quella obbligazione di carità, che vi potrebbe essere d'impedire un danno, che è soltanto cagionato da te *indirettamente*: siccome ho detto di sopra nel §. 2. in un caso simile. (*a*)

VIII. E qual è questo *caso simile*, che il Tamburino qui accenna? Sapete qual'è? Il Tamburino qui tratta, se la compensazione del debito possa farsi, pigliando altra cosa di specie differente con grave danno del creditore: quivi dopo altre osservazioni risolve: ,, che se il Creditore non ,, trova altra maniera di compensarsi, se non prendendo una cosa di specie diversa, la cui privazione per altro sia di grave danno al Debitore, ,, può prenderla senz'altro lecitamente: perchè ,, allora un tal danno dovrà imputarsi al debitore, che non si prende la pena di pagare i suoi ,, debiti. ,, (*b*) E quì pure si riferisce a quanto ha detto nel *n.* 5. *del* §. 1. che non posso lasciar di proporvi, mentre contiene la risoluzione di un caso, che è frequentissimo, e la sua dottrina è avvalorata dal consenso di altri *pii*, *e dotti* Juniori.

IX. Succede, Signore, assai di sovente, e spezial-

(a) *Sed quid, si hoc periculum immineat, tu vero illud cavere non possis sine jactura tui debiti? Respondeo. Te nunc non possum condemnare, si tuum accipias: quia tunc necessitas te excusat ab obligatione charitatis, qua deberes illud damnum a te indirecte solum causatum, a Petro avertere, ut modo in simili* §. 2. *dictum est &c.* Tambur. loc. cit. §. 4. n. 3.

(b) *Quod si alium modum non habes tibi compensandi, nisi accipiendo rem specie diversam, cujus carentia graviter debitorem aliunde damnificet, sane licite sumere poteris; debitori enim imputabitur tale damnum, dum is debita solvere non laborat.* Ibid. §. 2.

zialmente quando le compensazioni occulte si fanno dai servi, o serve di Casa, che i Padroni vedendosi mancare la loro roba, e andando in traccia del ladro, incolpino spesso, chi è affatto innocente del furto fatto, cosicchè appoggiandosi agli indicj, o sospetti, cacciano alle volte dal loro servizio, chi non è per altro meritevole di questa pena, che d'ordinario è seguita da un'altra maggiore, di non ritrovare, chi più voglia prendergli al loro servigio. Or dunque, quando un servo, o alcun altro, che creditore si pretende, che compensandosi occultamente, verrà imputata la colpa ad un altro, è trattato come ladro, sarà in tal caso obbligato ad astenersi dall' occulta compensazione? „ Nò; risponde il Tamburino medesimo, non sarà obbligato, se non
„ al più, quando potesse facilmente impedire que-
„ sto danno, e la ragione è più che manifesta;
„ perchè altro obbligo non vi potrebbe essere;
„ che di *carità*: or questa non ci obbliga con tan-
„ to nostro incomodo. Se si trattasse di picciola
„ compensazione; v. g. di uno o due ori, e un
„ altro cui fosse probabilmente per imputarsi il
„ furto; corresse pericolo di essere condannato
„ alla galera, o d'incorrere una grave infamia;
„ o un grave castigo; in tal caso la carità po-
„ trebbe obbligare a tralasciarla; la *carità*, dico;
„ e non mai la *Giustizia*; onde se grave, e anco-
„ ra gravissimo fosse il danno, che incorre per
„ tal cagione, non avresti alcun debito di resti-
„ tuire. Vedi il Molina, il de Lugo &c. „ (*a*).
Il

(a) *Pari modo si tu, dum occulte tibi compensas debitum, prævides alicui tertio id, tamquam furtum ab ipso fuisset commissum, fore imputandum, non obligaris id præcavere, nisi facile possis: quia simili ratione solum obligaris ex charitate, non ex justi-*

Il P. La Croix conferma la stessa dottrina con altri Dottori, e con altra non men poderosa ragione. „ Perchè, scrive *n.* 968. questo inconve„ niente (che ad un altro sia attribuito il latro„ cinio della roba, di cui ti compensi, onde sia „ obbligato a restituire ciò, che non ha tolto) „ perchè, dissi, ciò non nasce dalla tua compen„ sazione, se non solamente *per accidens*, se sen„ za tuo notabile danno non puoi lasciare di far„ la, non peccherai compensandoti, quantunque „ ciò realmente seguisse. Se potresti lasciarla; o „ differirla senza tuo danno notabile; pecchere„ sti, è vero, ma soltanto contro la carità, co„ me insegna la sentenza *comune* col P. Sporrer „ (*a*). Poste queste dottrine, chi non vede, che trattandosi di qualche grossa somma, che credesse taluno essergli dovuta da un' altro, potrebbe lecitamente pigliarsi in compenso un' Anello, o un

---

justitia. Facile tamen puto te posse præcavere, saltem relinquendo compensationem, si tuum debitum v. g. esset unius, vel alterius aurei, & probabile esset alteri imputandum furtum cum periculo, ut is damnaretur ad Triremes, vel gravi infamia notaretur, vel graviter castigaretur, vel magnam summam expenderet: tunc enim, si non præcaveres, licet non peccares contra justitiam, unde non obligareris ad restitutionem, graviter tament peccares contra charitatem &c. Vide Molinam &c. De Lugo &c. Tambur. loc. cit. n. 5.

(a) *Quia hoc (quod alius putaretur furatus, & cogeretur restituere ex tua compensatione) tantum per accidens sequitur, si quis absque notabili damno suo non posset omittere compensationem suam, non peccaret compensando, licet hoc sequeretur. Si autem posset sine notabili damno omittere, vel differre, peccaret compensando, sed tantum contra charitatem, uti habet communis cum Sporer n.* 78.

un Diamante prezioso, benchè preveda, che il furto sarà imputato ad un domestico, il quale perciò verrà cacciato di Casa, diffamato qual ladro, e punito nei Tribunali con severissime pene?

X. Ma il Tamburino non vuole, che si fermiamo su questo caso, benchè assai frequente; un'altro se ne presenta in seguito, in cui ci avverte di applicarvi la decisione medesima. „ Lo stesso, scrive nel *n. 6.*, tu „ devi dire, quando succede, che un Debitore viven- „ te (perchè del Defonto parlerò nel §. 7.) per mo- „ tivo della occulta tua compensazione non fosse per „ essere idoneo a soddisfare ad altri anteriori, e più „ privilegiati Creditori. Compensati pure, se puoi, „ senza fartene veruno scrupolo: perchè il danno, che „ perciò ne ricevono i creditori anteriori, e più pri- „ vilegiati, non segue dalla tua compensazione, se non „ *per accidens*, e la cosa, che tu prendi, non è di „ loro. (*a*)

XI. Ma cosa risolve poi Tamburino circa la compensazione coi beni del Defonto nel §. 7. a cui si riferisce? Vediamolo brevemente. Dimanda in primo luogo, „ se sia lecito di ritenersi, ed applicarsi in com- „ pensazione del debito i beni del Defonto, che tiene „ presso di se; e su questo non vi può essere difficol- „ tà, ed è manifesto, che può applicarseli: perchè, „ dice, siccome tu avresti potuto pigliarti i beni del „ Debitore depositati presso d' altri, così puoi far lo „ stesso de'beni, che sono in tuo potere. La gran dif- „ ficolta è l'accennata, e risolta quì sopra rispetto al „ de-

(a) *Idem dic, si debitor vivus (nam de Defuncto mox* §. 7.) *propter tuam occultam compensationem non sit futurus aptus ad satisfaciendum aliis anterioribus & magis privilegiatis creditoribus: quia id damnum anteriorum per accidens sequitur ad tuam compensationem: & illa res quam accipis, non est creditorum tui debitoris*. Ibid. n. 6.

„ debitore vivente, se debba dirsi lo stesso anche ris-
„ spetto al debitore già morto, se tu possa ritenere in
„ compenso i suoi beni in pregiudizio de i Creditori o
„ più privilegiati, o anziani. E su questa io rispondo
„ di sì: il che spiego più chiaramente, dicendo, che
„ puoi farlo prima quando i Debiti siano della specie
„ stessa coi beni, che tieni presso di te: e inoltre,
„ benchè diversi, ti siano appigionati, o imprestati, o
„ deposti &c. „ (*a*). E quì nel fine del n. 2. il Tamburino fa di tutto cuore un divoto ringraziamento al P. Diana, e un atto di umiltà per averlo citato, e lodato nella sua opera. „ Imperocchè, dice,
„ che egli alle volte approvi le mie opinioni, alle vol-
„ te le disapprovi, e combatta, non importa, mentre
„ noi tutti facciamo lo stesso, discordi bensì nell'intel-
„ letto, ma concordi nella volontà. „ (*a*)

XII. Di un altro caso vuole Tamburino favorirci la decisione, che non sarebbe stata facile d'immaginarsela,

---

(a) *An licite possis retinere, tibique applicare per justam compensationem bona tui debitoris defuncti, quæ forte invenirentur esse post ejus mortem apud te? Respondeo posse: quia sicut potuisses alibi deposita occulta accipere, ita potes depositata apud te ipsum. n.* 1. *Verum magna est difficultas, an idem possis, quando acceptio esset in præjudicium aliorum creditorum defuncti, qui essent magis privilegiati, seu anteriores, nec adesset facultas satisfaciendi omnibus &c. Respondeo posse, id quod tamen tribus dictis opus est, ut explicem, ac probem &c.* che io qui non riporto per essere assai difusi: ma non contengono quanto alla sostanza, se non ciò, che ho esposto.

(b) *Lege Dianam &c. cui quidem solertissimo, & humanissimo viro gratias ex corde ago, quod me indignum laudet, & citet in q. 9. &c. Nam quod interdum meas sententias approbet, interdum vero nequaquam,*

la, se egli con altri Casisti non l'avesse proposta. Il caso è: Pietro veramente non ha di presente credito alcuno con Paolo: ma prevede, che l'avrà da qui un mese, o un anno, di cento, o mille Scudi, e prevede ancora il pericolo moralmente a lui certo, che Paolo non pagherà a suo tempo il debito; può egli anticipare la compensazione, e rubbargli occultamente un mese, o un anno prima i cento, o i mille Scudi, di cui sarà debitore? „ A questo rispondo, dice Tamburino, „ col Diana, che è lecito &c.; e la ragione, se brami saperla, è: perchè è lecito ad ognuno l'assicurare la roba sua, quando si trova in pericolo, o ricercare, e volere il pegno. Se tuttavia dentro quel mese o quell'anno, per il tuo anticipato pagamento, cessasse a lui qualche lucro, o qualche danno ne ricevesse, dovresti ricompensarlo, (*a*) Nè sono già soli il Tamburino, e il Diana, che diano lecita questa anticipata compensazione: poichè il P. La Croix ci attesta sostenersi per lecita dal Tannero, dallo Sporer, dall'Illsung, e da altri, e lo stesso Padre de Lugo

 la

---

quam, immo contra illas non semel insurgat, id omnes perinde facimus, pugnantes nimirum intellectu dumtaxat, non voluntate.

(a) *Est quæstio, an creditori liceat prævenire* (compensationem) *hoc est, an si v. g. hinc ad mensem tibi aliquis debiturus sit centum, possis ea per compensationem hodie tibi retinere, vel occulte suffurari? Ad quam respondeo cum Diana &c., licere, sed duobus positis: primo, ut adsit periculum moraliter certum, quod debitor suo tempore non sit soluturus. Ratio est, quia cuilibet licet, quando res sua est in periculo, illius assicurationem, vel pignus inquirere, ac velle. Secundo, ut, si interim per tuam illam anticipatam acceptionem lucrum aliquod cessavit creditori, vel damnum emersit, debeas omnino recompensare &c.* Ibid. §. 1. n. 2.

la riconosce per sentenza *probabile*: onde non vi può esser difficoltà nel ridurla alla pratica. (*a*).

XIII. Malgrado però, dirà taluno, tutte le sicurezze, che danno i Casisti di praticare le occulte compensazioni ne'detti casi, se veranno alla notizia de' Magistrati, e de' Giudici secolari, vorran essi mettervi la mano, e castigare, chi fatte le avesse, qual vero ladrone della roba altrui. Come dunque va la faccenda? „ Tel dirò io, risponde il P. La Croix, tanto „ sarebbero i Giudici e Magistrati secolari, perchè pre- „ sumerebbero, che tali compensazioni fatte fossero sen- „ za giusto titolo: sapendo il quale, e le condizioni „ richieste non potrebbero riprovarle. „ (*b*) Ma se riprovassero, e condannassero chi le ha fatte al castigo, come pur troppo succede? Io ti dissi, che *non potrebbero riprovarle*: onde lascio a te il trarne la conseguenza, cioè che essi opererebbono contro la Giustizia, e il

---

(a) *Aliqui cum Tann., Dian., & Sporer concedunt etiam licere prævenire, & compensare nunc pro eo, quod alter certo debebit post mensem, si post mensem non eras accepturus, quod probabile agnoscit esse De Lugo, docetque absolute Illsung, dummodo ex santicipata solutione non nascatur damnum debitori: alioquin debebit hoc resarcire, Tamburinus* &c. Ibid. n. 963.

[b] Il P. La Croix n. 959. tra le altre obbiezioni si fa questa: *in foro externo nunquam approbaretur occulta compensatio, & censeretur fur, qui ita occulte surriperet: nam Potestas publica debebat prius dijudicare, num forte non esset aliquis prior creditor, num debitor non afferret aliam exceptionem &c. ergo non approbandum est in foro interno*. A questa obbiezione, che è validissima come risponde? Con una galanteria maravigliosa. *Resp.*, dice, *ad 4.: forum externum præsumeret fieri sine justo titulo, quem si sciret adesse, ut & conditiones reliquas &c. improbare non posset*.

il dovere del loro offizio. Che ve ne pare, Signor mio? Non è questa la conseguenza legittima, che conviene dedurne, e trattare quinci da ingiusti, ed iniqui i Magistrati, i quali nulla badando alle dottrine de' Casisti, benchè non le ignorino, non vogliono ammettere simili compensazioni, e le puniscono come altrettanti latrocinj? A voi ne rimetto il giudicio: e da questa materia frattanto, sopra cui ho stancata di troppo la pazienza vostra, passo a darvi soltanto qualche cenno di altre ingiustizie di questo genere, che da' Casisti vengono permesse. Io dico, *soltanto qualche cenno*, perchè se stendere volessi l'intera relazione, molto maggiore sarebbe la noja, che dovrei recarvi di quella v' ho recata fin ora.

XIV. Tali ingiustizie sono quelle, che si commettono nelle negoziazioni, nelle compre, e vendite, negl'imprestiti, ne' contratti usuraj, e simili con sommo danno del privato, ed anche del pubblico bene, le quali sono autorizzate per lecite dalle opinioni de' Casisti, e dal generale sistema del Probabilismo: di maniera, che quel consesso dei degnissimi Prelati di Spagna, di cui altrove v'ho fatto parola, ebbe a dolersi nella forma significante, che segue, cioè „ che a motivo „ delle sentenze *probabili*, che correvano in queste „ materie, non si riconosceva quasi più offesa alcuna „ della Giustizia, e in conseguenza nè obbligazione „ tampoco di restituire, in nessun genere di contratti, „ di negoziazioni, nelle compre, e nelle vendite, „ comunque sian fatte, nè più riputavasi verun con„ tratto usurario, mutati i nomi di usure, in altri „ men odiosi. „ [*a*] E in fatti per assicurarsi che

(a) *In nullo genere contractuum, & negotiationum, emptionibusque, & venditionibus, utcumque fiat, hisce PROBABILIBUS fere nullam læsionem inveniri, neque obligationem restituendi agnosci: contractum nullum ut usurarium, mutatis nominibus, jam haberi.*

questa non sia esagerazione, ma una semplice e schietta verità, basta leggere i libri de'Casisti, dove spesso, è vero, s'incontrano declamazioni altissime contro le usure, e gli usuraj: mai poi? ma poi eglino stessi approvano sotto altri nomi le usure, ed esentano gli usuraj da ogni reato. Voi sapete, Signore, che l'usura propriamente consiste nell'esigere, e ricavare di più di quello s'impresta. Che fanno dunque i Casisti? lasciano, che si possa esigere, e ricavare di più dall'imprestito, senza però che debba chiamarsi *usura*. Il Tamburino nel *lib.* 8. *tract.* 3. *c.* 8. §. 4. propone alcuni mezzi per trarne questo emolumento, anche anticipatamente, e li chiama *rimedj, o giusti artificj* (*a*), che voi ivi potrete leggere, se vi aggrada, i quali non in altro poi consistono, se non in un giro di mente, o in una direzione di spirito. L'Escobar dietro il Valenza, che è *uno de' quattro Animali della sua Apocalisse*, fa sparire l'usura coll'intenzione di pretendere lucro dal mutuo, non già come dovuto per titolo di giustizia, ma di benevolenza, e di gratitudine (*b*). Voi ben vedete, Signore, che poco importa a chi impresta, di avere emolumento dal mutuo per titolo di giustizia, o per titolo di benevolenza, o di gratitudine, purchè effettivamente l'abbia. E il Viva con altre parole bensì, ma in realtà col sentimento medesimo, conferma la stessa opinione. „ Si dubita, scrive sopra la *prop.* 41. *al n.*
„ 10. se sia obbligato alla restituzione chi dà ad im-
„ prestito, se colui cui fa la prestanza, contribuisca più
„ della sorte, bensì liberalmente, ma indotto dal ti-
„ more

(a) *Nos aliqua* remedia, *seu* justa artificia *tradidimus lib.* 8. *&c. quorum auxilio aliquid anticipato sumi possit &c.*

(b) *Intenditur lucrum ex mutuo tamquam debitum ex justitia, est ne usura? Ita plane. At si tamquam ex benevolentia, seu gratitudine, nequaquam.* Tract. 3. ex. 5. n. 5. & 31.

„ more, che in altra guisa nulla più gli verrà impre-
„ stato di nuovo, quando ne avrà bisogno, o pel mo-
„ tivo di non essere tacciato da ingrato? La sentenza
„ affermativa è sostenuta dal Gaetano, dal Molina, e
„ da più altri presso il Diana. Ma negano un tal ob-
„ bligo di restituzione il Salas, il Lessio, il De Lugo,
„ ed altri „ (*a*) E' vero che poi egli dice di tener
la seconda sentenza soltanto probabile *speculative*. Ma
ciò che giova, se la riporta insegnata da Dottori *Clas-
sici*, che rendono sicure anche in pratica le loro opi-
nioni?

XV. Ma che vi dirò, Signore, dei titoli vani, e fittizj, onde si pallia l'usura, e si rende lecita nella pratica? Imperocchè si permette di ricevere frutto sopra il capitale, *si ratione oneris mutandi, & numerandi pecuniam* per il peso (gran peso in vero!) che provasi nell'imprestare, e nel numerare i danari, *si ratione periculi sortis*, per il pericolo, e pericolo intrinseco, e inseparabile annesso all'imprestanza: *ratione molestiæ, & angoris*, per la molestia, e ansietà, in cui si vive, di perdere il capitale: *si ratione carentiæ pecuniæ*: per motivo di restar privo per certo spazio di tempo del danaro imprestato: *si ratione obligationis non repetendi pecuniam usque ad certum tempus*, per l'obbligazione, che taluno si prende, di non ripetere fino ad un tempo determinato la sorte: *si* finalmente *pro labore, & sumptu mittendi pecuniam absenti mutuatario*, per la fatica, e spesa nel trasmettere il danaro ad una persona assente: alcuno de' quali (ed anche più) è moral-

(a) *Dubitatur ulterius, an ad restitutionem teneatur mutuator, si aliquid ultra sortem det mutuatarius, liberaliter quidem, sed ductus timore, ne alioquin non sit accepturus iterum mutuum, quando indigebit, aut ne vocetur ingratus? Affirmat Cajet., Molina, Navarrus, & alii plures apud Dianam. Negant Salas, Lessius, Lugo, & alii.*

ralmente impossibile, che non intervenga in ogni imprestito. Non vi dico già, che tutti i Casisti ammettano leciti tutti questi titoli: ma siccome vi sono tra loro Autori riputati *gravi*, che fanno lecito o questo o quel titolo, il Probabilismo rende a tutti i seguaci suoi comuni le opinioni degli altri.

XVI. Perchè poi dovrei troppo difondermi, se volessi descrivervi, quanto si permetta da loro ne' contratti di compra, e di vendita, e quali frodi, ed inganni vengano riputati da essi esenti da ingiustizia e la colpa, tralascierò affatto di parlarvene: e piuttosto aggiugnerò qualche cosa sopra di un punto assai importante, il quale sebbene risguarda ancora più altre materie, le quali non appartengono al ben pubblico, nulladimeno molte ancora ne abbraccia, che spettano a questo, e gli esempj più ordinarj, che apportano i Casisti, da esse si prendono, e in ispezialità dalle ingiustizie commesse col prossimo intorno la roba. Questo punto importantissimo si è la dottrina assai comune tra' Casisti riguardo i Direttori, i Confessori, di lasciare i Penitenti nell'ignoranza, come essi spacciano, *invincibile*, dei doveri più rilevanti, e necessarj rispetto a Dio, e alla Repubblica, senza illuminarli sui medesimi, e dar loro a conoscere la verità, qualora preveggano, che questa non sarà ricevuta, o vi sarà pericolo, che non siano per riceverla. Su questo piacciavi, Signor mio, di udire primieramente quel Teologo sì *Classico*, la cui autorità anche sola è bastante a dare *decisionem causis*, *terminum litigiis*, il P. Sanchez. Egli *lib.* 2. *de Matrim. disp.* 38. scrive così: „ Comecchè l'ignoranza di „ chi si accosta al Tribunale della Penitenza, sia in„ torno la Legge naturale, e divina, se il Confessore „ *probabilmente* crede (e quanto poco si vuole per cre„ derlo?) che il suo avviso non sarà di profitto per „ la sua emendazione, il Sacro Ministro è obbligato a „ non avvisarlo, ma lasciarlo nella sua ignoranza *invin*„ *cibile* &c.: E questo si deve intendere ancora quan„ do la sua ignoranza ridondasse in pregiudizio del pros-

„ simo,

„ ſimo, come ſarebbe nel caſo, che poſſedeſſe l' altrui „ roba, o praticaſſe commercj illeciti, ed uſuraj (*a*).„ Ma forſe queſto penitente ſarà agitato da qualche ſcrupolo di ritenere la roba altrui, o di praticare que' contratti uſuraj, che dovrà fare in tal caſo il buon Direttore? Eh taccia pure e diſſimuli, ovvero gli dica francamente, che deponga lo ſcrupolo: perchè il mero ſcrupolo non toglie la buona fede, e laſcia l' ignoranza nel ſuo eſſere d' *invincibile*, ricercandoſi dubbj fondati per cangiarne la natura (*b*).

XVII. Queſta iſteſſa dottrina dietro il P. Sanchez, e il P. Suarez, di cui tutte le ſentenze ſi vogliono *tutiſſima*, vien inſegnata dai PP. Laimano, Eſcobario, ed altri, ſupponendo tutti qual coſa certa, che l'ignoranza ne'detti caſi ſia *invincibile*, ed eſtendendola ad altre materie, nelle quali i Santi Padri, e l' Angelico Dottor S. Tommaſo coi migliori Teologi, l' hanno ſempre creduta *vincibile*, e *colpevole*, perchè derivata da qualche reo principio, che non può ſcuſarla da peccato. Baſta leggere ſu queſto punto il P. Viva ſopra la ſeconda propoſizione dannata da Papa Aleſſandro VIII. per vedere fin dove giungano i Caſiſti ad eſtendere i confini dell'ignoranza preteſa *invincibile*. Egli l' ammette nel precetto di non rubbare, abuſandoſi con alterarlo, del teſto di S. Tommaſo, e volendo poterſi igno-

(a) *Quamvis ignorantia illa ſit circa jus divinum, & naturale, ſi tamen probabiliter credat conſilium non profuturum, tenetur non admonere, quando ea ignorantia invincibilis eſt &c. Idem dicendum, quamvis peccatum illud per ignorantiam invincibilem excuſatum, ſit in detrimentum Proximi.*

(b) *Verius eſt, quando ſolus eſt ſcrupulus, Confeſſarium tacere, vel reſpondere, ut deponat ſcrupulum non aufert bonam fidem, & ignorantiam invincibilem, ſed ſolum quando conſcientia dubia eſt ex fundamento ſufficienti.*

ignorare *invincibilmente* la pravità del furto, coll'esempio degli antichi popoli della Germania (*a*). Vuole ancora, che facilmente ritrovisi, chi ignori al modo stesso essere illecita l'usura, e la vendetta (*b*). E così pure ammette l'ignoranza *invincibile* almeno in certi casi nelle bugie officiose, nella fornicazione, nell'adulterio, e in altre laidezze abbominevoli. Laonde in questi e simili casi supponendo il Direttore l'ignoranza *invincibile* nel penitente, e temendo di non averne a ritrarre profitto dall'avvisarlo, potrà, e dovrà dissimulare, e lasciarlo in quella felice ignoranza, giusta l'accennata dottrina di Sanchez, e di altri Dottori.

XVIII. Tra i Dottori di una massima sì perniciosa riprovata dalla Legge Divina, ed Umana, si è spezialmente segnalato nell'esporla, e confermarla il P. Tamburino nel *lib.* 3. *Meth. Confess. cap.* 4. ed io vi prego, Signore, di avere la sofferenza di udirla, e ponderarla con attenzione. Prima dunque nel n. 5. insegna: che se il Confessore conosce, che il penitente appoggiato ad un falso titolo ritiene ingiustamente la roba altrui, per esempio un'eredità, dieci mila Scudi &c.; e vede non essere egli disposto a restituirla nel caso, che gli scoprisse la nullità, o insussistenza del titolo, sopra cui non è interrogato, non dovrà manifestargliela, ma lasciarlo tranquillo nel possesso di quella roba, malgrado il pregiudizio del vero Padrone della medesima, che resta privo del suo (*b*).

XIX.

(a) Sicut apud Germanos latrocinium olim non reputabatur iniquum, cum sit expresse contra legem naturæ.

(b) *Facile etiam reperias, qui invincibiliter credat non esse illicitum nec lucrum ex mutuo, nec ultionem injuriarum*. Su questo si veggano le osservazioni fatte da me nelle Lettere. T. 3. Lett. 24. a pag. 412. &c.

(c) *Si prævideat Confessor pœnitentem non restituturum,*

XIX. Ma ſe non ſi trattaſſe del danno di una perſona privata, ma del Pubblico, coſicchè il penitente ritenga in ſuo potere ſenza giuſto titolo qualche gran ſomma di danaro, che appartiene all' Erario del Principe, potrà allora il Direttore ſimilmente diſſimulare, e tacere? O in tal caſo poi ti riſpondo, dice Tamburino, che a me ſembra, che debba parlare: perchè il ben pubblico deve preponderare al ben privato del penitente . . . . . . Ma fermati di grazia, che troppo precipitoſo ſono ſtato nella mia riſoluzione, e meglio riflettendovi, veggo di aver preſo uno sbaglio. Impe-„ rocchè ſe tu prevedi, che il penitente non ſarà per „ reſtituire, benchè per altro avverti trattarſi del dan-„ no pubblico; perchè mai dovrai eſſere obbligato ad ammonirlo del ſuo dovere? mentre già prevedi ancora, „ che non oſtante la tua ammonizione, egli non reſti-„ tuirà quanto deve, e per tal guiſa non verrà ripa-„ rato il pubblico danno. Inutile certamente ſarebbe „ un tal avviſo, di neſſun profitto al ben pubblico, „ e di gran nocumento al penitente „ (*a*): che paſſerebbe dallo ſtato felice della ignoranza *invincibile* a quello

---

rum, ſi illi detegatur nullitas tituli, quam pro ſe adeſſe pœnitens putat; non erit ex Sanchez talis nullitas a confeſſario non interrogato patefacienda, quamvis ſit in præjudicium tertii, qui ſuo carebit: tertii inquam, particularis. Nam ſi eſſet in damnum publicum, cum tunc præponderare debeat bonum publicum bono privato pœnitentis, videtur aperienda.

(a) *Sed contra hoc ultimum, quæſo te, ſi prævides pœnitentem non reſtituturum, quamvis item advertas id eſſe in damnum publicum; cur tu ſis obligandus ad admonendum? Quandoquidem prævides adhuc tua accedente monitione, illum non fore reſtituturum, atque adeo non fore amovendum damnum publicum. Certe fruſtra erit talis monitio, immo nocens ipſi admonito: bono autem publico nequaquam favens.*

quello della *vincibile*, e non volendo restituire, il suo peccato non sarebbe più soltanto *materiale*, ma *formale*, e degno di castigo nel tribunale di Dio. Che me ne dite, Signore, di questa ritrattazione fatta dal Tamburino della sua prima dottrina? Parmi, che voi mi preveniate col pensiero, e ne caviate meco la conseguenza, che da essa ne segue naturalmente, cioè, che il caritativo direttore per non recare al suo penitente quel sì grave danno, potrà, e dovrà tacere senza ammonirlo dell'obbligo strettissimo, che gli corre, di palesare per cagione di esempio, o denunziare qualche suo amico, che macchina occultamente o di espilare l'Erario pubblico, o di sconvolgere, e rovinare la Patria, e lo Stato, se preveda, che avvisato essendo di tal dovere, per la smoderata affezione, che ad esso porta, non si ridurrà a palesarlo, o denunziarlo. Non vi pare legittima questa conseguenza? Tale almeno a me sembra.

XX. Ma, Signor mio, v'è ancor di peggio. Dopo di avere il Tamburino allegato sul presente soggetto nel *n. 6.* l'autorità del P. De Lugo, il quale cita altresì i due pretesi lumi della Teologia Morale *Suarez*, e *Sanchez*, nel *n. 7.* scrive in tal forma. „ Donde ancora s'inferisce doversi dire lo stesso (che avea detto „ poc' anzi), quando il penitente tenuto sia sotto peccato mortale a qualche cosa così difficile, che non si „ creda essere da lui ricevuta per allora di buon animo, e si pensa, che sarà per riceverla in altro incontro. Imperocchè il saggio Confessore potrà allora lasciarlo nella sua buona fede, e differire a tempo più opportuno l'ammonizione, affinchè il penitente atterrito da quell'avviso, non si astenga dal „ confessarsi, e venga perciò a soffrirne maggior danno, „ cioè di restar privo del beneficio della Santa assoluzione, e della Sacra Comunione. Ma questa regola da chi massimamente sarà duopo da notarsi? Da tutti, è vero, i Confessori, risponde Tamburino, ma con ogni maggiore spezialità, e attenzione da quei, che

che confessano i Mercanti, e i Principi: *hoc notetur permaxime pro Confessariis Mercatorum, & Principum* (*a*). E qual ne può esser mai la ragione, che i Confessori di penitenti di questa sorta di persone debbano sopra tutti gli altri usar diligenza di ben avvertire quella dottrina? Ella è troppo evidente per conoscerla. I Mercatanti fanno d'ordinario contratti usuraj, e si arricchiscono con frodi ed inganni, e i Grandi del secolo spesse volte non pagano i debiti, e fanno ingiustizie coi prossimi: se voi gl' intonaste all'orecchio l'obbligo indispensabile, che hanno, di restituire, e soddisfare pei danni cagionati, questa canzone sarebbe ad essi troppo spiacevole e disgustosa, nè sono per lo più disposti a sentirla. Per tanto con essi massimamente si dissimuli, senza intorbidar loro il riposo di coscienza, in cui vivono, e si riservi l'ammonizione a tempo più opportuno, il quale altro non è d' ordinario, se non quel della morte, in cui vogliano, o non vogliano, debbono abbandonare ogni cosa: e frattanto si lascino andare in pace ai Sacramenti, affinchè non incorrano il grave danno, che ne risulta all'anima dal non riceverli.

XXI. Bramate, Signore, ancora qualche cosa di più? Tamburino è pronto a soddisfarvi: e sarebbe ella cosa di maraviglia, se adottata ei pur non avesse la massima di sopra mentovata del *Principe de' Teologi* Moralisti il P. Sanchez. Egli dunque l'adotta, e nella regola

---

(a) *Unde etiam infertur idem esse dicendum, quando pœnitens sub peccato mortali tenetur ad aliquid adeo difficile, ut non credatur tunc æquo animo recepturus, & alia vice melius suscepturus esse judicetur. Poterit enim tunc prudens Confessor relinquere illum in sua bona fide, & monitionem in tempus opportunius differre: ne scilicet territus pœnitens a confessione se abstineat, majusque detrimentum patiatur. Hoc notetur permaxime pro confessariis Mercatorum, & Principum.*

la terza stabilisce, „ che eziandio, quando il penitente
„ interroga il Confessore circa la sua obbligazione, e
„ questi veda, che fa la dimanda non indotto da un
„ dubbio fondato, ma da un mero scrupolo; può al-
„ lora nè più nè meno dissimulare, e tacere, senza di-
„ sturbarlo, e confermarlo co'suoi avvisi nella ansietà
„ di coscienza, che prova, siccome spiega il P. Sanchez
„ (*a*) „

XXII. Ma succede di frequente, che il Confessore non sappia o dubiti, se la sua ammonizione sia per giovare al penitente, ovvero sia per essere con suo danno da lui rigettata, che dovrà fare in tal caso per operare con prudenza? Eccolo, risponde Tamburino: „ deve allora fare il confronto tra l' utilità, che
„ sotto quel dubbio si spera, e il danno, che sotto il
„ dubbio stesso si teme: e fatto questo confronto, si
„ appigli tosto senza scrupolo a ciò, che giudicherà
„ *in Domino*, essere più preponderante (*b*). „ Chi non vede, Signor mio, che supposta tal regola, appena succederà mai il caso, in cui sia tenuto il Confessore ad avvisare il penitente delle sue obbligazioni, spezialmente, se moleste gli siano, e ripugnanti al suo genio e piacere: stantechè d' ordinario non può sapere, o almeno può dubitare, che il penitente sia per

---

(a) *Tertia regula: si pœnitens, sive quia prudenter dubitat, sive quia tationabili scrupulo angitur, INTERROGET Confessorem de re aliqua, an sit peccatum, vel an ad aliquid obligetur, nec ne? Tunc Confessor veritatem aperire omnino debet. Ita Sanchez, &* *alii. Ratio est &c. Dixi* rationabili scrupulo. *Nam si sit MERE SCRUPULUS, idest sine fundamento, quia is non tollit bonam fidem, posset tacere* Confessarius, *ut explicat Sanchez* n. 8.

[b) *Petes, quid faciet Confessarius, quando nescit, vel dubitat an sua admonitio profutura sit pœnitenti*

per ricevere di buon grado l'avviſo, e trarne profitto. Per altro il danno; che quindi è per riſultarne, cioè, che illuminato non adempiſca ai ſuoi doveri, e così venga a commettere peccati *formali* (ſiccome li chiamano) o ſempre è certo, o aſſai di rado è dubbioſo: Laonde ſecondo la regola Tamburiniana, queſto dovrà giudicarſi *in Domino*, che *preponderi*: e per tal guiſa dovrà, o potrà il Confeſſore ſenza tanto ſcrupoleggiare, *ſine ſcrupolo*, ſempre, o quaſi ſempre tacere, e laſciare, che chi guadagna con uſure, che non crede illecite, ſeguiti *in Domino* a praticarle; chi ritiene al modo ſteſſo l'altrui roba, ſeguiti a ritenerla *in Domino* con pregiudizio del terzo, ed ancora del pubblico; chi non paga i Dazj, o le Gabelle, ſeguiti *in Domino* a non pagarle, e così andate voi diſcorrendo.

XXIII. Ben mi avveggo, Signore, che orror vi cagionano codeſte conſeguenze legittimamente dedotte dalla propoſta dottrina: pure dovete udirne delle altre non men neceſſarie, ed orribili. E quali ſono? Che il Confeſſore potrà d'ordinario tacere, e tralaſciare di avviſare del ſuo errore un penitente, che ſi preſenta ai ſuoi piedi, il quale creda, che lecito gli ſia d'imporre un'atroce calunnia, a chi ingiuſtamente l'accuſa, o diffama, ed anche di levarlo o col veleno, o col pugnale dal mondo, e ammazzare con lui eziandio i teſtimonj, ed il Giudice ſteſſo, da cui gli ſovraſta una ingiuſta ſentenza: che ſi perſuade poter ſenza ſcrupolo di peccato uccidere chi gli dà uno ſchiaffo, o una mentita, chi con parole contumelioſe l'offende, ed intimare, o accettare il duello per difeſa del

---

tenti, an damnum allatura? Reſpond. tunc eſſet comparanda utilitas, quæ ſub dubio illo ſperatur, & damnum, quod ſub dubio timetur: atque illud SINE SCRUPULO fiat, quod magis præponderare IN DOMINO judicabitur. Ibidem.

loro credito; poichè dovrebbero altrimente confessare, che quei Teologi siano tanti ribaldi, e scellerati, che insegnavano contro il dettame della loro coscienza. Adunque, ecco la conseguenza inelluttabile, se si è potuto dare, secondo essi, *ignoranza invincibile*, *e buona fede* in tutti que' Teologi, e Dottori, che le hanno insegnate per lecite, con molto più di ragione dovrà ammetterfi da loro, e si ammetterà nella gente volgare, ed imperita, che non ha studiata la Teologia. Adunque, ecco l'altra conseguenza non meno irrefragabile, potrà il Confessore presumere in tal sorta di penitenti la *buona fede*, *e l'ignoranza*, che gli scusa: e per tal modo lasciargli operare *in Domino* tutte quelle esecrabili azioni, ed ammetterli senza difficoltà ai Sacramenti, *ne majus detrimentum patiantur*. Se queste conseguenze non sono ben dedotte, vi prego, Signor mio, ad illuminarmi, perchè la mia *ignoranza* finora è certamente *invincibile*.

XXV. La dottrina del Tamburino, come dal riferito apparisce, non è propria di lui solo: ma comune ad altri pretesi luminari della Teologia morale. Oltre il Sanchez, il de Lugo, ed altri, o tutta, o in parte, la insegnano similmente i PP. Leandro, Viva, Salmaticensi, Gobat, e con altri il Taverna, la cui Teologia fu da' Gesuiti pubblicata con tanti elogj, il quale chiaramente approva, e conferma i sentimenti del Tamburino. E sopra appunto il gran numero degli Autori, che la sostengono, si è fondato ai giorni nostri un moderno scrittore di farla comparire una dottrina sana, o scusabile da ogni rilassatezza (*a*). Ma io, Signore, non voglio più infastidirvi colla recita di altri testi, mentre i riferiti sono più che bastevoli: e frattanto assicurandovi di spedirmi quanto più breve-

(a) Il P. Noceti, *Veritas Vindicata &c.*

mente sarà possibile nella lettera seguente, ove parlerò sopra un' altra materia importante, cioè degli equivoci, e restrizioni mentali da' Casisti permesse con danno gravissimo della società civile, mi do l' onore di protestarmi &c.

Fine del Tomo Primo.

A G-

AGGIUNTA

Alla Lettera quarta.

NOn avendomi potuto prima assicurare dell' autenticità di un testo del Molto Reverendo Padre Onorato Fabri, ho giudicato bene, dopo di averla rilevata con tutta certezza, di quì registrarlo, poichè lo reputo importantissimo, e serve di lume sicuro per conoscere qual sia o possa essere la dottrina, onde varj Scrittori della Compagnia si regolano intorno la calunnia, di cui si è parlato nella *lettera quarta* ed anche in altri luoghi. Il sentimento di questo famoso Autore devesi risguardare come una Decisione ricevuta nel corpo della Società, sì perchè egli scrisse l' Opera sua per far l' Apologia delle dottrine Morali della Compagnia, onde la intitolò *Apologeticus Theologiæ Moralis Societatis*; sì, e molto più, perchè fu ella riveduta, esaminata, e approvata da nove principali Gesuiti della Francia, tra i quali dal celebre Padre *de la Chaise* che fu Confessore di Luigi XIV. tutti attestando, che quanto si conteneva in essa tutto era conforme alla sana dottrina, ai Cristiani costumi, ed ai sentimenti de' Teologi. *Omnia in eo reperimus cum sana doctrina, Christianis moribus, & Theologorum placitis consentientia*. Laonde non si può se non credere, che sia ben accolta nella Società qual dottrina sicura, e da potersi ridurre alla pratica senza timore di colpa.

Il P. Onorato Fabri adunque nel Dialogo 16. dell' edizione accresciuta di Colonia dell' anno 1672. tratta del diritto di una giusta difesa, e compensazione, *de jure justæ defensionis, & compensationis* p. 352. e si fa proporre *col.* 1. questa questione da *Pitanofilo* Dialogista: *io vi dimando, se per rovinare di credito un calunniatore, mi sia permesso di calunniarlo, massimamente, se per giugnere a tal fine non vegga altro mez-*

no più efficace, che d' impiegar la calunnia. E la risposta, che vi dà, è la seguente sotto il nome di *Antimo*.

„ Io so, risponde questo Gesuita, che vi sono
„ Autori, che insegnano non essere ciò permesso, ma
„ essere solamente un peccato di bugia, e non d' in-
„ giustizia. Essi tuttavia restringono tal dottrina con
„ queste condizioni. 1. Convien, che si tratti di una
„ accusa ingiusta contro la riputazione, la vita, la
„ roba nostra, o perchè l'Avversario imputa una ca-
„ lunnia, o perchè palesa un delitto, (vero bensì)
„ ma occulto, che non può provare in Giudizio. 2.
„ Che si tratti di cosa di gran momento. 3. Che non
„ si possa provvedere al suo onore, o riputazione per
„ altra via, se non rovinando il credito dell' Avversa-
„ rio. 4. Che la calunnia sia in tal caso un mezzo
„ giovevole a riparare il danno della fama. Così han-
„ no deciso il Diana *p. 6. tratt. 6. Resol.* 16. il Di-
„ castillo *lib.* 2. *de justit. trat.* 2. *disp.* 12. *p.* 4.
„ *Dub.* 2. da' quali vengono citati Bartolo, Felino,
„ Farinaccio, Peregrino, Sairo, Soto *lib.* 5. *q.* 9. *art.*
„ 3. Hurtado de Mendoxa, 22. *dis.* 170. *sect.* 14. e
„ presso di lui Pietro Alciati, Pasqualigo Decis. Mo-
„ ral. 47. che oltre gli altri cita Perigiano, Sa V. *in-
„ famare*, e alcuni altri „ (*a*).

„ Do-

(a) *Scio esse aliquos, qui hoc quidem non licere dicant, sed esse peccatun mendacii, non vero injustitiæ; his tamen conditionibus opinionem istam adstringunt. 1. Ut sit injusta accusatio adversus famam, vitam, rem nostram; sive quia hostis affingit calumniam, sive quia crimen occultum aperit, quod in judicio probare nequit. 2. ut de re magni momenti agatur. 3. ut honori, aut famæ aliter consuli non possit, quam eversa fide adver-*

sarii,

„ Dopo ciò alla pag. 353. col. 1. così prosegue il
„ P. Fabri. Il più degli Autori, che abbiamo citati,
„ non accordano, che possano imporsi calunnie di ogni
„ genere ad un accusatore ingiusto, ma di quel gene-
„ re solo, che lo rovinano di credito prossimamente,
„ direttamente, e immediatamente, *proxime, directe*
„ *& immediate*, per cagion di esempio, se io dica,
„ che *quegli è solito a mentire; che impone questo de-*
„ *litto: che l' accusato è innocente, e l' accusatore è*
„ *iniquo, e però essere un puro e mero calunniatore,*
„ *che si lascia trasportare dall' odio, dal livore, o da*
„ *altro affetto meno onesto*. Queste e simili cose, che
„ giovano di fatto direttamente a rovinarlo di fede,
„ possono adoperarsi, cioè l' accusato ingiustamente
„ può rifiutare, o rimuovere da se lecitamente l' im-
„ posto delitto, vale a dire negare, che mai sia sta-
„ to da lui commesso, e però chi accusa essere un
„ mentitore, ed un *calunniatore*, con che si dimo-
„ stra l' animo suo maligno, benchè il *delitto*, che
„ gl' imputa, *sia vero*: attesochè essendo segreto, e
„ non potendosi provare in giudizio, è permesso all'
„ accusato di negare di averlo commesso, e difendersi
„ imputando falsamente all' ingiusto accusatore questa
„ sorta di delitti, che in tal caso non sono, se non
„ *se calunnie materiali*. V. G. *si dicam illum men-*
„ *tiri solitum esse: hoc crimen ab illo imponi: accu-*
„ *satum insontem esse: & accusatorem iniquum, atque*

 „ *adeo*

---

sarii, nec fides illius alio modo infringi. 4. ut revera hoc modo honoris, ac famæ indemnitati consulatur. Ita Diana &c., Dicastillus &c. a quibus citantur Bartolus, Felinus, Farinac., Peregrinus, Sairus, Sot. &c., Hurtado de Mendoza &c., & apud illum Petrus Alcia., Pasqualig., qui præter cæteros citat Petigian. Sà &c.

„ *adeo purum putum calumniatorem ; illum etiam o-*
„ *dio , vel invidia , vel alio studio minus honesto du-*
„ *ci : Hæc & alia similia , quæ revera ad infringen-*
„ *dam illius fidem directe conducunt* , ADHIBERI
„ POSSUNT ; *nempe injuste accusato crimen imposi-*
„ *tnm refutare* LICET , *idest a se removere* : *idest ne-*
„ *gare a se unquam fuisse admissum, ac proinde men-*
„ *tiri accusatorem , & calumniatorem: & hæc malum*
„ *illius animum arguunt , licet verum crimen deferat ,*
„ *quia cum occultum sit , nec in juditio probari queat ,*
„ *accusato pernegare licet , ac se se defendere , afficta il-*
„ *la injusto accusatori* MATERIALI CALUMNIA .
„ Che se per avventura, seguita il Fabri, tra gli ac-
„ cennati Scrittori alcuni ve ne siano di sentimento di-
„ verso , cioè se permettano di valersi indifferentemen-
„ te di calunnie di ogni sorta a propria difesa ,
„ io penserei di aver essi ciò detto sotto le restrizioni
„ riferite , o se altro essi pretendono , in questo non
„ li lodo , nè gli approvo, *aut certe si aliud velint*, *in*
„ *hoc non laudo*, *nec probo*.

E nella pag. stessa N. 134. , negar un fatto, scrive,
„ che non v'ha debito di confessare, o di convenirne ,
„ non è mentire, almeno, come dicono , *formalmen-*
„ *te : mentiri non est saltem formaliter*, *ut ajunt*. (e-
„ gregia dottrina , che si possa dire scientemente il
„ falso senza menzogna) , ma tacere , e occultare la
„ verità , la quale talvolta deve nascondersi . Voi ,
„ per esempio , mi accusate di aver io commesso un
„ furto . Questo è segreto. Io nego di averlo commes-
„ so : non pertanto io non mentisco punto , ma ten-
„ go segreto il mio delitto : il che certamente è le-
„ cito , ed io con ragione t' impongo la calunnia di
„ falso accusatore : *quod certe licet* , & *calumniam*
„ *falsi accusatoris jure tibi affingo* . Imperocchè sebbe-
„ ne tu non sia accusatore falso , sei però accusatore
„ iniquo : e questa è una calunnia *materiale* , come la
„ chiamai di sopra, che nessuno nega esser lecita : *li-*

„ *cet*

„ *cet enim falſus non ſis , iniquus tamen accuſator es :*
„ *& hæc eſt materialis calumnia , ut ſupra vocavi ,*
„ *quam licitam eſſe nemo negat .* „ Ma ſe io ti accu-
„ ſo di adulterio , ſarà menzogna , e calunnia for-
„ male . Quanto a ciò , che diceſti da prima , che
„ queſta non è , che una ſemplice bugia non con-
„ giunta colla ingiuſtizia , e per conſeguenza pecca-
„ to leggiero , comunque alcuni forſe l'ammettano col-
„ le predette reſtrizioni , o condizioni ; tutti però i
„ noſtri , uno o due eccettuati , a ragione contraddi-
„ cono . Pertanto io dico eſſere menzogna con ingiu-
„ ſtizia , o con ingiuria del proſſimo. Imperocchè, ſic-
„ come ho detto , non ſuffragando in tal caſo la ra-
„ gione di giuſta difeſa , non ſi può fare al proſſimo
„ queſto danno, ſenza formale ingiuſtizia . Fin quì il
„ P. Fabri „ .

Da queſta dottrina ſi raccoglie , che il P. Fabri diſtingue due ſorta di calunnie , con che ſi può denigrare la fama , e la riputazione di coloro , che ci accuſano , ovvero ſpargono delitti o falſi , o veri bensì , ma occulti , o tali , che provare non ſi poſſano ſecondo le formalità ordinarie della giuſtizia . Le calunnie della prima ſpecie quelle ſono che tendono direttamente a rovinare l' accuſatore di ogni credito , come per eſempio , ſe dicaſi , o ſi pubblichi di lui , che è un mentitore di profeſſione, un calunniatore maligno, che imputa agli altri falſi delitti per invidia, per aſtio , per odio , per geloſia , e per ſimili le più ingiuſte paſſioni . Le calunnie della ſeconda ſpecie ſono quelle che per ſe ſteſſe direttamente non tendono a far perdere ogni credenza all'Accuſatore , perchè appartengono a delitti di altre claſſi , i quali non tolgono aſſolutamente ogni fede ai detti ſuoi, come per eſempio il dire di lui che è un ladro, una perſona di cattivi coſtumi , un reo di nefando peccato , un eretico ec. poichè queſte ſue ree qualità non impediſcono aſſolutamente , che poſſa teſtificare il vero .

Posto ciò il P. Fabri appoggiato al sentimento di molti Autori, nettamente decide, che si possa senza peccato adoperare le calunnie della prima specie contro di un accusatore ingiusto: e però, secondo il parere di questo Gesuita, chi vien accusato di un delitto, che abbia eziandio veramente commesso, ma che si persuada, che ingiustamente se gli rimproveri, perchè o sia occulto, o non possa giuridicamente provarsi; può con sicurezza di coscienza pubblicare, che chi l' accusa, o lo narra, è un *calunniatore di professione*, *un impostore maligno*, il quale non imputa agli altri delitti, se non per odio, per livore, e per altre malvagie passioni: e ciò eseguendosi, non si viene a fare a lui ingiustizia, o ad incorrere peccato di menzogna, perchè si ha giusto diritto di farlo. Quanto alle calunnie della seconda specie, cioè di trattare l' accusatore da omicida, da Ladro, da Eretico, confessa il P. Fabri, che vi sono varj Autori, che le danno per lecite, e uno, o due ne assegna tra i Gesuiti, e poteva assegnarne assai più, cioè quei che confermarono la sentenza del P. Dicastillo, il P. Tamburino, che con un equivoco l'esenta ancora dalla malizia della bugia (a), cogli altri Autori da lui accennati, che giudica favorevoli alla sua opinione, onde ed egli, ed altri, essendo Probabilisti, anche le calunnie di questa seconda sorta devono tenere per probabili, e sicure in coscienza. Che però colui, che vien accusato per esempio di un furto, che ha realmente commesso, ma non può esserne convinto in giudizio, può, secondo essi, accusare il suo accusatore non solamente di menzogna, o calunnia, ma eziandio di adulterio, di Eresia ec. de' quali delitti sia affatto innocente, purchè creda essere

---

(a) Su questo mi riferisco a quanto fu da me divisato nella quarta lettera.

sere tal accusa calunniosa necessaria per difesa del suo onore, e riputazione, e in conseguenza gli è permesso in questo caso di trattarlo da scellerato, da Eretico, da scomunicato, da colpevole di peccato nefando, che sono appunto gli esempj recati da Tamburino.

E' vero, che il P. Fabri sembra non approvare questa seconda parte: *in hoc non laudo, nec probo*: poichè, dice, darsi in tal caso menzogna formale, o sia unita all'ingiustizia: il che non è mai permesso. Ma convien osservare, che qui vi si trova un tratto di linguaggio artificioso proprio di non pochi Gesuiti, per cui mostrano di disapprovare ciò, che approvano realmente. E prima l'approvano in vigor del sistema probabilistico, che rende comuni le altrui sentenze: attesochè, essendovi a difesa di questa Autori (sempre già pretesi *dotti, e pii*) anche in maggior numero di quanti ne credono bastanti a rendere le opinioni *probabili*, è necessario, che questa pure ammettano per *probabile*, e da potersi lecitamente ridurre alla pratica. Ma inoltre, se si riflette alla ragione, per cui il P. Fabri non crede permesso d'impiegare le calunnie della seconda specie, si vedrà facilmente, che non si allontana dal sentimento degli altri suoi Confratelli, e di altri Autori, che pare disapprovi. In effetto perchè ei non permette le calunnie della seconda specie? Perchè, dice, la ragione di una giusta difesa, non le ricerca: *cum justæ defensionis ratio in hoc casu non suffragatur*, cioè, perchè le calunnie della seconda specie non sono necessarie, o giovevoli per difendere la sua riputazione. Ora per confessione medesima del P. Fabri, gli Autori Gesuiti, e non Gesuiti che permettono d'imputare all'ingiusto accusatore anche calunnie della seconda specie, non le permettono, se non con questa modificazione, *purchè non si possa altrimenti difendere la sua riputazione*. Adunque il Fabri va d'accordo con essi su questo principio, che quando non si

possa

possa difendere la sua riputazione attaccata da un accusatore o ingiusto, o creduto ingiusto allora è permesso all' accusato, non solamente di trattarlo da maligno impostore, da calunniatore dichiarato, ma ancora imputargli falsamente ogni altro delitto comunque enorme, ed atroce, che possa mai essere, se credasi essere necessario, o spediente a mettere in salvo la nostra fama. Quindi è, che tutta la differenza, che passa tra il P. Fabri, e gli altri su questo punto, non risguarda il fondo della dottrina, se sia lecito d'imporre al suo accusatore ogni sorta di calunnie per rovinarlo di credito, quando non si possa difendere altrimenti il suo onore: ma risguarda unicamente il fatto, cioè, se possa succedere, che sia necessario a difesa della sua riputazione, di spargere, o pubblicare indifferentemente calunnie di tutte le sorte contro l'accusatore. Il P. Fabri pretende, che questo caso sia rarissimo, e moralmente impossibile, dal che ne conchiude non esser permesso d'imporre ogni sorta di calunnie a chi rimprovera un delitto, che non può provare in giudicio. Così, secondo quest'Autore, non è la legge eterna di Dio, che vieta il falso testimonio, la quale trattenga dal calunniare un accusatore ingiusto, ma il falso testimonio, la quale trattenga dal calunniare un accusatore ingiusto, ma il solo motivo, che a suo parere, non è necessario d'impiegare questa sorta di calunnie, giacchè egli permette d' impiegare a difesa della sua riputazione le calunnie della prima specie, che non son meno detestabili di quelle della seconda: e per conseguenza se succeda contro la supposizione del P. Fabri (siccome è succeduto di fatto anche a' giorni nostri), che taluno si persuada di non poter difendere in altra guisa la riputazione o sua, o della sua Comunità contro di un accusatore o ingiusto, o tale reputato, se non imponendogli delitti d'ogni sorta, ei lo potrà fare, giusta il Fabri, e parechj altri Autori, con tutta sicurezza di coscienza. E questa è in sostanza

za parimente la dottrina del P. Domenico Viva, il quale sopra la proposizione 27. dannata da Papa Alessandro VII., e 43., e 44. dannate da Innocenzo XI., a tutto altro riferisse l' equità delle Pontificie condanne, che alla legge eterna di Dio, e al santo Vangelo, che vietano severamente la calunnia, e condannano i calunniatori al fuoco eterno: sopra di che può leggersi la lettera X. del P. Maestro Dinelli, che vi fece fondatissime, e nobilissime riflessioni.

Or ciò supposto io penso di avere finalmente scoperta, se mal non mi avviso, l'origine di quelle tante, e tante calunnie d' ogni genere, che hanno pubblicate, e spargono pur di presente di persone eziandio le più rispettabili, varj Religiosi, e Scrittori della Compagnia. (Dico *varj Religiosi*, *e Scrittori*: poichè non ne ho fondamento di tutti, anzi son persuaso che molti di loro si regolino con altre massime più giuste, e sicure). Io non sapeva capire, come persone a Dio consacrate, che dimostrano zelo e premura per la gloria divina, e salvezza de' prossimi, e sono di edificazione alla gente; ad ogni modo spargessero con tanta facilità anche di Soggetti virtuosi, e pii, e degnissimi di ogni speciale riguardo calunnie le più nere, ed enormi, di cui aveva notizia evidentissima, e significai l' alta mia ammirazione in varj luoghi delle mie *Lettere* e specialmente nella 31. ec., non sapendo, come potessero giustificarle nel tribunale del sommo Dio. Ma ecco dalla dottrina proposta, e spiegata del P. Fabri, Autore tra loro sì accreditato, e autorevole, apparirmi agli occhi un lume, che sgombra la mia maraviglia, e mi dà a conoscere la cagione di questa sì per altro biasimevole condotta, cioè, che essi si danno a credere di poterla adoperare senza offendere la propria coscienza. L' affetto, e premura, che hanno questi tali per l'onore, e la gloria della lor Compagnia è sì grande, che oltrepassa ogni giusto confine e misura, e gl'induce ad impiegare ogni mezzo, qualunque

que egli sia, per sostenerla, e difenderla (*a*). Quindi è, che colla suddetta dottrina del P. Fabri, e di altri Autori si persuadono facilmente, che sia loro permesso di rovinare di credito tutti coloro, che apprendono di pregiudizio, o di offesa a quella estimazione sublime, in cui mirano essere la Società nel mondo Cattolico: e si studiano di rovinarlo in effetto colle calunnie, che vanno di loro spargendo, e pubblicando: giacchè d'ordinario non veggono, o non trovano altro mezzo più acconcio ad ottenere questo fine, e mantenere con ciò nel suo lustro e splendore la grandezza o il decoro della Compagnia, che pensano sempre pregiudicato *ingiustamente* dagli altri: e per tal gui-

---

(a) Su questo proposito mi sia permesso di qui raccontare un fatto certissimo succeduto in Verona, e che può essere attestato da persone, che ancora vivono, e vi furono presenti. Portossi un giorno il P. Donisi, o Donise Gesuita, morto già da alcuni anni in odore di buona, e Santa vita, alla visita di un Abate della Congregazione di Monte Oliveto, alquanto indisposto di sanità: e mentre in Compagnia di alcuni si favellava di varie cose, cadè per avventura il discorso sopra l'affetto, che hanno tutti i Religiosi alla propria Madre, e Religione. Sopra di che, disse l'Abate, essere persuaso, che tutti grandemente l'amassero. Allora il P. Donisi prendendo la parola, *bene ripigliò, anch'io ne son persuaso: non creda però, P. Reverendissimo, che verun altro ami con tanto affetto la propria Religione, con quanto amano i Gesuiti la Compagnia:* e ammirandosi l'Abate della sua proposizione: *glielo provo*, soggiunse: *perchè non mi troverà alcuno in altra Religione, che voglia andare a Casa del Diavolo per affetto, che ad essa porta, siccome vi vanno dei Gesuiti pel troppo loro affetto verso la Compagnia.*

guisa riempiono il mondo di falsità, e di menzogne, che saranno credute da loro *materiali*, perchè necessarie a mettere in salvo l'onore e il vantaggio di un corpo illustre. In fatti con qual altra massima possiamo noi dire, che quel venerando vecchio del P. Giacomo Sanvitale siasi fatto lecito di scrivere e divulgare tante menzogne, e tante enormi calunnie del P. Concina da me convinte evidentemente per tali, e che tali egli stesso non potea non conoscere? Con qual'altra massima potevano tanti, e tanti altri Gesuiti Scrittori caricarlo di mille accuse atrocissime da me rilevate nella detta lettera, e che cagionano orrore nel leggerle? Con qual altra massima (per lasciar da parte mille altri esempj) possono gli Autori degli Opuscoli, che vanno uscendo alla luce, trattare i pretesi loro Avversarj nella maniera più sconcia, e più indegna, da inimici i più arrabbiati, da empj, ed iniqui, pieni di astio, d'invidia, di rabbia, agitati da furore diabolico, da impostori sfrontati, da Calunniatori maligni, e tutti gli altri titoli, e nomi d'infamia, che può somministrare il vocabolario della maldicenza? E per finirla con qual' altra dottrina, benchè essi rimangono convinti di avere con imposture, e calunnie aggravato ingiustamente il loro prossimo, ad ogni modo non s'inducono mai ad avanzare quel passo sì necessario per l' eterna salute di ritrattarsi, o disdirsi, di cui ho dimostrato nel detto luogo l'obbligazione indispensabile colle dottrine di tutti i Teologi (*a*), Altra ragione non so? nè posso assegnarne, se non che affidati alla sentenza del P. Fabri,

(a) Io prego il lettore a dar un' occhiata alle due lettere 31., e 32. del quarto Tomo: e vedrà se potevano i Calunniatori del P. Concina restar più chiaramente convinti del loro fallo, e della obbligazione, che

bri, e di altri, si persuadono di non avere fatto cosa, che far non potessero lecitamente, e in conseguenza non avere debito alcuno di giustizia, che gli astringa a veruna ritrattazione: e questa, dissero una volta i Parrochi di Parigi al P. Annato, che gli avea caricati di una atroce calunnia, e lo ripeto pur io, *è la più favorevole interpretazione*, che dar si possa alla condotta, che tengono non pochi Gesuiti coi pretesi loro Avversarj sul particolare delle calunnie, che impongono francamente. Se poi essa sia per giustificarli di fatto nel tribunale del Sommo Giudice Dio, io non posso persuadermelo, attesi i testi troppo evidentemente contrarj delle divine scritture.

---

che hanno di ripararlo col ritrattarsi. Essi non hanno replicato finora cosa alcuna alla evidenza delle ragioni da me prodotte, e ardisco dire nulla sapranno in eterno replicarvi di sodo, e fondato.

LETTERE

AD UN MINISTRO DI STATO

SOPRA LE MORALI DOTTRINE

DE' MODERNI CASISTI

E i graviſſimi danni, che ne riſultano al Pubblico bene, alla Società civile, e ai diritti, autorità, e ſicurezza de' SOVRANI.

O P E R A

D' EUSEBIO ERANISTE

Seconda Edizione riveduta, e accreſciuta dall' Autore.

VOLUME SECONDO.

IN VENEZIA, MDCCLXIII.

Appreſſo Giuſeppe Bettinelli.

Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

LETTERA SETTIMA.

ARGOMENTO.

Dottrine de' Moderni Casisti perniciose all' umana società, ed al Pubblico bene intorno gli equivoci, amfibologie, e restrizioni.

NOBILISSIMO SIGNORE.

9. Agosto 1760.

I. NOn v' ha, per mio credere, nella morale rilassata, dottrina più perniciosa alla società umana, e che in conseguenza più meriti le serie riflessioni de' Sovrani, e de' Magistrati di quella, che vengo, Signore, ad esporvi nella lettera presente, intorno l' uso comunemente permesso da' Casisti moderni, degli equivoci, amfibologie, restrizioni mentali, o comunque chiamare si vogliano, raggiri di parole e di mente, per nascondere il vero, e scansare, come essi si lusingano, le menzogne, e gli spergiuri. Le parole, e i segni esteriori, Voi ben lo sapete, istituite furono dal consenso degli uomini per esprimere e manifestare agli altri i concetti interni dell' animo. E però la ragione, e l' equità ricercano, che ad essi corrispondano, e diasi con tal mezzo ad intendere quel sentimento, che pretendesi di sapere da noi: altrimente, se ad ognuno fosse lecito di valersi delle parole a suo talento, o applicarvi quel senso, che più a grado gli torna, non è egli evidente, che la società umana non potrebbe in guisa alcuna sussistere, ma resterebbe inevitabilmente distrutta! Per tal motivo l' Angelico Dottor S. Tommaso insegnò, che la virtù della veracità veniva a partecipare in qualche modo della ragione del debito di Giustizia: „ perchè, dice egli, essendo l' uomo

 „ un

„ un animale sociale, naturalmente ogni uomo deve
„ ad altrui ciò, senza del quale non potrebbe conser-
„ varsi l'umana società. Ora gli uomini non possono
„ convivere insieme, senza che si prestino l'un l'altro
„ credenza, come a persone, che si manifestano scam-
„ bievolmente la verità. „ (*a*)

II. Or questo dovere sì necessario al civile commercio, e che, a detta del Padre della Romana eloquenza, è *il fondamento della Giustizia* (*b*), distruggesi onninamente da' moderni Casisti coll'uso, che rendono lecito, degli equivoci, e restrizioni mentali. Giusta il principio degli *equivoci*, può ognuno adoperare certe espressioni di doppio senso, il di cui più naturale ed ovvio sia falso, e nel quale prevede, e tiene per certo, che verrà preso da chi l'ascolta, e rimarrà ingannato. Colla dottrina poi delle *restrizioni mentali* si può avanzare una proposizione assolutamente falsa nella maniera, in cui viene espressa; purchè diventi vera coll' aggiugnervi alcuna cosa, che si ritiene nella mente, e non si esprime al di fuori. E a questi capi si riducono tutti gli altri modi inventati per nascondere la verità, e dar a credere ad altrui ciò, che realmente è falso, e contrario a quanto di sapere pretende. Con queste massime tenute, e insegnate per sicure da un numero innumerabile di Casisti, non v'ha proposizione per quanto si voglia ripugnante ai sentimenti dell'animo, che adottare non si possa lecitamente nell'umano commercio, e dinanzi i Giudici e Magistrati, e confermarla eziandio colle sottoscrizioni, e col giuramento. Dico, *col giura-*

(a) *Quia homo est animal Sociale, naturaliter unus homo debet alteri id, sine quo Societas humana servari non posset. Non possunt autem homines ad invicem convivere, nisi sibi invicem crederent, tamquam sibi invicem veritatem manifestantibus. Et ideo virtus veracitatis aliquo modo accedit ad rationem debiti.* 2. 2. q. 109. a. 3.

(b) De Offic. lib. 1. c. 9. *fundamentum justitiæ est fides, idest dictorum conventorumque constantia.*

ramento: poichè tant' oltre avanzati si sono i moderni Casisti, di non solo permettere agli uomini l' uso degli equivoci e restrizioni, ma di confermare ancora quelle artificiose, e frodolenti espressioni, onde occultano il vero, coll' invocazione del tremendo nome di Dio: di maniera che il giuramento, che è l' ancora più ferma e stabile della fede umana, il più stretto legame della società politica, il sigillo più sacrosanto della verità, e della Giustizia, l' ultimo mezzo ritrovato dal consenso di tutti gli uomini della terra per assicurarsi del vero, e scansare ogni inganno e falsità, essi lo fanno servire a confermare maggiormente le frodi, gli stratagemmi, le doppiezze, le trufferie, in una parola le menzogne più vergognose, con che si abusano dell' altrui fede, e simplicità, sì nè' privati commercj, sì nei pubblici Tribunali.

III. Strane per avventura, ed esagerate vi sembreranno, Signore, queste mie proposizioni. Ma io m' impegno di convincervene ad evidenza della verità in tante guise colla semplice esposizione dei testi Casistici, che forse la copia loro sarà per cagionarvi tedio soverchio. Io comincio dal *Principe de' Teologi Moralisti*, *il P. Tommaso Sanchez*: poichè quantunque prima di lui altri abbiano insegnata la pessima dottrina degli *Equivoci*, e *restrizioni*; tuttavia non ve ne ha per innanzi verun altro di tanto credito, e stima, che l' abbia sì ampliata, dilatata, e applicata ai casi particolari. Due condizioni ei solamente vi appone nell' uso delle medesime, e lo stesso intendere dovete degli altri, senza che duopo sia di replicarvelo ogni volta. La prima è, che siavi qualche motivo ragionevole di valersene. L' altra, che l' intenzione di chi parla non sia diretta ad ingannare il prossimo. Ma osservate, Signore, di grazia, quanto desse siano ridicole, e vane. Quanto alla prima non è ella affatto soverchia? Imperocchè chi è mai colui, che voglia a bello studio nascondere il vero con restrizioni ed equivoci, quando il palesarlo schiettamente non è di verun suo nocumento, o vantaggio, o piacere? Quan-

ro poi alla seconda, non vengono essi a contraddirvi col fatto? Mentre vogliono, ed eleggono ciò, che è inseparabile dall' altrui inganno? Quando per cagione di esempio, uno attesta e giura dinanzi il Giudice, o chiunque si sia, *di non aver veduto Pietro ammazzare Paolo*, benchè l' abbia realmente veduto commettere tal omicidio, intendendo tra se, *di non averlo veduto per manifestarlo, o mentre era nelle fasce &c.*, non è egli vero, che vede benissimo, qualmente il Giudice resterà ingannato dal suo giuramento, e che a tal fine si serve della restrizione per fargli credere di non averlo veduto a commettere l' omicidio, e però d' ingannarlo?

IV. Il P. Sanchez adunque nel *lib. 3. sopra il Decalogo* c. 6. stabilisce le regole seguenti. *n.* 13. „ Sia, „ dice, la prima regola: ogni qualunque volta le parole sono ambigue nel suo significato, e ammettono „ più sensi, non v'è menzogna alcuna a proferirle in „ quel senso, che taluno vuole, e vi concepisce, ben„ chè coloro, che ascoltano, e quello stesso, cui si „ fa il giuramento, le prendano in senso diverso: co„ munque non vi sia giusto motivo di così proferirle. „ (*a*)

„ Possono similmente senza bugia prendersi le paro„ le, quantunque ambiguo non sia il loro significato, „ nè ammettano un senso vero, nè per se stesse, nè „ per le circostanze occorrenti, ma rendano solamente „ un senso vero per qualche aggiunto ritenuto nella „ mente di chi le proferisce, qualunque quello si sia. „ Come per esempio, (*b*) se alcuno o solo, o alla

„ pre-

(a) *Prima regula sit: quoties verba sunt significatione sua ambigua, pluresque sensus admittentia, nullum mendacium ea proferre in sensu, quem proferens ex illis vult, & concipit, etsi audientes, aut is, cui juratur, in alio sensu accipiat: etsi nulla juxta causa ducatur proferens.*

(b) Questa è *in terminis* la proposizione dannata dalla Chiesa.

„ presenza di altri, o sia interrogato, o di propria spon-
„ tanea volontà, ovvero per motivo di ricreazione, o
„ per qualunque altro fine, *giuri* di non aver fatta
„ qualche cosa, che in realtà ha fatta, intendendo tra
„ se stesso qualche altra cosa, che non fece, o un al-
„ tro giorno diverso, o qualsisia altro aggiunto vero;
„ questo tale con verità non mentisce, nè è uno sper-
„ giuro. „ E lo conferma coll'autorità del Navarro, del Valenza, del Toledo, del Suarez, del Lessio &c. (*a*)

Qual sia poi giusto motivo di valersi di queste amfibologie, lo assegna al *n.* 19. dicendo: „ il motivo
„ giusto di servirsene, è ogni qualvolta ciò è necessa-
„ rio, ovvero utile alla salute del corpo, alla riputa-
„ zione, alla conservazione delle cose familiari, o a qua-
„ lunque altro atto di virtù, cosicchè espediente si giu-
„ dichi l'occultare a bello studio la verità " . Così il Navarro &c. (*b*)

V. Stabiliti questi principj parecchie conseguenze ne inse-

(a) *Possunt quoque absque mendacio ea verba usurpari, etiamsi ex sua significatione non sint ambigua, nec eum sensum verum admittant ex se, nec ex circumstantiis occurrentibus, sed tantum verum sensum reddant ex aliquo addito MENTE proferentis RETENTO, quodcumque illud sit. Ut si quis vel solus, vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis gratia, sive quocumque alio fine, JURET se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam diem ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus &c. Navar. Salon. Toletus, Suarez, Lessius &c.* n. 15.

(b) *Causa vero juxta utendi his amphibologiis est, quoties id necessarium, aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, itaut veritatis occultatio censeatur tunc expediens, ac studiosa. Ita Navar. &c.* Questa pure fu dannata nei medesimi termini dalla Chiesa.

ferisce, che maggiormente dichiarano la sua dottrina, e ne pongono in luminosa comparsa l' errore, e i danni gravissimi, che essa cagiona: e voi, Signore, armatevi di pazienza per udirne almeno alcune poche. Adunque, scrive Sanchez „ dalle cose dette se ne deduce „ primieramente, che un testimonio non interrogato „ giuridicamente di qualche delitto può rispondere di nulla saperne, intendendo nell' animo suo di non saperlo, „ *cosicchè sia obbligato a dirlo*, quantunque veramente „ lo sappia, perchè l' ha veduto (*a*). „ Ma se l' interrogazione fosse fatta *giuridicamente*, potrà egli più nè meno valersi dei predetti equivoci? senza dubbio, risponde Sanchez „ ogni qualunque volta non è per „ qualche motivo obbligato di rendere testimonianza, „ come per esempio, se a lui ne risultasse danno notabile; perchè non essendo obbligato a cagione del „ motivo, che lo scusa; con verità dice di *non sapere* „ *il delitto, di non aver veduto, di non aver udito* &c. „ intendo, *cosicchè sia tenuto ad attestarlo*. (*b*)

„ Se deduce in secondo luogo, segue al *n.* 26., che „ il reo non interrogato legittimamente (e quanto poco ci vuole per darcelo a credere: dal Giudice sopra „ del proprio delitto, che realmente ha commesso, possa rispondere francamente di non averlo commesso, „ intendendo tra se, *in quel modo, che il Giudice ricerca* „ *cioè, come è sotto quel giudicio*... E aggiungono „ con ragione il Navarro, il Toledo, il Sairo, Leo-„ nar-

---

(a) *Ex his deducitur primo testem non juridice interrogatum de aliquo delicto, posse respondere* se nescire, *intelligendo intra mentem*, ita ut teneatur dicere: *quamvis id vere sciat, quia vidit* n. 23.

[a] *Potest testis prædictis æquivocationibus uti, etiamsi alias. juridice rogetur; quotiescumque non tenetur ob aliquam causam ferre testimonium, ut quia notabile damnum ipsi sequeretur &c. quia, cum ea causa excusante, non teneatur, vere dicit*, se nescire, non vidisse, non audivisse, *intelligendo*, ita ut dicere teneatur, n. 24.

„ nardo Leſſio, e Filiarco; che può dire di non aver-
„ lo fatto, intendendo tra ſe ſteſſo, *di non averlo fatto*
„ *in altro giorno* diverſo da quello, in cui lo fece.
„ Anzi molto bene inſegna Valenza, che può inten-
„ dere qualunque altra coſa conceputa colla ſola mente,
„ per cui ſi renda vero... Parimente ſarà lecito riſpon-
„ dere *di non aver ammazzato Pietro*, intendendo *di*
„ *non averlo ammazzato prima che foſſe nato* „ (*a*).
„ E lo ſteſſo inſegna al *num.* 27. poterſi fare dal reo,
„ quando il Giudice, che lo interroga, non è Giudi-
„ ce legittimo dell'interrogato, o non appartiene alla
„ ſua giuriſdizione o aſſolutamente, o in quel caſo par-
„ ticolare. Similmente può il reo ſervirſi degli equivo-
„ ci, quando viene eſtratto dalla Chieſa: perchè allo-
„ ra il Giudice non ha diritto d'interrogare, e di pro-
„ cedere. Così il Soto ... E così pure, quando il
„ Giudice interrogante ſia ſcomunicato denunciato „
(*b*). E quindi altresì ſtabiliſce al *num.* 28. „ che ſe
„ per forte un reo abbia ingiuſtamente paleſati i
„ compagni del ſuo delitto, o un teſtimonio depoſto
„ il delitto occulto di un reo, ſe per aventura ſi ac-
„ cor-

(a) *Secundo deducitur reum non legitime a judice interrogatum de proprio delicto, quod fecit, poſſe reſpondere ſe non feciſſe illud, intelligendo intra ſe*, eo modo, quo judex rogat, *nempe*, ut ſubſtat illi juditio.... *Addunt bene Navar. Toledus, Sairo, Leonardus, & Philiarchus, poſſe dicere* ſe non feciſſe, *intelligendo intra ſe*, in alia die ab ea, in qua fecit. *Immo & bene Valentia ait poſſe intelligere* quodcumque aliud additum ſola mente conceptum, *quo id reddatur verum. Item licebit reſpondere ſe non occidiſſe Petrum, intelligendo* alium ejuſdem nominis, *vel etiam eumdemmet, intelligendo*, antequam naſceretur.

(b) *Similiter poteſt uti æquivocatione, quando* [Reus] *extractus eſt ab Ecclesia: quia tunc judex non habet jus interrogandi, & procedendi. Ita Sotus... Similiter quando Judex interrogans eſt excommunicatus denunciatus &c.*

„ scorgano, che senza la loro deposizione non vi sa-
„ rebbero prove sufficienti, possa il reo giurare con re-
„ strizione mentale di non aver commesso il delitto, e
„ i deponenti di aver mentito „ (*a*).

VI. Voi vedete, Signore, qual'ampia porta si aprì con tali massime per deludere non solo le richieste de' privati, ma eziandio i giudicj pubblici. Seguite tuttavia ad ascoltarmi con sofferenza, che meglio *lo* scorgerete in appresso. Il P. Sanchez sempre saldo negli stabiliti principj, ne deduce la terza conseguenza in tal giusa. „ Ogni qualvolta il fatto esteriore com-
„ messo contro la legge venga escusato da colpa per
„ cagione di qualche circostanza, chi è interrogato giu-
„ ridicamente di quel fatto, può con franchezza negar-
„ lo intendendo tra se, *di un fatto colpevole*. (*b*) „
Sicchè se taluno si persuadesse, o fosse persuaso dal suo Confessore, o da altra persona, che reputa dotta, non v'essere colpa nell'ammazzare un altro, ed anche qualche gran Personaggio, e lo stesso Sovrano, che insidia o al suo onore, o alla sua roba; chiamato in giudicio potrà intrepidamente negare di averlo ammazzato, e negarlo col più solenne giuramento, intendendo tra se *di non aver commessa uccisione colpevole*. Con questo modo potevano i famosi rei di Lisbona negare con giura-

---

(a) *Quando reus injuste occultos socios detexit, aut testis injuste crimen rei occultum coram judice prodidit, si non sit sufficiens aliunde informatio ad procedendum contra eos socios, aut illum reum, possunt reus & testis ille se offerre coram judice, & jurare illos non fecisse id delictum, intelligendo* ita ut id delictum subsit illi juditio: *& falsum dixisse intelligendo*, quatenus falsum fuit id delictum eos fecisse publice, ita ut subesset illi Judicio.

(b) *Tertio deducitur: quoties factum exterius contra legem excusatur a culpa ratione alicujus circumstantiæ, posse rogatum juridice de illo facto, id negare, intelligendo* de facto criminoso.

ramento l'esecrando attentato contro sua Maestà Fedelissima, se è vero, che da' Teologi dotti fossero stati assicurati non essere in ciò nemen *peccato veniale*.

„ Per questa stessa ragione, soggiugne il Sanchez, „ se la tassa di qualche cosa stabilita dal Principe è „ ingiusta, chi vende a maggior prezzo, o defrauda „ nel peso e misura, affinchè corrispondan le merci al „ giusto prezzo, interrogato dal Giudice, se le abbia „ vendute più della tassa, o mancato nel peso o misura, può negarlo, ed affermare di averle vendute al „ prezzo tassato, e dato a' compratori l' intiero peso, o „ misura, intendendo *di non averle vendute di più, o mancato nei pesi, e misura, in modo che abbia peccato.* „ E per far questo non è duopo, che siavi certezza della ingiustizia, o non obbligazione della tassa, bastandovi l'esservi opinione probabile. (*a*)

VII. Ma ecco un' altra conseguenza dedotta dal P. Sanchez: „ Se ad alcuno, dice, sia lecito di nascondere „ beni ad altri dovuti, perchè a lui necessarj per sostentamento della propria vita, affinchè i creditori „ non vengano a prenderli, e per tal guisa sia costretto „ a mendicarne, interrogato dal Giudice, può giurare, „ *di non aver beni nascosti*. E il medesimo giuramento „ far possono quei, che sono di ciò consapevoli; purchè consti loro, che lecitamente gli tien nascosi a que-
„ sto

(a) *Ob eamdem rationem, quando taxa alicujus rei est injusta, si pluris vendens, aut defraudans in pondere, & mensura, ita ut sibi satisfaciat pro pretii injustitia, & reddat correspondentes merces pretio dato; potest hic interrogatus a Judice, an pluris vendiderit, vel defecerit in pondere, aut mensura, id negare, & asserere, se pretio taxato vendidisse, & integre pondus, & mensuram tradidisse, intelligendo hæc,* ita ut pluris vendens, aut deficiens in pondere & mensura deliquerit. *Atque ad hoc satis est opinionem esse probabilem eam taxam non obbligare.*

„ sto fine, intendendo seco *di non avere beni nascosti*, „ *che sia tenuto di manifestare al Giudice*. „ (a)

VIII. Quella, che segue più capi comprende di non lieve importanza. „ Si deduce, scrive Sanchez *n.* 32. in „ sesto luogo, che quando alcuno è disobbligato dal pa- „ gamento di un debito, richiesto in giudicio circa di- „ ciò, può negarlo coll' intendere, *che non lo deve*. „ E quindi ampliando la sua dottrina dice, che se ad „ alcuno dimandisi il pagamento del danaro, che ha „ ricevuto ad imprestito, prima del termine prefisso, o „ non ha il modo di restituirlo, può con restrizione „ mentale far giuramento dinanzi il Giudice, che nulla „ gli fu imprestato, intendendo, cosicchè sia tenuto a pa- „ gare, *jurare se illud non accepisse*, intelligendo, *itaut* „ *teneatur id solvere. Atque idem credo, si tunc non* „ *teneretur solvere, eo quod terminus, ad quem mutuum* „ *datum est, non est impletus, vel præ paupertate excusa-* „ *tur debitor a tunc solvendo*. Che se taluno, il quale „ abbia promesso il Matrimonio o con verità, o con „ finzione, sia libero per qualche cagione dall'adempiere „ la promessa, può, chiamato in giudicio, giurare di „ non aver fatta promissione di sorta, intendendo, *co-* „ *sicchè sia obbligato ad adempirla*. Lo che concede le- „ cito non solamente quando siavi motivo certo di „ non adempirla, ma ancora quando a giudicio di per- „ sone sapienti sia *probabile* di non essere tenuto ad os- „ servarla. „ E qual n'è la ragione? Oh ella è troppo chiara nel sistema de' Probabilisti: „ perchè abbrac- „ ciando l'opinione *probabile* può giudicare di non esser „ in

(a) *Quinto deducitur eum, cui licitum est aliqua bona abscondere, eo quod illis ad vitam sustendandam egeat, ne a creditoribus capiantur, & sic cogatur mendicare, posse rogatum a Judice jurare, se nulla bona habere. Atque idem possunt jurare id scientes, dummodo ipsis constet licite eum abscondere ad hunc finem, intelligendo secum*, non habere bona abscondita, quæ judici manifestare teneatur. n. 31.

„ in coscienza obbligato. Per questa medesima ragione
„ un Chierico interrogato da' custodi, se porti roba sog-
„ getta alla gabella, perchè debba pagarla, può
„ con giuramento affermare di non portar nulla, in-
„ tendendo, *per cui sia tenuto a pagar la gabella.* E il
„ medesimo può giurare un laico, qualora o porti, o
„ tenga, o venda robe, per cui siavi qualche motivo,
„ che lo esenti dal pagare la gabella, o dal non pagar-
„ la intiera, giusta qualche *opinione probabile.* Imper-
„ ciocchè interrogato può negare con giuramento di
„ avere, di portare, di aver venduto, o quella sola
„ quantità, onde non è debitore della gabella, inten-
„ dendo tra se, *cosicchè debba per quella roba pagarla*,
„ come bene insegna il P. Suarez &c. (*a*)

IX. La gelosia, che tutti gli Stati dimostrano, e le diligenze estreme che usano a tutta ragione, per tene-
re

(a) *Sexto deducitur: Quoties quispiam a cujusvis debiti obligatione liber est, posse rogatum a judice de illo, id negare, intelligendo intra se*, ita ut debeat .... *Quoties sive vere, sive ficte promittens matrimonium immunis est ob aliquam causam ab implendi obligatione, posse eum a judice vocatum jurare se non promisisse, intelligendo* ita ut teneatur implere. *Quod diximus procedere non tantum, quando est certa causa non implendi, sed etiam quoties sapientum judicio est probabile non teneri servare. Quia potest amplectendo opinionem probabilem existimare se tuta conscientia non obbligatum... Et eadem ratione Clericus rogatus a custodibus, an aliqua portet, eo fine, ut gabellam solvere compellatur, potest jurare, se nil portare intelligendo*, ex quo gabellam debeat.... *& idem credo, quoties laicus aliqua portat, aut habet, aut vendidit, ex quibus gabellam aliqua ratione non debet, aut non debet integram, juxta probabilem opinionem. Potest enim juramento rogatus, negare se habere, portare, vendidisse, sive eam solam quantitatem ex quo gabellam non debet, intelligendo intra se*, ita ut ex illa debeat, *ut bene notat Suarez &c.*

re da se lontano l'orribile flagello della pestilenza, gli ha indotti a valersi delle maggiori cautele, che giudicano a tal fine necessarie, ed opportune. Ma queste vengono facilmente deluse colla dottrina delle restrizioni mentali. Il P. Sanchez nel *n.* 35. ricava dal suo principio le seguenti due conseguenze, la prima „ che „ chi viene da un luogo, che falsamente si crede infetto dalla peste, (quasi che trattandosi di sì grave „ pericolo non debba ognuno attenersi al giudizio „ de' Magistrati anzi che a quel de' privati] ; qualora venga richiesto dai custodi della Città, *se* „ *venga da quel luogo*, possa giurare di non venirvi, benchè infatti venuto vi sia, intendendo di non „ esservi venuto, *come da un luogo appestato* &c. „ l' altra poi „ che possa giurare lo stesso, quando sia „ bensì quel luogo infetto dalla pestilenza, ma sia passato per esso sì speditamente, che non ne abbia contratta l'infezione. Anche in tal caso può giurare di „ non essere di là passato, e intendendo, *di maniera* „ *che non ne abbia riportato il malore*. „ (*a*)

X. Più gustosi, Signore, vi riusciranno gli equivoci, e restrizioni, che insegna il P. Sanchez nei numeri seguenti. „ Se sia alcuno, dice egli *n.* 37. ingiustamente „ forzato a promettere con giuramento di dare ad un altro qualche somma di danaro, può valersi giurando „ di questa equivocazione: *Juro tibi me numeraturum* „ *pecuniam*, intendendo che il caso *tibi* sia retto dal „ verbo *juro*, cosicchè venga a rendere il senso, non

„ già

[a) *Octavo deducitur venientem ex loco minime peste infecto, qui falso infectus creditur, rogatum a custodibus urbis, veneritne ex eo loco, posse jurare se ex eo loco non venire, intelligendo*, tamquam ex loco pestilenti &c. *Atque idem bene docent Sylves. Azor. &c., quando adeo celeriter transiit per locum peste infectum, ut nihil eum pestis attigerit: potest enim jurare, se illac non transisse, intelligendo*, ita ut aliquid mali ex loci pestilentia contraxerit.

„ già che giuri di dare a lui il danaro, ma soltanto
„ che fa a lui il giuramento,. il che è vero, perchè
„ non lo fa ad alcun altro senza però che debba inten-
„ dersi cader esso sul danaro, che l' altro ricerca (*a*).
Che se pure si trovasse imbrogliato nel collocare il pronome *tibi*, gliene suggerisce un altro mezzo più facile, che al più sarebbe una bugia leggiera. Vegga dunque
„ di proferire con disinvoltura il verbo juro, senza l' *i*,
„ che allora dicendo *Uro*, dirà, il vero, perchè in fatti
„ *nulla egli abbrucia*. Che se vuol eziandio scanzare
„ la leggiera bugia, faccia in tal modo, prenda il ver-
„ bo *uro* materialmente in nessuna significazione, sic-
„ come già abbiam detto: ed allora è sicuro in tutta
„ coscienza il suo giuramento (*b*) Così parimente se
„ fosti obbligato a prendere in isposa taluna, che non
„ sei tenuto a ricevere, giura pure, che l' accetterai,
„ intendendo tra te stesso, *se son obbligato*, ovvero,
„ *se poi mi piacerà*. E questo tu vedi, che dal detto
„ è chiaro, e lo insegna il Toledo „ (*c*).

„ Questo istesso può rispondere una donna, la quale
„ consapevole dell' adulterio del marito, ricusa di abi-
„ tare con lui. Imperocchè obbligata a giurare di con-
„ vivere con esso, può farlo, intendendo, *se sarò te-*
„ *nu-*

(a) *Decimo deducitur, si per injuriam extorqueatur promissio jurata alicujus pecuniæ dandæ, licere juranti uti hac equivocatione:* juro tibi numeraturum pecuniam, *intelligendo, ut ille casus* tibi *regatur a verbo* juro, *ut sit sensus*, tibi juro &c.

(b) *Similiter non esset plusquam veniale mendacium dicere* Uro, *ablata* i, *cum nil vere urat. Imo credo nullum fore mendacium, si illud verbum*, Uro, *accipiatur materialiter ad nihil significandum, sicut diximus, &c.*

(c) *Undecimo deducitur, coactum aliquam accipere in sponsam quam ducere non tenetur, posse jurare se accepturum, intelligendo intra se*, si teneor, *vel*, si postea placuerit mihi: *Constat ex dictis, & docet Tolet. &c.*

„ *nuta* „ [*a*]. Ma che potrà dire una femmina adultera, che viene interrogata dal marito, se abbia commesso adulterio? „ Più risposte può darvi anche con giu-
„ ramento, soggiugne Sanchez *n.* 41. prima può dire
„ di non avere rotto il matrimonio, poichè questo in-
„ tiero persiste col suo adulterio, comunque il marito
„ goffo, o men accorto intenda, non aver essa violata
„ la fede matrimoniale. Che se quegli più avveduto
„ volesse precisamente sapere, se abbia in realtà com-
„ messo adulterio, può rispondere di no, con intende-
„ re *di non averlo commesso in altro giorno*, in cui lo
„ commise difatto: finalmente la terza risposta, che può
„ assegnare è di negarlo assolutamente con giuramento,
„ intendendo, *che non l' ha commesso per rivelarglielo*. „
(*b*) Ecco quante maniere le somministra la benignità casistica per trarsi da ogni imbarazzo.

XI. Ma se accadesse, che l' interrogante pretendesse di escludere colla sua dimanda quella stessa equivocazione, di cui la persona si serve; vi sarà allora rimedio per non confessare la verità? V' è senza dubbio, risponde il benignissimo P. Sanchez *n.* 45. con altri Autori alla mano. Per il che avvisa, „ deve osservarsi, „ che

(a) *Idem intelligo de muliere non cohabitante viro, eo quod conscia sit adulterii viri, ac proinde justam divortii causam habet: quippe jurare compulsa se viro cohabitaturam, potest id jurare, intelligendo intra se*, si ad id teneor.

(b) *Decimo tertio deducitur, adulteram rogatam a marito, an adulterium admiserit, posse jurare*, se non fregisse matrimonium: *quia adhuc matrimonium integrum ac stabile perseverat, quamvis vir ea verba in eo sensu percipiat, ut fidem tori non violarit*...... *Negat autem Sotus licere illi negare adulterium, concipiendo intra se* aliam diem ab ea, in qua id admisit. *At tenendo nostram sententiam num.* 14. *relatam verius est id licere*... *similiter potest jurare se non fecisse, intelligendo*, ut tibi revelem.

„ che ogni qual volta è lecito a sua difesa prevalersi di
„ qualche equivocazione, sarà questo pur lecito, quan-
„ tunque chi interroga insista, perchè non si adoprino
„ equivocazioni nelle risposte. Se ne bramate esempj,
„ eccone qualcuno. Un Giudice men equo interroga un
„ testimonio, se sappia un delitto con notizia o pub-
„ blica, o occulta; può il testimonio rispondere di non
„ saperlo in verun modo, benchè, almen occultamente
„ lo sappia, intendendo, *cosicchè sia obbligato a dirglie-*
„ *lo.* . . . E lo stesso deve dirsi del reo, che interro-
„ gato nel medesimo modo di un delitto segreto, o
„ il Giudice interroghi legittimamente o no, può sem-
„ pre rispondere di non averlo commesso, intendendo,
„ *non come ingiustamente ricerchi, ma come sei tenuto*
„ *in qualità di Giudice ricercare.* E così pure ai Cu-
„ stodi sopramentovati della Città, che dimandano, se
„ vengasi da luogo, che falsamente credono infetto da
„ peste, può dirsi di non venirvi, intendendo, *non co-*
„ *me voi chiedete, ma come dovete chiedere*: il che può
„ eziandio risponderfi, quantunque l'interrogante redu-
„ plici la richiesta, che si giuri senza equivoco di sort'
„ alcuna. E' duopo tuttavia, che chi servesi delle dette
„ amfibologie, intenda un senso, che veramente possa-
„ no aver le parole, e così bisogna, che sappia di po-
„ ter rispondere in qualche senso vero, benchè lo ignori
„ in particolare. Tanto insegna il P. Suarez. Basterà
„ ad ogni modo, che intenda quel senso, che un uo-
„ mo dotto consiglia, o intende. „ (*a*)

(a) *Tandem id observandum est, quoties licitum est ad se tuendum uti aliqua æquivocatione, id quoque erit licitum, etsi interrogans urgeat excludens illam æquivocationem, v. g. Iniquus Judex interrogat testem, an sciat delictum, sive publice, sive occulte; potest testis responde-re se nec publice, nec occulte scire, intelligendo*, ita ut teneatur dicere: *Ut docet Sotus, etsi aliquantulum du-*

bius

XII. Queste ed altre simili, che ho tralasciato, sono, mio Signore, le dottrine sul presente argomento, e gli esempj, onde le dichiara il celebratissimo P. Tommaso Sanchez confermate coll' autorità di altri Teologi di prima Classe, che lo precedettero. Ma quantunque sì grandi Autori siano più che bastanti a rendere *probabili*, giusta il novello sistema, massime sì erronee, e sì pregiudiciali all' umano convitto, trattandosi di una materia di estrema importanza, stimo bene di addurvi ancora sul medesimo i sentimenti di altri accreditati Teologi, che scrissero dopo il Sanchez, perchè ne restiate sempre più persuaso, e convinto. Passa tra i Probabilisti per Dottore di gran merito il P. Ferdinando Castropalao. Questi nel *T.* 3. *Tract.* 14. *disp.* 1. stabilita la generale sentenza, che niuna colpa commettasi col valersi delle amfibologie concorrendo onesta cagione di occultare la verità, o di non condescendere alle istanze dell' interrogante, come per esempio per la conservazione della

---

bius . . . Atque idem docent de reo, qui rogatus de delicto secreto urgetur, ut dicat, sive fecerit publice, sive occulte, sive ipse judex juridice roget, sive non, dicentes posse adhuc respondere, se non fecisse, intelligendo, non ut iniquitate tua rogas, sed ut teneris tamquam judex rogare . . . . *Atque idem docent de rogato a custodibus &c. nempe posse hunc respondere non venire . . . . Idem censeo, quantumcumque reduplicet iniquus interrogator, ut juret, se nulla æquivocatione uti, & absque omni prorsus æquivocatione id intelligere: adhuc enim id jurare potest, intelligendo*, ita ut plane debeat loqui & explicare, *vel aliquid aliud mente concipiendo, quo verum id reddatur*. n. 46. *At oportet, ut utens quacumque ex dictis amphibologiis intendat sensum, quem verba vere possunt habere: & sic opus est, ut sciat se in aliquo vero sensu posse dicere, quamvis in specie illum ignoret. Ita Suarez &c. At sat erit, ut intendat sensum quem doctus vir illi consulit, aut intelligit.*

della persona, dell'onore, degli averi proprj, o di altrui, o per qualche utilità, che ne ridondi; aggiugne, che non solo si possono confermare con giuramento, se venga richiesto, ma eziandio offerirlo spontaneamente, e giurarle, benchè niun lo dimandi (*a*): e cita a suo favore Toledo, Suarez, Valenza, Lessio, Navarro, Sanchez, e Bonacina: quai grand'uomini! Spiega quinci Castropalao tal dottrina egli pure con esempj particolari, affichè sia meglio capita: „ I Mercanti, dice, „ che non possono giugnere ad ottenere dai comprato- „ ri il giusto prezzo delle merci, possono giurare, che „ lor costano di più, benchè sia falso, ma coll'inten- „ dere, che così costano, computate le spese; ovvero con „ altra merce, che tengono in casa, o hanno altrove com- „ perata: *vel tanti sibi stare eum alia merce, quam habent* „ *domi, vel alibi emerant*: „ Per tal guisa ciò, che lor costa dieci Scudi, potran giurare, che lor costa cento, mille, e più, perchè senza dubbio tanto valerà colle merci, che conservano a casa, o hanno altrove comprate. Così col salvo condotto del Probabilismo, „ chi è interrogato di un delitto, che non è tenuto ma- „ nifestare, almeno *in sentenza probabile*; ovvero perchè „ non è interrogato giuridicamente, o anche perchè „ qualche grave nocumento ne provenga dal manife- „ starlo, può negare di averlo fatto, intendendo *non* „ *averlo fatto in prigione*, o *di non averlo fatto per dir-* *lo*, „ il che è verissimo, perchè certamente nol fece a fine *di dirlo*, o *palesarlo*. E lo stesso insegna di chi ha

 pro-

(a) *Si aliqua causa honesta occultandi veritatem intercedat, qualis esset, si ad tuam, tuorumque salutem, honorem, rem familiarem tuendam conveniret occultatio veritatis, aut si conveniret, ne annueres interroganti, nullam culpam committis sic amphibologice jurans . . . Quod verum habet, tametsi non rogatus jures, sed te offeras ad jurandum, si tamen jurandi, occultandique veritatem honesta causa intercedat.* punt. 7.

promesso il matrimonio, a cui non è tenuto, almeno *per sentenza probabile*; di chi è esente *per sentenza probabile* dal pagar la gabella, e così in altri casi, che adduce, può giurare francamente di non aver promesso, di non portare la tal cosa &c. &c. sempre però coll' intendere, *che sia tenuto* &c. (*a*)

XIII. Ma un' avvertenza assai necessaria vuole Castropalao, che sia fatta sulle cose già dette. E qual' è? Quella stessa, che già fece il P. Sanchez; „ che chiunque servesi di qualcheduna delle accennate amfibologie, deve sapere almeno in genere, di poter occultare la verità senza bugia. Non crediate tuttavia essere necessario di conoscere in particolare il modo, con che deve occultarsi. Per iscusarlo dallo spergiuro, se egli non sa ritrovare l'equivoco opportuno, basterà, che intenda di giurare in quel senso, che saprà ben trovare un uomo dotto, e sapia potersi trovare un senso vero. „ (*b*) E chi mai potrà temere, che non sia per

---

(a) *Regatus de delicto, quem saltem sub opinione probabili non teneris manifestare, vel ex eo, quod non juridice rogaris, vel ex eo, quod tibi grave nocumentum ex manifestatione proveniat, negare poteris fecisse, subintelligendo*, in carcere, *vel* ad dicendum . . . . *Rogatus an promiseris matrimonium, a cujus obligatione secundum opinionem probabilem immunis es, jurare poteris non promisisse, subintelligendo*, ut tenearis. *Exemptus probabiliter a gabellæ solutione jurare poteris non portare talem, aut talem rem, esto portes, subintelligendo*, itaut gabellam debeas. Ibidem.

(b) *Pro supradictis est maxime advertendum, utentem aliqua ex dictis amphibologiis debere scire saltem in genere, se posse absque mendacio veritatem tegere. Non tamen opus est in particulari cognoscere modum, quo debet tegi. Quocirca, si intendat jurare eo sensu, quo vir doctus verum reperiet, & sciat verum reperiri posse, sufficiet ad excusationem perjurii.* Ibid.

per trovarlo un uomo dotto, e perito nell'arte degli equivoci, attesa specialmente la dottrina, che segue, del medesimo Autore?

XIV. Questa dottrina, Signor mio, ella è grandemente notabile, e quantunque sia stata accennata dal P. Sanchez, Castropalao però l'ha espressa più chiaramente. Uditela con attenzione: „ se il caso succeda, che „ chi interroga escluder volesse ogni sorta di equivo„ cazione, ed oltre il solito giuramento, che fa il „ Giudice di dire la verità, un'altro ne esiga di dirla „ *con ischiettezza, e sincerità*, senza affatto verun equi„ voco, o restrizione; ciò non ostante tu potrai giu„ rare *con giuramento amfibologico:* perchè sempre po„ trai sottintendere di giurare *senza equivocazione in„ giusta*. Perlochè ti è duopo sapere, non v'essere pro„ posizione così ampia, o così circonstanziata, che non „ possa avere nella mente qualche sorta di restrizione. „ (a)

XV. In queste due ultime proposizioni, Signore, contiensi il *non plus ultra*, a cui può giugnere il *Probabilismo* sul nostro argomento. Accoppiamole insieme, e per meglio rilevarne il pernicioso veleno, fingiamo il caso, che si tratti di scuoprire i rei di qualche delitto di prima Classe, per cagione di esempio, dell'attentato contro la vita del Sovrano, dell'usurpazione del patrimonio del Principe, della congiura contro la Repubblica, o altro simile. I Giudici per venire al chiaro del delitto, e dei delinquenti fanno le più accurate per-

 qui-

(a) *Etiamsi rogans omnem æquivocationem vellet excludere, & ultra de re facta, petat juramentum de calumnia, exigatque juramentum dicendi veritatem sincere absque ulla æquivocatione; adhuc poteris jurare amphibologico juramento, & restrictione facta: quia subintelligere potes te juraturum absque æquivocatione injusta. Nulla enim propositio ita ample sumi potest, quin aliquam restrictionem habere possit in mente.* Ibid.

quisizioni, li chiamano al lor tribunale, e gli obbligano coi più solenni giuramenti a confessare la verità, e per chiudere loro ogni strada di tenerla occulta, gli stringono, e costringono a giurare di esporla senza equivoci, o restrizioni, ma con tutta sincerità e schiettezza. Poste le dette dottrine potranno mai essi venire a capo di risaperla? Non già certamente. Se le persone colpevoli siano dotte, e pratiche dei raggiri Casistici, con qualche equivoco deluderanno prontamente qualsisia interrogazione, e faranno mille e poi mille giuramenti di nulla saperne di quel delitto, e mille altri, e poi mille di parlare con tutta la maggiore schiettezza, e senza ombra di equivoco, o di amfibologia, e crederanno di non offendere con ciò nè Dio, nè la propria coscienza, affidate alle dette dottrine, che gli esentano da ogni colpa. Che se le persone ree siano zotiche, ignoranti, che non sappiano ritrovare qualche equivoco opportuno, senza stare a rompersi il capo in ricercarlo, si traranno facilmente d' impaccio e negheranno ogni cosa, facendo quanti giuramenti da loro si esigono senza scrupolo verun di peccato, persuadendosi, che se essi non sanno trovare gli equivoci necessarj, sapranno ben trovarli le persone dotte, e perspicaci, perchè in fatti si danno, *non v' essendo*, a detta loro, *proposizione sì ampia*, *e circostanziata*, *che non ammetta qualche restrizione mentale*. Per il che ben vedete, Signore, essere impossibile ai Magistrati rilevare la verità de' fatti più atroci col mezzo de' giuramenti più sagrosanti. Ma avanziamoci, e sentiamo qualche altro Autore Probabilista.

XVI. Il P. Vincenzo Filliucio Dottore egli pure gravissimo, e che ha trattate di proposito le materie nella sua Teologia morale *tract.* 25. *c.* 11. *num.* 324. &c. dimanda primieramente, „ se ritenendosi l' amfibologia „ nel solo interno, sia lecito di confermarla col giura„ mento? E risponde essere più probabile, che sia le„ cito. „ *Dico secundo probabilius esse*, *quod liceat in tali casu jurare*. „ Bisogna però, soggiugne, che la re„ stri-

„ ſtrizione mentale ſia proporzionata alle parole e alla
„ materia: tale ſarebbe, giuſta il P. Suarez, il dire,
„ *non ho mangiato quella coſa*, intendendo *oggi*, co-
„ mecchè l' interrogante penſi, che non l' abbia man-
„ giata: „ *talem eſſe, ait Suarez, illam*, non come-
di, *intelligendo* hodie: *cum interrogans putet alioquin*
nunquam comediſſe rem illam: e ricordatevi ſempre, Si-
gnore, quando udite nominare *Suarez*, eſſer egli quel
Dottore, tutte le di cui ſentenze non ſono ſoltanto ſi-
cure, ma ſicuriſſime, *cujus omnes ſententiæ tutiſſimæ &c.*

XVII. „ Tu mi fai una dimanda, aggiugne Filliu-
„ cio *num.* 336. qual ſorta di peccato ſia valerſi di am-
„ fibologie ſenza cauſa ragionevole? Ti riſpondo in pri-
„ mo luogo eſſer probabile, che ſia menzogna, per con-
„ ſeguenza ſpergiuro, ſe la confermi con giuramento. „
Queſto ti rattriſta, non è vero? e ti ſembra un rigo-
riſmo crudele. Attendimi, che ſubito ti conſolo, e „
„ dico in ſecondo luogo parermi *più probabile*, che in
„ rigore non ſia bugia, nè ſpergiuro. „ *Dico ſecundo*
probabilius videri in rigore non eſſe mendacium, neque
perjurium. E ſimili altre dottrine ivi eſpone ugualmen-
te conſolatorie: e tra le altre parlando al *num.* 328.
dalla cautela, con che devono uſarſi le amfibologie, in-
ſegna queſta leggiadra maniera per maggior ſicurezza:
„ Quando tu per eſempio cominci a dire, *juro*, devi
„ interporre ſotto voce la reſtrizione mentale v. g. *og-*
„ *gi*, e quindi ripigliare con voce ſonora, *di non aver*
„ *mangiata la tal coſa*: ovvero, ſe queſta non t' aggra.
„ da, *giuro*, e interporre, *che io dico*: e poi con vo-
„ ce altitonante, *che non ho fatta queſta*, *o tal coſa*:
„ perchè in tal guiſa è veriſſima l' orazione. Un altro te
„ ne ſuggeriſco, ed è, che tu abbia intenzione di non
„ terminare l' orazione con le parole eſterne, ma inſieme
„ colla mental reſtrizione: perchè è libero all' uomo l'
„ eſprimere la ſua mente o in tutto o in parte. „ (a)

 XVIII.

(a) *Ad majorem ſecuritatem, cum incipit* v. g. *di-*
cere

XVIII. Io non vi addurrò, Signore, a questo proposito le massime dell'*Escobar*. Potete ben figurarvi, che un Autore, che si protesta seguace fedele dei *quattro Animali*, e *dei ventiquattro Vecchioni*, *cui fu conceduto di aprire i sette sigilli dell' Agnello dell' Apocalisse*, nulla avrà insegnato di meglio di loro. E così parimente per brevità lascierò da parte le sentenze di molti altri Dottori sì dentro, che fuori della Compagnia, per trattenervi alquanto sulle auree dottrine del P. Tommaso Tamburino, il quale in qualche parte del presente soggetto ha superato tutti gli altri, e forse anche se stesso. In due luoghi egli ne tratta del *libro* 3. nel Decalogo, cioè nel *Capo* 2., *e nel capo* 4. Nel primo al §. 2. il cui titolo è, *de juramento assertorio æquivoco*. „ „ V' ha questione, scrive, se sia lecito a chi giura, „ prendere le parole in senso diverso da quello esprimono, per cagion di esempio, *giuro per Dio di non* „ *aver dormito questa notte*, intendendo, *vestito*, *di* „ *non aver danaro*, intendendo, *che voglia darti*: la „ moglie o il marito *di non avere violata la legge ma-* „ *trimoniale*, intendendo, *in luogo manifesto*, *non esse-* „ *re a te debitore di cento scudi*, intendendo, *così che* „ *non possa compensarmeli con altri cento*, *che tu mi de-* „ *vi*. *di non avere*, essendo scolastico, *favellato col can-* „ *didato alla Cattedra*, intendendo, *cosicchè sia subor-* „ *nato*: *di aver venduta*, *o comperata la roba a tanto* „ *prezzo*, quando non posso arrivare al giusto, inten- „ den-

---

cere juro, *debet interponere submisse restrictionem mentalem*, ut hodie, & *deinde addere alta voce* non comedisse rem illam: *vel juro*, & *interponere*, me dicere, *tum absolute alta voce*, quod non feci hoc, vel illud. *Sic enim verissima est mea oratio*. *Secundus habere intentionem non absolvendi orationem tantum per verba externa*, *sed simul cum restrictione mentali*. *Liberum est homini sic exprimere mentem suam totaliter*, *vel partialiter*.

„ dendo, *quanto al debito valore*, o *quanto all' esterno*
„ *contratto*, o *in altro modo*. Si cerca dunque, se que-
„ ste, e simili cose stessamente riferite dal Castropalao
„ &c., dal Rebelio, dal Lessio, dal Bonnacina &c.
„ siano lecite senza colpa mortale. „ (*a*)

XIX. Qual risposta v' aspettate voi, Signore, a questi quesiti da Tamburino? Non v' è duopo di troppo pensarvi: ella è chiara e laconica in pochi termini espressa. „ Rispondo dice, *tutto ciò esser lecito*, come
„ insegnano gli Autori medesimi, e s' insegna comune-
„ mente dagli altri (prescindendo però dal danno, che
„ si facesse ingiustamente con questo giuramento dolo-
„ so) : ed è lecito, quantunque alcuno non sia costret-
„ to a giurare, ma offerisca egli stesso di spontanea
„ volontà il giuramento. „ (*b*)

„ Ma

(a) *Quæstio est, an liceat juranti accipere verba in alio sensu, quem ea præseferunt : juro* v. g. *per* Deum, *me hac nocte non dormivisse, intelligendo*, vestitum : *me (non) habere pecuniam, intelligendo*, quam tibi elargiri velim : *uxorem, vel maritum matrimonii leges non fregisse, intelligendo* manifeste : *non deberi a me tibi centum, intelligendo*, ita ut non possim compensare cum aliis centum, quæ tu mihi debes : *me, si sim scholasticus, non esse locutum cum Candidato ad Cathedram, intelligendo*, ita ut sim subornatus : *me ementem vel vendentem rem tantumdem vendidisse, vel emisse, quando non possum ad justum pretium pervenire, vel ob aliam rationabilem causam intelligendo*, quoad debitum valorem, *vel* quoad contractum exteriorem, *vel alio modo. Quæritur ergo, an hæc, vel similia, quæ per extensum ponit Castropal. &c. Rebellus, Lessius, Bonnacina &c., liceant sine mortali?*

(a) *Respondeo, licere, ut iidem docent, & docetur passim (prescindendo tamen a damno, quod doloso hoc juramento injuste facerem), etiamsi quis non sit rogatus, jurare, sed se offerat &c.*

„ Ma sarà perlomeno qualche colpa veniale invocare
„ il santo nome di Dio con tali equivoci o restrizioni
„ dolose? „

Adagio, risponde Tamburino, che bisogna distinguere. „ se siavi qualche motivo di così giurare, ed io
„ pretenda unicamente di occultare il vero, non d'
„ ingannare il prossimo (comecchè il prossimo resti realmente ingannato), non v'è peccato neppur leggiero, scusandomi affatto il motivo, che ho di equivocare. Che se poi non vi sia motivo veruno, sarà
„ colpa bensì, ma non più che *veniale*, perchè quelli,
„ che ascoltano, senza però loro danno, sono senza
„ causa ingannati nel fatto, quantunque non per in-
„ tenzione diretta di chi parla. Così gli Autori stessi. „ (*a*).

XX. Tale è la risoluzione di Tamburino, e degli altri da lui citati, *quando verba patiuntur æquivocationem*. Ma se per avventura non la soffrano, che dovrà allora dirsi? Seguiamo a trascrivere la sua dottrina. „
„ Quando le parole, dimanda al *n.* 4. non soffrono in
„ maniera veruna tale equivocazione, o restrizione del-
„ la mente, sarà egli lecito l'intendere qualche altra
„ cosa per mia mera volontà? Per cagione di esempio,
„ io giuro *di non aver dormito*, intendendo *di non aver*
„ *mangiato*: nel qual caso io dico soltanto material-
„ mente, e non con significato, *di non aver dormito*.
„ (*b*)

Che

---

[a] *At estne saltem veniale sic per æquivocationem jurare? Resp., si aliqua subsit causa, & ego movear solum ad occultandam veritatem, non vero ad proximum decipiendum, nullum est peccatum, causa me prorsus excusante. Si nulla sit causa, veniale erit: Audiens enim, licet sine ipsorum damno, ut suppono, tamen sine causa, licet non ex directa intentione, decipiuntur in facto. Ita iidem &c.* n. 2.

[b] *Quando verba nullo modo ex se patiuntur talem æqui-*

Che risponde a ciò Tamburino? „ Che il P. Sanchez (di cui già udiste le vergognose rilassattezze in „ questo genere) è di parere, che non sia lecito: per „ la ragione, che non è in arbitrio di ognuno l'imporre alle voci la significazione, chi gli piace „ (*a*). Ma questa ragione di Sanchez, che pure è efficacissima, non va a grado di Tamburino. „ Essa, risponde, „ non può staccarmi dall' opinione *probabile*, che sia lecito. Confesso, soggiugne, senza difficoltà non essere in mio arbitrio l'imporre la significazione alle voci, e che io inettamente, e contro la costituzione „ stabilita alle voci, v' impongo un significato a mio „ particolare talento. Ma questa *inezia*, o, se vuoi „ chiamarla, *disobbedienza*, che peccato finalmente ella è? Mentre dunque per l'altra parte io giuro il „ vero, senza danno d'alcuno, e senza grave delusione, non v'ha motivo di riconoscervi per questo capo peccato, siccome *tutti* siamo d' accordo in non riconoscervelo nelle parole, che da se soffrono restrizione. „ (*b*)

XXI.

æquivocationem, seu mentis restrictionem, licetne aliud intelligere ex mea mera voluntate? Juro v. g. me non dormivisse, *intelligendo*, me non comedisse. *Quo pacto materialiter solum dico* me dormivisse, *non significative*.

(a) *Resp. Sanchez ibid. num.* 15. *in fine negat licere: quia non est in cujusvis arbitrio significationem vocibus imponere*.

[a] *Verum hæc ratio me non potest avellere a probabilitate, quod liceat. Fateor enim non esse in meo arbitrio significationem imponere vocibus, meque inepte, & contra constitutionem vocum illam meam significationem imponere. At hæc ineptia, vel inobedientia, quod tandem peccatum est? Cum ergo ex alia parte verum jurem, idque sine cujusquam damno, & sine gravi deceptione, non est unde ex hoc capite peccatum cognoscam, sicut* OMNES *non cognoscimus in verbis ex se restrictionem patientibus*.

XXI. Tamburino non sembra per anche contento della sua dottrina, o almeno crede non poterne essere contenti gli altri, che l' odono: e però si fa questa loro obbiezione, che è troppo naturale. „ Con questa „ tua maniera di parlare *materialmente*, tu vieni a rom- „ pere il patto, che tacitamente fu fatto dalla Repub- „ blica collo stabilire il linguaggio, che avesse ad esse- „ re in uso tra gli uomini per comunicarsi scambievol- „ mente i proprj concetti, e valersene per esprimerli „ in un modo *significativo*, non soltanto *materiale*. Sù „ che si può leggere il Cardinale Sforza Pallavicino. „ [(*a*] Se altro non mi sai proporre in contrario, ripiglia Tamburino, segui pure la mia sentenza sulla mia parola, che io ti assicuro rimanere essa nella sua grave probabilità. „ Quel patto o convenzione, che mi op- „ poni, essa è una troppo sottile specolazione inventa- „ ta da una persona di grande ingegno; e che non ha „ il necessario fondamento. Ma se pur anche tu vuoi „ supporla per soda, e che infatti gli uomini convenu- „ ti siano di palesare i concetti della propria mente con „ quelle parole, e non altre; ti aggiungo, che non ver- „ rai a provarmi giammai, che siavi un altro patto, „ per cui non potessi esprimerle (quando mi fosse in „ piacere) solo *materialmente*, siccome l' esprimono i „ fanciullini, ed anche gli adulti, quando cominciano „ ad imparare i linguaggi, che non sanno &c. „ (*b*)

XXII.

(a) *At hoc modo loqueris contra pactum Reipublicæ, quod in constitutione linguæ inter homines tacite initum fuit, ut significative proferrentur verba, non vero solum materialiter. Lege Sfortiam Pallavic. &c.*

(b) *Resp. ejusmodi pactum nimis speculative ab ingeniosissimo excogitatum. Addo, esto affuisse conventionem, ut per illas voces possent aperire homines conceptus suos. At contendo nunquam affuisse pactum, quominus iidem pos-*

XXII. Raccogliendo dunque dai recitati testi la sentenza del Tamburino, e degli Autori da lui riferiti, quanto *al giuramento assertorio equivoco*, si possono primieramente proferire le parole e le proposizioni, e confermarle con quanto v' è di più sacrosanto tra gli uomini, cioè il *giuramento*, intendendo un senso diverso da quello, che naturalmente significano, siccome dichiara cogli esempj prodotti; e ciò senza peccato *mortale*, ed anche, se qualche motivo concorra di valersene, senza *veniale*: che soltanto vi sarebbe, quando non vi fosse motivo alcuno di prevalersene. Inoltre, si possono ancora prendere le parole *materialmente* applicandovi quel senso, che piace a mero arbitrio della volontà, contro il significato, che gli uomini vi hanno affisso di comune consenso, e prendendo per esempio la parola *pane* per *vino*, la parola *Roma* per *Costantinopoli*: la proposizione, *io vi attesto la verità*, per *io vi attesto la falsità*, *io mi trovava in Parigi*, per *io era partito per Vienna*, e così discorrendo. Lascio a voi giudicare, Signore, se poste queste massime, possa mai sussistere nel mondo l' umano commercio. Tale è la dottrina di Tamburino quanto al giuramento *assertorio*.

XXIII. Quanto poi al *promissorio*, per dirvi sol qualche cosa alla sfuggita, egli nel *Capo* 3. §. 2. *n.* 1. stabilisce come certa questa nobile dottrina: „ è certo, dice, esser lecito con qualche causa di giurare senza ani„ mo di giurare, o di giurare con parole equivoche, „ sia poi grave, sia leggiera la cosa, che si promette, „ secondo ciò, che si è detto &c. „ (*a*) E dopo di aver pre-

---

possent (*quando vellent*) *illas* materialiter *afferre*. *Certe sic efferunt infantes*, *sic adulti quando incipiunt discere linguas exteras &c.* E così poi colle medesime dottrine alla mano risolve altri casi, che si possono ivi leggere, e per brevità si tralasciano.

(a) *Certum est jurare sine animo jurandi*, *sive res sit*

premesse alcune osservazioni, nel 4. insegna: „ se taluno giuri con animo espresso di non promettere in
„ modo alcuno, o di non obbligarsi; non pecca mor-
„ talmente: perchè non può essere, nè intendersi giu-
„ ramento, se non in quanto produce obbligazione:
„ laonde se tu escludi positivamente questa obbligazio-
„ ne, nè vuoi, che il giuramento la pruduca, è mani-
„ festo, che non vuoi giurare. Così il Sanchez; Bon-
„ nacina &c. „ (*a*). Ne bramate un'altra risoluzione
più galante? Eccovela al *n*. 5.: „ se alcuno giura con
„ animo, che *umana* sia solamente la sua promessa; e
„ in conseguenza senza l'autorità del divin testimonio;
„ che per altro invoca, ovvero, che il medesimo, non
„ con animo di obbligarsi colla virtù della Religione;
„ in tal caso deve dirsi lo stesso, che abbiam risolto nel
„ *n*. 4. testè riferito. „ (*b*) e quindi con tai principj
in mano nel *n*. 7. scrive, che „ non nasce alcuna ob-
„ bligazione di Religione da tutti quanti i giuramenti
„ equivoci, o finti in qualunque modo, i quali, dice,
„ in coscienza non sono veri giuramenti promisso-
rj. „

---

sit levis, sive gravis, vel jurare verbis æquivocis non esse licitum sine causa, licitum esse cum causa, juxta ea, quæ diximus &c.

(a) *Si quis juret cum expresso hoc tertio animo, nullo modo promittendi, vel se obligandi, non est mortale: Ratio est, quia sic jurare est non jurare. Non enim potest esse, vel intelligi juramentum, nisi ut productivum obligationis. Si ergo hanc obligationem positive excludis, nec vis, ut juramentum illam producat, convinceris nolle jurare. Ita Sanchez, Bonnacina &c.*

(b) *Si quis juret cum animo solius promissionis humanæ, atque adeo non sub authoritate testimonii Divini; seu, quod idem est, non cum animo se obligandi ex vi virtutis Religionis, idem dici debet, quod modo n. 4. innuimus &c.*

„ XI. „ (a) Con queste dottrine a che servono mai tutte le promesse giurate, se nessun può sapere qual sia la mente di chi promette anche coll' invocazione di Dio. Tuttavia v' ha, Signore, un caso, in cui Tamburino non usa la solita sua benignità con chi giura con equivoco, e fintamente senza animo di giurare, o di obbligarsi alla promessa. Dimanda egli al *n.* 11. „ se chi giura, chiaramente provi di aver giurato „ senza vero animo „ di giurare, o di obbligarsi, possa allora il Giudice „ condannarlo a soddisfare la promessa fatta. E rispon„ de che possa, e che debba coi Padri Sanchez, e Ca„ stropalao. „ Ma come, dirà taluno, se già egli avea risolto, che da tai giuramenti non nasceva obbligazione di sorta? Sì, ripiglia Tamburino, può, e deve il Giudice suo malgrado condannarlo alla soddisfazione: ma avverta, che questa obbligazione non v' è già in vigore del giuramento, ma delle Leggi di *Castiglia*, le quali hanno così disposto in pena del giuramento fatto dolosamente. Sicchè, dobbiamo conchiudere, che chi non è *Castigliano*, non sarà soggetto a sì gravosa obbligazione (*a*). Se di più desiderate, Signore, su tal materia, leggete tutto quel *capo terzo*, ed anche il *capo* 12.

XXIV.

(a) *Ex quibuscumque æquivocis juramentis, vel quoquo modo fictis, quæ in conscientia non sunt vera juramenta promissoria, non enascitur obligatio ex vi Religionis.* Sic Sanchez &c.

(b) *Quid, si cesset ejusmodi præsumptio, & jurans clare probet sine animo vero jurasse; poterit ne judex eum condemnare? Posse, & debere docet Sanchez, & Castropal., non ex vi juramenti, sed ex legibus Castellæ sic disponentibus in pœnam delicti dolose jurantis.* Qui poi il Tamburino fa la questione, cosa debba dirsi, quando la legge di *Castiglia* non fosse comune ad altri Stati? *Si talis lex alicubi non adsit?* E risponde, che in

XXIV. Da quanto abbiam riferito, voi ravvisate, Signore, una serie continuata di Dottori Probabilisti di primo grido, che hanno insegnate le massime perniciosissime al pubblico bene, ed alla società umana degli equivoci, e restrizioni mentali le più stravaganti, che possano cadere in pensiero, e che, attesa sì grande autorità, saranno giudicate *probabili*, e lecite nella pratica. La Santa Chiesa però vedendone la falsità e i danni gravissimi, che da esse ne vengono, ha procurato di reprimere la sfrenata licenza di questi Casisti, condannando per bocca di Papa Innocenzo XI. alcune proposizioni capitali in questa materia prese *ad litteram* dal P. Tommaso Sanchez, e pretese di comprendere nella condanna di esse tutte le altre infette del medesimo veleno. Ma con qual profitto, Signor mio? Se anche dopo i Decreti Apostolici, si insegnano, e difendono come per innanzi, mutando talvolta solamente i termini, e lasciando intatta, quanto alla sostanza, la rea dottrina. In fatti che fecero i più moderni Casisti, se non con glosse, sottigliezze, e spiegazioni arbitrarie palliare alquanto l'orrore delle maligne sentenze, e lasciarle nel suo primiero vigore? Prendete in mano di grazia la *Trutina Teologica* fatta delle condannate proposizioni, come pretendesi, *juxta pondus Sanctuarii*, dal tanto celebrato *P. Domenico Viva*: e vedre-

---

in tal caso si riserva all'arbitrio del Giudice lo stabilire la pena, con che dee condannarsi chi così giura, secondo la gravità della colpa. Ma intorno queste leggi umane devesi avere dinanzi gli occhi l'altra dottrina, che porteremo in altra lettera dallo stesso Tamburino, e da altri, donde apparirà, che o mai, o assai di rado obbligano in coscienza. E però se ne' giuramenti addotti cessa l'obbligazione, che viene dalla legge di Dio, vien ancora a cessare ogni altra obbligazione umana nel sistema probabilistico.

vedrete, che sotto i termini *di restrizione mentale pura, e non pura, di notizia comunicabile, e non comunicabile* &c. insegna affatto lo stesso, che fu insegnato da quegli Autori, che scrissero per l'addietro, e le opinioni de' quali egli ammira, e segue come infallibili, e sicure.

XXV. E primieramente comentando le proposizioni dannate 26, e 27. nel Decreto d' Innocenzo, riporta bensì nel *n.* 1. i nomi di varj Autori, che l'una, e l'altra proposizione insegnarono appresso il Diana, e il Sanchez. Ma che? Confessa egli ingenuamente, che estratte esse furono da questo secondo, ove appariscono *in terminis*? Sanchez non sarebbe più quel grand' uomo, quel Dottore *infallibile*, quel *Principe de' Teologi Moralisti*, quel *lume splendidissimo della Teologia*, se tanto si confessase di lui. Laonde si deve anzi dissimulare. Ma che dico soltanto dissimulare? Si deve anzi difendere, e sostenere, che ed egli, ed altri non l'abbiano insegnate nel senso inteso dal Sommo Pontefice. Ma in qual senso essi mai le insegnarono? Uditelo, Signore, dal P. Viva. „ Se con attenzione si rifletta alla „ mente della maggior parte di questi Autori col medesimo P. Sanchez, *cum eodem Sanchez*, e si avverta a quei casi, (già ve gli ho recati, Signor mio) „ ne' quali insegnano essere lecite codeste amfibologie, „ e ai di loro fondamenti, chiaramente (non vi crediate già soltanto *probabiliter*) apparirà, che essi non „ vogliono lecite le restrizioni *pure mentali*, che il „ Pontefice condanna come bugie, ma solo le restrizioni *non pure mentali*, o le equivocazioni, o al più le „ *locuzioni materiali &c.* (notate bene ciò, che tra poco vedrete, che anche quest' ultime approva il P. Viva) (*a*). Sicchè, Signore, a detta di questo Autore, le

(a) *Verum, si attente mens plerorumque istorum* CUM EODEM SANCHEZ, *inspiciatur, & si advertatur ad casus,*

le restrizioni insegnate da Sanchez, e da tanti altri Autori, ne' casi di sopra mentovati sono ancor lecite, nè punto comprese nella condanna Pontificia, e chiunque sulla parola del Viva, leggerà le rescritte dottrine di Sanchez, e degli altri, si persuaderà di potersene prevalere all' occasione senza scrupolo di coscienza. Ed ecco apertamente delusa la mente del Sommo Pontefice, e della Chiesa, e sconvolta, non meno che per l' innanzi, con gravissimo danno l' umana società.

XXVI. Di più il P. Viva nel luogo medesimo fa espressamente lecito l' uso di una doppia scienza, che chiama *comunicabile*, *e incomunicabile*, la quale è equivalente alle restrizioni dannate, e secondo tal dottrina insegna al *num.* 14. „ che la gente rozza, che non sa „ valersi degli equivoci opportuni al bisogno, devè „ avertire, se prevalga al ben pubblico l' occultazione „ della verità, o la sincera sua confessione, perchè il „ prossimo non sia ingannato. Certamente, soggiugne, „ quando l' occultare la verità conferisce alla conserva„ zione della salute, dell' onore, delle cose familiari „ (ecco in che fa consistere il ben pubblico); o a „ qualche atto di virtù, allora è lecita l'equivocazio„ ne. Tuttavia una causa più grave ricercasi per ag„ giugnere il giuramento alla locuzione ambigua. „ (bisogna dunque che confessi, essere tal locuzione una bugia, perchè, se vi fosse la verità, non si richiederebbe maggior motivo) „ che se pure alle volte suc„ ceda di non ritrovare un equivoco, che comodi, o „ una restrizione esteriore, essendovi grave causa, gl' „ ignoranti possono occultare il vero coll'uso della doppia „ scienza facile ed ovvio, non con animo d' ingannare,

„ ma

---

casus, in quibus docent has amphibologias licere, & eorum fundamenta, liquido apparebit eos nolle licitas esse restrictiones pure mentales, quas Pontifex ut mendacia damnat, sed solum restrictiones non pure mentales, aut aequivocationes, aut ut summum locutiones materiales &c.

„ ma di permettere ſolamente l'inganno altrui „ (*a*): che è lo ſteſſo, che il dire: ſe non ti occorre alla mente qualche reſtrizione eſterna, ſerviti dell' interna, che egualmente baſta per eſentarti in tali caſi dalla bugia, e dallo ſpergiuro.

XXVII. Dimanda inoltre il P. Viva nel *nu.* 20. „ „ ſe lecito ſia ad un reo di delitto capitale, interroga„ to giuridicamente, di negare con giuramento di aver„ lo commeſſo: „ E addotta la ſentenza negativa di San Tommaſo, porta a favore dell' affermativa l' autorità di gravi Dottori, che la rendono ſenza dubbio *probabile*: e quinci ſoggiugne: „ Laonde, giuſta tal ſen„ tenza, ſe il reo, cui ſi dà il giuramento, neghi il „ delitto, ſi dee penſare, che lo neghi con reſtrizione „ *non pura*, cioè negando eſſer vero in queſto ſenſo, „ *che ſia tenuto a dichiararlo*, finchè v' è ſperanza di „ ſcampare la pena. „ (*b*) Se queſta è reſtrizio-

 ne

(a) *Ruſtici, qui ignorant opportunas adhibere æquivocationes, debent advertere, num prævaleat bono publico occultatio veritatis, an ſincera illius confeſſio, ne proximus decipiatur: Certe, quando occultatio veritatis confert ad tuendam ſalutem, honorem, res familiares, aut ad quemcumque alium actum virtutis, tunc licita eſt æquivocatio. Major tamen cauſa requiritur ad ſuperaddendum juramentum locutioni ambiguæ. Quando tamen non occurrit commoda æquivocatio, aut reſtrictio externa, ſi cauſa ſit gravis, ruſtici poſſunt uſu duplicis ſcientiæ facile obvio veritatem occultare, non animo decipiendi, ſed ſolum permittendi deceptionem &c.*

(b) *Utrum reus criminis capitalis, ſi juridice interrogetur, poſſit negare delictum cum juramento? Negant S. Tho. & alii plurimi; affirmant tamen etiam plurimi cum Sylv. Henriq. Leſſio &c. Propterea juxta hanc ſententiam, ſi reus juratus crimen neget, cenſetur negare cum reſtrictione non pura, videlicet negando id eſſe verum, ita ut declarare teneatur, donec eſt ſpes evadendi.*

ne *non pura*, qual sarà *la pura*? Il desumerlo non dall' oggetto in se stesso, ma dalla speranza dello scampo, non è la cosa più frivola, ed illusoria?

XXVIII. Ma la dottrina, che assegna al *num.* 21. mette il colmo alla illusione, che fa il Viva del Pontificio Decreto. „ Ne segue, dice, in qual senso sia
„ vero ciò, che abbiam recato da Papa Innocenzo III.,
„ che nè tampoco per salvare la vita sia lecito dir bu-
„ gia, e però nemmeno valersi della restrizione inter-
„ na, o puramente mentale. Il senso non è già, che
„ per difendere la vita propria, o del prossimo, o
„ per evitare qualche grave incomodo, non sia lecito
„ di permettere l'altrui inganno, adoperando una con-
„ grua equivocazione, o restrizione esterna, ovvero
„ non puramente mentale, o l'uso della doppia scien-
„ za, o ancora nella sentenza di alcuni, la *locuzione*
„ *materiale*. „(*a*) Notate bene, Signore, questo testo del P. Viva. Voi già vi rimembrate quanto fu detto di sopra, che il Tamburino contro lo stesso P. Sanchez, che pure è rilassato in questa materia, siccome in altre, sostenne lecita per fino la *locuzione materiale*, cioè di chiamar *pane*, e intender *carne*, *dotto*, e voler che significhi *ignorante* &c. Ora il P. Viva dopo le stesse proposizioni dannate del P. Sanchez, è giunto a dar per lecita *in nonnullorum sententia*, ed approvare, come dal modo, con che la propone, apparisce, una rilassa-

(a) *Sequitur demum in quonam sensu verum sit id, quod diximus ex Innoc. III. &c. quod scilicet, ne pro vita quidem defendenda licitum sit mentiri, atque adeo nec uti restrictione interna, seu pure mentali. Non enim est sensus, quod ad vitam propriam, aut proximi tuendam, nec non ad vitandum aliud grave incomodum, non liceat alterius deceptionem permittere, adhibendo congruam æquivocationem, aut restrictionem externam, seu non pure mentalem, aut usum duplicis scientiæ, aut etiam in nonnullorum sententia locutionem materialem.*

lassatezza di opinare, cui neppure arrivò il P. Sanchez. Che dite voi di queste sposizioni delle dannate sentenze? Non è vero, che ancor oggidì si difendono opinioni le più perniciose al civile commercio? Ma per restarne sempre più capace, considerate, che altrettanto insegna un altro Espositore delle proscritte proposizioni il P. *De la Fuente Urtado* Gesuita Spagnuolo.

XXIX. Questo Autore coll'esame, che fa delle dannate proposizioni ha preteso di riformare la Teologia morale, onde intitolò la sua Opera *Theologia Reformata*; ma parmi che forse meglio le converrebbe il titolo di *Theologia depravata*, o mantenuta nella primiera sua depravazione. Per tacere di altre materie, osserviamo di fuga la *riforma*, che ha introdotta nella presente materia. Per bandire assolutamente dal mondo l' uso nocevolissimo degli equivoci, e restrizioni, avea Innocenzo XI. nella proposizione 26. condannata, raccolti varj casi, in cui si permettevano, affinchè quindi si formasse giudizio di tutti gli altri simiglievoli, che non erano espressi. Più ingenuo in questa parte dei P. P. Viva, e Daniele, confessa Urtado, che la tesi proscritta fu estratta dal P. *Tommaso Sanchez*. Ma al tempo stesso rende inutile, e vana la proibizione col pretendere, che essendo que' casi, e simili considerati separatamente, più ve ne sono, in cui si potrebbe giurare con restrizioni, e raggiri di parole, senza incorrere lo spergiuro, e per darne un esempio, se qualcuno, dice, colpevole di omicidio giuri dinanzi al Giudice con alta voce *di non averlo commesso*, e aggiunga a voce bassa, sicchè non s' intenda, *nella publica strada*, o *in casa*, o *in Chiesa*; secondo lui non viene a cadere nello spergiuro. E per tal guisa si burla e della Religione de' giuramenti, e delle censure dei Papi.

XXX. A tal effetto v' impiega tutta la sua *dissert.* 15. ove fa ogni sforzo per istabilire colla divina scrittura, colla tradizione, coll' autorità degli Scolastici, e con ragioni, che l' uso delle restrizioni è innocentissimo, valendosi presso a poco degli argomenti medesimi; di

 cui

cui si è servito a difesa di questa miserabile causa il Daniele, che pure scrisse dopo il Decreto. Cita sopra tutto a favore degli equivoci, e restrizioni una gran quantità di Autori, che le hanno sostenute, Sanchez, Fagundex, Henriquez, Bressero, Reginaldo, Toledo, Dicastillo, Castropalao, Moja, Valenza, Lessio, Filiucio, Sairo, Trulenco, Tamburino, &c. &c. Dal che poi ne conchiude non potersi credere, che Papa Innocenzo XI. abbia condannato assolutamente le restrizioni, per qual ragione? Perchè i Papi non sogliono censurare se non opinioni novelle: e questa dottrina, a detta di Urtado, è antica. Se questa ragion non vi basta, eccone due altre: perchè, dice, tal sentenza ha gravi fondamenti nelle divine scritture: e inoltre, perchè v' ha motivo di credere, che il Papa non abbia avuto disegno di condannare se non se quelli, che si servissero delle restrizioni senza qualche buon fine. Così la discorre questo Autore della *Teologia Riformata*. E così a un di presso la discorrono molti altri più moderni Teologi: e noi abbiamo veduto in questi ultimi tempi con quale impegno, e dirò anche, scandalo, sia stata sostenuta e difesa la sentenza del P. Cataneo, o sia in essa la causa delle restrizioni, amfibologie, e della bugia, contro il celebre P. Orsi, ora Eminentissimo Cardinale di Santa Chiesa, che difendeva la causa della verità, e sincerità Cristiana.

XXXI. Io non voleva, Signore, trattenervi di più su tal soggetto: ma non posso a meno di addurvi anche i sentimenti di un moderno famoso scrittore, che ha trattate di proposito varie morali questioni giusta il sistema probabilistico, dopo le condanne fulminate dalla Sede Apostolica. Questi è il P. Carlo Antonio Casnedi, che pubblicò la sua Opera *Crisis Theologica* nel 1719., e nel T. 5. Disp. 9. sect. 6. §. 1., ove parla della materia presente, stabilisce le Dottrine seguenti, che sono il colmo della probabilistca rilassattezza. Uditele, vi prego con attenzione „ Io esamino ora un nuo„ vo modo di non mentire, ed insiememente occultare

„ la

„ la verità, non tacendo, ma parlando. Questo modo
„ è di parlar solo *materialmente*, e proferire le parole
„ senza intenzione di significare, come se nulla significassero,
„ nella guisa, che mentre proferisco questa
„ voce *Blictri*, ovvero nella guisa, che alcuno recita
„ le parole, che non intende. Imperocchè avendo le
„ parole la sua vita, per dir così, dalla intenzione di
„ significare qualche cosa, ed essendo l'intenzione come
„ l'anima delle parole, queste proferite senza tale intenzione,
„ sono come cadaveri morti di parole, prive
„ di ogni formale significazione delle cose, per significare
„ le quali furono istituite, nè hanno altro essere,
„ che un mero suono materiale, senza verun formale
„ significato „ Eccovi dichiarata la *locuzione materiale*
del Tamburino, e di altri proposta qui sopra.
Ma su d'essa come la sente il Casnedi? „ Benchè per
„ l'addiettro, segue egli, abbia negato essere probabile
„ l'opinione, che difende non essere le parole *formalmente
„ significative*, qualora vi sia motivo grave di
„ occultare la verità: ora mutato il mio primo parere
„ in un migliore (osservate il progresso nella rilassatezza)
„ dico essere *più probabile*, che le voci *nulla
„ formalmente significhino*, qualora siavi grave motivo
„ di occultare la verità: e però in ogni caso, in cui
„ necessaria sia la restrizione sensibile, o l'equivocazione
„ per occultare il vero, sarà parimente lecito in
„ quel caso di occultarlo, valendosi delle parole soltanto
„ materialmente, *pure materialiter*, senza veruna intenzione
„ di significare qualche cosa „ (*a*) e dapoi
ve-

(a) *Unum novum examino in præsenti modum non mentiendi, simul & tegendi veritatem non silendo, sed loquendo... Modus iste est, loqui pure materialiter, & proferre verba sine intentione significandi, ac si nil significarent, eo modo, quo dum profero hanc vocem blictri: aut cum quis recitat verba, quæ non inteligit. Cum enim*

venendo alla applicazione di sua dottrina, dimostra quanto sia più facile questo mezzo di nascondere la verità per la gente rozza, che tutti gli altri: onde esso piuttosto doverfele insegnare; perchè sappiano all' occasione praticarlo: „ Qual cosa più facile, scrive per l' istruzione de' rozzi, che dire ad essi: *qualora dovete tener occulto qualche segreto, dite quello, che vi piace: poichè le parole nulla significano?* Qual cosa più difficile, che l' ammaestrarli del modo di equivocare, o d' inventarsi restrizioni sensibili?.... Adunque, io ne inferisco, dovendo essere questo modo di rispondere alla mano di chiunque eziandio rozzissimo, nè essendo cosa più facile, che parlare senza intenzione di significare; o affermando, o negando, dovette un tal modo instituirsi dagli inventori delle voci„. (*a*) Se è così, eccovi,

enim verba suam, ut ita dicam, vitam a significandi intentione sortiantur, ipsaque intentio sit, quasi anima verborum, verba absque ea intentione prolata sunt quasi mortua verborum cadavera, carentia omni formali significatione rerum, ad quas significandas instituta fuerunt: nec aliud esse habent, quam sonum materialem absque ulla formali significatione &c. Etsi olim negaverim probabilem esse opinionem tuentem voces non esse formaliter significativas, quoties adest gravis causa occultandi veritatem; modo mutato in melius consilio, dico probabilius esse; quod voces, nihil formaliter significent; quoties datur gravis causa occultandi veritatem: atque adeo in omni casu quo necessaria est sensibilis restrictio, aut æquivocatio pro veritate occultanda, licitum quoque erit in eo casu occultare veritatem, utendo verbis pure materialibus absque ulla significandi intentione.

(a) *Quid... facilius, ut rudes erudiantur, quam illis dicere*: dum secretum a vobis celandum est, dicite quod vultis, cum verba nil significent? *Quid difficilius quam*,

vi, Signore, tolta dal mondo la bugia: ma eccovi al tempo ſteſſo chiuſa ogni via di ſapere la verità, qualora talun s'immagini di avere grave motivo di ricoprirla: perchè in fatti coſa v'è di più facile, per le perſone anche più rozze, che di riſpondere ciò, che ſi vuole, intendendo, che le ſue parole non abbiano il ſignificato, che eſprimono; e per tal guiſa, ſe voi in vigore del voſtro officio, interrogate qualche reo di omicidio, o di latrocinio, ſe abbia commeſſo il delitto, ovvero ſe abbia fatti contrabandi, negozj illeciti, traſportate armi, o altre coſe contra le leggi pubbliche, ſe abbia tramato contro la vita de' Cittadini, e del medeſimo Principe, in ſomma di qualunque ſorta ſia la voſtra interrogazione, ſenza ricorrere agli equivoci o reſtrizioni, potrà con ſomma facilità trarſi da ogni imbarazzo, negando il tutto, o riſpondendo come più gli piace, o gli è di vantaggio, intendendo che le ſue parole non abbiano verun ſignificato, e ſiano un mero ſuono materiale, e come è la voce *Blictri*.

XXXII. Ma ſe è lecito, quando vi ſia, o ſi apprenda grave motivo di occultare il vero, proferire colla bocca le parole con intenzione, che nulla ſignifichino, ben vedete, che ſarà pur lecito reggiſtrarle nel modo ſteſſo ſulla carta, poichè corre la ragione medeſima. Laonde quando ſi giudichi ſpediente, ſi potrà ſcrivere, e ſtampare qualunque coſa ſi voglia, ſempre coll' intenzione, che le parole ſcritte o ſtampate non abbiano ſignificato. E ben io mi perſuado di leggeri, che l' abbiano ridotta, e la vadino riducendo alla

---

quam docere eos modum æquivocandi, aut ſenſibiliter reſtringendi? &c. Ergo, infero ego, cum hic modus debeat cuique, etſi rudiſſimo, eſſe manualis: nemo autem facilior, quam loqui ſine intentione ſignificandi, ſive affirmetur, ſive negetur, debuit talis modus a vocum Inſtitutoribus inſtitui. n. 219., & 221.

alla prattica siffatta dottrina certi scrittori Probabilisti, che parlano, e scrivono sugli affari presenti: attesochè si vede, che con ogni franchezza negano cose le più evidenti, e provate, e di cui eglino stessi non possono non essere convinti. Le negano sì francamente, e possono credere di non dire perciò, o stampare menzogna in vigor di tal Dottrina, intendendo, che le parole dette, o stampate non abbiano quella significazione, che esprimono, e siano o un mero suono materiale, o altrettanti *Blictri* stampati. Che ne ricavate, Signore, e dovete ricavarne dalla Dottrina del P. Casnedi Dottore accreditato, che ha scritti cinque Tomi di morali Dottrine? Ecco la conseguenza assai più giusta, e legittima di quella ne ha dedotta questo Autore. Che non si deve dar fede a quanto si dice, o si scrive da loro su i fatti presenti: siccome nemmeno sugl' altri poichè col diriggere la loro intenzione potevano, e possono far sì, che tutti i loro sentimenti o detti colla bocca, o esposti colla penna, non abbiano quel significato, che alle nostre orecchie, o ai nostri sguardi presentano.

XXXIII. Senza stancar di vantaggio la pazienza vostra, Signore, conchiuderò la presente mia lettera. Ma prima vi prego a fare una riflessione, che se fosse fatta seriamente da tanti Casisti, potrebbe riempirli di salutar confusione. Voi, Signore, che siete sì versato nella erudizione profana, avrete letto, che tanto i Greci, che i Romani, benchè immersi nelle tenebre del Gentilesimo, abborrivano sommamente gli equivoci, le restrizioni, ed amfibologie, e le riguardavano come verissime menzogne, e quei, che le usavano nei giuramenti, li detestavano come veri spergiuratori, tanto più esecrabili, quanto che al falso giuramento aggiugnevano la frode. Voi avrete letto, che spezialmente tra i Romani la Religione del giuramento era sì sagrosanta, che rigettavano come sacrilega qual si sia interpretazione, che si pretendesse di farvi per elu-

eluderlo: onde al riferire di *Titio Livio* (*a*), credendo certi Tribuni della Plebe di poter interpretare un giuramento, che era ſtato fatto con grande ſvantaggio della Repubblica, ed aſſolvere dal vincolo il Popolo Romano, queſto non volle acconſentirvi, e preferì al ſuo proprio intereſſe l'oſſervanza del medeſimo. E quindi avrete anche letto quel nobile ſentimento di Tullio ſul fatto riferito da Polibio di que' dieci Romani, che Annibale dopo la pugna di Canne inviò a Roma con giuramento di ritornarſene al campo, qualora non aveſſe effetto il progetto, che proponeva, ſiccome non l'ebbe. Uno di loro ſi credette diſobbligato dall'adempiere il giuramento fatto, perchè eſſendo uſcito dal campo, toſto vi ritornò fingendo di averſi dimenticato qualche coſa nella ſua tenda. *Non recte*, ſoggiugne Cicerone: *fraus enim diſtringit, non diſſolvit perjurium. Fuit igitur ſtulta calliditas, perverſe imitata prudentiam.* Per il che il Senato ordinò, che quell'uomo furbo ed aſtuto foſſe condotto legato ad Annibale. *Itaque decrevit, ut ille veterator & callidus vinctus ad Annibalem duceretur* (*b*).

XXXIV. Or con queſti fatti, e ſentimenti di popoli gentili dinanzi gli occhi, confrontate, Signore, le dottrine, che vi ho eſpoſte in queſta lettera di Teologi Criſtiani, anzi di preteſi Maeſtri del popolo Criſtiano, e riconoſcete quanto mai ſon eſſe diverſe, e qual roſſore non dovrebbe ricoprire il loro volto, vedendo, che i Pagani col ſolo lume della natura ſapevano meglio quelle verità che eſſi tra i lumi più sfolgoranti del Vangelo, e della Fede o ignorano, o vogliono ignorare. Ma riconoſcete pur anche, Signore, ciò che più appartiene al mio intento preſente, vale a dire il graviſſimo male, che codeſte malnate dottrine cagionano nella Repubblica, il roveſciamento totale delle regole della buo-

na

(a) Dec. 1. lib. 3.
(b) Cicero lib. 3. de Officiis.

na fede, dei fondamenti della Società Civile, e di ciò, che la Religione ha saputo inventare di più pressante, e più forte per discoprire la verità. Se fosse permesso di seguire le massime, che v' ho rapportate, (e che pur troppo da molti si seguono in pratica), non vi sarebbe più verun mezzo certo nel mondo per assicurarsi del vero, o di qualche fatto, tutto che più importante; nè la Religione dei giuramenti, nè l' Autorità de' Magistrati, nè l' obbligazione di loro rispondere tante volte, quante giudicano a proposito d' interrogarvi, avrebbero l' effetto preteso di trarre in luce la verità, o arrestare la mala fede degli uomini. In vano si userebbero diligenze, e ricerche, affine di rilevare gli occulti delitti. In vano sarebbero interrogati i colpevoli. In vano si richiederebbono, e si presterebbe fede ai giuramenti più Sacrosanti, e solenni. Impossibile sarebbe il distinguere colui, che parla sinceramente da quello, che discorre dolosamente: nè il Giudice nel Tribunale, nè il Mercante nel commercio, nè l'amico nella conversazione, nè il compratore, nè l' artigiano, nè il Padrone, nè il servo, nè alcun altro negli affari, e maneggi domestici sarebbero giammai sicuri, che quelli, coi quali trattano, lor discoprano candidamente quanto hanno nel cuore, o piuttosto lo tengano occulto con equivoci, e restrizioni. Quai maggiori disordini si possono concepire di questi nella Repubblica? Non vi sembra dunque, Signore, che tali dottrine meritino di essere eliminate dal mondo coi libri, che le contengono, e coi quali si regolano le coscienze de' sudditi, ed essere onninamente necessario di provvedere per tal guisa alla conservazione della società, dell' autorità de' Sovrani, e de' Magistrati, e aggiugnerò ancora, del bene, e decoro della nostra S. Religione, che troppo resta disonorata e infamata tra le barbare nazioni, e tra gli Eretici, da queste massime vergognose de' Casisti, che possono dirsi inventate, e suggerite dal Padre della menzogna? Tanto io ben di cuore desidero, e con pieno sentimento di ossequio mi protesto &c.

LET-

LETTERA OTTAVA.

ARGOMENTO.

Le permissioni, che accordano i moderni Casisti ad alcuni particolari generi di Persone con gravissimo danno della Repubblica.

NOBILISSIMO SIGNORE.

13. Ottobre 1760.

I. DOpo un breve viaggio, e il respiro, che mi son preso di pochi giorni, ripiglio l' interrotta mia fatica di stendervi su questi fogli le rilassate dottrine de' moderni Casisti, donde provengono danni gravissimi al ben pubblico, ed agli Stati: e giacchè nelle lettere precedenti v' ho divisate quelle massime perniciose, che a tutti generalmente appartengono, voglio trattenervi nella presente su quelle, che concernono certi determinati generi di persone. Non vi aspettate tuttavia, che io sia per descrivervi le licenze biasimevoli, che accordano a ciascheduno stato o condizione particolare, ai Padri, ai figliuoli, ai servi, ai Padroni, ai Medici, agli Avvocati, ai Soldati, e simili. Sarebbe questa un' impresa troppo laboriosa, e a voi di troppo tedio, e molestia. Mi fermerò unicamente sopra due generi di persone, che riguardano più da vicino il pubblico bene, cioè *i Giudici*, *e i rei*, o malfattori, ai quali permettono cose, che non possono essere, se non di gravissimo pregiudizio alla Repubblica.

II. E primieramente per quanto spetta ai Giudici, voi ben la intendete, Signore, quella gran massima della giustizia impressa nel cuore di tutti gli uomini, che ogni Giudice nel dar la sentenza deve librare il peso delle ragioni, senza attendere o all' amicizia, o alla parentella, e quando non siavi chiarezza, o cer-

tezza a favore di qualche parte, o sospendere il giudizio, se uguale sia la probabilità dell'altra, ovvero attenersi a quella, che è più verisimile: onde è nato quel detto volgare, e comune: *inspicimus in obscuris, quod verisimilius est*. Ma i moderni Casisti han procurato, quanto è dal canto loro, di cancellare questa massima dal cuore degli uomini, coll'introdurvene un'altra tutta contraria. Uditene i loro sentimenti. Il P. Valenza uno *de' quattro animali* dell'Escobar, 2. 2. *Disp.* 5. *qu.* 7. *pun.* 4. scrive così: „ Dico in quinto luogo, se il „ Giudice credesse esser probabile l'una, e l'altra opi„ nione, può lecitamente per soddisfare un amico, giu„ dicare secondo quella, che è più a lui favorevo„ le. „ (*a*) Più si avanza il Dicastillo Teologo di prima Classe nel *lib.* 2. *Tract.* 1. *Disp.* 10. *Dub.* 9. con dire: „ E' lecito al Giudice seguitare l'opinione meno „ probabile, purchè sia veramente probabile, abbando„ nata *la più probabile*, e secondo essa dar la sentenza „ a favor di un amico, o di un congiunto: „ (*b*) E cita per tal dottrina il P. Saias, *& plerosque* da lui accennati. E così in effetto insegna il P. Salas col P. Fagundez *Tract.* 8. *Disp.* 7. *sect.* 12. scrivendo: „ Il Giu„ dice tanto supremo, che inferiore o subordinato, *cæ*„ *teris paribus*, *ex parte facti*, può giudicare secondo l' „ opinione probabile *ex parte juris*, lasciando *la più pro*„ *babile*, e in conseguenza sentenziare per quella parte, „ cui son meno favorevoli il gius, le leggi, e le ra„ gioni. „ (*c*).

III.

(a) *Dico* 5. *si Judex reputaret utramque sententiam esse probabilem, licite potest propter amicum secundum illam judicare, quæ amico magis favet.*

(b) *Licet Judici sequi opinionem minus probabilem, dummodo vere probabilis sit, relicta probabiliore, & secundum illam adjudicare amico, vel consanguineo.*

(c) *Judex tam supremus, quam inferior, cæteris paribus,*

III. Del medesimo sentimento è il famoso P. Escobar, il quale nell' *esame 3. c. 6.* della somma, dopo di aver detto, che nel concorso di due opinioni non siavi alcun debito di seguire la più probabile, e più sicura, ne ricava questa conseguenza: „ Ne inferisco poter il „ Giudice dar il suo giudicio secondo l'opinione proba- „ bile: „ *infero posse judicem secundum opinionem probabilem judicare*: e però atteso il principio stabilito, quantunque ancora fosse *meno probabile*. E questo più chiaramente esprime nel suo gran corpo di Teologia morale *T. 1. lib. 2. sect. 2.* con uno di que' suoi curiosi problemi, ed è il 14. „ Il Giudice, che stima essere una „ qualche sentenza più probabile, *deve*, *non deve* giu- „ dicare secondo essa: „ *judex reputans unam sententiam esse probabiliorem* debet, & non debet *juxta illam judicare*, che è lo stesso, che l'asserire, che essendo su tal questione divisi i sentimenti degli Autori, non è il Giudice obbligato à giudicare giusta la sentenza *più probabile*, ma può appigliarsi anche all'altra men probabile con sicurezza di coscienza.

IV. Ma come la sente sulla questione medesima il P. Tommaso Sanchez? Egli primieramente parlando in generale, è dello stesso parere dell' Escobar; giudica tuttavia più probabile la contraria. Ma questo suo *probabilius* lo restringe incontanente con due rilassate limitazioni, fiancheggiate dall'autorità di applauditi Dottori: la prima „ che il suo *più probabile* non debba in- „ tendersi rispetto il Giudice inferiore, o subordinato, „ e quando l' opinione, che giudica meno probabile „ fosse più ricevuta nella pratica, ed egli credesse di „ essere notato da un Giudice superiore, cui si fa l'ap- „ pella-

ribus, ex parte facti, potest judicare secundum opinionem probabilem ex parte juris, relicta probabiliore: ac proinde ferre sententiam pro ea parte, cui minus probabiliter favent jura, leges, & rationes.

„ pellazione, come meno prudente, e rivocata la sua
„ sentenza fosse fatta secondo l'opinione, che pensa *più*
„ *probabile*. Imperocchè allora può seguire la sentenza
„ meno probabile. „ Per qual motivo, Signore? Perchè, dice Sanchez, *non è obbligato a fare il suo officio con tanta perdita del suo onore, e con sì poco frutto* (*a*): che è lo stesso che dire, che un tal Giudice per umani riguardi può tradire la giustizia, e la propria coscienza. L' altra rilassatezza poi, che abbraccia Sanchez col Filliucio, e Valenza contro del P. Bannez, si è „ che essendo tra due litiganti uguale il di-
„ ritto, e la ragione, possa il Giudice sentenziare a
„ favore della parte, che più gli piace: anzi se non
„ v'intervenga scandalo, possa variare a talento il suo
„ giudicio, adesso per l' una, adesso per l' altra
„ parte. (*b*).

V. Ma giacchè può seguirsi in tai casi la sentenza *probabile*, potrà ella anche vendersi? Voi restate sorpreso, Signore, a questa dimanda, e forse pensate, che io

---

(a) *Quod bene temperat Vasquez eo Cap. 2. nu. 6., nisi judex inferior esset, & opinio, quam minus probabilem judicat, esset magis praxi recepta: & crederet fore, ut minus prudens a judice superiori, ad quem appellatur, notaretur, ejusque sententia revocaretur, si lata esset juxta sententiam, quam probabiliorem existimat. Tunc enim potest sententiam minus probabilem sequi: quod cum tanta sui honoris jactura, & tam modico fructu, munus suum obire minime teneatur.* Lib. 1. c. 9. n. 47. &c.

(b) *Quando utraque opinio est æque probabilis, quamvis Bannez non sine optimo fundamento censeat, non dari judici electionem, sed teneri vel litigantes componere, vel dividere rem inter ipsos.... At verius & integrum esse judicari, quam maluerit, opinionem eligere, & secundum eam judicare: immo cessante scandalo, nunc secundum illam, nunc secundum aliam.*

io ſcherzi. No, v' ingannate: io non parlo ſcherzando, ma con tutta ſerietà, o piuttoſto con tutta ſerietà propone la queſtione il P. Tamburino *lib. 8. in Decal. tra. 3. Cap. 7. §. 3. n. 13.*, cui prefige queſto titolo, *Venditio ſententiæ probabilis*: la vendita della ſentenza probabile: e dimanda appunto, ſe il Giudice poſſa ricevere danaro per dar favorevole ſentenza ad una delle due parti, che litigano ſul poſſeſſo di qualche fondo con uguali fondamenti, e ragioni. *Licitene, & juſte judex accipiet pecuniam, ut potius illam eligat, quæ mihi favet, quam illam, quæ meo adverſario?* Che ſi riſolve però ſu queſta galante queſtione? Veramente il Tamburino, riferendoſi a quanto avea detto di ſopra al *lib. 1. c. 3.* è di parere di no. Ma troppo prezioſa merce ſi è il Probabiliſmo, nè pel ſuo valore dobbiamo attenerſi al privato noſtro giudizio, ed egli ſteſſo ben lo compreſe. Laonde, malgrado la *certezza*, che avea, della falſità della opinione contraria, la riputò *probabile* per l' eſtrinſeca autorità di buoni Dottori, che aſſerivano poter in tal caſo il Giudice pronunciare ſentenza favorevole ad un ſuo amico, o a chi amico ſel reſe col danaro: per il che può abbracciarla come probabile. *Propter extrinſecam bonorum Doctorum authoritatem aſſerentium in hoc caſu poſſe judicem pro ſuo amico, ſi maluerit, ſententiam pronunciare, potes id ut probabile, ſi velis, amplecti.* E quindi ſeguendo nel queſito preſente quella ſua deciſione, manda a leggere la *vendita*, che può far il Giudice *della ſentenza probabile*, preſſo il Leſſio, il Valenza, il Salon, il Fagundex: *eam tamen legat, qui velit, apud Leſſium lib. 2. c. 14. diſp. 9. Valentiam 2. 2. q. 63. art. 4. Salon &c., ac probabile judicat Fagundex &c.*

VI. Laſciando, Signore, gli altri, che eſpongono *in vendita* tal ſorta di merce, vi addurrò la dottrina di quell' Autore, *di cui niun' altra ve n' ha di più ſicura tra i Teologi da' trecento anni*, cioè del P. Leſſio. Queſti al luogo citato conferma la ſua opinione con più ragioni: una delle quali ſi è: perchè il Giudice non è

tenuto a seguire determinatamente questa, anzi che l' altra sentenza, ma è libero di seguitare quella, che gli va più a grado. Adunque, se riceve qualche cosa per favorire questa parte piuttosto, che l'altra, non fa ingiuria ad alcuno. *Quia non tenetur ad alteram determinate; sed liberum ei est sequi, quam maluerit. Ergo si aliquid accipiat, ut hanc sequatur potius, quam illam, non facit illi injuriam*. La conseguenza è chiara, segue il Lessio; ma se pure non la comprendete, ve la provo ad evidenza: perchè quando la cosa non è dovuta, non è mai contro la giustizia (considerando il solo jus di natura) esigere prezzo per la medesima. *Quia cum res non est debita, non est contra justitiam (si solum jus naturæ spectemus) exigere pro ea pretium &c.* Voi per avventura non vedete per anche *chiara* una tal conseguenza, o per meglio dire il principio, donde essa deducesi, parendovi, che se il Giudice non ha debito, posta l' uguaglianza delle ragioni, di seguire una parte, anzi, che l' altra, ha però debito di non pregiudicare alla parte avversaria, che porta uguali fondamenti: e però nel detto caso sarà suo dovere di far composizione tra le parti, o dividere la roba, che è in litigio, giusta l' egual diritto, che hanno, come osserva il P. Bannez, e lo stesso Tamburino. Ma se voi non sapete capirla, deponete il vostro giudizio, e sulla fede del P. Cardenas, credete, che quanto scrive Lessio, tutto è pressochè evidentemente vero ciò, che vi sembra evidentemente falso. *Nam ita solide, & rationabiliter discurrit, ut in omnibus videatur fere moralem evidentiam facere*.

VII. Che se pur anche non credeste bastante la sua sola autorità a far questo sacrifizio del vostro intelletto in ossequio del P. Lessio, dovrà almeno bastarvi esser questa la pratica insegnata dai Dottori della Compagnia. Di tanto ve ne assicura Escobar nel *Tract.* 3. *ex* 2. *c.* 3. *Praxi ex Societatis Jesu Doctoribus*. „ Suppongo, dice, essere uguale la causa, può il Giudice ricevere „ qualche cosa? *suppono causam esse æqualem, potestne*

„ *ali-*

„ *aliquid judex accipere?* Insegna, risponde Escobar, il
„ Fagundes nel *Dec. T.* 2. *lib.* 8. *c.* 26., che può rice-
„ versi qualche cosa, non solamente dagli Elettori ad
„ un Maggiorasco, ad una Cattedra, ad una Cappel-
„ la, ma ancora dal Giudice, quando (come supponi)
„ proferisce la sentenza in causa uguale, se pur non vi
„ fosse qualche legge positiva in contrario: perchè può
„ a suo talento ed arbitrio dar la vittoria della lite a
„ qualunque parte. Laonde v' ha luogo la gratificazio-
„ ne, che è stimabile col prezzo, tanto più, che va
„ d'ordinario congiunta colla perdita dell' amicizia, e
„ della grazia della parte avversaria „ (*a*). Non è
questa con tutto rigore, e verità *venditio sententiæ probabilis?*

VIII. Ma se per anche pago non siete, Signore, di queste testimonianze, ogni dubbio dissipare vi deve dall' animo l' attestazione del P. Pirot nella sua *Apologia de' Casisti* (*b*) distesa affine di difenderli contro le *Lettere Provinciali*. Confessa egli ingenuamente tale essere la loro dottrina sul punto presente con dire: „ I
„ Casisti sostengono, che i Giudici possono ricevere re-
„ gali, se però qualche legge particolare nol proibisca,
„ ogni qualvolta le parti litiganti glieli danno o per
„ avarizia, o per riconoscenza della giustizia, che han
„ fatta, o per indurli a farla, o per obbligarli a pren-
„ dere una cura particolare dei loro affari, o per impe-

(a) *Docet Fagundex &c. aliquid accipi posse non solum ab Electoribus ad Majoratum, Cathedram, Capellam, sed etiam a judice, quando (ut supponis) sententiam profert in causa æquali, seclusa lege positiva in contrarium. Quia pro suo arbitratu potest cuilibet parti dare victoriam. Quare datur locus gratificationi, quæ est pretio æstimabilis, ut pote quæ plerumque cum jactura amicitiæ & gratiæ alterius conjuncta est.*

(b) Pap. 97. *Edit. Paris.*

„ gnarli a spedirli più prestamente, o per preferirli alla „ parte avversaria. „ Potete più dubitarne?

IX. Voi avete udito, Signore, da Lessio, da Escobar, da Fagundex, e dall' Apologista de' Casisti, che se la legge naturale non proibisce al Giudice il ricevere danaro, o regali dalle parti, può proibirlo la legge positiva. Se questa legge positiva vi sia nello Stato, in cui occupate un sì alto, e luminoso posto, voi lo saprete meglio di me. Ma supponiamo, che siavi, *sarà* per questo il Giudice obbligato in coscienza a non ricevere regali o danaro? Il P. Tamburino lo libera da questo scrupolo nel *lib. 9. in Decal. c.* 2. §. 1. *n.* 4., ove dopo d' aver detto non v' essere assolutamente alcun divieto *ex jure naturæ*, perchè non possa il Giudice ricevere regali, venendo alle leggi positive, che sogliono proibirli, stabilisce così: „ Io dico in secondo luo„ go, che i Giudici secolari non peccano, almen mor„ talmente, pel solo capo, che operano contro queste „ leggi secolaresche. E la ragione è, perchè, *proba„ bilmente* credono il Navarro, il Covaruvias, il Va„ lenza, ed altri presso il Castropalao, che tali leg„ gi, almen di fatto, non obbligano sotto grave pec„ cato, se espressamente non lo dichiarano „ (*a*). E qual lege civile v' ha, che dichiari espressamente di obbligare sotto peccato mortale?

X. Siccome però il Giudice può ricevere regali per favorire una parte contro dell' altra, che ha uguale diritto sulla roba controversa; potrà eziandio riceverli per dare una sentenza *ingiusta*, di maniera che non abbia debito di farne la restituzione? Così è, risponde a no-

(a) *Dico secundo judices sæculares non peccare, saltem mortaliter, ex solo capite, quod adversus has leges sæculares operantur. Ratio est, quia PROBABILITER censent Navar., Covaruv., Val., aliique apud Castrop. &c. leges sæculares, saltem de facto, ad mortale nequaquam obstringere, nisi id expresse declarent.*

a nome de' Casisti il loro Apologista. „ E' vero, dice
„ *pag.* 123. „ che il Giudice non è obbligato a restitui-
„ re ciò, che ha ricevuto, per dare una sentenza *in-*
„ *giusta* in favore di alcuno. Lessio ha delle buone ra-
„ gioni contro del Gaetano, che tiene la contraria,
„ le quali, voi, Signor Segretario de' Giansenisti, do-
„ vete confutare, se pretendete di obbligare questo
„ Giudice alla restituzione di ciò, che ha ricevuto dal-
„ la parte, che dalla sua ingiustizia ne ritrasse profit-
„ to. „ Io non mi stenderò a porvi, Signore, sotto
degli occhi vostri tutte le ragioni, che ha avuto il P.
Lessio per contraddire al Gaetano, e stabilire questa
perniciosa opinione, poichè l' orror naturale, che pro-
vate in udirla, vi basta per non volerne sentire le pro-
ve. Vi addurrò unicamente il suo testo, che leggesi
nel *dub.* 8. *del Capo* 24. *del lib.* 2. *de just.* „ Si deve
„ notare, scrive, che il Covaruvias, e il Gaetano pre-
„ tendono doversi restituire dal Giudice ciò, che ha ri-
„ cevuto per una ingiusta sentenza: perchè la sentenza
„ ingiusta è una perversione del giudicio, e non già
„ cosa vendibile. „ Questa mi sembra, Signore, una
assai *buona ragione*: ma tale non apparisce alla mente
del Lessio: onde soggiugne: „ ma questa ragione non
„ è ferma, e convincente: perchè non v'è motivo di
„ dire, che siavi ragione, per cui la legge di natura
„ imponga maggior obbligazione di restituire ciò, che
„ si è ricevuto per una iniqua sentenza, che per un'
„ iniquo omicidio. „ (*a*)

 XI. Mal-

(a) *Notandum tamen est Covar., & Cajet. excipere id, quod acceptum est a judice, ne iniquam sententiam ferat: hoc enim putant jure naturæ esse restituendum: quia injusta sententia est perversio judicii, non est res vendibilis. Sed hæc ratio non est firma: nulla enim est causa, cur magis debeat jure naturæ restitui, quod acceptum fuerit pro iniqua sententia, quam pro iniqua occisione,* quasi non vi fosse pur debito di restituire, *quod acceptum est pro iniqua occisione.*

XI. Malgrado l' attestazione del P. Pirot, e l' autorità, e ragione del P. Lessio, avrete, Signore, difficoltà a persuadervi, che tal sentenza, la quale vi cagiona orrore, e raccapriccio, abbia avuto gran seguito trai Casisti, che anzi pensarete, che sia stata dagli altri per la maggiore, e massima parte riprovata. Ma voi v' ingannate: poichè un moderno Probabilista, che pure l' insegna ne annovera ben cinquanta otto. Ecco le sue parole prese dalla *Sinossi della sua Teologia pratica part.* 2. *tratt.* 2. *c.* 31. „ Cercherai in quinto luo-
„ go, se il Giudice sia tenuto a restituire il prezzo ri-
„ cevuto per dare la sentenza? Rispondo, che egli è
„ obbligato, qualora l'abbia ricevuto per dare una sen-
„ tenza giusta, e dovuta, cioè, quando abbia un
„ giusto salario: perchè il gius naturale detta non po-
„ tersi vendere ad altri ciò, che già gli è dovuto per
„ giustizia. Ma se abbia ricevuto il prezzo per una
„ sentenza *ingiusta*, *probabilmente lo può ritenere* . . . .
„ Questa sentenza è tenuta, e difesa, da cinquanta otto
„ Dottori" (*a*) Immaginatevi, se tenuta non sarà *probabile*, e più che probabile una sentenza sostenuta e difesa da *cinquanta otto Dottori*, quando a tal effetto bastano soltanto tre o quattro *ordinarj*, ed anche un solo *classico*.

XII. Ma questo debito di restituire roba sì mal acquistata vien indotto per lo meno dalle leggi positive? Neppure, risponde francamente il Lessio, e però stabilisce

---

(a) *Quæres* v. *an Judex teneatur restituere pretium acceptum pro ferenda sententia?*

Resp. teneri, si illud acceperit pro sententia justa, & debita, quando scilicet habet justum salarium: quia jus naturale dictat non posse alteri vendi, quod jam ante ei debitum est ex justitia. Si autem pro injusta sententia pretium acceperit, probabiliter retineri potest . . . Hanc sententiam tenent, ac defendunt quinquaginta octo Doctores.

lisce quest' altra tesi: „ Dico in secondo luogo parermi
„ più vero, che nè tampoco in vigore del gius positi-
„ vo v' ha obbligazione di restituire quanto ha ricevuto
„ per una ingiusta sentenza, ed ho per saldi sostegni
„ della mia opinione il Molina, e il Reginaldo, che
„ insegnano altrettanto. „ *Dico secundo, verius etiam videtur neque jure positivo id necessario restituendum &c.: idem docent Molina, Reginald.* Sicchè per ogni verso esaminando la cosa, si può il Giudice ritenere in santa pace i danari, o i regali, che ricevette per pronunciare una sentenza *ingiusta*: e solo ne avrà il debito di restituzione, quando gli ha ricevuti per dare una giusta sentenza. Così insegna il P. Lessio, e così ne convengono non solo l' *Apologista de' Casisti* il P. Pirot, ma eziandio l' *Apologista della Società* il P. Onorato Fabri, che inoltre conferma la di lui opinione coll' autorità dell' Azorio, del Turriano, del Tamburino, del Dicastillo, del Laimano, e del Busembaum.

XIII. Che se tanto i Casisti permettono al Giudice contro le primarie nozioni del gius naturale, che permetteranno poi a' rei, o malfatori per difendersi nel suo Tribunale, e schivare la pena meritata coi loro delitti? Qualche cosa, Signore, v' ho riferito a tal proposito nella precedente mia lettera, parlando degli equivoci, e restrizioni mentali da loro permesse: ma voi avrete la benignità di accordarmi, che meglio vi dichiari, e vi esponga su questo punto importante i loro sentimenti. Prima però piacciavi udire ciò, che scrisse su tal soggetto in questi ultimi tempi un insigne Vescovo di Portogallo (*a*) nella sua Pastorale Istruzione, la quale non può essere scritta nè con maggior unzione di carità, nè con più zelo del pubblico bene, e merita tutta la vostra attenzione. „ Non è bastato, dice tra
„ le altre cose, ai Partigiani del *Probabilismo* di facili-
„ tare colle loro dottrine gli omicidj, e gli assassinj.

(a) Monsig. di Leiria.

„ Essi applicati si sono a rintracciare i mezzi d' impedi-
„ re, che vi si potesse porgere l' opportuno rimedio.
„ Sulla fine del sedicesimo secolo il Gesuita Leonardo
„ Lesio diede per *probabile*, che un uomo colpevole di
„ delitto capitale non era obbligato in coscienza di con-
„ fessarlo negli interrogatorj fatti da un Tribunale com-
„ petente. Sembra per altro, che ei segua il sentimen-
„ to contrario. Alcuni anni dopo il Cardinal di Lugo,
„ che non ha ardito di dichiararsi formalmente per que-
„ sta opinione, non mancò tuttavia di sostenere, ch'
„ era *probabilissima*. Sulla fede di questi due moderni
„ Teologi Cardenas, Laurenio, Roncaglia, e un dilu-
„ vio di *Probabilisti*, si sono adoperati di accreditare
„ una opinione sì nuova, e sì contraria alla Tradizione
„ della Chiesa, e alla pratica costante dei Tribunali Ec-
„ clesiastici, e secolari. Noi non ignoriamo le vane sot-
„ tigliezze, che impiegano i difensori di questa opinio-
„ ne per restringere alquanto, e temperare ciò, che v'
„ ha di più odioso. Essi dicono, che un delinquente
„ deve confessare il suo delitto, quando non gli resta
„ più speranza veruna di scampare la sua condannazio-
„ ne. Ma qual' è mai quel colpevole, che essendo an-
„ che montato sul palco, in cui deve essere o decapi-
„ tato, o appiccato, non abbia qualche speranza, e
„ non si lusinghi fino all' ultimo momento di poter ot-
„ tenere la grazia? Questo è dunque in verità dispen-
„ sare tutti i colpevoli dall' obbligazione di confessare i
„ loro misfatti: posciacchè a parlare con esattezza e ve-
„ rità, essi non si disingannano dalle loro speranze, se
„ non perdendo la vita. Qual porta mai apre questa
„ massima a persuadere i rei dell' impunità de' più atroci
„ delitti? „.

„ I Probabilisti vanno ancora più avanti, quando ac-
„ cordano al Reo la permissione di giurare con manie-
„ ra amfibologica nel medesimo caso. Essi hanno sapu-
„ to deludere le decisioni Apostoliche su questo punto,
„ e non hanno avuta veruna difficoltà di accordare le-
„ cito ai delinquenti l' uso delle restrizioni mentali, al-
„ lorchè

„ lorchè le prove, che risultano dai fatti, e dalle cir-
„ costanze, non sono abbastanza chiare, e valevoli a
„ supplire ad una confessione precisa. Ecco dunque una
„ dottrina, che sotto il pretesto di benignità, e uma-
„ nità, fomenta le colpe, e tende a coprire, e lasciar
„ impuniti que' malfattori, che scampare non possono
„ dai meritati castighi, se non con pietà crudelissima.
„ Secondo il testo della Divina Scrittura (*a*), comandò
„ Dio a' malfattori di tal fatta di fare *a sua maggior*
„ *gloria* la confessione schietta, e sincera dei loro delit-
„ ti. Ma di questa divina ordinazione non si mettono
„ in pena i Difensori di questa dottrina. La legge del
„ Principe, a cui l' Apostolo concede un poter sacro
„ sulle coscienze, è per loro senza efficacia e valore.
„ Essi non si credono altrimenti tenuti a sottomettersi
„ a questa suprema autorità, che deriva come da fon-
„ te, dalla giustizia divina nella giurisdizione de' Sov-
„ rani. Essi la rendono assolutamente inutile per arri-
„ vare più sicuramente ai loro fini: e sopra la sola au-
„ torità della *Cabbala Probabilistica* scuotono il giogo
„ di quella obbedienza indispensabile, che dobbiamo al
„ Principe, anche a costo della nostra propria vita. „
Fin quì egli.

XIV. Questo testimonio, Signore, dell' Illustre Prelato può capacitarvi abbastanza delle perniciose licenze, che i Casisti concedono riguardo de' Rei. Nulladimeno, perchè so, che vi preme di aver sotto gli occhi i loro testi precisi, voglio compiacervi coll' addurvene alcuni presi da accreditati scrittori. Il P. Tommaso Sanchez (non vi stupite, Signore, se così di sovente vi produco le massime di questo scrittore: poichè non saprei proporvi autore più grave tra i Probabilisti). Il P. Sanchez adunque, oltre i casi, che v' ho recati nell' ulti-

ma

(a) Josue ca. 7.

ma mia lettera, ne' quali permette sì al teſtimonio, che al reo di eludere in varie guiſe la mente del Giudice con equivoci e amfibologie, ſicchè non venga in cognizione de' delitti anche più orribili; nel *lib.* 3. ſo. pra il *Decal. c.* 7. *al nu.* 6. fa la queſtione, ſe il reo, il quale eſſendo ſtato interrogato legittimamente dal Giudice, negò la verità, poſſa eſſere aſſolto dal Sacro Miniſtro, ſenza preſentarſi a farne l' ingenua confeſſione, mentre per altro dura ancora il giudicio, ed il reo è ſotto la podeſtà del Giudice. Or coſa riſponde? Che la ſentenza negativa è difeſa da molti Autori, che allega, ed egli ſteſſo la tien per *probabile*. Contuttociò *più probabile* giudica, che non ſia obbligato a far queſto paſſo, ma ſoddisfare al ſuo debito col ſolo dolerſi della colpa preterita. *Quamvis autem hoc ſatis probabile ſit: at mihi probabilius eſt non teneri hunc ſe offerre ad fatendam veritatem, ſed ſatisfacere dolendo de præterita culpa &c.* n. 8. Ma che dovrà poi dirſi, ſe il reo, che ha ſempre negato il commeſſo delitto, ne foſſe con prove evidenti convinto, e condannato al ſupplicio, ſarà, almeno in tal caſo, tenuto a confeſſare la verità? Nemmeno, ſoggiugne Sanchez *nu.* 11., chechè ne ſentano in contrario alcuni; ſe non al più in qualche rariſſimo caſo, e moralmente impoſſibile: *at dicendum eſt ad id minime teneri, niſi in aliquo ſpeciali caſu notabile alicui tertio damnum ſequeretur, quem caſum rariſſimum fore credo, imo moraliter impoſſibilem*. E prova la ſua opinione con ragioni aſſai vaghe, tra le quali è degna di rifleſſione l' ultima eſpreſſa in queſti termini: „ perchè per comuniſſimo parer de' Teologi, il reo „ non è tenuto a confeſſare la verità, ſe prima non „ ſe gli paleſa lo ſtato della cauſa, e le coſe provate „ contra di lui nel proceſſo, affinchè per tal guiſa gli „ ſia manifeſto, che l' interrogazione è giuridica &c. „ Ora i Giudici non mai ſogliono fare altrettanto ap„ poggiati ad un' altra ſentenza di alcuni Giuriſperiti, „ che dicono non eſſere ciò neceſſario. Adunque, al„ men ſeguitando la comune opinione de' Teologi,

„ po-

„ potrebbe questo reo scusarsi dal confessare il suo de-
„ litto &c. „ (a)

XV. Dal P. Sanchez passiamo ad un altro grave Teologo preteso un *Nuovo Mosè* (a) nella spiegazione, che ha fatta del Decalogo. Egli nel *lib.* 1. *in Dec.* c. 3. §. *V. Reus &c.* dimanda se, quando il Reo, e il testimonio non hanno certezza, ma dubitando d'essere, o no, legittimamente interrogati dal Giudice, siano obbligati a rispondere giusta la sua mente? *Reus & testis dubitant, an legitime interrogentur a judice, obligabunturne ad ejus mentem respondere?* Nulla, Signore, v'è di più facile ad un Reo, o ad un testimonio, che voglia favorire più lui, che la giustizia, di formarsi un dubbio sulla interrogazione, che vien fatta dal Giudice, se sia *legittima*, avendo i Casisti ritrovati tanti pretesti, onde crederla illegittima, o almen dubitarne. Qual'è dunque la risposta di Tamburino? Voi ben potete veder di leggieri qual sia per darla un sì dichiarato *Probabilista*. „ Rispondo, dice, che non sono ob-
„ bligati, ed ho per garanti il Fagundex, il de Lugo,
„ il Sanchez, il Pasqualigo: „ e se avete qualche contezza del sistema probabilistico, ne scorgerete ben tosto la ragione. „ perchè e il Reo, e il testimonio sono *in*
„ *possesso della loro libertà di poter equivocare* per qual-
„ che motivo, che ne abbiano. Adunque non possono
„ discac-

(a) *Tandem quia frequentissima Theologorum sententia habet reum non teneri veritatem fateri, nisi ipsi aperiatur status causæ, & quæ in processu contra ipsum probata sunt, ut vel sic certo illi constet juridicam esse interrogationem &c. Hoc autem judices reum interrogantes nunquam solent facere freti alia jurisperitorum quorumdam sententia dicentium id non exigi. Ergo saltem sequendo communem Theologorum sententiam, posset hic reus ab ea delicti confessione excusari, etsi rationes prædictæ non urgerent &c.*

(b) *At novus ille suis Moses &c.*

„ discacciarsi da tal possesso con un dubbio circa l' in-
„ terrogazione legittima. „ Nè vi pensaste già, che quel *motivo* per poter *equivocare* col Giudice debba essere straordinario, o da ritrovarsi con gran difficoltà. „ Nel presente caso egli è sempre pronto: perchè
„ il Reo, e il testimonio possono sempre voler custo-
„ dire intatto il loro diritto di non manifestare la ve-
„ rità a colui, al quale non hanno debito di confes-
„ sarla, se non sia certa, e chiara l' obbligazione „
„ (*a*). „ Io veramente so, segue il Tamburino, che
„ alcuni non vogliono ammettere la nostra risposta, se
„ non se nel caso, che temasi dal Reo, o dal testimo-
„ nio qualche gran male, ma non quando si tratta di
„ un mal leggiero, qual sarebbe la perdita di poco da-
„ naro. Ma mi perdonino questi Autori, se io lor
„ dico, che non la discorrono bene, nè ben compren-
„ dono la forza del predetto probabilistico principio:
„ perchè il *possesso della libertà* nel Reo, e nel testi-
„ monio ugualmente prevale, o sia grave, o sia leg-
„ giero il danno, che si teme da quella confessione
„ sincera. Leggano essi un poco il Diana nella *p.* 3. *n.*
„ 5. *resol.* 105. e vedranno, che egli non fa questa di-
„ stinzione di mal grave, o leggiero, ma universal-
„ mente abbraccia la nostra sentenza „ (*b*).

XVI. Da

(a) *Respondeo non obligari &c. ita Fagund., De Lugo, Sanchez, Pasqualigus. Ratio est, quia reus & testis sunt in possessione suæ libertatis valendi æquivocare ex causa. Ergo ab hac non possunt deturbari propter dubium legitimæ interrogationis. Causa autem hic semper intervenit: quia semper ii possunt velle custodire suum jus, quo possunt non aperire veritatem ei, cui ex certa, & manifesta obligatione non debent.*

(b) *Scio quosdam nostram responsionem admittere, si timeatur a reo, vel teste magnum malum, non vero exiguum, quale esset modicam pecuniam amittere. Sed hos sequi*

XVI. Da questa risoluzione se ne potrebbe mai dedurre qualche conseguenza benigna, e favorevole ai poveri Rei, e testimonj dei loro delitti? Così è, ripiglia Tamburino dietro il gran Diana, che già le dedusse: cioè „ che quando il Superiore (qualunque egli „ sia) ricerca generalmente sopra qualche delitto no- „ torio, di cui non si sa l' Autore, può chi è chia- „ mato a render testimonio, usare del diritto che ha, „ di *equivocare*, quando dubita, se siavi infamia o in- „ dicj contro il delinquente, che per altro sa essere „ veramente colpevole: nè a ciò sono già contrarj i „ P. P. Sanchez, e De Lugo, come alcuni si danno falsa- „ mente a credere „ (*a*). Questa è la conseguenza, che dai loro principj ne traggono Tamburino, e Diana. Ma qual conseguenza ne trarrette voi, Signor mio, dalla loro dottrina! Prima, che sarà moralmente impossibile nelle ricerche o perquisizioni, che si fanno da' Giudici per informarsi dell' Autore di qualche delitto notorio, di mai discoprire, e venire in chiaro di chi l' ha commesso: attesochè essendo raro il caso, in cui dubitar non si possa, se siavi infamia, o indicj sufficienti contro del malfattore, quei, che si chiamano in giudicio a rendere testimonianza, benchè ne sian consapevoli, e l' abbian veduto cogli occhi proprj a commetterlo, potranno usare del preteso possesso della loro *libertà di equivocare*, e rispondere con tali amfibologie,

---

sequi non possum: quia prædicta possessio libertatis in reo & Teste æque prævalet, sive grave, sive leve damnum timeatur. Lege Dianam &c., qui sine distinctione universaliter nostram sententiam amplectitur.

(a) *Unde colligit* (Diana), *quando superior inquirit generaliter super aliquo notorio delicto, cujus auctor nescitur, posse te vocatum ad testificandum æquivocare, si dubites, num infamia, vel indicia sint contra delinquentem, licet jure delinquentem scias. Nec contrarium docent Sanchez, & de Lugo, ut quidem putant.*

logie, e restrizioni, che resti affatto delusa la ricerca del Giudice. Ma un' altra conseguenza altresì ne trarrete; che se la persona, che commise il delitto, sia Ecclesiastica o Religiosa, o sia ella stessa chiamata in giudicio a render conto, o sianvi altri, che ne abbiano certa notizia, potranno e il Reo, e i testimonj valersi sempre della *libertà* medesima, che loro accorda il Probabilismo, di nascondere con equivoci la verità, col pretesto, che il Giudice secolare non è legittimo, e competente: e per tal guisa non si veranno mai a rilevare i colpevoli de' più atroci misfatti, e resteranno impunite le maggiori iniquità.

XVII. Richiamate, Signore, a memoria i molti casi, che in altra mia vi mentovai dal Tamburino medesimo, ne' quali permette di tenere occulta al Giudice la verità con equivoci, e restrizioni confermate coi più solenni giuramenti. Dopo di averli esso proposti come leciti fuor d'ogni dubbio, passa a parlare sulla questione, se sia pure ad un Reo lecito di negare davanti al Tribunale legittimo qualche delitto, che ha realmente commesso, trattandosi d' incorrere pena di morte. Il Busembaum nel *dub.* 8. *de Reo*, esaminando la questione medesima, avea scritto, che fosse e più comune e più vera, *communior*, & *verior*, la sentenza di San Tommaso tenuta da tutti gli antichi, che se il Reo è legittimamente interrogato dal Giudice, sia obbligato in coscienza a confessare apertamente la verità: *si reus legitime interrogetur a judice, tenetur in conscientia aperte veritatem dicere*. Ma tuttavia pretese, che fosse parimente *probabile*, la contraria sentenza di alcuni moderni, che non fosse obbligato, almeno sotto grave colpa, nelle cause capitali, e più gravi, qualora speranza vi fosse di scampare la morte, e non se ne temesse qualche grave danno alla Repubblica. *Probabile tamen, est etiam, quod ex Sylv. docent Sa, & Lessius, non teneri saltem sub mortali, saltem in causis capitalibus, & gravioribus, si spes sit evadendi, & nullum grave damnum Reipublicæ timeatur*: e con queste limitazioni *assai*

pro-

probabile l' aveano altresì riputata il Tannero, e il De Lugo.

XVIII. Ma il Tamburino più coraggioso, e più franco si avanzò a sostenerla con tutto l' impegno, e nella sua maggior ampiezza, in cui non l'aveano gli altri creduta *probabile*. E' necessario, Signore, che io vi rapporti il suo lungo testo, perchè meglio osserviate i progressi della licenza probabilistica. „ Quando il Giu-
„ dice sia legittimo, scrive, nè possa darsegli eccezione
„ veruna da questa parte, e legittimamente con prova
„ *semipiena* interroghi il Reo nel suo Tribunale, nasce
„ allora la celebre questione, se questi per evitare il
„ pericolo della vita, che gli sovrasta, rispondendo con
„ sincerità, possa essere scusato dal confessarla, e per
„ conseguenza possa lecitamente col mezzo degli equi-
„ voci negare con giuramento al Giudice la verità:
„ (*a*). E quindi riferita la sentenza negativa di San Tommaso, e de' suoi discepoli fondata sulla perpetua tradizione della Chiesa, come dice Monsignor di Leiria, soggiugne al *num.* 5. „ Ma già altri più moder-
„ ni, come il De Lugo, Giovanni, e Tommaso San-
„ chez con altri venti due Dottori (osservate, Signo-
„ re, qual aumento di seguito ebbe in pochi anni que-
„ sta novella opinione) „ considerando essere un peso superiore alle forze della natura (questa sì, che è graziosa: il povero San Tommaso con tutti gli antichi è stato sì indiscreto d' imporre sugli omeri un peso, che *Patres nostri portare potuerunt*: ma di presente gli uomini, che sono di tempera diversa, più portare non possono) „ il dar testimonio capitale contra di se stes-
„ so,

(a) *Jam si legitimus est judex legitimeque per semiplenam probationem interroget &c., celebri quæstione quæritur, an ob periculum vitæ, quod sincere respondendo, subit, possit excusari, atque adeo ipsi negare veritatem cum æquivocatione liceat?* Lib. 3. c. 7. n. 3.

„ so, insegnano essere *probabilissimo* „ (Vedete: sul principio del secolo appena era questa sentenza *probabile*: dopo pochi anni divenne *assai probabile*: al tempo di Tamburino era divenuta *probabilissima*: che sarà al tempo presente dopo di un secolo?) „ Insegna-
„ no dunque essere *probabilissimo*, e sicuro in con-
„ scienza, che il delinquente non ha tal obbligazione
„ di confessare al legittimo Giudice la verità del com-
„ messo delitto, onde vede sopraſtargli un sì gran ma-
„ le. " (*a*) Se vi preme di saperne la ragione potissima, cui si appoggia questa sentenza, eccovela, dice Tamburino: „ perchè nessuno è da obbligarsi a con-
„ correre all' omicidio di se stesso „ (*b*). Che se ella non vi soddisfa, perchè il Reo altro allora non fa, se non se confessare il vero, lasciando ai Giudici, ed ai ministri il fare l' officio loro; ve ne aggiugnerò una robustissima conferma, cui non saprete, che replicare:
„ Ella è dottrina comune, che una cosa assai difficile
„ si reputa *moralmente impossibile*, a comandare la
„ quale non v' ha nel mondo podestà umana, cui pos-
„ sa estendersi. (che conseguenze mai da questa pretesa *impossibilità* non derivano?) Ora il precetto, che
„ fa il Giudice al Reo di confessare tal verità, che
„ altro poi è, che un precetto umano, e positivo?
„ Adunque (l'argomento è in forma) non si esten-
„ de ad una cosa tanto difficil, qual' è la confessione
„ del suo delitto, donde può succederne facilmente la
„ mor-

(g) *Sed jam alii Recentiores, ut de Lugo, Joan. Sanchez, Sanchez cum Doctoribus viginti duobus, advertentes onus esse SUPRA NATURÆ VIRES difficile ad inferendum testimonium Capitale contra seipsum, docent, probabilissimum esse, & tutum reum minime obligari ad fatendum crimen suum, unde tantum malum sibi parari videat*. n. 5.

(h) *Potissima ratio illa mihi videtur: quia nemo obligandus est concurrere ad seipsum occidendum*. ibid.

morte.„(*a*). Ma e dello spergiuro, che fa il Reo dinanzi il Giudice, negando la verità, che dovrà poi dirsene? Eh questa è una bagattella da nulla, e trattandosi di una cosa *moralmente impossibile*, non si deve tanto scrupolizzare, e potrà con somma facilità schivarsi con un equivoco, o restrizione di mente.

XIX. Ma è duopo, Signore, che voi ascoltiate la risposta di Tamburino alle obbiezioni, che proposte si era da San Tommaso, e da altri moltissimi Autori. La prima era „ che tra le parti della Giustizia una „ delle principali si è l'obbedienza, che ci obbliga ad „ obbedire ai superiori, che giustamente, e legittima„ mente comandano: or già si suppone, che il Giu„ dice sia superiore legittimo, e comandi legittima„ mente, e che tutto ciò ben lo conosca il delinquen„ te. Adunque come potrà scusarsi dall'obbedire? „ (*b*) Come! Voi chiedete ancora, ripiglia Tamburino, dopo che vi ho assegnata una ragione sì evidente, e capace di darvi pienissima soddisfazione? Non riflettete voi, che trattandosi di cosa sì ardua, che è *moralmente impossibile*, il Superiore non è più Superiore? *in re tam ardua judex superior non est*. Comandi egli cose facili e piane: che allora riconosceremo la sua autorità. Ma pure egli comanda, dirà taluno, al Reo, che deb-

(a) *Adde esse doctrinam communem rem multum difficilem reputari moraliter impossibilem, ad quam præcipiendam nulla potestas humana extendi potest. At præceptum de dicenda hac veritate, quod nunc tradit reo judex, humanum est, & positivum. Ergo non se extendit ad rem tam difficilem, qualis est ea confessio, quæ reo mortem parat*. n. 5.

(b) *Ratio potissima est, quia inter partes justitiæ potissima est obedientia, qua tenetur quis obedire superioribus juste & legitime præcipientibus: sed jam supponimus legitime præcipere, idque jam noscere reum: unde ergo excusari poterit a parendo?* n. 3.

ba confessare schiettamente il vero. Sapete, perchè comanda? soggiugne Tamburino: vel dirò io: perchè egli ancor in ciò si crede d'essere *Superiore*, appoggiato alla sentenza contraria, la quale non vi nego, che sia *probabile*, per tanti Autori, che la sostengono. *Quod si is soleat cogere, ideo est: quia sequitur contrariam opinionem, quæ saltem ob authoritatem Doctorum probabilis est.*

XX. Voi mi obbiettate di più (è sempre Tamburino che parla), che dando corso a questa dottrina, sarebbe grave il pregiudizio, che ne verrebbe alla Repubblica: mentre si negherebbero dai malfattori francamente i delitti, e colla speranza dell'impunità si moltiplicherebbero da per tutto le scelleraggini. *Adde non vulgare Reipublicæ detrimentum fore, si talis obligatio fatendi crimina negaretur: passim enim hac impunitatis spe grassarentur maleficia.* O questa obbiezione poi, dice Tamburino, ve la mando facilmente all'aria con due risposte, se una non vi basta. La prima, che i Giudici possono provvedere per altra via al bene della Repubblica, cioè col ricercare testimonj (che pure risponderanno con equivoci) col minacciare al Reo la tortura, perchè confessi &c. *Alia enim via, nempe inquirendo testes, & incutiendo timorem torturæ reo, ut fateatur, potest se tueri Respublica* &c. Ma ascoltate l'altra, che te la dico all'orecchio, cioè, che non è certo, che tu abbia obbligazione di confessare *per il ben comune*, il delitto, che sarebbe cagione della tua morte: imperocchè quale stipendio ricevi tu dalla Repubblica a questo effetto, che tu abbia ad aver cura del *comun bene*? Di ciò te ne parlerò altrove, e frattanto puoi leggere Giovanni Sanchez: *Adde, non esse certum, quod ego pro bono communi, ad quod non teneor ex stipendio, seu ex justitia, obliger mortem subire: de qua re alibi: interim lege Joan: Sanchez in selec. disp. 34. n. 41.*

XXI. Questa Tamburiniana dottrina però avrà ella solamente luogo, quando qualche speranza traluca al Reo di scampare la morte col negare costantemente al Giu-

Giudice il delitto commesso? Veramente, segue il nostro Autore al *num.* 7., vogliono i da me citati Dottori così limitarla. Io tuttavia la penso diversamente, e son di parere, che mancando ancora al Reo qualunque speranza di salvare la vita collo starsene saldo sulla negativa, che debba egli scusarsi, almeno da grave peccato. *Doctrinam hactenus a nobis allatam limitant citati Doctores asserendo, posse a Reo negari sub æquivocatione crimen, modo aliqua tandem eluceat spes effugiendi mortem &c. Ego vero censeo, etiam nulla elucente tali spe, saltem a mortali esse hujusmodi reum excusandum.* Un solo caso vi eccettuo col Sanchez, ed è quello dell' Eresia: posiacchè, chi è convinto di tal delitto, deve confessare la verità, affinchè non si verifichi con iscandalo, che abbia incorsa la pena un Eretico negativo. *Excipio cum Sanchez &c. casum hæresis; convictus enim de illa fateri debet, ne negativus hæreticus cum scandalo pœnam subeat.* Sicchè, o siavi speranza di scampar la morte, o non siavi, può il Reo lecitamente negare la verità avanti qualunque Giudice: e solamente si eccettua il caso dell' Eresia. Laonde secondo la massima, che *exceptio firmat regulam in contrarium*, non vi sarà delitto sì enorme, anche di Lesa Maestà, anche di attentato contro la vita del Sovrano, in cui il colpevole sia obbligato a confessarlo. Vi sovverrà quì, Signor mio, il caso, che è stato sì famoso a' tempi nostri in Italia, e succeduto in Venezia, di certo Reo convinto di delitto capitale, che non potè mai indursi a confessarlo fino alla morte, comechè le prove, e riprove di averlo commesso con mille altre circostanze, fossero così evidenti, che più evidenti non potevano per avventura darsi, trattandosi di fatti umani, per le quali fu poi anche decapitato. Tutti, se vi ricorda, stupivansi della sua pervicacia in negare fino al punto estremo tanto maggiormente, che non v'era più finalmente speranza della vita, e molto più si stupivano del Sagro Ministro, che assisteva alla di lui anima, che non l'obbligasse in coscienza alla confessione di un

 delit-

delitto sì chiaramente provato. Ma essi forse non fecero riflessione, che questi era *Probabilista*, e veneratore delle probabilistiche dottrine: e che però non credeva di essere tenuto ad imporgli tal obbligazione. Perchè allora deposta avrebbono ogni ammirazione.

XXI. Non vi pensaste ad ogni modo, Signore, che qui termini la rilassata dottrina di Tamburino su tal materia. Mentre v'è ancor di vantaggio, e vuol esso, darle un compimento degno di lui. Egli ha permesso al Reo di negare con giuramento avanti il legittimo Giudice il commesso misfatto: perchè trattandosi della perdita della vita non v'era podestà sulla terra, che potesse obbligarlo ad una cosa sì ardua e difficile, che devesi credere *moralmente impossibile*. Voi da ciò ne inferirete, che trattandosi, non di perdere la vita, ma d'incontrare qualche altra minor pena, Tamburino non vorrà dispensarlo dalla ingenua confessione del suo fallo: Non è così? Ma non bēn vi apponete al vero, Signor mio. Le viscere di Tamburino sono piene di compassione, anche per quei Rei, che confessando il delitto, non sono per essere condannati alla morte, ma puniti con inferiori castighi. Tanto egli con altri determina al *n. 9.* colle seguenti parole. „ Finalmente, quanto si è detto del pericolo della vita, si e-
„ stende comunemente a qualsisia altro mal grave, per
„ esempio l'esilio, la perdita de' beni, la galera, la
„ grave infamia &c. così il De Lugo &c. „ Quì bisogna dire, Signore, che anche l'andar in esiglio, il soffrire la galera, la perdita de' beni &c. in pena delle sue iniquità, a giudizio di Tamburino, divenga per un Reo, ciò, che non è per l'innocente, un male sì grave, che siavi *una morale impossibilità* di tollerarlo: onde cessi anche in tai casi la *podestà* nel superiore d'ingiugnerli la schietta confessione del vero. Parve tuttavia a Tamburino di quì ricorrere ad altro principio, e dar per ragione della sua tesi, che il gius di natura ci arma, anzi ci stimola a tenere lontani da noi mali sì gravi, non meno che i pericoli di morte. *Ad hæc enim*

tam

tam gravia mala, perinde ad mortem avertendam, jus naturæ nos armat, immo urget. Non resteranno dunque, voi dite, se non i mali leggieri, la perdita di pochi soldi, pochi giorni di prigionia, una disciplina, o qualche altro leggier incomodo, de' quali trattandosi, sarà il Reo obbligato sotto peccato mortale a giurare senza equivoci, e confessare al Giudice la verità. Adagio, ripiglia ancor Tamburino: non bisogna essere così precipitoso a stabilire obbligazioni *sotto peccato mortale*. Il De Lugo veramente l'afferma: ma io son di parere, che forse tu saresti scusato da tal peccato: e se ne brami la ragione, questa io ti assegno, o perchè sembra essere naturale diritto schivare anche il leggier male, o perchè, quando si tratta di leggier pena, può credersi leggiero, e non rigoroso il precetto del Superiore, o finalmente perchè dal negare tal verità non ne nasce gran male alla Repubblica. *Quid de malo levi &c.? Respondeo, a mortali fortasse excusandus esses, quamvis contrarius sit De Lugo &c. Ratio esse potest, vel quia de jure naturæ videtur esse, ut ne leve quidem vulnus mihi ipsi infligam: vel quia, si agitur de pœna levi infligenda, videtur & leve, & non rigorosum Superioris præceptum: vel quia ex negatione talis veritatis non oritur grave malum Reipublicæ &c.*

XXII. Da tutto il processo di questa dottrina del Tamburino voi rilevate, Signore, non v'essere in sostanza nè mal grave, nè mal leggiero, per evitare il quale non possa il Reo, anche convinto, negare con giuramento equivoco la verità dinanzi il Giudice, che giuridicamente l'interroga: e rilevate eziandio i disordini gravissimi, che da ciò ne risultano ne'giudicj pubblici, e solenni, ove si tratta della giusta punizione de' malfattori, per impedire i danni, che alla Repubblica ne provengono, lasciandoli impuniti. Ma questa dottrina, voi chiederete, è poi ella seguita e approvata anche oggidì, dopo le condanne fatte di tante proposizioni de' Casisti? Con mio dolore devo rispondervi di sì, con nessuna, o assai poca limitazione: e voi l'

avrete veduta insegnata dallo stesso P. Viva in un testo, che vi ho receto nell'altra mia lettera. Ma un altro Autore moderno è uscito pure in campo a sostenerla con forza in un'Opera, che intitolò *Crisis Theologica*, in cui sembra aver preso a difendere la morale rilassata. Questi è il P. Carlo Antonio Casnedi, il quale nel *T.* 5. *disp.* 9. *n.* 316. scrive: „ Io dico, „ che il Reo interrogato dal Giudice giuridicamente, „ e per punirlo, può occultare con una restrizione „ sensibile, o con una locuzione *puramente materiale*, „ *o equivoca* il delitto da lui commesso, quando abbia „ speranza di scampare qualche pena capitale, come „ sono una grande infamia, la galera, una durissima „ prigione, la confiscazione di tutti i suoi beni, e si„ mili altre pene equivalenti alla morte, nè è tenuto „ sotto reato di colpa a confessare candidamente il de„ litto, sicchè non possa lecitamente occultarlo anche „ col giuramento, o con sensibile restrizione, o con „ pura materiale locuzione. (*a*)

XXIII. Ma io, Signore, non posso quasi distaccarmi da Tamburino: che troppo, più degli altri sono leggiadre, e gradevoli le sue opinioni. Dimanda egli nel *lib.* 3. *sul Dec. C.* 1. §. 6. *n.* 3., se sia lecito d'indurre alcuno a giurare dinanzi il Giudice o alcun altro il falso, che giudica esser vero, ma chi lo induce sa di

---

(a) *Dico, quod reus de commisso a se crimine interrogatus a judice criminaliter, seu ut puniatur, si occultando restrictione sensibili, ut locutione pure materiali, aut æquivoca suum crimen spem habeat evadendi pœnam capitalem, ut sunt magna infamia, triremis, carcer durissimus, bonorum omnium confiscatio, & similes pœnæ æquivalentes morti, non teneatur sub culpa reatum suum candide fateri: quin licite possit suum crimen, etiam jurejurando, occultare, sive restrictione sensibili, sive locutione pure materiali.*

di certo esser falso? *Sed quid si quis inducat ad jurandum falsum, quod jurans putet verum, ipse vero inducens sciat esse falsum?* E risponde col Bonacina[a], coll' Azorio, col Sanchez, col Suarez, che questo tale pecherà mortalmente. *Respondeo hunc mortaliter peccaturum: sic Bonac. &c., Azorius, Sanchez, Suarez:* perchè, dice, ei fa, che Dio sia realmente chiamato in testimonio della falsità, quantunque tale non la creda chi giura, e la buona fede lo scusi: *facit enim, ut Deus revera in testem falsi adducatur, quamvis jurans propter bonam fidem excusetur:* e lo conferma poi con esempj, e parità, e ci attesta di aver dato a norma di tal sentenza consiglio a chi ne lo ricercò. Sia ringraziato il Signore, sento dirvi, che Tamburino non è sempre Tamburino, e sa a tempo e luogo seguitare le sane dottrire. Piano però: non siate di grazia così corrivo ne' vostri giudicj. Tamburino, meglio avendovi riflettuto, dopo alcuni mesi ha mutata opinione, e gli è venuta all' improvviso alla mente la disparità tra questo caso, e gli esempj, che aveva proposto in contrario. Passate al *n.* 7. ed ivi vedrete, che egli ingenuamente confessa il suo sbaglio, ed assegna la disparità, che felicemente ha trovata, alquanto sottile, non v' ha dubbio, ma però vera, per cui finalmente riconosce *per l' avvenire probabile* la sentenza dell' Urtado così spiegata. *Verum, ut ingenue fatear, post aliquos consilio dato menses, subit mentem meam disparitas inter casum nostrum & exempla* n. 5. *allata, quibus nitebatur vis consilii mei .... subtilis alicui videbitur, sed certe vera distinctio, ut si penetretur censenda sit impósterum PROBABILIS Hurtadi hoc modo explicata sententia.* Laonde, se dopo di lui è *probabile*, dodo di lui sarà *lecita*: e tale pur la sostiene nel *capo* 24. delle sue *Vindicie*, aggiugnendo all' autorità dell' Urtado quella del Cottonio, del Diana, e del Tancredi, che altresì la reputano *probabile*: onde della sua *probabilità* non può esservi dubbio. E per tal guisa un facinoroso colpevole di delitti anche più orribili potrà

trà con equivoci giuramenti (giacchè questo pure si fa lecito) persuadere coloro, che prevede saranno chiamati a testificare in giudicio, di essere innocente, e quinci indurli a giurare avanti il Giudice, che esso non gli ha commessi.

XXIV. La benignità del Tamburino verso de' Rei si è dilatata ancora a rendere loro leciti i mezzi, onde fuggire dalle mani della giustizia, quando li ritiene in prigione per punirli col meritato castigo. *Già* nella seconda mia lettera vi ho detto, che i Probabilisti permettono a' rei di poter ammazzare i Ministri della Giustizia, che per comando del Giudice gli vanno a prendere. Ma posti che siano in prigione, e destinati alla pena, potranno essi tentare in ogni possibile maniera la fuga? Tamburino nel *lib. 9. in Decal. c. 2.* §. v. giudica *probabile*, „ che il reo non solo possa „ spezzare le catene, ma anche rompere la prigione, „ almeno coll' animo di compensare il danno della frat- „ tura: il qual tuttavia osserva col Lessio non essere „ in uso di risarcirsi „ (*a*). E se tanto a lui è lecito, „ non può essere, aggiugne *n.* 11., che o *certo*, o cer- „ tamente *probabile* quel, che insegna il De Lugo, „ che un altro lecitamente può somministrargli gl'istro- „ menti necessarj per fare un foro nella muraglia, o „ rompere la prigione: perchè a chi è lecito porre il „ fine, è lecito anche impiegare i mezzi opportuni ad „ ottenerlo. „ Questa dottrina essendo *certa*, o certa- „ mente *probabile*, segue il Tamburino al *n.* 12., so- „ lamente cade in dubbio, se gli altri possano non so- „ lo dar gl'istromenti, ma ajutare anche coll'opera pro- „ pria il reo a rompere la prigione. Il de Lugo, dice,

(a) *Probabile est posse reum vincula effringere, & rumpere carcerem saltem cum animo restituendi fractionis damnum: quod tamen damnum restitui non esse in usu, utat Lessius.*

„ ce, risponde di no: e ne assegna la ragione, dicen-
„ do: *tutti negano, che possano gli altri dar ajuto al*
„ *reo per eseguire tal cosa, perchè se non è lecito di rom-*
„ *pere le porte, o buccare le pareti di una casa privata,*
„ *molto meno il sarà di una casa pubblica &c.* „ Ma il De Lugo non ha pietà per i poveri rei, ed io non posso sottoscrivermi alla sua opinione, soggiugne Tamburino: e troppe ragioni m'assistono per non seguirlo così alla cieca: „ prima perchè, come ho detto, cui
„ è lecito il fine, sono anche leciti i mezzi per otte-
„ nerlo. Ora tra i mezzi v'ha anche questo, che tu,
„ o il tuo servo m'ajuti a romper le porte e mura-
„ glie della prigione. Secondo: perchè io posso rubba-
„ re per soccorrere chi si trova in estrema miseria: a-
„ dunque anche frangere la carcere per soccorrere quel
„ meschinello, che si trova in estremo bisogno. „ E così altre ragioni apporta dello stesso carattere. (*a*)

XXV. Ma si potrebbe valersi pel medesimo fine di un altro mezzo, che pare più facile, e sicuro per conseguirlo, cioè di dare ben da mangiare, e da bere ai Custodi, sicchè si pongano a dormire profondamente., ovvero di deludere con inganni la loro vigilanza, o procurare, che siano lontani, onde non si avvedano di chi fugge? Io non ritrovo per verità, che il Tamburino

(a) *Solum dubitatur an alii possint adjuvare reum ad dictam carceris fractionem: ad quod sic respondet de Lugo,* omnes negant, posse alios juvare reum, effodiendo parietes, effringendo portas, vel alia similia faciendo. Si enim non licet effringere portas, vel effodere parietes domus privatæ, minus licebit domus publicæ, per quod publica potestas pateretur vim, & offenderetur &c. *Hæc ille, cui nequeo subscribere: primo, quia qui universaliter potest ponere finem, potest ut dictum est, adhibere media. At medium est reum in effringendo carcere habere meum, vel tuum servum adjuvantem &c.*

burino abbia fatta tal questione: ma non dubito, che se fatta l'avesse, non fosse per rispondere affermativamente col suo gran principio alla mano, *cui licet ponere finem, licet etiam ponere media*. Tuttavia ha supplito per lui il P. Busembaum, *dub.* 8. *de Reo, art.* 2., ove insegna col Filliucio, Tannero, e molti altri, che in coscienza sia lecito d' impiegare anche i detti mezzi per iscampare dalla prigione (*a*). Ma che dovrà poi dirsi del grave danno, che ne sono da ciò per soffrire i Custodi, i quali saranno privati dell'officio, e cacciati forse nella medesima prigione, donde scamparono i Rei? Chi gli compenserà? Risponderà Tamburino, che il Lessio già pensa non esservi l'uso di risarcir un tal danno, *hoc damnum restitui non esse in usu putat Lessius*. Onde fuggano pure se mai possono, i rei, senza prendersi questo nojoso pensiero.

XXVI. Da tutte le proposte dottrine voi rilevate, Signore, a sufficienza i danni gravissimi, che ne risultano alla Repubblica, ed allo Stato, senza che duopo sia, che io mi adoperi a dichiararveli con particolarità, e distinzione. Onde riservandomi a parlarvi nella seguente lettera sopra di una materia, che più da presso risguarda i diritti del Principato, e del Trono, mi do frattanto l' onore di protestarmi &c.

LET-

(a) *Licet etiam, saltem in foro conscientiæ, Custodes, præcisa vi & injuria, decipere, tradendo V. G. cibum & potum, ut sopiantur, vel procurando, ut absint. Item vincula &c: Filliuc. Tanner. & alii multi.*

LETTERA NONA

ARGOMENTO.

Le dottrine insegnate da' moderni Casisti sopra l'obbligazione delle Leggi de' Principi Secolari, con gravissimo pregiudizio dei loro diritti, e del Pubblico bene.

NOBILISSIMO SIGNORE.

25. Ottobre 1760.

I. LA materia, di cui son per parlarvi nella presente mia lettera, non può essere più importante, nè che più da vicino risguardi i diritti, e l' autorità de' Sovrani. Fino al presente non v' ho trattenuto se non su quelle dottrine de' Casisti, che rovesciano, o sconvolgono la Società Civile, turbano la tranquillità de' privati, e son di grave pregiudizio al riposo, e al vantaggio della Repubblica, di cui sono i Principi i manutentori, e custodi. Ora vengo a favellarvi di quelle, che attaccano immediatamente i diritti inviolabili del Principato, e del Trono, e tendono direttamente a ferire la podestà, che hanno i Sovrani dal Re de' Regi. Ella è una massima chiaramente stabilita nelle divine Scritture, cui non si può ripugnare senza contraddire apertamente ai dogmi sagrosanti della Cristiana Religione, che i vassalli non solamente debbano onore e rispetto al loro Principe, e Superiori legittimi, ma soggezione eziandio, ed obbedienza fedele alle leggi, che promulgano pel ben comune del Regno, e dello Stato. L' Apostolo San Paolo tra gli altri c' inculca questo dovere coi termini più espressivi, e più forti nel *capo* 13. *della sua lettera ai Romani*: ove dopo di avere prescritto, che *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, per la ragione, che *non est potestas, nisi a Deo, quæ autem sunt, a Deo ordinatæ*

sunt,

sunt, ne inferisce, che *chi resiste alla Podestà*, e ricusa di soggettarsi al suo imperio, alle sue leggi, *resiste all' ordinazione di Dio*, onde viene a trarci addosso *la propria condanna*: colle quali parole dimostra esservi debito indispensabile di coscienza di ubbidire ad essi con fedeltà: lo che esprime vie più chiaramente colle altre parole, che poi soggiugne: *necessitate subditi estote non solum propter iram*, cioè pel timore delle pene, che han diritto d' infliggere, *sed etiam propter conscientiam*, che è il dire, per non aggravare, non ubbidendo, la coscienza vostra col reato di colpa. Sopra del qual testo è da leggersi il bel commento, che vi fa l' Angelico Dottor S. Tommaso, nel quale e' dichiara, quali sono le *Podestà sublimi*, cui dobbiam essere soggetti, e di cui favella l' Apostolo, e le ragioni, che abbiamo, di prestarvi obbedienza, e soggezione, è l' obbligazione di coscienza, che ci astringe a non mancare a quest' officio richiesto dall' ordine di giustizia. (*a*)

II. Non può adunque, Signore, essere diù espressa, e più chiara l' obbligazione, che hanno i Vassali di sottoporsi alle ordinazioni dei loro Sovrani, ed ubbidire fedelmente alle leggi, che intimano. Ma non può essere altresì più manifesta la non curanza, e direi quasi, il dispregio, che per essa ispirano i moderni Casisti colle loro dottrine; e basterà, che io l' esponga sotto de'

(a) *Potestates sublimiores hic dicuntur homines in Potestatibus constituti, quibus secundum justitiæ ordinem subjici debemus . . . . Si potestas Principum, in quantum talis est, a Deo est, & nihil est a Deo sine ordine, consequens est, quod etiam ordo, quo inferiores Potestatibus sublimioribus subjiciuntur, sit a Deo . . . Propter prædictas rationes subditi estote Principibus, ex necessitate: quia scilicet hoc est ex necessitate salutis . . . . Non solum propter iram, idest vindictam vitandam, sed etiam propter conscientiam bonam &c. Quia, qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit &c.*

de' vostri sguardi, perchè abbiate a restarne pienamente convinto, considerandole massimamente coll' appoggio, e vigore, che somministra ad esse il sistema *probabilistico*. Esce in campo sul bel principio il famoso P. Escobar, il quale, si come vi dissi altra volta, si è protestato di risolvere le questioni coll' autorità de' Teologi più gravi, ed accreditati della Compagnia. Nel *T.* 1. della sua Teologia Morale *lib.* 5. *c.* 14. ne' suoi amenissimi Problemi dimanda primieramente, se si ricerchi l'accettazione del popolo, affinchè la legge umana civile promulgata dal Principe imponga obbligazione di coscienza: e come risolve tal questione? Rispondo, dice, che si ricerca, e non si ricerca, *requiritur*, *&* *non requiritur* (*a*). Voi già l'intendete, Signore, cosa significare pretenda Escobar con questo problema, cioè, che *è probabile*, *che si richieda* il consenso, o l'accettazione del dopolo: *e che è parimente probabile*, *che non si richieda*: onde sarà in arbitrio del popolo di accettare, o non accettare le leggi del suo legittimo Sovrano.

III. Ma se i sudditi non avessero motivo alcuno di rifiutarla, peccheranno essi non accettando la legge promulgata legittimamente dal Principe? Anche a ciò vi rispondo, dice Escobar, che *peccheranno*, *e non peccheranno*, *peccant*, *&* *non peccant*. E se ne volete saper la ragione, perchè *non peccano*, eccoveia chiara e lampante: „ perchè i Principi sempre promulgano le leg„ gi dipendentemente dalla volontà, ed accettazione de' „ sudditi, nè intendono di altrimenti obbligarli. Laon„ de, se questi, anche senza causa sufficiente, non ac„ cettano la legge, non vengono ad incorrere alcuna „ colpa, se non al più, quando da ciò ne nascesse qual„ che grave incomodo alla Repubblica. Così il Mega„ la, il Diava, il Valenza, il Filiuccio: ed io pure „ sono del sentimento medesimo: perchè l'accettazione

„ del-

(a) Probl. 10. *Ut lex humana civilis obliget*, *requiritur*, *&* *non requiritur populi acceptatio*.

„ della legge è una condizione necessariamente richie-„ sta, acciocchè abbia forza di obbligare: e per conse-„ guenza non si potrà dire, che pecchi chi non l' ac-„ cetta „ (*a*). Quando dunque l' Apostolo comanda a tutti, che siano sottomessi alle ordinazioni delle Podestà superiori *non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam*, converrà, Signore, ben intendere questo comando, e spiegarlo così: che *debbano esservi sottomessi, quando vogliono sottomettervisi*, e non altrimenti.

IV. Giacchè tanto, Signore, vi piacciono queste sì vaghe risoluzioni di Escobar, uditene due altre. „ Può „ darsi, scrive nel *probl.* 14., che sia cosa dubbiosa, „ se la legge sia stata ricevuta, ed approvata coll' uso „ dai sudditi; in tal caso, che dovrà presumersi? „ *Si dovrà*, risponde Escobar, *presumere, e non si dovrà presumere, che sia accettata* (*b*). Onde potrai appigliarti a questa seconda parte, che sarà a te più comoda e gradevole. Potrà anche succedere, che trovandosi già accettata la legge, i sudditi sperimentandone l' aggravio, presentino una supplica al Principe, affinchè sia rivocata, pendente tal supplica sarà lecito a loro frattanto di non osservarla? Pronta è la risposta, soggiugne Escobar nel Probl. 16. *licet, & non licet*: è lecito e non

(a) *Peccant, & non peccant subditi sine causa non recipientes legem a Principe legitime promulgatam .... Non peccant: quia Principes semper promulgant leges dependenter ab acceptatione subditorum, nec illos aliter intendunt obligare. Unde qui absque causa sufficienti legem non acceptat, aliquam culpam non incurrit, nisi grave inde Reipublicæ proveniat incomodum. Sic Megala, Diana, Valentia, Filliucius. Idem ergo existimo: quia acceptatio est conditio ad legis obligationem requisita: & consequenter non delinquit, qui illam non acceptat.*

(b) *Subest dubitatio, an lex sit usu recepta, nec ne: præsumendum est, & non est præsumendum esse acceptatam.*

non è lecito (*a*): e se è *lecito* di non osservarla, quantunque ancor *non sia lecito*, lascia pur di osservarla: perchè non pecchi, scusandoti da ogni colpa la *probabilità* dell' opinione, che abbracci.

V. Tali sono tra gli altri, che ometto, sulla presente materia i graziosi problemi dell' Escobar nella sua *Morale Teologia*, e le sue risoluzioni appoggiate all' autorità di gravi Dottori, massimamente della Compagnia. E queste medesime poi, quanto alla sostanza, conferma nella sua Somma *Tract.* 1. *Exa.* 1. *cap.* 3. con una generale dottrina fondata, o dedotta, come egli si protesta, dalla pratica della scuola della Società, *praxis ex Societatis Jesu schola*: ed è la seguente: „ Le „ leggi de' Sovrani s' intimano con questa tacita con- „ dizione, se saranno accettate dai Vassali, e ricevute „ o approvate coll' uso. „ *Leges sub hac tacita conditione feruntur, si fuerint acceptatæ, & usu receptæ*: che è lo stesso, che dire, che il valore delle leggi dipenda dall' accettazione, e dall' uso, che ne fa il popolo, onde le conferma, e convalida.

VI. Quì si dirà, Signor mio, che più comune sia la sentenza, anche tra i Probabilisti, che le leggi civili, quando sian giuste, debbano essere accettate dai sudditi, ed obblighino in coscienza. Io voglio senza difficoltà ammetterlo. Ma oltrecchè gli Autori, che il contrario difendono, benchè in minor numero, sono tuttavia tali, e tanti, che *probabili* rendono le loro opinioni; osservate di grazia, Signore, quanto mai i Casisti estenuano codesta obbligazione de' Vassalli verso de' Principi, e in quanti casi dispensino dall' adempirla. Ascoltiamo primieramente su questo particolare il sentimento di Tamburino, quel *nuovo Mosè* della legge cristiana, e degli altri da lui accennati. Egli nel *lib.* 1. in

(a) *Licet, & non licet subditis supplicationem super promulgata lege exponere, & interim eam non observare.*

in Decal. c. 3. §. 8. *n.* 12. definisce così: „ io dico, „ che le leggi civili di fatto, o *rare volte* secondo il „ Gaetano, Imola, Felino &c. o al certo *non di fre-* „ *quente*, obbligano sotto grave peccato. (Queste distinzioni non le fece l'Apostolo, ma disse soltanto: *omnis anima Potestatibus superioribus subdita sit*.) „ Le „ Leggi similmente Ecclesiastiche non obbligano *molto* „ *frequentemente*, siccome diffusamente abbiamo inse- „ gnato nel *lib.* 3. *de Sacrif. Missæ* §. 8. *n.* 4. „ nel qual libro riferite due sentenze intorno l'obbligazioni delle leggi penali e miste, disse: „ La terza sentenza, „ che volentieri abbraccio, afferma generalmente, che „ nessuna legge penale, ovvero mista, qualunque sia „ la pena temporale, benchè grave, obblighi in co- „ scienza a colpa, ma solamente a sostenere la pena. „ Così il Valenza, il Villalobos, che cita il Navarro, „ ed altri, e la confessano *propabile* l'Azorio[8], il Fil- „ liuccio, ed altri. La potissima ragione addotta da „ Valenza, si è: perchè, per quanto spetta a' Legisla- „ tori secolari, non essendo essi soliti di obbligare in „ coscienza, se non *rarissime volte*, per non dir mai, „ *ne dicam nunquam*; certamente, se non si spiegano „ con chiari termini, ma esprimono soltanto la pena, „ *tuttochè vi aggiungano anche il comando*, noi giudi- „ cheremo, che essi secondo il loro costume, non vo- „ gliano obbligare, e niente altro con verità aver in- „ teso, se non quanto esprimono, cioè la pena „ (*a*). Questo testo, Signore, merita le vostre serie riflessioni.

(a) *Dico, leges civiles de facto vel raro ex Cajet., Imola, Felin. &c. vel certe ex Bonnac. non frequenter, obligare sub mortali: Ecclesiasticas item non multum frequenter, ut late docuimus de Sacrif. Missæ. Et lib.* 3. *de Sacrif.* 3., *sententia, quam libens amplector, asserit universaliter nullam legem pœnalem, sive mixtam in quacumque pœna temporali, quantumvis gravi, obligare in con-*

ni. Pretende Tamburino cogli altri da lui citati, che le leggi civili, *o di rado, o non frequentemente* siano obbligatorie sotto grave colpa, ed aggiugne assolutamente, che nessuna legge penale o mista (quali esser sogliono tutte le leggi de' Principi secolari), induca obbligazione di coscienza, appoggiato alla ragione di Valenza, che eglino non hanno costume di così esprimersi, contenti solo d' intimare il comando. Questo è verissimo, che l' ordinario costume de' Principi è di comandare sotto la tale, o tal pena, senza stendersi ad esprimere, *che intendono di obbligare in coscienza, o sotto peccato mortale.* Che ne segue dunque da questo? Voi ben lo vedete, Signore: ne segue, che non vi sarà legge alcuna dei Sovrani temporali, di cui i Casisti non possano persuadersi, e persuadere anche gli altri, che non è obbligatoria in coscienza. Ed ecco andata all' aria quella *soggezione* alle ordinazioni delle *Podestà superiori*, che intimava l' Apostolo ai fedeli, *non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam;* e introdotta negli Stati, e nelle Repubbliche la licenza di prestarvi, o non prestarvi ubbidienza.

VII. Ma ecco, Signore, andata pure all' aria questa medesima sì necessaria *soggezione* per altri principj, e dottrine probabilistiche. Lo stesso Autore *lib.* 1. *Decal. c.* 3. „ Quando vi sia dubbio, scrive, se la legge sia „ giusta, (*E quanto poco mai basta ad un Probabili-*

---

conscientia ad culpam. Ita Valentia, Villalobos in summa, citans Navar. aliosque apud Dian., probabilemque fatentur Azor. Filliuc. aliique. Ratio potissima allata a Valentia est: quia, quoad Legislatores saeculares, cum ipsi rarissime, ne dicam nunquam, soleant obligare in conscientia; certe, si se expresse non explicent, sed solum poenam, licet addito etiam imperio, exprimant, judicabimus illos more suo, in conscientia non obligare, & vere nihil aliud intendisse, nisi id quod exprimunt, nempe poenam.

„ *sta per formarsene un dubbio?*) non sono obbligato
„ ad ubbidirvi. La ragione? Perchè la legge deve esse-
„ re *certamente* giusta, come diffusamente prova *Gia-*
„ *nuario*: nè basta, che siavi opinione, o dubbio della
„ sua giustizia, perchè la mia libertà è certa, nè de-
„ ve cedere ad una legge dubbiosa „ (*a*). Di più: „
„ Nel caso, che si dubbiti, segue Tamburino, se le
„ parole della legge importino un precetto obbligato-
„ rio (poichè si danno sapete anche precetti *non ob-*
„ *bligatorj*) ovvero un mero consiglio, i Dottori (Pro-
„ babilisti) stabiliscono come regola certa, doversi ri-
„ putare consigli e non precetti. „ Ne bramate voi il
fondamento di ciò? Eccovene due solidissimi. „ Perchè
„ essendo la legge grave, e pesante, sempre si deve
„ intendere secondo la parte più benigna favorevole ai
„ sudditi. „ Questa è la prima. L'altra poi: „ Che
„ nel dubbio è sempre migliore la condizione di chi
„ possiede: e però nel dubbio, se la legge obblighi,
„ o non obblighi, è migliore la condizione dell' umana
„ libertà, che è immune da tal obbligazione. „ (*b*).
Con questo istesso principio nel sopraddetto luogo *V. leges, & præcepta* risolve, „ che qualora si dubita, se
„ la

(a) *Si dubium sit, an lex sit justa, non obligor illi parere: quia lex debet esse certo justa, ut fuse probat Januar. &c. Nec sufficit esse justam opinabiliter vel dubie: neque enim mea libertas certe cedere debet legi dubiæ.*

(b) *In casu dubbio, an verba aliqua legis præceptum obligans importent, an consilium, tamquam regulam certam ponunt Doctores, reputanda esse consilia: quia cum lex sit gravis, & onerosa, semper in benigniorem subditorum partem est intelligenda. Addo, quod in dubio melior est conditio possidentis. Ergo in dubio lex ne sit obligans, melior est conditio humanæ libertatis, quæ tali obligatione immunis est.* De Meth. Conf. c. 1. §. 6. num. 50.

„ la legge si estenda a qualche caso: se sia ricevuta
„ dall' uso: se sia sufficientemente promulgata: se sia
„ introdotta con obbligazione „ in tutti questi e simili
casi non siavi obbligazione di osservarla: *non teneris ad illam*.

VIII. Affinchè però veggiate, o Signore, che questi non sono sentimenti peculiari del Tamburino, e di pochi altri Casisti, piacemi di quì recarvi la massima generale adottata al presente comunemente da tutti i Probabilisti, e sulla quale è fondato il principal riflesso, che regge la gran macchina del Probabilismo: questo è, che *la legge dubbia non è legge*, e non essendo legge in conseguenza non impone veruna obbligazione di coscienza: e tal principio vien esteso da loro universalmente a tutte le leggi divine ed umane. Allora poi si deve credere *dubbiosa la legge*, quando vi siano ragioni *probabili* contro la legge favorevoli alla libertà, ed alle inclinazioni degli uomini. E questo è il grande argomento, che formano, prodotto già dal P. Antonio Terillo, che a tutta buona ragione si può chiamare il *Principe de' Probabilisti Moderni*. „ Nessuna legge, così egli *de Consc. q.* 23. *n.* 14. impone obbli-
„ gazione, se non è sufficientemente promulgata. Ora
„ ogni qual volta vi sono ragioni, che provano *proba-*
„ *bilmente* esser lecita la parte men sicura, cioè quella,
„ che disobbliga dall' osservare la legge, è impossibile,
„ che questa sia sufficientemente promulgata: adunque
„ è impossibile, che quella legge imponga veruna ob-
„ bligazione „ (*a*). Non è evidente, Signore, che con questa regola tra i Probabilisti comune, si riduce in nulla l' obbligazione di tutte le leggi, che non sono affat-

(a) *Nulla lex obligat, nisi sufficienter promulgetur: at quoties rationes adsunt probabiliter arguentes partem minus tutam esse licitam, impossibile est legem præcipientem esse sufficienter promulgatam; ergo impossibile est illam legem obligare.*

„ imperocchè da quanto si è detto, è lecito al suddito di
„ abbracciare la parte, che più gli va a grado; non
„ ostante là *maggior probabilità* dal canto del Superio-
„ re. Così notò Tommaso Sanchez (quel Dottore s
„ accreditato) *nel lib. 6. in Decal. c. 3. n. 6.* Nè
„ può opporsi, che allora il Superiore *giustamente* co-
„ mandi, perchè tu sia obbligato ad ubbidire: concio-
„ sacchè non comanda giustamente per ogni verso:
„ ma dentro i confini della *probabilità*: Laonde tu sa-
„ rai solo obbligato ad ubbidire *probabilmente: e pro-*
„ *babilmente* disobbligato „ (*a*). Qui con un de' suoi problemetti direbbe l'Escobar: *sei obbligato, e non sei obbligato: teneris, & non teneris.* Posto, Signore, il sistema, l'argomento di Castropalao, e del Sanchez è decisivo, nè ammette replica. E però, quantunque un Principe Sovrano, o qualsisia altro superiore, risolutamente comandi qualche cosa; non pertanto il suddito, se qualche contraria opinione *anche meno probabile*, lo favorisce, potrà credersi disobbligato dall'ubbidire: perchè da tal debito lo esenta la *probabilità* della sua opinione. Quanti disordini mai non risultano da siffatta dottrina? Attesochè qual cosa più facile ad un suddito informato specialmente delle probabilistiche massime, che il concepire un'opinione *probabile* favorevole alla pretesa sua libertà, al suo genio, o alle sue cupidigie?

XI. Sia ad ogni modo quanto si voglia *certa*, e non soltanto *probabile*, e la podestà del Legislatore, che co-

(a) *Non est controversia, quando daretur opinio probabilis ex parte subditi, quod non teneatur obedire, tametsi contraria sententia sit probabilior: Tunc enim licitum est ex supradictis amplecti, quæ tibi gratior fuerit. Ita notavit Thomas Sanchez &c. Neque obstat superiorem tunc juste præcipere, ut tu tenearis obedire: quia non undequaque juste præcipit, sed probabiliter: ac proinde probabiliter solum obligatus eris obedire, & probabiliter deobligatus.* Lib. 1. tract. 2. p. 6.

manda, e la giustizia della legge, che impone, e la promulgazione, che ne ha fatta, verrà perciò il *Probabilista* a soggettarvisi prontamente, e fedelmente osservarla? Ah, Signor mio, che nel grande arsenale del *Probabilismo* v' ha un' altra arma segreta per liberarsene, che basta anche sola senza il soccorso delle altre, trattandosi specialmente di leggi umane. E qual'è mai, voi dimandate? *L' arduità* della stessa legge, che assai d'ordinario le fa compagnia. Questo è il parere del P. Viva dietro un Dottore di prima classe con altri, il quale non potrà essere ascoltato, se non con estremo piacere dai poco buoni Vassalli. „ E chiaro, scrive egli „ *sulla prop.* 28. del Decreto di Alessandro VII. *num.* „ 10., essere *probabile*, che se la legge sia *ardua*, al- „ lora può presumersi della benignità del Legislatore, „ non solamente, che voglia ei tacitamente rivocarla, „ se non venga accettata, ma ancora, che essa sia in- „ timata sotto tacita condizione, che sia accettata, così „ che in conseguenza non pecchi colui, che per epi- „ cheja pensa non essere egli fin da princio obbligato „ ad una legge troppo ardua, finchè il Legislatore non „ insista per la sua osservanza, il che, oltre il *Suarez*, „ lo insegnano il Salas, il Bonnacina, ed altri. „ (*a*) Così il Viva, che la medesima dottrina ripette al nu. 11. Riflettere, Signore, che d'ordinario non v' ha legge del Principe, la quale non sia riputata *ardua* e gravosa a parere più comune de' sudditi: e però poche, e assai

---

(a) *Constat probabile esse, quod si lex sit ardua, tunc ex benignitate Legislatoris præsumi possit non solum, quod velit illam tacite revocare, si ea non acceptetur, sed etiam quod feratur sub ea tacita conditione, quod acceptetur, ut proinde probabiliter non peccet, qui per Epichejam credit ad legem nimis arduam etiam a principio non obligari, quousque Legislator non insistat ad ejus observantiam: quod præter Suarez docent etiam Salas, Bonnac. & alii.*

assai poche saranno quelle, cui non credano di essere dispensati dall'osservarle. Si deve *presumere*, dice il Viva, che il Legislatore non voglia in tal caso obbligarli. Ma con qual fondamento ei l'asserisce, se non con quello, che a capriccio si finge? Anzi non deve piuttosto fondatamente presumersi, che il Legislatore, come saggio e prudente, non abbia fatta la legge, se non dopo matura deliberazione, e consulta, e che quantunque conoscesse la sua *arduità*, tuttavia abbia giudicato necessario, o spediente al ben comune d'imporla? Questa mi sembra *presunzione* più ragionevole. Ma il mio intento non è quì di combattere le perniciose dottrine: ma soltanto di presentarle sotto degli sguardi vostri; affinchè ne ravvisiate il grave danno, che quindi ne risulta ai supremi diritti del Principato.

XII. Se però in tante maniere dispensano i Casisti il comune del popolo da quella soggezione, che prescrive l'Apostolo come dovuta alle *Podestà superiori*, almeno, voi dite vi obbligheranno gli Ecclesiastici, e Religiosi, che sono parte sì nobile della Comunità, e tenuti con più stretti vincoli a seguire l'ordinazioni Apostoliche, e indurre col loro esempio tutti gli altri a fedelmente adempirle. Oh appunto l'indovinaste, Signor mio, Anzi, se i Casisti lasciano al popolo il debito di qualche ombra di soggezione alle leggi de' Sovrani; neppur questa vi lasciano riguardo agli Ecclesiastici, e Religiosi, che vogliono affatto esenti dalla civile podestà. Sentite come parla il Molina, Autore classico, vedete, e di prima sfera. „ I Chierici già al tempo di adesso sono esenti della Podestà civile, di maniera che nè negli affari criminali, nè nei civili possono essere giudicati da Giudici secolari, ma solamente dagli Ecclesiastici. Sono ancora esenti dai tributi, e dai pesi. „ (a)

(a) *Clerici jam hodie a civili Potestate sunt exempti, ita ut neque in criminalibus, neque in civilibus a saecula-*

XIII. Saranno dunque, voi chiedete, obbligati mai gli Ecclesiastici ad ubbidire alle leggi del Principe? Qui vi risponde, non uno o due, ma una moltitudine infinita di Casisti, che non sono obbligati *directe*, ma soltanto *indirecte*: chè è a dire, non vi sono obbligati, perchè siano soggetti al Principe; ma per lo scandolo, che risultar ne potrebbe dal non fare verun caso delle sue leggi; e trasgredirle pubblicamente di modo che, cessando lo scandolo, non vengono a farsi rei di grave colpa col violarle. Questa è la conseguenza, che ne cava l' Escobar nel *T.* 1. *della sua Teolog. lib.* 5. *sect.* 2. *c.* 15. „ Io ne inferisco, dice, che gli Eccle„ siastici, tolto lo scandolo, non pecchino mortalmen„ te, violando le leggi dei Principi secolari: perchè „ non sono tenuti *direttamente* all' osservanza di tali „ leggi. „ *Infero Clericos, secluso scandalo, non peccare mortaliter Principum sæcularium leges violando, quia legibus hisce directe non tenentur.*

XIV. Ma se gli Ecclesiastici e Religiosi a motivo di essere esenti dalla podestà de' Principi secolari, non sono obbligati ad osservare le leggi, che ai Cittadini s' intimano; non potranno, voi replicate, nè tampoco godere dei privilegj de' Cittadini. O questi poi si li godono, e possono essi goderli al pari di tutti gli altri sudditi, e goderli con ogni maggior ampiezza di tutti loro: e ve ne assicura il medesimo Escobar nel *Trat.* 1. *Ex* 15. *c.* 2. ove dimanda, a chi debba concedersi il pri-

---

cularibus judicari possint, sed ab Ecclesiasticis dumtaxat: exempti etiam sunt a tributis, & aliis oneribus. Molina de just. & jur. Tr. 2. disp. 31. p. 151. Edit. Mogunt. Io di buon grado confesso, che la benignità de' Principi secolari ha conceduti molti privilegj agli Ecclesiastici. Ma i Casisti gli hanno estesi oltre ogni misura; cosicchè tolgono in realtà quella dipendenza e soggezione, che devono alle *Podestà Superiori*, come diremo.

il privilegio? *Cuinam est concedendum privilegium?* e risponde, che si debba concedere ai soli sudditi, *solis subditis*: e ne assegna la ragione: „ perchè l' uomo „ col beneficio del privilegio vien esentato dalla leg- „ ge. Ora non si esime dalla legge, se non chi in „ qualche maniera era soggetto alla legge „. *Quia per privilegium homo a lege eximitur: non autem eximitur a lege, nisi qui aliquo modo legi subjiciebatur.* Troppo ovvia, e naturale era l' obbiezione, che quinci poteva farsegli, perchè Escobar dovesse dissimularla. Ei pertanto se la fa, e soggiugne: „ adunque i Religiosi e Chie- „ rici, *i quali non sono sudditi*, non possono ottenere „ privilegj dal Principe secolare, nè valersi dei conce- „ duti ai sudditi. „ *Ergo Religiosi, & Clerici, QUI SUBDITI NON SUNT, privilegia a Principe sæculari consequi non possunt, neque illis frui.* Nego la conseguenza, ripiglia in tutta fretta Escobar, per timore, che qualche Principe non credesse poterla dedurre: *Nego sequelam*. „ Perchè, sebbene i Religiosi non siano „ sudditi *directe* de' Principi secolari, nulladimeno, se „ il Principe forma una legge civile *puramente favore-* „ *vole*, possono godere del beneficio di essa: poichè „ sono *in qualche modo sudditi*, in quanto che rico- „ noscono il Principe in quelle cose, che di nocumento „ non sono alla Ecclesiastica immunità. „ (*a*): che in sostanza è lo stesso, che il dire, che i Chierici, e Religiosi *sono sudditi* del Principe, e *non sono sudditi*: sono *sudditi*, quando si tratta di godere dei favori del Principe; *non sono sudditi*; quando si tratta di soggiacere ai pesi o gravami, che il Principe impone. Non è questa

(a) *Nego sequelam: quia licet non sint directe subditi Principibus sæcularibus; nihilominus, si Princeps concedat legem civilem pure favorabilem, possunt illius beneficio frui. Sunt enim ALIQUO MODO SUBDITI, quatenus Principem agnoscunt in iis, quæ Ecclesiasticæ non officiunt immunitati.*

è questa una soggezione di un carattere veramente singolare? Non meritano essi, che i Principi, riflettendo ad una sì ridevole, e strana soggezione, tolgano a loro tutti quei privilegj, di cui liberalmente gli favorirono? Adagio su questo, dice Escobar col *P. Suarez*, *e colla pratica della scuola della Compagnia* (*a*) adagio, che se i Principi possono concedere privilegj ai Chierici e Religiosi, perchè *in qualche modo* sono loro sudditi, non glieli possono altresì levare: perchè *direttamente non sono sudditi*. Voi rimanete grandemente sorpreso all' udire sì fatta risoluzione, e forse crederete, che io esageri, e vi alteri la verità. Ma non è così, Signor mio, non è così. Non avete ora sentito, che gli Ecclesiastici e Religiosi sono, è vero, *aliquo modo subditi* dei Principi secolari: ma *direttamente*, e assolutamente non sono sudditi: *directe subditi non sunt*? Or bene, se riguardo la partecipazione dei privilegj, e favori del Principe, si appigliano alla prima parte di essere *in qualche modo sudditi*, riguardo alla sottrazione dei privilegj medesimi, si appigliano alla seconda *di non essere sudditi*: e stabiliscono, che i Principi, conceduti una volta, che gli abbiano, non possano più levarglieli o rivocarli. Ecco il quesito, che fa, e risolve l'Escobar nel luogo citato *cap. 6.* „ Il privilegio, dimanda, che è conceduto a chi non è suddito, si può egli rivocare? *Privilegium concessum NON SUBDITO est ne revocabile?* „ Rispondo, dice, col P. Suarez negativamente: „ *Negative affirmo cum Suario*. Ma voi direte; Escobar non vorrà poi, che sia applicata la sua risoluzione agli Ecclesiastici, i quali *aliquo modo sunt subditi*. Nò? sentite ciò, che immediatamente soggiugne: „ tali sono i privilegj, che vengono con„ ceduti dai Principi secolari agli Ecclesiastici. „ *Talia sunt, quæ a sæcularibus Principibus conceduntur Ecclesiasticis*. Siete ora contento? V' ho io alterata punto la verità?

(a) *Praxis ex Societatis Jesu Schola.*

verità? E se non solamente l'Escobar insegna tal dottrina, ma ancora un *Suarez*, le di cui opinioni tutte sono *tutissima*; non sarà ella tenuta sicura, e sicurissima in coscienza, malgrado tutte le rivocazioni e abolizioni, che mai facessero i Principi de' privilegj conceduti, e ridotta alla pratica senza il minimo scrupolo? Questa conseguenza sarà infallibilmente dedotta dai Probabilisti da tal dottrina: ma i Principi, che la risapranno, forse ne deduranno un' altra, di non concedere giammai privilegj, o favori agli Ecclesiastici, e Religiosi, sul timore, che volendogli poi rivocare, o per l'abuso, che ne fanno, o per altri motivi, non seguano essi a prevalersene senza far conto delle loro proibizioni. Io tuttavia mi persuado, che sapranno essi fare su questo un giusto e saggio discernimento, accordandogli di buon grado a quei, che riprovano siffatte dottrine, ed il sistema cui sono appoggiate: e negandoli poi a chiunque le approva, e si abusa della loro benignità.

XV. Fra tutte le leggi, che impongono i Principi secolari, meritano speciale considerazione quelle, che concernono le gabelle, e i tributi, i quali a ragione si chiamano il nervo dei Principati, e delle Repubbliche, senza de'l quali non potrebbero sussistere, nè soddisfare alle esigenze del governo, e al mantenimento della pace, e tranquillità de' Vassali. L' Apostolo S. Paolo nel capo citato *della lettera ai Romani* ne fece di questi menzione particolare con quelle parole: *ideo enim tributa præstatis* &c. cioè, siccome comenta San Tommaso, *præstare debetis in signum subjectionis*, e coll' ordinazione, che quinci aggiunse: *Reddite ergo omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal &c.*: *quia*, continua il suo comento l' Angelico, *scilicet Principibus tribuitur pro generali regimine, quo Patriam in pace & quiete gubernant*. Or quanto grave, e gravissimo sia il pregiudizio, che i moderni Casisti colle loro dottrine recano all' osservanza di codesto sì importante, e necesario dovere dei sudditi verso dei loro Sovrani,

voi

voi lo rileverete, Signore, dalle seguenti proposizioni, di cui il Probabilismo ne rende lecita e sicura la pratica.

XVI. Il suddetto P. Escobar nella sua Teologia morale *T. 1. lib. 2. sect. 2. cap. 6.* seguendo il sistema, decide così: „ Il Principe può imporre giustamente il „ tributo, secondo l'opinione, che l'afferma per giu„ sto: ed il suddito vicendevolmente può negarglielo, „ secondo un' altra opinione contraria, che lo afferma „ essere ingiusto: „ *Princeps juste tributum imponere potest secundum opinionem probabiliter affirmantem illud esse justum: & subditus juste potest tributum illud denegare secundum probabilem opinionem oppositam affirmantem illud esse injustum:* e cita a favore di tal decisione il Sanchez, il Lessio, il Molina, il Filiuccio, tutti Autori *Classici*, *che probabili* rendono le loro sentenze. Questa stessa conferma dapoi con uno de' suoi giocondi problemi *num.* 18. „ I Vassali *sono scusati*, *e* „ *non sono scusati* dal pagare il tributo col mezzo del„ la opinione probabile. Sono certamente scusati: per„ chè, siccome il Principe giustamente impone il tri„ buto, seguendo un' opinione probabile affermativa, „ così parimente il Vassallo potrà negare giustamente „ il tributo secondo l'altra sentenza, che l'afferma in„ giusto. „ (*a*) Considerate, Signore, quanto sia facile ad un Probabilista di ritrovare o una ragione *alicujus ponderis:* ovvero due o tre Teologi, che lo favoriscano per formare da ciò una opinione *probabile:* e quindi inferite quanto sia altresì facile, che i sudditi si dispen-

---

(a) *Subditi excusantur, & non excusantur solvere tributum per opinionem probabilem. Excusantur certe: quia sicut Princeps juste tributum imponit juxta sententiam probabiliter affirmantem; sic etiam subditus juste denegare poterit tributum juxta sententiam probabiliter affirmantem illud injustum esse.*

dispensino dal pagare gl' imposti tributi, giudicandoli *probabiliter* ingiusti.

XVII. Ma il Tamburino pure vuole essere quì ascoltato. Dimanda egli nel *lib.* 1. *in Decal. cap.* 3. §. 7. „ se il suddito, che dopo aver ponderate tutte le „ cose, dubita, se la gabella sia stata imposta *giusta-* „ *mente*, sia obbligato a pagarla? „ *Subditus, qui omnibus expensis, dubitet, an gabella sit juste imposita, tenetur ne illam solvere?* Al che risponde: altri insegnano, che sia tenuto: *teneri docent alii* &c. „ Altri „ poi pensano, che non sia tenuto, cioè il Villalobos, „ il Castropalao, l' Aragon, il Molina, Filiuccio, Sil- „ vestro, ed altri presso il Caramuele: e ne assegnano „ la ragione: perchè il possesso sta per la libertà de' „ sudditi. „ *Non teneri putant Villalob. Castropal.*, *Aragon.*, *Molina*, *Filiucius*, *Silvester*, *aliique apud Caramuelem: quia possessio stat pro libertate subditorum.* „ Ma il Caramuele stesso così la discorre: o la giusti- „ zia del tributo è certa, o soltanto *probabile*. Se ella „ è certa, il tributo dovrà onninamente pagarsi: se è „ soltanto *probabile*, non si dovrà pagare &c. „ *Caramuel* &c. *justitia tributi vel est certa, vel probabilis. Si certa, omnino debebitur: si probabilis, non debebitur.* Dopo avere riferite tutte e tre queste sentenze, che conchiude Tamburino? „ Tutte e tre queste sen- „ tenze sono probabili: perchè tutte, e tre si appog- „ giano a buoni fondamenti. „ *Omnes hæ tres sententiæ sunt probabiles; quia bonis fundamentis innituntur.* E se sono probabili, sono anche sicure in coscienza, giusta la regola generale già da Tamburino fin dal principio stabilita, e possono tutte senza scrupolo ridursi in pratica.

XVIII. Io non voglio, Signore, caricarvi il capo con una lunga fillastrocca di testi di altri Autori, che scrissero prima delle proposizioni dannate da Santa Chiesa in questo genere delle leggi de' Principi: perchè mi preme grandemente, che esercitiate piuttosto la pazienza vostra in udire quei di un Autore più moderno, la

cui morale Teologia va per le mani di tutti, e s' innalza fino alle stelle, e colla quale da molti si regolano le coscienze de' sudditi. Affine di rilevare chiaramente i danni gravissimi, che dalle sue dottrine ne risultano ai diritti de' Sovrani, è duopo, che quivi con ispezialità tenghiate dinanzi gli occhi il *sistema probabilistico*, che v' ho spiegato fin dalla prima mia lettera. Questo Autore è il celebre P. Claudio La Croix, il quale nei suoi trattati *de legibus*, e ancor *de conscientia* &c. tratta le principali questioni, che la presente materia risguardano, e rende *probabili*, attesi i suoi generali principj, anche quelle opinioni medesime, che ei non abbraccia, ma rigetta come false. Abbiate dunque, Signore, la bontà di riflettervi, e non lasciarvi annojare da testi suoi, che vengo a trascrivervi, raccorciandoli più che mi sarà possibile.

XIX. Il P. La Croix nel *lib.* I. *de Legibus q.* 86. *n.* 589. comincia con questa questione: „ Cosa si deve „ dire nei varj dubbj che occorrono intorno alle leg„ gi? „ *Quid dicendum sit in variis dubiis circa leges?* E la risolve col probabilistico principio del possesso della libertà con dire: „ nel dubbio, se vi sia legge, o „ non vi sia, si può presumere, che non siavi: per„ chè il possesso è per la libertà, come s' è detto. „ *In dubio an lex sit, vel non sit, præsumi potest non esse: quia possessio est pro libertate, ut dictum est.* Basta dunque il dubbio dell' esistenza della legge, perchè il suddito sia dispensato dall' osservarla: e il possesso, che ha il Sovrano della sua autorità, convien, che ceda al possesso, che ha il suddito della sua libertà. Andiamo avanti.

Al num. 591. „ nel dubbio, scrive, se la legge sia „ ricevuta, ed approvata coll' uso, o no, il Bonnac., „ il Sanchez ed altri dicono, doversi presumere, che „ sia ricevuta &c. Per opposito l' Azorio, il Salas, il „ Dicastillo tengono la sentenza negativa: perchè du„ bitandosi della accettazione della legge, si dubita, se „ la legge mai abbia obbligato: e però non la legge,

ma

„ ma la libertà è nel possesso. Sembra doversi distin-
„ guere. Imperocchè, se tale sia la legge, che il Le-
„ gislatore, affinchè sia obbligatoria, ricerchi la previa
„ accettazione del popolo; pare allora più probabile la
„ seconda sentenza. Se poi non abbia bisogno di accet-
„ tazione, pare deggia preferirsi la prima „. (*a*) Oltrechè il La Croix definisce la questione, con un *videtur*, e suppone, che i Principi sogliano alle volte ricercare l'accettazione de' sudditi, prima obbligarli alla legge, che promulgano, la seconda sentenza, che è apertamente contraria a' diritti del Principato, è *certamente probabile*, perchè appoggiata a tre gravissimi Autori; il primo de' quali è uno degli otto specialmente decantati per *Classici* dal Cardenas, e dal La Croix. Ed osservate il lor fondamento; *perchè*, dicono, *quando si dubita, se la legge sia ricevuta* (dai sudditi), *si dubita di questo, se la legge abbia mai obbligato, e in consegnenza, non già la legge, ma anzi la libertà è in possesso* di far ciò, che più piace. Non è questo, Signore, nettamente un far dipendere la validità delle leggi dall'accettazione del popolo?

Al num. 593. „ Nel dubbio, dice, se il Legislatore
„ sia superiore legittimo, per cagion di esempio, se sia
„ stato legittimamente eletto, il P. Sanchez insegna
„ essere il suddito tenuto ad ubbidire &c. E per oppo-
„ sto il Mendo, ed altri insegnano non essere tenuto

„ perchè

(a) *In dubio an lex sit usu recepta, nec ne, Bonnac. Sanchez, & alii dicunt præsumi debere, quod sit recepta &c. E contra Azorius, Salas, Dicastill. negant: quia quando dubitatur de receptione, dubitatur de eo, an lex unquam obligaverit, nec ne: ergo, non lex, sed potius libertas est in possessione. Videtur esse distinguendum. Nam si sit talis lex, ad cujus obligationem Legislator prærequirit acceptationem populi; probabilior esse videtur secunda sententia. Si autem non indigeat acceptatione populi, prima videtur præferenda.*

„ perchè quando si dubita, se sia superiore, non v'è
„ alcun certo possesso pel diritto di comandare &c. Laon-
„ de la libertà del suddito non ha perduto il suo pos-
„ sesso, che è certo. L'Oviedo *più probabilmente* di-
„ stingue &c. „ (*a*). Col dire *più probabilmente* lascia il P. La Croix *probabile*, e lecita quella seconda sentenaa, la quale sarebbe altresì *probabile*, per l'autorità di quei, che la difendono, e pel principio probabilistico, su cui è fondata.

Al *n.* 594. „ Nel dubbio, scrive, se il Superiore
„ abbia la podestà di ordinare qualche cosa, ovvero,
„ se ciò, che ordina, ecceda il di lui potere, il Dia-
„ na, l'Oviedo, ed altri presso il Mendo sostengono
„ *come probabile*, che il suddito non sia obbligato ad
„ ubbidire: ma il Sanchez prova stesamente il contra-
„ rio „ (*b*). Provi quanto si voglia il contrario il P. Sanchez, la sua sentenza sarà *probabile*: ma sarà parimente *probabile* l'altra difesa da gravi Dottori, che tale la pensano: e però a questa si appiglierà francamente il suddito per non pregiudicare al possesso della sua libertà.

Al *n.* 595. „ Nel dubbio, dice, se la legge sia giu-
„ sta, alcuni presso il Diana, e col Dicastillo insegna-
„ no

(a) *In dubio, an legem ferens sit legitimus superior V. G. an legitime sit electus, Sanchez dicit subditum teneri obedire &c. E contra Mendo, aliique docent non teneri: quia, cum dubitetur, an sit superior, nulla est certa possessio pro jure præcipiendi &c. ergo ejus libertas non est de certa sua possessione dejecta. Oviedo probabilius sic distinguit &c.*

(b) *In dubio an Superior potestatem habeat hoc imperandi, aut an hoc, quod imperat, potestatem ipsius excedat, Diana, Oviedo, aliique apud Mendo defendunt ut probabile subditum non teneri obedire; sed Sanchez late ostendit oppositum &c.*

„ no essere *probabile*, che il suddito non abbia debito
„ di ubbidirvi &c. Ma l'Oviedo asserisce, che l'oppo-
„ sto gli è certo &c. „ (*a*). Che importa, che que-
sti dica essergli *certa* la vera sentenza, che sostiene?
La certezza di questo Autore non dà veruna scossa alla *probabilità* dell'altra sentenza. Anche Tamburino teneva *certa* la sentenza, che il Giudice debba dividere la roba tra due litiganti con uguali fondamenti: *certum puto* &c. e pure sull'autorità di alcuni, che insegnavano l'opposta, la giudicò praticamente probabile: *potes in praxi, si velis, amplecti*.

Al *n.* 596. „ Nel dubbio, dice, se la legge conten-
„ ga precetto, o un puro consiglio, ovvero esortazio-
„ ne, si deve dire questo secondo, come notano San-
„ chez, ed altri. Similmente nel dubbio se la legge
„ obblighi sotto peccato *mortale*, o sotto *veniale* sola-
„ mente, si deve tenere, che obblighi sotto *solo ve-*
„ *niale*; perchè la libertà è in possesso, (ecco il gran
„ principio, che regge tutte queste risulozioni.) „ So-
„ stengono questa nostra sentenza il Navarro, Sanchez,
„ Diana contro il Laimano, ed altri presso il medesi-
„ mo Diana. „ (*b*) Perlochè, Signore, essendovi sen-

 tenza

(a) *In dubio de justitia legis aliqui apud Dianam, & cum Dicastillo dicunt probabile esse, quod subditus non teneatur obedire, quia &c. sed Oviedo dicit oppositum sibi esse certum &c.*

(b) *In dubio, an lex contineat præceptum, an tantum consilium, aut exhortationem, dicendum est posterius, uti notant Sanchez, & alii. Similiter In dubio, an lex obliget sub mortali, non sub veniali tantum; tenendum est obligare tantum sub veniali: quia libertas est in possessione &c. Hanc sententiam nostram tenent Navarrus, Sanchez, Diana contra Laymanum, & alios apud eumdem Dianam.*

tenza *probabile* appoggiata a gravi Dottori, che le leggi de' Principi secolari o non obblighino in coscienza, o almeno non obblighino sotto colpa mortale, questa produrrà perlomeno il *dubbio*, e in tal caso, a detta di La Croix, ed altri non vi sarà obbligazione; almeno *sub gravi*, di osservarle: perchè *la libertà* di far quanto più aggrada, *è già in possesso*.

Quella, che segue, Signore, al *n.* 596., concerne un caso assai frequente. „ Nel dubbio, scrive, se siavi, o
„ non siavi causa sufficiente per iscusare dall' osservan-
„ za della legge, Il P. Salas pensa non esservi obbli-
„ gazione di osservarla, quando la legge sia molesta:
„ *si lex sit molesta*: perchè dobbiamo favorire la nostra
„ libertà, quanto mai possiamo: *quia favendum est liber-*
„ *tati*, *quantum possumus* (questa è una ragione ro-
„ bustissima, e demostrativa): lo che Dicastillo affer-
„ ma, *non essere improbabile: quod Dicastillo dicit non*
„ *esse improbabile*. Ma altri tengono l' opposta, ed è
„ più comune. „ Comunque questa seconda sentenza sia *più comune;* la prima ad ogni modo (che è pur favorita dal P. Viva, e da altri) è riputata dal Dicastillo *non improbabile*, che vien ad essere lo stesso, siccome notò Tamburino, che *probabile*, e probabile parimente la lascia il P. La Croix. Laonde è sicura regola delle azioni.

XX. Voi siete, Signore, già stanco, o per meglio dire stomacato di tanti *dubbj* sull' osservanza delle leggi così proposti, e così risolti dal P. La Croix: Ma noi siamo in viaggio, e convien soffrire il tedio del restante del cammino. Trascorrendo senza farne osservazione altri numeri, vengo al 633., ove si legge; „
„ Pensa il Garzia *essere probabile*, che a togliere l' ob-
„ bligazione delle leggi non ricevute, *anche ignorando-*
„ *lo il Legislatore*, non si ricerchi un decennio, ma
„ bastare atti contrarj in numero sufficiente secondo l'
„ arbitrio de' prudenti &c. per la quale sentenza cita
„ Navarro, Felino, Botta. Ma contraddiscono il Sua-
„ rez,

„ rez, il Salas colla comune, ricercando, che tanto „ ſucceda, ſapendolo, e tacendo il Legislatore. „ (*a*) Se queſta è comune, dunque, voi direte non ſarà *probabile*, nè potrà ſeguirſi l'oppoſta. Così ſarebbe, ſe non aveſſe a trattarſi con Probabiliſti. Ma ha già definito il Principe loro P. Antonio Terillo, che tre o quattro Autori *dotti*, e *pii* baſtino a rendere *probabile* una opinione, *etiam contra communem*, e atteſta ciò eſſere *in confeſſo apud omnes*. Quando dunque non proviate, che i quattro, che tengono la ſentenza oppoſta alla *comune*, non erano *dotti*, e *pii*, i Probabiliſti la giudicheranno *probabile* e lecita: e di fatto il P. La Croix la laſcia godere in pace della ſua *probabilità*. Ma eccovene alcune altre colla maſſima medeſima riſolte.

XXI. Dimanda il P. La Croix al *n.* 639. ſe durante l'appellazione o ſupplica interpoſta da' ſudditi al Principe contro la legge, debbano eſſi oſſervarla? La ſua riſpoſta è conforme alle altre. „ Se ſi poſſa oſſervare „ la legge ſenza gran mutazione di coſe, o pericolo di „ ſcandalo, il Suarez penſa doverſi oſſervare: perchè è „ in un poſſeſſo certo &c. Lo ſteſſo tengono il Vaſ- „ quez, Lorca, Garzia &c. Per oppoſto il Bonnacina, „ il Salas, il Rodriguez, il Granado, Steſanio, Ono „ rato Fabri, ed altri appreſſo il Moja, credono, che „ l'obbligazione reſti ſoſpeſa; perche &c. „ (*b*) Quì,

(a) *Putat Garzias probabile eſſe ad tollendam obligationem legum non receptarum, etiam ignorante Legislatore, non requiri decennium, ſed ſufficere actus contrarios in numero ſufficienti ſecundum arbitrium prudentum &c. pro quo citat Navarrum, Felinum, Botta. Sed contradicunt Suarez, Salas cum communi requirentes, ut hoc fiat, ſciente, & tacente Legislatore.*

(b) *An durante appellatione, vel ſupplicatione, ſubditi debeant obſervare legem? Reſp. Si lex obſervari poſſit ſine magna rerum mutatione, vel periculo ſcandali, Sua-*

Signore, abbiamo altro che quattro Autori *Dotti* e *pii*: (che tali pregi non vorrete certamente negare ad alcuno). Onde non può non essere *probabile*, e direi anche *più che probabile* la sentenza, che durante l'appellazione, o supplica de' sudditi, sospendasi l'obbligazione della legge, sicchè possano senza scrupolo, e impunemente praticare gli atti ad essa contrarj. Ma quali inconvenienti da ciò non ne provengono? Non è molto, che mi accadette di leggere, quanto succedette nell' Isole Filippine al tempo di Monsignor Arcivescovo di Manila Filippo Pardo. Voleva questi, che si osservasse la Bolla di Papa Clemente IX., e la legge del Re di Spagna, con che si proibiva severamente agli Ecclesiastici di esercitare le negoziazione; e perchè ritrovo, che malgrado tutti questi Decreti, alcuni Religiosi seguivano ad esercitarla, formò a loro il processo secondo le debite forme. Che replicarono allora essi per evitare il giudizio, che prevedevano contrario? Che avevano già da più anni presentata una supplica a Roma, e a Madrid per essere esentati da quella legge: nè essendo ancor capitata risposta, si credevano essere in libertà di negoziare. Voi ben vedete, Signore, che in tanta lontananza di paesi o la supplica, o la risposta poteva di leggieri smarrirsi, e quanto tempo passar doveva prima che l'una e l'altra giugnesse al suo termine: Onde non ostante la legge, che non fu poi rivocata, ma bensì confermata, durava il disordine con iscandalo grave del popolo. Ma questo poco importava. La sentenza, che *durante la supplica si sospendesse l'obbligazione della legge*, era *probabile*: perchè appoggiata all'autorità di gravi Dottori: e tanto bastò a que'

Re-

Suarez putat observandam esse: quia certo possidet &c. Idem tenent Vasquez, Lorca, Garzias &c. E contra Bonnac. Salas, Rodriquez. Granados, Steph., Honoratus Fabri, & alii apud Mojam putant obligationem suspendi: quia &c.

Religiosi *probabilisti*, perchè pretendessero di non esse- re soggetti al giudizio de' Superiori legittimi, e tenuti a desistere dal negoziare. Innanzi.

„ Se il Legislatore, scrive il La Croix al *n.* 670. „ o il Principe abbia fatto il divieto di trasportare le „ biade, ovvero arme fuori della Patria, o dello Sta- „ to, se alcuno faccia tale trasporto per una volta, se- „ condo il Granados, ed altri col Diana, la materia „ è leggiera, e viene scusato da colpa mortale: il che „ è probabile: *quod probabile est* &c. „ (*a*) E per tal guisa e questo e quel suddito, e un migliajo di loro porteranno *semel*, una volta fuori dello Stato contra il divieto del Principe armi, o vettovaglie, e col benefi- cio della *probabile opinione* si terranno escusati da grave colpa, ed esenti ancor dalla pena intimata ai trasgres- sori, la quale non credono potersi dar giustamente per colpe leggiere.

XXII. Intorno queste pene, che s' intimano dai Prin- cipi a' trasgressori delle leggi, una bella dottrina rap- porta al *n.* 768. il P. La Croix, la quale senza dub- bio sarà *probabile*, atteso il numero delli Autori *Clas- sici*, che la insegnano. „ Il Navarro, scrive, il Sà, „ ed altri col Tamburino pensano, che neppure s' in- „ corrano le pene civili, quando siano straordinarie, „ da chi invincibilmente ignora, che siano annesse al- „ la trasgressione: il che si reputa *probabile* dal Sua- „ rez, Sanchez, e Castropalao: e la ragione è, per- „ chè, se la pena sia straordinaria, può presumersi an- „ che nel foro esterno, non essere prima stata cono- „ sciuta dal delinquente: adunque in nessuna maniera

 „ potè

(a) *Si Legislator prohibuerit efferri fruges, vel arma ex Patria, si quis semel efferat secundum Granados, & alios cum Diana, est materia levis, & excusatur a mor- tali: quod PROBABILE est: quia &c. E contra alii cum Sanchez æque probabiliter dicunt, etiam semel effer- ri esse materiam gravem.*

„ potè soggettarvisi. Ora sarebbe cosa ingiusta, che „ fosse obbligato alla pena, chi in nessun modo vi si „ soggettò? „ (*a*) Parmi, Signore, che questa massima riputata certamente *probabile*, sia degna delle riflessioni de' Magistrati. Se vera ella fosse, appena si troverebbe un delinquente, che potesse dai Giudici senza aperta ingiustizia condannarsi a quelle pene straordinarie, che si aggiungono nella intimazione delle leggi: perchè sarebbe facile ad ognuno valersi del pretesto dell'ignoranza. Ma essi si regolano, e credono di potersi giustamente regolare con altre massime, nè han mai riconosciuta necessaria questa *soggezione* volontaria de' sudditi alla pena, che impongono ai trasgressori delle leggi. Verranno per questo trattati *da ingiusti* nelle loro condotte dai Casisti? Potrebbe essere. Ma frattanto si rideranno di loro con ragione i Giudici, e seguiranno a condannare alle pene coloro, che han trasgredite le leggi.

XXIII. Voi udiste, Signore, di sopra i sentimenti di Escobario, e di altri, che scrissero più addietro intorno l'esenzione degli Ecclesiastici dalle legge civili. Udite mo pur anche ciò, che scrive recentemente sul soggetto stesso il P. La Croix. Al *n.* 678. così leggiamo: „ Che i Chierici, *directe*, & *per se* siano obbligati alla podestà direttiva della legge civile, lo insegna con altri, che cita, il Castropalao. Con questi „ conviene anche il Diana, che pecchino mortalmente „ i Chierici, se ad esse non ubbidiscano: perchè sono „ Cittadini, e parte principale della Civile Repubbli-

„ ca;

(a) *Navar.*, *Sà*, & *alii cum Tamburino putant etiam pœnas civiles, si extraordinariæ sint, non incurri ab illo, qui invincibiliter ignorat illas esse transgressioni annexas: quod probabile etiam reputant Suarez, Sanchez, & Castropalao: quia si pœna sit extraordinaria, etiam in foro externo præsumit potest non præcognita a delinquente: ergo nullo modo potuit illi se subiicere. Injustum autem esset obligari ad pœnam, cui nullo modo se subjecit.*

„ ca: e questa sentenza la riconosce per assai probabi-
„ le il Burgabero. „ Voi lodate il Cielo, Signore,
che questi Autori sì giustamente discorrano. Ma ahi-
me! che troppi altri ne sono, che la sentono diversa-
mente. „ Per opposto, soggiugne La Croix, il Sua-
„ rez, il Vasquez, l'Azorio (troppo spavento mi fan-
no quest. tre Autori di prima classe, ogn'un de' quali,
anche solo, basta a rendere *probabili* e sicure in co-
scienza le opinioni: e pur ve ne sono degli altri anco-
ra) „ il Elliuccio, il Bonnacina, il Tannero, il Lai-
„ mano, il Barbosa, il Busembaum, anch'essi tutti
„ *probabilmete* (questo *probabilmente* quanta forza mai
„ ha presso i Probabilisti!) dicono, che i Chierici non
„ sono obbligati *direttamente* (all'osservanza delle leg-
„ gi civili): perchè la Podestà secolare non ha giuris-
„ dizione ne' Chierici. „ Questa è la ragione fondamen-
tale della lor opinione. Ma peccheranno poi gli Ec-
clesiastici e Religiosi trasgredendo codeste leggi civili?
Non mi fate più Signore, questa dimanda. Come vo-
lete, che pecchino; almen gravemente, nulla curando
le leggi de' Princip secolari, se questi *non hanno sopra
di loro giurisdizione*? „ Quindi, soggiugne il La Croix,
„ riferisce il Burgabero col Salas, Carpense, Bonna-
„ cina, del Bene, ed altri, che *probabilmente* gli Ec-
„ clesiastici non commettano, se non peccato *veniale*,
„ operando contro tal sorta di leggi civili. Che se a
„ tale trasgressione sia stata imposta la pena, per ca-
„ gion di esempio, se trasportandosi biade fuori dello
„ Stato, *che siano confiscate*, oh allora è comune la
„ sentenza, che a quest. pena non è soggetto nè il
„ Chierico, nè le cose sue, che godono del privilegio
„ della persona; mentre i Chierici non sono tenuti da
„ veruna forza di legge civile, che li costringa, come
„ rettamente insegna del Bene. „ (*a*) Ma noi, mi

G 4 rispon-

(a) *Clericos directe, & per se obligari potestate di-
rectiva legis civilis, docent cum aliis, quos citat, Ca-
stro-*

rispondete, se troveremo Ecclesiastici, e Religiosi, che cadano in siffatta colpa, li costringeremo ad ubbidire, e manderemo al fisco le robe, che fuori dello Stato trasportano contro gli ordini del Principe. Che volete, che vi replichi, Signor mio? I Casisti citati così insegnano, e *probabile* vogliono la loro opinione: ma giacchè non vi negheranno, come penso, che sia pur *probabile* la contraria, potrete fare quanto a voi piace, o giudicate spediente alla Repubblica, con sicurezza di non poter esser condannati da loro come rei di colpa nè *mortale* nè *veniale*: se prima non mandino alla malora i loro principj.

XXIV. Questo, Signore, vi basti in riguardo alle leggi civili in generale: veniamo a quanto scrive il nostro moderno Dottore sulle leggi dei *tributi*, e *gabelle*, sulle quali almeno due o tre suoi testi è necessario, che io vi trascriva. Abbiamo il primo nel *lib. 3. p. 2. num. 269.* „ Il Navarro, dice, l'Angelo, il Beja, ed „ altri molti insegnano, che le leggi di pagar i tributi „ o

---

stropalaus &c. His consentit cum his etiam Diana Clericos peccare mortaliter, si eis non pareant: quia sunt Cives, & pars præcipua civilis Reipublicæ: & hanc sententiam dicit esse valde probabilem Burgaber. E contra Suarez, Vasquez, Azorius, Filliuc., Bonnac., Tannerus, Layman, Barbosa, Busmbaum etiam probabiliter dicunt, non obligari directe, cum sæcularis in Clericos non habeat jurisdictionem. . . . Hinc refert Burgaber cum Salas, Caspensi, Bonnac., del Bene, & aliis, Clericos probabiliter peccare tantum venialiter, si agant contra hujusmodi legem civilem . . . . Quod si hujusmodi transgressioni imposita sit pœna, V. g. si fruges efferantur a Patria, ut eripiantur a fisco, communis sententia est huic pœnæ non subjacere Clericum, neque res ipsius, quæ gaudent privilegio personæ, cum Clerici teneantur ulla vi coactiva legum civilium, ut recte del Bene supra.

„ o gabelle sono puramente penali, e *non obbligano*
„ *in coscienza*, la qual sentenza è giudicata *probabile*
„ dal Lessio, dal Bonnacina e da altri. E' più probabile
„ tuttavia, che obblighino in coscienza &c.„ (*a*). La prima dunque sentenza è insegnata da molti Autori, e giudicata *probabile* da altri, e fra questi dal Lessio, la cui sola testimonianza sarebbe bastevole per doverla giudicare veramente tale. Che più dunque si desidera per poterla seguire in pratica come lecita, e sicura?

XXV. L'altro poi Leggesi al *num.* 277., e bisogna, Signor mio, ponderarlo attentamente, perchè esso solo è bastante a mandar in fumo l' obbligazione, che hanno i Vassalli di pagar tributi, e gabelle al loro legittimo Sovrano: „ Se sia chiara, scrive, e mani-
„ festa la Podestà del Principe circa l' imporre il tri-
„ buto: e soltanto si dubiti, se il tributo, che
„ impone, sia giusto, e il dubbio sia negativo,
„ cioè se non occorra per l' una, o l' altra parte
„ ragione positiva; allora si deve riputare per giusto,
„ ed esservi obbligazione di pagarlo, come sostengono
„ Suar. Sotto &c.“ Nulla da ridire fin qui vi sarebbe: ma tosto aggiugne il La Croix: „ quantunque
„ *molti* col Sanchez, col Diana, e col Lugo pensino
„ non v'essere obbligazione di pagarlo, almeno quan-
„ do si tratta di nuovi tributi, o gabelle. Con questi
„ consente lo Sporer, dicendo, che tal sentenza è ve-
„ ra, e sicura.“ (*b*) Notate bene, Signore, questa dot-

(a) *Navar.*, *Angel.*, *Begio*, *aliique MULTI docent leges de solvendis vectigalibus esse tantum pœnales, & non obligare in conscientia: quam sententiam Lessius* Lib. 2. c. 33. num. 55. *Bonnac.* de Restit. dub. 2. q. 9. *aliique dicunt esse PROBABILEM. Probabilius tamen est quod obligent in conscientia &c.*

(b) *Si constet de potestate imponendi tributum, & du-*

dottrina. Quì si parla di un dubbio *negativo*, cioè quando nè per l'una, nè per l'altra parte vi sono ragioni *positive*, siccome non vi sono per asserire, che o le Stelle del Cielo, o le arene del mare siano di numero pari, o dispari. In tal caso dunque si suppone, che i Vassalli non sappiano i motivi, che ha avuto il Principe d'imporre il tributo: mentre egli non li manifesta, siccome non è obbligato: e si suppone eziandio, che i Vassalli non abbiano dal canto loro motivo, che dal pagarlo gli esenti. Or, così essendo la cosa, gli Autori citati insegnano non v'essere obbligazione di coscienza, che gli astringa a pagare il tributo, o la gabella. Che ve ne pare di tal dottrina? Bisognerà dunque, che i Principi, quando impongono tributi, dichiarino a' sudditi i motivi, che hanno di farlo, e i motivi sian tali, che possano persuaderli della *giustizia* della imposizione; altrimenti si crederanno esenti dal pagarli.

XXVI. Si avanza il La Croix all'altra parte, e così scrive: „ se il dubbio sia *positivo*, cioè, se vi siano „ ragioni *probabili*, che il tributo sia giusto, e ragio„ni altresì *probabili*, che non sia giusto, il P. San„chez con altri sedici Autori appresso il Mendo, di„cono *non esservi obbligazione di pagarlo*: perchè sem„bra, che il possesso sia per la libertà dei sudditi.... „ E perchè inoltre, siccome in altre materie, così pu„re in questa è lecito di seguire la sentenza *probabi„le*, lasciata l'altra. Per il che *probabile* credono que-

„ sta

---

dubitetur, an tributum sit justum, sitque dubium negativum, idest, si pro neutra parte occurrat ratio positiva, dicendum est deberi censeri justum, & esse obligationem solvendi, uti tenent Suar., Soto &c. licet MULTI cum Sanchez, Diana, Lugo &c., putant non esse obligationem, saltem si tributum, vel gabella nova imponatur. His consentit Sporer &c., dicens veram esse, & tutam.

„ sta opinione il Sà, il Bonnacina, il Diana, il Bo-
„ sco, il Tamburino, lo Sporer, e la segue il Lugo,
„ e per *probabile* eziandio la riconosce il Dicastillo.
„ Tengono per altro l'opposta altri Autori &c. " (*a*).
La tengano pure quanto essi vogliono, che gli Autori citati son più che bastanti a renderla *probabile* e lecita nella pratica. Siccome parimente non può non esser probabile, e lecita pratica la riferita al *numer.* 280. in ordine agli Ecclesiastici e Religiosi, cioè
„ i Chierici non sono tenuti a pagar le gabelle dei
„ contratti, se non fanno negozio, nè delle cose spet-
„ tanti al lor patrimonio. E inoltre i beni, e affittua-
„ li de' Religiosi Mendicanti (e non Mendicanti per
„ la participazione de' privilegj) sono esenti da ogni
„ esazione, come insegna il Sà V. *Gabella*, circa la
„ quale possono vedersi il Sanchez dalla *disp.* 49. *fi-*
„ *no alla* 59. il Lugo, il Dicastillo, il Diana
„ &c. " (*b*).

XXVII.

(a) *Si dubium sit positivum, idest, si sint rationes, probabiles pro eo, quod sit, & etiam pro eo quod non sit justum, Sanchez, & alii sexdecim apud Mendo &c. dicunt non esse obligationem solvendi: quia possessio videtur esse pro libertate subditorum.... Praeterea quia sicut in plerisque aliis materiis, ita in hac videtur esse licitum sequi unam probabilem, relicta alia: & hanc sententiam probabilem esse dicunt Sà, Bonnac. Diana, Bosco, Tambur. Sporer, eamque sequitur Lugo, & probabilem etiam agnoscit Dicastil. Oppositam tenent &c.*

(b) *Clerici non tenentur ad gabellam contractuum, nisi negotientur: nec ad gabellam rerum de patrimonio suo. Praeterea bona, & coloni Religiosorum mendicantium eximuntur ab omni exactione, ut habet Sà V. Gabella. Et de hac exemptione videri possunt Sanchez a D. 49. usque ad 59. Lugo, Dicast., Diana &c.*

XXVII. Per brevità io tralascio di riferire altre simili dottrine, che in questo moderno Autore si leggono, e solo vi domanderò, Signor mio, se non sia vero, quanto vi dissi, che e i più antichi, e i più moderni Probabilisti gettano a terra tutta o quasi tutta l' obbligazione, che hanno i Vassalli riguardo le leggi dei legittimi loro Sovrani? e vi dimanderò ancora, se non sia manifesto, e più manifesto il pregiudizio gravissimo, che ne ricevono i Sovrani, e le Repubbliche ne' loro più sacri diritti dalle dottrine de' novelli Casisti? Questo era ciò, che deploravano con sentimenti di alto dolore a' giorni nostri i zelanti Vescovi delle Spagne nella rimostranza, che presentarono alla Sede Apostolica. „ Noi veggiamo, „ dicevano essi, e piangiamo tra le altre cose con „ amare lagrime, che non si fa verun caso delle „ stesse leggi civili (siccome poco se ne fa pure delle „ Ecclesiastiche): e che moltissimi si dispensano senza „ alcun rimorso di coscienza dal pagare i tributi, quan- „ tunque giusti: perchè *molte opinioni probabili* circa „ ciò si ritrovano. Questo è lo stato presente della „ Cristiana Repubblica. Questi sono i disordini e mali „ (comprendendo anche tutti gli altri, de' quali avean „ fatta menzione) con altri maggiori, a cui oggi sog- „ giace. Questo è ciò, di cui meritamente si querela- „ no quei, che tengono il governo o politico, o Ec- „ clesiastico, che dominando il *probabilismo*, nella gui- „ sa *che oggidì si pratica*, non possono reggere i po- „ poli con verune leggi .... E tutte queste cose sono „ tanto certe, siccome è pur certo, che derivano per „ lo più dal *Probabilismo*, *come è in uso*, che non vi „ sarà alcuno, che sia per dubitarne, o che possa con „ ragione negarlo." (*a*) Voi certamente non ne dubitate,

---

(a) (Cernimus) *leges civiles pro minimo jam haberi*, & *a tributis solvendis*, *etsi justis*, *sine ullo remorsu*:

tate, Signore, poichè ben capiste il veleno di quel pernicioso sistema; e riconoscete in conseguenza, quanto mai siano gravi ed enormi i pregiudicj, che apportano ai diritti sagrati de' Sovrani le malnate sentenze de' moderni Casisti a quel sistema massimamente appoggiate. Ma finirete di capirlo, e di riconoscerlo, quando v' avrò similmente poste sotto degli occhi quell' altre dottrine, che attaccano immediatamente in se medesima la podestà de' Principi, e le stesse sacre loro persone: del chè mi riservo a parlarvi in altra lettera, che tra poco non mancherò di rassegnare sotto i saggi vostri riflessi: e frattanto mi protesto &c.

LET-

---

su: quia multa probabilia circa hæc inveniuntur, quam plures se excusare .... Hic est præsens Reipublicæ Christianæ status. Hæc & alia innumera, & quidem majora; quæ hodie patitur. Hoc, de quo omnes, qui in politico, & Ecclesiastico clavum tenent, merito conqueruntur, quod, probabilismo, ut hodie in praxi est, stante, nullis legibus populos gubernare valent........ Et hæc omnia adeo certa sunt, sicut & quod ut in plurimum ex Probabilismo, ut in usu est, procedunt, quod nullus sit, qui de eo ambigat, qui negare id merito queat.

LETTERA DECIMA.

ARGOMENTO.

Le perniciose dottrine de' moderni Casisti intorno la Podestà de' Sovrani, e la sicurezza delle Sagre loro Persone.

NOBILISSIMO SIGNORE.

8. Novembre 1760.

I. VEngo in questa Letteta a dar compimento alla recita delle assurde dottrine insegnate da' moderni Casisti pregiudiciali ai diritti inviolabili del Principato, e del Trono; e se nella precedente quelle vi esposi, che attaccano l'autorità de' Sovrani riguardo le leggi, che intimano ai popoli, e i tributi, che impongono; in questa son per esporvi quelle altre, che attentano dirittamente contro la medesima loro podestà considerata in se stessa, e contro la sicurezza delle Sacre loro Persone. Nel luogo già citato l'Appostolo non solo comanda a tutti i fedeli la soggezione ai loro Sovrani, che risguarda principalmente l'ubbidienza alle leggi da loro promulgate; ma eziandio proibisce ogni resistenza alla lor podestà, e la proibisce con tanto rigore, che vi aggiugne espressamente la pena della dannazione eterna: *qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit: qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt*. Sopra il qual passo osserva l'Angelico Dottor S. Tommaso, che l'Appostolo premise, che ogni podestà terrena discendeva dalla podestà sovrana di Dio, per quindi inferirne, che essendo tutte le cose, che vengono da Dio con infinita sapienza ordinate, ne segue per illazione legittima, che altresì venga da Dio quell'ordine, col quale gl'inferiori, o Vassalli sono, o devono essere soggetti alle podestà superiori. Per il che chiun-

chiunque contro quest' ordine resiste alle podestà, tentando di far ciò, che ad esse solo appartiene, resiste all' ordinazione di Dio, e si rende reo della dannazione sempiterna. (*a*)

II. Questa, Signore, è la dottrina espressa chiaramente ne' sacri libri, e dichiarata dai Santi Dottori della Chiesa circa la podestà regale de' Principi, e delle Repubbliche. Ma questa è altresì la dottrina de' moderni Autori, che scrissero su tal materia? Dio il volesse, Signore: che noi non avremmo veduti, e deplorati quegli sconcerti, ed eccessi esecrabili, che cagionarono, e cagionano un alto orrore nella gente dabbene. E primieramente alcuni di loro si sono formati della *Podestà Regale* un'idea sì stravolta, e contraria apertamente a quanto ce ne dice l' Appostolo nel testo citato, che più non si riconosce la verità di quelle parole, *non est enim potestas, nisi a Deo;* e cotanto la deprimono, e l' avviliscono, che la riducon, quasi direi, ad una chimera, ad un ente di ragione dipendente, e soggetta al beneplacito del popolo. Udite come ne parla il P. Antonio Fernandex nel capo 2. di Daniele al *num.* 3. „ che „ la regal preminenza e podestà ne' Sovrani non è qual- „ che cosa di reale, ma veramente fittizia. Laonde „ ne' Proverbj al cap. 14. si dice, *in multitudine po-* „ *puli dignitas Regis*, a motivo che nessuno si dice „ Re

---

(a) *Præmittit originem Potestatis dicens*, non est enim potestas nisi a Deo.... *si potestas Principum, in quantum talis est, a Deo est: & nihil est a Deo sine ordine, consequens est, quod etiam ordo, quo inferiores Potestatibus subjiciuntur, sit a Deo. Itaque qui contra hunc ordinem resistit Potestati, Dei ordinationi resistit.* Qui autem resistunt &c.: *ostendit hujusmodi subjectionem non solum esse honestam, sed necessarium &c. quia &c. sibi damnationem acquirunt contra Potestatis ordinem agendo &c.*

„ Re per qualche cosa, che in lui si trovi di fatto, „ ma per la sola estimazione, per cui la moltitudine se „ lo elesse: il che tutto riferire si deve al beneplacito „ del popolo (*a*).„ Se nulla realmente si trova nel Sovrano: ma tutto deve riferirsi al beneplacito del popolo, chi non vede, che *a giudizio* di questo Autore, la dignità, e podestà de' Sovrani dipende intieramente dal popolo, e che questo potrà fare, e disfare i Re, e le Repubbliche a suo piacimento? Lo stesso conferma il medesimo Autore al *num.* 4. travolgendo il senso legittimo di un testo del Profeta Isaia cap. 40. *c.* 23. *judices terræ velut inane fecit* (Deus) „ cioè, comenta „ il nostro bravo interprete, sono i Sovrani quasi me- „ ri nomi senza la cosa, *idest mera quasi nomina sine* „ *re:* perchè non hanno la dignità reale radicata in se „ stessi, ma in altri, che è a dire nella opinione, e „ beneplacito della moltitudine, come si è detto di sopra: „ *quia dignitatem regiam non habent radicatam in se,* „ *sed in alio, videlicet in ipsa opinione, & beneplacito* „ *multudinis.* " E rafferma lo stesso replicando, „ che „ non hanno dignità, se non attaccata e dipendente „ dai suffragj della moltitudine, e che le Monarchie „ altro non sono, se non se fantasmi ridicoli, i qua- „ li non han di reale, se non se la pompa fittizia.(*b*)„

Non

(a) *Omnes Monarchias non esse quid stabile, sed imaginarium, adeoque regalem in eis præminentiam revera non esse realem, sed vere fictitiam. Unde Prov.* 14. *dicitur:* in multitudine populi dignitas Regis: *quia videlicet nemo dicitur Rex per aliquid in se inventum reipsa, sed per æstimationem, qua illum sibi multitudo præelegit: quod totum referri debet ad beneplacitum populare.*

(b) *Idest mera quasi nomina sine re &c. quia dignitatem Regiam non habent radicatam in se, sed in alio, videlicet in ipsa opinione, & beneplacito multitudinis,*

ut

Non vi ſembra, Signore, che tal dottrina direttamente ſi opponga a quella dell' Apoſtolo, che apra la porta alle ſedizioni, e ribellioni contro de' Sovrani legittimi, ed accordi al popolo un potere, che a lui non conviene? Ma quella, che ſegue, vi renderà di ciò maggiormente perſuaſo.

III. L'intimar guerra, il difendere i ſudditi contro le ingiurie, gl'inſulti, i danni cagionati dai nemici, il vendicare i torti da loro fatti al ben pubblico, Voi lo ſapete, Signore, che ad altri non iſpetta ſe non ſe unicamente a chi ha il governo ſupremo del Regno, o della Repubblica, e non mai in verun caſo ai Vaſſalli, che altro diritto non hanno, ſe non di ricorrere al Sovrano, e rappreſentargli gli aggravj, che ſoffrono, e pregarlo, acciocchè vi ponga riparo. Or ſappiate parimente, che queſta podeſtà viene accordata da' Caſiſti qualche volta anche ai ſudditi contro la ſteſſa volontà del Principe: e ve ne fa autentica fede il P.

---

ut ſupra dictum eſt. Itaque dignitatem eam non ſativam, non nativam, aut naturalibus radicibus, ſed alienis ſuffragiis inhærentem habent..... Monſtratas ideo Monarchias in ſomniis, quia nihil amplius ſunt, quam phantaſmata ludicra, nihil rei habentia præter fictitiam pompam. Confeſſo ingenuamente, che alcune di queſte propoſizioni potrebbero intenderſi in ſano ſenſo, in quanto che tutte le grandezze terrene ſono un nulla riſpetto a Dio. Ma non veggo, che tutto il compleſſo della Dottrina dell'Autore poſſa in tal foggia giuſtificarſi. Almeno queſto mi dovrà ognuno concedere, prima che il ſuo parlare non corriſponde in guiſa veruna a quel dell'Apoſtolo: e in oltre che le propoſizioni, come vengono eſpreſſe, ſono ſedizioſe, e tendono ad abbaſſare la dignità, e podeſtà de' Sovrani, e innalzare per l'oppoſto il potere del popolo, e fomentare con ciò le ribellioni.

Dicastillo nel *lib. 2. de just. & jur. Trat. 1. disp. 10. dub. 16.* §. 3. *n.* 272. con queste parole: „ Insegna „ poi il Vittoria, il Molina, il Becano, che se il „ Principe Supremo o trascuri, o non abbia coraggio „ di prender vendetta delle ingiurie fatte allo Stato, „ in questo caso la necessità concede licenza (ai sud- „ diti) di muover guerra ai nemici, e di punirli se- „ condo il loro merito; affinchè la malvagità non es- „ sendo punita, non pigli maggior ardimento (*a*). „ Non è questo, Signore, un suscitare le sedizione ne' popoli, che possono di leggieri darsi a credere, che il Sovrano, il quale per avventura avrà i suoi giusti motivi di dissimulare le ingiurie, sia trascurato nell' officio suo, e non si prenda pensiero di vendicarle, o di frastornarle? L'assurdità di tal dottrina, e gli orribili inconvenienti, che quinci ne verrebbono, non potè non vederli lo stesso P. Dicastillo: onde procurò poscia al *n.* 273. di alquanto moderarla, ma con una mitigazione, per cui non lascia di essere non per tanto sediziosa, e ingiuriosa alla podestà de' Sovrani. „ Io penso, „ scrive, che questo solamente sia lecito nel caso, che „ la guerra fosse reputata onninamente necessaria a re- „ primere i malfattori, affinchè non rechino nuova in- „ giura: poichè in tal caso non tanto è vendetta, o „ punizione della ingiuria fatta, quanto una difesa ac- „ cordata dal diritto naturale: e in tal guisa il Moli- „ na tempera codesta dottrina, che apporta dal Vitto- „ ria, dicendo egli, essere ciò permesso, quando fosse „ necessario a raffrenare i nemici dall' inferire ingiu- „ rie. Dello stesso sentimento è il P. Suarez e il Co- ninh

(a) *Si Supremus Princeps negligat, vel non audeat illatas injurias vindicare; in tali casu necessitas licentiam tribuit* (subditis) *bellum inferendi hostibus, eosque pro meritis puniendi, ne improbitas impunita majores assumat animos.*

„ ninh (*a*). „ Questo è il temperamento di quella sediziosa dottrina, e almeno così temperata non potrà non riputarsi *probabile e sicura*: imperocchè, se il solo Suarez, se il solo Molina basta per tale effetto; quanto più basteranno colla compagnia di tanti altri dotti, e accreditati Dottori? Ma che ne giudicate voi stesso, Signor mio, con tutti i suoi temperamenti? senza dubbio che dessa sia non men sediziosa di prima, giacchè non men essa mette l'armi in mano de' privati senza il consenso, e contro la volontà del Sovrano, per impedire quei nuovi torti, i quali facilmente si temono da chi già ne ha ricevuti degli altri. Il lasciar solamente al giudizio del popolo la podestà di muovere la guerra ai nemici, e malfattori, non è ella un'offesa evidente della Regal Podestà, e un eccitamento ai disordini più orribili dello Stato, e alla ribellione de' sudditi contro dei Principi, che si apprendono spensierati e negligenti nel procurare gl'interessi del Regno?

IV. Giacchè però ho fatta menzione di *ribellione* contro de' Principi; vi sovvenga, Signore, di quella bella dottrina di Escobar, e di altri Casisti, che gli Ecclesiastici e Religiosi *sono sudditi*, *e non sono sudditi de' Principi*, nel cui Stato vivono, e si mantengono: *sono sudditi* per ricevere da loro grazie e favori; *non sono sudditi*, per soggiacere ai pesi, ed obbligazioni comuni a tutti gli altri. Or sapete Voi qual conseguenza tra le altre quinci ne traggono? Eccola: *Che la ribellione degli Ecclesiastici contro il legittimo Sovra-*

(a) *Solum id licere, puto in casu, quo bellum reputaretur omnino necessarium ad coercendos malefactores, ne novam injuriam inferant: tunc enim non tam vindicta est, & punitio illatæ injuriæ, quam defensio, quæ a jure naturali concessa est: atque ita temperat Molina doctrinam, quam ipse adducit ex Victoria: ait enim Molina: quando ita necesse esset, ut ab injuriis inferendis se continerent. Consentit Suarius &c., Coninh &c.*

no non è delitto di lesa Maestà: e la ragione, giusta quel principio, è manifesta: perchè, affine d'incorrere un tal delitto, è duopo essere *sudditi*. Ora gli Ecclesiastici *non sono sudditi*: adunque non possono incorrerlo. Così la discorre il P. Emanuele Sà ne' suoi Afforismi, che sono il distillato più puro della *Probabilistica* Teologia: *Clerici*, dice, *rebellio in Regem non est crimen læsæ Majestatis: quia non est subditus Regi*. Ma noi, voi mi dite, se li troveremo ribelli, o che suscitino ribellioni nello Stato, noi li tratteremo come rei di lesa Maestà, e li puniremo colla pena, che merita un tal misfatto. Che volete che io vi dica? Voi troverete ragioni, che renderanno certamente *probabile* e sicura in coscienza la vostra condotta: ma Autori *gravi* frattanto non vogliono accordarvela per lecita, nè nel caso di ribellione, nè in altri simili, che giudicate degni di morte. Già vi ho addotta la sentenza del Molina, che è Autore non che grave, gravissimo, che già gli Ecclesiastici al giorno d'oggi sono esenti dalla podestà civile, *ita ut neque in criminalibus, neque in civilibus a sæcularibus judicibus judicari possint*: e ve ne potrei recare cento altre del tenore medesimo: e se ne bramate un'altra sola assai chiara, e precisa, ve la assegna il P. Cosmo Maghaliano con dirvi, che „ i Principi secolari non hanno alcun diritto „ di condannare a morte i Sacerdoti, o gli altri mi„ nistri Ecclesiastici, comunque abbiano commessi mis„ fatti degni di morte „ (*a*). E così, attese queste dottrine, e l'esenzione generale, che godono dal foro laicale, altra facoltà non avranno i Principi verso degli Ecclesiastici rei dei più atroci delitti, se non di far loro qualche ammonizione, o correzione fraterna, perchè si emendino.

V.

(a) *Nullum jus occidendi Sacerdotes, aut alios Ecclesiasticos Ministros, etiamsi crimen morte dignum admiserint, habent laici Principes*. In Josue &c.

V. Adunque, Voi ripigliate, altro non resterà ad un Principe, almeno in certi casi, se non di godersi in santa pace della sua preminenza reale, e della gloria di essere il Sovrano del Regno, e di vedersi ossequiosa a' suoi piedi la gran turba di Vassalli. Piano, Signore, di grazia: che voi troppo presumete dell' equità de' Casisti: poichè essi nemmen questa preminenza, e sovranità gli lasciano godere con riposo di animo, e con sicurezza di non esserne mai spogliato da' proprj sudditi. Come! Voi inorridito mi replicate; tanto ancora si avanza la lor arditezza di fomentare colle loro dottrine attentati sì orriblli! Sì, mio Signore, tanto si avanza, e tali massime insegnano Dottori gravissimi, per le quali possono alle volte i sudditi con sicura coscienza, negare al Sovrano legittimo ogni ubbidienza, e rispetto, insorgere contro di lui, attaccarlo nell' eccelso suo trono, strappargli dal capo la reale Corona, e cacciarlo dal Regno. E quì non vi crediate, che io sia per entrare nelle grandi questioni intorno l' autorità del Capo supremo della Chiesa sopra i Principi temporali, nelle quali parecchi Teologi al tempo stesso, che pretendono di estenderla oltre ogni giusto confine e misura, recano un vero real pregiudizio alle legittime sue e certissime prerogative. Senza, dico, entrare in tali questioni, che al mio disegno non appartengono, basta, che un Sovrano sia riputato o con fondamento, o anche senza fondamento, un Apostata, o un Eretico, perchè i sudditi possino lecitamente detronizzarlo, o spogliarlo della amministrazione, e possesso del Regno. Tanto insegna il P. Valenza, il quale, oltre l' essere, come v' ho detto, uno *de' quattro animali* dell' Escobar, *che portano il carro trionfale della gloria di Dio*, vien considerato, siccome scrive un moderno Autore della Compagnia (*a*), per uno *de' veramente primarj Teologi de' Gesuiti, e come tali riconosciuti in tut-*

(a) L' Autore *della dimostrazione &c.*

ti i Tribunali Ecclesiastici, e secolari per Autori Classici. Il P. Gregorio Valenza dunque nel *T. 3. disp. 1. q. 12. p. 2.* stabilisce per sua quarta tesi; che se il delitto di Eresia o di Apostasia dalla fede di qualche Principe sia talmente notorio, che non possa in nessun modo celarsi, prima ancora della sentenza del Giudice, s'incorre da lui la pena, che i sudditi possano negargli l'ossequio dovuto, come a Sovrano. E aggiugne poscia doversi osservare, che questa pena di restar privato della sua autorità sopra de' sudditi s'incorre non solo per la scomunica annessa all' Eresia, e Apostasia dalla fede, ma eziandio per qualsisia altra causa (*a*). Per il che, se ad alcuni riesca, siccome si è tentato a' giorni nostri, di divolgare, e far comparire un qualche Sovrano, qual Eretico, o favoreggiatore di Eretici, o anche soltanto scomunicato, di maniera che pei loro artificj sì notorio divenga, che credasi non potersi celare, in tal caso ecco il Sovrano decaduto dalla reale sua podestà, senza corona, senza verun dominio, o autorità sopra de' sudditi.

VI. Ma vi saranno altri motivi, per cui possa un un Re assoluto essere balzato dal Trono, e spogliato della sovrana sua dignità? Ve ne sono degli altri, risponde uno *de' ventiquattro Vecchioni* dell'Escobar, il P. Emanuele Sà, cioè, se governi tirannicamente il suo regno, se non adempisca bene le parti di Principe, quando vi siano altri giusti motivi. I precisi termini di que-

(a) *Quarta assertio: Si crimen hæresis, sive Apostasiæ a fide, ita sit notorium, ut nulla possit tergiversatione cælari, etiam ante judicis sententiam incurritur ex parte predicta pœna; nimirum eatenus, ut subditi quidem licite possint negare obsequium Domino hæretico, aut Apostatæ a fide. Ita docent Cajet., & Bannez . . . Est autem observandum pœnam hanc privationis authoritatis in subditos, juxta tenorem tertiæ & quartæ nostræ assertionis, incurri per excomunicationem non solum ob hæresim, sed etiam ob quamcumque aliam causam.*

questo sì lodato Dottore voi li potete leggere ne' suoi *Afforismi V. Princeps*: cioè „ il Re può essere privato „ (del regno) dalla Repubblica (e quì per *Repubblica* „ dovete intendere i sudditi) per motivo della sua ti- „ rannia, e se non faccia, come deve, l'officio suo, „ e quando vi sia qualche causa, allora può eleggerse- „ ne un altro dalla parte maggiore del popolo. Vi so- „ no però alcuni che pensano potersi far altrettanto pel „ solo motivo di tirannia." *Rex potest per Rempublicam privari* (regno) *ob tyrannidem, & si non faciat officium suum, & cum est causa aliqua justa, eligi potest alius a majore parte populi. Quidam tamen solam tyrannidem causam putant.* Questo istesso insegna il medesimo P. sà V. *Tyrannus*, dicendo: „ Quel Sovrano, „ che tirannicamente governa lo Stato, non può esse- „ re spogliato del Dominio, che giustamente acquistò „ senza giudicio pubblico. Proferita poi che sia la „ sentenza, ciascheduno può esserne l'esecutore. Egli „ per altro può essere deposto dal popolo eziandio, che „ gli ha giurata obbedienza perpetua, se ammonito „ non vuol correggersi." *Tyrannice gubernans juste acquisito Domino non potest spoliari sine judicio publico. Lata vero sententia, potest fieri quisque executor. Potest autem deponi a populo etiam qui juravit ei obedientiam perpetuam; si monitus non vult corrigi.* Vedete, Signore, se un Sovrano possa con tali dottrine godersi con pace e tranquillità di spirito della sua preminenza, e del suo assoluto dominio. Basta, che convenga la maggior parte del popolo nel giudicare, o venga persuasa da alcuni, che il Re governa tirannicamente lo Stato, che lo aggravi fuor di misura, che non ben adempisca l'officio, che amministra, o non abbia per ben adempirlo capacità sufficiente &c. perchè si creda lecito di poterlo discacciare dal soglio, e sostituirvene un altro, che si persuadano più giusto e capace. Io per me credo, Signore, che se avessero corso, come per altro, atteso il novello sistema, hanno *probabilità*, coteste dottrine, si vedrebbono negli Stati continue mutazioni

di governo, perchè d'ordinario i popoli non sono contenti del Governo dei loro Principi, e si persuadono di leggieri, che essi si abusino del loro potere, aggravino i sudditi con pesi insoffribili, e non adempiano i doveri della loro dignità nella maniera, che sono tenuti.

VII. Su questo particolare però giudico bene, Signore, di addurvi in conferma i sentimenti di un Dottore, il quale, per la grande autorità, che gode tra i Casisti, rende anche solo grandemente *probabile* e sicura, anzi *sicurissima* la detta opinione. Questo è il P. Francesco Suarez, che tratta della presente materia di proposito nel *lib. 6. c.* 4. della sua *Difesa della fede Cattolica*, titolo, che merita tutta la vostra considerazione. Dopo di aver egli esaminata una questione, di cui favelleremo da poi, parla circa la deposizione che si può far de' Sovrani: e primieramente alla *p.* 359. *col.* 2. propone la conseguenza, che nasceva dalla precedente dottrina, che ei poscia approva, o non disapprova pei fondamenti, che quì apporta, uno de' quali è il seguente. „ Dopo che il Re è legittimamente „ deposto, già non è più Re, nè Principe legittimo, „ e conseguentemente non può sussistere in lui l'asserzione, che parla di un Re legittimo. Anzi, se „ questo Re dopo la deposizione sua legittima, persistendo nella sua pertinacia, ritenga colla forza il Regno, comincia ad essere Tiranno di titolo, *incipit* „ *esse Tyrannus in titulo*: perchè non è Re legittimo, „ nè possiede il Regno con giusto titolo. Tanto vie „ più si dichiara in un Sovrano Eretico. Imperocchè „ subito, che egli è caduto nell' Eresia, *ipso facto*, „ resta in qualche modo, *aliquo modo* privato del dominio, e della proprietà del suo Regno, il quale o „ rimane confiscato, ovvero passa *ipso jure*, ad un legittimo successore cattolico (a). " Se il Regno, dopochè

(a) *Postquam Rex legitime depositus est, jam non est Rex,*

poichè il legittimo Sovrano è giustamente deposto da' Sudditi, come udirete in appresso, è caduto, o si fa credere caduto in Eresia, *resta confiscato, se passa ipso jure ad un legittimo successore Cattolico*, e questo o mancando, o essendo esso pure spacciato per *Eretico*, a qualcun altro destinato dal popolo; potrà in conseguenza ognun di questi far tosto valere il suo diritto di poter occupare il trono, discacciandone l'altro, e privandolo del Dominio, che ritiene *tirannicamente*, senza che alcuno possa censurare con ragione la sua condotta. Onde non so ben intendere, come Suarez aggiunga le seguenti parole, che per altro fedelmente rapporto: „ E nulladimeno non può (il Re Eretico, o de„ posto) subito privarsi del Regno, ma giustamente lo „ possiede, e amministra, finchè, almeno con sentenza „ dichiaratoria del delitto, sia condannato." *Et nihilominus non potest statim regno privari, sed juste illud possidet, donec per sententiam, saltem declaratoriam criminis, condemnetur &c.* „ Ma dopo, soggiugne, pro„ ferita la sentenza, resta onninamente privato dal re„ gno, cosicchè non può più possederlo con giusto ti„ tolo." *At vero post sententiam latam omnino privatur regno, ita ut non possit justo titulo illud possidere &c.*

VIII. Voi ben vedete, Signore, che questa dottrina

Rex, neque Princeps legitimus, & consequenter non potest in illo subsistere assertio, quæ de legitimo Rege loquitur. Immo si talis Rex post depositionem legitimam in sua pertinacia perseverans, regnum per vim retineat, incipit esse tyrannus in titulo: quia non est legitimus Rex, nec justo titulo regnum possidet. Declaratur hoc amplius in Rege hæretico. Nam statim per hæresim IPSO FACTO PRIVATUR aliquo modo dominio, & proprietate sui regni: quia vel confiscatum manet, vel ad legitimum successorem Catholicum ipso jure transit.

na suppone, che si possa pronunciare la sentenza della privazione del Regno contro dei Re supremi nel governo monarchico, e contro tutti i Senatori nell' Aristocratico, cosicchè allora il Regno loro rimanga onninamente *confiscato, o passi in altre persone*. E così pure lo vide il P. Suarez, *Hæc difficultas*, scrive nel luogo stesso, *supponit contra Regem supremum etiam in temporalibus posse depositionis pœnam, & privationis Regni sententiam ferri, quod Rex Angliæ audire detrectat*. Ora è vero poi ciò? anzi „ *è verissimo*, soggiu„ gne Suarez, ed evidentemente raccogliesi dai princi„ pj da noi stabiliti nel *lib.* 3., e ne' seguenti si dirà „ di bel nuovo." *Est autem verissimum, & ex principiis positis in lib. 3. evidenter colligitur, & in sequentibus iterum dicetur &c.* Ma se ciò *è verissimo*, e chi sarà poi, che abbia a pronunciare siffatta sentenza di *deposizione, e privazione del Regno* contro di un Re supremo nelle cose temporali? Questa, ripiglia Suarez, è una gran questione. *A quo vero possit talis sententia ferri; magna quæstio est*. E noi la decideremo con poche parole. „ Per ora, scrive, noi brevemente „ supponiamo, che questa podestà di deporre il Re „ (supremo, e così pure i Capi, o Senatori di un „ supremo Principato)„ possa trovarsi o nella Repubblica (cioè nella Comunità de' sudditi), ovvero nel Sommo Pontefice. *Breviter nunc supponimus potestatem hanc deponendi Regem esse posse vel in ipsa Republica, vel in Summo Pontifice*: in diversa maniera però, *diverso tamen modo*. „ Imperocchè nella Repubblica, o „ o Comunità risiede un tal potere per modo di dife„ sa necessaria alla sua conservazione. E però, se il „ Re, o Sovrano legittimo governi tirannicamente lo „ Stato, e la comunità non vegga altro rimedio ac„ concio a difendersi, se non di scacciare il Re dal „ suo regno, e deporlo, potrà allora tutta la Re„ pubblica con pubblico e comune consiglio delle Cit„ tà, e Cittadini principali del Regno, deporre il So„ vrano sì in vigore del diritto naturale, per cui è

„ lecito

„ lecito di ripulsare la forza colla forza; sì ancora per-
„ chè sempre questo caso necessario alla propria con-
„ servazione della Repubblica, o comunità s'intende
„ eccettuato. „ *Nam in Republica est solum per modum defensionis necessaria ad conservationem suam. Ideoque si Rex legitimus tyrannice gubernans, & regno nullum aliud subsit remedium ad se defendendum, nisi Regem expellere, ac deponere; poterit Respublica tota publico, & communi consilio civitatum, & procerum Regem deponere, tum ex vi juris naturalis, quo licet vim vi repellere; tum quia semper hic casus ad propriam Reipublicæ conservationem necessarius intelligitur exceptus &c.* Se questa dottrina, Signore, di un Dottore sì accreditato, che fa anche solo *probabili*, e *sicure* le sue opinioni, non apre un vasto campo alle sedizioni de' popoli, alle fazioni, alle ribellioni, cosicchè non possano nè i Re, nè gli altri Sovrani godere in pace del loro Dominio, qual' altra mai l'aprirà? (*a*) Tanto più che i Casisti descrivendo il governo tirannico, mettono per esempio che aggravi i Vassali con ingiusti tributi o gabelle, che venda gli ufficj dei Giudici, che formi leggi a se comode e poco utili al Pubblico: *Tyrannus*, dice

---

(a) E pure, chi mai il crederebbe? il Gesuita Scrittore della *Dimostrazione Apologetica*, uscita in questi giorni alla luce, ha avuto l'ardire di scrivere alla pag. 163., che *i Gesuiti*, (tra i quali, oltre Salmerone, Bellarmino, e Molina mette espressamente anche il P. Suarez) *hanno scritto bene su questi argomenti, sono stati zelanti a difendere l'autorità de' Principi contro i sediziosi, si sono segnalati per la profondità dell'erudizione, e per la sodezza delle prove, che recano a favore dei Principi &c.* Se tanto si osa di dire in faccia di documenti sì chiari, non si potrà anche dire, che il nero è bianco, e il bianco nero.

dice il Beccano (*a*) *ratione administrationis est, ut si is, qui est verus Princeps, tyrannice administret Principatum; onerando subditos injustis exactionibus, vendendo officia judicum, condendo leges sibi commodas, publico parum utiles*. Che cosa più agevole, che alcuni malcontenti del Governo diano ad intendere ai sudditi, che il Principe amministri in tal foggia lo Stato, che gli carichi di tributi eccessivi, che le leggi, che promulga siano poco utili al ben pubblico, e assai vantaggiose per lui stesso &c.? Adunque in tal caso si crederanno i popoli lecito di sollevarsi contro di esso, di prendere l'armi e scàcciarlo dal Trono, e dal governo con tutti quei disordini, che naturalmente ne seguono. Nel Sommo Pontefice poi, insegna il P. Suarez, che risiegga la podestà di deporre, e privare del Regno i Principi supremi, come in Superiore, che ha giurisdizione di correggerli &c. *At vero in summo Pontifice est hæc potestas, tamquam in superiore habente jurisdictionem ad corripiendos Reges supremos &c.*: e così proseguisce diffusamente: ma io mi asterrò, come ho detto, dall'entrare in questa questione, rimettendola al giudizio de' Sovrani, e de' Sommi Pontefici, i quali già da gran tempo non fanno alcun uso di questa autorità, che lor vien conceduta sì dal P. Suarez, che da molti altri: e solo vi pregherò, Signore, a riflettere, quanto si avanzino fuor di ogni limite, e dovere quei Teologi, che scrivono in modo, che vorrebbero far intendere non esser *Cattolici* coloro, i quali sostengono la sentenza contraria: mentre per *buoni Cattolici* gli hanno riconosciuti, e gli riconoscono gli stessi Romani Pontefici con tutta la Chiesa.

IX.

(a) *In Responsion. ad Aphoris. Calvinis. Aphoris. 9.*

IX. Fermandomi perciò unicamente sulla podestà, che al popolo, o alla comunità de' sudditi si attribuisce riguardo del supremo suo e legittimo Principe, piacciavi, Signore, di sentire eziandio le parole del P. Giovanni Mariana nel *lib.* 1. *de Rege, & Regis institutione*, c. 6. ove parla d' un Principe pravo, che mal governa lo Stato: „ se egli, dice, rigetti la medici-„ na, nè resti speranza alcuna, di ridurlo a dovere, „ pronunciata la sentenza, sarà lecito alla Repubblica „ di prima rifiutare il suo impero: e stante che si „ conciterà quinci la guerra, sarà pur lecito di spie-„ gare i consigli, e le maniere di sostenerla, allestire „ le armi, comandare, e raddunare danari per le spese „ della guerra, e dichiarare il Principe nemico del pub-„ blico Stato. *Si medicinam respuat, neque spes ulla sanitatis relinquatur, sententia pronunciata, licebit Reipublicæ ejus imperium detrectare primum: & quoniam bellum necessario concitabitur, ejus defendendi consilia explicare, expedire arma, pecunias in belli sumptus imperare populis &c.* Può darsi mai dottrina più sediziosa di questa?

X. Ma trattandosi di affare sì grave, sì arduo, sì pieno di pericoli, di deporre il Sovrano, di muovergli guerra, di radunare danari e soldati per sostenerla, e far altre simili cose necessarie per riuscire nel gran disegno, a chi apparterrà specialmente il dare que' consigli opportuni, e prudenti, che accena il Mariana? Voi resterete sorpreso, Signor mio, all' udire una cosa, che sembreravvi assai strana, ma pure è stata scritta da un Autore della Compagnia, di cui il celebre P. Gretsero ne parla con lode, e a lui si rapporta in un punto di gran conseguenza, come dappoi vi dirò: cioè dal P. Sebastiano Heissio (*a*), il quale vuol, che si avverta, che qualora si tratti di cose politiche, e di mutare Re, e governi, *cum de rebus politicis, & mutan-*

(a) *In Declar. Apol. ad Aphoris. Jesuit.*

tandis Regibus agitur, il consultare a ciò, non è officio men proprio *de' Gesuiti*, di quello sia il procurare, che, infierendo la peste, non manchino i rimedj necessarj, la buona e perfetta Teriaca, e simili altri medicamenti preservativi: *de quo consultare, non minus Jesuitarum proprium munus est, quam, gravante lue, curare, ne desint Amuleta necessaria, Theriaca proba, aliaque Alexipharmaca*. Sicchè a' Gesuiti massimamente spetta, se diamo retta a questo Autore, *la* deliberazione circa sì grandi oggetti di scacciare dal Trono i Sovrani, e privarli d'ogni lor podestà, e circa la giustizia dei motivi, che possono legittimare fatti sì rilevanti.

XI. Uno tra gli altri di questi motivi bastevole a rendere lecito l'attentato contro la podestà, e il Dominio de' Principi Sovrani è stato assegnato dal celebratissimo P. Martin Beccano, e noi lo sappiamo da personaggi i più autorevoli, cui certamente non si può dare veruna eccezione, cioè dai dotti, e zelantissimi Parrochi di Parigi. Questi nel *Sesto scritto*, che pubblicarono contro le scandalose opinioni dell'*Apologia de' Casisti*, raccontano, che avendo il P. Beccano pubblicata un'opera, in cui parla sulle presenti materie, *la Sede Apostolica ne fece la censura, col dichiarare, che vi erano in essa molte proposizioni false, e sediziose &c., e ordinò, che dovesse correggerla*. Comprendete da ciò, Signor mio, quanto la Sede Apostolica abborrisca tali dottrine contro l'autorità de' Principi temporali. Ma aggiungono, che *ciò non ostante il P. Beccano mostrando di obbedire all' ordine datogli di cancellare quella moltitudine di ree proposizioni, altro non fece, che togliere dal suo libro un solo articolo, dimaniera che*, soggiungono, *codesto libro, il quale al presente ha un corso affatto libero, fra le altre proposizioni sediziose, che non è tempo di riferire, contiene ancora le seguenti*: „ Che il Re (e lo stesso intendasi di „ una Repubblica Sovrana) deve essere scomunicato, „ e deposto, quando l' ha meritato: che per sapere,

„ se

„ se l'ha meritato, si deve stare al giudizio prudente „ di persone pie, e dotte: e che deve essere scomunicato, e privato degli Stati suoi, ogni qual volta „ violi i privilegj accordati ai Religiosi (*a*). „ *Così essendosi sollevata la Sorbona contro queste massime sì detestabili, e contro l'altre, che ancora vi sono* (nel libro) *essi* (i Gesuiti) *se ne burlarono insensibilmente, prima operando coi loro artificj, che non prendesse l'esame di questo affare, sotto il pretesto di una censura di Roma, ed eludendo in seguito questa censura nella detta maniera, che è sì famigliare ai Gesuiti.*

XII. Quante riflessioni mai svegliano nella mente vostra, Signore, queste abbominevoli Dottrine! Se persino *la violazione de' privilegj de' Religiosi*, è un delitto tale, per cui un Re, o una Repubblica si crede meritevole della scomunica, e della deposizione dal Trono, non si giudicherà il medesimo di tanti delitti più gravi, che siano commessi, o si apprenda essere commessi da un Principe? Qual sicurezza mai può aver egli della sua dignità, e del possesso del suo Dominio, se può fino essergli tolto per siffatti motivi? Diciam di vantaggio, qual sicurezza può egli avere, non che della sua dignità, della sua vita medesima, se deposto per tai motivi dal soglio, può essere eziandio tolto dal mondo ciascheduno de' proprj Vassali? Tanto mi era inoltre proposto di mostrarvi nella letterra presente: ma essendo questa materia degna di speciale discussione, ed esame ho risolto di riservarla per un' altra: e frattanto raffermandovi i sentimenti sinceri della mia servitù, ed ossequio mi protesto &c.

LET-

(a) *Que le Roi doit ètre excommuniè, & deposè, se il l'a meritè: què pour savoir, se il l'a meritè, il faut en giuger por le prudent avis de gens de pietè, & de doctrine: & che il doit etre excommuniè, & privè de ses etats, se il viole les privileges aux Religieux.*

LETTERA UNDECIMA

ARGOMENTO.

Dottrine de' Casisti, che permettono, o portano direttamente al Tirannicidio, e Regicidio.

NOBILISSIMO SIGNORE.

27. Novembre 1960.

I. SE le dottrine de' moderni Casisti esposte nell ultima mia lettera non lasciano vivere i Principi nella sicurezza della loro podestà, e del loro dominio sopra dei loro vassali; quelle, che son per esporvi nella presente, non lasciano ad essi sicura nè tampoco la sacra loro persona, o la propria lor vita. E qui, Signor mio, noi entriamo in una materia la più delicata insieme, e più rilevante, che fa duopo di trattare con tutta la maggior serietà, e discuterla senza prevenzioni o passioni tanto fatali al retto conoscimento del vero. Sono tanti gli scritti, e trattati, che e in altri, e in questi ultimi tempi sono usciti alla luce dalla parte degli accusatori e degli accusati su questo punto, che troppo dovrei diffondermi, se volessi soltanto ancora darvene una leggiera superficiale contezza. Io per me, Signore, dopo avere letti *in fonte* gli Autori, e dopo averne fatto un esame accurato con mente spregiudicata, e tranquilla, son di parere, che e Dottori gravi, che *probabili* e *lecite* rendono le loro opinioni, abbiano pur troppo insegnata la rea sentenza, e i principj e dottrine più comunemente adottate dai *Probabilisti* portino dirittamente a rendere lecito questo enorme, abbominevole, esecrabile eccesso di porre le sacrileghe mani nell' augusta Persona dei Re, parlandosi di un governo Monarchico,

e ne'

e ne' Capi Supremi, e Magiſtrati della Repubblica, parlandoſi di un governo Ariſtocratico: e ſpero di addurvi prove tali di codeſta mia propoſizione, che vi convinceranno pienamente della ſua verità. Molti di coloro, che hanno ſcritto ſu tal argomento, e diedero agli Avverſarj la grande accuſa, ſe pur mal non mi appongo, non ſi attennero al metodo più accertato per dimoſtrare, quanto preteſero, e mentre vollero moltiplicarne le prove, ſcemarono la forza di quelle, che al lor diſegno baſtavano, e laſciarono agli Avverſarj il campo di replicare in contrario con riposte di qualche apparenza. A pochi teſti per tanto, e a poche oſſervazioni io mi atterrò, ma che per quanto mi luſingo, porranno eſſe la verità in un proſpetto ſufficiente a farvela chiaramente, conoſcere, e perſuadervela.

II. Prima però, Signore, è duopo che mi accordiate benignamente la permiſſione di difendere con brevità l' Angelico Dottor S. Tommaſo dalla calunnia, che gli fu appoſta ultimamente in un foglio volante divulgato ſotto il nome riſpettabile di un *Riformatore dello Studio di Padova*: e poi nelle *Lettere Apologetiche* &c. ſtampate colla data di *Foſſombrone*: delle quali due Opere ſi crede comunemente Autore il P. Zaccaria. Sì nella ſeconda, che con chiarezza maggiore nella prima, viene attribuita al Santo Dottore la eſecranda dottrina del Tirannicidio, e ſi apporta per confermar la calunnia il teſto preſo dal primo libro dell' Opuſcolo *de Regimine Principum*. In queſto libro, dice eſpreſſamente l' Autore *del foglio volante*, che S. Tommaſo *la inſegna al capo 6.*: e l' Autor delle *lettere* nel *Tom. 2. pag. 59.* ſcrive così: *i Geſuiti fino al* 1610. *inſegnarono, che i Tiranni ſi potevano mettere a morte: ma queſta non fu ſentenza di loro ſoli, ma di quaſi tutti i Dottori di tutti gli Ordini, e di tutte le ſcuole:* e prova queſta propoſizione con dire, *che ſi fa manifeſta a chi leggerà Silveſtro, Tabiena, Fumo, Soto, ed altri*

Domenicani, come questi furono, e non Domenicani. Anzi San Tommaso di Aquino nel libro de Regimine Principum &c. *l'insinua: però tutti si fanno forti sulla autorità di San Tommaso.*

III. Ora in questi testi, Signore, due imposture solenni francamente si avanzano. La prima, che S. Tommaso *insegni*, ovvero *insinui* la dottrina del Regicidio, o Tirannicidio, che l' Autore accorda essere stata insegnata dai *P. P. Gesuiti fino all' anno 1610.* (che i Tiranni si potevano mettere a morte). La seconda, che l' abbiano pure insegnata dietro il Santo Maestro, *Silvestro, Tabiena, Fumo, e Soto; i quali*, scrive, *si fanno forti sull' autorità di San Tommaso.* Che questa seconda sia un' impostura, senza trattenervi nell' esame dei loro testi, voi lo rileverete bastantemente dalla sola confutazione della prima, poichè, siccome l' Autore c' insinua, non altra dottrina hanno insegnata, se non se quella dell' Angelico loro Maestro. Mettiamo dunque in chiaro la prima, che è la capitale, e da cui l' altra dipende. S. Tommaso nel mentovato *capo 6.* tratta del modo, onde il popolo, o i sudditi devono portarsi verso del loro Principe, eziandio quando sia tirannico il suo governo: e dopo di aver detto, che debbasi tollerare pazientemente la sua tirannia, qualora non sia *eccessiva, ed insoffribile*, venendo al caso, in cui tale realmente ella sia, *si sit intollerabilis excessus tyrannidis*, riferisce, „ che a certuni era paruto d' insegna„ re, che apparteneva allora alla virtù di uomini „ forti il disfarsi del Tiranno, ed esporre la propria „ vita a pericolo per liberare la moltitudine dalla „ oppressione: e si valevano per tal oggetto dell' „ esempio, che leggesi nella divina scrittura, di cer„ to Aod, il quale per liberare il popolo di Dio „ dalla dura servitù, con che era oppresso da Eglon „ Re de' Moabiti, gli cacciò uno stilo nel petto e l' „ uccise. „ *Quibusdam visum est, ut ad fortium virorum virtutem pertineat tyrannum interimere*, *seque*

pro

pro liberatione multitudinis exponere periculis mortis: cujus rei exemplum etiam in veteri testamento habetur: nam Ajoth quidam regem Mohab, qui gravi servitute populum Dei premebat, sicca infixa in ejus femore interemit. Questa opinione riferita da S. Tommaso di alcuni Antichi è stata poi rinnovata; come vedrete; nel secolo passato e confermata col medesimo fatto di Aod.

IV. Ma San Tommaso abbraccia egli per avventura siffatta opinione, o *insinua* perlomeno, che l' approva? Udite, Signore, le sue parole, che seguono immediatamente. *Sed hoc Apostolicæ doctrinæ non congruit*: Ma questa dottrina non è conforme alla dottrina Apostolica. E perchè non è conforme? „ Perchè l' Apostolo San Pietro c' insegna, che dobbiamo essere soggetti e rispettare i Signori temporali, non solamente buoni, e modesti, ma eziandio scellerati: e questa è la grazia o volontà di Dio, che affine di non offendere la coscienza, sosteniamo con pazienza le avversità, benchè recateci ingiustamente. E tanto appunto fecero i fedeli de' primi secoli della Chiesa, i quali ne' tempi, che molti Imperadori Romani perseguitavano barbaramente la fede Cristiana, e che a questa era già convertita una gran moltitudine sì di nobili, che di plebei, cosicchè potevamo mostrar la fronte a i loro persecutori; ad ogni modo non fecero mai resistenza, ma, quantunque fossero armati, soffrirono pazientemente la morte per Cristo: nel che vien comendata la loro pazienza, siccome manifestamente apparisce nella sacra legione de' Soldati Tebei „ (a). E quindi dopo avere

 appor-

(a) *Si sit intolerabilis excessus tyrannidis, quibusdam visum est; ut ad fortium virorum virtutem pertineat Tyrannum interimere, seque pro liberatione multi-*

apportata un' altra ragione in conferma, e parlato dei Re elettivi, i quali degenerando in Tiranni, possono essere privati della loro dignità da quella podestà medesima, che gli elegge, soggiugne „ che se „ appartenga ad un Sovrano superiore provvedere la „ moltitudine di chi la governi, da quello si deggia „ aspettare il rimedio contro la malvagità del Ti„ ranno: siccome da Tiberio Cesare fu spogliato del „ Regno Archelao figliuolo di Erode per la sua „ Tirannia. (*a*)

V. Fin quì, Signore, v'ha cosa alcuna ne' testi di questo Santo Maestro, onde s'*insegni*, o s'*insinui* la perversa dottrina del Tirannicidio? Anzi non s' insegna apertamente tutto il contrario? Ma udite eziandio il rimanente di quel Capitolo: „ Che se, „ scrive egli, succeda, che aver non si possa uma„ namente verun ajuto, o rimedio contro del Ti„ ran-

---

titudinis exponere periculis mortis. Cujus rei exemplum etiam in veteri testamento habetur. Nam Ajoth quidam Eglon regem Mohab, qui gravi servitute populum Dei premebat, sicca infixa in ejus femore interemit &c. Sed hoc Apostolicæ doctrinæ non congruit: docet enim nos Petrus, non bonis tantum, & modestis, verum etiam discolis Dominis reverenter subditos esse. (2. Pet. 2.) Hæc est enim gratia, si propter conscientiam Dei sustineat quis tristitias patiens injuste. *Unde cum multi Romani Imperatores fidem Christi persequerentur, magnaque multitudo tam nobilium, quam populi esset ad fidem conversa, non resistendo, sed mortem patienter, & (etiam) armati, sustinentes pro Christo laudantur, ut in sacra Thebeorum legione manifeste apparet.*

(*a*) *Si vero ad jus alicujus Superioris pertineat multitudini providere de Rege, expectandum est ab eo remedium contra Tyranni nequitiam. Sic Archelai, qui in Judæa &c. a Tiberio Cæsare relegatus est in exilium &c.*

„ ranno, che opprime ingiustamente i popoli, cosa
„ allora di far ci conviene? Non altro, se non ri-
„ correre a Dio Re de' Regi, a quel Dio, che è il
„ nostro refugio, ed ajuto ne' maggiori bisogni, e
„ travagli, e che può cangiare il duro, e crudele
„ cuore del Tiranno, e renderlo mansueto, e beni-
„ gno, secondo quel detto di Salomone: *il cuore del*
„ *Re è nelle mani del Signore: e lo volgerà giusta*
„ *il suo beneplacito* „ (*a*): e lo comprova con va-
rj esempi delle divine scritture. Questa è tutta la
dottrina del Santo Maestro sul nostro argomento.
Vi sembra, Signore, che il Santo insegni la dete-
stabile sentenza del Tirannicidio, o che vi sia un
minimo che, onde potesse appigliarsi, chi ebbe il
gran coraggio, e ardimento di apporgliela? Anzi non
è manifesto, che espressamente la riprova, la condan-
na come contraria alla Sacra Scrittura, non volendo
ammettere mai verun caso, in cui sia lecito ai popo-
li, d'insanguinarsi le mani nella persona di un Ti-
ranno, benchè più barbaro ed inumano. Dove è
dunque la sincerità, dove la buona fede di coloro,
i quali per palliare i rei sentimenti de' proprj Auto-
ri col manto specioso dell' autorità di sì gran Santo,
non temerono di attribuirglieli con impostura e so-
perchieria detestabile?

VI. Ma se è un' aperta calunnia l'attribuire tal
dottrina a S. Tommaso; potrà dirsi lo stesso a dife-

(a) *Quod si omnino contra Tyrannum auxilium hu-
manum haberi non potest, recurrendum ad Regem om-
nium Deum, qui est adjutor in opportunitatibus, in
tribulatione. Ejus enim potentiæ subest, ut cor Ty-
ranni crudele convertat in mansuetudinem, secundum
Salomonis sententiam:* cor Regis in manu Domini:
quocumque voluerit, inclinabit illud. *Ipse enim Re-
gis Assueri crudelitatem, qui Judæis mortem parabat
in mansuetudinem vertit: Ipse est &c.*

sa di tutti quegli Autori, cui è stata imputata e nello scorso secolo, e in questi ultimi tempi? No certamente, comunque abbian preteso, e pretendano alcuni, e sopra degli altri l'Autore di certa *Dimostrazione Apologetica* pubblicata in questi stessi giorni, in cui scrivo. Tratta quest'Autore la causa dei Gesuiti *aggravati*, come egli dice nella Prefazione, *calunniosamente in questi tempi da una la più nera accusa, che gl'infama nella estimazione de' popoli, e inutili potrebbe renderli in tutti i loro adoperamenti*. Ma a confessare il vero, Signore, la tratta con sì gran caldo, e con sì poca buona fede, per quanto ho rilevato, che ho dovuto fare violenza grande a me stesso, per proseguirne la lettura. Egli si scaglia con tutto il furore addosso de' pretesi suoi Avversarj, e gli carica delle ingiurie più atroci, chiamandoli *sfacciati impostori*, *calunniatori maligni*, *rei di evidente iniquità*, *senza fede*, *senza coscienza*, e con quanti mai si trovano oltraggj e strappazzi nel vocabolario della maldicenza, senza riflettere, che tutte quelle ingiurie si rivolgono contro di Personaggj i più rispettabili, dei Parlamenti di Francia, dei Vescovi di Portogallo, del Consiglio Sovrano del Regno, e del Re medesimo, che loro hanno data quest'accusa. Ma quello, che forse è anche peggio, mentre adopra ogni sforzo per giustificare gli Autori della Compagnia, con infedeltà biasimevole dissimula senza farne parola i testi principali, e decisivi, che per altro sono stati obbiettati, e posti in veduta, rapporta le sentenze di alcuni, e trascura l'esame delle altre di maggior peso e forza, e non fa poi parola veruna di quegli argomenti dedotti dai loro principj, che provano l'accusa, a mio credere, con evidenza.

VII. Siccome mio disegno non è, Signor mio, di stendere quì una dissertazione, ed opporla alla *Dimostrazione* pretesa, ma di soltanto informarvi delle dottrine de' Casisti, che sono di gravissimo pregiudizio allo Stato; così altro non farò di presente, se

non

non esporvi sotto degli occhi alcuni di que' testi, e di quegli argomenti, che, atteso il sistema, rendono *probabile* e lecita la mostruosa opinione del Regicidio, o Tirannicidio. Di buon grado convengo coll' Autore della *Dimostrazione*, che le leggi, o costituzioni della Compagnia non insegnino, o diano in qualche modo per lecita l'uccisione del Tiranno: e convengo altresì, che quì non debbano aver luogo le questioni dell' Autorità de' Sommi Pontefici sopra de' Principi (nessuno de' quali ha mai ordinato, anzi nemmen consentito nell' uccisione dei Re Tiranni); e della difesa della propria vita contro di un Principe, il quale mosso da furore, o malvagia passione, per cagione di esempio, di abusarsi della moglie altrui, si scagliasse colla spada ignuda alla mano contro del marito per sacrificarlo alla sua libidine, affine di sfogarla con tutta la libertà: caso, che è piuttosto metafisico, e nel quale divisi sono i Teologi intorno ciò, che far allora potrebbe, chi non può scampar colla fuga, o in altra guisa, dal pericolo d'esser ucciso. Anche su questo non son per fare romore cogli Avversarj, siccome neppur essi dovrebbero farlo con altri, che hanno insegnata per avventura una dottrina, che io non approvo, e che essi pure dicono di non approvare (*a*). Per il che la massima parte della pretesa *Dimostrazione* è affatto superflua, e nulla fa al nostro proposito. A questo dunque si dee ridurre la questione, se ad un privato, o al popolo, sia mai lecito in qualche caso di attentare contra la Sacra persona di un Principe,

(a) Tanto dico per gli schiamazzi, che han fatti contro del P. Concina per una simile sentenza, che si esaminerà in altro luogo, ove anche si vedrà la vergognosa impostura, che gli hanno apposto sopra di un' altra.

che venga giudicato Tiranno, o pel suo governo veramente tirannico, o per l'usurpazione del Regno, che per altro possiede, o per qualunque simiglievole motivo. E di questo parlando affermo, che secondo Autori gravi della Compagnia, e secondo i principj ammessi comunemente dai Probabilisti, è necessario di concedere, *che si possa mettere a morte lecitamente, e senza scrupolo di peccato*.

VIII. E quanto agli Autori gravi, dalle cui dottrine risulta l'onestà di questo orribile, ed esecrando misfatto, primieramente io bramerei, che l'Autore della *Dimostrazione* accordasse la proposizione, che avanza alla *pag.* 68. con tuono franco ed intrepido, „ che tutti i Gesuiti hanno sempre insegnato „ mai non essere lecita l'uccisione de Tiranno *in* „ *regimine*, o anche di attentare alla vita del Ti„ ranno *in titulo* già avente il pacifico possesso . . . „ cosicchè, per quanto i nemici de' Gesuiti sieno sta„ ti diligenti indagatori a ricercare quanto mai ab„ biano potuto ritrovare negli Scrittori Gesuiti di „ falsamente scritto, o imprudentemente immagina„ to, non hanno mai finora potuto allegare con ve„ rità un solo testo dei loro Autori, che potesse „ imprestare alla calunnia una qualche apparenza al„ meno di verità: „ Bramerei, dico, che ciò egli accordasse con quanto scrive l'Autore citato delle *Lettere Apologetiche*, che pur certamente è Gesuita (*a*) alla *pag.* 59. cioè, che *i Gesuiti fino dal* 1610. *insegnarono, che i Tiranni si potevano mettere a morte*. E in qual senso intende egli queste sue parole?

(a) Dico *certamente Gesuita*: perchè, oltre l'esser questo il sentimento universale del Mondo spregiudicato, io ho particolari evidenti riprove, che gli Autori, e promotori delle stampe sì delle *Lettere Apologetiche*, sì degli altri Opuscoli, (che che sia di

parole? nel senso, in cui immediatamente spiegandole afferma, *che tal sentenza non fu di loro soli*, *ma di quasi tutti i Dottori di tutti gli ordini*: in quel senso, in cui l'attribuisce *a Silvestro*, *Tabiena*, *Fumò*, *Soto*, e in cui pretende, che sia stata *insinuata* dal medesimo San Tommaso. Come dunque può dire l'Autore della *Dimostrazione*, e dirlo con tanta franchezza, che in insegnare la contraria dottrina *sono stati d'accordo TUTTI AFFATTO i Teologi Gesuiti, riconosciuti come tali dai loro confratelli dal principio dell'Ordine fino a questi ultimi tempi*? Come far la protesta solenne, che *per quanto i nemici dei Gesuiti siano stati diligenti indagatori a ricercare &c. non hanno mai finora potuto allegare con verità un solo testo dei loro Autori, che potesse imprestare alla calunnia una qualche apparenza almeno di verità*? Come mai, torno a dire, potrà egli accordare questa sua sì ardita protesta coi testi dell'altro suo Socio? Forse gli Autori, di cui questi ingenuamente confessa, che sostennero la sentenza del Tirannicidio, fino al 1610., e dalla quale pretende essersi allontanati i Gesuiti, che da poi scrissero, non erano della Compagnia? Non saranno dunque della Compagnia nè il Molina, nè il Valenza, nè il Sà, nè Toledo, nè del Rio, nè Azorio, nè Salmerone, nè Beccano, nè Gretsero, nè parecchi altri: poichè questi appunto sono da lui nominati alla pag. seguente quai scrittori, che precedettero l'anno 1610. Se, per suo espresso

---

di qualcuno, che potrebbe essere di qualche loro fautore), che si vanno pubblicando dallo Stampatore *Zatta*, non altri siano, che Gesuiti, di alcuni de' quali ne ho eziandio conoscenza. Essi col beneficio delle loro restrizioni negano, e negheranno questo fatto, giacchè negano tutti gli altri, che loro dispiace, che sian saputi: ma suo mal grado il Zatta ha dovuto confessarlo a chi troppo gli sarebbe costato il mentire.

so testimonio il Mariana *diede ai privati qualche diritto* (e dovea dire assai più di *qualche diritto*) *sulle Persone de' legittimi Principi divenuti per abuso di Autorità loro Tiranni*, *come tutti affatto i Teologi Gesuiti furono d'accordo nell' insegnare* su questo punto *la sana dottrina? Come non se n' è potuto allegare con verità un solo testo dei loro Autori*, *che fosse contrario?* Non è questa una contraddizione manifesta, con che i due Apologisti della Compagnia fanno i calzi tra se medesimi? Tale almeno a me sembra, Signore, e tale penso, che sembrerà pur a voi.

IX. Il fatto però si è, Signor mio, che ha avuta ragione l'Autore delle *Lettere Apologetiche* di concedere, d'avere *quei Gesuiti*, *che scrissero fino al 1610. insegnato*, *che i Tiranni si potevano mettere a morte*, ed ha torto evidente di negarlo l'Autore della *Dimostrazione*, e molto più di negarlo nella maniera, che adopera, che non siavi alcun testo di Scrittore della Compagnia, *che possa tampoco imprestare alla calunnia una qualche apparenza di verità*. Anzi tali e tanti ne sono, che, secondo il probabilistico sistema, rendono fuor di ogni dubbio *probabile*, e sicura in coscienza quella rea opinione. Senza porre all' esame il sentimento legittimo di tutti gli Autori, che sono stati allegati, mi restringerò ad alcuni pochi al mio intento bastevoli, cominciando dal P. Valenza dottore di tanta estimazione e credito nella Compagnia. A Difesa di questo l'Autore della *Dimostrazione* adduce alla *pag.* 80. del *T.* 3. *disp.* 5. *quest.* 8. un semplice testicciuolo, in cui insegna *non esser lecito ad alcun privato toglier la vita ad un Tiranno*, *benchè cattivo*, *ed odioso alla comunità*: (*a*) ma con poca buona fede ha lasciato da banda

(a) *Tyrannum perpravum*, *&* *comunitati exosum*, *legitima alioquin autoritatis usum in gubernando*, *nulli particulari licet occidere*.

da il testo intiero a mio parer decisivo della sua mente, che leggesi nello stesso stessissimo luogo da lui citato, *punc.* 3, ove tratta di proposito la questione, e dimanda, se sia lecito ad ogni Cittadino privato ammazzare il Tiranno: *utrum liceat privato cuilibet Civi occidere Tyrannum?* E cosa risponde? Eccolo (*a*): „ O egli è un Tiranno non per essersi „ ingiustamente arrogata la podestà, ma soltanto per „ l' uso pravo, alla comunità pernicioso della sua, „ per altro legittima, autorità nel governare: (questa sola parte eziandio alterata recò il nostro Autore) „ ovvero è Tiranno per una podestà arrogatasi, che mantenga colla forza. „

X. Posta questa distinzione, che comprende tutti e due i generi di Tiranni, cioè *in Regimine*, e *in titulo*, che lo stesso nostro Autore distingue, e de' quali afferma *nessun affatto Gesuita* aver fatta lecita l' uccisione; udiamo cosa risponda Valenza. „ Se il „ Re, dice, è un tiranno del primo genere, non è „ lecito a verun particolare di ammazzarlo: perchè „ allora il reprimerlo appartiene alla Repubblica. „ Quì sotto il nome di Repubblica non può venire, che il popolo, ovvero i sudditi: perchè parla di un Re assoluto, non di un Principe di sola comparsa, e dipendente affatto dagli Ottimati nel governo Aristocratico. Il popolo dunque, giusta Valenza, e la comunità de' sudditi nel detto caso può reprimere il Re, che si abusa della sua, per altro legittima, autorità. Ma potrebbe far essa di più? Si, soggiugne Valenza, potrebbe giustamente insorgere contro di lui per combatterlo, e chiamare in soccorso i Cittadini, perchè

(a) Io non apporto gli Autori da lui citati, tra quali S. Tommaso, che anche, secondo l' Autore della *Dimostrazione* non ha mai insegnata la dottrina del Tirannicidio, come ho già mostrato. Degli altri poi non è mio disegno di farne l' esame.

chè l'ajutassero in questa tenzone. *Si est Tyrannus primo modo, nulli particulari licet eum occidere: Nam eum tunc coercere pertinet ad Rempublicam, quæ sola posset jure oppugnare illum, & vocare in subsidium cives.* Ognun vede, che quantunque il Valenza non esprima, che la comunità può *metterlo* eziandio *a morte*, questo tuttavia si ricava dalla prima proposizione, atteso che, negando egli essere lecito ad un privato di togliere di vita il legittimo Principe Tiranno, ne rende la ragione, perchè alla sola Comunità appartiene &c., *nam eum tunc coercere pertinet &c.* onde a questa per conseguenza concede quel diritto di ammazzarlo, che nega ai privati. Per tal guisa, Signore, se i sudditi convengano insieme, che tirannico sia il governo di un Monarca, o de' Magistrati Supremi, quando è Aristocratico, potranno rivoltarsi contro di loro, impugnare le armi, e dargli eziandio la morte. Parmi, che il mio discorso sia tutto legittimo, e concludente, cosicchè non abbia motivo l'Autore della *Dimostrazione* di trattarmi per un *calunniatore*, per un *empio*, per un *maligno*, e che so io. Vengo ora alla seconda parte della Risposta.

XI. „ Se poi, segue Valenza, il Tiranno fosse
„ della seconda specie, cioè di *podestà arrogatasi*,
„ che procura di conservare colla forza, allora qua-
„ lunque si sia potrebbe ammazzarlo, quando non
„ vi fosse un Sovrano superiore, cui si potesse ricor-
„ rere, nè si temessero da ciò maggiori danni alla
„ comunità. „ *Si tamen esset Tyrannus secundo modo, quilibet eum posset occidere, si non esset recursus ad Superiorem, nec majus inde communitatis detrimentum timeretur.* E la ragione è: „ perchè allora
„ si reputa, che tutta la Repubblica (ovvero la co-
„ munità de' Vassalli) faccia guerra giusta contra
„ di lui, e per tal modo qualunque Cittadino, qual
„ soldato della Repubblica, potrebbe torlo dal mon-
„ do, siccome si legge nel libro *de' Giudici*, che

„ Aod uccise Egion Tiranno: „ *Nam tota Respublica censetur gerere justum bellum contra ipsum: & ita Civis quilibet, ut miles quidam Reipublicæ, posset eum occidere, sicut Jud. 3. Aod occidit Eglon Tyrannum*. Quì, Signor mio, si parla di un Tiranno, non già che *invade tumultuariamente uno Stato, ma che è già in possesso pacifico del medesimo, comecchè iniquamente usurpato*, e lo ritiene colla forza. Questo pure è *il punto*, di cui scrive l' Autore della *Dimostrazione* alla pag. 67. *che deve principalmente esaminarsi, per formare il processo ai Teologi Gesuiti, e convincerli al Tribunale dei Principi, come turbatori della pubblica quiete*: e su cui alla *pag.* 68. asserisce francamente *essere stati tutti d' accordo i Teologi Gesuiti in decidere non esser lecito di attentare alla di lui vita*. E su questo punto senza far altro *esame* delle sue parole, giacchè son troppo chiare, e senza anche recarvi la conferma, che ricavasi dall esplicazione, che dà al Decreto del Concilio di Costanza (*a*), Valenza *ha deciso* tutto il contrario di quanto quegli afferma. Eppure sentite, Signore, la promessa, che ha fatto a tutto il mondo nel luogo stesso, che *se quanto qui asserisce* (che *nessuno affatto Gesuita abbia nemmen imprestata* su questo punto *una qualche apparenza almeno di verità*) *sarà dimostrato, stupisca pure il mondo, che ne ha ragione della grande audacia, che ordisce da lungo tempo lo screditto de' Gesuiti temerariamente*. Non vi *stupite* ancor voi, mio

---

(a) L'esplicazione è questa: *unde quando in Concilio Constantiensi sess. 15. prohibentur particulares occidere Tyrannum, intelligendum est de Tyranno primo modo: de hoc enim eadem est ratio, atque de aliis malefactoribus, qui solum per publicam potestatem puniri possunt*. Si rifletta su questo testo, e si vedrà, che Valenza fa uguali su questo punto i Sovrani cogli altri malfattori del volgo.

mio Signore? ma di che? della *grande audacia* di quest' Autore, che parla in tal foggia, e che avendo avanti gli occhi tutta la intiera dottrina di Valenza, ne ha staccato qua e là alcune parole per farlo comparire favorevole alla sua pretensione? Non si stupirà con voi *tutto il mondo*, che leggerà questa lettera, vedendo così tradita la pubblica fede? Non è ella evidentemente contraria la opinione di Valenza a quanto egli sì *temerariamente* (lasciatemi usare la sua parola) pronuncia? Confrontatela, vi prego colla illibata dottrina dell' Angelico Dottore riferita di sopra, e ne vedrete la grande diversità. Di quell' esempio di *Aod*, che uccise Eglon Re de' Moabiti, onde Valenza conferma la sua dottrina, cosa ne giudicò S. Tommaso, che se lo obbietta? Che non era conforme alla dottrina Apostolica: *sed [hoc Apostolicæ doctrinæ non congruit*. Non si deve anche da questo solo raccogliere, che Valenza insegnò la mostruosa dottrina di alcuni Antichi confutati dal Santo Maestro; e che siccome il Santo rigettò la dottrina di quelli, come dissonante dai prescritti Apostolici, questo istesso altresì debba dirsi della opinione di Valenza?

XII. Con altro principio comune ad altri Gesuiti, di cui parimente non ha fatta parola l'Autore della *Dimostrazione*, è stato provato, che Valenza fece lecito l'uso della dottrina medesima del Tirannicidio, e con cui perlomeno *impresto* non alla *calunnia*, ma all'accusa, fondamento di più *di qualche apparenza di verità*. Questa è la sentenza riportata di sopra, che un Principe notoriamente scomunicato o per Eresia, o per qualunque altro motivo, *ob quamcumque aliam, causam*, anche avanti la sentenza del Giudice, resti tosto privato della sua reale autorità sopra de' sudditi: Che ne segue da cio? Che se questo continua a dimorare sul trono, e a governare lo Stato, l'autorità, che esercita, non è più legittima, ma usurpata, come è quella di un Tiranno

ranno, che si mantiene sul trono, che usurpò colla forza, e coll'armi. Unite a questa la dottrina recata circa il Tiranno del secondo genere, che ogni Cittadino potrebbe ammazzarlo, *civis quilibet posset eum occidere*: e inferitene poi la conseguenza, che mi sembra legittimamente dedotta, che divenga in quel caso lecito il tirannicidio, o regicidio.

XIII. Ma forse che Valenza è il solo tra i Gesuiti, che abbia insegnata la rea dottrina? Dio volesse, Signor mio, che tanto potesse affermarsi con verità. Io non ho fatto l'esame accurato di tutti gli Autori, che sogliono citarsi. Ma l'ho fatto benì di que' tre altri, che l'Autore della *Dimostrazione* riconosce *pag.* 81. qual *veramente primarj Teologi de' Gesuiti*, cioè Molina, Lessio, e Suarez, oltre Valenza. Ecco ciò, che scrive Lodovico Molina su questo argomento. Dimanda nel *T.* 4. *de Just. Disp.* 6. *n.* 2., se lecito sia ad un privato di ammazzare il Tiranno: e dopo di avere distinti i due generi di Tiranni: altro, che quantunque sia vero Signore della Repubblica, iniquamente, e ingiustamente la governa: altro, che ha usurpato il dominio della Repubblica (a); quanto al primo risolve, è vero, non essere lecito ai privati di uccidere il Re tiranno, se non nel caso di difendere la propria vita: ma aggiugne, che „ potrebbe la Repubblica stessa, o „ (che in tal caso è il medesimo) la comunità „ de' Vassalli convenire insieme, resistere ad esso, e „ pronunciata la sentenza deporlo dall' amministra„ zione del Regno, se tanto esigessero i di lui ec„ cessi

(a) *Distinguendum est: quoniam duobus modis aliquis est Tyrannus. Uno, quia licet sit vere Dominus reipublicæ, in qua tyrannidem exerceat, inique tamen, atque injuste eam administrat. Altero vero: quoniam non est Reipublicæ Dominus, sed eam usurpatam habet, ac oppressam.*

„ cessi e il ben comune, e per tal guisa deposto-
„ lo, punirlo. Prima però della sentenza, sarebbe
„ illecito ai privati di torgli la vita, se non nel ca-
„ so della difesa della propria &c. „. (*a*) Sicchè il
Molina costituisce nel giudicio, e podestà de' Vassal-
li la privazione del governo, e della vita di un So-
vrano, per altro legittimo, reputato da loro ingiu-
sto, ed iniquo.

XIV. Quanto poi al Tiranno del secondo genere stabilisce, che ciascheduno privato possa lecitamente ammazzarlo, se non soprastassero dalla sua morte maggiori mali alla Repubblica: *Tirannum vero secundo modo QUIVIS de Republica potest licite interficere, nisi ex ea interfectione majora mala Reipublicæ imminerent &c.* E venendo ad assegnar la ragione adduce, che in sostanza è quella stessa del Valenza. „ Perchè dice chi è tiranno in tal modo, fa
„ guerra ingiusta colla Repubblica, che tirannicamen-
„ te tiene occupata, e colle sue parti, o membri:
„ per la qual causa, se non siavi qualche Superio-
„ re, colla di cui autorità deve operarsi, *ciaschedun*
„ *privato di quella Repubblica può lecitamente met-*
„ *terlo a morte*, specialmente essendovi o la presun-
„ ta, o l'espressa autorità del corpo di tutta quella
Re-

(a) *Tyrannum primo modo nefas est privatis interficere. Posset tamen unusquisque ab eo se defendere vim vi repellendo cum moderamine inculpatæ tutelæ, eumque interficere, si ita esset opus ad propriam vitam defendendam, quam ille injuste auferre vellet. Posset item Respublica ipsa quoad capita convenire, eique resistere, lataque sententia deponere illum ab administratione, si id ita excessus illius, communeque bonum efflagitarent, atque illum depositum punire. Ante latam tamen sententiam nefas privatis esset eum interficere, nisi quando, ut dictum est, necessarium omnino esset ad vitæ defensionem &c.*

„ Repubblica. Anzi essendovi ancora un Superiroe
„ di quella Provincia, come sarebbe il suo legittimo
„ Principe, che ne fosse ingiustamente scacciato, *sa-*
„ *rebbe lecito ai privati* di quella Repubblica colla
„ volontà presunta di questo Principe, *ammazzar quel*
„ *tiranno.* (*a*) Per il che lecitamente Aod uccise il
„ Re Eglon, il quale con tirannia di tal sorta già
„ da dieci otto anni teneva oppresso il popolo d'Israe-
„ le: massimamente avendo ciò fatto col consenso
„ (presunto) di quella Repubblica, si consideri be-
ne la dottrina, la ragione, e l'esempio di Aod: e
si vedrà, che Molina espone la vita de' Principi ad
evidentissimo pericolo, all'apprensione, e furore de'
privati. Attesochè ella è cosa frequente, che un Prin-
cipe occupi, e ritenga colla forza dell'armi una Cit-
tà, o Provincia, che era in potere di un altro, e
che i sudditi di questo si persuadano essergli stata oc-
cupata ingiustamente. Se dunque in tal caso si fa le-
cito ai privati di attentare contro la vita del Princi-

K pe,

(a) *Ratio vero hujus rei hæc est: quoniam, qui hoc modo est tyrannus, gerit bellum injustum cum Republica, quam tyrannice habet occupatam, & cum partibus illius: qua de causa, si non sit superior aliquis, cujus authoritate geri debeat, quivis de illa Republica, potest licite eum interficere, præsertim, cum ea sit præsumpta, aut expressa voluntas corporis totius illius Reipublicæ. Quin, esto esset superior aliquis illius Provinciæ ut legitimus illius Princeps ab illa injuste ejectus; fas esset privatis de ea Republica ex præsumpta voluntate talis Principis interficere eum Tyrannum. Licite ergo Aod interfecit Regem Eglon, qui secundo hoc tyrannidis genere decem & octo annis oppressum habebat Israel, præsertim cum id fecerit de consensu Reipublicæ Israel.*

re, che tiene occupata quella Provincia, siccome si crede lecito l'attentato di Aod contro la vita del Re Eglon, che da dieci otto anni teneva occupato lo Stato d'Israele; chi non vede in qual pericolo sia la Persona de' Principi, mentre essa dipende dalla volontà anche solo presunta, degli altri?

XV. Uniforme è la dottrina del P. Lessio nel *lib. 2. de just. c. 9. dub. 4.* ove dimanda, *utrum homini privato liceat interficere Tirannum?* Se sia lecito ad un uom privato di ammazzare il Tiranno? E fatta la distinzione de' due generi de' Tiranni, *ratione tituli*, e *ratione administrationis*, riguardo al primo risponde, che se senza alcun diritto invada coll' armi, ovvero occupi il Principato, nella guisa, che il gran Turco occupa i Regni di Oriente, ed altri vicini, questo può uccidersi da ciascheduno del Regno: *Si absque ullo jure armis Principatum invadat, vel OCCUPET, sicut Turca regna Orientis, & alia vicina, talis potest a quovis de regno interfici*: lo che conferma, come il Molina, coll'autorità di San Tommaso, di cui si abusano: e contro l'espressa sua mente, egli pure il P. Lessio apporta l'esempio di Aod, il quale *sustulite de medio Eglon Regem Mohabitarum, qui oppresserat tyrannice Israelitas*. Riguardo poi al Tiranno *ratione administrationis*, cioè, che è vero Principe, ma che rivolge l' amministrazione del Regno, non al ben pubblico, ma ai suoi privati comodi, aggravando con ingiusti tributi ec.; risolve, che siffatto Tiranno non può essere ucciso da' privati, finchè resta Principe, *quandiu manet Princeps:* e lo prova con varj argomenti. Ma aggiugne poi, che „ se tanto cresca la sua tirannia, che non sembri più „ tollerabile, nè rimanga verun altro rimedio; allo„ ra si debba in primo luogo deporre e dichiararsi „ nemico dalla Repubblica, o dai Comizj del Re„ gno, o da alcun altro, che ne abbia l'autorità, „ affinchè sia lecito di attentare contro la di lui Per-

„ so-

„ sona: poichè posto ciò cessa di essere Principe. (a) „
Si paragoni in grazia questa risposta di Lessio con quella di San Tommaso nel caso appunto, che *intollerabile* sia l' eccesso della Tirannia, *si sit intollerabilis excessus tyrannis*, riprovata la dottrina micidiale di alcuni, vuole, che si segua l' esempio de' primi fedeli, che quantunque fossero in grandissimo numero, e ben armati, non resistevano ai Tiranni, ma soffrivano pazientemente gli eccessi contro di loro commessi ec. ed avvisa doversi ricorrere a Dio, affinchè pieghi i duri cuori de' Re tiranni alla clemenza, *recurrendum est ad Regem omnium Deum &c.* E il Lessio col Valenza, e il Molina, fa lecito ai Vassalli di sollevarsi contro de' Re Tiranni, deporli dal Trono, e allora attentare contro le di loro persone. Ravvisate voi, Signor mio, conformità alcuna di questa dottrina con quella dell' Angelico Maestro?

Ma eccovi un quarto Autore Gesuita di maggior credito, ed estimazione di tutti gli altri favorevole alla esecrabile dottrina. Questo è il P. Francesco Suarez, che per eccellenza si chiama *l' Esimio*, e che anche solo, se ogni altro mancasse, rende *probabili e sicurissime* (tutissime) le sue sentenze. Voi, Signore, convien, che abbiate la sofferenza di udire l' analisi, che mi son preso di fare del *Capo 4. del libro 6.* della sua *Difesa fidei Catholicæ*, (Ediz. di Venezia 1749. presso il Coletti), che si adduce comunemente, e da cui ha strappata una meschina sentenziuola a suo favore l' Autor della *Dimostrazione*. Tanto è

 più

(a) *Adde, si tantum excrescat Tyrannus, ut non videatur amplius tollerabilis, nec ullum aliud remedium supersit, primum a Republica, vel comitiis regni, vel alio habente authoritatem, esse deponendum, & hostem declarandum, ut in ipsius personam liceat quidquam attentare. Tunc enim desinit esse Princeps.*

più necessario di rilevare, ed esporre la dottrina di quest'Autore, quanto che se egli permette la perversa opinione del Tirannicidio, potete assicurarvi, che la sua autorità la fa lecita a tutti i Probabilisti, ed a quei spezialmente, che lo riguardano come *un oracolo*, *un altro Agostino*, *il Maestro del Mondo ec.*, che tali, ed altri simili sono per appunto i titoli, onde l' esaltano sopra le stelle. Il Capitolo è assai lungo, ma affine di scemarvi il fastidio, vedrò di accorciarne, più che sarà possibile, la relazione. Tenete dunque avanti gli occhi la distinzione fatta dall'Autore della *Dimostrazione* del Tiranno *in regimine*, e del Tiranno *in titulo* già avente il possesso del Regno, circa i quali con aria la più franca, e con ingiurie le più caricate degli Avversarj, asserisce, che *nessun affatto Gesuita*, non che l' Esimio Suarez, ha fatto mai lecito in verun caso *di attentare alla loro vita*, anzi nemmeno *imprestata alla calunnia qualche apparenza di verità*.

XIV. Il P. Suarez dunque nel luogo citato *p.* 358. *col.* 2. porta di fatto il testo riferito dall' Autore della *Dimostrazione*: *Diximus Principem propter Tyrannicum regnum, vel propter quævis crimina non posse ab aliqua privata authoritate juste interfici &c.* Ma vi vuol altro, che questa sola sentenziuola per sua difesa. Si vada innanzi, e si legga tutto il restante da lui dissimulato. Nella pag. seguente col. 1. dopo di aver detto, che non sia lecito ad un suddito di attentare contro la vita del Principe con autorità privata, *privata authoritate*, (notate bene queste parole, perchè poi vedrete, che glielo permette con autorità della Repubblica, o della comunità de' sudditi): dopo ciò, dico, viene a parlare del Tiranno *in titulo*: e dimanda, se la detta dottrina, abbia luogo in questo, o no. *An præcedens doctrina in illo locum habeat, nec ne*. E cosa risponde? „ Che comunemente (e questa sentenza egli approva) „ si fa distinzione „ tra questi generi di Tiranni. Attesochè si afferma,

„ che

„ che un tal tiranno *quoad titulum*, si possa dare à
„ morte da qualunque privata persona, la quale sia
„ membro della Repubblica, che soffre la Tirannia,
„ se da essa non possa in altra guisa liberarla ec. E
„ la ragione è; perchè allora non si ammazza un Re,
„ o un Principe, ma un nemico della Repubblica,
„ nella guisa che San Tommaso lib. *de Regim. Princ.*
„ *difende il fatto di Aod*, il quale essendo persona
„ privata, ammazzò Eglon Re de'Moabiti, perchè non
„ era vero Re del popolo di Dio, ma nemico e ti-
„ ranno. „ (*a*) Quì, Signore, è necessario un po-
co di pausa. Chi non ammira quì o la poca fedeltà,
o la troppa trascuratezza del P. Suarez, che chiara-
mente afferma, che San Tommaso difende il fatto di
Aod, *defendit factum Aod*? San Tommaso, dissi,
che espressamente dichiara non essere conforme alla
dottrina Apostolica e la sentenza sanguinaria di quegli
antichi Scrittori, e l'esempio di *Aod*, onde la con-
fermavano, *sed hoc Apostolicæ doctrinæ non congruit*:
Quai schiamazzi non farebbe l'Autore della *Dimostra-
zione*, se una simile calunnia fosse stata detta del Sua-
rez, del Molina, del Sanchez? Ma quì, Signore,
dovete ancora riflettere, che il fatto di *Aod*, che si

 por-

(a) *Communiter inter hæc duo genera Tyrannorum constituitur discrimen. Nam asseritur hunc Tyrannum quoad titulum interfici posse a quacumque privata persona, quæ sit membrum Reipublicæ, quæ Tyrannidem patitur, si aliter non potest Rempublicam ad illa tyrannide liberare &c. Ratio est: quia tunc non occiditur Rex, aut Princeps, sed hostis Reipublicæ: quemodo S. Thom. lib. de Regim. Princ. c. 6.* DEFENDIT *factum Aod, qui cum esset privata persona Eglon Regem Mohab, cui serviebat Israel, interfecit: Quia non erat verus Rex populi Dei, sed hostis, & Tyrannus, &c.*

porta in esempio, e si pretende falsamente da Suarez *difeso da S. Tommaso*, prova assai più, che del solo Tiranno *in titulo*. Eglon era vero Re de' Moabiti, e si era soggettato coll' armi il popolo Ebreo, che opprimeva con dura servitù. Se dunque fu lecito ad un privato di ammazzarlo, sarà pur lecito di ammazzare qualunque Principe legittimo, che sottoponga al suo Dominio altri popoli, e li tenga, o si creda, che gli tenghi in dura servitù. Non è legittima la conseguenza? Seguitiamo Suarez „ Perciò, soggiu-„ gne, i Dottori dicono, che uccidendo questo Ti-„ ranno, non si commette delitto di lesa Maestà: „ perchè in tal Tiranno non v' ha vera Maestà „ (*a*). E rapporta poi le restrizioni recate da que' Dottori.

XV. Passa quindi a favellare di un Tiranno subordinato ad un Principe superiore, e di questo insegna, che potendosi fare il ricorso, non sia lecito ad un privato di ucciderlo di propria autorità; e quando il Tiranno sia Principe supremo, e indipendente, per torlo di vita è necessario, che la tirannia, e l' ingiustizia sia pubblica e manifesta: che in altra guisa non si possa ottenere la libertà del Regno: e per conseguenza si tratti del bene della Patria, e non già solo di qualche particolare: e così, aggiugne, disse Bartolo, esser lecito in quel caso di uccidere il Tiranno, non per motivo del privato, ma del comun bene: *& ita dixit Bartolus, licere in eo casu occidere Tyrannum propter commune bonum, non propter privatum*. E finalmente assegna per ultima condizione, che la Repubblica, o la comunità *espressamente* non contraddica alla uccisione del Tiranno: perchè, se ripugni espres-

---

(a) *Ideo etiam Doctores dicunt contra hunc Regem non committi crimen læsæ Majestatis: quia in tali Tyranno nulla est vera Majestas.*

espressamente, allora non solo non dà ad ogni particolare l'autorità di eseguirla, ma dichiara eziandio non essere a se conveniente una tale difesa. *Denique oportet ut Respublica non contradicat EXPRESSE. Nam si EXPRESSE contradicat, tunc non solum non prebet authoritatem singulis, sed etiam declarat defensionem non esse sibi convenientem.*

XVI. Con tutto questo, seguita il Suarez, vi sono Autori, i quali non vogliono ammettere codesta sentenza anche così limitata, come il De Castro, l'Azorio ec. e riporta quattro loro argomenti. Ma questi nella mente di Suarez sono di poco peso, nè obbligano ad abbandonare la dottrina approvata. *Sed hæc parum cogunt contra receptam sententiam*. Onde procura di ribatterli, e quanto al primo argomento preso dal Decreto del Concilio di Costanza, dopo aver tentato di sciorlo, vuole, che renda questo senso, che che non qualsisia Tiranno possa esser ucciso (da un privato) prima, che sia proferita contro di lui la sentenza: *non omnis Tyrannus occidi potest ante sententiam contra ipsum prolatam*: donde ne segue, che *qualche Tiranno*, il quale siasi impossessato di uno Stato, potrà ammazzarsi da ogni particolare col tacito consenso del pubblico, prima ancora della sentenza della Comunità: dopo poi la sentenza tutti i Tiranni potranno essere messi a morte da qualunque privato. E che si parli non già del solo Tiranno, che sia nell'attuale aggressione dello Stato, ma di quello, che già n'è in possesso, benchè sel ritenga con forza; da tutto il contesto chiaramente apparisce.

XVII. Quì non si ristringe la dottrina di Suarez sul presente argomento: e v'è duopo, Signore, di rinnovare la sofferenza vostra, perchè troppo importante è la materia, e l'aria burbanzosa dell'Avversario mi costringe a sì prolissa discussione. Il P. Suarez *p. 359. col.* 1. promove la nuova difficoltà, che quindi ne nasce, cioè, che secondo la proposta dottrina non v'ha differenza tra il Tiranno *in Regimine*, e il

Tiranno *in titulo:* attesochè se questo non può uccidersi con autorità *privata*, ma colla *pubblica*, verrà ad essere del pari col Re legittimo, che governa tirannicamente lo Stato, il quale può similmente ammazzarsi con pubblica autorità. (*a*) Ma a questa „ rispondo, dice Suarez, esser vero, che il Tiranno, „ che occupa il regno senza giusto titolo, non si possa giustamente ammazzare da ciascun privato per „ modo di vendetta o punizione ec. onde soltanto resta, che sia lecito ad una persona privata di ammazzarlo col titolo di difesa „ (riflettete, che quì non si parla della difesa della propria vita aggredita dal Tiranno, ma del bene della comunità) „ Ora „ in ciò v' ha una gran differenza tra questo tiranno, „ e un Re legittimo bensì, ma cattivo. Atteso che „ il Re, quantunque governi tirannicamente, fin a „ quando non muove una guerra attuale ingiusta contro la Repubblica a se soggetta, non le inferisce „ attual forza: e però rispetto a lui non ha luogo la „ ragion di difesa, nè alcun suddito può sotto questo „ titolo ucciderlo, o muover guerra contro di esso: „ Ma colui, che è propriamente tiranno, fintanto „ che ritiene ingiustamente il regno, e domina colla „ forza, è sempre nell' atto di far violenza alla Repubblica: e così questa fa sempre con lui guerra „ *attuale o virtuale*, non vendicativa, ma defensiva: „ e fin a quando ella non dichiara il contrario, sempre si reputa, che voglia essere difesa col mezzo di „ qualunque straniero. Laonde, se non si trova al-

„ tra

(a) *Hinc vero nova difficultas suboritur: quia juxta doctrinam hanc nulla est differentia inter utrumque casum, seu tyrannum. Quia etiam Tyrannum quoad titulum non licet occidere authoritate privata, sed publica. Hoc autem modo etiam licet occidere Regem tyrannice gubernante &c.*

„ tra maniera di difenderſi, ſe non ammazzando il „ Tiranno, è lecito a ciaſcheduno del popolo di ammazzarlo: e perciò è anche vero in rigore, che „ tanto non ſi fa allora con autorità privata, ma „ con pubblica, o piuttoſto del regno, che vuol eſſere difeſo da ciaſcun Cittadino, come da ſuo membro, ed organo, ovvero lo *uccide coll' autorità di Dio Autore della natura, che dà la podeſtà a qualſiſia uomo di difendere l' innocente*. Onde anche in „ queſto non v' è differenza tra l' uno e l' altro Tiranno (cioè *in Regimine*, e *in titulo*): poichè nè „ all' uno, nè all' altro può toglierſi la vita con autorità privata: ma ſempre è neceſſaria la podeſtà „ pubblica (o quella, che *dona Iddio Autore della natura*). Ma la differenza, che v' è tra l' uno, e „ l' altro, in queſto conſiſte, che parlandoſi del Tiranno propriamente tale, ſi preſume, che queſta „ podeſtà di ammazzarlo ſia commeſſa ad ogni perſona particolare: non così parlandoſi del proprio legittimo Padrone, che ſoltanto tirannicamente governa i Vaſſalli (*a*).

XVII.

(a) *Reſpondeo, verum eſſe Tyrannum ſine juſto titulo regnum occupantem non poſſe a quolibet privato juſte interfici per modum vindictæ, ſeu punitionis &c. Supereſt ergo, ut tantum jure defenſionis liceat privatæ perſonæ hunc Tyrannum occidere. In hoc vero eſt magna differentia inter hunc, & Regem pravum. Rex, licet tyrannice gubernet, quandiu non movet actuale bellum contra rempublicam SIBI SUBDITAM, non infert illi actualem vim: & ideo reſpectu illius non habet locum defenſio; nec ullus ſubditus poteſt hoc titulo illum aggredi, aut bellum contra ipſum movere. At vero proprius Tyrannus, quandiu Regnum injuſte* (ſi ſuppone dunque che già l' abbia occupato, nè ſia

nell'

Regimine, dal rifiutare, che fa la ſentenza del *Caſtro*, e dell'*Azorio*, che certamente non parlano di un *facinoroſo* che è in attuale aggreſſione dello Stato: da quelle parole, onde circoſcrive il Tiranno, *qui regnum injuſte detinet*, e da tutto il rimanente, che rende manifeſtiſſima la di lui mente a chi *non voglia cavarſi gli occhi*.

XIX. Ora di queſto Tiranno favellando, chiaramente inſegna il P. Suarez eſſere lecito ad ogni perſona particolare di torgli la vita, quando non ſiavi altro mezzo di liberarſene, e il popolo, e la comunità non contraddica *eſpreſſamente*: notate queſto *eſpreſſamente*, che non ſuccede mai, o quaſi mai nel caſo preſente. E ciò è lecito ancora, ſecondo Suarez, non ſolamente *cuilibet de populo*, ma ancora *cuilibet extraneo*, a qualunque altro ſtraniero, che non appartiene a quello Stato: per fin tanto, che la Comunità non dichiara il contrario, *ſemper cenſetur velle defendi a quolibet ſuorum Civium, immo etiam a quolibet extraneo*. E per tal modo chi ammazza il Tiranno, eſeguiſce ciò in qualche maniera colla pubblica autorità del Regno, che non ha fatta *eſpreſſa* dichiarazione in contrario, ovvero colla *podeſtà data da Dio* a qualunque uomo di difendere l'innocente: *vel Dei Authoris naturæ dantis cuicumque homini poteſtatem defendendi innocentem*. Queſto in poche parole è il legittimo ſentimento di Suarez nel caſo di qualſiſia Tiranno *in titulo*: E voi ben comprendete, Signore, ove conduca queſta dottrina, e maſſimamente per quell'ultima parte, che *Iddio conceda nel caſo la podeſtà a qualunque uomo di difendere l'innocente, coll'ucciſione eziandio di chi lo perſeguita, o attenta la ſua oppreſſione*, e qual campo mai apra al fanatiſmo degli uomini, che poſſono di leggieri perſuaderſi di avere da Dio la podeſtà di difendere chi credono innocenti col mettere a morte il perſecutore, il Tiranno, ed anche lo ſteſſo Re legittimo.

XX. Dico, Signore, *anche lo ſteſſo Re legittimo*: poi-

poichè a queſto enorme eccesſo mena ancora di botto la dottrina di Suarez, che ſeguo a traſcrivervi. Voi nelle ultime parole del teſto da me riferito udiſte, che la ſola differenza, che paſſa tra l' ammazzare il Tiranno *in titulo*, e un Re legittimo, che tirannicamente governa i ſuoi ſudditi, è queſta ſola, che parlandoſi del primo la podeſtà di ammazzarlo ſi preſume commeſſa dalla Comunità a ciaſcheduna perſona particolare: ma per ammazzare un Re legittimo, che tirannicamente governa, richiedeſi, che ſia commeſſa ad ognuno eſpreſſamente: *differentia eſt, quod hæc poteſtas* (occidendi) *cenſetur commiſſa cuilibet particulari perſonæ contra proprium Tyrannum, non vero contra proprium Dominum &c.* Quì ſi parla, Signore, di un Sovrano aſſoluto, non di un Principe, o un Doge, che fa ſoltanto la figura di Sovrano, ma l'autorità ſuprema in altri riſiede, ſecondo la diverſità de' governi. Laonde, quando ſi afferma, che può ammazzarſi *con autorità pubblica*, è lo ſteſſo, che il dire, che la comunità de' ſudditi può commettere il potere di levargli la vita ad ogni Cittadino, ed anche ad ogni ſtraniero. Che vi pare di queſta dottrina? Non è ella la più acconcia a ſuſcitare negli Stati le ſedizioni, ed eſporre i Re, e le Repubbliche Sovrane, che ſi apprendano dominare tirannicamente, al pericolo delle rivolte de' Cittadini e delle ſtragi più luttuoſe?

XXI. Quanto ſcive il P. Suarez nella ſeconda colonna della pag. ſteſſa porrà in più chiaro lume il di lui ſentimento. Eccovi le medeſime ſue parole fedelmente tradotte: „ Dalla riſoluzione fatta del Tiran„ no, propriamente detto, ſegue, che l' altra circa il „ Re, il quale governa tirannicamente, ſoltanto pro„ ceda prima della ſentenza di depoſizione fatta con„ tro di un tal Re, ma non dopo di eſſa, coſa, che „ il Re d' Inghilterra ſoffre di malavoglia, ed è degna „ di eſſere eſaminata. Imperocchè la conſeguenza ha „ in primo luogo un gran fondamento nel Concilio

„ di

„ di Costanza, (osservate, che quanto quì scrive, „ tutto approva da poi). Imperocchè questo parla „ solamente di chi ammazza il Principe tiranno con „ autorità privata, senza aspettare la sentenza, o il „ comando di qualunque sia Giudice ec. Cessa quì an„ cora la ragione proposta ec.: poichè allora già si „ suppone aversi aspettata la giusta, e legittima sen„ tenza: e così non procede l'aggressore (all'uccisio„ ne del Re) con autorità privata, ma in virtù del„ la sentenza, e conseguentemente come istromento „ della pubblica autorità. Finalmente dopo che il „ Re è legittimamente deposto, già non è più Re, „ nè Principe legittimo, e per conseguenza non può „ in lui sussistere ciò, che risolve di un Re legitti„ mo. Anzi se un tal Re dopo la sua deposizione le„ gittima, perseverando nella sua ostinazione, ritenga „ colla forza il regno, comincia ad essere Tiranno *in* „ *titulo*: perchè non è legittimo Re, nè possiede il „ regno con giusto titolo. „ (*a*) Laonde si potrà trat-

---

(a) *Ex hac resolutione de proprio Tyranno sequitur priorem de Rege tyrannice gubernante solum procedere ante sententiam depositionis contra talem Regem latam: non vero post illam: quod male fert Rex Angliæ, & examinatione dignum est. Nam sequela habet in primis magnum fundamentum in Concilio Costantiensi: quia illud tantum loquitur de interficiente Principem Tyrannum privata authoritate, non expectata sententia, vel mandato judicis cujuscumque &c. Cessat etiam ratio facta &c. Nam tunc jam supponitur expectata sententia justa, & legittima: Et sic non procedit aggressor authoritate privata, sed in virtute sententiæ, & consequenter ut instrumentum authoritatis publicæ: Denique postquam Rex legitime depositus est, jam non est Rex, neque Princeps legitimus, & consequenter*

trattarlo, come si permette da Suarez di trattare il tiranno *in titulo*, cioè col far lecito ad ogni privata persona di mandarlo all' altro mondo o col ferro, o col veleno, nella guisa che fu riportato.

XXII. „ Questa dottrina, segue l' esimio Dottore, „ vie più si dichiara nel Sovrano Eretico: *Declaratur hoc amplius in Rege haeretico*. Imperocchè a „ motivo dell' Eresia *ipso facto* resta privo in qual„ che modo del Dominio, e proprietà del suo Re„ gno: poichè o rimane confiscato, o passa *ipso jure* „ ad un legittimo successore Cattolico: e nientedime„ no non può subito privarsi del regno, ma giusta„ mente il possiede, e amministra, finchè per senten„ za, almen declaratoria, del suo peccato sia condan„ nato ec. Ma dopo proferita la sentenza resta total„ mente privato del Regno, cosicchè non possa più „ possederlo con giusto titolo. Laonde fin d' allora po„ trà egli trattarsi come onninamente tiranno, e per „ conseguenza potrà essere *ammazzato* da ciascheduna „ privata persona. „ *Nam statim per haeresim ipso facto privatur aliquo modo dominio, & proprietate sui regni: quia vel confiscatum manet, vel ad legitimum successorem Catholicum ipso jure transit: & nihilominus non potest statim regno privari &c.: donec per sententiam saltem declaratoriam criminis condemnetur &c. At vero post sententiam latam omnino privatur regno, itaut possit justo titulo illud possidere. Ergo ex tunc poterit tamquam omnino Tyrannus tractari, & consequenter a QUOCUMQUE PRIVATO POTERIT INTERFICI.*

XXIII.

---

quenter non potest in illo subsistere assertio, quae de legitimo Rege loquitur. Immo si talis Rex post depositionem legitimam in sua pertinacia perseverans regnum per vim retineat, incipit esse Tyrannus in titulo: quia non est legitimus Rex, nec justo titulo regnum possidet.

XXIII. „ Questa difficoltà (sono sempre parole di „ Suarez) suppone , che eziandio contro di un Re „ supremo, *contra Regem Supremum* ; *etiam in temporalibus* si possa proferire la pena di deposizione ; „ e la sentenza della privazione del Regno : lo che „ il Re d'Inghilterra non vuol sentire . Ma per al„ tro è verissimo: *est autem verissimum* . „ E quì , Signore , abbiamo in Suarez la dottrina , che vi riportai nell'ultima mia lettera intorno la podestà, che Suarez concede alla comunità de' Vassalli , e al Sommo Pontefice di deporre dal trono il Principe Supremo , e privarlo della amministrazione , e autorità nel suo Regno, e investirne altro Soggetto . Onde io mi astengo dal riferirla di bel nuovo , e solamente vi prego a ridurvela alla memoria , affinchè meglio vediate la conseguenza , che da essa ne segue giusta la mente e le parole di questo sì accreditato Scrittore . La conseguenza , che siccome saggiamente osserva il Bellarmino , nessuno de' Romani Pontefici affatto affattissimo ha mai ricavato , ella è questa : che proferita o dalla comunità , o dal Papa la sentenza di deposizione, possa allora trattarsi il Principe come un Tiranno, e mettersi a morte da qualunque privato : *ex tunc poterit tamquam omnino Tyrannus tractari* , & *consequenter a quocumque privato poterit interfici*: conseguenza orribilissima, ma legittima, che Suarez conferma colle parole che seguono *pag.* 360. *col.* 1. „ Supposto dunque (scrive) questo fondamento , si „ deve dire circa l'ultimo punto proposto , che dopo „ la sentenza condannatoria del Re , della privazione „ del Regno fatta da una potestà legittima, ovvero, „ che è lo stesso , dopo la sentenza dichiaratoria del „ delitto, che ha annessa tal pena *ipso jure* imposta , „ poter colui, che diede la sentenza , ovvero a chi „ egli desse la commissione, privare il Re del Regno „ *anche coll'ammazzarlo*, se in altra guisa non si po„ trà liberarsene, ovvero se la giusta sentenza si esten„ da eziandio a questa pena . „ *Hoc ergo supposito* *fun-*

fundamento, dicendum est in puncto ultimo proposito, post sententiam condamnatoriam Regis de regni privatione, latam per legitimam potestatem, vel, quod perinde est, per sententiam declaratoriam criminis habentis talem pœnam ipso jure impositam, posse quidem eum qui sententiam tulit, vel cui ipse commiserit, Regem privare regno ETIAM ILLUM INTERFICIENDO, si aliter non potuerit, vel si justa sententia ad hanc etiam pœnam extendatur.

XXIV. Or chiamate pur, Signor mio, al vostro tribunale l' Autor della *Dimostrazione*, che grida a più non posso, alla impostura, alla calunnia, alla malignità più diabolica, che *giura e spergiura* (per usare i termini di un Socio suo) che *tutti affatto sono stati d' accordo i Teologi Gesuiti, riconosciuti, come tali dai loro Confratelli &c. nell' insegnare mai non essere lecita l' uccisione del Tiranno* in Regimine, *nè del Tiranno* in titulo *avente il possesso del regno usurpato* (pag. 68.) che tra gli altri Autori, che nomina, il *P. Suarez mai non disse nemmen la menoma parola del Tirannicidio* (pag. 83.); che *i testi*, che si producono, *sono separati dai loro contesti con incredibile malizia* (pag. 84.) che gli scritti, onde si spande l'accusa, *sono dettati dalla sola malignità, e dalla più sfrontata calunnia, con un modo di procedere iniquissimo* (pag. 85.) che *si è detto alquante volte, e si ripete di nuovo francamente, che non mai vi fu Autore veruno tra i Gesuiti, che abbia insegnato error sì grande: è si provocano gli Avversarj a recarne in mezzo i volumi, ed i testi* (pag. 94.) con altre espressioni della medesima pasta. Chiamate, replico, Signor mio, l' Autore al Tribunale vostro, affinchè renda conto di questi suoi detti, confrontandoli con quanto, oltre Valenza, Molina, e Lessio, v' ha prodotto finora dal P. Suarez da me letto, non già *sugli Arnaldi, su i Pasquieri, su la Martillier* (*a*), o su qual

Dia-

(a) Pref.

Diamine esso si voglia: ma nel proprio libro di Suarez, come altresì di Valenza, ed esposto con tutta la fedeltà, ed esattezza possibile, e forse con soverchio vostro tedio. Non è egli evidente, che questo preteso *oracolo*, *questo Maestro del mondo* ha prima fatto lecita l' uccisione del Tiranno, che è già in possesso dello Stato, ad ogni privata persona con permissione tacita, o interpretativa della Comunità, o pure *di Dio autore della natura?* Non è egli pure evidente, che posta la deposizione dal Trono di un Re legittimo, e supremo nella guisa, che la crede lecita, il vero e legittimo Re diventa, secondo l' opinione, che approva, *Tiranno in titulo:* e però puo trattarsi come onninamente Tiranno, e in conseguenza può ammazzarsi da qualunque privato? *Ex tunc poterit tamquam omnino Tyrannus tractari, & consequenter a quocumque privato POTERIT INTEREICI?* Non è egli in fine più che evidente, che abbracciando Suarez l'addotta opinione, che si possano deporre i Sovrani temporali, e privarli del Regno, quinci ei ne inferisce, che dopo *la sentenza condannatoria, o dichiaratoria del suo peccato* proferita o dalla Comunità, o dal Papa, sia lecito di privarli del Regno, anche mettendoli a morte, *etiam illum INTERFICIENDO*, se altro mezzo non siavi di liberarsene? E se tutto ciò è vero, ed è vero evidentemente, cosicchè è duopo acciecarsi a bello studio per non vederlo, lascio, Signore, al purgato vostro giudizio il decidere, se l' Autore parlar poteva nella maniera, che vi ho rappresentata, se poteva avventarsi con tanta furia contro de' pretesi Avversarj suoi, e chiamarli con que' sì ingiuriosi vocaboli *di empj, di maligni, rei delle più sfrontate iniquissime calunnie &c.*: se poteva vantare con aria sì franca, e ripetere tante volte, che nessuno affatto de' Gesuiti abbia insegnato l' errore del Tirannicidio, sfidando tutti *i più arrabbiati nemici* loro (Pref.) a provarne il contrario: se in fine poteva fare con buona fede la solenne prote-

sta dinanzi il Pubblico, *di avere esaminata a fondo la materia, e niente asserito, che non sia ad evidenza provato* (ivi). Di tutti questi suoi detti, a voi ne rimetto, Signore, il giudizio, e al Tribunale del Pubblico, cui egli si appella: ed io seguirò a presentarvi i testi di alcuni altri Gesuiti Scrittori, che vie più vi dimostreranno qual sentenza abbiate a pronunciare di un Autore, che con tanta intrepidezza avanza falsità le più patenti.

XXV. Non vi parlerò nè di Salmerone, nè di Bellarmino, nè di altri, de' quali non ho avuto agio di farne l'esame, ma solo di quei, che ho ponderati con diligenza: e sia il primo il P. Emanuele Sà. Di questo sì stimato Autore v'ho recato una parte del suo testo nell'ultima lettera, trattando della podestà, che si concede al popolo di privare del Dominio i legittimi Sovrani: ma è necessario, che parlando ora dell'uccisione de' medesimi, ve lo apporti intiero. *Verbo* dunque *Tyrannus* scrive così: „ Quel Re, che „ governa tirannicamente lo Stato, non può spogliar„ si giustamente del Dominio acquistato senza un „ giudizio pubblico. Proferita poi la sentenza, *ognu„ no può farsene l'esecutore*. Puo per altro essere de„ posto dal *popolo*, quantunque eziandio gli abbia „ giurata perpetua obbedienza, se ammonito non vuol „ correggersi. Ma se si tratta di chi occupa tiranni„ camente la podestà, ciascheduno del popolo può „ ammazzarlo „ (*a*). In questa seconda parte si parla,

---

(a) *Tyrannice gubernans juste acquisito dominio non potest spoliari sine judicio publico. Lata vero sententia potest fieri quisque executor. Potest autem deponi a populo etiam qui juravit ei obedientiam perpetuam, si monitus non vult corrigi. At occupantem tyrannice potestatem quisque del populo potest* OCCIDERE, *si aliud non sit remedium.*

parla, come ognun vede, non già di un *uomo facinoroso*, che invada attualmente lo Stato altrui per discacciarne il Padrone legittimo, ma di un Tiranno, che già occupa, ed è in possesso, comecchè illegittimo del regno usurpato: e di questo afferma il P. Sà, che ciascuno del popolo, se altro rimedio non siavi, può torgli la vita, senza aspettarne la sentenza del Pubblico: siccome ricavasi dalle parole antecedenti. Ecco dunque in primo luogo fatta lecita l' uccisione del Tiranno *in titulo*. Ma questa seconda parte, a mio parere dichiara ancora il sentimento del Sà nella prima, cioè, che il Sovrano legittimo, che del suo potere si abusa con un governo tirannico, non può, è vero, spogliarsi della sua autorità, e darsi ancora a morte da ogni privato, se prima non preceda il pubblico giudizio del popolo. Ma proferita che sia dal Pubblico la sentenza di deposizione, ed anche di morte, se in essa sia espressa, allora ciascheduno del popolo può esserne l' esecutore: *potest quisque fieri executor*. Tanto mi lusingo, sembrerà pur a voi, Signor mio, essere la mente di Sà, confrontando l' una, e l' altra parte della sua risoluzione, e riflettendo, che tale è appunto la sentenza del P. Suarez, che vi ho divisata.

XXVI. Voi avete già assuefatto l' orecchio ai galantissimi problemi del famoso P. Antonio Escobar, e sapete, che il proporli non è effetto della sua incostanza, ma della diversità degli Autori, che *probabilmente* la sentono in questa o quella questione, *non facit mea sentiendi incostantia, sed Authorum PROBABILITER opinantium diversitas* (a). Or udite te uno assai importante al nostro proposito nel *lib.* 32. della sua Teologia morale *sect.* 2. *de* 5. *Prac.*

 Decal.

(a) Veggasi la quarta lettera, ove si è riportato intero il testo dell' Escobar.

Decal. probl. 15. E' lecito e non è lecito, *licet, & non licet* a ciaschedun uomo privato, *privato cuilibet homini*, ammazzare col pugnale, col veleno, col tradimento, e in qualsisia altra maniera o violenza, *gladio, veneno, proditione, aliave quavis vi*, uccidere il Re, che domina tirannicamente, cioè che già possiede il regno per tirannia, *occidere Regem tirannice dominantem, regnum scilicet jam possidentem ex tyrannide*. Egli è vero, che Escobar si appiglia alla seconda parte, cioè che *non liceat*. Ma che monta? Se egli col suo Problema lascia *Probabile* la prima: e nella risposta dice soltanto di essa, che la stima *dubbiosa, e sospetta, e da non consigliarsi*. E qui osservate ancora, che parla dell' uccisione fatta da una persona privata, e non dalla comunità, che così determina, siccome ricavasi dalla sua seconda ragione: „ perchè, dice, cosa tanto grave non deve concedersi al „ giudizio privato, ma ne richiede un pubblico, e „ deve riservare la morte del Tiranno all'ultimo luo„ go, quando gli altri non giovino „: *quia res gravis minime est privato judicio concedenda, sed publicum postulat: & cædes, si alia remedia a non profuerint, tamquam ultimum remedium adhibenda*.

XXVII. Segue il P. Martin Beccano, Autore esso pure celeberrimo, e computato tra i primarj Teologi polemici della Compagnia. Tratta egli della presente questione nella *Risposta agli Afforismi de'Calvinisti*, e procura nell' *Afforismo* 9. di confutare l' avversario, che apposta aveva ai Gesuiti la grande accusa d' insegnare la rea dottrina del *Tirannicidio*, producendo il libro del P. Giovanni Marianna *De Rege, & Regis &c.* Che risponde dunque all' accusa il P. Beccano? „ Qual sia, dice, la sentenza *de' Gesuiti* su tal argomento, eccola. In due maniere „ può succedere, che qualcuno sia Tiranno: prima per „ ragione del titolo, *ratione tituli* per esempio, se „ senza verun diritto o invada coll' armi, ovvero „ occupasi qualche Principato, siccome *il gran Tur-*

„ *co*

„ *co occupa i regni di Oriente, ed altri vicini*. In „ secondo luogo può esser tiranno a motivo dell'am„ ministrazione, o governo, *ratione administrationis*, „ per esempio se colui, che è il vero Principe am„ ministri tirannicamente il Principato, caricando i „ sudditi di gabelle ingiuste, vendendo gli officj de' „ Giudici, promulgando leggi a se comode, e poco „ utili al Pubblico „ (*a*). Tale è la distinzione chiara e netta, che fa Beccano de' due generi di Tiranni, cioè *in titulo*, *e in regimine*. Or su questo cosa risolve Beccano? O per dir meglio, qual'è la dottrina de' Gesuiti, che ei propone al suo Avversario? „ Chi è, soggiugne, Tiranno nella prima ma„ niera (della qual sorta non ne conosco alcuno tra „ i Cristiani di questo tempo), può essere ammaz„ zato *da qualunque suddito*, se non si può in altra „ guisa scuotere il suo giogo: „ Ed apporta esso pure l'esempio di Aod: „ così, dice, *Aod* tolse la vi„ ta ad Eglon Re de' Moabiti, il quale aveva op„ presso tirannicamente il popolo di Israello &c. E „ tanto può eseguirsi per doppio titolo; primiera„ mente per il diritto, che si ha di difendere l'in„ nocente: in secondo luogo per diritto di vendetta. „ Imperocchè può la Repubblica, o la Comunità, „ qualora opprimesi ingiustamente, e difendere la „ sua innocenza, cosa, che è di gius naturale, e „ vendicarsi delle ingiurie a se recate: poichè ciò „ ricerca la giustizia vendicativa. Chi è poi Tiranno „ nella seconda maniera, cioè per titolo di ammini„ strazione, non può essere ucciso da' sudditi, come

 „ sv.

(a) *Quid Jesuitæ sentiant, sic accipe; duplicitet fieri potest, ut aliquis sit Tyrannus: 1. ratione tituli, ut si absque ullo jure armis Principatum invadat, vel OCCUPET, sicut Turca regna Orientis, & alia vicina. 2. ratione administrationis, ut si is, qui est* ve-

„ fu definito nel Concilio di Costanza. E questa è
„ l' espressa sentenza del Mariana „ (*a*)

XXVIII. Questo testo, Signore, del Becoano, merita la vostra ponderazione. Poichè egli, siccome chiaramente attesta, espone la dottrina *de' Gesuiti* sul nostro argomento: (*Quid Jesuitæ sentiant, sic accipe*). Da esso abbiamo in primo luogo chiaramente, che possa ammazzarsi da qualunque suddito, *a quovis subdito*, non già solamente un Tiranno, che attualmente invada lo Stato; ma che già l'ha occupato, e lo possiede; come è il gran Signore de' Turchi, che già da più secoli possiede i regni di Oriente ed altri contigui, e come Eglon possedeva il regno de' Moabiti, e soggettati si avea gli Stati degli Ebrei, e però apparisce ad evidenza la falsità di quanto asserisce l' Autore della *Dimostrazione* con incredibile franchezza, e che *alquante* volte ripete, che *nessuno affatto* de' Gesuiti abbia insegnata la dottrina,

---

verus Princeps, tyrannice administret Principatum, onerando subditos injustis exactionibus, vendendo officia judicum, condendo leges sibi commodas, publico parum utiles.

(a) *Qui est Tyrannus priori modo (qualem inter Christianos hoc tempore neminem scio), potest a quovis subdito interfici, si aliter jugum ipsius excuti non queat. Sic Aod sustulit de medio Eglon Regem Mobabitarum, qui tyrannice oppresserat Israelitas &c. Potest autem id fieri duplici jure: primo jure defensionis innocentis. 2. jure vindictæ. Potest enim Respublica, quando injuste opprimitur, & suam innocentiam defendere, & injurias sibi illatas vindicare: quia hoc requirit ratio justitiæ vindicativæ. Qui autem est Tyrannus posteriori modo, nempe ratione administrationis, non potest a subditis interfici, ut definitum est in Concilio Constantiensi. Atque hæc est expressa sententia Joannis Mariannæ.*

trina, che si possa uccidere un Tiranno, che abbia il possesso del regno, trattando da calunniatori iniqui chi gliela attribuirono, e sfidandoli *ad allegare un sol testo, che possa imprestare qualche apparenza di verità alla calunnia*. Questa sua falsità, dico, evidentemente si fa manifesta dal testo citato di Beccano, mentre egli protesta di esporre all' Avversario, non già soltanto ciò, che insegna questo o quel Gesuita, ma in generale, *quid Jesuitæ sentiant*, qual sia il sentimento de' Gesuiti. Egli è vero, che il Beccano tra parentesi dice *di non sapere, che vi sia alcuno di siffatti Tiranni tra i Principi Cristiani del tempo suo*. Ma ognuno di leggieri si accorge del motivo politico di quella parentesi; e gli esempj, che che apporta per dichiarare la mente sua, e de'Gesuiti, provano egualmente di qualche Principe Cristiano. Quanto poco infatti ci vuole, perchè qualche suddito malcontento si persuada, che un Principe Cristiano sia in possesso di qualche regno, o Provincia nella guisa, che il gran Turco è in possesso de'regni di Oriente, e degli altri vicini! Quanto poco richiedesi, perchè un altro creda oppresso il suo Stato nella maniera, che Eglon opprimeva il popolo d' Israello? Adunque, attesa la dottrina del *Beccano*, *e de' Gesuiti*, potrà un suddito aggredire codesto preteso tiranno nella sua regia, e cacciargli un pugnale nel petto per liberare i popoli dalla dura servitù, o mettere in libertà i regni e le provincie ingiustamente occupate, ed eseguire ciò con quel diritto, che essi gli accordano, cioè di difesa dell'innocente, e di vendetta delle ingiurie ricevute; *jure defensionis innocentis*, e *jure vindictæ*.

XXIX. Con questa dottrina, Signore, crediamo noi, che sarà poi in sicurezza della vita il Tiranno della seconda specie, che è a dire un Re legittimo, o gli Ottimati nel Dominio Aristocratico? Non già, mio Signore. Imperocchè quantunque Beccano, e i Gesuiti affermino, che questa sorta di Tiranni di ammi-

ministrazione, *ratione administrationis*, non possano da sudditi mettersi a morte, così avendo definito il Concilio di Costanza; tuttavia la stessa loro dottrina giugne ad autorizzare codesto eccesso, si perchè l' esempio addotto di Eglon Re legittimo de' Moabiti il comprova, si perchè il principio, che vi ho recato dal P. Suarez, vi aggiugne un solidissimo fondamento. Non udite già approvata da questo Dottore di prima sfera la massima, che si possono deporre dal regno i Principi sovrani con sentenza o del comune de' sudditi, o del Sommo Pontefice? Or che succede di questo Principe così deposto? Egli non è più Re, nè Principe legittimo: *jam non est Rex, neque Princeps legitimus*, e di tiranno, che prima era *ratione administrationis*, diventa tiranno *ratione tituli*: *incipit esse tirannus in titulo*. Laonde potrà trattarsi, come insegnano il Beccano, e per sua attestazione *i Gesuiti*, nella guisa, che possono lecitamente trattarsi i tiranni di questo genere: e per tal modo qualunque suddito potrà imbrattarsi le mani nel di lui sangue, *potest a quovis subdito interfici*. Lascio a voi, Signore, il giudicare, se io la discorra rettamente, e senza alterazione della verità.

XXX. Giacchè però il Beccano fa comune la dottrina sua e *de' Gesuiti* con quella del P. Giovanni Marianna (*atque hæc est expressa sententia Joannis Marianna*), vediamo, Signore, eziandio ciò, che ha scritto questo Teologo. L' Autore della *Dimostrazione* alla *p.* 94. &c., nega francamente esser vero, *che mai il Marianna abbia insegnato lecito il Tirannicidio nel senso dannato dal Concilio di Costanza*, ed asserisce *essere il sentimento di coloro, che hanno letto il suo libro, non aver egli voluto affermare altro più, se non se quello, che fu già insegnato da Gio. Gersone &c.* In qual senso spieghi egli il Decreto del Concilio di Costanza, a me non importa il rintracciarlo, siccome neppure divisarvi la Dottrina di Gio. Gersone. Non avendo egli letto il libro di Marianna,

na, dovea almeno far qualche rifleſſione ſopra de' teſti, che furono da molti concordemente prodotti, ſenza che verun Geſuita, che io ſappia, abbia creduto di dare eccezione ad alcuno di eſſi, come propoſti con poca ſincerità, o fedeltà. Veniamo dunque all' altro Geſuita Autore *delle lettere Apologetiche*, che avrà letto ſenza dubbio il libro di Marianna. Queſti confeſſa alla *p. 61.* del ſecondo tometto „ che il Ma„ rianna degenerò dalla comune Dottrina (de' Ge„ ſuiti) dando a' privati qualche diritto ſulle perſo„ ne de' *legittimi Principi*, divenuti per abuſo dell' „ autorità loro Tiranni: „ e proccura alla meglio di giuſtificarlo colle condizioni da lui riferite ſenza avanzarſi a tradurre per infedelmente recati i teſti, che dal Marianna ſi adducono. Le condizioni, colle quali vuol perſuadere aver il Marianna permeſſo *ai privati d' inſanguinarſi le mani nelle vite de' Sovrani*, ſono: „ 1. che affatto intollerabile ne foſſe la tiran„ nia: 2. che le loro ſcelleratezze pubbliche foſſero, „ e al pubblico bene perniciose. 3., che ai Cittadi„ ni toglieſſero ogni modo di unirſi a prendere in „ comune deliberazione del che aveſſe a farſi: 4. che „ a ſentenziare di queſte medeſime coſe, e ad avve„ rarle ſi ſcieglieſſero per giudici uomini di probità, „ e di ſapere, i quali veriſimil coſa foſſe non dove„ re per paſſion d' animo giudicare „ e conchiude: *queſta è la ſentenza tanto decantata del Marianna.*

XXXI. Se queſta è la *ſentenza del Marianna* intorno l' ucciſione di un Sovrano legittimo per teſtimonio dello ſteſſo Autore *delle lettere Apologetiche*, voi ben vedete, Signore, quanto eſſa ſia eſecrabile, malgrado tutte le condizioni propoſte, e a qual pericolo ſiano eſpoſte le vite de' legittimi Principi: poichè, qualunque ſia la maniera, onde ſi tenta di mitigar l' errore della micidiale Dottrina, è ſempre vero, che la vita, o la morte de' Sovrani legittimi, dipende dai ſudditi, e dal ſentimento, che queſti forman di lui, che *affatto intollerabile ſia la loro tirannia:*

nia : e che le loro *scelleratezze siano pubbliche, e al pubblico bene perniciose:* e se si voglia ancora, dipende dal sentimento di Teologi riputati *di probità, e di sapere &c.*, che si consultano per tal effetto. Pertanto, Signore, io mi dispenserò dall'addurvi le precise parole del Marianna, che legger potete nel suo libro *de Rege, & Regis institutione cap. 6.* espresse con più caricata, e più forte maniera: (*a*) e soltanto vi ag-

---

(a) Perchè si vegga la più carica, e più forte e sediziosa maniera, onde esprime il Marianna la sua dottrina, ne addurrò il testo seguente tra gli altri, che addurre potrei. *Præclare cum rebus humanis ageretur, si multi homines forti pectore invenirentur pro libertate Patriæ, vitæ contemptores, & salutis. Sed plerosque incolumitatis cupiditas retinet, magnis sæpe conatibus adversa. Itaque ex tanto numero Tyrannorum, quales antiquis temporibus extiterunt, paucos quosdam numerare licet ferro suorum periisse ..... Est tamen salutaris cogitatio, ut sit Principibus persuasum, si Rempublicam oppresserint, si vitiis, & fœditate intollerandi erunt, ea conditione vivere, ut non jure tantum sed cum laude, & gloria perimi possint ..... Miseram plane vitam* (tyranni) , *cujus ea conditio est, ut qui occiderit, in magna tum gratia, tum laude futurus sit. Hoc omne genus pestiferum, & exitiale ex hominum communitate exterminare gloriosum est. Enim vero membra quædam secantur, si putrida sunt, ne reliquum corpus inficiant. Sic ista in hominis specie, bestiæ immanitas a Republica tamquam a corpore amoveri debet, ferroque excindi. Timeat videlicet, necesse est qui terret: neque major sit terror incussus, quam metus susceptus ..... Quod si evaserint* [qui Tyrannum occidere satagunt) *instar magnorum heroum in omni vita suscipiuntur: si secus accidat, grata Superis, grata hominibus hostia cadunt, nobili conatu ad omnem* po-

aggiugnerò contro l' Autore della *Dimostrazione*, che pretende *non aver mai Marianna insegnato lecito il Tirannicidio nel senso dannato dal Concilio di Costanza*, una eccellente risposta, che dà il Marianna a codesto Decreto. E sapete qual'è? Che ei non ritrova, che un tal Decreto del Concilio sia stato approvato dal Romano Pontefice nè da Martino V., nè da Eugenio, nè da verun altro de' suoi successori. *Verum id Decretum Romano Pontifici Martino V. probatum non invenio, non Eugenio, aut successoribus &c.* Onde argomentate qual conto ei faccia di quel Decreto, e quanto verace sia l'Autore della *Dimostrazione* nelle sue franche asserzioni.

XXXII. Non potendo l'uno e l'altro de' mentovati

---

posteritatis memoriam illustrati. Itaque aperta vi, & armis posse occidi tyrannum, sive impetu in Regiam facto, sive commissa pugna, in confesso est, sed & dolo, atque insidiis exceptum. Quod fecit Aod datis muneribus, confictoque divino responso propius accedens &c. E quindi dopo aver favellato sulla questione, se possa uccidersi il Tiranno non solo colle frodi, e insidie, ma eziandio col dargli da bere il veleno, ripiglia: *Me authore neque noxium medicamentum hosti detur, neque lethale venenum in cibo, & potu temperetur in ejus perniciem. Hoc tamen temperamento uti in hac quidem disputatione licebit: si non ipse, qui perimitur, venenum haurire cogitur, quo intimis medullis concepto pereat, sed exterius ab alio adhibeatur, nihil adiuvante eo, qui perimendus est.* De Rege ec. Cap. 6. & 7. Raccolga ognuno da ciò la sentenza del Marianna, che il Beccano fa comune ai Gesuiti, e se possa dire con verità l'Autore della *Lett. Apolog.* che *abbia degenerato dalla comune dottrina, dando ai privati qualche diritto* soltanto, *sulle persone de' legittimi Principi*.

vati Autori delle *lettere*, e della *Dimostrazione* assolutamente difendere il Marianna dalla perversa esecranda dottrina del Regicidio, pretendono, che sia *il solo tra Gesuiti*, che l'abbia insegnata, e *che sia stato in ciò riprovato da tutti gli altri*. Ma come mai? e con qual verità possono essi altrettanto affermare in faccia degli Autori da me allegati, e in faccia del Beccano, che attesta essere sentenza di Giovanni Marianna? *Quid Jesuitæ sentiant &c. atque hæc est expressa sententia Joannis Marianna?* Dirò di vantaggio, come possono asserirlo in faccia del tanto dal loro celebrato P. Giacomo Gretsero, e di Sebastiano Heissio da lui citato, i quali riguardo la presente dottrina mettono Marianna del pari con altri Gesuiti, per sostenerli, e difenderli. Prendete, Signore, in mano il Tomo *XI.* del Gretsero, e andate alla *pag.* 883. della Edizione di Ratisbona, ed ivi nel trattato *Vespertilio hæreticus* troverete, che combattendo contro di un Eretico, che obbiettato gli aveva il *Marianna*, e *i Gesuiti* quai fautori della Tirannicida dottrina, così risponde: „ il P. Marianna nel luogo da
„ te citato (*lib.* 1. *de Regis instit. c. 6.*) disputa
„ dei Tiranni, i quali sono di due generi, uno di
„ quei Tiranni, che contra ogni diritto invadono vio-
„ lentemente gli altrui Dominj, e li ritengono, *in-*
„ *vadunt*, *&* *detinent*, qual Tiranno è il *Re de'*
„ *Turchi*. L'altro genere è di quelli, i quali sono,
„ e furono Principi legittimi, ma si abusano della
„ legittima loro podestà, volgendola in Tirannia.
„ Circa il Tiranno del primo genere non v'è diffi-
„ coltà, assolutamente parlando, *per se loquendo* (e
„ però questo si potrà da ogni privata persona leva-
„ re dal mondo). Del Tiranno poi del secondo ge-
„ nere si agita spezialmente la controversia. Qual sia
„ intorno d'essa il sentimento sì del P. Marianna,
„ che degli altri Teologi, lo ritroverai eruditamente
„ spiegato nella *confutazione degli Afforismi de' Cal-*
„ *vinisti al Capo* 3. *Affor.* 1., la quale fu non da

„ gran

„ gran tempo data alla luce del P. Sebastiano Heis-
„ sio, rifiutando le ingiuste accuse simili alle tue pub-
„ blicate contro il Marianna, e i Gesuiti. (*a*).

XXXIII. Ognuno, che legga con mente posata questo testo di Gretsero, dirà incontanente, prima, che egli suppone come o certa, o probabile la dottrina, che fa lecita alle private persone l' uccisione del Tiranno *in titulo*; non solo che invade, ma ancora che tiene, e possiede gli altrui Dominj, come è il Re de' Turchi, *qualis Tyrinnus Rex Turcarum*. E dirà inoltre, che Gretsero non solamente non riprova, o condanna, quanto al Re Tiranno *in regimine*, la dottrina del P. Marianna, ma anzi la sostiene e difende, nella guisa che sostiene e difende quella degli altri Gesuiti, che insieme col Marianna erano stati accusati dall' Autore Calvinista, d'insegnare lecita in certi casi la dottrina del Regicidio; e tanto apparisce da quelle parole, *Quid sentiant Marianna, & alii Theologi &c.*: e *criminationes in Mariannam, & Jesuitas*: onde fa comune la causa dell'uno, e de-

(a) *Marianna eo loci disputat de Tyrannis, quorum duplex genus, unum eorum, qui alienas ditiones violenter contra jus, & fas invadunt, & detinent, qualis Tyrannus Rex Turcarum. Alterum eorum, qui legitimi quidem sunt, & fuerunt Principes; sed postea legitimam potestatem vertunt in tyrannidem. De tyranno prioris generis non est difficultas, per se loquendo. De Tyranno posterioris generis potissimum contenditur. Quid vero tam Marianna, quam alii Theologi sentiant, erudite explicatum invenies in Refutatione Aphorismorum Calvinianorum Cap. 3. Aphor. 1., quam non ita pridem evulgavit P. Sebastianus Heissius Societatis nostræ Theologus, cum refelleret pares tui Aphoristæ in Mariannam & Jesuitas criminationes.*

per avventura letti non gli avesse nell' Autor mentovato, o in altri. Dopo di aver fatta l'Heissio quella difesa di Marianna, e de' Gesuiti, che gli fu possibile, due cose dichiara: la prima, che tale sia la comune dottrina de' Gesuiti, che trattandosi delle gran questioni, che risguardano i giusti motivi, che possono essevi di attentare sulla vita de' Principi, si debba ognuno attenere all'esame, e giudizio delle dotte e probe persone, dal che ne ricava la conseguenza del Marianna, „ che non resta ai Principi motivo di „ verun timore, quando per consenso di tutto il po- „ polo son riputati tiranni, se il popolo seguirà il „ consiglio di Dottori, e di gravi persone (siccome „ esige il Marianna): „ e questi Dottori, e gravi „ persone siano Gesuiti: „ *proinde nihil Principibus periculi imminet, quando totius populi sensu pro Tyrannis habentur, si populus sequetur Doctorum, & gravium virorum (quod Marianna exigit) consilium, iique sint Jesuitæ* (a). Vi confesso ingenuamente, Signore, che non vorrei mai avere di tai consiglieri, che deliberassero della mia vita; ma penso, che nemmen voi certamente, che siete Persona pubblica, aver gli vorreste, con tutta la sicurezza, che dà l'Heissio, che non vi sia che temere da loro. L'altra poi al *n.* 105. è, che il Marianna sia stato troppo riserbato, e scrupoloso nel volere, che non si avesse ad ammazzare alcuno col veleno, quando si possa truci-

dare

(a) L'Autore del libro *les Jesuites Criminels &c.* alla pag. 20. riporta il testo addotto dall'Heissio con qualche variazione di parole: ma il sentimento è il medesimo. *Neque est periculum*, scrive, *ut multi eo exemplo in Principum vitam sæviant, quasi Tyranni sint: neque enim id in cujusque arbitrio ponimus, non in multorum, nisi publica vox adsit. Viri eruditi, & graves in consilium adhibeantur, iique sint Jesuitæ.*

dare col ferro. *Quæritur, an eum, quem fas est ferro trucidare, liceat porrecto veneno tollere? Negat Marianna, persuasus nunquam licere quantumvis morte digno offerri venenum, ab ipso reo, seu gnaro, seu inscio epotandum.* Ma l' Heissio non fa caso di questi scrupoli di Marianna, e li crede una soverchia sua delicatezza; imperocchè apertamente non consta essere illecito porgere una bevanda avvelenata, affinchè muoja colui, cui si può ficcare un pugnal nella gola. *Quæ sententia, si quid vitii habet, nimia lenitas est; neque enim tam aperte constat illicite venenatum poculum latentis pestis ignaro præberi, ut hausta pereat, cui jugulum transfigi poterat.* (*a*) Questi sono i testi di Heffio posti alla pubblica luce nelle circostanze presenti ai quali non si è fatta replica alcuna da due *Apologisti della Compagnia*, anzi nè tampoco han creduto di opporsegli: testi, che siccome è manifesto ad ognuno, decidono della falsità di quanto decantasi a piena bocca, che Marianna sia stato *il SOLO*, che abbia insegnata la rea dottrina, e che *da tutti gli altri sia stato impugnato*. Che dirà dunque adesso l' Autor della *Dimostrazione*? Ei seguirà, dopo tante altre, *a ripetere francamente* un' altra volta, *non v' essere mai stato Autor veruno tra i Gesuiti, che abbia insegnato error sì grande*: seguirà a far mille e poi mille proteste, che falsamente ad alcuni di loro se lo imputa; che gli Avversarj, che tanto ardiscono, sono *sfrontati impostori, calunniatori iniquissimi, pieni di astio, d' invidia, di rabbia, di malignità*: e forse reg-

---

(a) Confesso di non aver letti *in fonte* questi testi dell' Heissio: ma, oltre che gli ho fatti trascrivere da persona fidata, il silenzio tenuto su d' essi da' Gesuiti, che scrissero contro gli avversarj, che glieli opposero, dà sodo fondamento di crederli sinceri, e legittimi.

regalerà anche me ſtesso dei medeſimi titoli di onore, che per altro non curo: e queſta ſarà tutta la riſpoſta, che daranno ai molti teſti di graviſſimi loro Autori, che ho riportati con tutta la fedeltà, ed eſattezza poſſibile.

XXXV. Quantunque però ſia provato a ſufficienza, che l'eſecranda dottrina dal Tirannicidio ſia ſtata inſegnata da Dottori graviſſimi della Compagnia, i quali fuor di ogni dubbio, atteſo il ſiſtema, la rendono, non che ſolo *probabilmente*, *certamente probabile*, e lecita nella pratica; tuttavia è neceſſario, Signore, che abbiate la ſofferenza ancor per un poco, che io vi aggiunga una validiſſima conferma preſa dalle probabiliſtiche dottrine ſulla materia dell'omicidio, che portano, a mio parere, all'enormiſſimo eceſſo di attentare eziandio ſulla vita de' Sovrani. Nella ſeconda, e terza mia lettera io ve ne ho diſteſa la relazione. V' ho diviſato, che ſecondo *pii e dotti* Scrittori ſi può mettere lecitamente a morte un ingiuſto aggreſſore, sì per ſalvare la propria vita, sì per difendere l'onore o la riputazione o ſua, o della ſua Comunità, sì per la conſervazione della roba ſua, o degli amici, congiunti &c. Traſcorriamo di volo ad uno queſti tre principj ammeſſi comunemente da'moderni Caſiſti, per vederne la conſeguenza orribile, che legittimamente ne naſce, ſe mal non mi avviſo.

XXXVI. E quanto al primo i Caſiſti inſegnano di comune conſenſo non ſolo, che poſſa difenderſi la propria vita contro di un ingiuſto aggreſſore, che tenta attualmente rapircela, con quella moderazione di già ſpiegata, che ricerca l' Angelico Dottor San Tommaſo; ma eziandio, che ſi poſſa aggredire colui, da cui ſi teme la morte, ſpiegando la moderazione *inculpatæ tutelæ* colla dottrina di Molina, che eſſa ancora ſi oſſervi, quantunque ſi prendano le armi contro di quelli, che non ne hanno, eziandio prendendo e di più poderoſe e più acconcie al colpo

disegnato (*a*). Su tal principio fondati dicono, che si può prevenire coll'ammazzare chi è apparecchiato ad invaderci, benchè non per anche si accosti per tal oggetto; chi ha decretato di ucciderci; chi prepara insidie alla vita; chi dà l'ordine a'suoi servi di riconvenirci; chi accusa ingiustamente dinanzi il Giudice di un delitto, per cui sovrastì la morte, o la perdita anche di qualche membro, e in simili altri casi, ne' quali non si possa scampar colla fuga, o anche scampar potendo, se la fuga sia d'ignominia e disonore (*b*). Or ecco l'argomento, che quinci ne formo, e da cui per mio parere ne segue, che possa alcuno in tali casi attentare alla vita eziandio del Sovra-

---

(a) Il testo di Molina l'abbiamo altrove riferito, quanto al senso. Qui si danno le sue stesse parole: *Non solum ut quis se defendat a morte, sed etiam a vulnere, & a quacumque alia gravi injuria potest licite interficere aggressorem cum eodem moderamine inculpatæ tutelæ, ex dicendis patebit. Neque, ut quis dicatur se defendere cum moderamine inculpatæ tutelæ est necessarium, ut non utatur armis adversus aggressorem, qui arma non affert, aut ut non utatur potentioribus, & nocentioribus armis, ut Glossa &c.... fas quippe est, quacumque via, & ratione, & quibuscumque armis id totum efficere &c.* Molina T. 4. Tract. 3. disp. 11. n. 5. Onde secondo tal sentenza anche chi dà il veleno ad un nemico, che insidia la vita serberà *moderamen inculpatæ tutelæ*.

(b) Per evitare le cavillazioni, che qui far si potrebbono, avviso, che io nell'addurre questi casi, mi riferisco a quanto ho rapportato nella *seconda*, e *terza lettera* su questa materia, e così pure sulle due seguenti, in cui si permette l'omicidio. Onde a quelle si deve ricorrere per avverare quanto qui solamente accenno.

vrano. Supponiamo, che un Principe o un Magistrato abbia decretata la morte di un privato (o di altri suoi congiunti ed amici, giacchè anche per essi si permette di far il medesimo): e che il Decreto o sia, o si apprenda da lui per ingiusto, siccome frequentemente succede, nè vegga altro mezzo per conservar la sua vita, o de' congiunti, se non di mettere a morte il Principe o col pugnale, o col veleno, o in altra guisa; poste le dette dottrine; perchè non potrà egli giudicare, che lecito gli sia di ammazzarlo? Il Decreto o ingiusto, o appreso ingiusto fatto dal Principe di farlo appendere ad un patibolo, o di troncargli il capo, espone fuor di dubbio *periculo maxime capitali*, per servirmi delle parole di Molina, la sua vita, o quella dell'amico creduto innocente, nè apparisce alcun mezzo per liberarsi da tal pericolo: perchè dunque *non poterit præveniri* lecitamente coll'uccisione del Sovrano? Il Lessio, il Tamburino, il Busembaum con altri chiaramente esprimono, che si possa difendere la propria vita coll'uccisione eziandio di un Principe scellerato, che colla spada impugnata viene a rapircela ingiustamente. Che che sia di questo caso metafisico, se nulla di più avessero detto, io non vorrei far loro perciò il processo: ma ed essi, ed altri Casisti estendono la giusta difesa della propria vita all'aggressione medesima della vita altrui, e a prevenire coll'ammazzarlo anche colui, che da decretato di torcela. Or in questa classe pur entra, o può entrare quel Principe, e Magistrato, che ha fatto contro di noi decreto o ingiusto, o creduto ingiusto, di morte inevitabile. Adunque non ne segue evidentemente da quella dottrina, che si potrà per nostra difesa ammazzare anche il Principe, e il Magistrato? A me pare di sì: e così parve parimente all'Illustre Assemblea del Clero Gallicano del 1700., che tal dottrina censurando, disse non solo, che essa *apriva la strada alle stragi, e al fanatismo; che era*

perturbativa dell' umana società, ma portava eziandio un pericolo manifestissimo ai Re medesimi. (*a*)

XXXVII. Se non che la conseguenza medesima ne risulta, ponderando gli altri due principj. Per quanto spetta all' onore, fama, o riputazione, il Lessio, il Vasquez, l' Azorio ed altri moltissimi fanno lecita anche coll' altrui uccisione la difesa di questi beni, che vogliono uguali, o quasi uguali al bene della stessa vita, in mille casi, in cui resterebbero gravemente pregiudicati: e voi gli avrete già letti nella esposizione, che ne ho fatta a suo luogo. *Justum*, dice tra gli altri Tamburino, *& sine peccato est homicidium, si [etiam authoritate propria] fiat ob defensionem, bonorum, HONORIS &c.* E il Busembaum: *jus naturæ permittit, ut vim vi repellas, & aggressorem, qui inique eripere tibi conatur vitam, aut quæ ad hanc honeste agendam tibi sunt necessaria, ut bona temporalia, HONORES &c. PRÆVENIAS, ET OCCIDAS &c.* Lo stesso pure insegna l' Amico con dire, (*b*) *conveniunt supradicti Doctores fas esse ad propulsandam ignominiam quam mihi aliquis inferre conatur, illum PRÆVENIENDO OCCIDERE, sicut fas est ad declinandam mortem, quam mihi injustius invasor molitur, illum occidere, antequam mihi mortem vel mutilationem inferat.* E se voi, Signore, vi compiacerete di rileggere i luoghi delle citate lettere, vedrete, che le dottrine medesime sono insegnate da altri Autori di Classe primaria, superiori, come i Probabilisti pretendono, ad ogni eccezione: e che

---

(a) *Nefandis cædibus, & phanatismo viam sternens, Societatis humanæ perturbativa, regibus quoque præsentissimum periculum creans.*

(b) De Just. Disp. 36. sect. 7. n. 106.

che tale ſanguinaria difeſa del propro onore, e della propria riputazione la fanno parimente lecita agli ſteſſi Eccleſiaſtici e Religioſi, coſicchè il detto P. Amico vuole perſino, che ſpeſſe volte vi ſiano obbligati in coſcienza, *valent*, *ac ſæpe debent*. Adunque io ne inferirò, per lo ſteſſo motivo di conſervare l'onore e la riputazione, ſi potrà ammazzare anche un Sovrano, che attenta ingiuſtamente di torcela, o d' infamarci. E' vero, che quegli Autori parlano in generale, nè ſpecificano la perſona del Principe: ma ſe non la ſpecificano, nemmeno l'eccettuano, o reſtringono la loro dottrina ai ſoli privati. Perchè dunque dovrà crederſi, che eſſa non abbia luogo nelle perſone pubbliche, in un Magiſtrato, in un Miniſtro di Stato, quale voi ſiete, e nel medeſimo Sovrano; tanto più, che i principj, onde ſtabiliſcono la loro dottrina, o non hanno forza per verun caſo, o devono averla ugualmente per tutti.

XXXVIII. Tuttavia io voglio ammettere, che i Caſiſti non credano lecita l' uccisione di un Principe per l' ingiuria o di uno *ſchiaffo*, o di un *colpo di bastone*, e di ſimili offeſe: ma che vi debba eſſere qualche proporzione tra il diſonore e l' infamia, e la grandezza della perſona, che diſonora, ed infama; non per tanto vi ſaranno dei caſi, ne'quali ſi potrà, ſecondo loro, lecitamente difendere il proprio onore, e riputazione coll' uccisione dello ſteſſo Sovrano. Fingiamo col penſiero, che un Principe offenda o colle parole, o coi fatti gravemente e ingiuſtamente (e già baſta che ſi apprenda così) l' onore, e la riputazione, e carichi d' ignominia e di obbrobrio, non già un ſemplice privato, comunque ſia Cavaliere o di nobil grado, e condizione, ma una intera Città, una Provincia, una comunità coſpicua, di modo che per tale offeſa reſti oſcurato quel luſtro, e ſplendore, che prima godeva, e diminuito quel credito, e rinomanza, che aveva tra' popoli. Almeno in tal caſo potrà crederſi lecito l'uſo della micidiale dottrina col dare

 a mor-

a morte anche un Magistrato, anche un Principe, affine d' impedire danno sì grave, che sulle bilancie probabilistiche peserà per avventura o ugualmente, o ancora più della vita di ciascheduno di loro, la quale finalmente è un bene passeggiero, e caduco, che un giorno o l'altro si deve inevitabilmente perdere, e che può stimarsi di assai minor conto dell'onore, e della riputazione di una comunità illustre, e degna d'ogni speziale riguardo. E se lecito si può credere, almeno in tal caso, l'uso di quella dottrina, perchè non si potrà ridurre in pratica senza il minimo scrupolo eziandio di peccato veniale? Perchè non avrà almeno quì luogo la decisione del P. Amico, che scrisse l'opera sua *juxta Scholasticam hujus temporis Societatis methodum*, cioè, che anche i Chierici e Religiosi possano difendere, *etiam cum morte invasoris* quell'onore, e quella fama, che nasce dalla virtù e sapienza, per cui si rendono grandemente stimabili e accreditati presso dei secolari, che dirigono colle loro virtù nella via del Cielo? E che anzi siano alle volte obbligati dalla legge di carità a valersi per lor difesa di questo mezzo, quando dalla propria infamia ne resti infamata tutta intiera la Religione? *Quin interdum lege saltem charitatis, videntur ad illum defendendum TENERI, si ex violatione propriæ famæ integra Religio infametur*. Io non veggo, che cosa mai possa impedirne l'esecuzione, benchè si tratti eziandio della vita di un Ministro pubblico, e dello stesso Principe, che calunnia, ed infama.

XXXIX. Lo stesso argomento può farsi, considerando il terzo principio o sia la permissione, che danno i Casisti, di custodire, e difendere la roba, che giustamente si possiede, eziandio, se sia duopo, coll'uccidere colui, che tenta di involarcela, volendo, che tanto permetta il diritto medesimo della natura, cui il Vangelo non ha derogato. *Jus naturæ*, torna a dire Busembaum dietro il Molina, ed il Lessio, *permittit, ut vim vi repellas, & aggressorem,*

qui

qui inique tibi eripere conatur vitam, aut quæ ad eam honeste agendam tibi sunt necessaria & prævenias, & occidas. E questa dottrina ella è tanto comune, che attesta il P. La-Croix essere insegnata da più di cento Autori, de' quali il difensor di *Taberna* riferisce i luoghi e le parole. Per giugnere tuttavia a questa estremità ricercano, che la roba non si possa in altra guisa ricuperare, o, come scrive Lessio, non possa ricuperarsi *senza grande difficoltà*, e sia di gran momento. Quanta poi debba essere per potersi dire assolutamente *magni momenti*, non sono tra se concordi; chi vuole sia del valor di due ori, chi di tre, chi di cinque, e i più rigorosi di 40. imperiali. E questa permissione di ammazzare non) limitano ai soli secolari, ma la fanno comune agli Ecclesiastici, e Religiosi: sì perchè, dice il La-Croix, *hæc facultas de jure naturæ competit, neque jure Ecclesiastico est sublata*; sì ancora, perchè *Clericus, vel Religiosus Ordo non renunciat juri, quod habet ad bona sua, quibus etiam ad vitam indiget*. Or dunque, se colui, che tenta di pregiudicarci, e toglierci ingiustamente robba del valore di 40. imperiali (che è la somma *assoluta* e maggiore, che fissano i Casisti) sia una persona pubblica, ovvero lo stesso Principe, potranno mettersi a morte per conservarla; giacchè nemmeno in questo caso fanno eccezione di persone pubbliche e di Principi. Ma che dico non eccettuano tali persone? Anzi positivamente ve le comprendono, come potete vedere nel P. Sporer, che sempre segue la scorta *de' suoi*: Imperocchè, dopo di avere stabilito nella sua tesi (7. 2. *tr.* 5. *sec.* 3.), che si può lecitamente ammazzare CHIUNQUE o aggredisce, o insidia prossimamente alla nostra vita, aggiugne subito, che tal dottrina si debba estendere nel modo suo anche alla necessaria difesa dei beni temporali di qualche momento: *extendenda suo modo etiam est ad necessariam defensionem bonorum temporalium*

 ali-

alicujus momenti. E quindi dichiarando cosa pretenda, allorchè afferma, che si può ammazzare per tal motivo *chiunque*, dice *Quemcumque*, cioè, *cujuscumque conditionis*, *status*, *conjunctionis &c.* non basta: torna più sotto a spiegarsi meglio, *Quemcumque*, cioè, dice, *etiam quemcumque Superiorem*, *dominum*, *PRINCIPEM*; e perchè forse credeva di non aversi spiegato abbastanza con questa sola parola di *Principe*, e che potesse taluno intendere sol qualche Principe di titolo, o di figura, v'aggiunse *Personam PUBLICAM QUAMCUMQUE*, se anche fosse il Monarca delle Spagne, e di tutta la terra.

XL. Ma su via, voglio essere più liberale coi Casisti: voglio, che secondo essi non basti per la lecita uccisione di un Principe, o di una persona pubblica, la perdita ingiusta di quaranta Imperiali, e che debba esservi qualche ragguaglio tra la vita del Principe, e la somma delle facoltà altrui, che occupa ingiustamente, senza speranza, che più si possano ricuperare, che diranno essi, se si trattasse di cento mila Scudi, se di un milione, e più milioni, se della rovina temporale irreparabile di più famiglie, di una Città, di una Provincia, di un Regno, di un Ordine Religioso, e si fosse persuaso, che egli reca sì gravi danni con aperta ingiustizia? Che si dirà, replico? O allora vi passerebbe la proporzione dovuta: e però, attesi i principj, non potranno le persone cotanto dannificate se non credersi lecita in tutta coscienza la difesa, e la conservazione di beni sì grandi, e sì importanti, anche colla morte dell'ingiusto aggressore, quantunque Principe, o Personaggio pubblico. Aggiugniamo di vantaggio, se quelle grandi facoltà si giudicassero necessarie, non che al solo temporale decoroso mantenimento di una famiglia, di una Comunità, di una Religione, ma eziandio ai bisogni spirituali de' popoli, alla propagazione della fede, alla predicazione del Vangelo tra le barbare infedeli nazioni, ad altri usi santissimi, in una parola, alla maggior gloria di Dio, e sal-

salvezza delle anime; in questo caso o di quanto minor peso si crederebbe la vita di un *Principe*, che il pregiudizio o la perdita di beni sì considerabili, e meritevoli di assai maggior estimazione. Aggiugniamo ancora: se in faccia di questi gravissimi danni, non fossero per succedere, o almeno non si temessero dalla morte del Re, disordini, e sconcerti nella Società civile, nel sistema del Regno, nella pubblica tranquillità dello Stato, ma pronto vi fosse il successore, che si stimasse più giusto, più lontano dagli iniqui disegni, e più disposto a beneficare i popoli, anzichè opprimerli; qual concetto allor si farebbe della vita di un uomo iniquo, comecchè rivestito di real dignità, che dovrà tra pochi giorni suo malgrado lasciare? Io per me tengo, che posto al paragone di quei beni grandissimi, che si perdono per sua cagione, non se ne farà altro conto da' Casisti, se non quello, che fanno, o poco più, d'ogni altra privata persona: e se per evitare assai minor danno, si credono lecito di spargere il sangue di questa, lecito pure si daranno a credere lo spargimento del sangue di un Principe, che danni cagiona di gran lunga maggiori. Ed ecco, Signore, che supposti i Probabilistici principj e dottrine, ne viene in conseguenza, che si possa senza scrupolo di coscienza attentare alla vita degli stessi Sovrani. Frattantò che voi pensate alla sodezza de' miei argomenti, permettetemi, che io riconvenga con poche parole l'Autore della *Dimostrazione*, che segue ad intronarci l'orecchio, gridando ad alta voce, *all'impostura*, *alla calunnia*, *alla malignità*, *all'empietà*, *alla sfrontatezza*, e a che so io.

XLI. Questo Autore già ci ha detto, e ridetto le cinquanta, e cento volte, che *nessuno affatto tra i Teologi Gesuiti ha insegnato il grande errore* del tirannicidio, i quali *non hanno neppure imprestato alla calunnia una qualche apparenza almeno di verità*: e che anzi *segnalati si sono nel difendere l'autorità, e le persone de' Principi con profondità di erudizione, e sodezza*

dezza di prove. Or io desidero, che senza caldo, e inviluppi di parole, con mente serena risponda sì ai testi, che agli argomenti prodotti da me contro di lui, e socj suoi. Mi favorisca pertanto. E' vero, che gli Autori da me citati dicano, e sentano, per quanto dalle loro espressioni risulta, che sia lecito di porre le mani nel sangue dei medesimi Re ne' casi e circostanze da lor riportate? Verissimo, e basta aver occhi, e consultare i loro libri per accertarsene. E' vero, che Autori gravi della Società non solo insegnano, che si può ferire a morte colui, che attenta attualmente contro la vita nostra, ma ancora, che ha fissato Decreto costante e fermo di torcela, sicchè non vi sia scampo dal pericolo? Verissimo pur questo, e la dottrina loro è chiara e lampante. E' vero, che essi pure in gran numero fan lecita l'uccisione di chi ci disonora, e c'infama con nostra grande ignominia, ed obbrobrio, e massime se questo ridondi nella Comunità. Non può negarsi da alcuno: poichè troppo evidenti sono i testi su questo arreccati. E vero finalmente, che moltissimi del loro Ceto, e di altri ancora, la stessa permissione accordano per la difesa delle facoltà di gran momento? Tutto è vero, e non si può mettere in dubbio. Adunque da tutte queste verissime, e certissime proposizioni insegnate dagli Autori della Compagnia io ne conchiuderò essere falsissime le proteste da lui fatte con tanta franchezza, e con tanti insulti e strapazzi de' pretesi nemici della Società, che *nessun affatto Scrittore della Compagnia abbia insegnata la rea dottrina del Tirannicidio, e Regicidio, o prestato alcun motivo alla impostura, alla calunnia, all' empietà di coloro, che gliel' appongono*.

XLII. Per istringerlo però maggiormente, sicchè, se mai fia possibile, scampo non abbia, ove ricorrere, lasciando da parte gli Autori della Compagnia, che approvarono apertamente le detestabile sentenza, formiamo in nuova guisa l' argomento dedotto dai tre prin-

principj di perniciosa dottrina già riportati. Eccolo: se ne' casi, in cui si permette l'uccisione di un privato, non fosse lecita l'uccisione di un Principe, questo, per quanto vi pensi, e ripensi, non sarebbe, se non per alcuno di questi tre capi, nè altri mi vien fatto di ritrovarne, cioè, o pel *grado superiore* del Principe, o pel carattere di *Persona pubblica*, che a lui conviene, o finalmente per le *conseguenze funeste*, che dalla sua morte ne seguirebbero al Regno. Ora nessuno di questi tre capi può ostare, almeno in certi casi, perchè non si giudichi lecita l'uccisione del Principe. Adunque &c. La conseguenza è legittima; la proposizione maggiore è certissima, quando non si assegni qualche altro capo. Onde non resta, se non se a provare la minore: e la provo così.

XLIII. Non osta il primo capo della *superiorità di grado* nel Principe (parlo sempre, attese le massime Casistiche): perchè quanto al punto dell' aggressione della vita, già il Lessio, il Tamburino, il Busembaum, il Bonnacina, lo Sporer, ed altri molti, fanno lecito a qualunque persona di ammazzare anche il Principe, non ostante la superiorità del suo grado, per difesa della propria vita da lui attualmente, e ingiustamente aggredita. Adunque, posta la sopraddetta dottrina, sarà parimente lecito di ammazzare quel Principe, che ha stabilito un Decreto ingiusto, o preteso ingiusto della morte inevitabile di qualcheduno senza che possa essere di ostacolo *la superiorità del suo grado*. Che se pure, come dicono alcuni di presente, quella prima dottrina si affermi esser falsa: per lo meno dovranno i Probabilisti giudicarla *probabile*, *e sicura in coscienza*: poicchè tale la rende anche il solo P. Lessio, giusta ciò, che di lui scrivono, *nullam doctrinam securiorem* &c. Quanto più dunque la renderanno *probabile* e sicura molti altri *pii e dotti* Teologi? Circa poi gli altri due punti, che riguardano i danni *della fama*, *e della roba*, la differenza del grado tra chi reca il danno, e chi lo rice-

ve,

ve, nè tampoco si considera da' Casisti, nè a me è accaduto giammai di vederla considerata. Tuttavia, se anche degna si creda di riflessione questa differenza non può essere, se non dal più al meno, e l'inugualianza nel grado potrà essere compensata colla grandezza del danno: dimaniera che, per cagione di esempio, l'ingiuria fatta dal Principe nell'onore, o nella riputazione ad un Cavaliero, ad una Dama, ad un Religioso, ad una nobile famiglia, non basterà, che sia *grave* per lecitamente ammazzarlo, ma dovrà essere gravissima, atrocissima, o di conseguenze, funeste, e irreparabili. E al modo stesso il pregiudizio nella roba non basterà, che sia di tre o quattro ori, o di 40. imperiali, per cui si accorda lecita l'uccisione tra i particolari, ma dovrà essere di cento mila, di un milione, e di più milioni di Scudi, se tanto richiedasi.

XLIV. Nemmeno può ostare il secondo capo, cioè il *carattere di Persona pubblica*, che conviene al Principe, in quanto ha la cura, e custodia del pubblico bene, imperocchè quì prima ritorna l'argomento fatto poc'anzi, che si può uccidere l'aggressore attuale ed ingiusto della propria vita, malgrado che sia *Persona Pubblica*: dunque anche un Principe, che ha fissato l'ingiusto irremediabile Decreto di morte. E la ragione, che suole tra le altre allegarsi per giustificare il Regicidio nel primo caso, serve altresì a giustificarlo nel secondo, e negli altri. La ragione è questa: perchè, dicono, il Principe allora non opera in qualità di *Persona pubblica*, ma veste in qualche modo il carattere di uomo privato. E così dirassi lo stesso di un Principe, che fa un Decreto ingiusto di morte: che copre d'ignominia ed obbrobrio persone qualificate, e rispettabili, che spoglia sudditi dei loro averi e facoltà per astio, come di leggieri si crederà, per odio, per maligni disegni, con ingiustizia e iniquità manifesta: e però non opera in qualità di *Principe, o di persona pubblica*, ma di uomo privato soggetto alle debolezze e alle ree passioni, come tutti gli altri uomini.

mini. Ma oltre ciò possono non di rado concorrere circostanze tali nel danno recato, o preveduto dal Principe sì nella vita, che nella roba, che si giudichi paragonabile colla qualità sua di *Persona pubblica*, per esempio se la vita, di cui vuol privare o qualcuno o più, fosse riputata necessaria al ben comune, se l'infamia sia recata da lui ad una illustre comunità, ad un Ordine Religioso di gran credito, e stima, e se le facoltà, di cui spoglia, siano credute necessarie al bene dello Stato, o della stessa Religione Cristiana, alla propagazione della fede, alla salvezza delle anime, alla maggior gloria di Dio (*a*), che sono beni assai superiori a tutti gli altri, e di una sfera elevata sopra la dignità di un Principe temporole, e la conservazione de' quali deve essere di maggior premura, che la vita stessa di un Principe della terra, che una volta o l'altra inevitabilmente sarà per perdere.

XLV. Finalmente neppure può ostarvi il terzo capo accennato, che è l'unico, che suole osservarsi da' Casisti; trattandosi di un Principe ingiusto assalitore dell'altrui vita, cioè le *conseguenze funeste*, che potrebbero risultare al Pubblico dalla sua morte, guerre, dissensioni tra i cittadini, disturbi della pubblica tranquillità, e simili altri disordini. In primo luogo per questo capo si potrà lecitamente ne' casi addotti ammazzare qualsisia altra persona di carattere pubblico, e nel governo Aristocratico, un Giudice supremo, un supremo Magistrato, il Principe stesso, che rap-

(a) Questo appunto si va dicendo, e ridicendo verso il fine del T. I. delle *Lettere Apologetiche* e in altri libricciuoli: che tutte le ricchezze, che possedono, ed acquistano i Gesuiti col traffico, colla negoziazione &c. sono tutte destinate a questi eccelsi fini, a mantenere Missionarj, a promovere il culto di Dio &c.

rupprefenta la Maeftà della Repubblica: attefochè per la morte di ciafcheduno di loro non mai fuccede alterazione veruna nello Stato, e mancando qualcuno, un altro incontanente fe ne foftituifce, e le cofe camminano coll' ordinario naturale fuo corfo. In fecondo luogo non bafta, fecondo i Cafifti qualunque diforddine, o difturbo, che fi prevede dover fuccedere nello Stato per la morte del Sovrano, affinchè illecita ne divenga nel cafo fuddetto l' uccifione; ma è neceffario, che fiano affai gravi, come guerre inteftine, e fanguinofe, difcordie oftinate, che perturbino il comune ripofo; fedizioni crudeli, tumulti &c. *nifi forte* (fono parole del Bufembaum) *propter mortem hujus fecutura effent NIMIS MAGNA incommoda, ut bella &c.* E però fe di tal forta non fiano gli fconcerti, che poffan fondatamente temerfi, fi potrà fenza fcrupolo efeguire l' uccifione del Principe. In terzo ed ultimo luogo, ella è cofa la più ordinaria, che neffun altro difturbo fucceda nel fiftema del Regno dalla morte violenta del Sovrano, di quello fuccede dalla morte fua naturale, maffimamente fe la corona, come fuol effere nella maffima parte de' Regnanti, fia ereditaria, e non manchi o il figliuolo, o altro legittimo fucceffore del trono. Laonde, almeno il più delle volte, non v' ha che temere di gravi difordini, o fconvolgimenti ne' reami per la mutazione de' Sovrani.

XLVI. Ed ecco, Signor mio, che ben ponderati i motivi, che potrebbero rendere illecita l' uccifione di un Principe ingiufto, o ingiufto riputato, che attenta contro o la vita, o la fama, o la facoltà de' fudditi, non ve n' ha alcuno, che (fuppofte le Cafiftiche dottrine) poffa ritirare la temeraria mano dal torgli la vita, o col prefentargli il veleno, o coll' immergergli un pugnale nel petto, o collo ftenderlo morto a terra con una archibugiata, o in altra fimiglievole guifa. E altrettanto efeguir fi potrà non folo coll' opera fua, ma eziandio coll' opera altrui: poichè già

egli

egli è un canone ſtabilito dal Filliuccio, dal Tannero, dal Molina, dal Buſembaum, e da altri: che qualora s'abbia diritto di ammazzare qualcuno, può anche l'omicidio eſeguirſi per altrui mezzo: mentre tanto perſuade di fare la carità. *Quandocumque*, dice il Buſembaum, *quis juxta ſupradictà habet jus alium occidendi, id poteſt etiam alius pro eo preſtare: cum id ſuadeat caritas:* e però anche con merito di eterna gloria derivato dalla carità, che ſante e meritorie rende le noſtre azioni: Perlocchè il P. Sporer incoraggiſce chiunque mai provaſſe in tai caſi qualche ſcrupolo, o timore di eſercitare queſto ufficio pietoſo di *carità* di ammazzare il ſuo proſſimo per ſervizio di altrui, affinchè lo eſerciti pure con animo franco ed allegro, e lo ammazzi nel nome del Signore, *vade, & occide illum in nomine Domini*, che ne acquiſterai gran merito in cielo. Tali, Signor mio, ſono gli eccessi, e le eſtremità portentoſe, a cui dirittamente conducono le dottrine de' Caſiſti. Ammeſſe le loro maſſime, ed i loro principj; non v'ha perſona alcuna nel mondo, nemmeno l'auguſta, e ſacra Perſona de' Sovrani, che poſſa vivere in ſicurezza della propria vita: poicchè queſta dipende dalla apprenſione, o fanatiſmo degli uomini, che di leggieri ſi danno a credere di eſſere ingiuſtamente perſeguitati a morte, oppreſſi, infamati, danneggiati nei loro beni, ridotti a grave miſeria ſenza giuſtizia ed equità. Non ſembra a voi, Signore, che legittimo, e giuſto ſia il mio raziocinio? E ſe tale vi ſembra, quali conſeguenze ne dedurrete voi ſteſſo ſu i fatti preſenti, che fanno tanto romore in Europa?

XLVII. Ma a voi laſciando di queſti fatti penſiero, mi volgerò piuttoſto all' Autore della *Dimoſtrazione*, e lo interrogherò con piacevoli e manſuete parole, perchè non abbia a caricarmi d'ingiurie, ſe ancora ſia del parere di prima, che *neſſuno affatto de' Geſuiti* non ſolo abbia inſegnata la deteſtabile dottrina del tirannicidio, ma *neppure impreſtata alla calun-*

nia qualche apparenza almeno di verità? Qui v'è bisogno di risposta netta, chiara, precisa, senza garbugli, senza cavillazioni, senza ricorsi ad altri Autori, che abbiano insegnate le dottrine medesime: poichè adesso non si tratta di altri, ma di soli Gesuiti, sopra de' quali cade la sua proposizione, e ad essi soli ha limitate le sue proteste. Io starò attendendola: ma mi persuado, che sissata risposta non assegnerà egli giammai: anzi seguirà con voce risoluta e franca a trattare da *maligni*, da *impostori*, da *calunniatori sfrontati* i pretesi avversarj, che lor danno l' accusa: seguirà a dire, che i *Gesuiti sono calunniati*, *trattati colle più indegne maniere*, *perseguitati a torto evidente*, *e con aperta iniquità*: e quindi mostrando di non capire, come mai siasi potuto *imputare errore sì detestabile* ad essi, ad essi che tanto sempre mai l'abborrirono, che *non si troverà per avventura nella Chiesa verun Ceto*, *che ne sia stato così lontano*, *e così diligentemente guardingo* (*a*); andrà rintracciando l' origine della nera calunnia, e gli verrà fatto di ritrovarla, *col ricorrere ai monumenti della storia Ecclesiastica*, *ove leggonsi le persecuzioni mosse agli antichi Cristiani per le calunniose imputazioni dei loro nemici*; e alla storia stessa del Santo Vangelo; ove si hanno *le traccie della persecuzione mossa ingiustamente contra di Gesù Cristo*. Laonde, dovendosi i Gesuiti rassomigliare a que' primi Martiri della Chiesa, e al Capo loro e Maestro Gesù, non deve essere maraviglia, che essi pure siano calunniati, e perseguitati d' ogni equità: ma *da ciò si potrà agevolmente comprendere*, *quanta ragione abbiano essi di confidarsi*, *che Iddio li miri dall' alto con occhio di predilezione*: *poichè permette*, *che siano raffinati con quelle medesime prove*, *onde fu sperimentato l' Unigenito suo Figliuolo*, *e la Chiesa*. Quanto mai, Signor mio, l'umana mente va ingannando se stessa ne' proprj divisamenti? Eh no: i perse-

---

(a) Pag. 155. e segg.

ſecutori, e i nemici, che travagli, e diſaſtri cagionano ai *Geſuiti*, non ſono già quelli, che eſſi ſi vanno ideando, che ſcrivono contro di loro per trarli d' errore, che pongono in veduta le falſe loro maſſime, perchè ne profittino, o almeno ne profitti il popolo Criſtiano, e non reſti miſeramente ſedotto. Queſti chiamar non ſi poſſono con verità *perſecutori*, e *avverſarj*. I veri loro *perſecutori* ſono eglino ſteſſi, che vogliono ſeguire nei loro ſcritti una condotta da tutte le ſaggie perſone biaſimata, ſenza mai abbandonarla. Sono le perniciose dottrine, che approvano, e che tante volte avviſati di riformarle, ſenza dar orecchio agli avviſi e ammonizioni, procurano al più di palliarle, inorpellarle, trasfigurarle; ma in fine le ſoſtengono, come prima. Sono i principj, e le maſſime del ſiſtema probabiliſtico, che malgrado le prove più convincenti, e da vero *demoſtrative* della ſua falſità, e inſuſſiſtenza, vogliono ad ognimodo oſtinatamente difenderlo, ed inſegnarlo *in tutte le Cattedre d' Italia*, come ſcrive uno di loro (*a*), e di altri regni e paeſi. Sono finalmente, per tralaſciarne degli altri, i loro moraliſti Scrittori, che eſaltano fino alle ſtelle, che predicano, per infallibili, e pretendono eſſere lo loro ſentenze tutte *ſicure*, e *ſicuriſſime* in coſcienza. Queſti ſono i loro veri nemici, i loro veri perſecutori, donde derivano ad eſſi quei danni, che provano, quelle tribulazioni, cui ſi lagnano d' eſſere ſoggetti al preſente, ma che degni non li rendono di eſſere paragonati ai *primi ſanti Martiri della Chieſa*, e molto meno al *divin noſtro Redentore e Maeſtro Gesù*: che queſto vanto lor non conviene, ed è una pretenſione, ſiccome la più vana, così la più vituperevole il volerſelo attribuire.

XLVIII. Io non aveva il penſiero, Signor mio,

 di

(a) Il P. Giacomo Sanvitale, e lo ſteſſo dice con più forti eſpreſſioni il P. Zaccharia.

di trattenervi di vantaggio in farvi conoscere la frivolezza, e assurdità di siffatto paragone tra le persecuzioni, che dicono di soffrire oggidì i Gesuiti, e quelle de' *primi martiri della Chiesa, e di Cristo Signor nostro.* Ma giacchè non solo l' Autore della *Dimostrazione* ne fa pompa; ma ancora l' ostentano in cinquanta luoghi gli Autori degli altri *Opuscoli* pubblicati ultimamente in difesa de' Socj, e questi lo vanno tutto giorno ripetendo all' orecchio della gente e nobile e volgare; voi abbiate, Signore, la pazienza di udire la risposta, non dalla bocca mia, ma dalla bocca di que' dotti e zelanti Parrochi della Francia, che scrissero sulla metà dello scorso secolo contro la perniziosa *Apologia de' Casisti*, e contro di quei Gesuiti, che ne presero la difesa, i quali per appunto lagnandosi delle persecuzioni, che soffrivano per tal motivo, dicevano di essere fatti degni di rassomigliarsi ai *primi Martiri della Chiesa, ed a Cristo lor Capitano;* donde potete inferirne quanto sia antico questo vanto, che danno di presente a se stessi, e con cui lusingano la loro vanità. Uditela, Signore, attentamente: poichè non può essere più a proposito.

XLIX. „ Bisognerebbe, dicono, ben essere poco
„ illuminati, per non vedere di quale importanza,
„ e conseguenza sia questa massima in una Società,
„ che è piena di tante opinioni condannate, le quali
„ malgrado tutte le censure, e le proibizioni delle
„ Podestà spirituali e temporali, è risoluta di non ri-
„ trattare giammai: che si fa gloria di soffrire piut-
„ tosto ogni sorta di violenze, che disapprovarle, e
„ che talmente s' inasprisse contro il male, che ad
„ essa ne viene, che ne prende quindi motivo di pa-
„ ragonare, ed assomigliare *le sue sofferenze a quelle*
„ *di Gesù Cristo, e de' Martiri suoi.* Questo è il
„ colmo dell' arditezza, ma che loro è già divenuto
„ *ordinario*, e *familiare*, e ch' essi rinnovano nell' ul-
„ timo loro scritto. *La nostra Società*, dicono essi

„ alla

„ alla pag. 2., *patisce, come il Figliuolo di Dio, che*
„ *era accusato da' Farisei di violare la legge. Quanto*
„ *è mai onorevole ai Gesuiti di partecipare questi ob-*
„ *brobrj con Gesù Cristo! I Discepoli non devono pun-*
„ *to vergognarsi di essere trattati come il loro Mae-*
„ *stro.* „ (non sono queste, Signore, le espressioni medesime, che van ripetendo pur di presente? Ma seguiamo i dotti Curati.

„ Ecco come questa superba Compagnia converte
„ in vanità la medesima sua confusione, e vegogna:
„ Ma conviene reprimere un'audacia affatto empia,
„ che ardisce di paragonare la colpevole sua ostina-
„ zione nel difendere *i suoi errori* colla santissima di-
„ vina costanza *di Gesù Cristo, e dei Martiri* nel sof-
„ frire per la causa *della*] *verità*. Imperocchè qual
„ proporzione mai vi può essere tra due cose tanto
„ lontane? Il Figliuolo di Dio, ed i suoi Santi Mar-
„ tiri non hanno fatto altro, se non predicare, e
„ stabilire le verità Evangeliche, ed hanno sofferti i
„ più crudeli supplicj, e la morte medesima dalla
„ violenza di coloro, che vollero amare piuttosto, e
„ seguire la falsità, e la menzogna: ed i Gesuiti a
„ che altro si adoperano? se non a distruggere que-
„ ste medesime verità, e per altro non soffrono la
„ minima pena per una pertinaccia sì degna di pu-
„ nizione. E' vero, che i popoli cominciano a rico-
„ noscerli: che i loro amici ne gemono, che questa
„ loro condotta ne va togliendo loro qualcuni: e che
„ il credito loro si va diminuendo di giorno in gior-
„ no. Ma chiamano essi forse tuttociò *persecuzione*?
„ Anzi non dovrebbero piuttosto considerarlo, come
„ una grazia segnalata del Signore, che gl'invita a
„ lasciare tanti intrighi, e tanti impegni nel mondo,
„ e darsi ad una vita più ritirata, e più conforme
„ allo stato di Religiosi, per praticarsi quegli esercizj
„ di penitenza, dai quali sì facilmente dispensano gli
„ altri?

„ Se essi fossero discacciati dalle loro case, spogliat

„ dei loro beni, e perseguitati, imprigionati (cosa
„ che da noi non si desidera, sapendo benissimo, che
„ simiglianti rigori sono contrarj allo spirito di dol-
„ cezza, che governa la Chiesa]; potrebbero allora
„ dire, ch' essi soffrono; ma non già *come Cristiani*,
„ giusta le parole dell' Apostolo San Pietro; ed essi
„ non avrebbero in tal caso diritto alcuno di chiamar-
„ si nè *beati*, nè *martiri*: attesochè l' Apostolo mede-
„ simo dichiara *beati* coloro, non già che soffrono sola-
„ mente, ma che soffrono per la giustizia, *si quid pati-*
„ *mini propter Justitiam*, *Beati*: e che secondo un gran
„ Padre della Chiesa, ed egli stesso gran Martire, non
„ è la pena sola, che fa i Martiri, ma la cagione, per
„ cui si soffre la pena, *non pœna*, *sed causa* (*a*).
„ Ma i Gesuiti sono tanto accieccati nei loro erro-
„ ri, che essi prendono per altrettante verità, e si
„ vanno immaginando di non poter soffrire per cau-
„ sa migliore. Questo è l' estremo grado del loro
„ induramento. Il primo è di pubblicare massime
„ detestabili. Il secondo dichiarare, ch' essi non vo-
„ gliono condannarle, ancorchè tutto il savio mondo
„ le condanni. L' ultimo poi voler far passare per
„ Martiri, e compagni de' Martiri coloro, che sof-
„ frono la pubblica confusione per ostinarsi maggior-
„ mente a sostenerle, e diffonderle. I Gesuiti al
„ giorno d' oggi son giunti a questo stato. Noi non
„ crediamo, che possano nudrirsi nel cuore veri sen-
„ timenti di pietà, senza avere una santa indigna-
„ zione contro di una disposizione sì colpevole, e sì
„ pericolosa. In questa disputa si tratta di errori,
„ che rovesciano la Morale Cristiana nei punti più
„ importanti: ed una Società intiera di Sacerdoti,
„ che governano, e dirigono una infinità di coscien-
„ ze,

(a) S. Cipriano.

„ ze, pretende, che sia cosa per loro *gloriosa di*
„ *soffrire persecuzioni, per non avergli a ritrattare*
„ *giammai*. Bisogna sicuramente essere affatto insen-
„ sibile agli interessi della Chiesa (*ed io aggiugnerò*
„ *anche a quei dello Stato*) per non restarne alta-
„ mente commosso. Coloro, che non hanno la co-
„ gnizione di questi disordini, e non riguardano, se
„ non in generale il bene della pace, possono forse
„ di leggieri immaginarsi, che ella dovrebbe essere
„ preferita alle dispute presenti. Ma aprire gli occhi
„ a vedere tali disordini, e rimirarli nel giusto loro
„ e vero sembiante, e voler poscia mantenersi in
„ riposo questa è cosa, che noi non crediamo com-
„ patibile coll' amore della Religione, e della Chie-
„ sa: „ Così que' degni ed illustri Soggetti, che se-
guono a trattar questo punto con tutta la forza, ed
erudizione: Ma io, Signore, temendo di recarvi no-
ja soverchia colla prolissità de' testi, stimo meglio di
rimetterli a leggere il rimanente, quando vi piaccia,
o nell' originale francese, o nella traduzione Italiana
nell' anno scorso già data alla luce: e frattanto pre-
gandovi ad avere la bontà di soffrire un' altra mia
lettera, ch'conterrà alcune osservazioni sulle già esposte
dottrine, darò fine alla presente col protestarmi &c.

LETTERA DUODECIMA.

ARGOMENTO.

Osservazioni importanti sopra le dottrine esposte nelle proposizioni riferite de' moderni Casisti.

NOBILISSIMO SIGNORE.

16. Decembre 1760.

I. ECcomi con questa ultima lettera a dare il termine alla fatica, che ho per insinuazione, e commissione vostra intrapresa, e il termine alla noja, che v' ho per avventura recato colla recita di tanti testi, e proposizioni, che mi è convenuto raccogliere da una quantità grande di libri, ed esporre sotto de' vostri savissimi riflessi, affinchè poteste meglio conoscere i danni gravissimi, che dalle dottrine de' moderni Casisti risultano al ben comune, all' umana società, ai diritti inviolabili del Principato, e del Trono, e alla sicurezza dell' autorità, e delle sacre Persone de' Principi, e de' Sovrani. Per quanto io posso congetturare, i sentimenti, che in voi si saranno svegliati nella lettura delle perniciose dottrine, saranno stati in parte di ammirazione, e stordimento, in parte di abborrimento, e di esecrazione, e in parte ancora d' indignazione, e di collera contro coloro, che le hanno insegnate, e fatte regole delle azioni umane, e de' Cristiani costumi. Ma sopra tutto in leggendole avrete compresa l' attenzione e premura, che devono avere i Principi, e i Magistrati supremi di non lasciare libero il corso a massime cotanto scandalose, e perniciose, che sconvolgono lo Stato, che turbano il riposo pubblico, che espongono a gran pericolo la roba, la fama, la vita, non che

che solo de' privati, degli stessi Sovrani, e infamano eziandio la nostra santissima Religione, la quale, per colpa loro, viene a perdere quel pregio glorioso, che gli Apologisti suoi vantavano ne' primi secoli della Chiesa in faccia de' Gentili, e de' persecutori più arrabbiati della medesima, cioè, che non v' era alcun' altra Religione, le di cui massime, e dottrine fossero più profittevoli al comun bene delle temporali Repubblice, che più cooperassero ai vantaggi, e felicità de' popoli, e più stabilissero le podestà e la sicurezza dei governi.

II. Il Padre S. Agostino, che tra gli altri trattò del presente argomento, per confondere certi cattivi politici de' tempi suoi, i quali sparlavano del Vangelo, e lo rigettavano come pregiudicievole agli interessi dello Stato, così scrisse nella quinta lettera diretta ad un Ministro dell' Imperadore: „ Coloro, „ disse, che pensano essere la dottrina di Gesù Cri„ sto contraria al bene della Repubblica, ci diano di „ grazia una Comunità di gente perfettamente sog„ getta alle leggi di Cristo, e ubbidiente alle mas„ sime nel Santo Vangelo proposte: ci diano un' e„ sercito di Soldati tutti dotati di quella onestà e pro„ bità, che la dottrina di Cristo ricerca da chi pro„ fessa la milizia: ci diano tai Capitani, tai Gover„ natori, tai Re, tali persone conjugate, tai servi, „ tali Padroni, tali Giudici, tai Gabellieri, tai paga„ tori de' tributi, tali artisti, tali Mercanti, quali „ prescrive, e comanda, che siano la legge del Divi„ no nostro Maestro Gesù: e allora vedranno i van„ taggj grandissimi, che da questa divina legge ne ri„ dondano negli Stati, e nelle Repubbliche. Ma se „ tanto non è loro possibile, non ardiscano di spacciare, „ e calunniare codesta santa dottrina, come contraria, „ e svantaggiosa al bene, e tranquillità dello Stato: „ ed anzi confessino ingenuamente, che essa, qualo„ ra sia fedelmente osservata, ne costituisce di ogni „ Stato la salute, e la sua più costante, e sicura con.

„ servazione. “ Così S. Agostino, e così prima di lui gli altri Apologisti della Religione Cristiana. E in fatti non ebbero forse tutta la ragione di tanto asserire francamente, e lasciar per tal modo convinti, e confusi i calunniatori? Basta, Signor mio, anche di fuga, scorrere coll'occhio i precetti evangelici, e gli esempj luminosi, che abbiamo ne' Sacri libri di Cristro Signor nostro, degli Apostoli, de' primi fedeli per accertarsi pienamente di questa verità. Noi veggiamo in essi a chiare notte vietati generalmente gli omicidj, le calunnie, i furti, le doppiezze, gl'inganni, le soperchierie, e tutte le altre ingiustizie, che offendono, e rovesciano i fondamenti della umana società, e mettono in dissensione e tumulto i popoli, e le Repubbliche. Noi veggiamo comandato, e raccomandato colle parole, e cogli esempj di far bene a chi ci fa male, di amare chi ci perseguita, di perdonare le ingiurie a noi fatte, di pregare per chi ci calunnia, di procedere con tutta sincerità, e schiettezza verso de' nostri prossimi, di procurare i loro vantaggi, di ajutarli ne' loro bisogni, e simili altre cose, che tutte cospirano al maggior bene, e felicità degli Stati. Sopratutto noi veggiamo espressamente inculcata la soggezione alle podestà Superiori, il rispetto alle sacre loro persone l'esatta obbedienza alle loro leggi, l'obbligazione di pagare ad esse i tributi, che impongono, colla fedele osservanza delle quali cose si mantiene quella subordinazione, che devono avere i sudditi ai Sovrani, che è tanto necessaria per la pace, e tranquillità dei Reami. Tutti questi e simiglianti doveri con tanta forza e chiarezza vengono proposti ne' Sacri libri ai seguaci di Cristo dalla sacra nostra Religione, che non poterono negarlo i più fieri nemici suoi, e dovettero anzi riconoscere il vantaggio, che essa aveva sopra di tutte le altre Sette del mondo. „ La Religione Cristiana, „ ebbe perciò a scrivere un uomo per altro di massi-

„ me

„ me tutte mondane e politiche (*a*) ha tutti i ca-
„ ratteri della più esatta giustizia, e della utilità che
„ da essa ne ridonda al pubblico bene. Ma forse non
„ ve ne ha alcuno, che più la renda rispettabile,
„ quanto la raccomandazione frequente, che fa, dell'
„ obbedienza dovuta ai pubblici Magistrati, e della
„ conservazione dei pubblici Governi. Qual maravi-
„ glioso esempio di ciò non ce ne ha lasciato la Sa-
„ pienza divina, la quale ha voluto stabilire la salu-
„ te del genere umano, e regolare questa sua glorio-
„ sa vittoria col sottomettere all' ordine politico la
„ condotta di sì sublime, a salutevole impresa, la-
„ sciando scorrere a fiumi dalle vene il sangue di tan-
„ ti Eletti suoi favoriti fedeli, perchè innaffiassero
„ con esso la terra inselvatichita, e disponendo, che
„ per tal guisa passasse un lungo corso di anni a ma-
„ turare un frutto tanto inestimabile? "

III. Questi sono, Signore, i vantaggj alti e gloriosi, che gode la Cristiana Religione considerata negli esempj di Cristo, che la fondò, e nel Santo Vangelo, che mandò a promulgare per il mondo. Ma questi vantaggj stessi gode ella mai considerandola nei soli scritti, e nelle dottrine degli moderni Casisti? Anzi se a queste soltanto abbiamo riguardo, non vien essa a perderli totalmente, dimodo che non più in lei ravvisiamo quei divini caratteri, che la rendono sì rispettabile, e degna delle ammirazioni di tutti gli uomini? Non veggiamo nelle novelle massime de' Casisti l'opposizione troppo evidente, che hanno colle massime Evangeliche, onde siccome queste contribuiscono a maraviglia al riposo de' popoli, al ben comune degli Stati, e delle Repubbliche; così quelle ad altro non tendono, se non se a rovinarlo, e distruggerlo? Datemi, dirò anch'io per opposito col Padre Sant' Agostino, una società di uomini, che regolino i loro

(a) Il Sig. di Montagne Essais lib. 1. cap. 23.

i loro costumi, e le loro condotte colle riferite Casistiche dottrine, e vedrete, se più sussista negli Stati la tranquillità pubblica, e la sicurezza di quei beni, che son necessarj al mantenimento, e conservazione de' popoli. Vedrete anzi i disordini più luttuosi e ferali, che ad ogni momento nasceranno tra essi, senza che i Supremi Magistrati, e Reggitori possano applicarvi il più delle volte convenevole, ed opportuno rimedio.

IV. Gl' Illustri degnissimi Parrochi della Francia nella denuncia, che fecero ai Monsignori Vicarj Generali dell' Arcivescovo di Parigi, delle Opere del P. Tamburino, per ottenerne la condanna, fanno la seguente riflessione sopra la sua Morale, che si può, e si deve applicare a tutte l'altre di Autori Probabilisti. „ Voi vedrete, Monsignori, per l'estratto an-
„ nesso alla nostra supplica, che questo Autore non
„ attacca soltanto qualche parte della Religione, ma
„ la rovina intieramente e nell' interiore, che n'è co-
„ me lo spirito, e nell' esteriore, che è come il cor-
„ po, in tutti i doveri di pietà verso Dio, e in tut-
„ ti gli officj di carità, di giustizia, di fedeltà verso
„ il prossimo. Voi vedrete, che tutto l'ordine della
„ giustizia civile, tutti i legami della Società uma-
„ na, tutta la pace, tutto l'onore, e tutta la sicu-
„ rezza delle famiglie sono assolutamente rovesciate
„ per gli omicidj, per le calunnie, per le infedeltà,
„ latrocinj, usure, maritaggj sregolati, e scandalosi,
„ che questo Autore sostiene come leciti, sotto di-
„ versi pretesti, e sotto diversi nomi: che ei fa giuo-
„ co di tutte le leggi . . . . . E che i principj gene-
„ rali, che stabilisce per autotizzare la corruzione,
„ sono sì vasti, e sì estesi, che non v' hanno disor-
„ dini, e sregolamenti sì orribili, i quali non possa-
„ no introdursi, e difendersi, seguendo le sue dottri-
„ ne. Per il che noi potremo dire a ragione, con-
„ tenendoci dentro i termini di una esatta verità,
„ che codesta strana morale, la quale si procura di
„ span-

„ ſpandere ai tempi noſtri, non è punto *Criſtiana*:
„ perchè eſſa annienta lo ſpirito del Criſtianeſimo:
„ non è tampoco *giudaica*, e *fariſaica*: poichè ella
„ travolge la ſteſſa lettera della legge: non è pure
„ *umana*, e *filoſofica*: poichè diſtrugge la giuſtizia,
„ e l'equità naturale, la ſincerità, la buona fede, il
„ ſentimento comune. Eſſa non è nemmeno *civile*,
„ *e politica*: poichè roveſcia tutti i fondamenti, ſu
„ cui l'umana ſocietà è ſtabilita, talmente che ſe
„ ſeguite foſſero le ſue maſſime, gli Stati, e le Re-
„ pubbliche non ſarebbero ſe non adunanze piene di
„ confuſione, ſenza fede, ſenza legge, ſenza ordi-
„ ne, ſenza ſicurezza, nè altro in eſſe ſarebbeſi da-
„ gli uomini, ſe non ingannarſi l'un'altro, ſpogliar-
„ ci, calunniarci, ammazzarci. Parlando dunque con
„ proprietà, deſſa è quella falſa ſapienza, di cui dice
„ l'Apoſtolo San Giacomo, *non eſt iſta ſapientia ſur-*
„ *ſum deſcendens*, *ſed terrena*, *animalis*, *diabolica*.

V. Tanto diſſero quei dotti, e zelanti Paſtori della morale del P. Tamburino, che avevano preſo ad eſaminare: e altrettanto a un di preſſo poſſiamo noi dire di molte altre, e in generale di tutte quelle de' Probabiliſti Scrittori, i quali, ſe tutte non inſegnano le medeſime rilaſſate perniciose opinioni; tutte ad ogni modo vengono ad approvarle in vigore del ſiſtema Probabiliſtico. Richiamate al penſiero, Signor mio, quelle poche, che v'ho eſpoſto nelle precedenti mie lettere, e in qualche ſola determinata materia, anzi permettetemi, che ve ne rimetta alcune compendioſamente ſotto degli ſguardi, confrontandole colle accennate maſſime evangeliche sì vantaggioſe al ben pubblico, affinchè in un colpo d'occhio mirandole, poſſiate quindi meglio conoſcere i graviſſimi danni, che da eſſe riſultano negli Stati: onde abbiate ad adoperarvi dal canto voſtro con tutto l'impegno, e vigore, per non laſciare ad eſſe libero il corſo in uno Stato, in cui eſercitate un officio, che vi dà tanto potere da rimediarvi.

VI. Nel-

VI. Nelle Divine Scritture adunque ci comparisce espressamente vietato l'*omicidio* in quel precetto naturale del Decalogo *non occides*, confermato nella legge Mosaica, e nella legge evangelica rinnovato, col quale ad ogni privata persona si toglie ogni facoltà di spargere il sangue del suo prossimo, lasciandola unicamente ai Sovrani, e Magistrati, nelle cui mani dal supremo Arbitro della vita, e della morte fu posta la *spada*, perchè avessero ad impiegarla contro de' malfattori, che turbano il pubblico riposo. Ma ne' libri Casistici noi la troviamo questa *spada* stessa posta nelle mani de' privati, perchè possa ognuno con sicura coscienza adoperarla privando di vita chi tende, o si crede tendere insidie alla sua (*a*): chi non lo aggredisce attualmente, ma ha risoluto di aggredirlo o col ferro, o in altra guisa: chi lo insulta con parole, o con segni contumeliosi: chi lo percuote o con uno schiaffo, o col bastone, inseguendolo ancora, se fugga: chi tenta sol anche di percuoterlo o colla mano, o in altra maniera, senza essere tenuto a ritirarsi, e scansare il colpo, se il far ciò siagli di disonore: chi procura, o ha risoluto d'inferirgli grave ingiuria, o di apporgli qualche calunnia per infamarlo: chi ruba, benchè di giorno, nè si difende con armi: chi fugge colla robba involata, tenendogli dietro, e trafiggendolo con un dardo, o stendendolo morto a terra con un archibugio: chi tenta rapirci il nostro col mezzo di un servo, o di un mago, o stregone: chi ha congiurato ai nostri danni: chi ingiustamente impedisce, che soddisfatti ci vengano i nostri crediti: chi con accu-

(*a*) Torno a ripetere, che nell'accennare queste, e tutte l'altre sentenze, che seguono, mi rimetto alla esposizione, che ne ho già fatta.

cuſe, o teſtimonianze falſe procura o privarci di ciò, che poſſediamo, o di quello, che abbiam diritto di poſſedere: chi eziandio vuole rapirci di mano con ſorza una moneta, ed anche un pomo ; qualora il laſciarcelo prendere foſſe a noi diſonorevole. E tutto ciò, che far poſſiamo lecitamente a noſtro riguardo, può farſi eziandio per difeſa della vita, dell' onore, della roba de' noſtri amici, congiunti &c. E così pure pei medeſimi oggetti ſi permette di accettare, e di provocare a duello per non perdere il poſto, per mantenere il ſuo onore, per non eſſere trattato da vigliacco, e poltrone, qualora non ſi poſſa occultamente ammazzare chi di tal guiſa ci offende, con altre licenze di queſto genere le più vituperevoli, e perniciosiſſime al bene, e tranquillità dello Stato.

VII. La Legge Evangelica ci comanda di amare i noſtri nemici, di far bene a chi ci fa male, e di pregare per quei medeſimi, che ci calunniano, e attentano contro del noſtro onore, e della noſtra riputazione per denigrarla, con che ſi chiude l'adito alle diſcordie, alle riſſe con ſommo vantaggio dell'unione, e concordia tra i Cittadini. Per oppoſto i principj, e le maſſime de' Probabiliſti con ſommo danno della pubblica quiete fanno lecito di rendere calunnie per calunnie, ingiurie per ingiurie, di propagare gli occulti reati di chi inferiſce oltraggj al noſtro onore, d' imporre ad un teſtimonio ingiuſto altrettanti falſi delitti, quanti ſi credono neceſſarj alla noſtra difeſa ſenza colpa grave, anzi col beneficio di qualche equivoco, o reſtrizione, ſenza colpa neppur veniale, benchè ſi confermino le calunnie con giuramenti ſolenni: e benchè, occorrendo il biſogno, ſi ſpacciaſſe falſamente taluno per un' Eretico, per iſcomunicato, per reo di peccato nefando &c., ſe la ſemplice calunnioſa imputazione, come che giurata non baſti all' intento. Fanno lecito ancora ad un pubblico Notajo, cui ſi perſuada la propria innocenza, d' indurlo ad infingere, o falſificare ſcritture pubbliche, affine di pro-

var-

varla: e così parimente di lasciar condannare a morte un innocente, cui si è imposto falsamente un delitto capitale, quando dal ritrattarsi risultar ne dovesse un simile danno al calunniatore, o quando avesse alcuno testificato il falso con ignoranza, o inavvertenza: e d'imputare a se stesso un delitto, che non ha realmente commesso, per non soggiacere a gravi tormenti, con tutto quel di più, che abbiamo a suo luogo descritto, a cui mi rapporto sì pei capi quì accennati, sì per tutti gli altri della relazione presente.

VIII. La divina Scrittura ordina, e comanda, che diamo, e lasciamo a tutti quello che è suo, o che ad essi appartiene, e proibisce severamente i furti e latrocinj della roba altrui, i quali tanto perturbano la pace de' popoli, e tanti disordini nello Stato cagionano. E le dottrine de' moderni Casisti in tanti e tanti casi gli approvano. Gli approvano col permettere di togliere l'altrui roba, non solo nell'estrema, ma ancora nella grave necessità, quando ella sia urgente, o per urgente si apprenda: di appicarsi senza debito di restituzione l'altrui danaro tolto ingiustamente, se occorra par avventura qualche grave bisogno, o sia stato mescolato, e confuso con altro. Gli approvano coll'accordare a chi fu ingiustamente o ingiuriato o infamato di compensarsi colla roba di chi l'ingiuriò, o infamò, benchè questi più restituir non potesse l'onore, o la fama offesa: ai servi, e serve di mangiar a piacere di quel dei Padroni, di compensarsi colle robe di essi, se il salario pattuito sia minore della loro fatica, o servigio a giudizio di qualche persona dotta e pia, se a torto siano stati dai Padroni offesi con parole d'ingiuria, o di strappazzo, senza averne avuta soddisfazione. Gli approvano facendo lecito in generale ai creditori di valersi della occulta compensazione in tutti i casi, ne' quali è più probabile il loro credito, ed ancora in molti casi particolari,

lari, ne' quali non sia che soltanto *probabile*; di valersi, dissi, della occulta compensazione, o con ritenersi le cose, che furono imprestate, o depositate presso di alcuno con buona fede, col defraudare [le pubbliche gabelle, se il credito sia col Principe, comunque fossero appigionate ad un terzo; col non far conto eziandio del pericolo, e del danno, che sovrasta perciò ad un innocente di essere trattato, e punito qual ladro, ed obbligato a restituire ciò, che non ha tolto. Gli approvano finalmente, per non addurvi tutti i casi riportati, col permettere tante usure palliate di esigere il lucro sopra l'imprestito a motivo o dell'aggravio d'imprestare, o del pericolo della sorte, o della molestia che provasi per la privazione del danaro, o per l'obbligazione di non ripeterlo fino a certo tempo, o per altri simiglievoli titoli: e così approvano tante vere frodi, ed inganni, chiamati dal Tamburino *artificj*, co' quali si viene a pregiudicare il privato, e pubblico bene.

IX. Ma che dirò delle dottrine casistiche tanto pregiudiziali alla umana società intorno gli equivoci, e restrizioni mentali, e anfibologie? I sacri libri con forti espressioni ci ingiungono di fuggire nelle parole, e nei fatti la doppiezza, gli artificj, i raggiri, ed esigon da noi la sincerità, la schiettezza, il candore, affinchè siamo veri figliuoli del Dio della verità. E i Casisti insegnano, che possiamo lecitamente valerci delle parole contro l'ovvio loro, e naturale significato, prendendole in quel senso, che ci va a grado, o che più torna a nostro comodo e vantaggio, che un testimonio giuridicamente interrogato dal Giudice può eludere con equivoci, o restrizioni le sue ricerche, ed attestare con giuramento di non saper ciò, che per altro sicuramente egli sa, se qualche ragione, anche solo probabile, che mai non manca, lo disobblighi dal rendere testimonianza, se il fatto esterno sia per qualche circostanza scusato da peccato, oppure se la circostanza, per altro vera, non serva per

pro-

prova del delitto commesso. Insegnano, che un possessore di beni altrui, ma creduti necessarj al proprio sostentamento, può giurare in giudizio di non averne, e lo stesso far possono i consapevoli del suo bisogno, intendendo di non aver beni, *quæ judici manifestare teneatur*: che il venditore, il quale spaccia le merci a maggior prezzo del tassato dalla legge, credendola ingiusta, chiamato in giudizio può giurare di averle vendute al prezzo dalla legge stabilito, e di aver dato ai compratori il giusto peso, o misura, quantunque gli abbia in ciò realmente defraudati, intendendo *di non aver mancato al debito suo*: che un Ecclesiastico, che porta cose al dazio soggette, può giurare di nulla averne, intendendo, *ex quo gabellam debeam*: e lo stesso può far anche un laico, se qualche opinione *probabile* dalla gabella lo esenti: che un viandante interrogato dai custodi della Città, se venga da un luogo falsamente creduto infetto di peste, può rispondere di nò, benchè in realtà sia da esso venuto, intendendo, *non ut vos rogatis, sed ut debetis rogare*: che chi ha promesso di sposare una fanciulla, ma per qualche motivo non si tiene obbligato a mantenere la promessa, può dinanzi al Giudice con giuramento affermare, di non averle mai promesso, intendendo, *ita ut tenear implere*. E in questi e simili casi insegnano, che se la persona sia giudiziosa ed accorta, possa usare delle restrizioni in più maniere, cioè, o avendo intenzione di proferire le parole *materialmente*, in quanto sono un mero suono della bocca, e non una significazione del concetto della mente: o intendendo di non compiere l' orazione colle esterne parole, ma colla restrizione dell' animo, ovvero per maggiore sicurezza cominciando a dire a voce alta: *giuro di non aver fatta la tale, o tal cosa*, e interrompendo con voce sommessa non intelligibile, *oggidì*, *o l' anno passato*, *in casa*, *in piazza ec.*, o non ben pronunciando la voce *giuro*, e dicendo *uro*: perchè allora,
dice

dice Sanchez, attesta il vero, poichè *revera nihil urit*. Se poi la persona sia rozza, ed ignori cotesti artificj di palliare la verità, insegnano bastar ch'essa intenda giurare con qualcuna di quelle restrizioni, che sanno formare i più perspicaci ed acuti. Che seppur anche o il Giudice, o alcun altro, che interroga per saper netta e schietta la verità, obbligasse taluno con giuramento a non valersi di equivoci o restrizioni, dicono, che nonpertanto possa valersene, e giurare con equivoci, intendendo *di non giurare con equivoci ingiusti*: e già da un celebre Probabilista è stato fissato questo canone, *nullam propositionem ita ample sumi posse, quin aliquam restrictionem habere possit in mente*. E voi vedete, Signore, quanto mai tali dottrine siano ripugnanti alla semplicità Evangelica, e a quella sincerità, e buona fede, che deve passare tra gli uomini, e senza la quale l'umano commercio, e la giustizia de' Tribunali non possono in modo alcuno sussistere.

X. Ad ogni modo v'è ancora di più. Le divine scritture prescrivono a tutti gli stati, e condizioni di persone di esercitare gli officj, ed impieghi loro con tutta fedeltà ed esattezza, donde ne ridondano al pubblico immensi beni: e in ispecie ordinano ai Giudici, che *judicent populum justo judicio, nec in alteram partem declinent* (a): che *non accipiant personam, nec munera* (b): che non giudichino *secundum faciem*, ma secondo la verità, o maggiore verisimiglianza. E così pure ai malfattori ed ai rei, che chiamati in giudizio rispondano alle interrogazioni de' Giudici con ischiettezza e candore, così ricercando *la gloria del sommo Dio*, come leggiamo nel libro di Giosuè, e l'interesse della Repubblica. Ma i Casisti che fanno? Oltre tante ree licenze, che accordano in tutti gli officj, e condizioni private, vogliono,

(a) Deuter. c. 10.
(b) Levit. c. 9.

che i Giudici possano senza offesa della giustizia decidere la lite a favore di un Amico, di un benefattore, di un congiunto, quantunque fossero eguali le ragioni, e i fondamenti della parte avversaria, anzi, secondo molti di loro; benchè queste fossero più probabili, e forti. Vogliono, che essi possano ricevere regali, danaro ec. per una sentenza ingiusta, *senza* debito di restituzione. Vogliono lecito quanto di più su questo particolare v' ho divisato a suo luogo. E riguardo poscia a' rei, cosa loro non permettono per ischivare il castigo, che si meritarono coi loro misfatti? Non contenti di aver fatto lecito ad essi l' uso degli equivoci e restrizioni in mille casi, o perchè non credano legittimo, e competente il Tribunale, o perchè non vi siano testimonj sufficienti, o perchè le prove addotte non rendano evidente il misfatto, o per simili altri capi, che si presentano di leggieri alla mente, di chi prevede la sentenza contraria, sono giunti a stabilire non avere essi obbligazione di confessare il commesso delitto, benchè nessuna eccezione occorra da potersi dare o al Giudice, o al giudizio, solamente per non incorrere la pena, che lor sovrasta o di morte, o di qualche altro grave danno, onde possano francamente negarlo, anche coi più solenni giuramenti. Innanzi ancora

XI. Con quai termini più significanti e più forti potevano le Sacre Scritture dichiarare l' ubbidienza, che tutti i sudditi devono alle leggi de' temporali Sovrani, la prontezza, e fedeltà nel pagar loro i tributi, che impongono, la soggezione e il rispetto, con che sono tenuti a risguardare la loro autorità, e le sacre loro persone? Ma con quali decisioni più chiare mostrar potevano i Casisti di far poco conto e delle loro leggi, e dei loro inviolabili diritti, del loro potere e dignità, e della medesima loro vita? Secondo il sistema probabilistico le leggi civili o non obbligano mai in coscienza, o non obbligano che assai di rado, o per obbligare dipendono dalla volontà

o accettazione del popolo. Ammessa ancora in generale l' obbligazione, può il suddito lasciare senza scrupolo di prestarvi obbedienza, quando abbia ragioni *probabili* contro la legge, comechè *più probabili* fossero le favorevoli alla legge: quando certo egli essendo della legge intimata, è incerto, se sia, o no scusato dall' osservarla, o per qualche bisogno, o per qualche circostanza, che sopravvenga: quando siavi dubbio, se la legge sia stata ricevuta, ed approvata dall' uso: quando si dubita della podestà legittima del Superiore, per cagion di esempio, se stato sia legittimamente eletto, o se la cosa, che comanda, ecceda la sua giurisdizione: quando si dubita, se la legge sia giustamente imposta, o ingiustamente, ovvero se contenga precetto, o mero consiglio: quando, benchè la legge sia creduta precettiva, ad ogni modo sia gravosa, ed ardua: e così in altri simili dubbj. Laonde rarissimo sarà il caso, in cui un Probabilista si persuada di essere obbligato ad osservare le leggi de' Principi. Che se determinatamente si parli delle leggi de' tributi, possono i sudditi, attesi i probabilistici principj, non pagarli con sicura coscienza, se appoggiati a qualche opinione *probabile* gli reputino ingiusti, ovvero se ne dubiti, ancorchè il dubbio sia *negativo*, cioè non si sappiano le ragioni, per cui il Principe impone il tributo, o la gabella. Anzi parlando generalmente, possono tutti i sudditi, senza timor di peccato esimersi dal pagamento de' tributi: perchè v' ha opinione *probabile*, che tali leggi siano puramente penali, e non obblighino la coscienza: e questa opinione, che rispetto ai laici è probabile, diventa più probabile, e moralmente certa rispetto agli Ecclesiastici, e Religiosi, i quali non sono obbligati, come gli altri, a tutte le leggi dei Prencipi, nel cui Dominio sen vivono, perchè *directe non sono loro sudditi*, se non se per ricevere da essi privilegj, e favori. Ecco l' ubbidienza, che si è tenuto di prestare a' Sovrani, secondo i Casisti. Ma ciò, che è ancora più

O 2 enor-

enorme, e detestabile, possono, giusta le loro dottrine, i sudditi contro la volontà del Principe supposto trascurato nel vendicare o impedire le ingiurie recate allo Stato, intimare da loro stessi, e muovere la guerra ai nemici, e punirli a misura del loro merito. Possono in certi casi trargli dal capo la corona, deporlo dal trono, e levargli ogni amministrazione del regno. Possono eziandio giugnere all' esecrabile eccesso di mettergli addosso le mani, e privarlo della stessa vita, siccome già vi ho provato.

XII. Questo, Signor mio, è un semplice saggio delle abbominevoli perniziose dottrine de' Casisti, che vi ho distesamente descritte nelle altre mie lettere riguardo il ben temporale degli Stati, e i diritti del Principato, e del Trono. Da esse voi ben vedete, Signore, qual sia l'opposizione di esse alle divine massime del Santo Vangelo, e della Sacra Scrittura, le quali, come vi osservai con S. Agostino, sono sì vantaggiose, non che agl' interessi soli dell' anime, e alla eterna loro salute, ai temporali ancora delle Repubbliche, e de' Regni. Voi ben vedete perciò, non essere stata esagerazione soverchia la rimostranza, che vi ho quì sopra riportata dei Dotti Parrochi della Francia, che tali dottrine *rovinano tutti i fondamenti, su cui è stabilita l' umana società*, e che mettendole in pratica, siccome possono mettersi lecitamente, atteso il sistema, *gli Stati, e le Repubbliche non sarebbero, se non se adunanze ripiene di confusioni, e di guerre, senza fede, senza legge, senza ordine, senza sicurezza* nè privata, nè pubblica, *ove altro non si sarebbe dagli uomini, se non ingannarsi l' un l' altro, spogliarsi, calunniarsi, ammazzarsi*: osservazione pur fatta a' giorni nostri da una Testa Coronata di Europa, che riporta parecchie delle medesime perniziosissime massime: cioè, che *nella ipotesi di queste riprovate dottrine sì l' unione Cristiana, che la società civile vengono ad essere rovesciate e distrutte, e la Chiesa, e lo Stato ridotti ad una confusione*,

sione, e guerra perpetua di calunnie (e di altri eccessi esecrandi, che poi descrive), *come succede tra gl' infedeli, e tra' Barbari, i quali non avendo ordine regolato di governo spirituale, e temporale, che gli renda morigerati, e gli raffreni, si opprimono, s' ingiuriano gli uni cogli altri senza regola, nè misura, secondo l' esorbitanza delle passioni, da cui si lasciano trasportare* (a).

XIII. Ben mi avveggo, Signore, che ad un aspetto sì orrido, e mostruoso di dottrine quivi accennate, ed altrove riferite, non potranno se non altamente risentirsene coloro, che hanno estimazione, e rispetto per gli Autori, donde furono estratte, e andranno in traccia di tutti i mezzi possibili o per giustificarli dall' accusa, o per provare, che da loro non sono sostenute, o per contrapporvi altri Autori, che hanno pensato più sanamente, e le han rigettate per false. Tanto essi faranno, giacchè tanto hanno fatto con altri, che in questi, e in altri generi rappresentarono al mondo larghe e scandalose opinioni dei loro probabilisti Scrittori. Ma voi, Signor mio, siate, vi prego, cauto, e guardingo nel prestar credenza ai loro detti, con che incantano, e sorprendono la buona fede di molti. Io vi ho già assicurato, e vi assicuro di bel nuovo, di aver estratti i testi degli Autori con tutta la fedeltà ed esattezza, e benchè per non annojarvi di troppo, non sempre vegli abbia recati interamente, quanto però al senso da essi preteso, nulla per mio avviso, vi può essere, che replicare in contrario; di modo che spero di non essermi ingannato, nè di avere aggravato senza ragione veruno. Quanto poi a ciò, che diranno, che essi non le sostengono, duopo v' è, che avvertiate, che tanto non basta, ma bisogna altresì, che dicano, e provino, che non *le possono nemmen sostenere con sicura*

(a) Lett. Circol. di S. M. Fedelissima.

coscienza: lo che non potranno mai dire (almeno della massima parte) se prima non rinunciano al sistema del Probabilismo, ed ai principj di tal sistema. Imperocchè come possono dire con ingenuità e verità, che *non le possono sostenere, e ridurre in pratica*, se sono insegnate da Teologi presso di loro sì accreditati, che rendono colla loro autorità *probabili, e lecite* le opinioni, che insegnano? Se pretendono, che le dottrine di alcuni siano *tutte sicure*: se vogliono, che pur *sicure* siano le dottrine di altri pochi, che le hanno adottate, benchè contrarie alle dottrine comuni, perchè almeno sono *probabili*? E con questa stessa osservazione dinanzi gli occhi vedrete essere inutili e vane le sentenze, che sogliono recare di Autori, che hanno sanamente pensato, per contrapporle a quelle, che vengono loro opposte. Essi, siccome mi è accaduto osservare nelle loro *Apologie*, quando non possono difendere le opinioni de' loro Autori, cercano di accumulare testi di altri, che le hanno confutate, e ne fanno gran pompa, credendo di averci con ciò giustificati abbastanza, e il volgo ignorante di fatto si lascia abbagliare da tanti testi di sana dottrina, veri poi o falsi, che siano. Ma voi, Signore, che già avete rilevato a fondo il probabilistico sistema non vi lasciate ingannare dalle apparenze. Interrogate qualcuno di codesti Apologisti, che ostentano le buone dottrine insegnate da' loro Confratelli, se sia *probabilista*, e se il Probabilismo sia approvato da Socj suoi: e quando vi risponde di sì, come infallibilmente risponderà, purchè nel rispondervi non si prevalga del Probabilismo medesimo per occultare la verità con equivoci, e restrizioni; allora conchiudete, che a nulla servono le citazioni di cento, e mille Autori, se tanti ne fossero, di giusta e sana dottrina. Imperocchè, rendendo il Probabilismo comuni le opinioni degli altri, comunque si credano false, se dalla parte opposta v'è o il Sanchez, o il Vasquez, o il Suarez, o il Lessio, o simili altri Dottori

tori pretesi *Classici*, o pure tre o quattro *dotti*, *e pii*; questi rendono *probabili* le false, e perniciose loro dottrine, *etiam contra innumeros*, e per conseguenza lecite e sicure nella pratica. Così per darvene un solo esempio, se voi chiederete all' Autor della *Dimostrazione*, se tenga la sentenza del *Tirannicidio*, come viene esposta dal P. Suarez, vi dirà francamente, che non la tiene, e che nemmeno è tenuta da' Gesuiti: ma se voi insisterete chiedendo, siccome vi notai quì sopra, se almeno creda *di poterla tenere*, sarà costretto a confessare di sì: altrimente dovrebbe fare un' altra confessione, che uno scrittore presso lui, ed i Socj di sommo credito, il P. Cardenas, ha spacciata una solenne falsità con dire essere tanta l' autorità di Suarez che *OMNES ejus opiniones SECURISSIME possumus amplecti*. E lo stesso dite voi di tante sentenze di Sanchez, di Vasquez, di Lessio, e di altri simili Autori *Classici*, & *omni exceptione majorum*: delle quali confessar dovranno, che comunque essi attestino, anche con giuramento, di non tenerle, e giudicarle anzi false, e falsissime, *possono ad ogni modo tenersi*, in vigor del sistema, e praticarsi lecitamente, perchè sono almeno *probabili*. E se tanto sono obbligati a confessare, pensate voi, Signor mio, che occorrendo il bisogno, non le ridurranno essi alla pratica?

XIV. Che se la cosa è così, come pur troppo dessa è in realtà, voi comprendete, Signore, primieramente i gravissimi inconvenienti, i danni immensi, che resultano alla civile Repubblica dal Probabilismo, il quale dà libero corso a tutte le perniciose opinioni, che vi ho descritte. Son eglino tali e tanti, che uno de' più famosi e de' più acuti Probabilisti (*a*) non potè non riconoscerli, e confessarli ingenuamente senza però concepirne spavento. Onde ebbe a scri-

 vere

(a) Caramuele.

vere nella sua Teologia fondamentale alla pag. 549. *Multa inconvenientia suboriuntur ex restrictionibus mentalibus: multa ex occultis compensationibus: multa ex licentia occidendi injustum judicem, aut testem, quam nonnulli concedunt: multa ex illa opinione, qua dicit: de occultis non judicare Ecclesiam: multa ex aliis.* Accorda egli dunque, che molti siano gl'inconvenienti, che nascono dalla pratica di tali sentenze. Adunque, voi direte, non potranno esse credersi lecite, ma degne solo d'essere riprovate, ed esecrate da tutti. Così sarebbe, se non ostasse il sistema *Probabilistico*, che dà loro il sostegno: ma posto questo, malgrado tutti gl'inconvenienti, che da esse ne seguono, possono mettersi in pratica senza scrupolo di peccato. Ecco ciò, che conchiude lo stesso Caramuele, dopo aver confessati quei disordini: *Quibus tamen non obstantibus inconvenientibus illæ sententiæ in terminis quibus hodie traduntur in scholis, sunt ut minimum probabilissimæ, & a nemine damnari possunt.* Non bastò a lui il dire, che sono *probabili*, ma le chiamò ancora *probabilissime*, perchè tanti sono i Casisti, che le insegnano, che ammessi i loro principj, tali diverrebbero in fatti. E v'aggiunse di più, che non possono essere condannate da alcuno, *a nemine damnari possunt*: sicchè non v'ha Tribunale nel mondo, che si possa avanzare a condannarle: onde sarà necessario, che esse sussistano sempre vigorose in piedi, e sussistan con esse tutti i gravissimi inconvenienti, che partoriscono. Che me ne dite, Signor mio? Comprendete voi ora abbastanza la malignità del sistema, e de' frutti venefici, cui dà vita, e fomento, affinchè siano sempre durevoli, e si mantengano vegeti sull'albero, che gli produce, in onta di chiunque tentasse schiantarli?

XV. Ad ogni modo v'è duopo, Signore, di fare un'altra osservazione, per meglio conoscere sì gravi danni, che dalle dottrine de' Casisti risultano: ed è quella stessa, che fecero i mentovati Parrochi della

Fran-

Francia, „ che il danno maggiore, che deriva dal-
„ le novelle opinioni, è, che esse non solo ten-
„ dono à corrompere i costumi, ma ancora le *re-*
„ *gole de' costumi*: lò che è di una importan-
„ za, e di una conseguenza troppo più considera-
„ bile. Imperocchè l' introdurre disordini nella uma-
„ na società, lasciando sussistere nel suo vigore le
„ leggi, che gli proibiscono, è un male, non v' ha
„ dubbio, ma un male assai meno nocevole, e gene-
„ rale di quello sia pervertire le medesime leggi, e
„ giustificare i disordini. Attesochè, siccome la na-
„ tura dell' uomo inclina sempre al male fino dal suo
„ nascimento, ed al male è veementemente sospin-
„ ta dalle sue disordinate passioni, essa non viene d'
„ ordinario trattenuta, se non dalle leggi, che vie-
„ tando gli eccessi, pongono freno alle inclinazioni
„ sregolate dell' uomo. Per il che, se questo venga
„ rimosso, altro non può succedere, se non che la
„ concupiscenza umana trabochi, inondi, e si spanda
„ per tutto senza ostacolo o ritegno, di maniera che
„ non v' ha differenza tra il permettere i vizj, e
„ rendere gli uomini tutti viziosi." L' esempio, che
v' accennai in una mia lettera delle Damigelle della
Corte dell' Imperadore, vi dichiara, Signore, questa
gran verità: poichè appena fu sparsa tra loro la de-
testabile dottrina del Dicastillo spalleggiato dai Con-
fessori della Corte, e dai Professori delle Università,
intorno la calunnia, che tolto il ritegno della legge
e della coscienza, si vide in un momento il palazzo
imperiale ripieno di calunnie, le quali obbligarono lo
zelo de' più saggi a disingannare, chi era stato sor-
preso dalle false dottrine.

XVI. Questa osservazione de' zelanti Parrochi vi
porterà, Signore, a farne un' altra non men impor-
tante e naturale, ed è la seguente: gli scellerati doz-
zinali, che nulla o poco si curano della legge, si la-
sciano trasportare a commettere quei delitti, a' quali
vengono sospinti dalle sfrenate loro passioni di odio,
d' invi-

d'invidia, di avarizia, di orgoglio ec. ma non giungono a decidere così a sangue freddo, che le calunnie, i latrocinj, gli omicidj, e le altre ingiustizie, in cui trascorrono, siano azioni lecite, ed innocenti. La passione, che gli trasporta, quando è più accesa, ricopre di denso fumo la mente, e affoga la voce della coscienza, che si opporrebbe a' rei loro attentati; tuttavia lascia luogo al ravvedimento, e alla detestazione del male, che si è fatto: poichè acchetata che siasi, svanisce dalla mente la nebbia, che l' oscurava, e si fanno sentire i latrati della coscienza. Non è lo stesso di chi opera per massima, e fa il male colla persuasione di poterlo fare senza scrupolo di peccato: di chi prevalendosi del titolo di Teologi, e di Casisti deliberano dell' onestà di questa, e di quella azione, e decidono, che si può in tai casi lecitamente ammazzare il suo prossimo, e levargli la fama, torgli la roba, usare restrizioni ed equivoci, sicchè resti ingannato, non obbedire alle leggi dei Principi, defraudarli nei tributi, e gabelle, e attentare insino contro la podestà, e la vita medesima de' Sovrani. Con queste lor decisioni sgombrano dall'animo ogni timore di metterle in pratica, rassodano i vacillanti nelle iniquità, che commettono, calmano gli stimoli della sinderesi, e rendono irremediabili i loro eccessi, poichè non apprendono la malvagità di quelli: anzi si danno a credere di aver tutto operato senza pregiudizio veruno della eterna loro salute.

XVII. Quanto mai dunque debbano riputarsi, Signor mio, più pericolosi di tutti gli altri, e più pregiudiciali al ben pubblico, ed allo Stato coloro, che insegnano e il sistema, e le dottrine, cui dà vita, e vigore, che regolano con esse le altrui coscienze, che istruiscono in esse la gioventù, che corrompono i sudditi col veleno di una depravata morale, il cui effetto si è il rovesciamento de' costumi, dell' ordine, della pubblica tranquillità, e sicurezza? E' vero, che tutti i danni, e disordini, che le ree dottrine per se

stesse

ſteſſe cagionano, non ſeguono in effetto ne' regni, e nelle Repubbliche, sì perchè il comun della gente non sa, o non ſi perſuade, che ſia lecito, quanto vien loro per altro da' Caſiſti permeſſo, onde ſi attiene alle regole inſerite nell' animo del ſupremo Autore della natura; sì, e molto più, perchè la vigilanza de' Principi, e de' Magiſtrati per la conſervazione del ben pubblico ſuole impedirgli, condannando eſſi, ſenza badare alle opinioni de' Caſiſti, irremiſſibilmente alla galera, e alla forca que' delinquenti, che le ſentenze probabiliſtiche aſſolvono da ogni reato di colpa, e per tal guiſa ritenendo in dovere i popoli col timor de' caſtighi, che ritenuti non vi ſarebbono dal timor del peccato (*a*). Ma frattanto quante azioni ree, e perniciosſe ſe ne commettono da coloro, che penetrano il ſiſtema, ed han cognizione delle ſentenze probabili, che le autorizzano, le

---

(a) I Probabiliſti han preteſo di obbligare i Giudici ad attenerſi alle loro dottrine nel pronunciar le ſentenze contro de' rei, ma inutilmente: poichè deſſi ſi ſono ſempre regolati, e ſi regolano con altri più giuſti principj: e come diſſe un bell' ingegno, *eſſi fanno a grande ignominia del Probabiliſmo impiccare in pratica coloro, che i Probabiliſti aſſolvono in iſpeculativa*. Noi abbiamo in tal propoſito tra le altre inſegnate da loro, la propoſizione ſeguente: *è chiaro e fuor d' ogni dubbio, che il Giudice non poſſa punire chi ha ſeguito una opinione probabile*. Ma eſſa appena comparve alla luce, che fu per opera di Monſignor Trieſt Veſcovo di Gand cenſurata dalla Univerſità di Lovagno, come *onninamente falſa, che toglie ai Giudici il potere, e la libertà, che hanno nell' eſercizio del loro miniſtero: che induce il popolo alle ſedizioni, e ribellioni: che ad altro non ſerve ſe non ſe a turbare la quiete e tranquillità pubblica: e che tollerar non ſi deve in uno Stato ben regolato.*

le quali sfuggono l'attenzione, le ricerche o la previdenza de' Giudici, parlandosi spezialmente di delitti occulti, che difficilmente si possono rilevare, e provare in giudizio, di calunnie anche atroci, di equivoci, e restrizioni mentali destruttive della buona fede, e della Società umana, e simili altre colpe, che quantunque nocevolissime al pubblico, non sono punite, perchè d'ordinario non cadono sotto l'ispezione de' Tribunali politici? Io ne potrei annoverare non pochi di tali occulti eccessi succeduti ai medesimi tempi nostri, e venuti poscia bastantemente alla luce, i quali, attese le circostanze, non con altri principj furono commessi, se non se di probabilistiche dottrine, con cui si riputarono leciti, comecchè orribili, e degni di ogni riprovazione. Ma senza farne la recita odiosa, bastar vi deve, Signore, il sapere, che ne' libri, che vanno per le mani di tutti, vi compariscono le dottrine, che gli fan leciti, per quindi doverne inferire per cosa indubitata, e certissima, che il solo timore de' temporali castighi, o dell' infamia, che risultar ne potrebbe, può ritirare talvolta gli uomini dal ridurle alla pratica; onde, cessando questo timore, si ha tutta la libertà di praticarle con sommo danno del pubblico bene, e riposo, della società umana, e dei diritti del Principato. Per questo motivo Lodovico il *Grande* Re di Francia, che ben conobbe col saggio suo discernimento i gravissimi danni, che dal Probabilismo, e dalle sue dottrine nascevano ne' popoli, e nello stato si adoperò dal canto suo con animo invitto ad arrestarne il corso, ed eliminarle dal regno. Noi abbiamo la notizia di ciò da Monsignor *Guarnacci* nella vita di Papa Innocenzo XI., ove alla *pag. III.* del primo Tomo, parlando del detto Re, così scrive: *invicto animo Rex cohibuerat quorumdam Ecclesiasticorum licentiam, qui novas in vulgus opiniones emittebant. Serpebat enim in Regno nova controversia, quæ Casuistarum dicebatur, & quæ Probabilismi nomen rectius accepit. Audacter aje-*
bant

bant nonnulli ex eorum Theologis, quamcumque opinionem probabilem tuta conscientia amplecti posse, atque illam etiam opinionem, quæ nonnisi probabilis sit; (a) *atque ad conciliandam opinionibus probabilitatem satis esse dicebant non modo quatuor, sed & trium, immo unius etiam doctoris authoritatem. His decretis instructi mali illi Doctores mirum prorsus est, quas in morum doctrina strages ediderint, quas tenebras clarissimi Dei legibus offuderint, quot nova, & inaudita protulerint. Ajebant enim ulterius, quod dum videmus tot diversas sententias in rebus moralibus circumferri, divinam arbitramur Providentiam elucere: quia ex opinionum varietate jugum Christi suavius sustinetur &c. Nefarias has voces religioso ipsius Regis imperio refrænatas maxime detestabatur Innocentius &c.*

XVIII. Tale fu la conseguenza, che dalla vista de' gravi mali, che risultavano allo Stato dalle novelle probabilistiche opinioni, ne dedusse quel gran Re: e tale altresì non sarà, mio Signore, la conseguenza, che ne dedurrete voi stesso, e che dedur ne dovrebbono tutti i Sovrani, d'impegnarsi con animo invitto, e con tutto l'ardore per esterminare, se mai fia possibile, le medesime massime sorgenti fatali di tanti e tanti privati, e pubblici danni? Io non posso punto dubitarne di voi, ora specialmente, che tenete sotto degli occhi le massime perniciose, che vi ho descritte in tutte queste mie lettere, che ho avuto l'onore di presentarvi in attestato del mio ossequioso rispetto. Ma permettetemi, Signore, che io vi dica, come la difficoltà di venire a capo di una sì nobile impresa, e sì degna di voi, non sarà leggiera, ma grande, e grandissima, attese molte circostanze,

---

(a) Questa medesima sì rilassata sentenza già insegnata da parecchi scrittori comparisce come *probabile* negli ultimi nel P. La-Croix, e nel P. Viva.

ze, che la rendono assai scabrosa, e difficile, per cui le diligenze, e fatiche di altri si resero affatto inutili e vane. Fino dalla metà del secolo passato tentarono i suddetti Parrochi della Francia col validissimo appoggio, che diedero ad essi i principali Arcivescovi, e Vescovi di quel Reame, di mettere riparo alle probabilistiche corruttele, che inondavano per opera de' Casisti, ed obbligare i Padri della Compagnia a ritrattarle, e riprovare l' infame *Apologia de' Casisti* composta dal loro P. Pirot, che ne conteneva la maggior parte. Ma con qual frutto? Leggete, Signore, ciò che essi dicono nella *sesta Scrittura* a motivo di un libretto, che i Gesuiti pubblicarono in quella occasione col porvi il titolo di *Sentimenti de' Gesuiti*. „
„ Eglino (sono loro parole) non l'hanno pubblica-
„ to, se non per mostrare quello, che si deve aspet-
„ tare da loro. Non vi si scuopre verun contrasse-
„ gno di ravvedimento, nè che abbiano fatto un pas-
„ so solo verso la verità. Noi li troviamo sempre di-
„ sposti a valersi di queste massime, di cui dimandia-
„ mo la condanna, nè altro vi troviamo in effetto,
„ se non i veri *sentimenti de' Gesuiti*. Qui vi si os-
„ serva la risoluzione medesima di persistere nelle stes-
„ se perverse opinioni, benchè essi ne parlino con
„ un poco più di riserva, e timidità, trovandosi im-
„ barazzati nella maniera di esprimersi. Imperocchè,
„ siccome essi dirigono una infinità di persone, che
„ vogliono vivere nel rilassamento, e passar tuttavia
„ per divote; queste massime sono loro assolutamen-
„ te necessarie; e perciò essi sono determinati a non
„ condannarle giammai. Ma come essi vogliono dall'
„ altra parte accomodarsi alla disposizione presente
„ degli animi, e non trarci addosso l' orrore de' po-
„ poli, che non soffrono questi abbominevoli eccessi,
„ non ardiscono più sostenerle apertamente: e così
„ per mettersi in istato di potersene valere al biso-
„ gno senza nondimeno disgustare troppo aspramente
„ la moltitudine, hanno creduto di non poter far

„ meglio, che dire, *come essi non s' impegnano per*
„ *alcun partito, ma che vogliono rimanere neutrali sen-*
„ *za nè condannare, nè approvare l'Apologia*. Su que-
„ sto piano si aggira tutto il loro scritto, e in vece
„ di discorsi naturali, che la verità non manca mai
„ di somministrare a chi vuol dirla sinceramente, es-
„ si non si servono se non di discorsi artificiosi, e
„ indeterminati, che gli lasciano sempre in libertà di
„ prendere quel partito, che sarà loro più a grado ...
„ Con ciò si mantengono in possesso di contentare
„ tutto il mondo. Essi diranno a coloro, che sono
„ scandalezzati di tali massime, che già hanno dichia-
„ rato ne' loro *sentimenti, che essi non vogliono appro-*
„ *vare tali opinioni*. Ed essi altresì diranno a coloro,
„ che vogliono vivere secondo queste massime, che
„ possono farlo lecitamente, e che altrettanto hanno
„ essi dichiarato nei loro *sentimenti, che essi non con-*
„ *dannano punto tali opinioni*. E per tal guisa pro-
„ duranno i loro sentimenti *equivoci* per soddisfare a
„ tutte le sorte di genio, e d' inclinazione, secondo
„ il metodo loro ordinario. “

XIX. Io vi prego, Signore, a ben riflettere su que-
sto testo degl' Illustri Curati; e su quanto ancora poi
dicono al proposito stesso, che io per motivo di bre-
vità vi tralascio: poichè da esso rileverete la gran dif-
ficoltà, che v' è, di sterminare dallo Stato, e dalla
Chiesa le ree dottrine, che sono di tanto lor pregiudi-
zio. Non vi diate già a credere, che quelle massime,
che i Gesuiti non vollero allora sinceramente ritrattare
le abbiano ritrattate di poi. Dopo di un secolo, e dopo i
clamori e condanne di tanti altri insigni personaggi, Ar-
civescovi, Vescovi, e Sommi Pontefici, esse sussistono
ancora nel suo primiero vigore vegetate, e fomentate dal
sistema *probabilistico*, che n' è l' anima, e la vita: e
voi potrete chiaramente riconoscerlo dai testi de' Casisti,
che scrissero dopo quel tempo fino ai giorni nostri;
e in questi stessi ultimi tempi, ne' quali si è rinnova-
vata la guerra contro le perniciose Casistiche lassità,

con

con tanti libri, e scritture persino di Sovrani Magistrati, potrete, dissi, vedere dai libri *Apologetici*, che hanno pubblicato in opposto i Padri della Compagnia, che hanno bensì o negata la verità più lampante di avere i loro Autori insegnate larghe e perniciose opinioni, o mascherate le sentenze, che negar non potevano, o procurato di autorizzarle col produrre i testi di altri Scrittori, o con altri artifizj, e raggiri giustificate: ma non ne troverete una sola dottrina, che abbiano chiaramente e sinceramente ritrattata, e che abbiano confessato, che non solo non la tengono, ma che nè tampoco possono tenerla nella guisa che questo o quell' Autore la insegnò. Così l' Autore delle *Apologetiche* nel *T.* 2. *Lettera* 2. molte cose avanza circa le accuse date a' Gesuiti riguardo alla morale: „ che qualcun di que' libri, che gliel' hanno apposte, è stato proibito, che altri siano stati „ convinti di falsità: che la benignità della morale „ sia *virtù*, che molti altri difesero il Probabilismo, „ e la morale benigna: che i Gesuiti hanno sempre „ seguiti i sentimenti comuni delle altre scuole, " e cose simili senza, che mai confessi ingenuamente l' errore, o ritratti le tali e tali proposizioni, come scandalose, false, e dannate. Così l' Autore delle *Conversazioni di S. Pier d' Arena* fa il suo maggiore sforzo per difendersi dalle perniciose sentenze opposte a' Gesuiti da Sua Maestà Fedelissima *sull' omicidio*, *sulla calunnia*, *sulle restrizioni mentali ec.* nell' accumulare testi di Autori, che hanno insegnate simiglianti dottrine, come se gli altrui falli servissero a giustificare i proprj. Così parimente l'Autore della *Dimostrazione Apologetica* nega con quella franchezza, che vi ho divisata, che nessun Gesuita abbia mai insegnato l' escrabile dottrina del Tirannicidio. E così fanno tutti gli altri, senza che mai vengano a far in particolare la ritrattazione dei loro errori sì pregiudiciali al ben pubblico, ed alla Religione. Sicchè, Signore, non v' ha speranza per questa parte di ridurli

al

al dovere, e far loro rigettare sinceramente quelle massime, che hanno strettamente abbracciate. Quindi è, che i suddetti Parrochi veggendo una sì vituperevole ostinazione, ebbero a risolvere, che „ giacchè questi Padri erano assolutamente determinati a „ non ritrattare punto gli errori dell' *Apologia*, al„ tro non restava per la sicurezza de' fedeli, e per „ la difesa della verità, se non se di far conoscere a „ tutto il mondo, ch' essi per una professione aper„ ta, e generale, non abbandonano mai un'opinione, „ che hanno una volta stampata (come si vedrà, „ che lo dicono in proprj termini), affinchè questa „ notizia essendo sì pubblica, come è la loro ostina„ zione, non possano più sorprendere, nè corrompe„ re alcuno: e la medesima loro ostinazione non ab„ bia a produrre altro effetto, se non di far deplo„ rare il loro acciecamento. "

XX. Ma noi, forse mi direte, Signore, sapremo ben rompere questa loro durezza ed ostinazione: sapremo ben costringerli ad ubbidire ai comandi nostri, e ritrattare tutte quelle opinioni, che sono di pregiudicio allo Stato, e non seguire più quegli Autori, che le hanno insegnate. Dio voglia, Signore, che abbiano effetto le vostre risoluzioni, e premure. Ma io ne temo assaissimo. Imperocchè, se da quello, che han fatto per lo passato, si può congetturare del futuro, essi vi faranno mille belle promesse, vi daranno quante proteste sapete mai da loro richiedere, si pregieranno della più pronta ubbidienza agli ordini sovrani, ed anche colle formole più significanti, e più chiare, e con giuramenti solenni ritratteranno le dottrine da voi giudicate perniciose al ben pubblico. E poi? E poi le seguiranno come prima. Quante ritrattazioni, quante confessioni, e proteste non gli costrinsero a fare sì nel passato secolo, che nel presente, ed in questi ultimi anni, i Parlamenti della Francia, e gli stessi Tribunali Ecclesiastici: e le fecero in effetto con tutte quelle formole, che furo-

no loro prescritte. Ma che? Le abbandonarono essi di fatto? Anzi gli esempj, che furono rilevati da poi, chiaramente dimostrano, che le ritennero, e le ritengono ancor oggidì come per innanzi. Le loro dottrine sugli equivoci, e restrizioni aggiustano facilmente ogni cosa. I Sanchez, i Tamburini, i Viva, i Castropalai ed altri moltissimi già loro permettono i giuramenti amfibologici, e così possono promettere, protestare, e giurare con tali restrizioni, ed equivoci, onde non si tengano poscia obbligati ad osservare ciò, che giurano, nè per quanto le formole che lor prescriviate, siano le più strette, e precise, chiuderete ad essi lo scampo di prevalersi di quelle dottrine, giacchè ha definito Castropalao non esservi proposizione sì ampia, e sì circostanziata, *quin aliquam restrictionem habere possit in mente*.

XXI. Io vi espongo, Signore, codeste difficoltà, non perchè abbandoniate l' impresa; ma perchè riflettendovi seriamente, prendiate poi quelle misure, che crederete più opportune e giovevoli all' intento vostro. Quello, che penso assolutamente necessario, si è di bandire in primo luogo dallo Stato il *Probabilismo*, che dà la vita a tutte le più dannose opinioni, e non permettere che esso s' insegni o nelle cattedre, o nelle scuole; siccome lo bandì dal suo Regno Luigi il Grande, e siccome, per quanto ho inteso, l'ha vietato in questi ultimi tempi un altro Potentato di Europa. Questo però non basta. Affinchè non abbiansi in avvenire a chiamar *più probabili* quelle sentenze, che prima a' Probabilisti bastava potersi giudicare *probabili*, convien obbligarli a seguire intorno l' autorità di quei, che le hanno insegnate, le regole stesse, che prescrisse l' Illustre Assemblea del Clero Gallicano del 1700., e volle lo stesso Re Luigi, che osservate fossero in tutta la Francia (*a*): cosicchè nè

(a) Queste Regole si possono vedere nel Decreto, che fecero contro il Probabilismo.

nè i Sanchez, nè i Vasquez, nè i Suarez, nè i Lessj, nè altri godano quell' autorità, che loro si attribuisce di Autori *Classici*, *superiori ad ogni eccezione*, *che rendono probabili e sicure le opinioni*, *che insegnano*, anzi si riconosca di averne essi insegnate chi più, chi meno di false, d' improbabili, e di meritevoli della comune riprovazione; e che la loro autorità rigettare onninamente si deve, qualor non concorda con quella de' Santi Padri della Chiesa, de' Sacri Canoni, de' Concilj ec.

XXII. Ma per giugnere ad ottener tutto ciò, ed ottenerlo con effetto permanente, e durevole, non bastano, per mio credere, i soli sforzi, che siano mai per adoperare i Principi, ed i Sovrani del secolo; ma è necessario, siccome osservano i Parrochi mentovati, di riunire insieme le forze dello Stato, e della Chiesa, per abolire dottrine, che sono non meno di grave danno al Pubblico, che di obbrobrio alla nostra Santa Religione. Imperocchè, qualora non si uniscano nell' impegno medesimo le due Podestà *spirituale*, e *temporale*, sarà agevol cosa ai difensori delle massime perniciose di scansare, ed eludere que' colpi, che dovrebbero abbatterle, e sterminarle dal mondo. E questa sì desiderabile unione quanto mai facilmente potrà ella farsi in questi tempi! In questi tempi, dico, in cui tante circostanze concorrono a renderla onninamente necessaria: in questi tempi, in cui abbiamo la sorte felice di avere un Capo della Chiesa Cattolica sì zelante delle *più sane dottrine* della Morale Cristiana, che fin da quando presiedeva alla Chiesa particolare di Padova con tanto ardore raccomandò al Clero, e Popolo della sua Diocesi (*a*): In questi

(a) Nella lettera Pastorale diretta al Clero, e popolo di Padova l' anno 1743. ove tra gli altri leggesi questo avviso: *Divinas paginas*, *sacrosancta Concilii*

tempi, in cui tanti altri fioriscono sì nell' Italia, che in altri regni di Europa, Illustri Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi dichiarati contro la rilassata morale, e impegnati a purgare il campo Evangelico dalle ree zizzanie, che *inimicus homo* vi sparse, e vi propagò. Ma voi, Signore, non avete duopo de' miei avvisi; e l' alto vostro discernimento saprà ben ritrovare que' mezzi, che sono più valevoli, e necessarj per conseguire l' effetto preteso. Laonde mettendo fine a questa lettera, e alla fatica, che ho per insinuazione, e comando vostro intrapresa, col più sincero sentimento del mio ossequioso rispetto mi protesto ec. ec.

A P-

---

cilii Tridentini, & Prædecessorum nostrorum decreta, familiares sanctorum Patrum, & præsertim Crysostomi conciones, Acta Mediolanensis Ecclesiæ Rectoribus animarum maxime utilia, & Sancti Caroli Borromæi spiritu plena, SANIORES morum regulas ex limpidissimis fontibus haustas, Romanum Catechismum, & Rituale Parrochorum, diurna nocturnaque manu versare, vobis summopere commendamus, ut decet dispensatores mysteriorum Dei.

APPENDICE

Alla Lettera Undecima,

In cui si difende il P. L. Daniello Concina sopra le accuse a lui date nella materia del Tirannicidio.

NEi Tometti, che sotto nomi supposti si vanno dai R. R. P. P. della Compagnia pubblicando in loro difesa colla finta data di *Fossombrone*, viene accusato il P. Daniello Concina di avere insegnata una rea sediziosa dottrina nella Dissertazione *de Homicidio* della sua *Teologia Cristiana*. Rimasi fuor di modo sorpreso nel leggere un' accusa, di cui mai più se n' era fatta parola in tante critiche, e censure, che divulgate furono da' suoi Avversarj impegnati con tutto l' ardore a discreditare quell' Opera, e deprimerne il merito con tutte le maniere possibili: ed avendone fatto un serio accuratissimo esame, e ponderati con ogni diligenza i fondamenti, ho rilevato con tutta chiarezza, essere ella ingiusta, insussistente, e sì calunniosa: Onde ho creduto mio dovere di giustificare presso del Pubblico un' Autore sì accreditato e rispettabile, e mantenere nell' estimazione, ed onore, che si è meritamente acquistata nel Mondo, una Teologia, che ora va per le mani di tutti, e si legge con edificazione e profitto universale.

Due sono principalmente gli Autori, che hanno preso l' impegno di accusare di sediziosa dottrina il *P. CONCINA*, e compariscono entrambi nel Tomo *Undecimo* de' mentovati opuscoli co' medesimi testi alla mano. Il primo è l' Autore del *Reo fatto Giudice ec.* l' altro è l' Autore della *Dimostrazione*

Apologetica, (*a*) di cui più volte si è fatta menzione nella lettera *Undecima* di questa Operetta : e due sono parimente i testi, che oppongono contro del P. Concina, il primo de' quali risguarda la dottrina, che insegna intorno la difesa della propria vita contro di un Principe aggressore della medesima. L'altro poi consiste in una proposizione circa ciò, che far potevano i Santi Martiri, allora che erano assaliti dai Tiranni. *Io* comincierò l'Apologia da questo secondo testo, sopra il quale si è fatto un romore incredibile, e si è formata un' accusa la più atroce di quanto mai possa figurarsi, con evidente calunnia. L' Autore del *Reo ec.* 15. in un foglio, che fu prima divulgato volante, e poscia inserito nel *Tom. XI.*, alla *p.* la propone in tal guisa „ il P. Concina nella Dissert. *de Homicid.* C. 1. (quì v'è sbaglio, e deve dirsi 8.) sostiene francamente, che „ i Martiri potevano *lecitamente* stringere le armi „ con-

---

[*a*] Comunque quest' Antore procuri nel fine della sua pretesa *Dimostrazione* di tenersi occulto, e fingere di non essere, egli è certamente un Gesuita, ed io ne so il nome, cognome, ed ufficio, che esercita in una delle principali Città d' Italia. Io non condanno nè lui, nè altri socj suoi, perchè difendano la Compagnia: ma perchè la difendono con maniere le più biasimevoli, e degne della riprovazione di tutte le persone oneste, con falsità, con imposture, con aggravare ingiustamente gli altri, e massimamente i Domenicani, gettando sopra di questi le colpe, che vengono imputate a loro stessi : e gli condanno aziandio, perchè, mentre essi scrivono quanto più loro piace, vogliano al tempo stesso far credere agli altri, e specialmente in Roma, che essi si mantengono chetti, e in rigoroso silenzio.

„ contro i Tiranni loro persecutori, e spaccia questa „ dottrina per infallibile. *Martyres quoque ipsi adversus tyrannos arma stringere potuissent. Hæc omnia certa sunt.* „ Molto più si diffonde nell' esagerare quest' accusa l' Autore della *Dimostrazione*, nè vi impiega meno di dieci pagine, in cui tutta sfoggia l' eloquenza, tutto adopera il suo ingegno, e tutta l' arte per ingrandirla, per darle apparenza di verità, e metterla nell' aspetto più mostruoso, e deforme. Io prego il lettore a permettermi di esporne a' suoi occhi alcuni tratti, poichè è necessario, che il mondo conosca il carattere degli Avversarj; e si disinganni delle grandi imposture, che vanno spargendo nel popolo per sorprendere la sua buona fede, e ingannarlo a man salva.

Comincia con dire, „ che prendendo dagli antichi Teologi Gesuiti (*a*) una scintilla di quello „ zelo, che giustamente gli animò a difendere contro i sediziosi la Sovranità de' Principi ec. impugnerà una decisione troppo manifestamente erronea, che si legge recata da un Antore moderno, la di cui autorità potrebbe essere troppo fatale agli incauti, se non ne fossero opportunamente prevenuti: Questi è il famoso P. Daniello Concina, il quale dopo aver pregiudicato, forse senza avvedersene, alla sua Religione santissima in un libro, che intitolò, *Disciplina Apostolico-Monastica ec.*, alla perfine è pervenuto, non si sa come, ad insegnare tale dottrina, la quale ove mai si appi-

 „ gliasse

(*a*) Si noti, che questi Autori Gesuiti, che vanta aver difesa contro i sediziosi la Sovranità de' Principi, sono appunto quei medesimi, di cui abbiamo nelle Lettere X., e XI. recati i testi chiaramente contrarj alla sovranità, e sicurezza de' Principi.

„ gliasse nel mondo, sarebbe *una feral teda, che ni*
„ *potrebbe attizzare sedizioni, e guerre civili* sotto lo
„ spezioso pretesto della Religione ec. Dopo il fatale
„ errore, che autorizzava i sudditi a prendere le ar-
„ mi contro i loro Sovrani per motivo di Religione
„ adottato dagli Eretici de' moderni secoli, e ne
„ ha quelle tante calamità, e ferite insanabili appor-
„ tato all' Europa ec., pareva, che si potesse a buo-
„ na equità sperare niuno più doversi trovare *tra gli*
„ *scrittori Cattolici*, che osasse sostenere *simile decisio-*
„ *ne*. E pure in questo *errore, a grande ignominia*
„ *della umanità, è caduto* il mentovato Teologo.
„ Egli nel *T.* 4. della sua *Teologia Cristiana* Dissert.
„ *de Homic. cap.* 8. (*a*), parlando de' Martiri
„ perseguitati da' Tiranni, insegna questa *orribile dot-*
„ *trina* Conceduto ec. aver piegato i martiri sotto la
„ violenza dei loro persecutori all' esempio di Cristo,
„ senza neppur fare la minima resistenza; trappassa
„ a difinire, *quali siano i diritti della Cristiana dife-*
„ *sa*, e decide francamente, che avrebbero potuto i
„ Martiri *imbrandire le armi per difendersi a viva forza*
„ contro i loro Sovrani, e contro i ministri della
„ giustizia. *Martyres quoque ipsi adversus Tyrannos*
„ arma *stringere potuissent*.

„ Sembra, (segue egli pag. 167.), che l' accortis-
„ simo Scrittore prevedesse, che codesta sua decisione
„ avrebbe ingenerato orrore a tanti leali sudditi ec.:
„ onde per prevenire con qualche risposta le opposi-
„ zioni, ne recca in mezzo il gius del naturale Fi-
„ gliuolo di Dio, e lo mette quasi in paralello col
„ gius de' Martiri. Siccome ha potuto, dice egli,
„ Gesù Cristo difendersi con la forza contro i suoi
„ persecutori: siccome egli avrebbe poturo gittar a
terra

(*a*) Anche quest' Autore sbaglia nella citazione, mentre non è il Capo 8. mà 7.

„ terra esanimi i suoi nemici, così i Martiri della
„ Chiesa, dice l' accennato Autore, *avrebbono potuto*
„ *far mossa di gente, sfidarli a campo aperto, e con-*
„ *quiderli con le spade sguainate. Veritas fidei est Do-*
„ *minum se potuisse defendere, & simplici nutu ad-*
„ *versarios suos de medio tollere, atque in nihilum re-*
„ *digere. Martyres quoque ipsi adversus Tirannos ar-*
„ *ma stringere potuissent*; e perchè non si credesse,
„ questa essere una di quelle quistioni, che si agitano
„ dai Teologi con divisione di pareri ec., dopo le ci-
„ tate parole soggiugne: *hac omnia certa sunt*. „

Quindi per maggiormente rilevare l' accusa scrive, che secondo il P. Concina „ questo diritto, che ave-
„ vano i Martiri non era di legge *straordinaria*, *ma*
„ *di una difesa, che è secondo le regole della giusti-*
„ *zia, e della ordinaria difesa*: e lo prova col testo
„ del *num.* 2. „ *si mors extrinsecus per vim intente-*
tur, tunc negligi remedia possunt etiam ordinaria: sic Martyres ordinariam defensionem neglexere, ut dictum est. Sic potest quis in extrema necessitate panem alteri extreme indigenti relinquere ex motivo virtutis. Che però esclama: *undenam tam sanguinaria, tam immanis, tam effera erupit Theologia &c.*? „ Certo egli non l'
„ ha tolta dall' Evangelio, nè da' Santi Appostoli:
„ poichè nè Gesù Cristo, nè gli Appostoli hanno
„ mai saputo raccomandare altro, che la pazienza
„ nelle persecuzioni, l' umiltà, la rassegnazione ec.
„ L' unico scampo, che ci accorda il divin Redento-
„ re è la fuga ec. *Se il prendere l' armi contra i So-*
„ *vrani*, allora quando esercitano crudele giustizia con-
„ tro i sudditi per causa di Religione fosse un diritto
„ di ordinaria difesa, siccome *pretende la stravagante*
„ *Teologia citata &c*: Si rivolgano pure (pag. 174.)
„ tutte l' Ecclesiastiche storie: si troverà mai vestigio
„ di *verun armamento, di veruna sollevazione* de' Cri-
„ stiani per causa di Religione ec.? Non vi può esse-
„ re uomo di senno, il quale non comprenda le fatali

con-

„ conseguenze, che ne possono derivare dalla decisio-
„ ne quì riprovata. „

Ognuno, che legga la prolissa esposizione della grande accusa fatta al P. Concina dall' Autore della *Dimostrazione* quì sommariamente riferita, non forma, nè può formare altra idea, se non, che insegna una dottrina la più sediziosa, la più orribile, la più contraria ai diritti, e sicurezza de' Principi, che suscita ribellioni, sollevazioni, e guerre civili: che induca a far mossa di gente contro i Sovrani, che ponga ai sudditi in mano le armi per aggredirli, sfidarli in campo, e conquiderli colle spade sguainate contro di loro; che sia una fiacola ferale, che attizza fuoco di discordie sanguinose tra i vassalli ed i Principi, e l' errore abbominevole degli Eretici degli ultimi secoli, poichè tale appunto è l' aspetto orrido e mostruoso, sotto cui l' Autore la rappresenta al mondo.

Or sappia pure il mondo, lo dirò ad alta voce, che questa è una spacciata impostura, una atroce calunnia, una delle più solenni soperchierie, non ad altro fine inventata, se non per discreditare la *Teologia Cristiana*, ed il suo Autore P. Concina. Protesto ingenuamente, che nel leggere una imputazione sì orribile sopra di un testo il più innocente, ho sentito accendermisi nelle vene il sangue, e mi sono confermato maggiormente nel giudizio molto tempo prima formato, che gli Avversarj trattandosi della difesa della Compagnia, e della impugnazione de' pretesi loro Nimici, perdono ogni sentimento di equità, di buona fede, e di civile onestà. Io prego quanto so e posso il savio, e discretto Lettore, a leggere prima tutta intera la proposta accusa, e poi confrontarla colle dottrine del P. Concina insegnate in tutto il trattato *de Homicidio*; e vedrà che nemmeno per ombra poteva da esse ritrarsene quel senso, che ha infinto l' Autore della *Dimostrazione*, che egli stesso, che ha

letto

letto con tutta l'attenzione quel *Trattato* per trarne materia di critica, non poteva non conoscere l'indegna soperchieria, che faceva, spiegando nel senso divisato le parole del *Teologo Cristiano*.

In fatti come poteva mai il Dimostratore persuadersi che il senso del Testo Conciniano fosse quello, in cui lo spiegava, mentre vedeva, che tutto quel Trattato *de Homicidio* lo riprovava, e condannava apertissimamente? Con qual buona fede poteva dire, che il P. Concina *a grande ignominia dell'umanità sia caduto nel sedizioso errore degli Eretici, che autorizza i sudditi a prendere le armi contro i Sovrani*, mentre vedeva, che egli nel capo secondo di quella Dissertazione, mette ciò tragli errori detestabili chiaramente *contrarj alla legge divina, e perniciosi alla Società umana?* (*a*) Come poteva accusarlo, che accordi il diritto per motivo di Religione d' *imbrandire le armi, di sollevarsi contro i Tiranni, di far massa di gente, di sfidarli in campo aperto, e conquiderli colle spade sguainate*, in somma di assaltarli, e metterli a morte; poichè tanto risulta dalle sue espressioni? Mentre il P. Concina, oltre il non far mai lecito l'omicidio per difesa dell'onore, della roba, e fino della pudicizia, non permette mai in verun caso, benchè sovrasti ancora il pericolo più evidente della propria vita, l'aggredire altrui per salvarla, e rigetta l'opinione de' moderni Casisti, che pensano potersi prevenire l'invasore (*b*)? Come poteva recare

[*a*] *Quartus error est eorum, qui docuerunt licitum cuilibet subditorum esse Tyrannum occidere &c. Quam sit error iste divinæ legi contrarius, & humanæ Societati perniciosus, nemo non videt &c.*

[b] *Recentiores Probabilistæ præveniendum invasorem censent. Verum doctrinam hanc falsam reputamus, eamque damnavit Clerus Gallicanus anno 1700. &c. Nunquam igitur prævenire aggressorem licet, sed tantum ab eo impetiti licite possumus nos defendere.*

care contro di lui, che Gesù Cristo *raccomanda la pazienza nelle persecuzioni, l'umiltà, la rassegnazione, nè altro scampo accorda se non la fuga*: mentre appunto, questi sono i testi divini, di cui si prevale il P. Concina per combattere le dottrine sanguinarie de' Probabilisti, e pei quali dichiara illecito il difendere la sua stessa vita, quando vi sia luogo alla fuga? E quando pure non v'ha mezzo, o scampo per ischivare il colpo micidiale di chi attualmente ci aggredisce per darci morte, non vuole coll'Angelico suo Maestro, che possa mai intendersi l'occisione dell'ingiusto assalitore, ma l'unica sua difesa? Come dunque, replico, in faccia di dottrine sì castigate, sì sane, e dirò anche sì severe, che lesse il *Dimostratore* nel Trattato del P. Concina, potè con buona coscienza spiegare il testo che oppone, nel senso maligno, che nel suo scritto apparisce, e lavorarvi su d'esso tanto orribili enormissime imputazioni?

Quello però, che sopra tutto decide della mala fede dell'Autore *della Dimostrazione*, e degli altri, che hanno opposto il testo citato del P. Concina, si è l'esame del capo medesimo, onde fu estratto [cioè il c. 7.] per formarvi la grande accusa. Il Dimostratore scrive alla *pag.* 166. *ec.*, che il P. Concina, *conceduto ec. aver piegato i Martiri sotto la violenza dei loro persecutori ec., trapassa a diffinire, quali siano i diritti della Cristiana difesa*. E questa è una falsità manifesta: poichè in questo capo 7. nè *diffinisce*, nè tratta *dei diritti della Cristiana difesa*, de' quali avea trattato ne' cinque capi antecedenti impugnando le sentenze scandalose, e perniciose de' Casisti, e stabilendo, che non altra *difesa* permetteva la legge Cristiana coll'altrui uccisione se non nel caso rarissimo, che non vi fosse altro mezzo di salvare la vita propria contro l'attuale ingiusto aggressore. Di che dunque tratta in questo capitolo il P. Concina? Del *suicidio*

indi-

indiretto, che è a dire, dimanda, se possa alcuno lasciarsi ammazzare, o trascurare la conservazione della sua vita, senza appigliarsi a que' mezzi leciti, con che potrebbe metterla in sicuro: onde intitola il capo, *De suicidio indirecto*. Questo solo titolo bastar doveva perchè si conoscesse da tutti, che la proposizione, che obbietta l' Autore della *Dimostrazione* non poteva avere quel senso, che le applicava, e però colla sua buona fede onninamente lo dissimulò, e lasciollo da parte senza farne veruna menzione: e così parimente tralasciò i tre primi periodi, che mettevano in chiaro lo scopo, e il disegno del P. Concina in quel Capitolo, e di quanto in esso diceva. Rechiamoli dunque, affinchè vegga il mondo le troppo patenti imposture degli Avversarj.

„ Siccome è certo, scrive il P. Concina, che „ nessuno di propria autorità possa ammazzare di„ rettamente se stesso, eccettuata una ispirazione „ particolare, ovvero ordine del supremo Autor del„ la vita, che è Dio, così parimente è certo, po„ tere alle volte gli uomini, secondo le regole „ della Cristiana prudenza permettere indirettamen„ te la perdita della propria vita. „ *Quemadmodum certum est neminem posse propria authoritate, excepta peculiari inspiratione, seu ordinatione Dei, directe occidere semetipsum; ita certum est posse homines interdum juxta Christianæ prudentiæ regulas indirecte permittere propriæ vitæ jacturam*. Questa è la Tesi, che stabilisce, ed è il soggetto di quel capo, di cui ne prova la certezza coll' esempio di Cristo Signor Nostro, e de' Santi Martiri, che si lasciarono uccidere dai Tiranni, con dire: *Sacri Ecclesiæ fasti splendida, istius indirectæ occisionis monumenta nobis exhibent. Christus Dominus Religionis nostræ caput sui ipsius Crucifixionem permisit. Martyres ejusdem Redemptoris nostri imitatores virtutis amore invicta fortitudine mortem sustinuere. Veritas*

fidei est Christum Dominum se potuisse defendere, & simplici nutu adversarios suos de medio tollere, atque in nihilum redigere: Martyres quoque ipsi adversus Tirannos arma stringere potuissent. Hæc omnia certa sunt. Forma dunque il P. Concina l'argomento per provare *esser certo*, che si può alle volte permettere la perdita di sua vita, o di lasciarsi uccidere dagli altri, senza impedirlo. In questo modo, Cristo Signor nostro permise la sua crocifissione; i Martiri imitatori di Cristo si lasciarono ammazzare dai Tiranni. Ora è verità di fede, che Cristo poteva difendersi, e con un solo cenno liberarsi dagli Avversarj: ed è pur certo, che i Martiri potevano impedire la loro morte: e tuttavia nè Cristo, nè i Martiri la impedirono, ma si lasciarono da' persecutori lecitamente togliere la vita. Adunque è certo, che può alle volte permettersi la propria morte, ovvero *il suicidio indiretto*. Questa è la netta, limpida, chiara, e certissima dottrina del P. Concina, che non può mettersi in dubbio da alcuno, e che egli più brevemente espresse nel suo *Compendio Dis. de Homic. c. 4. n. 27.*, ove parla sulla medesima questione del *suicidio indiretto*, dicendo: *permitti tamen indirecte suicidium non modo licitum, sed Sanctum esse potest. Quoniam Christus Dominus, ejusque Sancti Martyres illud permiserunt, & defensionem contra vim illatam negligere ob Dei gloriam licitum esse potest.*

Qual fu mai dunque lo spirito di vertigine, e di menzogna, che occupò la mente dell' Autore della *Dimostrazione*, e lo indusse a fingere su quel testo innocente, e certissimo le orribili accuse, che compariscono nel suo scritto? Che, *a grande ignominia dell' umanità sia caduto* il P. Concina *nell' errore de' moderni Eretici, che autorizza i sudditi a prendere le armi contro i loro Sovrani*; che è *una teda ferale, che potrebbe attizzare sedizioni, e guerre civili*; che sia dottrina *sediziosa, stravagante, orribile, da cui ne possono derivare fatali conseguenze*. Dove ha egli veduto,

to, che si potrebbe per la sua proposizione *imbrandire le armi contro i Sovrani*, *far mossa di gente*, *sfidar i persecutori in campo aperto*, *conquiderli colle spade sguainate*, e quel di più, che ivi avanza distesamente? Eh diciamolo pur francamente. Egli nulla di ciò pur troppo vedeva in una dottrina, che ogni Teologo riconosce per certa e sicura; ed egli stesso è costretto a tenerla per tale: ma la passione gli travolse la mente, e lo indusse ad infingervi un senso il più mostruoso, e il più contrario al senso legittimo inteso dal P. Concina, e che si intende tosto da ognuno, che si ponga a leggerla con animo indifferente.

Ognuno infatti, che senza passione legga la proposizione, in cui l'Avversario pretese scoprire tanto veleno, e consideri e lo scopo, e il testo antecedente, vede subito, che il sentimento del P. Concina, parlando del *Suicidio indiretto*, altro non è, nè può essere, se non che Cristo Signor nostro, e i Santi Martiri avevano la *podestà fisica d' impedire la loro morte*: ma nè Cristo, nè i Martiri l' usarono contro de' persecutori; il primo, per ubbidire al comando del Padre che l' obbligava a morire: i Martiri per ubbidire al comando di Cristo, che solo ad essi nel caso di persecuzione permetteva la fuga, e non mai l' aggressione contro i persecutori: onde e l'uno, e gli altri per ciò si lasciarono mettere a morte. E questo è il senso in cui pure s' intendono simili proposizioni, che leggonsi ne' primi Apologisti della Religione Cristiana espresse con formole anche più significanti, e più forti, che nessuno mai sognossi tampoco di censurare come sediziose. Odasi tra gli altri Tertulliano; il quale così scrive nell' Apologetico: *Si personam hostium ut deputamur, agere velimus, non deest nobis militum copia, major etiam illarum gentium, quæ quotidie contra vos arma movent &c.... Cui bello non idonei, non prompti fuissemus, etiam impare copiis, qui tam libenter trucidamur, si non apud*

istam

istam disciplinam (Christianam) *magis occidi liceret, quam occidere? Potuimus & inermes &c. apud vos dimicasse &c.*

Che se pur anche vogliasi intendere il testo Conciniano di una *potenza morale*, cioè, che fosse lecito ai Martiri difendere la loro vita contro de' Persecutori, non esigeva ogni equità, ogni ragione, che si spiegasse giusta le regole *della Cristiana difesa* già stabilite, e inculcate dal P. Concina §. 2. *del Capo V.*, vale a dire, che potessero bensì lecitamente i Martiri difendere colle armi la propria vita contro degli iniqui Persecutori, ma con quella moderazione *inculpatæ tutelæ*, ivi con S. Tommaso da lui dichiarata, e che nessuno de' Casisti moderni ha giammai sì ristretta, cioè che non potessero mai aggredirli, che fossero attualmente assaliti, che non potessero o colla fuga, o in altro modo schivare il colpo micidiale, e fosse sicura, e inevitabile la loro morte, che in somma la difesa coll' uccisione dell' ingiusto aggressore fosse l' unico necessario mezzo per salvare la vita, cosicchè quella ne seguisse *præter intentionem*? Questa è la *difesa Cristiana*, che unicamente permette, ed anche con timore, e difficoltà, il P. Concina: E così spiegarla doveva l' Autore della *Dimostrazione* riguardo ai Martiri, volendo intendere di una *potenza morale* la sua espressione: e al più in questo senso doveva intendere l' altro testo, che oppone del *Num.* 2., e che torce avvedutamente ad un senso il più assurdo, il più strano, e il più ripugnante al disegno del P. Concina? *Si: mors extrinsecus per vim intentetur, tunc negligi remedia possunt etiam ordinaria: Sic Martyres ordinariam defensionem neglexere, ut dictum est.* (*a*). Quali sono i mezzi ordinarj di conservare la

(a) Questo, *ut dictum est*, deve riferirsi, anzichè al testo del *n.* 1. di questo *Capo* 7. a quello del *Capo V.* §. 2. *n.* 1. ove scrive: *hinc Sancti Martyres neglexerunt propriam defensionem ob Dei amorem &c.*

la propria vita, che fa leciti il P. Concina, quando venga dall' ingiusto invasore attualmente aggredita? Già gli abbiamo or ora accennati, il prendere la fuga, il nasconderfi, il ripulsare l' assalitore col minor suo male possibile, il difendere in somma la vita *cum moderamine inculpatæ tutelæ*, come da lui dichiarasi. Questi erano i mezzi ordinarj, di cui per sentimento di tutti i Teologi, potevano lecitamente valersi i Santi Martiri: ma che *neglexere*, trascurarono per amore di Dio, e della virtù sostenendo piuttosto con invitta fortezza la morte. E tale senso confermano gli altri esempj ivi addotti dal P. Concina di chi o in estrema necessità rinunzia il pane a chi si trova in ugual bisogno, o in qualche naufragio la tavola a chi corre ugual pericolo di annegarsi.

Se ella è dunque così, non ho avuta io ragione di dire, che l' Autore della *Dimostrazione*, e gli altri Compagni suoi, quando si tratta della Difesa di quell' idolo immaginario della Società, perdono di vista la buona fede, l' equità, la giustizia, e le regole tutte della onoratezza umana? Non è egli vero, che purchè giungano, se mai venga lor fatto, a soverchiare, ad opprimere, a levare il credito a coloro, che apprendono di pregiudizio alla gloria della Compagnia, nulla curano nè la ragione più luminosa, nè la verità più lampante, e inventano accuse atroci, e calunnie enormi, ed orribili per infamarli? Poteva quell' Autore sopra di un testo più innocente lavorarvi imputazioni più obbrobriose, e pubblicarle intrepidamente nel suo scritto, impiegando tutto l' artificio, tutto il suo talento, ed eloquenza, per gonfiare, ingrandire, esagerare un' impostura, che non poteva non conoscere, mentre si conosce incontanente da ognuno, che intenda il latino, trascorra coll' occhio le dottrine del Trattato *de Homic.* del P. Concina, e rifletta anche soltanto sul titolo, e su i primi periodi di quel *Capo* 7., onde fu ricavata la grande accusa? Quanto più giusto motivo io avrei di rivolgere contro di lui quei titoli ignominiosi, onde carica

sì di sovente i pretesi Avversarj, *di uomini maligni, di malvagi, sempre proclivi ad abusare delle cose più indifferenti, di audaci, di temerarj, che ordiscono lo scredito de' Gesuiti, di calunniatori sfrontati*, di gente, *che non hanno verun impegno di conservare la propria fama, purchè rechino nocumento alla Compagnia, di persone iniquissime*, e simili per non aggiugnere anche i termini di *miscredenti*, *libertini*, *Eretici*! Ma io rimettendolo al giudizio di Dio, l' avviserò solamente, che mentre egli, ed altri Socj suoi si pensano con queste maniere di scrivere malediche, e calunniose di vantaggiare la loro causa, la rovinano maggiormente presso la gente illuminata, ed onesta, e si acquistano più numero di nemici: ed io posso attestare ad essi con tutta verità di aver saputo dalla bocca di un Cavaliero di gran mente de' più affezionati una volta alla Compagnia, *che si era totalmente cangiato col leggere*, siccome egli mi disse, *non già i libri degli Avversarj de' Gesuiti, ma dei Gesuiti medesimi: poichè avea chiaramente scoperto in leggendoli, che non iscrivevano con buona fede, e per amore della verità; ma con artificj, raggiri, finzioni vituperevoli, e con imposture, di cui non potevano se non conoscere la falsità*. Questo è il frutto, che ricavano siffatti Scrittori dalle loro Apologie, e frodolenti maniere, onde cercano di mascherare la verità, e d' imporre al pubblico, quanto credono di giovamento, e vantaggio alla loro causa, e al decoro della Compagnia. Ma veniamo all' esame dell' altro passo recato contro il P. Concina dagli Autori della *Dimostrazione*, e del *Reo fatto Giudice ec.*

Anche su tal passo v' è l' impostura, se non nella relazione del testo, e dottrina del P. Concina, nel confronto almeno da essi fatto di questa con quella del Bussembaum, e in ciò, che affermano francamente su tal proposito. Io confesso ingenuamente che il P. Concina nel caso rarissimo, che un Principe iniquo dimentico della propria dignità, assaltasse attualmente, e ingiustamente colla spada impugnata una priva-

ta persona per sacrificarla all' empio suo furore; insegni, che questa possa difendersi contro l' assalitore, anche colla di lui morte, qualora o non possa fuggire, o non abbia altro mezzo, onde salvare la propria vita: ed io su questo caso mi attengo alla limitazione del P. Domenico Soto, che trattandosi dell' invasione della vita ingiustamente fatta da un Principe, o da altra Persona pubblica, empia bensì, e scellerata, ma utile tuttavia alla Repubblica, *tunc subeunda sit mors personæ invasæ, omittendaque defensio*. Al P. Concina veramente non piace codesta limitazione del Soto: *mihi sane non arridet*, dice egli *nec probatur*, per una ragione, che presso di me non è di verun peso. Nulladimeno viene egli stesso ad approvare in qualche modo quella limitazione colla sentenza, che allega in progresso dell' Angelico Dottor S. Tommaso presa dalla 2. 2. *q.* 69. *art.* 4., ove scrive, *sicut licet resistere latronibus, ita licet resistere malis Principibus* (*a*): *nisi forte propter scandalum vitandum, cum ex hoc aliqua gravis turbatio timeretur*. E in questo senso intesa la dottrina del P. Concina, è insegnata non solo da lui, ma ancora dal Molina, dal Lessio, dallo Sporrer, e comunemente dagli altri Teologi, cosicchè a me non è accaduto di trovarne un solo, che sia contrario.

Quello però, che quì è più notabile, a giustificazione del P. Concina si è, che attesi i principj, e le regole generali da lui stabilite in questo medesimo *capo* V., e da noi accennate di sopra, il caso dell' uccisione del Principe per difesa della propria vita si viene a ridurre ad un caso, dirò così, metafisico, che

(a) Quì si rifletta, che il Santo Dottore non disse già, che *in tali casu licet occidere*, ma soltanto *licet resistere*; colla qual parola non si denota già *uccisione*, ma sola *resistenza*, che siccome nota l' Autore della *Dimostrazione* dal P. Salmerone, *non tantum significat velle potestatem destruere &c.*, *sed in genere significat potestati non obedire*.

non credo sia mai succeduto, nè sia mai per succedere. Imperocchè convien prima supporre, che il Principe in persona sua propria si avventi ingiustamente contro di un suddito colla spada, o col pugnale in mano per trucidarlo, e ciò di qual Principe può mai figurarsi? mentre ai Sovrani non mancano migliaja di mezzi per disfarsi di qualche odiato vassallo. Di più dal canto di questo è necessario, che non possa in verun modo sottrarsi colla fuga, o in altra guisa all' empio furore del Regnante, che attualmente l' aggredisce: e che sia certo che ingiustamente lo vuol morto. E' duopo inoltre, che la persona assalita non possa resistere nè colle braccia, nè coi pugni, nè col bastone: poichè in tal caso peccherebbe prevalendosi di armi o da fuoco, o da taglio: *si solis Brachiis, pugnis, alapis resistere vales, armis uti non debes*. E così parimente, se possa evitarsi il pericolo della vita con qualche sola mutilazione, o minor offesa dell' aggressore, non sarebbe lecito l' ammazzarlo. *Si sola mutilatione, aut etiam minori læsione repellere vim possis, haud licita occisio est*. Siccome illecito dichiara altresì il tener dietro, ed uccidere colui, che scaricato il colpo micidiale, o impressa la ferita si ritira, e null' altro attenta: *Si is, qui te invasit post vulnus inflictum in fugam se dederit, tu fugientem insequi, & occidere nequis, ut mox dicetur*. E finalmente richiedesi, che chi si difende contro chi vuol torgli ingiustamente la vita, non mai intenda la di lui morte, ma l' unica sua difesa: dal che poi ne ricava il P. Concina essere difficilissimo il caso, in cui tal sorta di difesa effettuare si possa senza peccato. E se tutte queste condizioni, secondo lui, sono necessarie, trattandosi di difendere la propria vita contro eziandio di una persona privata, non saranno più ancor necessarie, trattandosi di una Pubblica, o di un Principe? Si rifletta di grazia attentamente a queste condizioni, e regole, onde si restrigne, e si limita sul punto presente la dottrina del P. Concina, e si vedrà, se sia *capace di far tremare ogni Regnante*, se possa chiamarsi

orribi-

orribile, iniqua, e iniquissima, se possa dirsi, che abbia *insegnato dottrina peggiore di quella del Busembaum*.

Tanto affermano per appunto i due Autori del *Reo fatto Giudice &c.*, e della *Dimostrazione*, dicendo che il P. Concina ha insegnata una dottrina *assai più degna di esecrazione di quella del Busembaum, e ben altre più ree cose in genere di sediziose dottrine, che insegnate non furono mai da quell' Autore*. Ed io perciò mi veggo da loro obbligato a svelare l' impostura, con che per difendere il Busembaum, nascondendo astutamente il veleno della sua dottrina, pretendono di concitare tutta l' odiosità sopra quella del P. Concina. Questi su tal soggetto null' altro ha insegnato, che dasse motivo di critica, se non se le due proposizioni di già esaminate, e se altri testi vi fossero nel suo Trattato *de Homicidio*, i suoi Avversarj impegnati a discreditar la sua Opera in tutte le maniere possibili, non avrebbero certamente mancato di produrli alla luce, e metterli nell' aspetto più odioso. Ma ciò, che ha insegnato Busembaum sullo stesso argomento, è peravventura quella sola dottrina, che si espone, e rappresenta dai due mentovati Autori? E' quella sola, che a lui fu opposta dagli Avversarj, che si chiamano da essi *maligni, agitati da ree passioni, da invidia velenosa, da fosco genio di turbolenza, da istinto Diabolico?* Così essi pretendono, e l' Autore del *Reo ec.* chiaramente l' attesta con dire, che quel testo del Dub. 3. num. 8. *è tutto il sommario, che si produce in questa materia contro il Busembaum*. Ma lo pretendono con astuzia, e dissimulazione la più biasimevole, e vergognosa, poichè ben sapevano da quegli scritti, che letti avevano, e di cui l' Autore della *Dimostrazione*, fa più di una volta parola, che le accuse contro Busembaum in questa materia non si restringevano al solo testo che apportano, ma che più altri erano stati prodotti contro di lui dal medesimo *Dub.* 3., dall' unione de' quali risulta quanto sia sediziosa la sua dottrina, e

quanto pregiudiziale al bene degli Stati, e ai diritti, e ſicurezza dei Principi.

Primieramente è forſe quella propoſizione *tutto il ſommario* del proceſſo sì ſtrepitoſo fatto *in queſta materia contro Buſembaum* in queſti ultimi anni dal ſupremo Parlamento di Toloſa confermato da quel di Parigi, per cui la ſua Teologia fu condannata al fuoco? Si legga pure il Decreto, e ſi vedrà la menzogna dell' Autore del *Reo ec.* Oltre quella propoſizione, tre altre notate ne compariſcono aſſai più pratiche, e pernicioſe. Eccole: „ E' pure lecito di ammazzare colui, del quale conſta certamente, che „ di fatto prepari inſidie per darci morte ec. *licet* „ *quoque occidere eum, de quo certo conſtat, quod de* „ *facto paret inſidias ad occidendum, ut ſi uxor e. g. ſciat ſe noctu occidendam a marito, ſi non poteſt effugere, licet ei prævenire. Navar. Leſſius.* Quì non ſi parla già di una pura, e ſemplice diteſa, ma di offeſa, e di aggreſſione contro la vita di colui, da cui ſi tiene per certo, che ſia per togliere la noſtra. Laonde (e l'oſſervò l'Aſſemblea del Clero Gallicano nella cenſura di tal dottrina), ſe altrettanto ſi apprenda eziandio di un Sovrano, o di altro pubblico Perſonaggio, ſi potrà, ſecondo Buſembaum, prevenirlo, ed ucciderlo.

Eccone nel medeſimo Decreto un' altra vie più deteſtabile. *Hinc etiam dicunt alii, ut Sanchez 2. Moral. Cap. 39. & alii* (queſti rendono *probabile* l'opinione) *licere occidere eum, qui apud judicem falſa accuſatione, aut teſtimonio id agit, unde certo tibi conſtat, quod ſis occidendus vel mutilandus, vel* (quod alii difficilius concedunt) (*difficilius*, ma pur lo concedono) *ammiſſurus bona temporalia, honorem: quia hæc non eſt invaſio* (benchè ſi prendano l'armi, e ſi vada ad ammazzarlo), *ſed juſta defenſio, poſito, quod de alterius injuria tibi conſtet, nec ſit alius evadendi modus. Leſſius tamen &c. Filliuc., & Laiman non audent id defendere propter periculum magnorum abuſuum.* [Sicchè, ſe credaſi non ſovraſtare queſti

sti grandi abusi, anch' essi convengono nella stessa perversa dottrina]. *Vide Escobar. Hurtadum, Lugo, Diana &c.*

Queste due proposizioni, notate dalla sentenza del Parlamento, *appoggiano la precedente*, e danno a conoscere fin dove giunga la sanguinaria escrabile dottrina del Busembaum, e degli altri addotti da lui; e quali orribili conseguenze se ne possono dedurre da esse, riguardo ancora ai medesimi Sovrani? *Basta*, dice la stessa sentenza, *che il più scellerato degli uomini non possa sottrarsi alla giustizia, se non se uccidendo il proprio Signore; questo Autore sedizioso lo anima a preferire la conservazione della sua propria vita, o pur anche di un solo membro del suo corpo alla vita del suo Principe ec.* Ma ve ne ha un' altra riferita pur nel *Decreto* sulla stessa materia, che è più degna di escrazione. *Quandocumque quis* [insegna il Busembaum nel fine del dubbio medesimo] *juxta supradicta habet jus alium occidendi, id potest etiam alius pro ea præstare: cum id suadeat charitas. Filliuc., Tanner., Molina.* Questa è una delle più perniciose dottrine, che possano pubblicarsi, sulla quale meritamente esclamano con orrore i Giudici del Parlamento: *qual rovesciamento! quale spaventevole metamorfosi non si vede quì della Carità, quella virtù sì pura, sì santa, sì benefica! I Discepoli di Gesù Cristo la facevano consistere in dare la propria vita pei loro fratelli:* & vos debetis pro fratribus animas ponere. E v'ha de' Casisti in questi ultimi tempi, *che la fanno lo stromento della vendetta, e delle uccisioni!*

Queste sono le ree dottrine sulla presente materia, che notò nel Busembaum il Parlamento di Tolosa, e per cui condannò alle fiamme la sua Teologia. E i nostri Apologisti, che fuor di ogni dubbio ne han veduta la censura, la quale ha fatto sì gran romore in Europa, col più vituperevole artificio dissimulandole, vogliono far credere al mondo, che *tutto il sommario, che si produce in questa materia contro il Busembaum*, consista in una proposizione, che da se

sola può in qualche modo giustificarsi. Ma che direno poi della loro vergognosa dissimulazione, se e le riferite, ed altre ancora dello stesso Autore compariscano nella celebre *lettera Circolare del Re di Portogallo*, divolgata in tutti i Regni, e Provincie? L' Autore della *Dimostrazione* non potendo negare l' esistenza di questa famosa *Lettera*, che fa? Ha avuto il gran coraggio di fingere, *che sia stata munita dell' ombra di una delle massime autorità tra i Mortali*, cioè del Re Fedelissimo, *con orribile impostura*, *come si crede*. Chi non ammira qui l' arditezza, e la mala fede dell' Autore? *Con orribile impostura*, dice egli, *come si crede*. Ma chi è mai, che *creda* essere quella *Lettera Circolare* attribuita *con impostura* al Sovrano di Portogallo in tutto l' universo mondo, se non v' è un solo, che ne abbia neppur dubitato finora? Eh diciamola pure francamente, non *lo crede* nemmeno egli stesso: ma tuttavia finge di *crederlo* per poterne parlare liberamente, e senza rispetto *di una delle massime autorità tra' mortali*, e trattarlo cogli altri da *calunniatore iniquo*, *da impostore sfrontato*, da persona *agitata da Diabolico istinto*. Ma senza trattenersi su questa troppo evidente menzogna, almen sapeva l' Autore di certo, che in quella Lettera *Circolare*, erano state opposte al Busembaum sulla presente materia dell' *Omicidio più altre pericolose*, *e perniciose dottrine*: e nondimeno con quella stessa buona fede, con che finse essere supposta quella *Lettera*, le dissimulò, senza farne veruna menzione. Odale dunque, e confondasi se è possibile.

Nel *Num. XII.*, così parla il Re di Portogallo: „ Non è meno scandaloso, e nocivo Ermanno *Busembaum*, il di cui libro intitolato, *Medulla Theologia Moralis*, attesa la sua picciolezza, e poco „ valore, si trova tra le mani di tutte le persone di „ questo Stato, volgarizzato. Poichè questo Moralista nel *lib.* 3. *tract.* 4. C. 1. *dub.* 3., avendo proposta la questione, *quando*, *e come sia lecito ammazzare l' ingiusto aggressore*, *colla sola autorità priva-*

,, *ta*; e dovendo ſtabilire per regola certa, che non
,, era permeſſo l'uccidere alcuno di ſua privata auto-
,, rità: atteſochè ſomiglianti omicidj ſono proibiti *de*
,, *jure divino*, & *naturali*, e ſono oppoſti alla con-
,, ſervazione della Società civile, a tenore delle cui
,, leggi è indubitato, che il diritto della vita, e del-
,, la morte è privativo ſoltanto della ſuprema giuriſ-
,, dizione de' Sovrani ec., ciò non oſtante il mede-
,, ſimo Buſembao ſi arrogò la maliziosiſſima, e per-
,, nicioſiſſima libertà di ſtabilire nel *Dub.* 3. le aſ-
,, ſurde propoſizioni ſeguenti.

Nel N. 5., dopo di avere propoſto negli antece-denti, ſe foſſe lecito uccidere il ladro per ricuperare il furto, e di aver riſoluto per la parte affermativa, qualora non ſi tratti di picciola quantità, riſolve ivi: *la più probabile è, che queſti mezzi* (*cioè di uccide-re*) *ſono leciti ai Sacerdoti, e Religioſi per ricuperare i beni temporali*. E tuttociò, che ſi *ſcrive in contra-rio, ſi deve intendere allor quando non ſi oſſervi la mo-derazione della difeſa incolpabile*. Dal che ne ſegue che ſe trattaſi di ricuperare beni di grande importan-za tolti, come di leggeri ſi può apprendere *ingiuſta-mente* da un Sovrano, potrà anche contro di lui ri-volgerſi il colpo micidiale, affine di ricuperarli, *cum moderatione inculpatæ tutelæ*, che da' Caſiſti ſi eſtende nella guiſa diviſata.

Nel Num. 6. ibi.

Contuttociò allor quando l'ingiuſto aggreſſore ſi tro-vaſſe nel pericolo di ſua ſalvezza, e l'offeſo può per-donargli per carità, ſoffrendo piuttoſto il danno dal me-deſimo inferitogli: ma però non è obbligato a ciò: poi-chè, ſe il tale aggreſſore ſi trova in pericolo di ſua ſal-vezza, ciò è proceduto dalla di lui malizia. Layman ibidem.

Nel Num. 8. ibi.

Quivi ſi ha la propoſizione unicamente recata da-gli avverſarj, cioè, *in difeſa della vita, e della inte-grità de' membri del corpo umano è altresì lecito al fi-glio, al Religioſo, ed al Vaſſallo il difenderſi, ſe far*

rà necessario, dando la morte al medesimo Padre, al medesimo Superiore, ed al medesimo Principe: quando però a causa della morte del medesimo Principe non ne abbiano da succedere gravi disordini, come guerre &c. Silv., Bonnacina.

Nel Num. 9. ibi.

E' lecito altresì di ammazzare quello, che ci consta certamente, che di fatto si prepari per ammazzarci proditoriamente, o come dice il Busembaum, che prepari insidie per darci morte. Onde si potrà ammazzare anche un Principe, se tanto di lui si apprendesse.

Nel Num. 10. ibi.

Su questo particolare dicono alcuni, come Sanchez 2. Moral. D. 29., ed altri, essere ancor lecito l' uccidere quegli, il quale abbia dedotta avanti qualche Giudice una falsa accusa, ed abbia fatta una falsa deposizione quando certamente si sappia, che da ciò ne ha da risultare morte, o mutilazione; o ancora (lo che alcuni Autori con maggior difficoltà lo concedono) quando ne abbia a seguire la perdita degli onori, e de' beni temporali &c. Attesochè questo non è omicidio (benchè se gli ficchi un pugnale nel petto, e si stenda morto a terra) *ma difesa, supposta la scienza della ingiuria per parte di quello, che offende, e che non vi sia verun altro modo per evitarla &c.*

E nel Num. 11. ibi.

A tenore delle dottrine sopra riferite ogni qual volta, che qualcuno ha diritto di poter uccidere l' altro, può sostituirvi un altro, che l' uccida in suo nome: attesocchè così lo persuade la carità. Filliuc, Tann. C. 3. Dub. 4. q. 8., Molin. Disp. 18.: e come, e quando sia obbligato a far ciò, Less. lib. 2. C. 3. Dub. 13., Dian. p. 5. T. 4. Resol. 6., 14. 20.

Queste sono le proposizioni di Busembaum, esposte nella sua *Lettera Circolare* sulla materia presente da Sua Maestà Fedelissima, e che chiama *perniciosissime, e sanguinarie, e sediziose dottrine*. E i R. R. P. P. che pur troppo le sapevano, quasi nè tampoco fat-

fatta ne fosse parola, con finissimo, ma vituperoso artificio, le dissimulano, e si restringono a quella sola, che senza l'accompagnamento dell'altre, potrebbe scusarsi, pretendendo, che dessa sia *tutto il sommario, che si produce in questa materia contro Busembaum*, e spacciando con franchezza, che la dottrina del P. Concina sia *più* degna di *esecrazione*, che sia l'*invidia velenosa*, *il fosco genio di turbolenza*, *il diabolico istinto*, *che agita gli Avversarj contro i Gesuiti*, e gli muove ad opporre la proposizione di Busembaum, lasciando in pace il P. Concina, che *in genere di dottrine sediziose insegna ben altre più ree cose, che insegnate non furono mai da Busembaum*! Io resto stupefatto, ed attonito in udirli parlare con tanta arditezza, ed avanzare con aria sì franca una sì evidente impostura. Il P. Concina ha insegnato di peggio del Busembaum *in genere di sediziose dottrine*! E dove! E come ha egli insegnato di peggio! Dove insegna egli quelle *sediziose dottrine*! notate nel Busembaum e dal Parlamento di Tolosa, e dal Re di Portogallo? Dove la dottrina, che eziandio *per difesa della integrità de' suoi membri*, si possa mettere a morte fino il proprio Padre, il proprio Superiore, il proprio Principe? Dove, che si possa prevenire coll'ammazzare colui, che tende insidie alla nostra vita? Dove, che sia lecito di togliere dal mondo il falso accusatore, o il falso testimonio? Dove, che si possa difendere l'onore, e la roba coll'altrui uccisione? Dove finalmente che in tutti questi casi possa sostituirsi un sicario, che eseguisca l'omicidio, e che tanto persuada la carità? Nel P. Concina non se ne trova già neppur vestigio di sì orribili, sediziose, sanguinarie dottrine, che egli anzi riprova, e confuta acerrimamente in più capitoli della sua Dissertazione. E nulladimeno i R.R. P.P., che sanno pur troppo tuttociò, hanno ancora il coraggio di asserire, e pubblicare, che il P. Concina abbia insegnate *cose più ree, e dottrine* più *esecrabili che insegnate non furono*

ma

mai da Busembaum, e di scagliarsi con tutto il furore sopra di quei, che oppongono le opinioni di questo, e risparmiano il P. Concina? Questi sono eccessi di arditezza che non si capiscono, nè si capiranno giammai. Sì, faccia pure il Pubblico, giacchè l'Autore del Reo. lo ricerca, il *confronto tra le dottrine dell'uno, e dell'altro*, anzi di quanti Gesuiti hanno mai scritto su tal materia, del Molina, del Lessio, del Suarez, del Vasquez &c. &c.: che *deciderà* doversi con tutta *giustizia gridare alle armi* contro di tutti loro, e *perdonare* al P. Concina quella sola dottrina, che se gli oppone: poichè ristretta colle condizioni, e cautele da lui stabilite, non può esse di verun danno ai Sovrani: e *farà applauso* a tutte l'altre sue dottrine *in questo genere*, che sono le più vere, le più sane, e più conformi alla evangelica mansuetudine, e che pongono in totale sicurezza la vita dei Principi, e de' privati. Questa sarà la *decisione* del Pubblico, il quale ne farà quindi un' altra, che il disegno, e la premura di quei due Srittori, e di tanti altri Socj loro, che sì forte gridano contro del P. Concina, non è già di mettere in chiaro la verità, ma di soverchiarla con tutti i modi possibili e di screditare la sua *Theologia Cristiana*, non perchè contenga *ree*, e biasimevoli *dottrine* degne di censura, ma perchè riprova ed impugna vigorosamente le massime, e le sentenze dei loro Autori, che vorrebbero applaudite, e dominanti nel mondo Cattolico.

Che questo infatti sia l'unico scopo loro, e il motivo della guerra implacabile, che i soli Padri della Compagnia hanno mossa alle Opere del P. Concina, e spezialmente alla sua *Teologia Cristiana*, sono tanti gli argomenti, che ne danno in questi stessi ultimi opuscoli, che han pubblicato finora, che chiaro e manifesto si rende per fino ai ciechi, e alle persone più prevenute a lor favore. Non paghi degli sforzi, che han fatto, e delle macchine terribili impiegate,

per

per ottenere la proscrizione di questa loro odiosa Teologia presentando al Vicario di Cristo memoriali pieni di calunniose imputazioni, *nomine Universæ Societatis in generalibus Comitiis Congregatæ* : non paghi delle imposture, con che si studiarono d' infamare e l'Autore, e l'Opera, i Sanvitali, i Zaccaria, i Noceti, ed altri Socj congiurati a' danni suoi; anche in questi Opuscoli, che van pubblicando a lor difesa contro i libri usciti alla luce sulle emergenze presenti, de' quali non v' ha un Domenicano, che io sappia, che ne abbia avuta parte, o stampata una riga sola, han creduto di mettere in iscena il P. Concina, e la sua Teologia, sfogare su d'essa il loro livore, e tentare di torgli quel credito, e quell' applauso, che si è meritamente acquistato presso le persone disappassionate e saggie. Per non parlare degli altri, i due Autori *del Reo*, e della *Dimostrazione*, non possono digerirla, che il P. Concina nelle Opere stampate, e fino nelle pubbliche Scritture di Teste Coronate (*a*) sia qualificato per *Teologo dottissimo e piissimo*: mentre essi lo vogliono un *aborto della Religione di San Domenico* (*b*). Non possono soffrire in pace, e la pensano una sfacciatezza, che il P. Concina *venga citato per testimonio contro le accuse de' Gesuiti*: e che la sua Teologia sia accolta ed acclamata con profuse lodi non solo *nell' Italia, ma in tutta l' Europa*, e la sua autorità si reputi *irrefragabile ne' libri, che sono a noi venuti dall'ultima estremità dell' Europa medesima*. E quindi tornano a rimettere in campo le vecchie accuse, per rammarico, e dispetto che ne provano. Ma che si può fare? è necessario, che loro malgrado si aggiustino lo stomaco, e soffrano, che quell' *aborto di San Domenico*, quell' *ignorante*, quel *briccone*, quel *pidocchioso*, quell' *insensato*, quel *frenetico*, quel uomo *di notoria malvagità*, di *enorme malizia*, quell' *asino*, quella *bestia in superlativo grado*, quell' *inde-*

(a) Il Re di Portogallo nella *lettera Circolare*.
(b) Demonst. pag. 176.

indegno di neppur nominare la Compagnia, e *degno*, *a dir poco*, *della galera*, *anzi di essere bruciato vivo* (*a*), che sia da' Sovrani chiamato *piissimo*, e *dottissimo*, da' Sommi Pontefici, *Teologo eccellente*: (*b*) da Teologi delle Spagne *uomo di singolare integrità*, *acceso del zelo della Religione*, *Teologo gravissimo*, *dottissimo*, *eruditissimo &c*: e da molti altri, consimili titoli onorevolissimi (*c*). E' necessario, che soffrano, che quella *Teologia Cristiana*, contro cui si sono armati delle più velenose saette, che caricarono di tante ingiurie, e strappazzi, che vollero proscritta, ed eliminata dal mondo, *destituita di ragioni*, *lavorata con mostruosi mosaici*, *con testi dimezzati adulterati &c.* (*d*) Quella Teologia, che tanto depressero, avvilirono, infamarono i P. P. Balla, Noceti, Zaccaria, Sanvitale &c. venga citata con applauso, sia riputata *opus auro*, *cedroque dignum* (*e*) sia *letta con sommo piacere*, *e profitto*, sia creduta *vera Cristiana*, sia divulgata *in Italia*, in *Francia*, in *Ispagna*, in *Germania* con acclamazione universale: ed il suo *Compendio*, vada per le mani di tutti, e serva ai Parrochi, e Confessori per direzione sicura delle coscienze de' fedeli, lasciati in abbandono i Sanchez, gli Escobari, i Tamburini, i Busembai, i La Croix, e Viva, e tanti altri Probabilisti Scrittori. Tanto è necessario, che soffrano in santa pace, senza più travagliarsi, e far nuovi sforzi per discreditare il P. Concina, e la sua

---

(a) Questi, ed altri moltissimi sono i titoli, con che hanno trattato il P. Concina varj Religiosi della Compagnia. Si veggano nel Tomo 4. le lettere 31., e 32. di Eusebio Eraniste.

(b) Benedetto XIV. *praestantem Theologum*.

(c) Vedasi il Tom. 5. delle stesse Lettere. Lettera 40.

(d) Sanv. Osserv. Rimar.

(e) Vedi la Lettera 40. cit.

ſua Teologia col tornare a ripetere quelle accuſe, che tante e tante volte hanno infruttuoſamente pubblicate, e che ad altro di preſente non ſervono, ſe non ſe a far ſempre più conoſcere al mondo la loro paſſione, e mettere in maggiore riputazione le Opere dell' preteſo Avverſario.

Quindi è, che che io non voglio perdere il tempo in confutare quanto van ridicendo contro del P. Concina i due Autori mentovati della *Dimoſtrazione*, e del *Reo*. Eſſi non ſi ſono vergognati di replicare le inezie inſulſe e ridicole del buon vecchio Sanvitali, che abbia colla ſua *Diſciplina Apoſtolico-Monaſtica, infamato l'Ordine di San Domenico*, ed altre *Religioni*: Eſſi ſeguono a far menzione delle impoſture, e calunnie del P. Noceti. Eſſi riproducono la *Dichiarazione* del P. Concina, e ne fan materia di trionfo ec. Che ſi può più riſpondere a tutto ciò, dopo che in tanti libri del P. Dinelli, dell' Eraniſte, dell'Agenore &c., queſte loro miſerabili oppoſizioni ſono ſtate diffuſamente diſcuſſe, e confutate, diſtrutte, annichilate? Dopo che le riſpoſte hanno meſſa in sì chiara luce la verità, che ha pienamente perſuaſo, e convinto tutte le perſone di qualche diſcernimento? Dopo che a tutte le oſſervazioni già fatte in difeſa dell' innocenza ſoverchiata, non han potuto replicare alla maſſima parte una ſillaba, e ad alcune pochiſſime tali frivolezze, e falſità palpabili, che non altro effetto produſſero che di dar motivo agli uomini ſaggi di beffarſene, e diſpregiarle, e confermarſi nel giudizio, che la cauſa degli Avverſarj del P. Concina era la più ingiuſta, la più cattiva, la più diſperata, la più fallita. Altro non ſi può dire loro di vantaggio, ſe non che, almeno per prudenza, e politica, tralaſcino una volta di perſeguitare i zelanti difenſori della *Morale Criſtana*: poichè aſſai maggiore è il pregiudizio, che da ciò ne ridonda a loro ſteſſi, ed alla lor Compagnia, di quello che tentano di fare agli altri.

F I N E.

TAVOLA
DELLE LETTERE
ED ARGOMENTI DELLE MEDESIME.
VOLUME SECONDO.